

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

La persona offesa dal reato nella giurisprudenza costituzionale

Raccolta di normativa, giurisprudenza e dottrina

a cura di M.E. Mele e L. Varrone

febbre 2015

INDICE

I. - INTRODUZIONE	9
II. – NORMATIVA RILEVANTE	11
A) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.	11
B) NORMATIVA EUROPEA.....	13
DIR. 25 OTTOBRE 2012, N. 2012/29/UE. Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la <i>decisione quadro 2001/220/gai</i>	13
C) Normativa statale	39
Diritti e facoltà della persona offesa nel procedimento penale.....	39
<i>Nel codice di procedura penale del 1930: artt. 300, 304, 304-bis, 306.</i>	<i>39</i>
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), art. 1 (si veda in particolare il comma 1, lett. m).	49
D.Lgs. 16/03/2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1.	50
<i>Nel codice di procedura penale vigente: artt. 90, 101, 154, 155, 178, lett. c), 335 comma 3, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 419, 428, 429, 435 comma 3, 451, 456, 458, 459, 461, da 464-bis a 464-octies, 465, 467, 505, 519, 551, 558, 572</i>	<i>51</i>
D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): art. 33 (Domicilio della persona offesa)	74
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468): artt. 2, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38.....	74
La persona offesa come “soggetto” (e non “parte”) del procedimento penale.....	83
Legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale): art. 2 n. 3	83
<i>Codice procedura penale artt. 100, 101 [riportato sopra], 105, comma 5, 123 comma 3, 178 lett. c) [riportato sopra], 328 e 465 comma 2 [riportato sopra]</i>	<i>84</i>
Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.....	86
<i>Codice procedura penale: artt. da 74 a 95.....</i>	<i>86</i>
La notificazione degli atti processuali	92
<i>Codice di procedura penale:artt. 148, 152, 154, 155, 171.....</i>	<i>92</i>

Il regime di invalidità degli atti processuali: le nullità	95
<i>Codice di procedura penale: artt. da 177 a 186</i>	95
Efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di danno	97
<i>Codice di procedura penale: artt. 651, 651-bis, 652 e 654</i>	97
In tema di risarcimento del danno derivante da reato	99
<i>Codice penale: artt. 185, 186, 187 e 190</i>	99
Le investigazioni da parte del difensore della persona offesa	100
<i>Codice di procedura penale: artt. da 391-bis a 391-decies</i>	100
D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): art. 38 (abrogato dall'art. 23 della l. 7 dicembre 2000, n. 397, che ha inserito nel codice di rito la disciplina delle investigazioni difensive)	104
Altre norme di interesse.....	105
<i>Codice di procedura penale: artt. 91, 92, 93, comma terzo, 95, comma primo, 121, 316, 367, 419, 420, 429, 441, 456, 466, 468, 469, 552</i>	105
<i>Codice penale: artt. 120, 124, 126</i>	113
III. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	115
La persona offesa dal reato nel sistema del codice di procedura penale del 1930	115
- <i>Sentenza n. 169 del 1975 (Bonifacio, Reale)</i>	115
- <i>Sentenza n. 235 del 1974 (Bonifacio, Trimarchi)</i>	117
- <i>Sentenza n. 187 del 1972 (Chiarelli, Reale)</i>	119
- <i>Sentenza n. 206 del 1971 (Fragali, Capalozza)</i>	122
- <i>Sentenza n. 132 del 1968 (Sandulli, Trimarchi)</i>	124
La persona offesa nel sistema del codice di procedura penale del 1988	127
La persona offesa come “soggetto eventuale” e non “parte” del procedimento penale:.....	127
- <i>Sentenza n. 23 del 2015 (Criscuolo, Napolitano)</i>	127
- <i>Ordinanza n. 254 del 2011 (Quaranta, Napolitano)</i>	132
- <i>Ordinanza n. 339 del 2008 (Bile, Finocchiaro)</i>	136
- <i>Ordinanza n. 63 del 2007 (Bile, Flick)</i>	138
- <i>Ordinanza n. 408 del 2007 (Bile, Flick)</i>	138
- <i>Sentenza 98 del 1996 (Ferri, Onida)</i>	139
- <i>Sentenza 413 del 1994 (Casavola, Vassalli)</i>	141
- <i>Sentenza n. 532 del 1995 (Ferri, Ferri)</i>	148
- <i>Ordinanza n. 8 del 1994 (Casavola, Vassalli)</i>	149
- <i>Ordinanza n. 11 del 1994 (Casavola, Vassalli)</i>	152
- <i>Sentenza n. 453 del 1992 (Corasaniti, Vassalli)</i>	155

- <i>Sentenza n. 430 del 1992 (Corasaniti, Vassalli)</i>	158
- <i>Sentenza n. 353 del 1991 (Gallo, Vassalli)</i>	161
Sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa anche a prescindere dalla eventuale sua costituzione come parte civile:.....	166
- <i>Sentenza n. 559 del 1990 (Conso, Spagnoli)</i>	166
Sull’assetto generale del nuovo processo penale ispirato all’idea della separazione dei giudizi (penale e civile) e sulla insussistenza della lesione del diritto di difesa della persona offesa nel caso in cui essa non possa partecipare al processo penale stante la facoltà, alla stessa riconosciuta, di proporre azione davanti al giudice civile.....	168
- <i>Sentenza n. 23 del 2015 (Criscuolo, Napolitano) – riportata sopra</i>	168
- <i>Sentenza n. 339 del 2008 – riportata sopra</i>	169
- <i>Sentenza n. 168 del 2006 (Marini, Flick)</i>	169
- <i>Ordinanza n. 562 del 2000 (Mirabelli, Flick)</i>	173
- <i>Ordinanza n. 410 del 2000 (Mirabelli, Flick)</i>	176
- <i>Ordinanza n. 124 del 1999 (Granata, Zagrebelsky)</i>	178
- <i>Sentenza n. 433 del 1997 (Granata, Neppi Modona)</i>	181
- <i>Ordinanza n. 396 del 1996 (Granata, Ruperto)</i>	184
- <i>Sentenza n. 98 del 1996 (Ferri, Onida) – riportata sopra</i>	184
- <i>Sentenza n. 60 del 1996 (Ferri, Ferri)</i>	184
- <i>Sentenza n. 353 del 1994 (Casavola, Ferri)</i>	188
- <i>Sentenza n. 192 del 1991 (Corasaniti, Greco)</i>	191
Duplicità dell’interesse di cui è portatrice la persona offesa in quanto titolare della pretesa di danno ed in quanto titolare dell’interesse protetto dalla norma violata	191
- <i>Sentenza n. 23 del 2015 (Criscuolo, Napolitano) – riportata sopra</i>	191
- <i>Sentenza n. 98 del 2006 – riportata sopra</i>	196
- <i>Sentenza n. 353 del 1991 – riportata sopra</i>	196
La posizione della persona offesa nel procedimento per decreto	196
- <i>Sentenza n. 23 del 2015 (Criscuolo, Napolitano) – riportata sopra</i>	196
- <i>Ordinanza n. 124 del 1999 (Granata, Zagrebelsky) – riportata sopra</i>	197
IV. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE	198
Sulla persona offesa dal reato:	198
In relazione alla direttiva 2012/29 UE	198
Note alla sentenza n. 23 del 2015.....	198

I. - INTRODUZIONE

1. – La presente ricerca raccoglie la normativa fondamentale, le pronunce della Corte costituzionale e l'indicazione dei principali contributi della dottrina concernenti la persona offesa dal reato.

Nella prima parte è riprodotta la normativa nazionale sostanziale e processuale, nonché i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. È altresì riportata la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (n. 2012/29/UE) il cui termine di recepimento scade il 16 novembre 2015.

2. – La seconda parte della ricerca raccoglie le decisioni della Corte costituzionale sia con riguardo al codice di procedura penale del 1930, sia al codice di rito vigente.

Dall'esame di tali pronunce emerge come la giurisprudenza costituzionale abbia sempre evidenziato la diversità della posizione della persona offesa nell'ambito del processo penale, nel quale essa riveste il ruolo di soggetto eventuale, mediante la costituzione di parte civile, a differenza dell'imputato che, insieme al pubblico ministero, è parte necessaria dello stesso. A tale diversità conseguono differenze in ordine al ruolo e ai poteri a ciascuno spettanti e, in particolare, il carattere limitato e circoscritto dei poteri attribuiti dal legislatore alla persona offesa in quanto tale, rispetto a quelli garantiti all'imputato e al pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015; ordinanze n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008), nonché l'impossibilità di riconoscere alla prima la titolarità del diritto alla prova disciplinato dall'art. 190 c.p.p.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, la Corte costituzionale ha evidenziato il «complessivo rafforzamento» del ruolo riconosciuto alla persona offesa rispetto al codice previgente, nonché «il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale».

Tale rafforzamento, peraltro, è avvenuto con riguardo ad entrambi gli interessi di cui la persona offesa dal reato è riconosciuta essere portatrice: quello al risarcimento del danno e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato. Sotto il primo profilo la Corte ha fatto affermare la necessità di riconoscere alla persona offesa nella fase delle indagini, quando non può ancora costituirsi parte civile, la facoltà di partecipare attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. Ciò in quanto «i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile» e pertanto essi devono trovare adeguata espressione proprio nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e perciò a valere anche nei confronti della parte civile» (sent. 559 del 1990). In ogni caso, anche con il nuovo codice la Corte conferma l'orientamento secondo cui nel processo penale la possibilità di costituirsi parte civile, con i diritti e con i poteri che ne conseguono, è «la principale e più significativa delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato» (sentenza n. 98 del 1996).

Con riguardo alla titolarità dell'interesse protetto dalla norma penale violata, alla persona offesa viene riconosciuta «la possibilità di esercizio di plurimi diritti e facoltà» attraverso i quali realizza una «sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale» (sentenza n. 353 del 1991 e, più di recente, sentenza n. 23 del 2015). Ciò conduce al conferimento della facoltà di ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione nel caso in cui questa sia stata emessa senza dare avviso alla persona offesa della relativa richiesta da parte del pubblico ministero, nonostante che la stessa abbia formulato espressa domanda in tal senso

(sentenza n. 353 del 1991; ordinanza n. 413 del 1994). La Corte ha, inoltre, sottolineato come l'interesse in parola trovi tutela nel codice di rito anche a prescindere dalla costituzione di parte civile, attraverso il conferimento, previsto dall'art. 90 c.p.p., della facoltà di presentare in ogni stato e grado del procedimento memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, di indicare elementi di prova, realizzando una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale (sentenza n. 353 del 1991).

Al contempo, la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che il diritto al risarcimento del danno mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale. Su questa linea in numerose pronunce si è messo in luce come l'assetto generale del codice di rito del 1988 sia ispirato all'idea della separazione tra giudizio civile e penale, essendo prevalente «l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo» (ordinanza n. 124 del 1999; sentenza n. 168 del 2006). L'eventuale impossibilità per il danneggiato dal reato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa né su quello di agire in giudizio, posto che egli conserva la possibilità di esercitare l'azione di danno in sede civile (sentenza n. 443 del 1990; ordinanze n. 339 del 2008 e n. 124 del 199).

Tuttavia, ciò trova un limite nell'ipotesi di contestazione suppletiva. In tal caso, infatti, la Corte ha ritenuto che, poiché nel sistema vigente in cui alla persona offesa è accordata in via generale la possibilità di costituirsi parte civile, in vista dell'unicità del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità, e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare all'accertamento in sede penale del fatto medesimo, «sarebbe irragionevole, e pertanto lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato, anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento» (sentenza n. 98 del 1996).

Sono state, poi, specificamente evidenziate nella ricerca le pronunce in cui la Corte ha esaminato la posizione della persona offesa con riguardo al decreto penale di condanna.

In particolare e più di recente, la sentenza n. 23 del 2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. In tale decisione la Corte ha evidenziato che il riconoscimento al querelante della facoltà di opposizione non trova giustificazione con riferimento a nessuno dei due interessi di cui è portatrice la persona offesa: non quello al risarcimento del danno mediante costituzione di parte civile, posto che il codice è ispirato all'idea della separazione dei giudizi; non quello all'accertamento della responsabilità dell'autore del reato sia in quanto la persona offesa, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., può partecipare al procedimento penale anche a prescindere dalla costituzione di parte civile, sia in quanto con l'emissione del decreto penale il querelante vede accolta la richiesta di punizione avanzata in querela.

3. – Infine nella ricerca sono stati richiamati i principali e più recenti interventi della dottrina sul tema. Accanto alle trattazioni di ordine generale, si è ritenuto opportuno inserire le riflessioni sulla direttiva europea n. 2012/29/UE e le problematiche che essa pone in sede di attuazione, nonché taluni commenti alla recente sentenza n. 23 del 2015.

II. – NORMATIVA RILEVANTE

A) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione.

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

B) NORMATIVA EUROPEA

DIR. 25 OTTOBRE 2012, N. 2012/29/UE. Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la *decisione quadro 2001/220/gai*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l'*articolo 82*, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale.
- (2) L'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione di norme minime in tale ambito e il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Nell'ambito del programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo durante la sua riunione del 10 e 11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in via prioritaria, le vittime del terrorismo.
- (3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità.
- (4) Nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali («la tabella di marcia di Budapest»), il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la presente direttiva mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali.
- (5) Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.

(6) Nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne il Parlamento europeo ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un piano d'azione dell'Unione. La regolamentazione internazionale in materia include la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del comitato CEDAW e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011.

(7) La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri. La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

(8) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, riconosce che il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi sui quali l'Unione si fonda, incluso il principio della democrazia, e ribadisce che esso costituisce tra l'altro una minaccia al libero esercizio dei diritti dell'uomo.

(9) Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

(10) La presente direttiva non affronta le condizioni di soggiorno delle vittime di reati nel territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno nel loro territorio o alla loro cittadinanza o nazionalità. Per contro, la denuncia del reato e la partecipazione al procedimento penale non creano diritti in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno.

(11) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato.

(12) I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine «autore del reato» si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai

fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.

(13) La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell'Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell'Unione, quali le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(14) Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.

(15) Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime con disabilità siano in grado di beneficiare pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, tra l'altro agevolando l'accessibilità ai luoghi in cui si svolge il procedimento penale e l'accesso alle informazioni.

(16) Le vittime del terrorismo hanno subito aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi. Le vittime del terrorismo possono trovarsi particolarmente esposte all'opinione pubblica e hanno spesso bisogno di riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispettoso dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere particolarmente conto delle necessità delle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza.

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

(18) La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.

(19) Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva. Nel caso di un minore, il minore stesso o, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore dovrebbero avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva fa salve eventuali procedure e formalità amministrative nazionali richieste per stabilire che una persona è una vittima.

(20) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: se il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

(21) Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. È inoltre opportuno garantire che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa, tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettuale ed emotiva, del grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche. Si dovrebbe tenere conto in modo particolare dei problemi di comprensione o di comunicazione che possono sorgere a causa di eventuali disabilità, come problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Nel corso del procedimento penale si dovrebbe anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(22) Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima.

(23) È opportuno che le informazioni sul rimborso delle spese siano fornite sin dal momento del primo contatto con l'autorità competente, ad esempio indicando in forma scritta le condizioni di base per tale rimborso. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo, in questa prima fase del procedimento penale, di decidere se la vittima interessata soddisfi le condizioni per il rimborso delle spese.

(24) All'atto della denuncia di un reato, la polizia dovrebbe rilasciare alle vittime un avviso di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno causato dal reato stesso. Tale avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di fascicolo

nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato per servire come prova dell'avvenuta denuncia del reato, ad esempio in relazione a indennizzi assicurativi.

(25) Fatte salve le norme relative ai termini di prescrizione, il ritardo nella denuncia di un reato per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione non dovrebbe dar luogo al rifiuto di rilasciare l'avviso di ricevimento dell'avvenuta denuncia da parte della vittima.

(26) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere la revisione di una decisione di non esercitare l'azione. Salvo ove diversamente previsto, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni comunicate alla vittima in forma orale o scritta, anche per via elettronica.

(27) Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all'ultimo recapito postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

(28) Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento di un procedimento o arrecare danno ad un determinato caso o ad una data persona o siano considerate in contrasto con gli interessi essenziali della loro sicurezza.

(29) Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

(30) Il riferimento a una «decisione» nel contesto del diritto all'informazione, all'interpretazione e alla traduzione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla pronuncia di colpevolezza o a una pronuncia che metta altrimenti fine al procedimento penale. I motivi di tale decisione dovrebbero essere forniti alla vittima attraverso una copia del documento che contiene tale decisione o attraverso un breve riassunto.

(31) Il diritto all'informazione sull'ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all'informazione sull'ora e il luogo di un'udienza relativa all'impugnazione di una pronuncia nella causa.

(32) Dovrebbero essere fornite alle vittime, su richiesta, informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. Il riferimento al «rischio concreto di danno per le vittime» dovrebbe comprendere fattori quali la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere applicato alle situazioni in cui siano stati commessi reati minori e vi sia quindi soltanto un debole rischio di danno per le vittime.

(33) Le vittime dovrebbero essere informate in merito all'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale.

(34) Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera

rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere messa a disposizione l'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime e per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle specifiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti.

(35) La vittima dovrebbe avere il diritto di impugnare una decisione che dichiara che non sussiste la necessità di interpretazione o traduzione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione in conformità delle procedure nazionali esistenti.

(36) Il fatto che la vittima parli una lingua non di uso esteso non dovrebbe costituire di per sé un motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale.

(37) L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica.

(38) Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati.

(39) Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi.

(40) Benché l'offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano presentato denuncia in relazione a un reato alle autorità competenti, come la polizia, queste sono spesso le più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso che gli obblighi in materia di protezione dei dati possano essere e siano rispettati. È opportuno evitare una successione di rinvii.

(41) Si dovrebbe ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto.

(42) Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa.

(43) Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale dovrebbe essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate dalla magistratura giudicante. È opportuno che la revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione iniziale di non esercitare l'azione penale sia stata adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità. Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale non riguarda le procedure speciali, quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all'esercizio della loro funzione ufficiale.

(44) Dovrebbe essere considerata come una decisione che mette fine al procedimento penale la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di interrompere il procedimento.

(45) La decisione del pubblico ministero che si traduce in una composizione extragiudiziale, ponendo così fine al procedimento penale, esclude le vittime dal diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale solo se la composizione comporta un avvertimento o un obbligo.

(46) I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.

(47) Non si dovrebbe pretendere che le vittime sostengano spese per partecipare a procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie delle vittime per la loro partecipazione a procedimenti penali e non dovrebbero essere tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri dovrebbero poter

imporre condizioni in relazione al rimborso delle spese nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe sussistere in una situazione nella quale una vittima rende una dichiarazione su un reato. Le spese dovrebbero essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento penale.

(48) I beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale dovrebbero essere restituiti il più presto possibile alla vittima del reato, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o laddove il possesso dei beni o il bene stesso siano illegali. Il diritto alla restituzione dei beni non dovrebbe ostacolare il legittimo mantenimento del sequestro ai fini di altri procedimenti giudiziari.

(49) Il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato e la pertinente procedura applicabile dovrebbero applicarsi anche alle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

(50) L'obbligo di trasmettere denunce previsto dalla presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza relativi all'esercizio della giurisdizione previste dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali .

(51) Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza, sostegno e protezione, eccetto per quanto è direttamente connesso al procedimento penale che ha avviato in relazione al reato interessato, come le misure speciali di protezione durante il procedimento giudiziario. Lo Stato membro di residenza della vittima dovrebbe fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari alle esigenze di recupero della vittima.

(52) Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento.

(53) È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni - da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale - svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d'attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari diversi.

(54) Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, e a tal fine è possibile avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova. Tale

protezione è particolarmente importante in caso di vittime minorenni e include la non divulgazione dei nomi. Tuttavia, potrebbero esservi situazioni in cui, eccezionalmente, la divulgazione o addirittura l'ampia diffusione di informazioni possono giovare al minore, ad esempio nei casi di rapimento. Le misure volte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere conformi al diritto a un equo processo e alla libertà di espressione, quali riconosciuti dagli articoli 6 e 10, rispettivamente, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(55) Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell'autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno.

(56) Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.

(57) Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione.

(58) È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

(59) Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare, per esempio, che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di polizia; esempi di questi vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre, locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere disponibili, ad esempio per causa di rinnovo. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può non essere possibile provvedere al trattamento specialistico delle vittime.

(60) Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore o un rappresentante per il minore, queste funzioni potrebbero essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

(61) È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest.

(62) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

(63) Al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati e di permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e, non discriminatorio. Ciò potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.

(64) La raccolta sistematica e adeguata di dati statistici è un elemento riconosciuto essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti previsti dalla presente direttiva. Al fine di agevolare la valutazione dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero, il sesso e l'età delle vittime. Dati statistici pertinenti possono includere i dati registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi raccolti

dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime o dai servizi di giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari possono includere informazioni sul reato denunciato, il numero di casi oggetto di indagine e le persone processate e condannate. I dati amministrativi inerenti a servizi possono includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza pubbliche e private, quali il numero di casi di rinvio da parte della polizia ai servizi di assistenza alle vittime, il numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia riparativa.

(65) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono considerevoli per quantità e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la suddetta decisione quadro in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.

(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

(67) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti potenziali, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e conformemente ai principi stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(69) La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari categorie di vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia.

(70) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(71) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(72) Il 17 ottobre 2011 il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Obiettivi

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.

2. Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

Articolo 2 Definizioni

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vittima»:

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

c) «minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto;

d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

2. Gli Stati membri possono stabilire procedure:

a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e

b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

CAPO 2

INFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 3 Diritto di comprendere e di essere compresi

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa.
2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.
3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessita di assistenza per comprendere o essere compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

Articolo 4 Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:
 - a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
 - b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
 - c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;
 - d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
 - e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
 - f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;
 - g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
 - h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
 - i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
 - j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;

k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.

2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.

Articolo 5 Diritti della vittima al momento della denuncia

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.

3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.

Articolo 6 Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;

b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.

2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;

b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.

4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.

5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

Articolo 7 Diritto all'interpretazione e alla traduzione

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.

3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.

4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e che non comprende la

lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta.

5. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

7. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitano dell'interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale.

8. L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.

Articolo 8 Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

Articolo 9 Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

In vigore dal 15 novembre 2012

1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'*articolo 8*, paragrafo 1, forniscono almeno:
 - a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
 - b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
 - c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
 - d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
 - e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.
3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'*articolo 8*, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:
 - a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
 - b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

CAPO 3

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 10 Diritto di essere sentiti

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.
2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 11 Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.
4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.
5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.

Articolo 12 Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:
 - a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
 - b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
 - c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
 - d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
 - e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.
2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

Articolo 13 Diritto al patrocinio a spese dello Stato

In vigore dal 15 novembre 2012

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 14 Diritto al rimborso delle spese
In vigore dal 15 novembre 2012

Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 15 Diritto alla restituzione dei beni
In vigore dal 15 novembre 2012

Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 16 Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Articolo 17 Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:

a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente;

b) di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽³⁾.

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.

CAPO 4

PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Articolo 18 Diritto alla protezione

In vigore dal 15 novembre 2012

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Articolo 19 Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.

Articolo 20 Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

In vigore dal 15 novembre 2012

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;

b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;

c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;

d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

Articolo 21 Diritto alla protezione della vita privata
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'*articolo 22*, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne.

2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.

Articolo 22 Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli *articoli 23 e 24*, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:

- a) le caratteristiche personali della vittima;
- b) il tipo o la natura del reato; e
- c) le circostanze del reato.

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.

4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli *articoli 23 e 24*, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.

5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli *articoli 23 e 24*.

7. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

Articolo 23 Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'*articolo 22*, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'*articolo 22*, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:

- a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
- b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
- c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'*articolo 22*, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

- a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;
- b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
- c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e
- d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse.

Articolo 24 Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'*articolo 23*, provvedono affinché:

a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;

b) nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in

ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;

c) i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale.

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale.

2. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.

CAPO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.

3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Articolo 26 Cooperazione e coordinamento dei servizi
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:

- a) scambio di migliori prassi;
- b) consultazione in singoli casi; e
- c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime.

2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Recepimento
In vigore dal 15 novembre 2012

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28 Comunicazione di dati e statistiche
In vigore dal 15 novembre 2012

Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 29 Relazione
In vigore dal 15 novembre 2012

Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli *articoli 8, 9 e 23*, corredata se del caso di proposte legislative.

Articolo 30 Sostituzione della *decisione quadro 2001/220/GAI*
In vigore dal 15 novembre 2012

La *decisione quadro 2001/220/GAI* è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 31 Entrata in vigore
In vigore dal 15 novembre 2012

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32 Destinatari
In vigore dal 15 novembre 2012

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

C) Normativa statale

Diritti e facoltà della persona offesa nel procedimento penale

Nel codice di procedura penale del 1930: artt. 300, 304, 304-*bis*, 306.

300 Facoltà del giudice istruttore di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio col reo. *Prima di emettere un mandato, il giudice istruttore può sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo.*

¹ ■ Prima di emettere un mandato e, dunque, nelle fasi iniziali dell'istruzione, il g.i. ha facoltà di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso dal reato in contraddittorio con chi è indicato quale autore del reato medesimo (GIARDA, *La persona offesa*, 308; GREVI, «*Nemo tenetur se detegere*», 268). Tale **esame congiunto** serve non già ad eliminare eventuali discordanze riscontrabili fra dichiarazioni di fonte diversa, come nel confronto disciplinato dall'art. 364 (*contra*, nel senso che anche in questo caso si tratterebbe di confronto vero e proprio, CARNELUTTI, *Principi*, 102, nota 2), bensì «a consentire l'esatta individuazione dei termini della regudicanda e a rilevare subito gli elementi di fatto pacifici da quelli viceversa contrastati, ad acquisire l'indicazione di eventuali prove a sostegno reciprocamente delle contrastanti assunzioni e così a chiarire la stessa concreta materia di quello che dovrà essere lo svolgimento istruttorio» (FOSCHINI, II, 137), nonché a favorire ove possibile (specialmente nei reati perseguibili a querela) la riconciliazione fra le parti (MARCONI-MARONGIU, *La proc. pen. it.*, I, 376). ■ Il ricorso a tale contraddittorio è del tutto **facoltativo** e di fatto esso avviene ben raramente, anche perché gli scopi pratici cui è rivolto sono

ne già formulata. Se disposto dal p.m., prima dell'emissione di un ordine, l'esame non osta

ora, almeno in parte, meglio assicurati attraverso l'istituto della «comunicazione giudiziaria» (non previsto nel disegno originario del codice) che, mediante una pronta informativa, consente ai soggetti interessati di attivare spontaneamente gli strumenti processuali che più ritengono utili alla tutela dei rispettivi interessi (v. art. 304). ■ ³ Per altro verso, persiste nella pratica la tendenza a un largo impiego del c.d. **interrogatorio a chiarimenti** (v. *sub artt.* 367, V, 2, e 376, 7), che di fatto permette di acquisire la tempestiva collaborazione dell'inquisito, al quale assicura nel contempo la possibilità di organizzare senza ritardo la propria difesa. Secondo una diffusa opinione, proprio l'art. 300 costituirebbe la fonte atta a legittimare la prassi dell'«interrogatorio a chiarimenti» (C 24-2-62, *C. pen.* 62, 688; GALATI, *Riv. it. d. proc. pen.* 68, 982), che, peraltro, può essere disposto anche fuori di ogni contraddittorio con altri soggetti. ■ Presupposto dell'esame con-

⁴ templato nel presente articolo è che **non** vi sia ancora un **imputato** in senso tecnico: occorre, invece, la presenza di un **soggetto indicato come reo** (GALATI, *op. cit.*, 976). E, quindi, da escludere che la convocazione possa avvenire con mandato o altro strumento implicante un'imputazio-

304 Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore. *Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.*

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.

Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari.

- 1 **I. Generalità.** ■ L'art. in esame è stato completamente riformulato dall'art. 8 l. 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8), che ha introdotto nel nostro sistema l'avviso di procedimento, e poi nuovamente sostituito ad opera dell'art. 3 l. 15 dicembre 1972, n. 773, che ha mutato la denominazione del nuovo istituto in quella attuale (comunicazione giudiziaria), meglio precisandone le forme ed i contenuti (ALLEGRI, *L'avviso di procedimento nell'istruttoria pen.*; CORDERO, *Guida*, 290; DELLA CASA, *La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti essenziali*; GIARDA, *Avviso di procedimento e d. di difesa*; DI TROCCHIO, *R. it. d. proc. pen.* 78, 1135; LOZZI, *ivi* 73, 363). ■ Con la comunicazione giudiziaria si tende a soddisfare l'esigenza di una **sollecita informazione** dell'imputato e degli altri soggetti che possono avervi interesse, nello spirito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 n. 3 lett. a; CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, II, 146; GIARDA, *R. it. d. proc. pen.* 83, 1046) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14 n. 3 lett. a; CHIAVARIO, *R. it. d. proc. pen.* 78, 488). È da escludere, invece, che tale esigenza informativa abbia rilevanza a livello costituzionale, in quanto «la comunicazione giudiziaria non è imposta dalla Costituzione e risponde solo a esigenze che il legislatore ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover soddisfare nei confronti di tutti coloro che possono avere interesse nel processo e possono assumere la qualità di parte»
- 3 (Corte cost. 76/208 e 82/221). ■ La comunicazione giudiziaria non esplica alcuna incidenza in ordine alla contestazione dell'accusa, non determina l'acquisto della qualità di parte (LOZZI, *op. cit.* 369; *contra* GIANTURCO, *Arch. pen.* 70, 174), non ha natura di presupposto processuale (C 1-3-78, *C. pen.* 80, 465; *contra*, sostanzialmente, TAORMINA, *Arch. pen.*, 72, II, 597), non ha effetto interruttivo della prescrizione (Corte cost. 4 73/155). ■ L'informazione vale una volta per tutte nel corso del medesimo processo: se l'originaria imputazione viene *in itinere* modificata, integrata, sostituita con altra, non è dovuta una nuova comunicazione al medesimo imputato (C 15-12-81, *C. pen.* 83, 355), così come non è dovuta in caso di insorgenza di nuove ipotesi di reato connesse con quella originariamente contestata (C 4-3-77, *C. pen.* 78, 775; *contra* C 10-2-75, *ivi* 5 76, 236; GIARDA, *Avviso*, *cit.*, 218). ■ **Scopo pratico** della comunicazione è quello di rendere possibile e concreto tanto l'esercizio della difesa tecnica quanto quello dell'autodifesa, con particolare riguardo alle facoltà che trovano riconosci-

mento negli artt. 145, 250, 304 *bis*, 304 *ter*, 304 *quater*, 306 e 320 (DOSI, *R. it. proc. pen.* 70, 1090; NAPPI, *Comunicazione giudiziaria*, *App. N. Dig.*, 144), sicché essa non è dovuta quando l'interessato abbia già provveduto autonomamente a munirsi di un difensore (C 18-2-75, *C. pen.* 75, 1382). ■ La comunicazione giudiziaria **non** è atto **delegabile** (C 13-1-82, in *C. pen.* 83, 923; C 29-11-77, *ivi* 79, 1556); tuttavia, l'autorità che procede, quand'anche non abbia inviato la comunicazione giudiziaria, può delegare altra autorità per l'interrogatorio dell'imputato con mandato di comparizione, che è atto equipollente alla comunicazione stessa: in questo caso, se il primo atto istruttorio da compiere dall'autorità giudiziaria delegata risulti l'emissione del mandato, questo può ben sostituire la comunicazione non disposta dall'autorità delegante (C 14-4-76, *C. pen.* 77, 948; C 23-4-74, *ivi* 75, 1192).

II. Soggetti e tempi. ■ Tenuto all'invio della comunicazione giudiziaria è, nell'istruzione formale (per l'istruzione del p.m. e per quella del pretore v. art. 390), il **g.i.** La comunicazione va inviata all'imputato «sin dal primo atto di istruzione». La norma è da intendere nel senso che «non basta l'esistenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti», come sarebbe, ad esempio, una istruzione formale disposta contro ignoti (C 14-12-82, *C. pen.* 83, 355), ma «occorre che il giudice sia in possesso di elementi che portino ad attribuire la responsabilità penale a un soggetto determinato, nei confronti del quale si debbano compiere atti di istruzione» (C 19-1-81, *C. pen.* 82, 1017; C 16-12-77, *ivi* 79, 161). ■ Il **termine a quo** coincide con il primo atto di istruzione successivo all'identificazione del soggetto contro cui si procede: tale può essere lo stesso atto con cui si dispone l'istruzione formale in presenza di una richiesta di archiviazione del p.m. (M. LEONE, *Arch. pen.* 70, 123). Con riguardo all'istruzione formale non ha, dunque, rilievo il problema concernente l'identificazione del primo atto istruttorio: tale è qualsiasi atto compiuto dal g.i., diretto o no all'acquisizione di elementi probatori. Secondo la giurisprudenza la comunicazione deve essere spedita almeno contemporaneamente al compimento dell'atto istruttorio che determina la sua obbligatorietà (C 26-2-81, *Cass. pen.* 82, 1577); in dottrina, accanto alla tesi per cui la comunicazione dovrebbe precedere l'atto in questione (LOZZI, *op. cit.*, 367), è stato altresì sostenuto che essa potrebbe immediatamente seguire l'atto medesimo (PISANI, *I. pen.* 71, 313). ■ L'individuazione 3

del **destinatario** della comunicazione giudiziaria crea non lievi problemi a causa dell'infelice raccordo tra la disposizione del 1° e quella del 2° co. dell'art. in esame. Mentre non si dubita che la comunicazione spetti all'imputato e all'indiziato, si è precisato che, in caso di imputato minorene, il relativo adempimento debba effettuarsi anche con riguardo al genitore «esercitante la patria potestà» o al tutore (Corte cost. 75/99; FANCHIOTTI, *Giur. cost.* 76/785; GIARDA, *Avviso*, cit., 224; PAOLOZZI, *Giur. cost.* 76, 1555). A seguito della l. 19 maggio 1975, n. 151, che alla patria potestà ha sostituito la «potestà dei genitori», deve, però, ritenersi ora che la comunicazione giudiziaria spetti ad ambedue i genitori del minore (CONSO, *R. it. d. proc. pen.* 83, 1182). ■ Non contrasta con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., nell'ipotesi in cui si proceda contro un **imputato infermo di mente**, la mancata previsione dell'invio della comunicazione anche a chi esercita su di lui la tutela, e ciò in quanto «l'incapacità naturale dell'imputato non è un dato normalmente conoscibile e conosciuto dal g.i. sin dal primo atto di istruzione, né l'ordinamento prevede come obbligatoria la designazione di un rappresentante legale per l'imputato che risulti infermo di mente: una scelta in tal senso resta affidata alla discrezionalità del legislatore» (Corte cost. 81/137 e 73/186; *contra* CARLASSARE, *Giur. cost.* 81, 1314). ■ Vivamente controverso è il criterio che dovrebbe distinguere, quanto ai soggetti privati destinatari della comunicazione giudiziaria la **previsione del 1° co.** («coloro che vi possono avere interesse come parti private») da quella del 2° («coloro che possono assumere la qualità di parte»). Secondo alcuni, il **criterio discrezionale** coinciderebbe col momento in cui i potenziali destinatari emergono dalla indagine istruttoria: fin dal primo momento, nel caso del 1° co. o, successivamente, nel caso del 2° co. (ALBAMONTE, *Giust. pen.* 73, III, 261; M. LEONE, *op. cit.*, 127; VASSALLI, *R. it. d. proc. pen.* 69, 917). Altri ritiene che i due commi distinguano, rispettivamente, gli interlocutori effettivi e gli interlocutori potenziali (BARBA, *Giust. pen.* 74, III, 121), ovvero, con riguardo al contenuto, che il 1° co. concerne l'avviso della pendenza del procedimento ed il 2° co. l'avviso dell'effettivo compimento di attività istruttorie determinate (GIARDA, *Avviso*, cit., 510; LOZZI, *op. cit.*, 371). In una prospettiva non dissimile si afferma, invece, che il 1° co. riguarderebbe «il diritto di difesa che il legislatore ha previsto e disciplinato senza predeterminare quando, e con riferimento a quali atti, l'interesse al suo esercizio diventa rilevante», mentre il 2° co. concernerebbe «i diritti di difesa al cui esercizio le parti potenziali hanno interesse solo con riguardo ad atti determinati» (NAPPI, *Comunicazione giudiziaria*, cit., 151).

Secondo altra opinione, il 1° co. andrebbe riferito alle parti che hanno un interesse diretto all'oggetto del processo (imputato, parte civile), il 2° co. alle parti che hanno un interesse solo eventuale (danneggiato, civilmente obbligato per la multa o per l'ammenda) (TAORMINA, *op. cit.*, 582); altri ancora riconnette l'obbligo di cui al 1° co. alla presenza di parti costituite, quelle di cui al 2° co. all'individuazione di parti potenziali (U. DINACCI, *Arch. pen.* 70, 310). ■ In *giurisprudenza*, fermo restando che l'omesso invio della comunicazione a persone diverse dall'imputato non è sanzionato da alcuna comminatoria di nullità (v. *infra*, V, 2), si afferma che l'obbligo della comunicazione non sussiste nei confronti del *responsabile civile* quando non vi sia *parte civile costituita* (C 8-11-77, *C. pen.* 79, 633).

III. Contenuto. ■ Il 1° co. espressamente richiede che la comunicazione contenga l'enunciazione delle norme di legge violate, l'indicazione della data del fatto addebitato e l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Il riferimento alle norme va inteso nel senso che da una sommaria e approssimativa rubricazione del reato deve risultare desumibile il **profilo storico del fatto** per il quale si procede (C 17-1-73, *C. pen.* 74, 1214): la comunicazione giudiziaria non equivale, infatti, ad una vera e propria contestazione del reato, né di questo deve essere specificato il *nomen juris* definitivo (C 12-5-77, *C. pen.* 78, 1417; BARBA, *op. cit.*, 114; *contra*, nel senso che deve essere enunciata la specifica imputazione, CAPALOZZA, *St. urbinati* 72-73, 87). ■ Con la 2 previsione dell'**invito** da rivolgere alla parte interessata affinché provveda **alla nomina di un proprio difensore di fiducia** la legge attua la prescrizione dell'art. 14 n. 3 lett. d Patto internazionale sui diritti civili e politici, che quell'invito rende imprescindibile (CHIAVARIO, *R. it. d. proc. pen.* 78, 488). Anche per questa ragione parte della dottrina ritiene che l'omissione dell'invito, quando esso abbia quale destinatario l'imputato, invalidi la comunicazione, considerata da taluno come affetta da nullità, da altri come inesistente (LOZZI, *op. cit.*, 374; NAPPI, *op. cit.*, 146). Al contrario, altri ritiene l'invito non essenziale e la sua omissione destinata a risolversi in una mera irregolarità (ALBAMONTE, *op. cit.*, 1102). ■ Nella 3 prassi è frequente il caso che accanto all'invito a nominare un difensore di fiducia si provveda alla *nomina cautelativa di un difensore d'ufficio*, nell'eventualità che l'invito rimanga senza esito: ciò, secondo la giurisprudenza, si risolve in un rafforzamento della garanzia di difesa, potendo sempre l'imputato rendere superflua la nomina del difensore officioso sostituendolo con altro di fiducia (C 30-4-81, *C. pen.* 83, 685). Parimenti è prassi che la comunicazione giudiziaria contenga

anche gli avvertimenti di cui all'art. 171. Può contenere, inoltre, benché non sia espressamente richiesta, né la sua omissione determini alcuna ipotesi di nullità, l'invito di cui all'art. 84 l. 24 novembre 1981, n. 689, rivolto all'imputato affinché, ricorrendone i presupposti, si avvalga del c.d. «patteggiamento» (C 20-3-84, C. pen. 85, 144).

- 1 **IV. Forme ed equipollenti.** ■ La forma della comunicazione giudiziaria è libera; non è richiesto alcun uso di formule sacramentali (C 28-10-75, C. pen. 76, 1218; C 5-3-73, *ivi* 75, 297). La forma tipica è delineata negli ultimi due commi dell'art. in esame: organo esecutivo della comunicazione è il cancelliere e solo subordinatamente l'ufficiale giudiziario (FRAMMARTINO, *Giust. pen.* 73, III, 320); quest'ultimo può, quando richiesto, avvalersi del servizio postale, procedendo a norma della l. 20 novembre 1982, n. 890 (DORIGO, *L. p.* 83, 463). A tale riguardo è stato sottolineato che l'invio «per posta, in piego chiuso, corrisponde all'esigenza di assicurare la maggior riservatezza possibile a favore del destinatario» (Corte cost. 2 75/100). ■ Il 6° co. dell'art. in esame prevede la possibilità che il g.i., nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, inviti quest'ultimo a scegliere un difensore di fiducia e, in difetto, gliene nomini uno d'ufficio: tale eventualità si riconnette essenzialmente al caso dell'interrogatorio di un arrestato in flagranza o di un inquisito che si presenti spontaneamente al giudice, ovvero dell'interrogatorio «a chiarimento» previsto dall'art. 300. Analogamente si procede ai sensi del 3° co., qualora nel corso di un «interrogatorio di persona non imputata» emergono a suo carico indizi di reità: la legge, tuttavia, esige in questo caso che l'assunzione della qualità di indiziato sia resa palese dal formale avvertimento che ogni parola detta dall'interrogato potrà essere usato contro di lui. Tale avvertimento va ad aggiungersi al normale invito concernente la regolarizzazione della difesa tecnica, al quale scopo è previsto che l'interrogatorio venga rinviato ad altra data, così da consentire all'interrogando di provvedere alla propria difesa (GREVI, «*Nemo tenetur se detegere*», 150). Non è escluso, tuttavia, che in chiusura del verbale di rinvio dell'interrogatorio vengano forniti all'interrogando gli avvertimenti formali che costituiscono il preliminare dell'interrogatorio medesimo (artt. 78³ e 171). ■ Una forma particolare e anomala di comunicazione giudiziaria è disciplinata dall'art. 30 l. 22 maggio 1975, n. 152, secondo cui quando si procede contro funzionari o agenti di polizia, o altri soggetti assimilati ai sensi dell'art. 27 l. cit., il procuratore della Repubblica o il procuratore generale deve informare il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui le

persone indicate dipendono, affinché ne diano a costoro immediata notizia (sui profili anche costituzionali di tale procedura, v. DELLA CASA, *op. cit.*, 106). ■ È ammesso che la comunicazione giudiziaria tipica sia sostituita da atti equipollenti, cioè da fattispecie processuali sussidiarie attraverso le quali viene egualmente realizzata la funzione informativa propria dell'istituto (GIARDA, *G. it.* 71, II, 510; ROSINI, *C. pen.* 74, 1228). È, però, richiesto che l'atto equipollente contenga tutti i requisiti sostanziali della comunicazione giudiziaria, compreso l'invito a nominare il difensore (C 11-2-81, *C. pen.* 82, 108; C 21-2-80, *ivi* 81, 1083). In particolare, costituiscono equipollenti legittimi il mandato di cattura (C 20-1-84, *C. pen.* 85, 2075; C 1-3-72, *C. pen.* 80, 465) o di comparizione (C 23-4-74, *C. pen.* 75, 1192; PRISANI, *op. cit.*, 313); il fermo e l'arresto, attraverso i quali il fermato e l'arrestato vengono posti immediatamente a conoscenza dell'accusa (C 17-2-81, *C. pen.* 82, 1017; C 7-4-72, *C. pen.* 73, 1107); il verbale di contravvenzione stradale (C 9-10-72, *C. pen.* 73, 1375). Anche un interrogatorio nullo perché non preceduto da comunicazione giudiziaria può valere come autonoma comunicazione (C 29-12-77, *C. pen.* 79, 1558).

V. **Effetti e sanzioni.** ■ Argomentando fra l'altro ¹ dal tenore letterale della norma, che si riferisce all'«invio» della comunicazione, la giurisprudenza più recente inclina a ritenere che gli effetti dell'informazione si esplichino dalla spedizione del plico e non dal suo ricevimento (C 26-2-81, *C. pen.* 82, 1577; C 22-6-73, *Giust. pen.* 74, III, 34; *contra* C 17-1-73, *cit.*; DOSI, *op. cit.*, 1098; LOZZI, *op. cit.*, 372). ■ Quanto all'omissione della ² comunicazione, è pacifica la sua irrilevanza allorché essa risulti destinata a persona diversa dall'imputato o dall'indiziato (C 18-11-83, *C. pen.* 85, 956); con riferimento al responsabile civile v. C 2-7-76, *C. pen.* 78, 134; con riferimento alla persona offesa, C 7-6-74, *C. pen.* 76, 233; BARBA, *op. cit.*, 124; CAFERRA, *F. it.* 71, II, 650). L'omissione nei confronti dell'imputato o dell'indiziato comporta invece la nullità (ai sensi dell'art. 185¹ n. 3) degli atti istruttori e del successivo giudizio (C 27-2-78, *C. pen.* 79, 1559; FORTUNA, *G. mer.* 75, II, 36). Tuttavia, se la comunicazione nel prosieguo dell'istruttoria viene sia pure tardivamente spedita, o è compiuto altro atto che abbia valore di legittimo equipollente, la nullità non si estende agli atti successivamente compiuti (C 12-6-74, *C. pen.* 75, 878; C 15-1-74, *cit.*); ovvero, secondo un'opinione preferibile, non si estende agli atti che, indipendentemente dal rapporto di successione cronologica, non siano collegati, in virtù di un nesso di stretta dipendenza logica, agli atti invalidamente compiuti, estendendosi, per contro, nell'ipotesi inversa (C 18-2-81, *C. pen.*

82, 1366; C 1-2-78, C. pen. 79, 159; BARBERINI, R. ³ *it. d. proc. pen.* 78, 1135). ■ Particolarmente controverso è il problema se l'omessa comunicazione giudiziaria determini la nullità del mandato di cattura emesso in base a risultanze probatorie illegittimamente acquisite (per carenza di informativa all'inquisito). Nel senso che, in tale ipotesi, sia ravvisabile la nullità del mandato, da far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 263 bis, per difetto di idonea motivazione, v. C 17-1-73, cit.; nel senso che il mandato sarebbe comunque invalido, ancorché non basato su atti istruttori illegalmente compiuti, per mancanza nell'organo precedente del potere - condizionata al compimento della prescritta informativa - di emettere il provvedimento restrittivo, v. C 15-12-71, *Giust. pen.* 72, III, 111; nel senso che il mandato sarebbe nullo per effetto del rapporto di dipendenza sostanziale di cui all'art. 189 con gli atti invalidi (e nei limiti di tale rapporto) cfr. C 22-1-72, C. pen. 72, 309; ROSINI, *op. cit.*, 1926.

¹ VI. La nomina del difensore. ■ La comunicazione giudiziaria ha essenzialmente finalità di difesa (C 7-11-83, C. pen. 85, 710): essa tende a fornire una serie di informazioni e avvertimenti a persone che possono avervi comunque interesse, ma, soprattutto, mira a rendere possibile la tempestiva nomina del difensore tecnico. Questa particolare finalità assume una rilevanza specifica con riguardo all'imputato. Independentemente dallo stesso invio della comunicazione giudiziaria, il giudice è tenuto, nel primo atto del procedimento in cui sia presente l'imputato, ovvero non appena emergano indizi di reità a carico di persone interrogate non in qualità di imputato, a invitare l'interrogato a scegliersi un difensore e, in caso di mancata nomina, a designargliene uno d'ufficio (v. anche *supra*, IV, 2). La regola si richiama al più generale principio dell'inderogabilità della difesa tecnica (C 23-11-83, C. pen. 85, 932; C s.u. 12-12-81, *ivi* 82, 698; GREVI, *Rifiuto del difensore e inviolabilità della difesa*, in *Il problema dell'autodifesa nel proc. pen.*, a cura di GREVI, 9), rispetto al quale la stessa comunicazione giudiziaria si pone come semplice e neppure

re insostituibile modalità attuativa. Sotto l'angolo visuale che qui interessa, il principio suddetto si profila come limite all'utilizzabilità degli apporti forniti dall'incolpato, le cui dichiarazioni, in carenza di una preventiva regolarizzazione della difesa tecnica, non hanno legittimo ingresso nel processo (neppure se rese in modo informale, come nel c.d. «interrogatorio a chiarimenti»; v. C 29-12-77, C. pen. 79, 1558). ■ L'invito a nominare un difensore coincide con la formale acquisizione della qualità di imputato: deve, dunque, accompagnarsi all'avvertimento, rivolto all'inquisito, a norma dell'art. 78³, concernente la facoltà di non rispondere all'interrogatorio (GREVI, «*Nemo tenetur se detegere*», cit., 157). Se l'interrogato non è in grado di provvedere immediatamente, deve essergli concessa una congrua dilazione, previo rinvio dell'interrogatorio ad altra udienza. In nessun caso il giudice può procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, se prima l'inquisito non è stato messo in grado di nominarne uno di fiducia (C 13-1-70, *G. it.* 72, II, 368). ■ Controversa è la qualificazione processuale delle dichiarazioni assunte a norma dei co-³ 3° e 4° senza che siano stati dati all'interrogando gli avvertimenti prescritti, posto che la disposizione in esame le proclama «comunque inutilizzabili». Nel senso che esse siano da considerare «inesistenti» v. C 16-3-71, C. pen. 72, 1370; M. LEONE, *op. cit.*, 132; nel senso della loro nullità v. P. GUALTIERI, *G. it.* 73, II, 474; per la mera inefficacia v. UBERTIS, *R. pen.* 74, 464). ■ Non ⁴ mancano, però, in giurisprudenza, posizioni meno drastiche, ad onta del pur chiaro enunciato della norma, certamente diretta ad escludere la utilizzabilità processuale di tali risultanze (CORDERO, 632): si afferma, ad esempio, che si dovrebbe distinguere tra dichiarazioni provocate a mezzo di vero e proprio interrogatorio e dichiarazioni rese spontaneamente, a norma dell'art. 250: queste ultime, ancorché fornite prima della nomina del difensore, andrebbero liberamente valutate dal giudice come «fatti storici» (C 1-12-82, C. pen. 85, 1172, nota contraria MAMMOLL).

304 bis Atti a cui possono assistere i difensori. *I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.*

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni

precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

- I. La presenza dei difensori al compimento di atti istruttori.** ■ L'art. in esame, come i due seguenti, è stato aggiunto dall'art. 14 l. 18 giugno 1955, n. 517, e poi sostituito ad opera dell'art. 1 d.-l. 23 gennaio 1971, n. 2, conv. con modificazioni nella l. 18 marzo 1971, n. 62, art. 1: i tre articoli costituiscono, nel loro insieme, una consistente breccia aperta nella disciplina del segreto istruttorio; poiché permettono ai difensori, già nel corso dell'istruzione, di aver conoscenza — diretta o mediata dal verbale — di alcuni fra gli atti istruttori più rilevanti (BELLAVISTA, *Studi sul proc. pen.*, II, 139; PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel proc. pen.*, 191). ■ La conoscenza diretta si realizza mediante la presenza del difensore al compimento di specifici atti istruttori: una presenza facoltativa, non obbligatoria, la cui effettività dipende dalla discrezionale valutazione del difensore medesimo, orientata dal soggettivo apprezzamento dei propri doveri professionali (Corte cost. 71/62; C 19-11-81, *C. pen.* 83, 353; C 28-3-78, *ivi* 79, 1561; AMODIO, *R. it. d. proc. pen.* 72, 740). ■ Se il difensore non ha il dovere (v. anche Corte cost. 71/62) di presenziare effettivamente al compimento dell'atto istruttorio, non ha neppure, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, il diritto di assistervi. Sebbene la norma, per la verità, parli espressamente di un «diritto» del difensore di assistere agli atti ivi indicati, si è, infatti, escluso che essa contempra una posizione soggettiva autonoma, tale cioè che il difensore possa farla valere anche contro la volontà dell'assistito. Costui, invero, può «se lo ritiene opportuno, nel proprio interesse, consentire che le proprie dichiarazioni siano raccolte anche senza la presenza e l'assistenza del difensore di fiducia, o con l'assistenza di un difensore di ufficio» (C 24-1-79, *C. pen.* 80, 1372; C 22-3-74, *ivi* 76, 220; *contra*, nel senso che «l'avviso al difensore non è eliminabile nemmeno per volontà dell'imputato, giacché la possibilità di intervento del difensore medesimo risponde a un'esigenza che supera gli interessi dell'assistito», v. C 9-1-74, *C. pen.* 76, 220). ■ In ogni caso la disposizione che prescrive la presenza del difensore ad atti istruttori non è norma di ordine pubblico e può essere derogata in relazione agli atti compiuti da autorità giudiziarie straniere, conformemente alla loro legge nazionale (C 21-2-83, *C. pen.* 84, 1159; C 30-5-80, *ivi* 81, 2084). ■ Al compimento di atti istruttori possono assistere anche, previa discrezionale autorizzazione del

g.i., l'imputato e la persona offesa dal reato. La presenza di quest'ultima si giustifica con la peculiare «funzione consultiva» che le è riconosciuta, avuto riguardo alla sua utilità sociale (DOMINIONI, *La testimonianza della parte civile*, 126; FOSCHINI, I, 238; GIARDA, *La testimonianza della parte offesa e della parte civile*, in AA.VV., *La testimonianza nel proc. pen.*, 153; v. anche art. 307).

II. Gli atti a cui i difensori possono assistere. ■ 1 L'elencazione degli atti a cui i difensori hanno diritto di assistere è tassativa; la norma non è suscettibile di applicazione analogica, stante il suo rapporto di eccezione con il principio della segretezza istruttorio, tuttora a base del sistema processuale (C 6-11-80, *C. pen.* 82, 562). Tuttavia, l'elencazione si è venuta ampliando per effetto di ripetuti interventi della Corte cost. che ne hanno esteso la portata. La novella del 1955, invero, non prevedeva la presenza dei difensori all'interrogatorio dell'imputato (BELLAVISTA, *op. cit.*, 135), ma tale omissione è stata ritenuta illegittima dalla sent. cost. 70/190 (cfr. CHIAVARIO, *Giur. cost.* 70, 2180; CONSO, *Arch. pen.* 71, I, 278; TONINI, *R. it. d. proc. pen.* 71, 1285). Con tale sentenza la Corte, pur ammettendo che «la peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al p.m.» ovvero altre «esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale» potessero «giustificare una disparità di trattamento» rispetto alle altre parti del processo, ha affermato che tale disparità, tradotta nella presenza dell'uno e nella assenza delle altre, non fosse giustificata nell'interrogatorio. Trattasi, infatti, come la stessa sentenza ha sottolineato, di un atto di estrema importanza, sia con riguardo alla «acquisizione delle prove di innocenza e di colpevolezza», sia per «il suo carattere prodromico ... rispetto all'ulteriore corso delle indagini». In seguito, per effetto del d.-l. 2/1971, che ha sostituito il testo dell'art. in esame, l'interrogatorio dell'imputato è stato normativamente ricompreso fra gli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere. ■ Un altro 2 intervento della Corte cost. (72/63) ha dichiarato illegittimo l'art. in esame nella parte in cui non ammetteva la presenza dei difensori agli atti di ispezione giudiziale (v. *sub* art. 309, 6) e di perquisizione personale (v. *sub* art. 334, II, 4), essendosi ritenuto che la presenza dei difensori non solo risulti compatibile con i rilievi e gli accertamenti tipici di tali atti, ma possa anche essere di

«eventuale ausilio» nell'espletamento degli stessi. Restano escluse dall'ambito degli atti suddetti le ispezioni corporali (art. 310), in relazione alle quali si è ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dell'interessato, ferma restando la possibilità del suo difensore di assistervi nella veste di «persona di fiducia» dell'interessato stesso (art. 310³). ■ Chiamata a pronunciarsi sulla **legittimità della omessa previsione della testimonianza** tra gli atti istruttori cui i difensori hanno diritto di assistere, la Corte ha, invece, dichiarato non fondata la questione (sent. 72/63), salvo che per la parte in cui (sent. 72/64) l'art. in esame «**esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria (art. 357²) ed al confronto tra imputato e testimone esaminato a futura memoria (art. 364)**». La Corte ha, infatti, ritenuto (BALLERO, *Giur. cost.* 72, 996; CHIAVARIO, *ivi*, 285; MELI, *G. it.* 72, II, 35) che, mentre nel corso dell'interrogatorio e della testimonianza a futura memoria (nonché dei confronti ad esse conseguenti) vi sarebbe l'esigenza di una partecipazione difensiva già in fase istruttoria, legata a situazioni in qualche modo «irripetibili», la stessa esigenza non si porrebbe per le testimonianze e per i confronti comuni, né vi sarebbe lesione del diritto di difesa per il fatto che le relative risultanze possano, sia pure a certe condizioni, essere lette in dibattimento (Corte cost. 73/154). ■ In sintesi, risulta da quanto precede che attualmente il difensore resta escluso dalle ordinarie escussioni testimoniali (Corte cost. 72/63; C 24-1-79, *C. pen.* 81, 102; FLORIDIA, *Temi* 72, 382); dagli atti di sequestro e di ispezione corporale (Corte cost. 72/63); dagli ordinari confronti fra testi, fra testi e imputati, nonché fra coimputati (Corte cost. 72/63; CHIAVARIO, *Giur. cost.* 72, 285; A-GAIRO, *ivi* 76, 196); dall'esame della parte civile, al quale non può assistere nemmeno il difensore della parte civile stessa (Corte cost. 73/146); dall'interrogatorio del coimputato (Corte cost. 76/218) C 30-5-80, *C. pen.* 81, 2063; C 4-2-79, *ivi* 80, 1438; FASSONE, *G. it.* 74, II, 445).

III. Rilevanza e modalità della presenza del difensore. ■ La presenza del difensore agli atti istruttori «consentiti» non è meramente passiva, cioè funzionale a pure esigenze garantiste (GIARDA, *La*

difesa tecnica dell'imputato: diritto inviolabile e canone oggettivo di regolarità della giurisdizione, in AA.VV., *Il problema dell'autodifesa*, cit., 78). Egli non si limita ad assicurare con la propria presenza che l'atto istruttorio sia compiuto secondo legalità e in modo corretto, ma entro certi limiti può svolgere un ruolo di **difesa attiva**, proponendo istanze ovvero avanzando osservazioni e riserve sull'attività espletata o in corso di espletamento, non escluse eventuali eccezioni di nullità ed ogni altra iniziativa che si renda necessaria od opportuna in relazione all'atto istruttorio di specie (ad es., nomina di consulente tecnico in caso di perizia: C 3-5-74, *C. pen.* 75, 1215). ■ Il **giudice è tenuto a provvedere** in ordine alle sollecitazioni del difensore, anche se non immediatamente, ben potendo egli riservarsi la decisione a un momento successivo: evenienza, questa, addirittura inevitabile quando il provvedimento da adottare richiede il previo parere del p.m. e questi non sia presente. Di tutto (dalle richieste ai provvedimenti eventualmente adottati) deve farsi menzione nel verbale redatto dal cancelliere. Si introduce in questo modo una nota di oralità in una fase processuale per altri versi caratterizzata dal prevalere della scrittura e, quando il p.m. sia presente, si attua tra il difensore e l'organo dell'accusa un contraddittorio parziale, indiretto ed anticipato rispetto a quello che più ampiamente si dispiegherà in sede dibattimentale (CAVALLARI, *Contraddittorio, d. proc. pen., Enc. D.*, 733; LEONE, II, 94). ■ L'**intervento** del difensore deve, però, essere sempre e comunque **formalmente rivolto al giudice**, suo unico interlocutore in questa fase: gli è espressamente inibito, infatti, ogni atteggiamento (segni, cenni, suggerimenti) che possa influenzare la condotta degli altri soggetti (parti, periti, testimoni) presenti. La regola è posta, ovviamente, a garanzia della genuinità dell'atto istruttorio e riflette la linea di compromesso cui si è attenuto il legislatore in questa materia, nella quale le opposte esigenze dell'assistenza difensiva, della pubblicità e della segretezza sono state tra loro coordinate secondo la logica del «garantismo inquisitorio», di cui la più recente dottrina auspica il superamento (AMODIO, *I. pen.* 81, 250).

306 Facoltà della persona offesa dal reato. *In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato, anche se non si è costituita parte civile, può presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verità.*

L'esercizio di questa facoltà non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento.

1 ■ La normativa vigente assegna alla **persona offesa dal reato**, non costituita parte civile, un ruolo di spiccata rilevanza pubblicistica: essa, indipendentemente dall'esistenza di un danno risarcibile, è chiamata a collaborare alla ricostruzione storica dei fatti, all'accertamento della verità, all'individuazione di specifiche responsabilità penali (CONSO, *Giust. pen.* 79, 1, 26; FOSCHINI, I, 111; GIARDA, *La persona offesa dal reato nel proc. pen.*). La legge prevede ipotesi di «collaborazione» o, comunque, di «presenza» della persona offesa (FOSCHINI, I, 238; DOMINIONI, *La testimonianza della parte civile*, 121ss.), che si estrinsecano nel diritto di proporre querela (artt. 120 c.p., 235, 236), di costituirsi parte civile in quanto danneggiata (artt. 22, 91), di ricevere la comunicazione giudiziaria (art. 304); nella possibilità di assistere, previa autorizzazione del giudice, al compimento di determinati atti istruttori (art. 304 bis) o di essere sentita in contraddittorio con il reo (art. 300); nella facoltà di presentare memorie, di indicare elementi di prova, di proporre indagini per l'accertamento della verità in corso di istruzione; nel diritto alla citazione per il dibattimento (art. 408); ed ancora nel diritto, avendo proposto querela, di impugnare la sentenza che abbia pronunciato la condanna del querelante alle spese o ai danni (art. 382). Va da sé che tali disposizioni trovano applicazione solo quando persona offesa sia una persona fisica; allorché offesa dal reato sia una persona giuridi-

ca o un ente di fatto, risulteranno applicabili solo le disposizioni compatibili con tale situazione soggettiva (CONSO, *Istituzioni*, 148). ■ Le **facoltà** 2 riconosciute alla persona offesa sono **tassative**: è da escludere che ad essa spettino poteri diversi da quelli espressamente enunciati (C 12-8-70, *C. pen.* 71, 1197). ■ L'art. in esame disciplina specificamente la **facoltà di istanza** riconosciuta alla persona offesa nel corso dell'istruzione. Essa è, quanto a contenuto, non dissimile dall'analoga facoltà attribuita alle parti costituite (art. 145); gli elementi di prova forniti dalla persona offesa hanno la stessa dignità delle prove di altra provenienza, sicché il giudice, nella libera ricerca della verità materiale, può anche preferire l'apporto dell'offeso a quello dell'imputato o degli altri testimoni (C 11-12-78, *C. pen.* 70, 182). ■ La **capacità di testimoniare della persona offesa** 4 non viene meno, nell'interpretazione giurisprudenziale, neppure in presenza della contestuale qualità di «coimputato» di reato connesso, in deroga al divieto sancito dall'art. 348 (C 16-11-77, *G. it.* 79, II, 111, nota contraria BARGIS). ■ A differenza 5 delle istanze proposte dalle parti costituite (v. art. 305), quelle della persona offesa non obbligano il giudice all'**adozione di specifici provvedimenti** (di accoglimento o di rigetto), non essendo, tra l'altro, la facoltà di istanza dell'offeso presidiata dalla comminatoria di alcuna sanzione processuale (Corte cost. 71/206).

Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), art. 1 (si veda in particolare il comma 1, lett. m).

Capo I Deleghe al governo

Art. 1. Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie
In vigore dal 17 maggio 2014

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

omissis

m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;¹

omissis

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹ In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

D.Lgs. 16/03/2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1.

Art. 1. Modifiche al codice penale

In vigore dal 2 aprile 2015

1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:

«Titolo V

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

CAPO I

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena».

2. Prima dell'articolo 132 è inserito il seguente:

«Art. 131-*bis*. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Nel codice di procedura penale vigente

art. 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge², in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

art. 101. Difensore della persona offesa.

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti [\[c.p.p. 90\]](#), può nominare un difensore nelle forme previste [dall'articolo 96](#) comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), e successive modificazioni³.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma [dell'articolo 93](#) si applicano le disposizioni [dell'articolo 100](#).

art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma [dell'articolo 157](#) commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

² Vedi gli artt. 101, 341, 360, 369, 394, 398, comma 3, 401, comma 1, 3, 8, 408, comma 2 e comma 3, 409, comma 2, 410, 411, 413, 419, comma 1, 429, 451, 456, 505, 561, 572, c.p.p.

³ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. 0a), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste [dall'articolo 96](#) comma 2.».

art. 155. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

art. 178. Nullità di ordine generale.

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [\[c.p.p. 33\]](#);

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private **nonché la citazione in giudizio**[\[c.p.p. 429, comma 4, 451, comma 2, 456, comma 3, 464, 465, comma 2, 519, comma 3, 558, commi 1 e 2\]](#) **della persona offesa dal reato e del querelante**⁴.

art. 335. Registro delle notizie di reato⁵

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [\[c.p.p. 414\]](#).

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui [all'articolo 407](#), comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta⁶.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile⁷.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1991, n. 353 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità [dell'art. 178](#), lettera c), c.p.p., in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)

⁵ Vedi l'art. [6](#), [D.L. 28 dicembre 1993, n. 544](#), in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, convertito, con modificazioni, con la [L. 14 febbraio 1994, n. 120](#). Vedi, inoltre, per i procedimenti di competenza del giudice di pace, l'art. [14](#), [D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#).

⁶ Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono, in virtù dell'art. [18](#), [L. 8 agosto 1995, n. 332](#), l'originario comma 3. Il testo del suddetto comma così disponeva: «3. E' vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

⁷ Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono, in virtù dell'art. [18](#), [L. 8 agosto 1995, n. 332](#), l'originario comma 3. Il testo del suddetto comma così disponeva: «3. E' vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

art. 341. Istanza di procedimento.

1. L'istanza di procedimento [\[c.p. 130\]](#) è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili.

1. Quando gli accertamenti previsti [dall'articolo 359](#) riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni [dell'articolo 364](#) comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [\[c.p.p. 392\]](#), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento⁸.

art. 369. Informazione di garanzia.

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere [\[c.p.p. 364, 365\]](#), il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia⁹.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto [dall'articolo 335](#), comma 3¹⁰.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma [dell'articolo 151](#)¹¹.

art. 394. Richiesta della persona offesa.

⁸ Comma così modificato dall'art. [5, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, in [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), recante provvedimenti contro la criminalità mafiosa. Vedi, anche, [l'art. 240-bis att. c.p.p.](#)

⁹ Comma così modificato dall'art. [19, L. 8 agosto 1995, n. 332](#). Il testo precedente così disponeva: «1. Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere [\[c.p.p. 364, 365\]](#), il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia».

¹⁰ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 dello stesso [D.Lgs. n. 101/2014](#).

¹¹ Vedi l'art. [7, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448](#), di approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni.

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica [\[c.p.p. 395\]](#) e comunque dopo la scadenza del termine previsto [dall'articolo 396](#) comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

- a) l'oggetto della prova [\[c.p.p. 187\]](#) nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
- b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
- c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero¹².

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi [dell'articolo 393](#), comma 2-bis¹³.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui [all'articolo 600-ater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-ater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della

¹² Comma così modificato dall'art. 4, [L. 7 agosto 1997, n. 267](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero».

¹³ Comma aggiunto dall'art. 14, [L. 15 febbraio 1996, n. 66](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti¹⁴.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. [14, L. 15 febbraio 1996, n. 66](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e poi così modificato dall'art. [13, L. 3 agosto 1998, n. 269](#), dall'art. [15, L. 11 agosto 2003, n. 228](#), dall'art. [14, L. 6 febbraio 2006, n. 38](#), dalla lett. c) del comma 1 dell'art. [9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 23 aprile 2009, n. 38](#), dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 5, L. 1° ottobre 2012, n. 172 e dalla lett. e) del comma 1 dell'art. [2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

La Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno-9 luglio 1998, n. 262 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 5-bis, nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenni) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. La stessa Corte, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 5-bis, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 114 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Prima serie speciale) aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 5-bis, in riferimento [all'art. 3 Cost.](#); con sentenza 6-18 dicembre 2002, n. 529 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, ediz. straord. - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del comma 5-bis, in riferimento [agli artt. 2 e 3 Cost.](#) Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dal suddetto [D.L. n. 93/2013](#) era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui [all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.» Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 172/2012](#) era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui [all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.» Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dal citato [D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](#), era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui [all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.» Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta [legge n. 38 del 2006](#), era il

5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede¹⁵.

art. 401. Udienza.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore [\[c.p.p. 179\]](#) della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma [dell'articolo 97](#) comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento [\[c.p.p. 496\]](#). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame¹⁶.

seguito: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli [articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 228 del 2003](#), era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli [articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 269 del 1998](#) così disponeva: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli [articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale](#), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. [3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#).

¹⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1991, n. 74 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 401, quinto comma, c.p.p.](#) in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)

6. Salvo quanto previsto [dall'articolo 402](#), è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia¹⁷.

art. 406. Proroga del termine.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto [dall'articolo 405](#). La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano¹⁸.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato¹⁹.
- 2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
- 2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli [articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e 612-bis del codice penale](#), la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta²⁰.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini

¹⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 559 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1991, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 401 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

¹⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 182 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.](#)

¹⁹ Vedi [l'art. 258, quarto comma, disp. att. c.p.p.](#) La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (Gazz. Uff. 22 aprile 1992, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale [dall'art. 406, primo comma, c.p.p.](#), nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine stesso», e nella parte in cui lo stesso [art. 406, secondo comma](#), prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine prorogato».

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 21 febbraio 2006, n. 102](#) e, successivamente, così modificato dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 2, [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto [decreto-legge n. 93/2013](#) era il seguente: «Qualora si proceda per i reati di cui agli [articoli 572, 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale](#), la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato [D.L. n. 93/2013](#) era il seguente: «Qualora si proceda per i reati di cui agli [articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale](#), la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.»

nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste [dall'articolo 127](#).

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati [nell'articolo 51](#) comma 3-bis e [nell'articolo 407](#), comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero²¹.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma [dell'articolo 405](#).

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini²².

art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [\[c.p.p. 357\]](#) e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [\[c.p.p. 294\]](#).

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari²³.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni²⁴.

²¹ Comma così modificato prima dall'art. 3, [D.L. 24 novembre 2000, n. 341](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 19 gennaio 2001, n. 4](#) e poi dall'art. 1, [D.L. 5 aprile 2001, n. 98](#), convertito in legge dall'art. 1, [L. 14 maggio 2001, n. 196](#). Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati [nell'articolo 51](#) comma 3-bis e [nell'articolo 407](#), comma 2, lettera a), n. 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal [D.L. n. 341 del 2000](#) era il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati [nell'articolo 51](#) comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero».

²² Articolo così sostituito dall'art. 6, comma secondo, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, in [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

²³ Vedi, anche, l'art. 17, [D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#). La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-1 aprile 1993, n. 134 (Gazz. Uff. 7 aprile 1993, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità degli [artt. 554, 408, 427, 542 c.p.p.](#), e 125 delle norme di attuazione, in riferimento [all'art. 3 Cost.](#)

²⁴ Comma aggiunto dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 2, [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto [decreto-legge n. 93/2013](#) era il seguente: «Per il reato di cui [all'articolo 572 del codice penale](#), l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»

art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista [dall'articolo 410](#), il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare²⁵.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste [dall'articolo 127](#). Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia²⁶.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [\[c.p.p. 412, comma 2\]](#).
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione [\[c.p.p. 405\]](#). Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli [articoli 418 e 419](#).
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione [\[c.p.p. 606\]](#) solo nei casi di nullità previsti [dall'articolo 127](#) comma 5²⁷.

art. 410. Opposizione alla richiesta di archiviazione.

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova²⁸.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma [dell'articolo 409](#) commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

²⁵ Periodo aggiunto dall'art. [15, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#).

²⁶ Comma così modificato dall'art. [12, L. 7 dicembre 2000, n. 397](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste [dall'articolo 127](#). Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.». Di tale formulazione la Corte costituzionale con sentenza 15-25 novembre 1993, n. 418 (Gazz. uff. 1 dicembre 1993, n. 49 Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)

²⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1991, n. 353 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità [dell'art. 409 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 24, secondo comma, e 112 Cost.](#); con sentenza 25 marzo-1 aprile 1993, n. 130 (Gazz. Uff. 7 aprile 1993, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli [artt. 554, secondo comma, e 409 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 77 Cost.](#) (recte: [art. 76 Cost.](#)); con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 287 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto [dell'art. 337, comma 1, c.p.p.](#) e [dell'art. 409 c.p.p.](#) e [dell'art. 39 disp. att. c.p.p.](#), in riferimento [all'art. 24, primo comma, Cost.](#) e [all'art. 112 Cost.](#)

²⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-11 aprile 1997, n. 95 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3 e 76 Cost.](#)

art. 411. Altri casi di archiviazione.

1. Le disposizioni degli [articoli 408, 409 e 410](#) si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità [\[c.p.p. 345\]](#), che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi [dell'articolo 131-bis del codice penale](#) per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato²⁹.

1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi [dell'articolo 409](#), comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi [dell'articolo 409](#), commi 4 e 5³⁰.

art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma [dell'articolo 412](#) comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

art. 419. Atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli [articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies](#)³¹.

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma [dell'articolo 416](#) comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

²⁹ Comma così modificato dall'art. [2, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Le disposizioni degli [articoli 408, 409 e 410](#) si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.».

³⁰ Comma aggiunto dall'art. [2, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28](#).

³¹ Comma così modificato dall'art. [2-quinquies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 giugno 2000, n. 144](#) e, successivamente, dall'art. [9, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima [legge n. 67/2014](#), inserito dall'art. [1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118](#).

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 67/2014](#) era il seguente: «1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto [D.L. n. 82/2000](#) era il seguente: «1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.».

3. L'avviso [comunicato al pubblico ministero]³² contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [\[c.p.p. 407, comma 3\]](#)³³.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [\[c.p.p. 453\]](#) con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [\[c.p.p. 456\]](#).
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
 - a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
 - b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti [dall'articolo 419](#), comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi [dell'articolo 606](#).
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste [dall'articolo 127](#)³⁴.

³² Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. [13, L. 7 dicembre 2000, n. 397](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

³³ La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 3 febbraio 1994, n. 16 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 7, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)

³⁴ Articolo così sostituito dall'art. [4, L. 20 febbraio 2006, n. 46](#). La Corte costituzionale, con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 242 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, come sostituito dal suddetto [art. 4](#), in riferimento agli [artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost.](#) L'art. [10](#) della citata [legge n. 46 del 2006](#) così dispone:

- «Art. 10 - 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
 5. Nei limiti delle modificazioni apportate [dall'articolo 8](#) della presente legge possono essere presentati i motivi di cui [all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale](#) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 2 del suddetto art. 10, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

Il testo del presente articolo in vigore prima della modifica disposta dalla [legge n. 46 del 2006](#) era il seguente:

«1. Salvo quanto previsto [dall'articolo 593](#), comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

- a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

(1)

art. 429. Decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) **l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;**
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [\[c.p.p. 417, 423\]](#)³⁵;
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [\[c.p.p. 465\]](#), con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [\[c.p.p. 487\]](#);
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui [all'articolo 589, secondo comma, del codice penale](#), il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni³⁶.

4. **Il decreto è notificato** all'imputato contumace nonché all'imputato e **alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento** di cui al comma 1 [dell'articolo 424](#) almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio^{37 38}.

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste [dall'articolo 127](#).

3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti [dall'articolo 419](#) comma 7.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma [dell'articolo 569](#).

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio [\[c.p.p. 429\]](#) ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale.

9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste [dall'articolo 611](#).».

³⁵ Lettera così modificata dall'art. [18, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge».

³⁶ Comma aggiunto dall'art. [4, L. 21 febbraio 2006, n. 102](#).

³⁷ Comma così sostituito prima dall'art. [24, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#) e poi dall'art. [2-septies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82](#), nel testo integrato dalla relativa [legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144](#). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare.». Il comma 4, prima della sostituzione disposta dall'art. [26, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#) così disponeva: «4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.».

art. 435. Richiesta di revoca.

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [\[c.p.p. 416\]](#) e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. **Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste [dall'articolo 127](#).**

art. 451. Svolgimento del giudizio direttissimo.

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli [articoli 470](#) e seguenti.
2. **La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.**
3. **Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.**
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto [dall'articolo 450](#) comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato [\[c.p.p. 438\]](#) ovvero l'applicazione della pena a norma [dell'articolo 444](#).
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso [\[c.p.p. 477\]](#) fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

art. 456. Decreto di giudizio immediato.

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni [dell'articolo 429](#) commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato [\[c.p.p. 438\]](#) ovvero l'applicazione della pena a norma [dell'articolo 444](#)³⁹.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio⁴⁰.

³⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 347 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli [artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.](#) La stessa Corte, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 112 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in combinato disposto con gli [artt. 417 e 423 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 3, 24 e 101, secondo comma, Cost.](#); con sentenza 10-17 marzo 2010, n. 103 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.](#)

³⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto formato [dall'art. 456, secondo comma, c.p.p.](#), e [dall'art. 458, primo comma, c.p.p.](#), nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato [dall'art. 456, secondo comma c.p.p.](#), comprensivo della indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. La stessa Corte, con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 101 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

⁴⁰ Comma così modificato dall'art. 14, [L. 1 marzo 2001, n. 63](#). Il testo precedentemente in vigore prevedeva che il decreto fosse comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. L'art. 26 della citata [legge n. 63 del 2001](#) ha così disposto: «Art.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3⁴¹.

art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato.

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato [\[c.p.p. 438\]](#) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici⁴² giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso]^{43 44}.

26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli [articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale](#), come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale. 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del [decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2000, n. 35](#), soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis [dell'articolo 526 del codice di procedura penale](#), come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.»

⁴¹ La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 maggio 2004, n. 148 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 Cost.](#)

⁴² L'originario termine di sette giorni è stato così modificato dall'art. 14, [L. 1 marzo 2001, n. 63](#). L'art. 26 della stessa legge ha così disposto: «Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli [articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale](#), come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente [articolo 500 del codice di procedura penale](#). 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del [decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2000, n. 35](#), soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis [dell'articolo 526 del codice di procedura penale](#), come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.»

⁴³ Periodo soppresso dall'art. 36, [L. 16 dicembre 1999, n. 479](#).

⁴⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità [dell'art. 458](#), primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata [dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice](#). La stessa Corte, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1992, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale [dell'art. 458](#), primo e secondo comma, c.p.p.,

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli [articoli 438](#), commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui [all'articolo 441-bis](#), comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato⁴⁵.

nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista [dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice](#); con sentenza 15-24 giugno 1992, n. 300 (Gazz. Uff. 1° luglio 1992, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità [dell'art. 458](#), primo e secondo comma, c.p.p., in riferimento [all'art. 3 Cost.](#); con sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto formato [dall'art. 456, secondo comma, c.p.p.](#), e [dall'art. 458, primo comma, c.p.p.](#), nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato [dall'art. 456, secondo comma c.p.p.](#), comprensivo della indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana; con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 122 (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del primo comma del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 24 e 97 Cost.](#); con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 407 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 1 del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 24 e 25 Cost.](#); con sentenza 10 - 16 aprile 2002, n. 120 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità [dell'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale](#), nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto del giudizio immediato, anziché dell'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

⁴⁵ Comma così modificato prima dall'art. [36, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#) e poi dall'art. [2-nonies D.L. 7 aprile 2000, n. 82](#), nel testo integrato dalla relativa [legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144](#). La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003, n. 169 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal [D.L. 7 aprile 2000, n. 82](#) così disponeva: «2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli [articoli 438](#), commi 3 e 5, 441, 442 e 443». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla [legge 16 dicembre 1999, n. 479](#), era il seguente: «2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli [articoli 441, 442 e 443](#)». Relativamente a tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità [dell'art. 458](#), primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata [dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice](#). La stessa Corte, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1992, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale [dell'art. 458](#), primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista [dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice](#); con sentenza 15-24 giugno 1992, n. 300 (Gazz. Uff. 1° luglio 1992, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità [dell'art. 458](#), primo e secondo comma, c.p.p., in riferimento [all'art. 3 Cost.](#); con sentenza 29 giugno-8 luglio 1992, n. 318 (Gazz. Uff. 15 luglio 1992, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità degli [articoli 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, c.p.p.](#), nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, in riferimento agli [artt. 3, 13 e 27 Cost.](#); con sentenza 26 novembre - 5 dicembre 1997, n. 378 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma del presente articolo e [dell'art. 441, comma 1, c.p.p.](#), in riferimento [all'art. 3 Cost.](#)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma [dell'articolo 419](#) comma 5⁴⁶.

art. 459. Casi di procedimento per decreto.

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporsi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena⁴⁷⁴⁸.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma [dell'articolo 129](#), restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale [\[c.p. 215\]](#)⁴⁹.

⁴⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 gennaio 2015, n. 1 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. [50-bis, comma 2](#), del [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#).

⁴⁷ La Corte Costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.](#)

⁴⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-27 febbraio 2015, n. 23 (Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. [37, comma 1](#), della [legge 16 dicembre 1999, n. 479](#), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

⁴⁹ Articolo così sostituito dall'art. [37, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Casi di procedimento per decreto. 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria. 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma [dell'articolo 129](#), restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale».

In merito a tale formulazione la Corte costituzionale si è così pronunciata: con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 580 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1991, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma terzo, in relazione [all'art. 129 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 3, primo comma, e 24](#), commi primo e secondo, Cost.; con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 344 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli [artt. 459, 460 e 461](#), in relazione [all'art. 565, primo comma, c.p.p.](#); con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 225 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli [articoli 169, primo comma, 459, 460 e 461 c.p.p.](#), in riferimento [all'art. 24 Cost.](#); con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 274 (Gazz. Uff. 13 agosto 1997, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del primo comma, in riferimento [all'art. 3 Cost.](#)

art. 461. Opposizione.

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente⁵⁰.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma [dell'articolo 444](#).
4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione [\[c.p.p. 648, 650\]](#).
6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione [\[c.p.p. 606\]](#)⁵¹.

c.p.p. art. 464-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova⁵².

1. Nei casi previsti [dall'articolo 168-bis del codice penale](#) l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli [articoli 421 e 422](#) o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti [dall'articolo 458](#), comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste [dall'articolo 583](#), comma 3.
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
 - a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
 - b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento

⁵⁰ Le parole «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall'art. [45, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#). Il presente comma era stato già così modificato dall'art. [184, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. [1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l'opponente».

⁵¹ La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 344 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli [artt. 459, 460 e 461](#), in relazione [all'art. 565, primo comma, c.p.p.](#), con successiva sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 225 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli [articoli 169, primo comma, 459, 460 e 461 c.p.p.](#), in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)

⁵² Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\), L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

art. 464-ter. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari⁵³.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi [dell'articolo 464-quater](#).

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi [dell'articolo 464-quater](#).

art. 464-quater. Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia⁵⁴.

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma [dell'articolo 129](#), decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica [l'articolo 127](#).

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui [all'articolo 133 del codice penale](#), reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 [dell'articolo 464-bis](#), e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La

⁵³ Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

⁵⁴ Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica [l'articolo 75](#), comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

art. 464-quinquies. Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova⁵⁵.

1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

art. 464-sexies. Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova⁵⁶.

1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

art. 464-septies. Esito della messa alla prova⁵⁷.

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

art. 464-octies. Revoca dell'ordinanza⁵⁸.

1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

⁵⁵ Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

⁵⁶ Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

⁵⁷ Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

⁵⁸ Articolo aggiunto dall'art. [4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 28 aprile 2014, n. 67](#).

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi [dell'articolo 127](#) per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

art. 465. Atti del presidente del tribunale o della corte di assise.

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio [\[c.p.p. 432, 457\]](#), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti [dall'articolo 429](#) commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

art. 467. Atti urgenti.

1. Nei casi previsti [dall'articolo 392](#), il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento [\[c.p.p. 431\]](#)⁵⁹.

art. 505. Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma [dell'articolo 93](#) possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti [\[c.p.p. 511, comma 6\]](#).

art. 519. Diritti delle parti.

1. Nei casi previsti dagli [articoli 516, 517 e 518](#) comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva [\[c.p. 99\]](#), il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento [\[c.p.p. 477\]](#) per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto [dall'articolo 429](#), ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma [dell'articolo 507](#)⁶⁰.

⁵⁹ Vedi [l'art. 240-bis att. c.p.p.](#)

⁶⁰ La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 241 (Gazz. Uff. 4 giugno 1992, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma [dell'art. 519 c.p.p.](#): a) nella parte in cui, nei casi previsti, [dall'art. 516 c.p.p.](#), non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove; b) dell'inciso, «a norma [dell'art. 507](#)». Inoltre, la stessa Corte, con sentenza 29 giugno-8 luglio 1992, n. 316 (Gazz. Uff. 15 luglio 1992, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 519, secondo comma, c.p.p.](#) in riferimento [all'art. 3 Cost.](#); con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 50 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa [\[c.p.p. 178, 180\]](#), osservando un termine non inferiore a cinque giorni⁶¹.

art. 551. Procedimenti connessi.

1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma [dell'articolo 416](#)⁶².

art. 558. Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo.

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma [dell'articolo 97](#), comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista [dall'articolo 386](#), comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni [dell'art. 391](#), in quanto compatibili⁶³.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 [dell'articolo 284](#). In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella

norma [dell'art. 517 c.p.p.](#), non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.

⁶¹ La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 98 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, primo comma, e 24 Cost.](#), primo e secondo comma.

⁶² L'intero libro VIII, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 549 a 559, ai sensi dell'art. 44, [L. 16 dicembre 1999, n. 479](#). Il testo precedentemente in vigore del presente articolo - cui era premesso il titolo II - Indagini preliminari - era il seguente: «Incidente probatorio.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti [dall'articolo 392](#).

2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma [dell'articolo 555](#).

3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 [dell'articolo 394](#)».

⁶³ Comma così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, [D.L. 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 febbraio 2012, n. 9](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma [dell'articolo 386](#), lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni [dell'articolo 391](#), in quanto compatibili.».

disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina⁶⁴.

4-ter. Nei casi previsti [dall'articolo 380](#), comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo⁶⁵.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni [dell'articolo 452](#), comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti [dall'articolo 449](#), commi 4 e 5⁶⁶.

⁶⁴ Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. [1](#), [D.L. 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 febbraio 2012, n. 9](#).

Il testo in vigore prima della conversione in legge del citato [D.L. n. 211/2011](#) era il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.»

⁶⁵ Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. [1](#), [D.L. 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 febbraio 2012, n. 9](#).

⁶⁶ L'intero libro VIII, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 549 a 559, ai sensi dell'art. [44](#), [L. 16 dicembre 1999, n. 479](#). L'art. [12-bis](#), [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), come modificato dall'art. [51](#), [L. 16 dicembre 1999, n. 479](#), così dispone: «Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli [articoli 449 e 558 del codice di procedura penale](#), salvo che siano necessarie speciali indagini». Il testo precedentemente in vigore dell'art. 558 - come modificato dall'art. [193](#), [D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto - era il seguente: «Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

1. Se entro il termine indicato negli [articoli 555](#) comma 1 lettera e) e 556 comma 1, l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il giudice, se non deve applicare la disposizione prevista [dall'articolo 469](#), procede al dibattimento a norma [dell'articolo 567](#)».

In merito a tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità, del secondo comma, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

art. 572. Richiesta della parte civile o della persona offesa.

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli [articoli 93 e 94](#), possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente⁶⁷.

⁶⁷ Vedi, anche, l'art. 38, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): art. 33 (Domicilio della persona offesa).

Art. 33. Domicilio della persona offesa.

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.

D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),

Publicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.

Art. 2. Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace ⁶⁸

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel [codice di procedura penale](#) e nei titoli I e II del [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), ad eccezione delle disposizioni relative:

- a) all'incidente probatorio;
- b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
- c) alle misure cautelari personali;
- d) alla proroga del termine per le indagini;
- e) all'udienza preliminare;
- f) al giudizio abbreviato;
- g) all'applicazione della pena su richiesta;
- h) al giudizio direttissimo;
- i) al giudizio immediato;
- l) al decreto penale di condanna.

⁶⁸ La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 133 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), e con ordinanza 15-18 ottobre 2003, n. 318 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sollevata in riferimento agli [artt. 3 e 111 della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 51 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1^a Serie speciale) e con ordinanza 24 febbraio-8 marzo 2005, n. 92 (Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 25 della Costituzione](#) per totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza. La stessa Corte, con altra ordinanza 6-8 giugno 2005, n. 228 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 sollevate in riferimento agli [artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione](#). La stessa Corte, con altra ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 312 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sollevata in riferimento agli [artt. 3 e 111 della Costituzione](#); ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29 sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 76 della Costituzione](#).

2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

Art. 17. Archiviazione⁶⁹

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli [articoli 411 del codice di procedura penale](#) e 125 del [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'[articolo 26](#), comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui [all'articolo 415 del codice di procedura penale](#).

Art. 20. Citazione a giudizio^{70 71}

⁶⁹ La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 42 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 sollevata in riferimento [all'articolo 24 della Costituzione](#).

⁷⁰ Rubrica così sostituita dall'[art. 17, comma 4, lett. a\), D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).

⁷¹ La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 231 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), con ordinanza 15-18 ottobre 2003, n. 319 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 44, 1ª Serie speciale), con ordinanza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 10 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale) con ordinanza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 11 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 255 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 1º-14 dicembre 2004, n. 385 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevate, in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione](#); ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevate in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione](#). La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla medesima questione senza addurre profili nuovi o diversi da quelli già valutati, con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 55 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 56 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale) con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 57 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale) con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 191 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 86 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1ª Serie speciale), con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 312 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), con ordinanza 13-26 luglio 2005, n. 333 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 225 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Con successiva ordinanza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 29 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1ª Serie speciale), con ordinanza 12-28 marzo 2008, n. 81 (Gazz. Uff. 2 aprile 2008, n. 15, 1ª Serie speciale), con altra ordinanza 12-28 marzo 2008, n. 82 (Gazz. Uff. 2 aprile 2008, n. 15, 1ª Serie speciale), e con

In vigore dal 2 agosto 2005

1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.⁷²
2. La citazione contiene:
 - a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
 - b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
 - c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
 - d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
 - e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
 - f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.⁷³
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.⁷³
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 21. Ricorso immediato al giudice⁷⁴

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.
2. Il ricorso deve contenere:
 - a) l'indicazione del giudice;
 - b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
 - c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
 - d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità;
 - e) le generalità della persona citata a giudizio;

ordinanza 14-23 gennaio 2009, n. 15 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35. La stessa Corte con altra ordinanza 04 - 21 luglio 2011, n. 223 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sollevata in riferimento [all'art. 24 della Costituzione](#) e con successiva ordinanza 22 - 28 ottobre 2014, n. 245 (Gazz. Uff. 5 novembre 2014, n. 46, 1ª Serie speciale), ha, ancora, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, come modificato dall'art. 17 del [decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), sollevate in riferimento agli [artt. 3 e 24 della Costituzione](#).

⁷² Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 4, lett. a\), D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).

⁷³ Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 4, lett. a\), D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).

⁷⁴ Vedi l'[art. 4, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

- f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
 - g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
 - h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
 - i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.
4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui [all'articolo 338 del codice di procedura penale](#).
5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

Art. 22. Presentazione del ricorso⁷⁵

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.

Art. 23. Costituzione di parte civile

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.

Art. 24. Inammissibilità del ricorso

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il ricorso è inammissibile:
 - a) se è presentato oltre il termine indicato dall'[articolo 22](#), comma 1;
 - b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
 - c) se non contiene i requisiti indicati nell'[articolo 21](#), comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
 - d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
 - e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.

Art. 25. Richieste del pubblico ministero⁷⁶

⁷⁵ Vedi l'[art. 9, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.⁷⁷

Art. 26. Provvedimenti del giudice di pace^{78 79}

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Decorso il termine indicato nell'[articolo 25](#), il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.⁸⁰
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.⁸¹
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.⁸¹
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.⁸²

Art. 27. Decreto di convocazione delle parti^{83 84}

⁷⁶ La Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 381 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, sollevata in riferimento [all'art. 112 della Costituzione](#).

⁷⁷ La Corte costituzionale, con ordinanza 15-18 ottobre 2003, n. 320 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, e 26, comma 1, sollevata in riferimento [all'art. 112 della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 361 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione](#). La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 114 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione](#), dal Giudice di pace di Chioggia.

⁷⁸ La Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 381 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 sollevate in riferimento [all'art. 24 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, lettera d), sollevata in riferimento [all'art. 112 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli [artt. 24, 111 e 112 della Costituzione](#).

⁷⁹ La Corte costituzionale, con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 321 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#).

⁸⁰ La Corte costituzionale, con ordinanza 15-18 ottobre 2003, n. 320 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, e 26, comma 1, sollevata in riferimento [all'art. 112 della Costituzione](#).

⁸¹ Vedi l'[art. 4, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

⁸² Vedi l'[art. 10, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

⁸³ La Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 381 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 sollevate in riferimento [all'art. 24 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, lettera d), sollevata

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Se non deve provvedere ai sensi dell'[articolo 26](#), il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.^{85 83 86}
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.⁸³
3. Il decreto contiene:
 - a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
 - b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
 - c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
 - d) la trascrizione dell'imputazione,^{85 83 86}
 - e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.⁸⁵
5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).

Art. 28. Pluralità di persone offese

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'[articolo 27](#), comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.

Art. 29. Udienza di comparizione^{87 88}

in riferimento [all'art. 112 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli [artt. 24, 111 e 112 della Costituzione](#).

⁸⁴ Vedi gli [artt. 11, 12 e 13, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

⁸⁵ La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 190 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), sollevata in riferimento [all'art. 112 della Costituzione](#).

⁸⁶ La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 43 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1, 3, lettera d), e 4, sollevate in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#).

⁸⁷ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 312 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sollevata in riferimento agli [artt. 3 e 111 della Costituzione](#); ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29 sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 76 della Costituzione](#).

⁸⁸ La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 225 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'[articolo 21](#), depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2. Fuori dei casi previsti dagli [articoli 20](#) e [21](#), le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate [nell'articolo 210 del codice di procedura penale](#), devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'[articolo 21](#) e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.⁸⁹
7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma [dell'articolo 431 del codice di procedura penale](#). Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'[articolo 21](#).
8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa⁹⁰

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.

sollevate in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, sollevata in riferimento agli [artt. 3 e 24 della Costituzione](#); ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#).

⁸⁹ La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 183 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 sollevata in riferimento [all'art. 76 della Costituzione](#).

⁹⁰ Vedi l'[art. 17, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.
3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.

Art. 31. Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire⁹¹

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'[articolo 30](#), comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.
3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'[articolo 27](#), invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.
4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inopugnabile.

Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto⁹²

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.⁹³

Art. 35. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie⁹⁴

⁹¹ Vedi l'[art. 17, D.M. 6 aprile 2001, n. 204](#).

⁹² La Corte costituzionale, con ordinanza 16 gennaio - 4 febbraio 2003, n. 34 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 sollevate in riferimento agli [artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 371 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 sollevate in riferimento agli [artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione](#).

⁹³ La Corte costituzionale, con ordinanza 19 febbraio-2 marzo 2007, n. 63 (Gazz. Uff. 7 marzo 2007, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva ordinanza 3 - 9 luglio 2013, n. 185 (Gazz. Uff. 17 luglio 2013, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 3, sollevate in riferimento agli [artt. 3, 101 e 111 della Costituzione](#).

⁹⁴ La Corte costituzionale, con ordinanza 13-26 luglio 2005, n. 333 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.⁹⁵
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato

In vigore dal 2 gennaio 2002

1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'[articolo 21](#) può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.

35, sollevate in riferimento agli [artt. 3 e 24 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione](#). Con successiva ordinanza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 29 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1^a Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35. La stessa Corte, con successiva sentenza 04 - 13 luglio 2011, n. 206 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#).

⁹⁵ La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 225 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevate in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, sollevata in riferimento agli [artt. 3 e 24 della Costituzione](#); ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24 e 111 della Costituzione](#).

La persona offesa come “soggetto” (e non “parte”) del procedimento penale

Legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale): art. 2 n. 3

Art. 2. 1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

omissis

3) partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

Codice procedura penale

art. 100. Difensore delle altre parti private.

1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata⁹⁶.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore [\[c.p.p. 154, comma 4\]](#).

art. 105. Abbandono e rifiuto della difesa.

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui [all'articolo 106](#), comma 4-bis⁹⁷.
5. **L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [\[c.p.p. 100\]](#)⁹⁸, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti [dall'articolo 91](#) non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.**

art. 123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

⁹⁶ Comma così modificato dall'art. [13, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata».

⁹⁷ Comma così sostituito dall'art. [15, L. 13 febbraio 2001, n. 45](#). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità».

⁹⁸ Vedi gli [artt. 74-82 c.p.p.](#)

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare⁹⁹ ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. **Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.**

art. 328. Giudice per le indagini preliminari.

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati [nell'articolo 51](#) commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente¹⁰⁰.

[1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati [nell'articolo 51](#), comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente¹⁰¹.]

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati [nell'articolo 51](#), comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente¹⁰².

⁹⁹ Vedi l'art. [47-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354](#), recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

¹⁰⁰ Comma aggiunto dall'art. [12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 20 gennaio 1992, n. 8](#), e poi così modificato dal numero 1) della lettera 0b) del comma 1 dell'art. [2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#). La disposizione del presente comma, entrata in vigore il 2 novembre 1991 (art. [16](#) del suddetto [D.L. n. 367 del 1991](#)), si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15 dello stesso decreto). Vedi l'art. [7-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12](#). Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. [4-bis, D.L. 7 aprile 2000, n. 82](#), nel testo integrato dalla relativa [legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144](#).

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato [D.L. n. 92 del 2008](#) era il seguente:

« Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati [nell'articolo 51](#) comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. ».

¹⁰¹ Le disposizioni del presente comma - aggiunto dall'art. [10-bis, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2001, n. 438](#), e poi abrogato dal numero 2) della lettera 0b) del comma 1 dell'art. [2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) - si applicavano solo ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del citato [D.L. n. 374 del 2001](#) (19 dicembre 2001, n.d.r.).

¹⁰² Comma aggiunto dal numero 3) della lettera 0b) del comma 1 dell'art. [2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Codice procedura penale:

art. 74. Legittimazione all'azione civile.

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui [all'articolo 185 del codice penale](#) può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile¹⁰³.

c.p.p. art. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile [\[c.p.p. 652\]](#) se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [\[c.p.p. 71, 88, 441, 444\]](#)¹⁰⁴.

art. 76. Costituzione di parte civile.

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata [\[c.p.p. 74\]](#), anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [\[c.p.p. 441, 444\]](#).

art. 77. Capacità processuale della parte civile.

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere

¹⁰³ La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 468 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 43 - Prima serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 74 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost.](#) Vedi, anche, [l'art. 12](#) del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#).

¹⁰⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 354 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza. La stessa Corte, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 272 (Gazz. Uff. 18 luglio 2007, n. 28 - Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento [all'art. 103, secondo comma, Cost.](#)

chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

art. 78. Formalità della costituzione di parte civile.

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- e) la sottoscrizione del difensore¹⁰⁵.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste [dall'articolo 100](#), commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile¹⁰⁶.

art. 79. Termine per la costituzione di parte civile.

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti [dall'articolo 484](#).

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [\[c.p.p. 173\]](#).

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto [dall'articolo 468](#) comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Vedi, anche, il comma 50 dell'art. [23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

¹⁰⁶ Comma così sostituito dall'art. [13, L. 16 dicembre 1999, n. 479](#).

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «3. La procura conferita nelle forme previste [dall'articolo 100](#) comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 94 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

¹⁰⁷ Vedi, anche, l'art. [23, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#). La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-2 maggio 1991, n. 192 (Gazz. Uff. 8 maggio 1991, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli [artt. 79 c.p.p.](#), e 24 della [L. 24 dicembre 1969, n. 990](#), in relazione agli [artt. 329 e 335 c.p.p.](#), nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, in riferimento agli [artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost.](#) Successivamente la stessa Corte, con sentenza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 98 (Gazz. Uff. 10 aprile

art. 80. Richiesta di esclusione della parte civile.

1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma [dell'articolo 491](#) comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza¹⁰⁸.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti [dall'articolo 484](#).

art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile.

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

art. 82. Revoca della costituzione di parte civile.

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma [dell'articolo 523](#) ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile [\[c.p.p. 75\]](#).
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

art. 83. Citazione del responsabile civile.

1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto [dall'articolo 77](#), comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere¹⁰⁹.
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

1996, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, primo comma, e 24 Cost.](#), primo e secondo comma

¹⁰⁸ Provvedimento da ritenersi non impugnabile in base al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione stabilito [dall'art. 568 c.p.p.](#)

¹⁰⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 maggio 2009, n. 131 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in combinato disposto con [l'art. 1917, secondo comma, del codice civile](#), in riferimento agli [artt. 3, secondo comma, 24](#), primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.

- a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
 - c) l'invito a costituirsi nei modi previsti [dall'articolo 84](#);
 - d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto [dall'articolo 77](#) comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [\[c.p.p. 416\]](#) o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione¹¹⁰.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile¹¹¹.

art. 84. Costituzione del responsabile civile.

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste [dall'articolo 100](#) comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [\[c.p.p. 83\]](#).

art. 85. Intervento volontario del responsabile civile.

1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma [dell'articolo 77](#) comma 4, il responsabile civile può intervenire

¹¹⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità [dell'art. 83, quinto comma, c.p.p.](#), nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore, il medesimo termine assegnato all'imputato [dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice](#). Vedi, anche, gli [artt. 465-469 c.p.p.](#)

¹¹¹ La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992, n. 430 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità [dell'art. 83 c.p.p.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#) La stessa Corte, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla [L. 24 dicembre 1969, n. 990](#), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato; con sentenza 19-23 marzo 2001, n. 75 (Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 13 - Prima serie speciale) ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento [all'art. 3 Cost.](#); b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#) La medesima Corte, con sentenza 9-18 luglio 2014, n. 218 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento [all'art. 3 Cost.](#)

volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti [dall'articolo 484](#), presentando una dichiarazione scritta a norma [dell'articolo 84](#) commi 1 e 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [\[c.p.p. 173\]](#). Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto [dall'articolo 468](#) comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

art. 86. Richiesta di esclusione del responsabile civile.

1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli [articoli 651 e 654](#).

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

art. 87. Esclusione di ufficio del responsabile civile.

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [\[c.p.p. 440\]](#).

art. 88. Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile.

1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione [dell'articolo 75](#) comma 3.

art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione [dell'articolo 87](#) comma 3.

art. 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge¹¹², in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli [articoli 120 e 121 del codice penale](#).
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

art. 91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato [\[c.p.p. 90, 505, 511, 572\]](#).

art. 92. Consenso della persona offesa.

1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni.

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti [dall'articolo 91](#) l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
 - a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del procedimento;
 - c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
 - e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste [dall'articolo 100](#) comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

art. 94. Termine per l'intervento.

¹¹² Vedi gli [artt. 101, 341, 360, 369, 394, 398, comma 3, 401, comma 1, 3, 8, 408, comma 2 e comma 3, 409, comma 2, 410, 411, 413, 419, comma 1, 429, 451, 456, 505, 561, 572, c.p.p.](#)

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti [dall'articolo 484](#).

art. 95. Provvedimenti del giudice.

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma [dell'articolo 93](#) comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale [\[c.p.p. 405\]](#), sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [\[c.p.p. 421\]](#); se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma [dell'articolo 491](#) comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti [dall'articolo 91](#), dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

La notificazione degli atti processuali

Codice di procedura penale:

art. 148. Organi e forme delle notificazioni.

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo¹¹³.

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale¹¹⁴.

¹¹³ Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128, e poi modificato dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 ed infine così sostituito dal comma 1 dell'art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.

Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 128/2001 era il seguente: «2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».

¹¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. Vedi, anche, l'art. 51, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 4, comma 3, lettera a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24

[2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2¹¹⁵.]

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto¹¹⁶.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale¹¹⁷.

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie¹¹⁸.

art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

¹¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.

¹¹⁶ Comma così sostituito dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Vedi gli artt. 32, secondo comma, 48, secondo comma, 149, ultimo comma, 397, ultimo comma, 520, 548 c.p.p.

Il testo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.».

¹¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

¹¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

art. 155. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

art. 171. Nullità delle notificazioni.

1. La notificazione è nulla¹¹⁹:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2, 3⁽²⁾ e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

¹¹⁹ Vedi gli artt. 177-186 c.p.p.

Il regime di invalidità degli atti processuali: le nullità

Codice di procedura penale

art. 177. Tassatività.

1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

art. 178. Nullità di ordine generale.

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

- a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [\[c.p.p. 33\]](#);
- b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio [\[c.p.p. 429, comma 4, 451, comma 2, 456, comma 3, 464, 465, comma 2, 519, comma 3, 558, commi 1 e 2\]](#) della persona offesa dal reato e del querelante¹²⁰.

art. 179. Nullità assolute.

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste [dall'articolo 178](#) comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [\[c.p.p. 350, comma 3, 391, 401, 420, 484, 598, 666\]](#).

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

art. 180. Regime delle altre nullità di ordine generale.

1. Salvo quanto disposto [dall'articolo 179](#), le nullità previste [dall'articolo 178](#) sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

art. 181. Nullità relative.

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli [articoli 178 e 179](#) comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio¹²¹ e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto [all'articolo 424](#). Quando manchi l'udienza preliminare [\[c.p.p. 447, 449, 453, 459, 555\]](#), le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto [dall'articolo 491](#) comma 1.

¹²⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1991, n. 353 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità [dell'art. 178](#), lettera c), c.p.p., in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)

¹²¹ Vedi gli [artt. 392-404 c.p.p.](#)

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [\[c.p.p. 429, 450, comma 2, 456, 555\]](#) ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto [dall'articolo 491](#) comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [\[c.p.p. 428\]](#), devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio [\[c.p.p. 444\]](#) devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

art. 182. Deducibilità delle nullità.

1. Le nullità previste dagli [articoli 180 e 181](#) non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli [articoli 180 e 181](#) commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

art. 183. Sanatorie generali delle nullità.

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità [\[c.p.p. 180, 181\]](#) sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

art. 184. Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni.

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto [dall'articolo 429](#).

art. 185. Effetti della dichiarazione di nullità.

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [\[c.p.p. 604, comma 5\]](#).

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove [\[c.p.p. 191\]](#).

art. 186. Inosservanza di norme tributarie.

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di danno

Codice di procedura penale

art. 651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma [dell'articolo 442](#), salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

art. 651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno¹²².

1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma [dell'articolo 442](#), salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

art. 652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima [\[c.p. 50, 51, 52, 53, 54\]](#), nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma [dell'articolo 75](#), comma 2¹²³.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma [dell'articolo 442](#), se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

¹²² Articolo inserito dall'art. [3, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28](#), come corretto con [Comunicato 23 marzo 2015](#), pubblicato nella G.U. 23 marzo 2015, n. 68.

¹²³ Comma così modificato dall'art. [9, L. 27 marzo 2001, n. 97](#). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma [dell'articolo 75](#) comma 2».

art. 654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.

1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

In tema di risarcimento del danno derivante da reato

Codice penale

art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno.

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [\[c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176, 179, n. 2, 187\]](#).

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [\[c.c. 2047, 2049\]](#), debbono rispondere per il fatto di lui [\[Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540\]](#)¹²⁴.

art. 186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna [\[c.p. 36\]](#), qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato [\[c.p.p. 694\]](#)¹²⁵.

art. 187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [\[c.c. 1316, 1317\]](#).

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido [\[c.c. 1292\]](#) al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [\[c.c. 2055, 2059\]](#)¹²⁶.

art. 190. Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile.

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile [\[c.c. 2047; c.p.p. 83\]](#), limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l'ipoteca legale¹²⁷, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato [\[c.p. 189\]](#), e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente [\[c.p.p. 320\]](#)¹²⁸.

¹²⁴ Vedi l'art. [11](#), [L. 8 febbraio 1948, n. 47](#), recante disposizioni sulla stampa.

¹²⁵ Vedi l'art. [9](#), [L. 8 febbraio 1948, n. 47](#), recante disposizioni sulla stampa.

¹²⁶ Vedi gli artt. [6](#) e [24](#), [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

¹²⁷ L'art. 218, [D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271](#), di attuazione e coordinamento del c.p.p. ha abrogato le disposizioni del c.p. che prevedono l'ipoteca legale.

¹²⁸ Vedi gli artt. [13](#) e [35](#), [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

Le investigazioni da parte del difensore della persona offesa

Codice di procedura penale

TITOLO VI bis

Investigazioni difensive¹²⁹

art. 391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.

1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

- a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile¹³⁰.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della

¹²⁹ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹³⁰ Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 5, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1¹³¹.

art. 391-ter. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili¹³².

art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

¹³¹ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹³² Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368¹³³.

art. 391-quinquies. Potere di segretazione del pubblico ministero.

1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie¹³⁴.

art. 391-sexies. Accesso ai luoghi e documentazione.

1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute¹³⁵.

art. 391-septies. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico.

1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato¹³⁶.

art. 391-octies. Fascicolo del difensore.

1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

¹³³ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹³⁴ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹³⁵ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹³⁶ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito^{137 138}.

art. 391-nonies. Attività investigativa preventiva.

1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce¹³⁹.

art. 391-decies. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c)¹⁴⁰.

¹³⁷ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹³⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 117 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 111 Cost.

¹³⁹ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹⁴⁰ Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397(Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

Art. 38. Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova.¹⁴¹

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto [dall'articolo 190](#) del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare¹⁴².

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione¹⁴³.

¹⁴¹ Articolo abrogato dall'art. [23, L. 7 dicembre 2000, n. 397](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹⁴² Comma aggiunto dall'art. [22, L. 8 agosto 1995, n. 332](#).

¹⁴³ Comma aggiunto dall'art. [22, L. 8 agosto 1995, n. 332](#).

Altre norme di interesse

Codice di procedura penale

art. 91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato [c.p.p. 90, 505, 511, 572].

art. 92. Consenso della persona offesa.

1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni.

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
 - a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del procedimento;
 - c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
 - e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

art. 95. Provvedimenti del giudice.

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale [c.p.p. 405], sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [c.p.p. 421]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

art. 121. Memorie e richieste delle parti.

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, [c.p.p. 299, 398, 418], entro quindici giorni.

art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento [c.p.p. 535, 592, 691] e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p. 189], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [c.p.c. 513, 514, 515].
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati¹⁴⁴, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

art. 367. Memorie e richieste dei difensori.

1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.

art. 419. Atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Vedi gli artt. 2745-2750 c.c.

¹⁴⁵ Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 67/2014 era il seguente: «1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 82/2000 era il seguente: «1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.».

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso [comunicato al pubblico ministero]¹⁴⁶ contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 407, comma 3]¹⁴⁷.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [c.p.p. 453] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [c.p.p. 456].
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

art. 420. Costituzione delle parti.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia¹⁴⁸.

art. 429. Decreto che dispone il giudizio.

¹⁴⁶ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 13, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

¹⁴⁷ La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 3 febbraio 1994, n. 16 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 7, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all'art. 24 Cost.

¹⁴⁸ L'originario articolo 420 è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 420 a 420-quinquies, dall'art. 19 L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore - di cui la Corte costituzionale aveva dichiarato, con sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990, n. 529 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1990, n. 48 - Prima serie speciale), fra l'altro, l'illegittimità del presente comma 5, nella parte in cui, dopo la parola «redatto», prevedeva «soltanto», anziché «di regola»; con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del comma 3, in riferimento agli artt. 2, 24, 101 e 40 Cost.; con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 175 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), non fondata la questione di legittimità del comma 3, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - così disponeva: «Costituzione delle parti».

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai presenti.
5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2».

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [c.p.p. 417, 423]¹⁴⁹;
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [c.p.p. 465], con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [c.p.p. 487];
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni¹⁵⁰.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio^{151 152}.

art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato.

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

¹⁴⁹ Lettera così modificata dall'art. 18, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge».

¹⁵⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

¹⁵¹ Comma così sostituito prima dall'art. 24, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi dall'art. 2-septies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare.». Il comma 4, prima della sostituzione disposta dall'art. 26, L. 16 dicembre 1999, n. 479 così disponeva: «4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.».

¹⁵² La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 347 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 112 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in combinato disposto con gli artt. 417 e 423 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, Cost.; con sentenza 10-17 marzo 2010, n. 103 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4¹⁵³.

art. 456. Decreto di giudizio immediato.

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato [c.p.p. 438] ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444¹⁵⁴.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio¹⁵⁵.

¹⁵³ Articolo così sostituito dall'art. 29, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Sui limiti di applicabilità delle norme contenute negli articoli 438 e seguenti, vedi l'art. 4-ter, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144. Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 115 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità: a) del comma 3 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 Cost.; b) del presente articolo, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost; con sentenza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 54 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 140 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost.

Il testo dell'articolo precedentemente in vigore così disponeva: «Svolgimento del giudizio abbreviato.

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.».

Di tale formulazione la Corte costituzionale aveva dichiarato con sentenza 6-10 novembre 1995, n. 484 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47 - Prima serie speciale), non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del comma 1, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 Cost.; con sentenza 26 novembre - 5 dicembre 1997, n. 378 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50 - Prima serie speciale), non fondata la questione di legittimità del comma 1 e dell'art. 458, comma 2, c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 29 giugno-8 luglio 1992, n. 318 (Gazz. Uff. 15 luglio 1992, n. 30 - Prima serie speciale), inammissibili le questioni di legittimità degli articoli 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.

¹⁵⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., e dall'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma c.p.p., comprensivo della indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. La stessa Corte, con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 101 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

¹⁵⁵ Comma così modificato dall'art. 14, L. 1 marzo 2001, n. 63. Il testo precedentemente in vigore prevedeva che il decreto fosse comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3¹⁵⁶.

art. 466. Facoltà dei difensori.

1. Durante il termine per comparire [c.p.p. 429, commi 3 e 4, 465, comma 2], le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431, 432] e di estrarne copia.

art. 468. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame¹⁵⁷.

2. Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge [c.p.p. 62, 194] e quelle manifestamente sovrabbondanti [c.p.p. 190]. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495¹⁵⁸.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.»

¹⁵⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 maggio 2004, n. 148 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

¹⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 38, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.». Di tale formulazione la Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-6 luglio 1994, n. 284 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

¹⁵⁸ Comma così sostituito dall'art. 38, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495».

4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495¹⁵⁹.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2¹⁶⁰.

art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita¹⁶¹ ovvero se il reato è estinto [c.p. 150, 151, 152, 157] e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo¹⁶².

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare¹⁶³.

art. 552. Decreto di citazione a giudizio.

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

¹⁵⁹ Comma aggiunto dall'art. 7, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

¹⁶⁰ La Corte Costituzionale, con sentenza 24-26 marzo 1993, n. 111 (Gazz. Uff. 31 marzo 1993, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 507 c.p.p., nonché dell'art. 468 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 Cost.

¹⁶¹ Vedi gli artt. 336-346 c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 91 (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 469 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.

¹⁶² Vedi gli artt. 336-346 c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 91 (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 469 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.

¹⁶³ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari¹⁶⁴.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto¹⁶⁵.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

¹⁶⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

¹⁶⁶ L'intero libro VIII, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 549 a 559, ai sensi dell'art. 44, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Provvedimenti del giudice.

1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova.

2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4».

Codice penale

art. 120. Diritto di querela.¹⁶⁷

Ogni persona offesa da un reato [c.p. 122, 597] per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [c.p. 8, 9, 10, 11, 12, 126, 127, 131, 313] o istanza [c.p.p. 6] ha diritto di querela [c.p. 123, 124, 152; c.p.p. 336, 337].

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente [c.c. 414], il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore [c.c. 320, 343, 357, 424].

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di querela [c.p. 125] e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 390, 424], nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato¹⁶⁸.

art. 124. Termine per proporre la querela. Rinuncia.¹⁶⁹

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi [c.p.p. 338, 339] dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p. 542] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [c.p. 125, 157, 597].

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [c.p. 123]¹⁷⁰.

art. 126. Estinzione del diritto di querela.

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa [c.p. 543, 597].

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

¹⁶⁷ I reati punibili a querela sono quelli previsti dagli artt. 388, 388-bis, 392, 393, 513, 519, 521, 522, 523, 524, 526 c.p., dagli artt. 530, 542, 559, 560, 573, 574, 581, 590 c.p., dagli artt. 594, 595, 597, 612, 614, 617, 618, 621, 622, 623 c.p., dagli artt. 626, 633, 635, 637, 638, 639, 641, 642, 646, 647, 649 c.p. Per il ricorso immediato al giudice nel caso di reati perseguibili a querela vedi l'art. 21, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

¹⁶⁸ Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio gratuito.

¹⁶⁹ L'art. 99, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale così dispone: «Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti (334, 335, 388, 388-bis, 493-bis, 570, 582, 590, 627, 631, 632, 636, 639-bis, 640 c.p.) commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata». Vedi, anche, l'art. 19, L. 25 giugno 1999, n. 205.

¹⁷⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1982, n. 221 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1982, n. 351), ha dichiarato, tra l'altro: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 126 (rectius 124) del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità dell'art. 124 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

III. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La persona offesa dal reato nel sistema del codice di procedura penale del 1930

- SENTENZA N. 169 DEL 1975 (BONIFACIO, REALE)

«Per vero, come questa Corte ha già chiarito con la sentenza n. 206 del 1971, la citazione a giudizio prevista dalla norma impugnata mira ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti che siano in grado di fornire un contributo all'accertamento della verità dei fatti e al convincimento del giudice, quali sono, appunto, l'offeso dal reato, il querelante o il denunziante, laddove il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne chiede il ristoro al di fuori della dialettica del processo. Si comprende quindi perché la norma impugnata non estenda l'obbligo della notifica del decreto di citazione a giudizio agli eredi della persona offesa dal reato e del querelante. Detti soggetti sono infatti meri titolari di pretese risarcitorie e, pertanto, non possono, salvo che si siano costituiti parte civile, non essere considerati estranei al processo penale, il cui oggetto specifico consiste nell'accertamento del reato. Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale (le quali rischierebbero di essere gravemente compromesse dalla spesso difficile ricerca individuale di tutti i possibili eredi) e al carattere di preminenza, che la giurisdizione penale riveste rispetto a quella civile (sent. n. 190 del 1971), non può dirsi in contrasto con i precetti costituzionali sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost., i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia, purché il suo esercizio sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze (sent. n. 255 del 1974). (...) Per effetto di tali pronunce, che hanno modificato la disciplina del codice di rito in materia di efficacia riflessa del giudicato penale, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia stato posto in grado di intervenire nel processo penale è ormai assicurata la possibilità di far valere i propri diritti in un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo. E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, per escludere che la mancata previsione, nella norma impugnata, della notifica del decreto di citazione a giudizio anche agli eredi della persona offesa e del querelante, comporti violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa nel suo duplice aspetto di diritto alla tutela giurisdizionale e di diritto al contraddittorio».

[omissis]

Considerato in diritto:

1. - L'art. 408 c.p.p. non prevede che, in caso di decesso della persona offesa dal reato o del querelante non ancora costituiti parte civile, il decreto di citazione a giudizio sia notificato agli eredi.

La mancata previsione di tale obbligo, secondo il giudice a quo, impedirebbe a questi soggetti di essere tempestivamente informati della data fissata per il dibattimento (le cui formalità d'apertura segnano il momento preclusivo per la costituzione in giudizio della parte civile) e, quindi, comprometterebbe la facoltà, che ad essi è espressamente riconosciuta (art. 22 c.p.p.), di intervenire nel processo penale per far valere nei confronti dell'autore del reato il diritto al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell'illecito. In conseguenza di ciò, essi potrebbero agire per la tutela dei loro diritti soltanto in un separato giudizio civile, nel quale, peraltro, a causa dei principi in materia di efficacia riflessa del giudicato penale (artt. 25, 27 e

28 c.p.p.), l'accertamento dei fatti e della responsabilità e la stessa proponibilità dell'azione sarebbero variamente condizionati dalle risultanze del processo penale. Di qui il contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Per vero, come questa Corte ha già chiarito con la sentenza n. 206 del 1971, la citazione a giudizio prevista dalla norma impugnata mira ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti che siano in grado di fornire un contributo all'accertamento della verità dei fatti e al convincimento del giudice, quali sono, appunto, l'offeso dal reato, il querelante o il denunziante, laddove il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne chiede il ristoro al di fuori della dialettica del processo. Si comprende quindi perché la norma impugnata non estenda l'obbligo della notifica del decreto di citazione a giudizio agli eredi della persona offesa dal reato e del querelante. Detti soggetti sono infatti meri titolari di pretese risarcitorie e, pertanto, non possono, salvo che si siano costituiti parte civile, non essere considerati estranei al processo penale, il cui oggetto specifico consiste nell'accertamento del reato.

Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale (le quali rischierebbero di essere gravemente compromesse dalla spesso difficile ricerca individuale di tutti i possibili eredi) e al carattere di preminenza, che la giurisdizione penale riveste rispetto a quella civile (sent. n. 190 del 1971), non può dirsi in contrasto con i precetti costituzionali sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost., i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia, purché il suo esercizio sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze (sent. n. 255 del 1974).

3. - Invero, proprio in considerazione di siffatte esigenze, questa Corte, con la sentenza n. 55 del 1971, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che sono rimasti ad esso estranei perché non posti in grado di intervenire. Tale orientamento è stato successivamente ribadito con la sentenza n. 99 del 1973, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia penale abbia autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in grado di parteciparvi. Da ultimo, con la sentenza n. 165 del 1975, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la preclusione all'esercizio dell'azione civile, in dipendenza della formula assolutoria con cui siasi concluso il giudizio penale, operi anche nei confronti dei soggetti che a detto giudizio sono rimasti estranei in quanto non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi.

4. - Per effetto di tali pronunce, che hanno modificato la disciplina del codice di rito in materia di efficacia riflessa del giudicato penale, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia stato posto in grado di intervenire nel processo penale è ormai assicurata la possibilità di far valere i propri diritti in un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo.

E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, per escludere che la mancata previsione, nella norma impugnata, della notifica del decreto di citazione a giudizio anche agli eredi della persona offesa e del querelante, comporti violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa nel suo duplice aspetto di diritto alla tutela giurisdizionale e di diritto al contraddittorio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Avigliano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

- SENTENZA N. 235 DEL 1974 (BONIFACIO, TRIMARCHI)

«A seguito della richiamata sentenza n. 132 del 1968, con cui è stato eliminato l'ostacolo (risultante dall'art. 422 del codice di procedura penale) alla difesa in giudizio della persona offesa dal reato, questa, la cui sfera giuridica per altro risulta accresciuta con le innovazioni introdotte nel sistema a mezzo delle leggi 5 dicembre 1969, n. 932, e 15 dicembre 1972, n. 773, ha la possibilità giuridica, qualora ad essa non sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio, ed anche "non immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento", di comparire davanti al giudice per dedurre la nullità del decreto e di costituirsi parte civile per far valere nel processo penale il suo diritto al risarcimento del danno e alle restituzioni nei confronti dell'imputato o delle persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui. L'esigenza del riconoscimento pieno ed effettivo del diritto in parola, affinché ne sia assicurata l'inviolabilità, giusta quanto sancito dall'art. 24 della Costituzione, risulta in tal modo adeguatamente soddisfatta: alla persona offesa dal reato sono riconosciuti diritti nel processo penale, di questi è assicurato un normale esercizio e sono permesse l'assistenza e la rappresentanza in casi e forme del tutto compatibili con le posizioni soggettive ed il loro svolgimento. Ed infine, va tenuto presente il disposto degli artt. 27 e 28 di detto codice, quale risulta rispettivamente a seguito delle sentenze n. 99 del 1973 e n. 55 del 1971. La persona offesa dal reato, a cui non sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio e sempre che la conseguente nullità di codesto atto non sia dichiarata, rientra certamente tra coloro che rimangono estranei al processo penale, perché non posta in condizione di parteciparvi o di intervenirevi; e pertanto nei di lei confronti nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale non ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale (art. 27 e sentenza n. 99 del 1973), e non è vincolante nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (art. 28 e sentenza n. 55 del 1971). 4. - Il diritto di difesa della persona offesa dal reato, per ciò, non risulta negato, limitato o compresso. Anzi il relativo principio è, come si è detto, adeguatamente osservato, di modo che in relazione ad esso non acquista rilievo l'asserito mancato rispetto della par condicio nei confronti del Pubblico ministero e dell'imputato e di questo e delle altre parti private, dovendosi ritenere che almeno per quanto concerne la persona offesa dal reato (nonché la parte civile ed il querelante) non è essenziale che il diritto di difesa, che in sé è assicurato, lo sia alla stessa stregua di come lo è per le parti necessarie del processo penale».

[omissis]

Considerato in diritto:

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 del codice di procedura penale nella parte in cui, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la norma lascia sprovvisto di tutela analoga a quella accordata al diritto di difesa dell'imputato, il corrispondente diritto della parte civile, del querelante e dell'offeso dal reato.

2. - Nonostante che nell'ordinanza manchi qualsiasi espressa considerazione circa la rilevanza della questione, e all'esame della Cassazione fosse il capo di decisione con cui il tribunale di Napoli aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata citazione della persona offesa dal reato, deve riconoscersi il carattere pregiudiziale della decisione della questione de qua e, data la comunanza delle ragioni che stanno a base delle nullità derivanti dalla mancata citazione anche della parte civile e del querelante, la corretta proposizione della questione sollevata nei termini sopra ricordati.

Va poi rilevato, ai fini dell'identificazione della questione, che, pur esistendo nell'ordinanza un riferimento specifico alle nullità derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, siccome a punto di raffronto, l'oggetto della denuncia risiede in ciò che alla tutela del diritto di difesa, latamente inteso (come diritto di azione e di difesa tecnica e professionale), non sarebbero ammessi in modo analogo l'imputato e la persona offesa dal reato per ciò che solo per il primo e non anche per la seconda le nullità degli atti, per la mancata osservanza delle disposizioni previste a garanzia del diritto di difesa, sarebbero insanabili e quindi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; ed in particolare, si avrebbe il vizio di legittimità costituzionale perché la pura e semplice rimozione della preclusione, attuata con la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte, non assicurerebbe in maniera effettiva la difesa in giudizio per la persona offesa dal reato (nonché per la parte civile ed il querelante).

3. - A seguito della richiamata sentenza n. 132 del 1968, con cui è stato eliminato l'ostacolo (risultante dall'art. 422 del codice di procedura penale) alla difesa in giudizio della persona offesa dal reato, questa, la cui sfera giuridica per altro risulta accresciuta con le innovazioni introdotte nel sistema a mezzo delle leggi 5 dicembre 1969, n. 932, e 15 dicembre 1972, n. 773, ha la possibilità giuridica, qualora ad essa non sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio, ed anche "non immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento", di comparire davanti al giudice per dedurre la nullità del decreto e di costituirsi parte civile per far valere nel processo penale il suo diritto al risarcimento del danno e alle restituzioni nei confronti dell'imputato o delle persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui.

L'esigenza del riconoscimento pieno ed effettivo del diritto in parola, affinché ne sia assicurata l'inviolabilità, giusta quanto sancito dall'art. 24 della Costituzione, risulta in tal modo adeguatamente soddisfatta: alla persona offesa dal reato sono riconosciuti diritti nel processo penale, di questi è assicurato un normale esercizio e sono permesse l'assistenza e la rappresentanza in casi e forme del tutto compatibili con le posizioni soggettive ed il loro svolgimento.

Non appare per ciò necessario che, in funzione del rispetto della disposizione costituzionale di raffronto, la nullità del decreto di citazione derivante dalla mancata notifica di questo alla persona offesa dal reato, sia insanabile e che debba essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Considerata la situazione giuridica sostanziale e processuale dell'offeso dal reato sotto l'angolo visuale dell'interesse di questo ad essere presente nel processo penale anche (e soprattutto) per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni, la doverosa rilevabilità d'ufficio della nullità di cui si tratta, in sostanza, nulla aggiungerebbe alla tutela desumibile dalla deducibilità della stessa su richiesta del pubblico ministero e della parte interessata.

All'offeso dal reato - è ancora da rilevare - è dato, per l'efficacia riflessa del giudicato penale, d'avvalersi, a proprio vantaggio, della relativa decisione nei casi ed entro i limiti previsti dagli artt. 25 e seguenti del codice di procedura penale.

Ed infine, va tenuto presente il disposto degli artt. 27 e 28 di detto codice, quale risulta rispettivamente a seguito delle sentenze n. 99 del 1973 e n. 55 del 1971. La persona offesa dal reato, a cui non sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio e sempre che la conseguente nullità di codesto atto non sia dichiarata, rientra certamente tra coloro che rimangono estranei al processo penale, perché non posta in condizione di parteciparvi o di intervenirevi; e pertanto nei di lei confronti nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale non ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale (art. 27 e sentenza n. 99 del 1973), e non è vincolante nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (art. 28 e sentenza n. 55 del 1971).

4. - Il diritto di difesa della persona offesa dal reato, per ciò, non risulta negato, limitato o compresso.

Anzi il relativo principio è, come si è detto, adeguatamente osservato, di modo che in relazione ad esso non acquista rilievo l'asserito mancato rispetto della *par condicio* nei confronti del Pubblico ministero e dell'imputato e di questo e delle altre parti private, dovendosi ritenere che almeno per quanto concerne la persona offesa dal reato (nonché la parte civile ed il querelante) non è essenziale che il diritto di difesa, che in sé è assicurato, lo sia alla stessa stregua di come lo è per le parti necessarie del processo penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185-del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24.della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

- **SENTENZA N. 187 DEL 1972 (CHIARELLI, REALE)**

«E non si è considerata, invece, la diversa posizione giuridica che nel vigente sistema qualifica l'imputato nei confronti della persona offesa dal reato. L'imputato è parte principale del processo penale, nel quale ha diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i rimedi diretti sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato l'atto contenente la contestazione dell'accusa, previe ulteriori ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella Repubblica, articolo 177 bis), sia a stabilirne quanto meno, dopo la declaratoria di irreperibilità, la conoscenza legale, a seguito del deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, con contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, già nominato dall'imputato o da nominarsi dall'autorità giudiziaria precedente: difensore a cui è attribuita la rappresentanza processuale dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.). L'offeso dal reato, invece, non è parte nel rapporto processuale penale, ancorché egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel processo con la costituzione di parte civile. La legge processuale penale, invero, dà rilievo a questa eventualità, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli

possa avere interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e perché in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca della verità ed alla formazione delle prove. Ma deve considerarsi che nel nostro ordinamento la partecipazione dell'offeso al giudizio penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte civile, non può mettersi sullo stesso piano di quella dell'imputato, così da esigere parità di trattamento. E ciò attesa la diversa efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei riguardi dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente, nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non può negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri interessi civili; domanda alla cui proposizione non è estraneo anche un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale. Nel processo penale, d'altro canto, la presenza dell'offeso da reato è richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 c.p.p., si deve, a pena di nullità (art. 412), notificare anche a lui il decreto di citazione al dibattimento, salvo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica risulti impossibile per accertata irreperibilità di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di questo accertamento e in relazione alle accennate esigenze ricorrenti nelle due fattispecie che hanno dato occasione alle ordinanze in esame, è opportuno rilevare che non è esclusa la facoltà per il giudice di ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di rogatorie ad autorità di altro Stato, quando sia possibile».

[omissis]

Considerato in diritto:

1. - Le due cause concernono questioni tra loro connesse, onde ne è opportuna la riunione per la decisione con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del pretore di Bologna riguarda un giudizio penale a carico di una donna imputata della violazione degli obblighi di assistenza familiare, nel corso del quale la notifica del decreto di citazione al marito, quale offeso da reato, non era stata eseguita, ancorché si fosse precisamente osservato il disposto dell'art. 175 c.p.p. richiamante, nei limiti di cui all'art. 4 delle norme di attuazione (d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666), l'art. 169 del codice di procedura penale.

L'offeso era risultato irreperibile all'indirizzo indicato nel rapporto di polizia giudiziaria ed era rimasto ignoto il luogo nel territorio dello Stato nel quale potesse essere reperito, come attestato nell'apposito certificato anagrafico rilasciato all'ufficiale giudiziario. Nel dare atto di tali circostanze il pretore ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 175 c.p.p., nella parte in cui consente che, nell'ipotesi sopra indicata, la notificazione del decreto di citazione all'offeso da reato, non costituito parte civile, possa essere omessa.

Con l'ordinanza del tribunale di Torino (riproducente questione già proposta nel corso dello stesso giudizio e per la quale con ordinanza n. 85 del 1971 questa Corte aveva restituito gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza), in altro caso in cui la notificazione del decreto di citazione non fu del pari eseguita perché la persona offesa dai reati (tentata rapina e lesioni aggravate) risultava non più residente nello Stato ma emigrata a Zurigo (Svizzera), l'art. 175 c.p.p. è stato impugnato nella parte in cui non impone speciali modalità allo scopo di dare notizia della pendenza del giudizio penale alla persona offesa, perché possa da questa esercitarsi il diritto di costituzione di parte civile.

In entrambe le ordinanze si prospetta la lesione della garanzia di cui all'art. 24 Cost. e, in quella del pretore di Bologna, anche dell'art. 3 Cost., sul riflesso della impossibilità di fatto

che nelle dette ipotesi venga concretamente assicurato il diritto di perseguire nel corso dello stesso processo penale le pretese civili derivanti dai reati. L'ordinanza del tribunale di Torino non specifica chiaramente come al riguardo dovrebbe provvedersi, mentre quella del pretore di Bologna ritiene sufficienti nuove indagini nel luogo di nascita e in quello dell'ultima dimora dell'interessato come prescritto dall'art. 170 c.p.p. per l'imputato.

3. - Le questioni non sono fondate.

Premesso che, come opportunamente ricorda l'Avvocatura, le vane ricerche conclusesi col certificato negativo dell'autorità comunale non equivalgono a notificazione, la prospettazione delle ordinanze appare inficiata da un comune vizio logico-giuridico, perché sostanzialmente si basa sul concetto che la persona offesa dal reato versi in definitiva in situazione processuale analoga a quella dell'imputato, sì da implicare per essa un pari trattamento nello svolgimento del processo penale.

E non si è considerata, invece, la diversa posizione giuridica che nel vigente sistema qualifica l'imputato nei confronti della persona offesa dal reato.

L'imputato è parte principale del processo penale, nel quale ha diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i rimedi diretti sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato l'atto contenente la contestazione dell'accusa, previa ulteriori ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella Repubblica, articolo 177 bis), sia a stabilirne quanto meno, dopo la declaratoria di irreperibilità, la conoscenza legale, a seguito del deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, con contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, già nominato dall'imputato o da nominarsi dall'autorità giudiziaria precedente: difensore a cui è attribuita la rappresentanza processuale dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.).

L'offeso dal reato, invece, non è parte nel rapporto processuale penale, ancorché egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel processo con la costituzione di parte civile.

La legge processuale penale, invero, dà rilievo a questa eventualità, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli possa avere interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e perché in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca della verità ed alla formazione delle prove. Ma deve considerarsi che nel nostro ordinamento la partecipazione dell'offeso al giudizio penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte civile, non può mettersi sullo stesso piano di quella dell'imputato, così da esigere parità di trattamento. E ciò attesa la diversa efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei riguardi dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente, nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non può negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri interessi civili; domanda alla cui proposizione non è estraneo anche un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale.

Nel processo penale, d'altro canto, la presenza dell'offeso da reato è richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 c.p.p., si deve, a pena di nullità (art. 412), notificare anche a lui il decreto di citazione al dibattimento, salvo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica risulti impossibile per accertata irreperibilità di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di questo accertamento e in relazione alle accennate esigenze ricorrenti nelle due fattispecie che hanno dato occasione alle ordinanze in esame, è opportuno rilevare che non è esclusa la facoltà per il giudice di ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di rogatorie ad autorità di altro Stato, quando sia possibile.

Per il caso appunto che la parte offesa risieda all'estero, valgono i temperamenti al principio di territorialità che sono apportati dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art. 656 c.p.p.) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche) degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.

E sempre in riferimento alla fattispecie considerata nell'ordinanza del tribunale di Torino va ricordato che una convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, cui ha aderito la Svizzera il 20 dicembre 1966, è stata resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 175 del codice di procedura penale, proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

- SENTENZA N. 206 DEL 1971 (FRAGALI, CAPALOZZA)

Gli artt. 408 e 422 del cod. proc. pen., i quali non richiedono, in relazione all'art. 412 dello stesso codice, la citazione in dibattimento a pena di nullità, del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'art. 185 del codice penale sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, non trova riscontro in una coincidente normativa del codice di rito: esigenze di concentrazione e di speditezza hanno indotto il legislatore a non imporre, a pena di nullità, la difficile ricerca di eventuali danneggiati non altrimenti qualificati. D'altro canto, l'art. 22 cod. proc. pen., consentendo ad ogni danneggiato di costituirsi parte civile, attribuisce i corrispondenti diritti solo a chi si sia avvalso di tale facoltà; l'offeso, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verità dei fatti ed al convincimento del giudice. Invece il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo. Ne' sussiste la violazione dell'art. 24 Cost.: non del primo comma, perché a nessuno che abbia sofferto un danno dal reato, e' sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale; non del comma successivo, perché la costituzione di parte civile consente la difesa personale e tecnica. Per di più, nonostante l'imperfezione del sistema, conseguente alla compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato può avvalersi, a proprio vantaggio, dell'efficacia riflessa del giudicato penale. Per lo stesso ordine di ragioni, non e' essenziale al processo l'avviso di procedimento, di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.932, a tutti i danneggiati.

[omissis]

Considerato in diritto:

1. - Le due ordinanze (del pretore di Napoli e del tribunale di Milano), pur non avendo lo stesso oggetto, sollevano questioni che attengono alle garanzie processuali del danneggiato da reato, che non sia costituito parte civile o non sia persona offesa o querelante o denunziante; e, rispettivamente, a quelle della persona offesa, nella fase istruttoria: i giudizi possono, quindi, essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La questione proposta dal pretore di Napoli concerne gli artt. 408 e 422 (in relazione all'art. 412) del codice di procedura penale, che si assumono illegittimi in quanto non richiedono, a pena di nullità assoluta, la citazione in dibattimento del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408.

Nei termini in cui è stata prospettata, la censura non ha fondamento.

L'art. 185 del codice penale statuisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga - oltretutto alle restituzioni - anche al risarcimento a carico del colpevole e delle persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui. È da osservare, però, che trattasi di norma di diritto sostanziale, alla quale non fa riscontro, nel codice di rito, una coincidente normativa processuale: e ciò alla stregua delle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale, che sarebbe gravemente appesantito dalla moltiplicazione delle parti civili. E, altresì, alla stregua dello stesso carattere di supremazia - per la sua funzione pubblicistica - di tale processo, già affermata da questa Corte (da ultimo, nella sentenza n. 190 del 1971), che ha indotto il legislatore a non richiedere, a pena di nullità, la difficile ricerca individuale di eventuali danneggiati (per i quali il pregiudizio può anche non essere di carattere patrimoniale: art. 185, secondo comma, cod. pen. e art. 2059 cod. civ.) e a limitare l'obbligo della citazione al dibattimento per l'offeso, per il querelante, per il denunziante e, tra i danneggiati, per quelli che si siano costituiti parte civile (art. 408, secondo comma, cod. proc. pen.).

Che l'art. 22 cod. proc. pen. attribuisca ad ogni danneggiato la facoltà di costituirsi parte civile, non significa che chi non siasi avvalso di tale facoltà acquisisca quei diritti che gli sarebbero riconosciuti se gli competesse, a seguito della costituzione, il ruolo di parte (o se si trattasse di chi, quale querelante o denunziante, abbia dato avvio al processo, o di chi, quale direttamente offeso dal reato, sia un contraddittore dell'imputato).

Giustificata così la diversità di trattamento, è da escludersi la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La scelta legislativa ha una sua coerenza, perché è indubitabile che, nell'economia del processo penale e per il raggiungimento degli scopi di questo, ben diversa è l'importanza dell'offeso dal reato, del querelante o del denunziante, e quella del semplice civilmente danneggiato: l'offeso dal reato, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verità dei fatti e al convincimento del giudice; il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo.

Né il sistema prescelto viola l'art. 24 Cost.: non il primo comma, perché a nessuno che abbia sofferto un danno (diretto e immediato) dal reato, è sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale (*vigilantibus iura succurrunt*); non il comma successivo, perché la costituzione di parte civile consente sia la difesa svolta personalmente, sia la difesa tecnica. Per di più, l'efficacia riflessa del giudicato penale abilita il danneggiato ad avvalersi, a proprio vantaggio, del *dictum* giudiziario (a meno che sia risultato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto fu commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso: art. 25 cod. proc. pen.; vedi anche art. 27, primo comma, stesso codice).

Non è che il sistema sia perfetto (ad alcuni inconvenienti, per altra via, questa Corte ha già ovviato: sentenza n. 55 del 1971), ma ciò è conseguenza della compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, adottata dalla nostra legislazione, e della stessa funzione subordinata e sussidiaria, nel rapporto processuale penale, attribuita alla parte civile.

3. - Dalla premessa che i danneggiati, non altrimenti qualificati, non rientrano di per sé nella nozione di parte privata (se non dopo che siansi costituiti parte civile) discende che non può imporsi al giudice l'individuazione di ciascuno di essi, come non può imporglisi (tanto meno a pena di nullità) di disporre la citazione in giudizio.

4. - Per le stesse ragioni, non è essenziale al processo l'avviso di procedimento a tutti i danneggiati: soddisfa alle esigenze volute dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sostitutivo dell'art. 304 cod. proc. pen., e non contrasta con i precetti costituzionali, la notificazione effettuata ai soli danneggiati cognitivi: "tutti coloro che possono assumere la qualità di parte privata" (art. 8, secondo comma, legge su citata) sono quelli, e soltanto quelli, che tali risultano allo stato degli atti o che successivamente vengono a risultare.

5. - Quanto al dubbio di costituzionalità degli artt. 306 e 185 cod. proc. pen., avanzato dal tribunale di Milano, per eventuale contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, è da premettere che l'art. 306 conferisce alla persona offesa anche non costituita parte civile delle limitate facoltà, nel corso dell'istruzione, dirette all'accertamento della verità, senza altri diritti nel procedimento; e, altresì, che il denunciato art. 185 cod. proc. pen. non concerne la parte civile, bensì riguarda le nullità attinenti alla capacità del giudice, all'iniziativa e all'intervento del pubblico ministero e all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.

D'altronde, questa Corte, con sua sentenza n. 136 del 1968, dichiarando infondata la questione relativa alla non impugnabilità della costituzione di parte civile in sede di istruttoria sommaria, ha già accolto il principio che il contraddittorio tra imputato e parte civile non si instaura nella fase istruttoria, bensì nel dibattimento (artt. 98, 99 e 100 cod. proc. pen.).

Principio non smentito dalla diversa disciplina statuita per l'istruzione formale dall'art. 97 cod. proc. pen., che prevede la opposizione del pubblico ministero o dell'imputato alla costituzione di parte civile e la relativa decisione del giudice istruttore, dappoiché per il sesto comma dello stesso art. 97, la costituzione di parte civile può venire esclusa, pur se prima - durante l'istruzione - era stata ammessa; e, per l'art. 99 cod. proc. pen., "la costituzione di parte civile può essere dichiarata inammissibile dal giudice anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento" (eccezioni alla cosiddetta immanenza della parte civile).

Né disdice al criterio della provvisorietà della costituzione di parte civile (sino alle soglie della discussione finale di primo grado) la superstita validità degli atti dell'istruzione e del giudizio, se in qualunque stato e grado del procedimento detta costituzione venga dichiarata nulla (art. 100, terzo comma, cod. proc. pen.), essendo tale validità conforme alla natura del processo penale, che esige la utilizzazione degli elementi acquisiti al processo ai fini del soddisfacimento della pretesa punitiva, che è relativamente autonoma rispetto alla pretesa risarcitoria (e restitutoria), siccome emerge dal disposto dell'art. 100, secondo comma, del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 408 e 422 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli articoli 306 e 185 dello stesso codice, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, rispettivamente sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

- **SENTENZA N. 132 DEL 1968 (SANDULLI, TRIMARCHI)**

Alla persona offesa dal reato spetta l'azione (civile) per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (artt. 2043 e segg. del Codice di procedura civile e 185 del Codice di procedura penale). E tale azione può essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando e sia il caso anche contro il responsabile civile davanti al giudice civile o amministrativo ovvero nel procedimento penale, mediante la costituzione di parte civile. Qualora l'azione civile non sia stata proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale (come nella specie) ovvero, se proposta in sede civile, non sia stata ancora trasferita nel processo penale, la persona alla quale il reato ha recato danno è libera di operare l'anzidetta scelta. In particolare, ha la facoltà di costituirsi parte civile sia durante l'istruzione formale o sommaria che durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente (arg. ex art. 98 del Codice di procedura penale) e cioè "nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento" (art. 93, comma secondo, Codice di procedura penale). Sennonché tale facoltà appare ostacolata o compressa dal disposto dell'art. 422 in relazione a quello degli artt. 408 e 412 del Codice di procedura penale, perché l'offeso dal reato si vede preclusa la possibilità di costituirsi parte civile durante le formalità di apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa l'autorità davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa citazione a comparire), e del pari quella di procedervi successivamente, previa declaratoria della nullità ex art. 312 del Codice di procedura penale (non essendo stata la stessa nullità dedotta a sensi dell'art. 422 del Codice di procedura penale e a causa quindi della relativa sanatoria). È quindi evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" e "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Perché, come si è rilevato, all'offeso dal reato non è consentito, in dipendenza di fatti a lui non imputabili (omessa citazione in giudizio e mancata deduzione della nullità entro il termine utile), di determinarsi e di procedere alla costituzione di parte civile, per e in tutto il tempo ammesso dalla legge (a seguito della discrezionale e razionale valutazione degli interessi in gioco).

[omissis]

Considerato in diritto:

1. - Data l'identità delle questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe, i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. In entrambe le ordinanze, infatti, si considera non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, e precisamente della parte di codesta norma che prevede la sanatoria (anche) della nullità (conseguente alla omissione della citazione della parte lesa dal reato) comminata dagli artt. 408 e 412 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

2. - Il Tribunale di Ferrara, con le due ordinanze, di fronte alla stessa specie (mancata citazione dell'offeso dal reato, che, in uno dei due casi, era anche querelante e mancata deduzione della relativa nullità, immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento, da parte del P. M.) ha ritenuto di dover interpretare, con riferimento ai casi sottoposti al suo esame, l'art. 422 in relazione agli articoli 408 e 412 del Codice di procedura penale nel senso che è obbligatoria la citazione a comparire davanti al Tribunale per il dibattimento, nei confronti dell'offeso dal reato e del querelante; che, in caso di mancata citazione di dette persone, il decreto di citazione è nullo, e che codesta nullità è sanata se non è dedotta dal P.M. immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento.

3. - Per il Tribunale di Ferrara, a seguito della mancata deduzione da parte del P. M. della nullità ex artt. 408 e 412 del Codice di procedura penale, la persona offesa dal reato, non essendo stata sanata né essendo più sanabile codesta nullità, si sarebbe venuta a trovare nell'impossibilità di costituirsi parte civile e cioè di esercitare l'azione civile nel processo penale; ed a causa di ciò, avrebbe subito una violazione del proprio diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Posta in tali termini, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale appare fondata.

Alla persona offesa dal reato spetta l'azione (civile) per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (artt. 2043 e segg. del Codice di procedura civile e 185 del Codice di procedura penale). E tale azione può essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando e sia il caso anche contro il responsabile civile davanti al giudice civile o amministrativo ovvero nel procedimento penale, mediante la costituzione di parte civile.

Qualora l'azione civile non sia stata proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale (come nella specie) ovvero, se proposta in sede civile, non sia stata ancora trasferita nel processo penale, la persona alla quale il reato ha recato danno è libera di operare l'anzidetta scelta. In particolare, ha la facoltà di costituirsi parte civile sia durante l'istruzione formale o sommaria che durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente (arg. ex art. 98 del Codice di procedura penale) e cioè "nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento" (art. 93, comma secondo, Codice di procedura penale).

Senonché tale facoltà appare ostacolata o compressa dal disposto dell'art. 422 in relazione a quello degli artt. 408 e 412 del Codice di procedura penale, perché l'offeso dal reato si vede preclusa la possibilità di costituirsi parte civile durante le formalità di apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa l'autorità davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa citazione a comparire), e del pari quella di procedervi successivamente, previa declaratoria della nullità ex art. 312 del Codice di procedura penale (non essendo stata la stessa nullità dedotta a sensi dell'art. 422 del Codice di procedura penale e a causa quindi della relativa sanatoria).

È quindi evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" e "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Perché, come si è rilevato, all'offeso dal reato non è consentito, in dipendenza di fatti a lui non imputabili (omessa citazione in giudizio e mancata deduzione della nullità entro il termine utile), di determinarsi e di procedere alla costituzione di parte civile, per e in tutto il tempo ammesso dalla legge (a seguito della discrezionale e razionale valutazione degli interessi in gioco).

Né vale in contrario osservare che, a seguito della sanatoria della nullità ex art. 422 del Codice di procedura penale, l'offeso dal reato può esercitare l'azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno davanti al giudice civile (proponendola, proseguendola o riproponendola) ed assumere che per questo non viene in sostanza a subire alcun pregiudizio, perché in dipendenza di quanto fin qui osservato, non ha modo, come parte civile, di esercitare i poteri che a questa vengono riconosciuti e che rilevano, anche se limitatamente, e agli effetti civilistici ed a quelli penalistici, e soprattutto, anche per le relazioni tra giudicato penale ed azione civile (specie nei termini previsti dagli artt. 25 e 27 del Codice di procedura penale), non può praticamente influire sull'accertamento della responsabilità.

4. - Le ragioni che inducono a ritenere illegittimo, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, l'articolo 422 del Codice di procedura penale in quanto, ove non venga eccepita, risulta sanata la nullità del decreto di citazione per omessa notifica dello stesso all'offeso dal reato, valgono egualmente a proposito dell'altra ipotesi, cumulativamente considerata con la prima nell'ordinanza del 10 dicembre 1966, e relativa alla sanatoria della

nullità del decreto di citazione non notificato al querelante. E ciò perché nelle due ipotesi il presupposto, ai fini della conoscenza del processo e della possibilità di parteciparvi quale parte civile è comune, in quanto concretandosi nell'interesse ad agire in sede penale per l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, e perché comunque esiste un interesse autonomo del querelante.

5. - La dedotta questione appare, infine, egualmente fondata sotto il profilo, implicitamente prospettato, della mancata citazione (mediante notifica del relativo decreto) dell'offeso dal reato già costituitosi parte civile, e del pregiudizio al diritto di difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione) di questa in conseguenza della sanatoria ex art. 422 del Codice di procedura penale della nullità del decreto. Alla parte civile, infatti, viene precluso il compimento di tutta una serie di atti, nell'esercizio dei relativi poteri, ed in particolare vengono addirittura impediti la precisazione e lo svolgimento delle conclusioni a sensi dell'art. 468 del Codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del Codice di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante.

La persona offesa nel sistema del codice di procedura penale del 1988

La persona offesa come “soggetto eventuale” e non “parte” del procedimento penale:

- SENTENZA N. 23 DEL 2015 (CRISCUOLO, NAPOLITANO)

«La **persona offesa**, nel processo penale, è **portatrice di un duplice interesse**: quello al **risarcimento del danno** che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello **all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato**, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero (...). In tale occasione si è rilevato che “risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della **persona offesa, che non riverse la qualità di parte**” (ordinanza n. 124 del 1999)».

[omissis]

Considerato in diritto

1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 112 della Costituzione, in quanto la possibilità di condizionare la scelta della modalità di esercizio dell'azione penale riconosciuta al querelante si porrebbe in palese contrasto con il principio della sua obbligatorietà, che non prevede deroghe né con riferimento al suo effettivo esercizio né con riferimento alla relativa modalità di svolgimento da parte del pubblico ministero.

Risulterebbe violato anche l'art. 111 Cost., in quanto la facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna, comportando necessariamente il ricorso ad altro rito, determinerebbe una inevitabile ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del processo in palese violazione del principio della ragionevole durata.

Infine, con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il rimettente ritiene che la facoltà di opporsi alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna non trovi alcuna giustificazione ragionevole nella tutela di un interesse del querelante, così come non trovi alcuna giustificazione la diversità di disciplina rispetto alla definizione del procedimento mediante richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che non prevede un'analogo facoltà di opposizione in capo al querelante.

2.– La questione è fondata con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.

2.1.– Giova premettere che il procedimento per decreto è un rito premiale che risponde ad evidenti esigenze deflattive. Nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, supplemento ordinario n. 93), il procedimento per decreto è definito uno «strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento», tale da consentire «il maggior risparmio di risorse e la maggior semplificazione».

Com'è noto, con il decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari applica all'imputato, su richiesta del pubblico ministero, una pena pecuniaria ridotta fino alla metà, senza la necessità di alcuna attivazione preventiva del contraddittorio.

L'imputato può presentare opposizione, nei 15 giorni successivi alla notifica del decreto, determinando l'instaurazione di un processo mediante il rito immediato o mediante altro rito speciale quale il patteggiamento o il giudizio abbreviato.

I benefici premiali consistono, in primo luogo, nella possibilità di una riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale e, in secondo luogo, nella esclusione della condanna alle pene accessorie così come della condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, e il reato si estingue se, nei cinque anni successivi per i delitti e nei due anni successivi per le contravvenzioni, l'imputato non commette altri reati della stessa indole. In tal caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Nella versione originaria, prima della modifica avvenuta nel 1999, il procedimento per decreto era riservato ai soli reati perseguibili d'ufficio. Questa limitazione, come si legge nella relazione al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale, trovava la sua giustificazione nella maggiore complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata, che non si addiceva alle caratteristiche di snellezza e celerità proprie del rito monitorio. L'art. 37, comma 1, della legge n. 479 del 1999, ha profondamente innovato la disciplina del procedimento per decreto, estendendo il rito anche ai reati perseguibili a querela, «se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi».

2.2.– La norma, sin dal suo ingresso nell'ordinamento, è stata oggetto di forti critiche per i suoi tratti di assoluta eccentricità.

Il legislatore, infatti, nel disciplinare istituti per certi versi simili, quali l'opposizione all'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. e l'opposizione alla pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), ha riconosciuto tale facoltà alla persona offesa e non al querelante.

Inoltre, nei casi sopra descritti, dell'opposizione all'archiviazione e dell'opposizione alla sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto, l'opposizione del querelante e, più in generale, della persona offesa si rivolge nei confronti di una pronuncia del giudice (di archiviazione o di non doversi procedere) che certamente non è soddisfacente dell'interesse dell'opponente. Diversamente, invece, con l'emissione del decreto penale di condanna il querelante vede soddisfatta la sua «volontà» di punizione dell'imputato.

2.3.– La norma censurata non trova una valida giustificazione né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa, né con riguardo a quella del querelante.

La persona offesa, nel processo penale, è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero.

A tal proposito deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi rispetto all'interesse del soggetto danneggiato, nell'ambito del processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica.

In tal senso, proprio con riferimento al decreto penale di condanna, questa Corte, prima della riforma del 1999, ha ritenuto infondata la richiesta di una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal Titolo V del Libro VI cod. proc. pen., nel caso la persona offesa dal reato avesse manifestato in modo esplicito, anteriormente all'esercizio dell'azione penale, l'intenzione di costituirsi parte civile (ordinanza n. 124 del 1999).

Con la citata pronuncia questa Corte ha ancora una volta ribadito che «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni “separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale”, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982 e n. 166 del 1975)».

In tale occasione si è anche rilevato che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte» (ordinanza n. 124 del 1999).

Ciò detto, deve anche osservarsi che la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale da parte del querelante mediante l'opposizione alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna è del tutto incoerente con la mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione nella disciplina del “patteggiamento”. In tal caso, infatti, qualora il condannato avanzi richiesta di applicazione della pena e ottenga il consenso del pubblico ministero, al querelante, anche se costituito parte civile, non resta alcun potere di interdizione del rito dovendo trovare esclusivamente nella sede civile il luogo della

tutela del proprio interesse al risarcimento del danno. Ne consegue che la diversità di disciplina tra il procedimento per decreto e quello relativo all'applicazione della pena su richiesta delle parti non trova una ragionevole giustificazione nell'interesse alla costituzione di parte civile della persona offesa/querelante.

A tal proposito non rileva il fatto che i due riti alternativi non siano completamente assimilabili, sia perché ciò è ininfluenza in relazione al canone di razionalità della norma, sia perché «Il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe» (sentenza n. 1009 del 1988), come appunto nel caso in esame. Si consideri, poi, che l'attuale disciplina non esclude che, a seguito dell'opposizione del querelante, che è ostativa alla definizione mediante decreto penale di condanna, il procedimento sfoci proprio nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., con la conseguenza che viene egualmente negata la possibilità di trovare nel processo penale la sede per far valere le pretese civilistiche.

2.4.– La possibilità per il querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto non trova adeguata giustificazione neanche in relazione all'interesse della persona offesa all'accertamento della responsabilità dell'autore del reato, interesse che si realizza mediante l'attività di supporto e di controllo rispetto all'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero.

La persona offesa, infatti, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. può partecipare al procedimento penale, anche a prescindere dalla costituzione di parte civile e, in particolare, può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie e indicare elementi di prova, con esclusione del giudizio di cassazione.

Si tratta di un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in «una sfera di azione che tende a realizzare, mediante forme di “adesione” all'attività del pubblico ministero ovvero di “controllo” su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale» (sentenza n. 353 del 1991).

Sotto il profilo dell'attività di supporto dell'azione del pubblico ministero deve ricordarsi che, perché questi possa chiedere l'emissione del decreto penale di condanna, è necessario che gli elementi raccolti nell'indagine preliminare risultino idonei non solo a sostenere un'accusa in giudizio ex art. 125 disp. att., cod. proc. pen., ma a provare con certezza la responsabilità dell'imputato. Inoltre, nella fase delle indagini, il querelante è, ovviamente, titolare di tutti i poteri della persona offesa e può fornire tutto il supporto che ritenga necessario all'azione del pubblico ministero (mediante l'indicazione di fonti di prova).

Quanto al controllo sull'esercizio dell'azione penale, deve evidenziarsi che la richiesta di decreto penale di condanna è una modalità di esercizio dell'azione penale e che, qualora la stessa venga accolta, il procedimento si conclude con l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (querelato) con piena soddisfazione del corrispondente interesse del querelante.

Risulta evidente, pertanto, la differenza dai casi in cui il potere di opposizione riconosciuto alla persona offesa è diretto: a) a sollecitare l'esercizio dell'azione penale (opposizione all'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen.); b) ad impedire la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità per la tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000).

Nel caso del decreto penale di condanna, infatti, la rappresentazione dei fatti esposta in querela ha trovato riscontro nell'attività d'indagine del pubblico ministero e il querelante ha visto accolta la sua richiesta di punizione del querelato.

In conclusione il querelante, quale persona offesa dal reato, non ha alcun interesse meritevole di tutela che giustifichi la facoltà di opporsi a che si proceda con il rito semplificato, fermo restando che qualora l'imputato proponga opposizione, questi è rimesso nei pieni poteri della persona offesa (o della parte civile) per le successive fasi del giudizio.

2.5.– Si è ipotizzato che il querelante, in quanto tale, abbia un interesse specifico e distinto da quello della persona offesa dal reato a che il procedimento non si concluda con il decreto penale di condanna, interesse identificato nella possibilità di rimettere la querela.

Anche sotto questo aspetto tale interesse non è idoneo a fornire una ratio adeguata alla norma censurata che rimane intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti e che reca una rilevante menomazione al principio della ragionevole durata del processo.

La facoltà di opposizione del querelante, infatti, determina un ingiustificato allungamento dei tempi del processo e, soprattutto, ostacola la realizzazione dell'effetto deflattivo legato ai riti speciali di tipo premiale che, nelle intenzioni del legislatore, assume una particolare importanza per assicurare il funzionamento del processo "accusatorio" adottato con la riforma del codice di procedura penale.

È bensì vero che la giurisprudenza della Corte ha affermato più volte che il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, il cui sacrificio non è sindacabile, ove frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa (ex plurimis sentenza n. 159 del 2014, ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008), ma in questo caso è proprio assente la suddetta "ratio".

Secondo questa Corte al principio della ragionevole durata del processo enunciato al secondo comma dell'art. 111 Cost. «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza (sentenza n. 148 del 2005)» (sentenze n. 63 e n. 56 del 2009).

La norma in esame, in definitiva, cagiona una lesione del principio della ragionevole durata del processo, senza che la stessa sia giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona offesa, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato, devono ritenersi congruamente garantite.

2.7.– La censurata facoltà si pone, quindi, in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco non giustificabile neppure alla luce dell'ampia discrezionalità che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013).

Lo scrutinio di ragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014).

In applicazione di tali principi, conclusivamente, deve osservarsi che, una volta ampliato il campo dei reati per i quali è possibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichiarato scopo di favorire sempre più il ricorso ai riti alternativi di tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale necessaria per l'effettivo funzionamento del rito accusatorio), l'attribuzione di una mera facoltà al querelante, consistente nell'opposizione alla definizione del procedimento mediante il decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di irrazionalità. Ciò in quanto: a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della

persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo vulnus all'esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.

2.8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna, viola gli artt. 3 e 111 Cost.

Resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 112 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

- ORDINANZA N. 254 DEL 2011 (QUARANTA, NAPOLITANO)

«con riferimento al **ruolo della persona offesa nel procedimento penale**, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, la Corte ha già affermato che la **persona offesa**, anche nel nuovo codice, conserva la **veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, e non di parte** ([ordinanza n. 339 del 2008](#)); che, in particolare, si è detto che dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende che **alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti** rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato e che è **nella discrezionalità del legislatore disciplinare le modalità di partecipazione della persona offesa al procedimento penale**; che le pronunce della Corte che hanno riconosciuto una violazione del diritto di difesa della persona offesa per la sua mancata partecipazione al procedimento penale sono intervenute su norme che riguardavano fasi antecedenti l'apertura del processo e sono incentrate sul riconoscimento di poteri e facoltà funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile sul presupposto della "potenzialità" che la persona offesa possa poi effettivamente costituirsi parte civile nel procedimento penale (sentenze n. 353 del 1991 e n. 559 del 1990)».

[omissis]

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di S. A., con ordinanza del 20 ottobre 2010, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 20 ottobre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione – del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna;

che la Corte rimettente premette che, nel caso di specie, il giudizio di revisione è stato proposto avverso un decreto penale di condanna il cui procedimento, per sua natura, mai ha visto coinvolta la persona offesa dal reato;

che, se ciò può essere comprensibile e giustificato nell'ambito di un rito speciale connotato dalla omissione della fase dibattimentale come il procedimento per decreto (tutto giocato sull'integrale accoglimento delle richieste del querelante o denunciante), meno giustificato è che analoga obliterazione sia di fatto imposta dalle norme che regolano la *vocatio in jus* per il susseguente giudizio di revisione;

che, infatti, l'art. 636, primo comma, cod. proc. pen. prevede che il Presidente della Corte d'appello emetta decreto di citazione a norma dell'art. 601 cod. proc. pen. il quale non contempla la persona offesa dal reato tra i destinatari dell'atto;

che, secondo la Corte d'appello di Trento, sarebbe violato il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. perché in questi casi è impedito alla persona offesa di conoscere e seguire la vicenda processuale innescata, con evidente pregiudizio anche degli interessi civili in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

che, inoltre, risulterebbe violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la mancata previsione della citazione della persona offesa, in caso di revisione avverso decreto penale di condanna, determinerebbe «una disparità di trattamento, posto che si è in presenza di un giudizio di merito rispetto al quale non è stato assicurato il contraddittorio alla persona offesa, così esposta a decisione potenzialmente pregiudizievole di cui sia rimasta del tutto ignara»;

che, sempre secondo la Corte rimettente, la presente questione è diversa rispetto ai casi di revisione di sentenze che provengano da giudizi di merito per i quali l'avviso sia previsto ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, nei quali è giustificato che, se non sia sopravvenuta una costituzione di parte civile, non sia più dovuto un ulteriore avviso, tanto per il giudizio di appello, quanto per quello di revisione;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di descrizione della fattispecie che non consente di verificare la sua effettiva rilevanza nel giudizio a quo;

che, infatti, nell'ordinanza di rimessione si affermerebbe in via del tutto generica e di mera ipotesi la possibilità di «un eventuale pregiudizio degli interessi civili in caso di accoglimento dell'istanza», senza tuttavia specificare, con un sufficiente grado di precisione, se effettivamente vi sia la sussistenza di concreti elementi idonei a fondare l'accoglimento della istanza stessa e, sotto altro profilo, senza indicare elementi tali da poter dare concretezza al paventato danno sofferto dalla persona offesa;

che la difesa dello Stato, a ulteriore conferma della assoluta genericità della prospettata questione di costituzionalità, osserva come il remittente neanche indichi quale sia la fattispecie penale violata per la quale è stato emesso il relativo decreto di condanna;

che, in ogni caso, la questione sollevata sarebbe infondata atteso che il remittente omette di considerare che il principio del contraddittorio non necessariamente deve trovare la medesima disciplina nei diversi giudizi penali previsti dal codice di procedura penale e che la specialità del rito in concreto di volta in volta azionato giustifica il ricorso a regole proprie tali da comportare una diversa modulazione del principio stesso, più o meno ampio in ragione delle esigenze sottese al rito scelto;

che, in questa prospettiva, l'analisi della disciplina codicistica del procedimento per decreto evidenzia la sussistenza di principi completamente autonomi, che caratterizzano in via del tutto peculiare il modello tipico, quale, ad esempio, quello contenuto nell'art. 460, quinto comma, del codice di rito, ove è previsto espressamente che il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;

che tale assoluta peculiarità del procedimento per decreto si rinviene anche in relazione alla diversa attuazione del principio del contraddittorio, ivi sicuramente compreso rispetto ai moduli processuali tipici, atteso che il legislatore ha ritenuto non necessaria la presenza della persona offesa dal reato sul presupposto che gli interessi civili di cui la stessa è portatrice possano trovare adeguata tutela nella sede del giudizio civile;

che la medesima ratio sottesa alla scelta legislativa del procedimento per decreto è rinvenibile anche nella successiva ed eventuale fase della revisione del decreto di condanna, ritenendosi che la parte offesa abbia, qualora interessata, già esercitato l'azione in sede civile nel cui contesto è assicurato il contraddittorio tra il danneggiante ed il danneggiato;

che anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «in tema di provvedimenti soggetti a revisione [...] non sussiste violazione dell'art. 24 Cost., considerato che alla persona offesa non può riconoscersi un diritto d'azione da cui derivi il dovere del giudice di decidere sulle sue domande» (Corte di cassazione, sez. VI penale, 4 febbraio 1997, n. 3556);

che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, per tali motivi non sarebbe irragionevole la disciplina che esclude la citazione della persona offesa nel giudizio di revisione del decreto penale di condanna, atteso che tale soggetto può, o almeno avrebbe potuto, coltivare i suoi interessi civili in altro ambito processuale, ove il decreto penale non ha per legge efficacia di giudicato;

che, pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 601 e 636 cod. proc. pen. sarebbe del tutto coerente con il complessivo sistema processuale, tanto che la partecipazione della persona offesa nel giudizio di revisione è esclusa sia nel caso in cui essa non si sia potuta costituire parte civile – ipotesi del procedimento per decreto – sia nell'ipotesi in cui essa non abbia ritenuto di costituirsi parte civile, nel caso di una sentenza emessa a seguito di giudizio di merito, in quanto in entrambe tali ipotesi l'esito del giudizio di revisione non inciderebbe sugli interessi civili della persona offesa, proprio perché essi sono stati eventualmente coltivati in altro ambito processuale e dunque sarebbe evidente l'infondatezza dell'ipotizzata violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Considerato che la Corte d'appello di Trento dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna;

che il rimettente richiede a questa Corte una pronuncia additiva che includa la persona offesa dal reato fra i soggetti destinatari del decreto di citazione per il giudizio di revisione di decreti penali di condanna, nel caso in cui la richiesta del condannato non venga dichiarata inammissibile;

che, secondo la Corte d'appello di Trento, quando il giudizio di revisione è proposto avverso un decreto penale di condanna, il cui procedimento, per sua natura, non vede coinvolta la persona offesa dal reato, negare a quest'ultima la possibilità di partecipare al giudizio di revisione violerebbe il principio del contraddittorio e determinerebbe una disparità di trattamento con gli altri giudizi di merito;

che la questione è manifestamente infondata;

che la Corte ha già più volte rilevato che «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni "separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale» (da ultimo, ordinanza n. 339 del 2008; inoltre, sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982, n. 166 del 1975 e ordinanza n. 124 del 1999);

che, anche in questa sede, deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale «l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo» (si vedano le sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991);

che nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile;

che, con riferimento al ruolo della persona offesa nel procedimento penale, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, la Corte ha già affermato che la persona offesa, anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, e non di parte (ordinanza n. 339 del 2008);

che, in particolare, si è detto che dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende che alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato e che è nella discrezionalità del legislatore disciplinare le modalità di partecipazione della persona offesa al procedimento penale;

che le pronunce della Corte che hanno riconosciuto una violazione del diritto di difesa della persona offesa per la sua mancata partecipazione al procedimento penale sono intervenute su norme che riguardavano fasi antecedenti l'apertura del processo e sono incentrate sul riconoscimento di poteri e facoltà funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile sul presupposto della "potenzialità" che la persona offesa possa poi effettivamente costituirsi parte civile nel procedimento penale (sentenze n. 353 del 1991 e n. 559 del 1990);

che è manifestamente infondata anche la questione relativa alla violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento tra diversi giudizi di merito;

che, infatti, il procedimento di revisione ha carattere eccezionale trattandosi di un mezzo straordinario di impugnazione «strutturato in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata: obiettivo che si trova immediatamente espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l'idoneità dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione, che l'art. 631 cod. proc. pen. eleva a condizione di ammissibilità della domanda stessa» (sentenza n. 113 del 2011);

che, dunque, è di tutta evidenza l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, essendo la revisione un giudizio che, a differenza di tutti gli altri giudizi di merito, può concludersi solo con la conferma della sentenza o con il proscioglimento dell'imputato e nel quale non è possibile per la persona offesa dal reato costituirsi ex novo parte civile come necessariamente dovrebbe avvenire nel caso del giudizio di revisione di un decreto penale di condanna.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

- ORDINANZA N. 339 DEL 2008 (BILE, FINOCCHIARO)

«(...) dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende che **alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato**; che anche la Corte costituzionale, pur avendo emesso delle pronunce in cui si è mostrata favorevole ad interpretazioni delle norme del codice di procedura penale estensive delle facoltà e poteri della persona offesa (sentenze nn. 413 del 1994 e 353 del 1991), e pur riconoscendone l'importanza del ruolo, non l'ha mai assimilata al pubblico ministero o all'indagato; che infatti la **persona offesa**, anche nel nuovo codice, **conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte**: ne discende che colui il quale venga offeso dal reato **non è titolare del diritto alla prova** che l'art. 190 cod. proc. pen. limita esclusivamente alle parti ("le prove sono ammesse a richiesta di parte"); che invece il remittente vorrebbe attribuire alla persona offesa un diritto alla prova, consentendole di interloquire in merito al sequestro probatorio, diretto appunto ad assicurare il mantenimento delle fonti di prova; che oltre tutto il pubblico ministero, c.d. dominus delle indagini, è già la figura preposta istituzionalmente alla raccolta delle prove, disponendo peraltro di poteri ben maggiori rispetto alla persona offesa nella raccolta di esse; che ancora, fermo che la persona offesa abbia dei poteri ma non possa essere assimilata al pubblico ministero o all'indagato, è evidente che **la decisione circa la portata di questi poteri non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore**, il quale solo può pervenirne ad un'armonica ed equilibrata definizione, non potendosi certo affermare che la notifica alla persona offesa della data dell'udienza del riesame del sequestro probatorio sia costituzionalmente imposta; che, dunque, in relazione all'evidente eterogeneità delle situazioni di imputato e pubblico ministero da un lato e persona offesa dall'altro, nonché alla discrezionalità del legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, la disciplina censurata non viola né il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, né l'art. 3 della Costituzione, avendo semplicemente il legislatore trattato in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali».

[omissis]

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 18 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Esposito Leonardo, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia – nell'ambito di un procedimento proposto per il riesame di un sequestro disposto in uno studio professionale e in altri luoghi nella disponibilità dell'indagato – ha sollevato, su istanza del pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata ignora la persona offesa ed il suo difensore e ciò, da un lato, viola il diritto di difesa e, dall'altro, crea una ingiustificata disparità «nel confronto sia fra la persona offesa e gli altri soggetti del processo, sia con la disciplina di altre attività della stessa persona offesa», la quale «mentre può promuovere *ex art.* 368 cod. proc. pen., l'adozione del vincolo reale, non può poi, del tutto irrazionalmente, contribuire a difenderlo»;

che, per il rimettente, la rilevanza della questione è ovvia, «perché quella dell'integrità del contraddittorio – che qui si assume non integro per il vizio di costituzionalità della norma – è la prima verifica cui è chiamato il giudice del riesame, come del resto ogni altro giudice»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, sul rilievo che la persona offesa dal reato è un soggetto del processo ma non una parte di questo e che, in ogni caso, i poteri processuali riconosciuti alla persona offesa rientrano nell'insindacabile discrezionalità del legislatore.

Considerato che il giudice rimettente richiede a questa Corte una pronuncia additiva che includa la persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore e il difensore stesso fra i soggetti destinatari dell'avviso della data fissata per l'udienza di discussione del riesame del provvedimento di sequestro probatorio;

che, con particolare riguardo alla posizione del soggetto la cui sfera giuridica sia stata lesa dal reato, questa Corte ha più volte rilevato «che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, perché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni "separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerato come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale» (sentenze nn. 443 del 1990, 171 del 1982, 166 del 1975; ordinanza n. 124 del 1999);

che questa stessa Corte ha altresì affermato che «l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo» (sentenze nn. 353 del 1994, 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999);

che inoltre dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende che alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato;

che anche la Corte costituzionale, pur avendo emesso delle pronunce in cui si è mostrata favorevole ad interpretazioni delle norme del codice di procedura penale estensive delle facoltà e poteri della persona offesa (sentenze nn. 413 del 1994 e 353 del 1991), e pur riconoscendone l'importanza del ruolo, non l'ha mai assimilata al pubblico ministero o all'indagato;

che infatti la persona offesa, anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte: ne discende che colui il quale venga offeso dal reato non è titolare del diritto alla prova che l'art. 190 cod. proc. pen. limita esclusivamente alle parti ("le prove sono ammesse a richiesta di parte");

che invece il remittente vorrebbe attribuire alla persona offesa un diritto alla prova, consentendole di interloquire in merito al sequestro probatorio, diretto appunto ad assicurare il mantenimento delle fonti di prova;

che oltre tutto il pubblico ministero, c.d. *dominus* delle indagini, è già la figura preposta istituzionalmente alla raccolta delle prove, disponendo peraltro di poteri ben maggiori rispetto alla persona offesa nella raccolta di esse;

che ancora, fermo che la persona offesa abbia dei poteri ma non possa essere assimilata al pubblico ministero o all'indagato, è evidente che la decisione circa la portata di questi poteri non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale solo può pervenirne ad un'armonica ed equilibrata definizione, non potendosi certo affermare che la notifica alla persona offesa della data dell'udienza del riesame del sequestro probatorio sia costituzionalmente imposta;

che, dunque, in relazione all'evidente eterogeneità delle situazioni di imputato e pubblico ministero da un lato e persona offesa dall'altro, nonché alla discrezionalità del legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, la disciplina censurata non viola né il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, né l'art. 3 della Costituzione, avendo semplicemente il legislatore trattato in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.

- **ORDINANZA N. 63 DEL 2007 (BILE, FLICK)**

- **ORDINANZA N. 408 DEL 2007 (BILE, FLICK)**

- SENTENZA 98 DEL 1996 (FERRI, ONIDA)

«Il giudice remittente muove dalla premessa interpretativa secondo cui sarebbe preclusa in ogni caso la costituzione di parte civile dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 del codice di procedura penale, e cioè dopo l'inizio del dibattimento, anche da parte della persona offesa citata per la prima volta in giudizio dopo quel momento, a seguito di contestazione suppletiva. Ma l'interpretazione delle norme denunciate fatta propria dal giudice remittente, ancorché aderente alla lettera della disposizione di cui all'art. 79, non è l'unica possibile.

Come ha ritenuto, sulla scorta di una non isolata dottrina, la Corte di cassazione (sezione III penale, sent. n. 1722 del 27 settembre 1995), il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 del codice di rito può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza. Ciò non può non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo (...). È vero infatti che, di per sé, **il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale**. Tuttavia in un sistema, come quello accolto nel vigente codice di procedura penale, in cui alla **persona offesa è accordata in via generale tale possibilità, in vista dell'unicità del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità, e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare all'accertamento in sede penale del fatto medesimo** (v. sentenze n. 532 del 1995; n. 60 del 1996), sarebbe irragionevole, e pertanto lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato, anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento. Ciò tanto più che nella fase dibattimentale la facoltà di costituirsi parte civile, con i diritti e con i poteri che ne conseguono, rappresenta la principale e più significativa delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato».

[omissis]

Considerato in diritto

1. - La questione all'esame di questa Corte concerne la legittimità costituzionale della preclusione, che discenderebbe dalle norme denunciate, alla costituzione di parte civile della persona offesa da un reato contestato in via suppletiva, e che per questo sia stata citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento. Tale evenienza può verificarsi sia nel caso di contestazione suppletiva di un fatto "diverso" da quello originariamente contestato, ai sensi dell'art. 516 del codice di procedura penale, o di un fatto "nuovo", ai sensi dell'art. 518, secondo comma, sia nel caso - in concreto verificatosi nel giudizio a quo - di contestazione suppletiva di un reato connesso a quello per cui si procede perché in concorso formale col medesimo o ad esso legato dal vincolo della continuazione (art. 517, in relazione all'art. 12, primo comma, lettera b), cod. proc. pen.).

2. - La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.

Il giudice remittente muove dalla premessa interpretativa secondo cui sarebbe preclusa in ogni caso la costituzione di parte civile dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 del codice di procedura penale, e cioè dopo l'inizio del dibattimento, anche da parte della persona offesa citata per la prima volta in giudizio dopo quel momento, a seguito di contestazione suppletiva. Ma l'interpretazione delle norme denunciate fatta propria dal giudice remittente, ancorché aderente alla lettera della disposizione di cui all'art. 79, non è l'unica possibile.

Come ha ritenuto, sulla scorta di una non isolata dottrina, la Corte di cassazione (sezione III penale, sent. n. 1722 del 27 settembre 1995), il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 del codice di rito può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza. Ciò non può non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo.

3. - Così interpretate, le norme denunciate sfuggono evidentemente alle censure mosse nell'ordinanza del giudice remittente; mentre, al contrario, l'interpretazione da questi accolta conduce ad attribuire alle stesse norme un significato che sarebbe in contrasto con la Costituzione.

È vero infatti che, di per sé, il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale. Tuttavia in un sistema, come quello accolto nel vigente codice di procedura penale, in cui alla persona offesa è accordata in via generale tale possibilità, in vista dell'unicità del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità, e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare all'accertamento in sede penale del fatto medesimo (v. sentenze n. 532 del 1995; n. 60 del 1996), sarebbe irragionevole, e pertanto lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato, anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento. Ciò tanto più che nella fase dibattimentale la facoltà di costituirsi parte civile, con i diritti e con i poteri che ne conseguono, rappresenta la principale e più significativa delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato: onde non può ritenersi che la citazione della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva - richiesta, a pena di nullità, dall'art. 519 cod. proc. pen. - assolve, come suggerito da una recente dottrina, alla sola funzione di consentire ad essa l'attività di supporto e di controllo rispetto all'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero.

L'accennata preclusione, d'altra parte, non avrebbe adeguata giustificazione, una volta che lo stesso ordinamento processuale contempla la possibilità che dopo l'apertura del dibattimento i fatti di reato per cui si procede vengano integrati o ridefiniti, e dunque che il processo conosca nuovi sviluppi, rispetto ai quali sarebbe illogico e contraddittorio impedire ai soggetti coinvolti l'esercizio dei loro fondamentali diritti di ordine processuale: come questa Corte ha riconosciuto non solo con riguardo alla facoltà dell'imputato di richiedere il "patteggiamento" (sentenza n. 265 del 1994) e di proporre domanda di oblazione (sentenza n. 530 del 1995), ma anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero e delle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni introdotte in via suppletiva (sentenze n. 241 del 1992 e n. 50 del 1995).

Nemmeno infine potrebbe farsi valere in contrario l'esigenza di speditezza dei procedimenti, posto che comunque la norma processuale obbliga, in caso di contestazione

suppletiva, sia a concedere termine per la difesa e a sospendere il dibattimento se l'imputato ne faccia richiesta (art. 519, primo e secondo comma, cod. proc. pen.), e a notificare il verbale con la nuova contestazione all'imputato contumace o assente, fissando una nuova udienza (art. 520 cod. proc. pen.); sia a citare la persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni (art. 519, terzo comma, dello stesso codice).

4. - Deve dunque accogliersi, in virtù del canone per cui fra più interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione (cfr., ex plurimis sentenze n. 19 del 1995 e n. 121 del 1994), l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva.

Tale conclusione, si può aggiungere, deve valere a prescindere dalla circostanza che la contestazione suppletiva riguardi un fatto-reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero un fatto emerso successivamente, nel corso dell'istruzione dibattimentale. Infatti in entrambi i casi occorre consentire ai soggetti presenti o che vengono evocati nel giudizio di esercitare i loro diritti in relazione ai fatti contestati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 79 e 519 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

- SENTENZA 413 DEL 1994 (CASAVOLA, VASSALLI)

«Il tema della **tutela della persona offesa dal reato** cui **non venga data notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda formulata nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione**, è stato - come si è più volte ricordato - già affrontato da questa Corte. Più in particolare, con la sentenza n. 353 del 1991, venne precisato come sussista il **diritto della persona offesa di essere avvisata della detta richiesta**, un diritto **“particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari entro le quali si colloca il procedimento di archiviazione”**. La Corte pervenne, perciò, alla conclusione che “l'offeso dal reato possa usufruire di una disciplina che consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura”: mezzo che venne individuato in quello previsto dall'art. 127, quinto comma, del codice di procedura penale, espressamente richiamato dall'art. 409, quinto comma, dello stesso codice. Alla persona offesa nei confronti della quale si sia mancato di notificare l'avviso della richiesta di archiviazione fu così riconosciuto il diritto di proporre ricorso per cassazione perché il vizio derivante dalla detta omissione “con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare” la richiesta, “viene a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio”. Un vizio, dunque, da ritenere “ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa, che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione”. (...) La *ratio decidendi* della

sentenza n. 353 del 1991 non si collega, dunque, se non per l'ipotesi normativa allora sottoposta al vaglio della Corte, a quel procedimento in contraddittorio previsto per il rito di base. Il suo reale valore prescrittivo è, infatti, nella **diretta tutela del diritto di difesa dell'offeso dal reato, che "risulta nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il decreto di archiviazione"**. (...) Non può essere, infine, trascurato come la detta linea interpretativa risulta accolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha particolarmente insistito sulla violazione del contraddittorio cui dà vita il mancato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto domanda, non soltanto nel senso della possibilità di instaurazione della procedura in camera di consiglio ma anche (e soprattutto) come lesione del diritto della persona offesa di proporre opposizione. Fino ad affermare da ultimo (Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695) che anche nel procedimento pretorile contro il decreto di archiviazione è proponibile il ricorso per cassazione per far valere l'omesso avviso della richiesta del pubblico ministero, qualora la persona offesa abbia fatto istanza di essere preavvertita, trattandosi di una causa di nullità che vanifica la stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio, in tal modo violando il diritto della persona offesa a proporre opposizione e ad esercitare le proprie ragioni».

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Oggetto comune di censura è l'art. 156 del testo delle norme di attuazione del codice di procedura penale (approvato, insieme al testo delle norme di coordinamento e transitorie, con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui (primo comma) non prevede la nullità del decreto di archiviazione adottato senza la previa notificazione della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto domanda o, comunque, prima che sia decorso il termine per proporre l'opposizione e nella parte in cui (secondo comma) non prevede che tale nullità sia denunciabile con ricorso per cassazione.

Sarebbe vulnerato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, restando preclusa all'offeso dal reato, che si sia tempestivamente attivato al fine di venire a conoscenza dell'eventuale richiesta del pubblico ministero di non promuovere l'azione penale, la possibilità di sottoporre le sue ragioni al giudice attraverso l'opposizione.

3. - Pure se due sono i precetti sospettati di illegittimità, unica, in effetti, si presenta la questione sottoposta al vaglio della Corte. Da un lato, infatti, si censura il primo comma dell'art. 156 delle norme di attuazione perché non fa derivare dall'inosservanza del dovere di avviso alla persona offesa dal reato la nullità del decreto di archiviazione; dall'altro lato, si fa discendere, quasi a corollario, dalla detta omissione, la corrispondente illegittimità del secondo comma dello stesso art. 156 perché non prescrive che avverso un provvedimento in tal modo adottato venga attribuito alla stessa persona offesa il diritto di proporre ricorso per cassazione. Il *petitum* avuto di mira dal giudice a quo si rivela, quindi, decisamente incentrato sulla mancata previsione della ricorribilità per cassazione del decreto di archiviazione, a presidio della persona offesa che sia stata privata del diritto di essere informata della richiesta avanzata dal pubblico ministero; ricorribilità che, peraltro, dovrebbe scaturire dalla dichiarazione d'illegittimità del primo comma dello stesso art. 156, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di archiviazione adottato senza la notificazione del detto avviso. Il che risulta univocamente confermato dagli stessi casi di specie, relativi ad impugnative di decreti di archiviazione pronunciati omettendo di informare la persona offesa che ne aveva

fatto richiesta. Di fronte a simili doglianze, la Corte di cassazione ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della verifica quanto all'ammissibilità dei ricorsi - che altrimenti avrebbe dovuto, nell'ottica interpretativa seguita, dichiarare inammissibili - porre in discussione la conformità all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, del precetto - collocato nel capo XII delle norme di attuazione, dedicato alle "Disposizioni relative al procedimento davanti al pretore" - che disciplina l'opposizione alla richiesta di archiviazione. E ciò sul presupposto che il sistema, così come strutturato, non è in grado di apprestare alcuna protezione all'offeso che sia stato privato dell'avviso della relativa richiesta, in presenza di un provvedimento di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.

4. - L'articolato incedere argomentativo delle ordinanze di rimessione muove - con il costante richiamo al ricorso per cassazione, tipico mezzo di tutela apprestato nel sistema dell'archiviazione davanti al tribunale - dalla constatazione che il sistema protettivo dell'offeso dal reato nel procedimento di archiviazione pretorile diverrebbe puramente teorico ove la norma censurata non venisse dichiarata illegittima nelle parti indicate, perché la persona offesa, non potendo conoscere la richiesta del pubblico ministero, non è posta in condizione di esercitare l'opposizione alla quale è espressamente legittimata proprio in forza dell'art. 156 delle norme di attuazione.

Con la conseguenza che il giudice a quo, mentre, per un verso, censura la detta lesione del diritto di difesa, per un altro verso, non ritenendo assimilabile - almeno sotto questo profilo - l'archiviazione pretorile all'archiviazione nel rito di base, non individua nella disciplina di questa procedura un *tertium comparationis*, restando attestato all'invocazione, quale norma-parametro, del solo art. 24, secondo comma, della Costituzione. Anzi, come si vedrà dall'analisi del prosieguo della motivazione delle ordinanze, proprio la diversità di struttura tra le due procedure renderebbe incompatibile, nella specifica materia, il regime di garanzia dettato a favore della persona offesa di fronte al decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. Il che appare subito confermato dal fatto che le ordinanze di rimessione non hanno come diretto punto di riferimento le norme codicistiche, essendo chiamati in causa in via immediata soltanto due precetti delle norme di attuazione. Oltre, ovviamente, l'art. 156 - la norma oggetto del giudizio di legittimità - l'art. 126 che, nel disciplinare le modalità dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, prescrive che nel caso previsto dall'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel terzo comma del medesimo articolo. Una norma che, dettata per il procedimento davanti al tribunale, viene ritenuta dal rimettente estensibile al procedimento pretorile. Cosicché la questione resta, più esattamente, definita nel sospetto di illegittimità dell'art. 156 delle norme di attuazione, nella parte in cui non prevede il diritto della persona offesa dal reato di ricorrere per cassazione avverso il decreto di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura senza che sia stato osservato il precetto dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, appositamente richiamato dall'art. 126 delle norme di attuazione. Operando, in tal modo, un'ulteriore, più generale, scelta interpretativa, nel senso, cioè, di considerare, relativamente all'archiviazione nel procedimento davanti al pretore, inoperante - almeno relativamente al quesito sottoposto all'esame della Corte - l'art. 549 del codice di procedura penale che prescrive l'osservanza per il procedimento pretorile delle norme relative al procedimento davanti al tribunale "in quanto applicabili".

5. - Pure se, dunque, ad essere direttamente chiamata in causa è la mancata legittimazione a proporre ricorso per cassazione cui la persona offesa dovrebbe accedere dopo la dichiarazione di illegittimità della norma che non prevede come causa di nullità la violazione dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, il fatto stesso che venga denunciato come contrastante con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 156 delle norme di attuazione sta a comprovare come attraverso la duplice dichiarazione

d'illegittimità richiama il rimettente intenda perseguire il solo risultato di consentire l'accesso al giudice, attraverso l'opposizione, della persona offesa nei confronti della quale sia stato omesso l'avviso di cui all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale.

6. - Le norme denunciate, quindi, pur riferendosi ad un momento successivo (ed eventuale) rispetto a quello formalmente indicato dal giudice a quo con la questione ora sottoposta al vaglio della Corte, vengono perciò a rappresentare, insieme al già ricordato art. 126 delle norme di attuazione, gli unici precetti posti a tutela della persona offesa nel procedimento davanti al pretore. Donde la strumentalità del richiesto diritto di ricorrere per cassazione rispetto a quello che rappresenta il punto di arrivo della proposta questione, da identificare nella possibilità di proporre opposizione anche nel caso in cui il decreto di archiviazione pretorile sia stato adottato omettendo l'avviso di cui all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale.

Decisiva appare, in proposito, l'argomentazione contenuta nelle ordinanze di rimessione che sembra implicitamente risolversi nell'enunciazione del requisito della rilevanza: non potendo l'archiviazione pronunciata in violazione dei diritti della persona offesa qualificarsi né provvedimento nullo (e quindi annoverarsi tra i provvedimenti affetti da nullità di ordine generale, l'unica tipologia di vizio in grado di presidiare adeguatamente l'offeso dal reato, salvaguardato dal regime delle nullità di cui all'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, nel solo caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la "citazione in giudizio", né provvedimento abnorme (tale essendo soltanto il provvedimento - non identificabile con quello emesso in violazione dei diritti della persona offesa - "che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sta al di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale"), né provvedimento inesistente, la sola via per pervenire a rimuovere la violazione del diritto di difesa dell'offeso dal reato in conseguenza della mancata osservanza dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, sarebbe appunto quella di applicare la disciplina contemplata per le ipotesi di nullità; così da consentire, attraverso il rimedio richiesto, la demolizione del provvedimento e l'esercizio del diritto di proporre opposizione. Davvero significativa risulta, piuttosto, l'univocità del passaggio dal tipo di patologia, individuato nella nullità del decreto, al tipo di tutela, individuato nel ricorso per cassazione; e ciò nonostante che, proprio in forza della ritenuta "dissociazione" dell'archiviazione pretorile dall'archiviazione nel procedimento davanti al tribunale, gli strumenti diretti - attraverso la caducazione del decreto emesso in violazione dei diritti della persona offesa - ad apprestare un rimedio in grado di consentire l'esercizio della facoltà di proporre opposizione, potrebbero teoricamente profilarsi anche come plurimi. D'altra parte, non trattandosi di sentenza o di provvedimento sulla libertà personale, non potrebbe utilmente farsi ricorso al disposto dell'art. 568, secondo comma, del codice di procedura penale, quale norma derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Senonché l'individuazione di un simile strumento di tutela sembra agevolmente ricavabile nel richiamo alla sentenza n. 353 del 1991 la quale - dopo aver rilevato che se la legge lasciasse privo di tutela l'offeso dal reato cui non venisse comunicato l'avviso di cui all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, "la denunciata omessa previsione si presenterebbe di dubbia compatibilità con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione" - ebbe a dichiarare non fondate, "nei sensi di cui in motivazione", le questioni di legittimità dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale e dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in cui tali norme non consentirebbero alcuna tutela alla persona offesa dal reato nei confronti della quale sia stato omesso l'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda avanzata a norma dell'art. 408, secondo comma, additando nel ricorso per cassazione la "disciplina che consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura".

7. - Il giudice a quo, pur mostrando di condividere la soluzione interpretativa a suo tempo adottata dalla Corte, l'ha però rigorosamente circoscritta al procedimento davanti al tribunale dando una particolare valenza al principio, enunciato dalla indicata sentenza, in base al quale

l'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale, che ammette il ricorso per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto comma, deve ritenersi applicabile anche quando risulti colpita "all'origine la stessa instaurazione del contraddittorio proprio del procedimento in camera di consiglio". Principi, dunque, secondo il giudice *a quo*, non riferibili al provvedimento di archiviazione pretorile, adottato de plano anche in caso di opposizione della persona offesa, senza, dunque, poter fare alcun riferimento né alle forme prescritte dall'art. 127 del codice di procedura penale ed al quinto comma di tale articolo, che prevede la nullità per la violazione delle regole riguardanti il contraddittorio cartolare consentito dall'art. 156 delle norme di attuazione, né ad una norma analoga all'art. 409, sesto comma, del codice, che, appunto, consente il ricorso per cassazione ove le regole poste a tutela del contraddittorio vengano violate.

8. - La questione, nei termini che seguono, non è fondata.

Il tema della tutela della persona offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda formulata nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, è stato - come si è più volte ricordato - già affrontato da questa Corte. Più in particolare, con la sentenza n. 353 del 1991, venne precisato come sussista il diritto della persona offesa di essere avvisata della detta richiesta, un diritto "particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari entro le quali si colloca il procedimento di archiviazione". La Corte pervenne, perciò, alla conclusione che "l'offeso dal reato possa usufruire di una disciplina che consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura": mezzo che venne individuato in quello previsto dall'art. 127, quinto comma, del codice di procedura penale, espressamente richiamato dall'art. 409, quinto comma, dello stesso codice.

Alla persona offesa nei confronti della quale si sia mancato di notificare l'avviso della richiesta di archiviazione fu così riconosciuto il diritto di proporre ricorso per cassazione perché il vizio derivante dalla detta omissione "con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare" la richiesta, "viene a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio". Un vizio, dunque, da ritenere "ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa, che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione".

9. - Il giudice *a quo* ha contestato la riferibilità di tale pronuncia al procedimento pretorile per il suo intrinseco collegamento con la procedura in camera di consiglio prevista esclusivamente con riguardo all'archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. Ma si tratta di un'interpretazione in contrasto sia con la *ratio decidendi* della stessa sentenza n. 353 del 1991 sia con le successive statuizioni di questa Corte in tema di archiviazione anche relativamente al procedimento davanti al pretore. Senza contare che la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva già seguito la linea interpretativa additata da questa Corte, anche nelle statuizioni immediatamente successive alla sentenza n. 353 del 1991, pure senza che ne venisse direttamente coinvolta l'archiviazione pretorile.

10. - In primo luogo, il fatto che la sentenza n. 353 del 1991 possa apparire rigorosamente attestata al procedimento di archiviazione davanti al tribunale non risulta di ostacolo - ove venga individuata l'effettiva *ratio* della statuizione - alla possibilità di una estensione al procedimento davanti al pretore del rimedio da essa individuato in via interpretativa. Non può essere infatti trascurata l'incidenza dei limiti del *devolutum*, circoscritto al raffronto tra l'ipotesi del mancato avviso dell'udienza in camera di consiglio (presidiato dal combinato disposto dell'art. 409, sesto comma, e dell'art. 127, quinto comma) ed il mancato avviso della richiesta del pubblico ministero. Tanto è vero che, pur puntualizzandosi come "dall'esame congiunto" delle norme ora ricordate risulta che esse "fanno, in tema di archiviazione, espresso riferimento, integrandosi reciprocamente, alla sola archiviazione pronunciata con ordinanza a seguito della procedura in camera di consiglio fissata dal giudice che non accolga

la richiesta del pubblico ministero”, si ravvisò il dato più saliente del vizio allora denunciato proprio nel fatto che se la persona offesa non viene avvisata dell’udienza, potrà proporre ricorso per cassazione invocando la nullità del provvedimento a norma dell’art. 127, quinto comma, mentre di tale rimedio non avrebbe potuto farsi uso nell’ipotesi della stessa persona offesa “che venga privata dell’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nonostante la sua espressa domanda di essere avvertita”. E trattavasi di una soluzione fondata, oltre che sull’esigenza di tutela dell’offeso dal reato - quanto agli strumenti adoperati per rimuovere il *vulnus* - sulla necessità, perseguita dal legislatore, di disciplinare l’archiviazione come istituto unitario, “a prescindere dalle diversità sia delle cadenze procedurali sia della tipologia del provvedimento conclusivo”. Prova ne sia che, nonostante le varie scelte invalidanti allora prospettate dai giudici *a quibus* (alcune dirette a sindacare l’art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, altre facenti leva sull’art. 409 dello stesso codice), questa Corte ritenne conforme a Costituzione conseguire il medesimo risultato attraverso l’individuazione e l’interpretazione delle norme effettivamente censurate proprio al fine di dettare un identico regime protettivo per la persona offesa che, “non informata della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di opposizione”.

La *ratio decidendi* della sentenza n. 353 del 1991 non si collega, dunque, se non per l’ipotesi normativa allora sottoposta al vaglio della Corte, a quel procedimento in contraddittorio previsto per il rito di base. Il suo reale valore prescrittivo è, infatti, nella diretta tutela del diritto di difesa dell’offeso dal reato, che “risulta nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il decreto di archiviazione”.

L’assenza di un immancabile collegamento con la procedura di cui all’art. 127 era, del resto, resa evidente sia dalla circostanza che, anche con riguardo all’archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale veniva in considerazione un decreto adottato de plano, sia soprattutto, dall’esigenza di consentire alla persona offesa di essere protetta attraverso uno strumento - il ricorso per cassazione - previsto dall’ordinamento per situazioni, non solo fondate su un’identica *ratio*, ma addirittura contrassegnate da un tasso maggiore di gravità.

Dunque è la sostanziale identità dei provvedimenti, sebbene emessi a seguito di procedimenti di tipo diverso, che ha motivato la scelta interpretativa ricavabile dalla sentenza n. 353 del 1991. Perché se scopo essenziale dell’impugnazione è, nella specifica materia, quello di porre riparo alla lesione dell’interesse della persona offesa di sottoporre a controllo la scelta del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale, il medesimo interesse dovrà essere tutelato anche quando l’archiviazione sia pronunciata de plano ed il controllo dovrà a maggior ragione essere garantito proprio quando, come nel procedimento pretorile, l’opposizione non provochi l’instaurazione del rito camerale.

11. - L’unitarietà del fenomeno in esame - quali che possano essere le divaricazioni normative provocate soprattutto dalla necessità di dare attuazione, relativamente al procedimento pretorile, all’art. 2, n. 103, della legge-delega, che prescrive il principio di massima semplificazione, è stata successivamente ribadita dalla sentenza n. 94 del 1992 con la quale - anche in funzione del principio adesso ricordato - venne dichiarata non fondata la questione di legittimità, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dello stesso art. 156 delle norme di attuazione “nella parte in cui non prevede nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l’audizione delle parti in camera di consiglio”.

Con tale decisione, dopo essersi puntualizzato che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento pretorile il giudice per le indagini preliminari, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine per il loro compimento (sentenza n. 445 del 1990) - ne è derivata “sul piano logico sistematico, un’espansione delle facoltà della persona offesa”, cosicché

“anche nel procedimento pretorile la sua opposizione non sia più finalizzata solo al rigetto della richiesta di archiviazione, ma possa anche consistere nella sollecitazione di un’investigazione suppletiva”, si è espressamente statuito, con una precisazione direttamente collegata proprio alla dichiarazione di non fondatezza, costituendo una delle *rationes decidendi* che hanno condotto la Corte a non ravvisare alcuna illegittimità nell’assenza della procedura in camera di consiglio nell’archiviazione pretorile, che “anche nel procedimento pretorile, qualora l’avviso sia omesso, la persona offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione”.

12. - Non può essere, infine, trascurato come la detta linea interpretativa risulta accolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha particolarmente insistito sulla violazione del contraddittorio cui dà vita il mancato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto domanda, non soltanto nel senso della possibilità di instaurazione della procedura in camera di consiglio ma anche (e soprattutto) come lesione del diritto della persona offesa di proporre opposizione. Fino ad affermare da ultimo (Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695) che anche nel procedimento pretorile contro il decreto di archiviazione è proponibile il ricorso per cassazione per far valere l’omesso avviso della richiesta del pubblico ministero, qualora la persona offesa abbia fatto istanza di essere preavvertita, trattandosi di una causa di nullità che vanifica la stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio, in tal modo violando il diritto della persona offesa a proporre opposizione e ad esercitare le proprie ragioni.

13. - Il fatto, poi, che il giudice *a quo* invochi l’azionabilità del ricorso per cassazione pure nel procedimento pretorile rappresenta la conferma delle premesse sopra riportate, sicuramente plurimi potendo profilarsi - al di fuori di uno spazio che ecceda l’ambito interpretativo e, quindi, in un regime del procedimento di archiviazione non sorretto da regole unitarie quanto ai sistemi di tutela - gli strumenti volti a fornire alla persona offesa un trattamento protettivo: si pensi soltanto alla possibilità di richiedere la revoca del decreto direttamente al giudice che l’ha pronunciato. Ma, proprio il rischio di compromettere il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (ora, di nuovo, paventato dal giudice *a quo*), risulta, ancora una volta, decisivo, sempre facendo appello all’”esigenza, avvertita dal legislatore di disciplinare l’archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle cadenze procedurali sia della tipologia del provvedimento conclusivo: un’esigenza già altre volte avvertita da questa Corte proprio considerando “la finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione” (sentenza n. 409 del 1990), risultando così non intaccato, per l’assenza di ogni necessità di ricorrere all’analogia, il limite segnato dall’art. 568 del codice di procedura penale.

14. - Così interpretate, le norme sottoposte al vaglio di questa Corte si sottraggono ad ogni contrasto con il parametro costituzionale invocato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 156, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

- SENTENZA N. 532 DEL 1995 (FERRI, FERRI)

«Va, innanzitutto, ricordato che **l'intervento nel processo penale della parte civile trova giustificazione** oltre che **nella necessità di tutelare un legittimo interesse** della persona offesa dal reato **nell'unicità del fatto storico**, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce. Senonché, l'azione per il risarcimento o le restituzioni ben può avere *ab initio* una propria autonomia nella naturale sede del giudizio civile con un iter del tutto indipendente rispetto al giudizio penale, nel quale non sussistono quei condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale; condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato. **È proprio nella non equiparabilità tra parti principali - e necessarie - del processo penale e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente portatrice, che si giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove ex art. 495, comma 2.** Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e pubblico ministero da un lato, e parte civile dall'altro, occorre, infine, rilevare che **la medesima norma impugnata**, pur qualificando come diritto l'ammissione delle prove per le parti principali, **non preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare anch'essa le proprie richieste».**

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato ed al Pubblico Ministero, il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico".

2. - In sintesi, il giudice remittente ritiene che la norma impugnata, in quanto non consente alla parte civile ma solo all'imputato ed al pubblico ministero il diritto all'ammissione della prova contraria, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di parità delle parti processuali, nonché con l'art. 24 della Costituzione, per una ingiusta lesione del diritto di difesa della parte civile.

3. - La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, ricordato che l'intervento nel processo penale della parte civile trova giustificazione oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce.

Senonché, l'azione per il risarcimento o le restituzioni ben può avere *ab initio* una propria autonomia nella naturale sede del giudizio civile con un iter del tutto indipendente rispetto al giudizio penale, nel quale non sussistono quei condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale; condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

È proprio nella non equiparabilità tra parti principali - e necessarie - del processo penale e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è

rispettivamente portatrice, che si giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove ex art. 495, comma 2.

Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e pubblico ministero da un lato, e parte civile dall'altro, occorre, infine, rilevare che la medesima norma impugnata, pur qualificando come diritto l'ammissione delle prove per le parti principali, non preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare anch'essa le proprie richieste. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del suo diritto alla difesa, garantito in via generale dall'art. 190 del codice di procedura penale - che pone un principio di carattere generale il cui valore si proietta in tutte le fasi processuali - e dall'art. 468, comma 4, del medesimo codice, che prevede espressamente la possibilità per "ciascuna parte" di presentare in dibattimento testimoni, periti o consulenti tecnici in controprova, senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla.

Posizione del tutto analoga a quella dello stesso imputato il quale - è appena il caso di ricordare - non ha diritto alla controprova sui fatti oggetto delle prove in ordine alla responsabilità civile, introdotte dalla parte civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

- ORDINANZA N. 8 DEL 1994 (CASAVOLA, VASSALLI)

«Considerato che questa Corte, con la più volte richiamata sentenza n. 453 del 1992, ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel procedimento davanti al pretore, "limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa anche per ciò che concerne la ritualità della chiamata in giudizio del responsabile civile"; che in tale statuizione, pur dandosi atto "che, nell'ambito del processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile", si ritenne preclusa dall'"assenza di un tertium comparationis ricavabile dal sistema" qualsiasi decisione manipolativa in grado di pervenire ad "una soluzione costituzionalmente obbligata", così da fronteggiare le ipotizzate incongruenze derivanti dall'applicazione della norma sottoposta a censura; che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del termine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, **ma anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto**, in quanto **"non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile - ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte**, "l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività", questa volta davvero irragionevole, "di un identico regime rispetto a situazioni non omogenee"».

[omissis]

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1992, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Vantaggiato Rosato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di omicidio colposo, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 19 febbraio 1993, ha sollevato, su eccezione della parte civile costituita, questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, "come modificato" dalla sentenza costituzionale n. 453 del 1992, perché il termine minimo di cinque giorni dalla data dell'udienza per la notifica della citazione alla persona offesa nel procedimento davanti al pretore sarebbe talmente esiguo da precludere a questa l'esercizio del diritto sia di costituirsi parte civile sia di citare il responsabile civile;

che il giudice *a quo*, pur evocando la decisione di questa Corte con la quale la medesima questione è già stata dichiarata inammissibile, ritiene "opportuno" riproporla perché sempre la sentenza n. 453 del 1992, nel dichiarare - contestualmente all'inammissibilità delle censure concernenti l'art. 558, secondo comma - anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice, ha ribadito che l'art. 24 della Costituzione resterebbe vulnerato tutte le volte in cui venga concesso all'interessato un termine così breve per far valere un diritto da renderne concretamente impossibile l'esercizio;

che, inoltre, sempre a seguito della sentenza n. 453 del 1992 e della dichiarazione d'illegittimità in essa contenuta, risulterebbe compromesso il rispetto, da parte della norma denunciata, dell'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: in primo luogo, per l'irragionevole disuguaglianza del trattamento riservato alla persona offesa dal reato rispetto a quello riservato al responsabile civile che ha acquisito la possibilità di usufruire del termine di almeno quarantacinque giorni tra la notificazione della citazione e la data fissata per l'udienza, una disuguaglianza ancor più accentuata solo considerando che nel procedimento davanti al tribunale, stando alle statuizioni contenute nella sentenza interpretativa di rigetto n. 430 del 1992, tutte le parti possono utilizzare il medesimo termine minimo per comparire; in secondo luogo, per l'identità del regime istituito relativamente al termine per la comparizione in giudizio nel procedimento pretorile fra l'imputato ed il responsabile civile, un'assimilazione da ritenere irragionevole considerando che il lungo termine di quarantacinque giorni è concesso all'uno al solo scopo di assicurargli lo *spatium deliberandi* necessario per esercitare la facoltà di scegliere uno dei riti di deflazione del dibattimento, scopo, ovviamente, non riferibile al responsabile civile;

che nel presente giudizio non si è costituita alcuna delle parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con la più volte richiamata sentenza n. 453 del 1992, ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel procedimento davanti al pretore, "limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa anche per ciò che concerne la ritualità della chiamata in giudizio del responsabile civile";

che in tale statuizione, pur dandosi atto “che, nell’ambito del processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile”, si ritenne preclusa dall’assenza di un *tertium comparationis* ricavabile dal sistema” qualsiasi decisione manipolativa in grado di pervenire ad “una soluzione costituzionalmente obbligata”, così da fronteggiare le ipotizzate incongruenze derivanti dall’applicazione della norma sottoposta a censura;

che, più in particolare, si ravvisò l’assoluta impossibilità di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a quella dell’imputato, non soltanto per la diretta interferenza del termine minimo di quarantacinque giorni di cui all’art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a quest’ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto “non rivestendo ancora la persona offesa” nel procedimento pretorile - ove è assente l’udienza preliminare - la qualità di parte, “l’applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all’imputato comporterebbe l’operatività”, questa volta davvero irragionevole, “di un identico regime rispetto a situazioni non omogenee”;

che nella medesima pronuncia fu pure preso in considerazione “il ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del 1992)”, ma la soluzione fu anch’essa ritenuta non perseguibile “perché tale termine finirebbe con l’interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini previsti dall’art. 555, con conseguenti riverberi sull’intero assetto normativo collegato alla citazione delle parti nel processo pretorile”;

che nessun ulteriore contributo arreca, ai fini di una rimeditazione in ordine al precedente *decisum*, il richiamo alla intervenuta dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, sia perché, essendo essa contenuta nella stessa sentenza n. 453 del 1993, tale statuizione risulta ora evocata in modo improprio oltre che del tutto esorbitante dal dovere di ottemperanza alle pronunce costituzionali cui il rimettente è tenuto, avendo già questa Corte proceduto ad un esame comparativo della posizione della persona offesa e della posizione del responsabile civile ai fini della verifica di legittimità delle norme di cui è stata contestata la conformità alla Costituzione e che il giudice a quo non ha certo il potere di rimettere in discussione, sia perché l’intervenuta parificazione dei termini di comparazione relativamente all’imputato ed al responsabile civile è vicenda assolutamente irrilevante nel processo ove è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sottoposta ora al vaglio della Corte;

che, quindi, “poiché le soluzioni possibili al fine di porre rimedio al regime predisposto dall’art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, va ribadito che “la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore” (v., ancora, sentenza n. 453 del 1992);

che, oltre tutto - anche allo scopo di assicurare un esito normativo a talune decisioni di inammissibilità pronunciate da questa Corte nelle quali veniva segnalato come solo il legislatore potesse intervenire rispetto a situazioni di dubbia legittimità costituzionale - un’iniziativa legislativa risulta essere stata già avanzata, avendo il Ministro di Grazia e Giustizia presentato il disegno di legge recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile” (Senato della Repubblica, XI legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il 18 marzo 1993), con il quale è stato in gran parte ridisegnato il procedimento davanti al pretore contemplato dal vigente codice di rito, sulla base di “una profonda riflessione sul complesso di tale procedimento” riguardo al quale è risultata “insufficiente una revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi” (v. Relazione al detto disegno di legge n. 1087);

che, più in particolare, nell'ambito di una simile rivisitazione del procedimento in esame ha trovato posto una complessiva riformulazione del regime dei termini per comparire - attraverso la parificazione dei termini stessi, adesso diversamente articolati in relazione alle varie parti private - prevedendosi (art. 3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto è notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio";

che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, quale risultante dalla sentenza costituzionale n. 453 del 1992, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza del 19 febbraio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

- ORDINANZA N. 11 DEL 1994 (CASAVOLA, VASSALLI)

che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del termine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto "non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile - ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte, "l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività, questa volta davvero irragionevole, "di un identico regime rispetto a situazioni non omogenee".

[omissis]

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo comma, 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia nel procedimento penale a carico di Torri Alberto, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 23 gennaio 1992, il Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del

codice di procedura penale, questione che veniva dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 491 del 1992 perché le norme denunciate avevano già realizzato la loro funzione nel processo a quo e perché, inoltre, una delle questioni non risultava incentrata sulla norma effettivamente da evocare, e cioè sull'art. 79, terzo comma, del codice di procedura penale;

che, con ordinanza del 19 marzo 1993, lo stesso Pretore - dopo aver espresso riserve circa la pronuncia di inammissibilità - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 555, terzo comma, 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui le prime due norme non prevedono rispettivamente che alla persona offesa dal reato non venga notificato il decreto di citazione a giudizio e che anche per la persona offesa decorrano, come per l'imputato, i termini minimi di comparizione di giorni quarantacinque, e l'art. 79, terzo comma, dello stesso codice non rinvia anche ai termini di cui all'art. 567, secondo comma, ma soltanto a quelli di cui all'art. 468 del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che l'esame della seconda questione è logicamente prioritario rispetto alle altre due, in quanto la necessità della notifica alla persona offesa dal reato del decreto di citazione ed il regime connesso alla presentazione delle liste nel giudizio pretorile risultano chiaramente condizionate dalla brevità dei termini tra la notifica della citazione e la data fissata per il dibattimento, con la conseguenza che anche l'esercizio del diritto alla prova su cui si incentrano le altre due questioni resterebbe comunque salvaguardato in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della persona offesa, tanto da far desumere che le censure concernenti gli artt. 79, terzo comma, e 555, terzo comma, del codice di procedura penale siano state proposte subordinatamente al mancato accoglimento di quella avente ad oggetto l'art. 558, secondo comma, dello stesso codice;

che questa Corte, con sentenza n. 453 del 1992, ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui, nel procedimento davanti al pretore, "limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa";

che in tale situazione, pur dandosi atto "che, nell'ambito del processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile", si ritenne preclusa dall'"assenza di un tertium comparationis ricavabile dal sistema" qualsiasi decisione manipolativa in grado di pervenire ad "una soluzione costituzionalmente obbligata", così da fronteggiare le ipotizzate incongruenze derivanti dall'applicazione della norma sottoposta a censura;

che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del termine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto "non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile - ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte, "l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività, questa volta davvero irragionevole, "di un identico regime rispetto a situazioni non omogenee";

che nella medesima pronuncia fu pure preso in considerazione "il ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del 1992)", ma la soluzione fu anch'essa ritenuta non perseguibile "perché tale termine finirebbe con

l'interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione delle parti nel processo pretorile”;

che, quindi, “poiché le soluzioni possibili al fine di porre rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, va ribadito che “la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore” (v., ancora, sentenza n. 453 del 1992);

che, oltre tutto - anche allo scopo di assicurare un esito normativo a talune decisioni di inammissibilità pronunciate da questa Corte nelle quali veniva segnalato come solo il legislatore potesse intervenire rispetto a situazioni di dubbia legittimità costituzionale - un'iniziativa legislativa risulta essere stata già avanzata, avendo il Ministro di Grazia e Giustizia presentato il disegno di legge recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile” (Senato della Repubblica, XI legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla presidenza il 18 marzo 1993), con il quale è stato in gran parte ridisegnato il procedimento davanti al pretore contemplato dal vigente codice di rito, sulla base di “una profonda riflessione sul complesso di tale procedimento” riguardo al quale è risultata “insufficiente una revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi” (v. Relazione al detto disegno di legge n. 1087);

che, più in particolare, nell'ambito di una simile rivisitazione del procedimento in esame ha trovato posto una complessiva riformulazione del regime dei termini per comparire - attraverso la parificazione dei termini stessi, adesso diversamente articolati in relazione alle varie parti private - prevedendosi (art. 3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice di procedura penale) che “Il decreto è notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio”;

che l'intrinseca connessione della questione avente ad oggetto l'art. 558, terzo comma, con le altre, aventi ad oggetto gli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, del codice di procedura penale esime questa Corte da ogni pronuncia in merito alla denunciata mancata previsione della notifica del decreto di citazione alla persona offesa, il tutto a prescindere da ogni problema relativo alla rilevanza polemicamente affermata dal rimettente nonostante le statuizioni contenute nell'ordinanza n. 491 del 1992;

che, dunque, tutte le questioni ora proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo comma, 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia con ordinanza del 19 marzo 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

- SENTENZA N. 453 DEL 1992 (CORASANITI, VASSALLI)

«Il giudice *a quo* dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità di due norme, entrambe riguardanti il procedimento davanti al pretore: per un verso, dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, “nel punto in cui impone un termine di giorni cinque per la citazione della persona offesa, e non un termine idoneo a consentire la concreta esplicazione della propria facoltà” e, per un altro verso, dell'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, “nella parte in cui non pone, al predetto fine, un termine di notifica per la chiamata in giudizio del responsabile civile”. Più in particolare, in relazione alla persona offesa, si denuncia l'esiguità del termine stabilito dalla prima delle norme censurate “in quanto precludente la possibilità della parte civile di svolgere la propria attività” essendo previsto in cinque giorni precedenti al dibattimento il “termine ultimo” per la sua citazione, un termine assolutamente inadeguato per predisporre la sua difesa, sia perché tale termine è “vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto dall'art. 142 disp. att.” sia perché, alla stregua del disposto dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale, l'efficacia della costituzione di parte civile è subordinata alla notificazione della costituzione stessa alle parti private: con la conseguenza che nei confronti del responsabile civile l'azione civile potrà essere esercitata soltanto dalla parte civile costituita e, quindi, dopo la detta notificazione, mediante la richiesta di citazione del civilmente responsabile a norma dell'art. 83 del codice di procedura penale. La previsione di un termine così esiguo vulnererebbe anche l'art. 3 della Costituzione, risultando compromesso “il principio di pari condizione della parte civile con l'imputato”, cui, è, invece, “riservato un termine di notifica minimo di 45 giorni dal decreto di citazione”. (...) Pur dovendo riconoscersi che nell'ambito del processo pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile, l'assenza di un *tertium comparationis* ricavabile dal sistema non consente di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata in grado di colmare le conseguenze derivanti dall'applicazione del precetto di cui si censura il contrasto con le norme costituzionali invocate. Il richiamo del giudice a quo al termine stabilito per l'imputato si rivela, infatti, non riferibile all'offeso dal reato, non solo per l'evidente diversità delle posizioni poste a confronto, ma anche sul più specifico riflesso che la prescrizione dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale - nella quale si fissa un termine, è opportuno ricordarlo, più esteso di quello previsto per la citazione dell'imputato per il dibattimento davanti al tribunale e alla corte di assise - è strettamente collegata alla facoltà per l'imputato stesso di richiedere i riti alternativi di deflazione del dibattimento entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (v. art. 555, primo comma, lettera e) e non è quindi ragionevolmente estensibile alla persona offesa. **Senza contare che, non rivestendo ancora la persona offesa la qualità di parte, l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività di un identico regime rispetto a posizioni non omogenee.** Né potrebbe utilmente soccorrere, sempre al fine di colmare l'ipotizzato vuoto normativo, il ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del 1992) perché tale termine finirebbe con interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione delle parti nel processo davanti al pretore. Ne deriva che poiché le soluzioni possibili al fine di porre rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, la scelta del termine

congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore»

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità di due norme, entrambe riguardanti il procedimento davanti al pretore: per un verso, dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, "nel punto in cui impone un termine di giorni cinque per la citazione della persona offesa, e non un termine idoneo a consentire la concreta esplicazione della propria facoltà" e, per un altro verso, dell'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non pone, al predetto fine, un termine di notifica per la chiamata in giudizio del responsabile civile".

Più in particolare, in relazione alla persona offesa, si denuncia l'esiguità del termine stabilito dalla prima delle norme censurate "in quanto precludente la possibilità della parte civile di svolgere la propria attività" essendo previsto in cinque giorni precedenti al dibattimento il "termine ultimo" per la sua citazione, un termine assolutamente inadeguato per predisporre la sua difesa, sia perché tale termine è "vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto dall'art. 142 disp. att." sia perché, alla stregua del disposto dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale, l'efficacia della costituzione di parte civile è subordinata alla notificazione della costituzione stessa alle parti private: con la conseguenza che nei confronti del responsabile civile l'azione civile potrà essere esercitata soltanto dalla parte civile costituita e, quindi, dopo la detta notificazione, mediante la richiesta di citazione del civilmente responsabile a norma dell'art. 83 del codice di procedura penale. La previsione di un termine così esiguo vulnererebbe anche l'art. 3 della Costituzione, risultando compromesso "il principio di pari condizione della parte civile con l'imputato", cui, è, invece, "riservato un termine di notifica minimo di 45 giorni dal decreto di citazione".

Con riguardo al responsabile civile, si denuncia - un'affermazione formulata in punto di rilevanza ma che coinvolge anche la non manifesta infondatezza della norma censurata - che, pure ove ne venisse dichiarata valida la citazione, l'art. 83, quinto comma, nel prevedere un termine assolutamente generico, può anch'esso ledere il suo diritto di difesa, "imponendosi al giudicante, in assenza di un termine specifico, di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione della facoltà difensiva di tale parte".

2. - La prima questione è inammissibile.

Pur dovendo riconoscersi che nell'ambito del processo pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile, l'assenza di un *tertium comparationis* ricavabile dal sistema non consente di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata in grado di colmare le conseguenze derivanti dall'applicazione del precetto di cui si censura il contrasto con le norme costituzionali invocate.

Il richiamo del giudice a quo al termine stabilito per l'imputato si rivela, infatti, non riferibile all'offeso dal reato, non solo per l'evidente diversità delle posizioni poste a confronto, ma anche sul più specifico riflesso che la prescrizione dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale - nella quale si fissa un termine, è opportuno ricordarlo, più esteso di quello previsto per la citazione dell'imputato per il dibattimento davanti al tribunale e alla corte di assise - è strettamente collegata alla facoltà per l'imputato stesso di richiedere i riti alternativi di deflazione del dibattimento entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (v. art. 555, primo comma, lettera e) e non è quindi ragionevolmente estensibile alla persona offesa.

Senza contare che, non rivestendo ancora la persona offesa la qualità di parte, l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività di un identico regime rispetto a posizioni non omogenee.

Né potrebbe utilmente soccorrere, sempre al fine di colmare l'ipotizzato vuoto normativo, il ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del 1992) perché tale termine finirebbe con interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione delle parti nel processo davanti al pretore.

Ne deriva che poiché le soluzioni possibili al fine di porre rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore.

3. - Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale.

L'assenza per il responsabile civile della previsione di alcun termine per la sua citazione, da disporre ad opera del giudice su richiesta della parte civile, lede il suo diritto di difesa sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché, nel concreto, il termine fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della costituzione di tale parte; in secondo luogo, perché, comunque, resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i suoi diritti" nel giudizio.

Poiché, peraltro, viene qui in considerazione non un termine determinato ma esiguo sibbene un termine indeterminato, l'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, va ritenuto non conforme all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per il procedimento pretorile la determinazione del termine per il responsabile civile. Nel modello processuale che viene qui in discorso, d'altra parte, non possono essere utilmente evocate, per sanare l'indicata lacuna normativa, i rilievi posti a fondamento della ricordata sentenza n. 430 del 1992, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una non dissimile censura riguardante la dedotta, omessa previsione di un termine dilatorio per la citazione del responsabile civile davanti al tribunale o alla corte di assise. Infatti, la mancanza nel rito pretorile dell'udienza preliminare e, dunque, di quella specifica fase processuale antecedente alla *traslatio iudicii* nella quale i soggetti privati diversi dall'imputato possono assumere la qualità di parti, non consente di fare appello agli indispensabili referenti normativi offerti dall'art. 425, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e, soprattutto, dall'art. 133 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), dalla cui combinata lettura, iscritta nel quadro dei principi generali che assicurano l'armonia del sistema, è possibile pervenire a quella interpretazione *secundum Constitutionem* che questa Corte ha avuto modo di delineare nella sentenza appena richiamata.

Considerato, infatti, che nello schema processuale ordinario che regola i procedimenti devoluti alla competenza del tribunale e della corte di assise, tutte le parti private godono dell'identico termine di comparizione, diviene agevole presupporre che lo stesso termine valga anche per il responsabile civile che debba essere citato per la prima volta al dibattimento.

Nel procedimento davanti al pretore, invece, l'unico termine di comparizione è quello previsto per l'imputato, proprio perché è l'unica parte che può "esistere" all'atto della emissione del decreto di citazione a giudizio.

Ciò premesso, rimane tuttavia il problema della individuazione del precetto a cui fare attualmente capo alla stregua dei principi costituzionali in attesa di un auspicabile intervento legislativo diretto a riequilibrare l'intero sistema dei termini per la citazione dei soggetti privati diversi dall'imputato nel processo pretorile. Ora, la constatazione che la citazione del civilmente responsabile segue necessariamente alla costituzione di parte civile, non

interferendo in alcun modo con la conformazione binaria della *vocatio in iudicium* dell'imputato, consente di rinvenire nell'attuale assetto normativo - anche considerando il ruolo di civilmente responsabile per il fatto dell'imputato che il responsabile civile assume - come unico termine ad esso riferibile quello indicato dall'art. 555. Un termine, oltre tutto, omogeneo, quanto a posizioni soggettive, rivestendo il civilmente responsabile, una volta citato - e pure a prescindere dalla sua costituzione - la qualità di parte.

L'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

- SENTENZA N. 430 DEL 1992 (CORASANITI, VASSALLI)

«Un'interpretazione logico-sistematica del quarto comma dell'art. 429, letto nel contesto delle varie cadenze in cui si articola l'accesso all'udienza preliminare delle parti private diverse dall'imputato, conduce a dubitare fortemente che alla dedotta lacuna possa essere assegnato l'univoco valore significativo indicato dal rimettente. Più in particolare, tale precetto menziona soltanto **l'imputato e la persona offesa** (quest'ultima purché identificata; arg. ex artt. 417, lettera a, e 419, primo comma) in quanto **l'uno è il soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, l'altra è il soggetto che potrà esercitare nel processo penale l'azione di danno derivante da reato**, mentre, pur recuperando le parti private diverse dall'imputato presenti alla stessa udienza - alla stregua del già ricordato disposto dell'art. 429, primo comma, lettera a - non le prende espressamente in considerazione quando assenti. A quest'ultimo riguardo, anzi, assume valore dirimente, ai fini che qui interessano, il dato offerto dall'art. 133 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Essendo infatti stabilito che il decreto che dispone il giudizio deve essere notificato alle parti private diverse dall'imputato che non sono state presenti alla udienza preliminare, e che tale notifica viene effettuata "a norma dell'art. 429 comma 4 del codice", risulta testualmente sancito il principio che, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e che a questa non sia stato presente, deve procedersi alla notificazione del decreto stesso "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio". Se, dunque, la disciplina processuale assicura il termine dilatorio di venti giorni al responsabile civile citato per l'udienza preliminare, e quindi posto in condizione di prendere conoscenza degli atti e predisporre le proprie difese, risulterà di

tutta evidenza che lo stesso termine deve a fortiori essere assicurato ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, ove questi non sia stato citato precedentemente o non abbia spiegato atto di intervento. (...) Un ulteriore apporto interpretativo alla soluzione che ravvisa tra i soggetti cui si riferisce l'art. 429, terzo e quarto comma, anche **il responsabile civile** proviene pure dalla **previsione dell'art. 178, lettera c, del codice di procedura penale** (interpretato anche alla stregua degli articoli 179 e 180), che include la nullità concernente il responsabile civile fra le nullità di ordine generale in relazione al suo intervento nonché alla sua assistenza e rappresentanza, secondo un **regime che lo accomuna a tutte le altre parti private diverse dall'imputato e che lo differenzia rispetto alla posizione della persona offesa e del querelante, in relazione ai quali la nullità di ordine generale vale solo in quanto attenga alla citazione a giudizio, in tal modo delineando una disciplina unitaria sotto il profilo soggettivo** (imputato, altre parti private, persona offesa) in ordine agli aspetti sanzionatori derivanti dall'invalidità»

[omissis]

Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma censura l'art. 83 del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a comparire di 20 giorni di cui all'art. 429, 3° e 4° co. c.p.p.”.

La norma denunciata contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione perché non contempla “l'osservanza di un termine a comparire per la citazione a giudizio del responsabile civile, sicché si appalesa contraddizione con il diritto alla sua difesa”; vulnererebbe pure l'art. 3 della Costituzione, “per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per l'imputato e la persona offesa”.

La questione non è fondata.

2. - Il giudice a quo muove dall'implicita premessa in base alla quale, poiché il terzo e il quarto comma dell'art. 429 del codice di procedura penale non indicano il responsabile civile fra i soggetti nei confronti dei quali è prescritta l'osservanza del termine minimo di venti giorni dalla data del decreto che dispone il giudizio alla data fissata per il giudizio, relativamente ai termini riguardanti tale parte privata non possa farsi riferimento se non all'art. 83 contenente la disciplina della citazione del responsabile civile; ma, non prevedendo tale precetto “l'osservanza di un termine a comparire”, ne scaturirebbe la violazione degli invocati parametri costituzionali.

Nonostante nulla si dica espressamente sul punto, è da ritenere - pure per i profili attinenti alla rilevanza - che il rimettente limiti le sue censure circa la mancata previsione del detto termine alla sola ipotesi di assenza del responsabile civile. Risulta, infatti, dal raffronto fra il terzo ed il primo comma, lettera a, dello stesso articolo, che, ove il responsabile civile sia stato presente all'udienza preliminare, l'art. 429, terzo comma, troverà applicazione anche nei suoi confronti.

3. - Così delimitato l'oggetto della censura, la questione sottoposta all'esame della Corte si incentra nella verifica di legittimità dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto all'udienza preliminare, lo stesso termine di venti giorni fra la data del decreto che dispone il giudizio e la data del giudizio, previsto per l'imputato e per la persona offesa. Donde il richiamo al *tertium comparationis* indicato nel combinato disposto del terzo e quarto comma, dell'art. 429, da estendere al civilmente responsabile pure considerando che “lo stesso termine non previsto espressamente può valere anche per il responsabile civile, utilizzando eventualmente i meccanismi di cui all'art. 465”.

Senonché il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione è da ritenere erroneo.

Il combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 429, se interpretato nel contesto più generale concernente lo schema dell'udienza preliminare, si presta, infatti, ad una soluzione diversa da quella indicata dal giudice a quo; per di più attenta, quanto ai soggetti coinvolti dalla detta previsione, all'esigenza di tutela del diritto di difesa del responsabile civile, in ciò seguendo il principio, numerose volte enunciato da questa Corte, in base al quale fra più interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione (v., ancora di recente, sentenze n. 353 del 1991 e 559 del 1990).

4. - Un'interpretazione logico-sistematica del quarto comma dell'art. 429, letto nel contesto delle varie cadenze in cui si articola l'accesso all'udienza preliminare delle parti private diverse dall'imputato, conduce a dubitare fortemente che alla dedotta lacuna possa essere assegnato l'univoco valore significativo indicato dal rimettente.

Più in particolare, tale precetto menziona soltanto l'imputato e la persona offesa (quest'ultima purché identificata; arg. ex artt. 417, lettera a, e 419, primo comma) in quanto l'uno è il soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, l'altra è il soggetto che potrà esercitare nel processo penale l'azione di danno derivante da reato, mentre, pur recuperando le parti private diverse dall'imputato presenti alla stessa udienza - alla stregua del già ricordato disposto dell'art. 429, primo comma, lettera a - non le prende espressamente in considerazione quando assenti. A quest'ultimo riguardo, anzi, assume valore dirimente, ai fini che qui interessano, il dato offerto dall'art. 133 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Essendo infatti stabilito che il decreto che dispone il giudizio deve essere notificato alle parti private diverse dall'imputato che non sono state presenti alla udienza preliminare, e che tale notifica viene effettuata "a norma dell'art. 429 comma 4 del codice", risulta testualmente sancito il principio che, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e che a questa non sia stato presente, deve procedersi alla notificazione del decreto stesso "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio". Se, dunque, la disciplina processuale assicura il termine dilatorio di venti giorni al responsabile civile citato per l'udienza preliminare, e quindi posto in condizione di prendere conoscenza degli atti e predisporre le proprie difese, risulterà di tutta evidenza che lo stesso termine deve a fortiori essere assicurato ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, ove questi non sia stato citato precedentemente o non abbia spiegato atto di intervento.

5. - Che l'art. 429, terzo e quarto comma, valga a ricomprendere nella sua, sia pur implicita, previsione anche tutte le parti private diverse dall'imputato si ricava in modo certo dall'art. 465 che, nel disciplinare l'anticipazione o il differimento dell'udienza dibattimentale, prevede che il provvedimento con il quale o l'una o l'altro venga disposto deve essere comunicato, pure "alle altre parti private", espressamente richiamando, in caso di anticipazione - e sempre con riferimento, ancora, "alle parti private" e "alla persona offesa" - l'osservanza dei termini previsti dall'art. 429, terzo e quarto comma. Un precetto, quello prima ricordato, rispetto alla cui concreta operatività diviene necessaria l'estensione dell'art. 429, terzo e quarto comma, a tutte le parti private e, quindi, anche al responsabile civile, non menzionato da tali disposizioni solo perché, al pari della parte civile, parte meramente eventuale.

6. - Un ulteriore apporto interpretativo alla soluzione che ravvisa tra i soggetti cui si riferisce l'art. 429, terzo e quarto comma, anche il responsabile civile proviene pure dalla previsione dell'art. 178, lettera c, del codice di procedura penale (interpretato anche alla stregua degli articoli 179 e 180), che include la nullità concernente il responsabile civile fra le nullità di ordine generale in relazione al suo intervento nonché alla sua assistenza e rappresentanza, secondo un regime che lo accomuna a tutte le altre parti private diverse dall'imputato e che lo differenzia rispetto alla posizione della persona offesa e del querelante, in relazione ai quali la nullità di ordine generale vale solo in quanto attenga alla citazione a

giudizio, in tal modo delineando una disciplina unitaria sotto il profilo soggettivo (imputato, altre parti private, persona offesa) in ordine agli aspetti sanzionatori derivanti dall'invalidità.

Se, dunque, si prevedono a pena di nullità le disposizioni che regolano l'intervento delle parti private diverse dall'imputato, e fra queste, quindi, anche del responsabile civile, si presuppone l'esistenza, nel sistema, del principale e ineludibile presidio che cautela l'intervento della parte convenuta: vale a dire, appunto, la previsione di un termine dilatorio per preparare una difesa che consenta una "effettiva" partecipazione al giudizio. Altrimenti, paradossalmente, dovrebbe ipotizzarsi l'esistenza di una contraddizione interna al sistema stesso, giacché al convenuto in sede penale per i danni non sarebbe assicurato un fondamentale diritto che gli è invece riconosciuto in sede civile.

Una volta che l'art. 429, terzo e quarto comma, venga interpretato nel senso di una sua applicazione pure nei confronti del responsabile civile che non abbia già assunto tale qualità nella udienza preliminare, la norma denunciata si sottrae alle censure di legittimità prospettate dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

- SENTENZA N. 353 DEL 1991 (GALLO, VASSALLI)

«Entrambe le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che il vigente sistema processuale non contempli per la persona offesa alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice - nonostante l'offeso dal reato abbia adempiuto l'onere di preavvisare il pubblico ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua volontà di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e ciò al fine di valutare se proporre o no opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale - abbia pronunciato il decreto di archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato ad essa notificato. In effetti, ove tale presupposto trovasse riscontro nel vigente assetto normativo, la denunciata omessa previsione si presenterebbe di dubbia compatibilità con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, considerato che **il diritto di difesa, riconosciuto da questa Corte anche alla persona offesa dal reato sotto il vigore del codice del 1930 talora pure a prescindere dalla sua qualità di eventuale parte civile** (v. sentenze n. 132 del 1968, n. 206 del 1971, n. 169 del 1975), risulta, **nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari**, entro il quale si colloca il procedimento di archiviazione. E ciò non soltanto "per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui deriva una "**partecipazione all'assunzione di prove**" nell'ambito di tale fase, e che è "**funzionalmente**" da considerare "**come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà formalizzata**", ma anche per "**un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente**" del ruolo ad essa attribuito (v. sentenza n. 559 del 1990). (...) Stabilito che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di

archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, resta da verificare se un simile rimedio possa ricavarsi dal sistema anche a favore della persona offesa che venga privata dell'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante la sua espressa domanda di essere preavvertita. La soluzione positiva sembra quella più adeguata alla *ratio* dell'art. 409, sesto comma, conformemente, del resto, all'esigenza, avvertita dal legislatore, di disciplinare l'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle scadenze procedurali sia della tipologia del provvedimento conclusivo, un'esigenza già altra volta sottolineata da questa Corte proprio considerando la "finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione" (sentenza n. 409 del 1990), oltre tutto, risultando non intaccato, per l'assenza di ogni necessità di ricorrere all'analogia, il limite segnato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ribadito nel nuovo sistema dall'art. 568 del codice di procedura penale. Una conferma quanto all'assenza di ostacoli insuperabili ad un'interpretazione dell'art. 409, sesto comma, nel senso di ricomprendervi anche l'ipotesi dell'omesso avviso di cui all'art. 408, secondo comma, può ricavarsi pure dalla genesi dell'una delle due norme che, non figurante nei corrispondenti articoli del progetto preliminare (art. 406) e del progetto definitivo (art. 406), venne introdotta, solo in corso di redazione del testo definitivo del codice, allo scopo di limitare l'impugnabilità del provvedimento conclusivo della procedura, una "limitazione che, da un lato, garantisce adeguatamente dai vizi che possono aver afflitto il rito camerale e, dall'altro, evita una proliferazione di ricorsi avverso un provvedimento a struttura e funzioni affatto peculiari, quale è l'ordinanza di archiviazione, di per sé caducabile in rapporto alla sempre possibile riapertura delle indagini" (v. Relazione al testo definitivo del codice, pag. 188). Una *ratio* da ritenere a fortiori adattabile all'ipotesi di un procedimento, come è quello di specie, da definire de plano solo perché la parte offesa, non informata della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di proporre opposizione. **Tale vizio - con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare la detta richiesta - viene, infatti, a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio da ritenere ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione».**

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Pur nella diversità degli articoli di legge sottoposti al vaglio della Corte, le ordinanze di rimessione convergono nel denunciare le norme del codice di procedura penale che non prevederebbero alcuna forma di tutela per la persona offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda da essa proposta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, norme individuate dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti nell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nell'art. 409 dello stesso codice, nelle parti da ciascuno di essi indicate. Considerata l'analogia delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, negli atti d'intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegati in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle questioni, deducendo, in ordine a quella sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, l'assenza nel rimettente "di alcun potere

decisorio in merito alla ‘richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari’ presentata dalla persona offesa”, richiesta “alla quale deve attribuirsi il valore di una mera sollecitazione al pubblico ministero ai fini della riapertura delle indagini” e non certo di “una tardiva opposizione all’archiviazione”, eccezione reiterata con riguardo alla questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona al quale viene contestato di non essere “investito di alcun potere decisorio” in quanto alla richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini “sembra” - anche qui - “doversi comunque attribuire il valore di mera sollecitazione di un potere del giudice che non è previsto dalla legge”.

L’eccezione deve essere disattesa.

Sia nel primo sia nel secondo caso i giudici rimettenti rivendicano un potere che, stando alle prospettazioni delle due ordinanze, non sarebbe loro conferito dalla legge in violazione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati: più in particolare, mentre il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti rivendica a sé il potere di dichiarare la nullità ex art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona rivendica a sé il potere di autorizzare il pubblico ministero alla riapertura delle indagini; di entrambi i poteri, il cui esercizio sarebbe precluso dalle norme delle quali si afferma l’illegittimità, l’uno e l’altro dei giudici sollecitano l’attribuzione, conseguibile solo a seguito della dichiarazione d’illegittimità della norma da ciascuno di essi denunciata. Donde la rilevanza di entrambe le questioni, dipendendo dalla loro soluzione, avuto riguardo al *petitum* rispettivamente perseguito dai rimettenti, la definizione dei giudizi *a quibus*.

3. - Le questioni non sono, però, fondate.

Entrambe le ordinanze di remissione muovono dal presupposto che il vigente sistema processuale non contempli per la persona offesa alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice - nonostante l’offeso dal reato abbia adempiuto l’onere di preavvisare il pubblico ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua volontà di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e ciò al fine di valutare se proporre o no opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale - abbia pronunciato il decreto di archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato ad essa notificato. In effetti, ove tale presupposto trovasse riscontro nel vigente assetto normativo, la denunciata omessa previsione si presenterebbe di dubbia compatibilità con l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, considerato che il diritto di difesa, riconosciuto da questa Corte anche alla persona offesa dal reato sotto il vigore del codice del 1930 talora pure a prescindere dalla sua qualità di eventuale parte civile (v. sentenze n. 132 del 1968, n. 206 del 1971, n. 169 del 1975), risulta, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il procedimento di archiviazione. E ciò non soltanto “per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale”, da cui deriva una “partecipazione all’assunzione di prove” nell’ambito di tale fase, e che è “funzionalmente” da considerare “come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà formalizzata”, ma anche per “un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente” del ruolo ad essa attribuito (v. sentenza n. 559 del 1990). Se, dunque, durante le indagini preliminari - il cui “collegamento funzionale e sistematico” con il vero e proprio processo “sta a base della regola di cui all’art. 178, lettera c)” (v., ancora, sentenza n. 559 del 1990) - il detto “rafforzamento” risulta ancor più accentuato, ciò non avviene, come vorrebbe il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, soltanto in funzione della sua qualità (peraltro non immancabile) di titolare della pretesa di danno derivante da reato, esercitabile solo quando si sarà dato accesso, con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, alla fase del processo, ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in “una sfera di azione” che se certamente “non può in

alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di 'adesione' all'attività del pubblico ministero ovvero di 'controllo' su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge-delega" (così la Relazione al progetto preliminare, pag. 41).

4. - La regola per cui tra più interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione (v., ancora, sentenza n. 559 del 1990), rende, quindi, necessario verificare se il presupposto alla base delle censure prospettate dai giudici *a quibus* corrisponda all'effettiva disciplina riservata alla persona offesa nel procedimento di archiviazione. Al riguardo, nessuno dei giudici rimettenti ha ritenuto di accennare - sia pure per affermarne l'inapplicabilità al caso di specie - come l'offeso dal reato possa usufruire di una disciplina che consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura. Si allude, cioè, all'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale, a norma del quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto comma, dello stesso codice. Dall'esame congiunto dei precetti ora ricordati risulta che essi hanno, in tema di archiviazione, espresso riferimento, integrandosi reciprocamente, alla sola archiviazione pronunciata con ordinanza a seguito dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice che non accolga la richiesta del pubblico ministero (o di sua iniziativa o a seguito di opposizione della persona offesa ritenuta non inammissibile e in presenza di una notizia di reato non infondata: v. art. 410, terzo comma), udienza da celebrarsi nelle forme previste dall'art. 127, il cui quinto comma, espressamente richiamato dall'art. 409, sesto comma, come la norma che descrive le ipotesi di nullità dei provvedimenti pronunciati a seguito di udienza in camera di consiglio assoggettati al regime della ricorribilità per cassazione, ricomprende in tali ipotesi l'omesso o il non tempestivo "avviso alle parti" e "alle altre persone interessate" della "data dell'udienza" (al primo comma dell'art. 127 fa, appunto, espresso rinvio il suo quinto comma). Sembra perciò evidente che il detto articolo, contenente la norma generale, descrittiva dello schema procedimentale dell'udienza in camera di consiglio, debba essere integrato dai precetti che disciplinano le modalità di attuazione dei singoli, specifici modelli procedimentali. Più in particolare, poiché, con riguardo al procedimento di archiviazione, i destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio si identificano con le persone indicate nell'art. 409, quarto comma, tra le quali è compreso pure l'offeso dal reato, ne discende che tale soggetto, se non avvisato dell'udienza, potrà proporre ricorso per cassazione invocando la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 127, quinto comma. Quanto al termine per impugnare, non essendo prescritta la notificazione dell'ordinanza di archiviazione, non potrà farsi ricorso al precetto dell'art. 585, primo comma, lettera a), che, per il gravame avverso i provvedimenti emessi in camera di consiglio, fissa come *dies a quo* l'avvenuta notificazione o comunicazione del provvedimento stesso.

5. - Stabilito che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, resta da verificare se un simile rimedio possa ricavarsi dal sistema anche a favore della persona offesa che venga privata dell'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante la sua espresa domanda di essere preavvertita.

La soluzione positiva sembra quella più adeguata alla ratio dell'art. 409, sesto comma, conformemente, del resto, all'esigenza, avvertita dal legislatore, di disciplinare l'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle scadenze procedimentali sia della tipologia del provvedimento conclusivo, un'esigenza già altra volta sottolineata da questa Corte proprio considerando la "finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione" (sentenza n. 409 del 1990), oltre tutto, risultando non intaccato, per l'assenza di ogni necessità

di ricorrere all'analogia, il limite segnato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ribadito nel nuovo sistema dall'art. 568 del codice di procedura penale.

Una conferma quanto all'assenza di ostacoli insuperabili ad un'interpretazione dell'art. 409, sesto comma, nel senso di ricomprendersi anche l'ipotesi dell'omesso avviso di cui all'art. 408, secondo comma, può ricavarsi pure dalla genesi dell'una delle due norme che, non figurante nei corrispondenti articoli del progetto preliminare (art. 406) e del progetto definitivo (art. 406), venne introdotta, solo in corso di redazione del testo definitivo del codice, allo scopo di limitare l'impugnabilità del provvedimento conclusivo della procedura, una "limitazione che, da un lato, garantisce adeguatamente dai vizi che possono aver afflitto il rito camerale e, dall'altro, evita una proliferazione di ricorsi avverso un provvedimento a struttura e funzioni affatto peculiari, quale è l'ordinanza di archiviazione, di per sé caducabile in rapporto alla sempre possibile riapertura delle indagini" (v. Relazione al testo definitivo del codice, pag. 188). Una ratio da ritenere a fortiori adattabile all'ipotesi di un procedimento, come è quello di specie, da definire de plano solo perché la parte offesa, non informata della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di proporre opposizione. Tale vizio - con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare la detta richiesta - viene, infatti, a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio da ritenere ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione.

6. - Che l'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale debba essere interpretato quale norma in grado di conferire alla persona offesa dal reato una posizione di tutela non rigorosamente circoscritta entro i limiti fissati dalla sua previsione espressa, appare confermato da una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1991, n. 253) che, per quanto non costituisca ancora orientamento consolidato, diviene significativa di una tendenza giurisprudenziale attenta a rimarcare il ruolo decisivo che la persona offesa dal reato assume nel procedimento di archiviazione; anche in tale occasione, nel silenzio della legge sulla specifica fattispecie, si è ritenuto la persona offesa legittimata a ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione - un provvedimento pronunciato, quindi, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio - nonostante dal suo contesto risultasse che il giudice, valutando gli elementi di prova proposti dalla persona offesa, avesse considerato implicitamente ammissibile l'opposizione: un vizio da ritenere, certo, non maggiormente lesivo dei diritti dell'offeso rispetto a quello derivante dall'omesso avviso della richiesta di archiviazione nonostante la previa domanda di essere preavvertito di detta richiesta.

Così interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a tutti i vizi di legittimità costituzionale denunciati dai giudici a quibus.

7. - Resta, peraltro, il problema dei termini dai quali far decorrere la proponibilità del ricorso, ma, come si è già visto, si tratta di problema comune al gravame avverso l'ordinanza di archiviazione espressamente contemplato dall'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale. Sarà compito della giurisprudenza ricavare dal sistema un criterio a cui riferire il momento di decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello della effettiva conoscenza del provvedimento, una regola da ritenere di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notificare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame (v., per esemplificare, artt. 175, secondo comma, 485, primo comma, del codice di procedura penale).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - Dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza del 22 novembre 1990;

2. - Dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 12 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa anche a prescindere dalla eventuale sua costituzione come parte civile:

- SENTENZA N. 559 DEL 1990 (CONSO, SPAGNOLI)

«Poiché i poteri della persona offesa devono ritenersi funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione anche nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e perciò a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe, invece menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo comma, terzo e quinto comma) l'avesse poi privato del potere di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il proprio consulente di parte. Pertanto, nonostante il silenzio, sul punto, dell'art. 401 cod. proc. pen., lo stesso deve essere interpretato nel senso che va riconosciuta la facoltà della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 401 cod. proc. pen.).

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale in quanto, a suo avviso, preclude alla persona offesa di nominare un consulente tecnico che partecipi alla perizia disposta con incidente probatorio. La norma, così intesa, contrasterebbe:

con l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente detta una regola diversa da quella prevista per gli accertamenti tecnici non ripetibili del P.M. e pone la persona offesa in condizione peggiore rispetto all'indagato (cfr. art. 61), al responsabile civile (cfr. art. 86, secondo comma) ed alla stessa persona offesa che partecipi ai suddetti accertamenti tecnici (cfr. art. 360);

con l'art. 24 Cost., in quanto menoma la difesa del danneggiato, che subirebbe gli effetti della sentenza di assoluzione fondata sulla perizia (art. 404) pur non avendo partecipato a questa con un proprio consulente tecnico.

2. - Se la norma impugnata dovesse intendersi nel senso presupposto dal giudice *a quo*, essa sarebbe indubbiamente lesiva dei disposti costituzionali invocati. Per limitarsi ai rilievi più evidenti, sarebbe di certo irragionevole, e lesivo del principio di uguaglianza, che la persona offesa possa nominare un proprio consulente tecnico in sede di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal P.M. - come espressamente prevede l'art. 360, primo comma - e non possa farlo nell'ambito della perizia disposta mediante l'incidente probatorio: pur se si tratta in entrambi i casi di accertamenti destinati ad essere utilizzati come prova in dibattimento (cfr. artt. 431, 511, 526). Ed il diritto di difesa del danneggiato sarebbe sicuramente violato se si dovesse ritenere che la sentenza di assoluzione fondata su una perizia assunta con detto incidente possa avere efficacia di giudicato nei suoi confronti, nel giudizio per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 652), pur quando la sua "partecipazione" (art. 404) alla formazione di tale prova sia costretta nei limiti della mera assistenza: senza cioè quella possibilità di interloquire efficacemente nell'indagine tecnica che solo la partecipazione ad essa del consulente può realmente consentire (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 149 del 1983 e 345 del 1987).

3. - La regola per cui, tra più interpretazioni possibili, va preferita quella conforme a Costituzione rende però doveroso verificare l'esattezza del presupposto ermeneutico da cui la censura trae origine, che non a caso è contestato dall'Avvocatura.

Esaminando la questione sotto il profilo sistematico, è agevole rilevare, innanzitutto, che la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizza - oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo - per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Dal momento, cioè, che la persona offesa può poi assumere, se danneggiata dal reato, il ruolo di parte civile, la partecipazione all'assunzione di prove che nell'ambito delle fasi delle indagini preliminari è dato riconoscerle va funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata.

Questo collegamento funzionale e sistematico sta a base della regola di cui all'art. 178, lettera c), e si esprime, tra l'altro, nella previsione secondo cui, in tanto la sentenza di assoluzione può essere fatta valere nei confronti del danneggiato nel successivo giudizio di danno, in quanto costui sia stato posto in grado di partecipare all'incidente probatorio su cui essa sia fondata (art. 404).

Appare perciò corretta - come rilevato in dottrina - l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata: e di conseguenza il silenzio della norma impugnata circa la possibilità da parte di questa di nominare un consulente tecnico nella perizia disposta con incidente probatorio non può essere assunto come indice univoco di esclusione di tale facoltà. Né maggiormente probante è l'attribuzione alle sole "parti" di tale facoltà nella disciplina "statica" della perizia (art. 225), dato che il termine "parti" è talvolta usato in modo da ricomprendervi l'offeso dal reato, tanto nella delega (cfr. le direttive nn. 10 e 48 dell'art. 2, concernenti la tutela delle parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari) quanto nella disciplina codicistica sulla persona offesa (cfr. gli artt. 93, comma terzo, e 95, comma primo, in tema di intervento degli enti collettivi).

Se, dunque, i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione proprio nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e perciò a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe invero evidentemente menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo, terzo e quinto comma), avesse poi

privato tale partecipazione del suo nucleo essenziale, costituito dalla possibilità di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il consulente.

4. - Una simile conclusione è, tuttavia, contraddetta anche sul piano dell'interpretazione letterale dal disposto del quinto comma dell'art. 401, che, stabilendo in via generale che "le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento", rende chiaro che le modalità di espletamento della perizia nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale: ivi compresa, quindi, la facoltà della persona offesa - al pari della parte civile - di parteciparvi mediante un consulente tecnico ai sensi dell'art. 225. La limitazione che nel medesimo quinto comma è introdotta - quanto alla proponibilità di domande alle persone esaminate solo tramite il giudice - non fa che confermare l'ampiezza della regola generale immediatamente precedente.

La facoltà della persona offesa di nominare un consulente tecnico non è dunque menzionata nell'art. 401 perché ricompresa in tale regola; ed il fatto che essa sia invece espressamente prevista per gli accertamenti tecnici non ripetibili del P.M. - istituto analogo alla perizia anticipata per struttura e funzione, ed i cui risultati sono, come si è detto, parimenti probanti in dibattimento (art. 431) - dipende dall'esservi solo in questa e non nell'altra ipotesi, necessità di esplicitazione. Del resto, l'esclusione del consulente tecnico di uno dei soggetti operanti nelle indagini preliminari sarebbe in evidente contraddizione con l'ampiezza del ruolo riconosciuto a tale figura dall'art. 233, ed in particolare con la regola della partecipazione automatica alla perizia del consulente già nominato posta nel secondo comma dal medesimo articolo.

Poiché dunque deve riconoscersi la facoltà della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio, la questione deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Sull'assetto generale del nuovo processo penale ispirato all'idea della separazione dei giudizi (penale e civile) e sulla insussistenza della lesione del diritto di difesa della persona offesa nel caso in cui essa non possa partecipare al processo penale stante la facoltà, alla stessa riconosciuta, di proporre azione davanti al giudice civile.

- SENTENZA N. 23 DEL 2015 (CRISCUOLO, NAPOLITANO) – RIPORTATA SOPRA

«Deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale **l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi rispetto all'interesse**

del soggetto danneggiato, nell'ambito del processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica. In tal senso, proprio con riferimento al decreto penale di condanna, questa Corte, prima della riforma del 1999, ha ritenuto infondata la richiesta di una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal Titolo V del Libro VI cod. proc. pen., nel caso la persona offesa dal reato avesse manifestato in modo esplicito, anteriormente all'esercizio dell'azione penale, l'intenzione di costituirsi parte civile (ordinanza n. 124 del 1999). Con la citata pronuncia questa Corte ha ancora una volta ribadito che **“l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni 'separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale', essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982 e n. 166 del 1975)”**».

- **SENTENZA N. 339 DEL 2008 – RIPORTATA SOPRA**

«che, con particolare riguardo alla posizione del soggetto la cui sfera giuridica sia stata lesa dal reato, questa Corte ha più volte rilevato **“che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio,** perché resta **intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile,** traendone la conclusione che ogni 'separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerato come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale', essendo affidata al **legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale”** (sentenze nn. 443 del 1990, 171 del 1982, 166 del 1975; ordinanza n. 124 del 1999); che questa stessa Corte ha altresì affermato che **“l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale** rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo” (sentenze nn. 353 del 1994, 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999)»

- **SENTENZA N. 168 DEL 2006 (MARINI, FLICK)**

«La scelta del legislatore è, quindi, da circa un secolo costante nel limitare alle sole parti necessarie del processo penale il diritto a richiederne la rimessione; e questa opzione deve ritenersi in linea non soltanto con i valori costituzionali che si pretendono compromessi, ma anche con lo stesso principio di ragionevolezza cui deve comunque essere informata la discrezionalità normativa. Infatti questa Corte ha avuto modo in più occasioni di sottolineare la peculiarità e gravità delle esigenze che l'ordinamento del processo penale intende soddisfare e bilanciare attraverso la rimessione: da un lato, il divieto di distogliere chiunque dal giudice naturale precostituito per legge; dall'altro, valori anch'essi costituzionalmente rilevanti, quali l'indipendenza e, quindi, la imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa (v. sentenze n. 50 del 1963 e n. 82 del 1971). Da qui il richiamo, costante nella giurisprudenza di legittimità, al carattere del tutto eccezionale che contraddistingue l'istituto ed al conseguente rigore

cui deve essere informata la interpretazione dei presupposti sulla cui base può essere statuita la *translatio iudicii*. (...) **Già in questa prospettiva, dunque, l'istituto della rimessione si rivela concettualmente eccentrico rispetto alla ipotetica attribuzione di un potere di iniziativa in capo a chi, pur potendo agire in sede propria (ove l'istituto stesso non è previsto), ha scelto di attivare la domanda civile nel processo penale, del quale, pertanto, deve accettare regole e peculiarità.** (...) D'altro canto, proprio in materia di azione civile esercitata nel processo penale, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato il principio per il quale l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile: è prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. Questa Corte, inoltre, ha più volte rilevato che l'eventuale impossibilità di partecipare al processo penale, per il danneggiato, non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile; e ne ha tratto la conclusione che ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, perché la scelta della configurazione di quest'ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore. (...) Dunque, v'è quanto basta per concludere che **imputato e parte civile esprimono – al lume della giurisprudenza costituzionale – due entità soggettive fortemente diversificate: non soltanto sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti; quanto – e soprattutto – per l'impossibilità di configurare in capo ad essi, nello specifico contesto del processo penale, un paradigma di par condicio valido, sempre e comunque, come regola generale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali**».

[omissis]

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del codice di procedura penale, in quanto tale norma non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione del processo. Secondo la Corte di legittimità, una simile omissione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto, a fronte del valore della imparzialità del giudice - il quale occupa un posto centrale tra i principi del "giusto processo" e, quindi, postula condizioni di parità dialettica tra tutte le parti - non può ritenersi ragionevole né costituzionalmente compatibile il diverso trattamento che la disposizione censurata riserva alla parte civile, rispetto all'imputato ed al pubblico ministero, in tema di legittimazione a richiedere la rimessione del processo.

2. – La questione non è fondata.

Va anzitutto rammentato come soltanto nel codice di procedura penale del 1865 venne prevista la possibilità che la domanda di rimessione del procedimento per legittimo sospetto fosse formulata, oltre che dall'imputato o dall'accusato, anche dalla parte civile. Già nel codice del 1913, infatti, tale scelta fu abbandonata: la Relazione al Re del Guardasigilli dell'epoca sottolineava esplicitamente che «l'attività e prudenza dello stesso pubblico ministero, che può essere sempre eccitata dalle parti, è sufficiente garanzia per chi, come il civilmente responsabile e la parte civile, non abbia nel procedimento che interessi meramente civili».

Tale scelta venne confermata anche nel codice del 1930. Nella Relazione al Progetto preliminare, il Guardasigilli ribadì che l'istanza di riesame era «facoltà negata a tutte le altre

parti private, i cui interessi sono sufficientemente garantiti dall'istituto della ricusazione del giudice, anche quando non sono libere di adire invece il giudice civile».

Dunque, anche quando l'azione civile era preclusa in sede propria (nel sistema del codice abrogato, infatti, il processo civile si sospendeva in attesa della definizione della azione penale, secondo la logica del primato del giudizio penale e della unicità della giurisdizione), la parte civile costituita nel processo penale, stante la sua accessorietà, non poteva che far leva sugli istituti della astensione o della ricusazione, in ipotesi di *iudex suspectus*; o richiedere al pubblico ministero di valutare l'opportunità di sollecitare la rimessione del processo, in ipotesi di condizioni ambientali avverse.

L'esclusione della parte civile dal novero dei legittimati a richiedere la rimessione del processo è rimasta una costante nel panorama normativo successivo, sia con la direttiva n. 15) della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108, sulla cui base fu redatto il Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale del 1978, sia con la nuova legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in forza della quale venne poi approvato il codice di rito vigente.

Soltanto nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice – come si rammenta nell'ordinanza della Corte di cassazione – la Commissione redigente ebbe a rilevare «l'opportunità di estendere la legittimazione a richiedere la rimessione, oltre che al pubblico ministero e all'imputato, anche alle altre parti private». Tale estensione fu, peraltro, reputata impraticabile da parte del legislatore delegato, proprio perché – puntualizzò la Relazione al Progetto preliminare – in contrasto con il tenore testuale della direttiva n. 17) della legge di delega, avuto riguardo, anche, alla disciplina dettata in proposito dall'art. 55 del codice del 1930.

Anche nell'ultimo intervento legislativo in tema di rimessione, mediante la legge 7 novembre 2002, n. 248 - pur introducendosi incisive innovazioni rispetto alla disciplina codicistica - si è mantenuta inalterata la platea dei soggetti abilitati a richiedere lo spostamento del processo. L'unica innovazione proposta – ma non accolta – in quest'ambito, ha riguardato la possibilità di introdurre una sorta di contraddittorio anticipato sulla rimessione, fra tutti i soggetti presenti nel processo.

3. – La scelta del legislatore è, quindi, da circa un secolo costante nel limitare alle sole parti necessarie del processo penale il diritto a richiederne la rimessione; e questa opzione deve ritenersi in linea non soltanto con i valori costituzionali che si pretendono compromessi, ma anche con lo stesso principio di ragionevolezza cui deve comunque essere informata la discrezionalità normativa.

Infatti questa Corte ha avuto modo in più occasioni di sottolineare la peculiarità e gravità delle esigenze che l'ordinamento del processo penale intende soddisfare e bilanciare attraverso la rimessione: da un lato, il divieto di distogliere chiunque dal giudice naturale preconstituito per legge; dall'altro, valori anch'essi costituzionalmente rilevanti, quali l'indipendenza e, quindi, la imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa (v. sentenze n. 50 del 1963 e n. 82 del 1971). Da qui il richiamo, costante nella giurisprudenza di legittimità, al carattere del tutto eccezionale che contraddistingue l'istituto ed al conseguente rigore cui deve essere informata la interpretazione dei presupposti sulla cui base può essere statuita la *translatio iudicii*.

Siffatto eccezionale presidio - a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto processo” - è, da sempre, previsto soltanto per il processo penale, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra.

Tali turbamenti – sia che rilevino sul piano dell'ordine pubblico processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio – sono comunque riconducibili all'intervento di “elementi esterni”. Questi ultimi - come ha più volte sottolineato la

giurisprudenza di legittimità - più che incidere direttamente sul valore della imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda (il “sospetto” di condizionamento non riguarda, infatti, il singolo giudice, ma l’intero ufficio giudiziario), finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un “giusto processo”.

Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui è menzione nell’art. 45 cod. proc. pen., non possono, pertanto, che fondarsi e riflettersi su quello che è il naturale oggetto del processo penale: vale a dire, una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato; quindi, un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro l’accusa o, reciprocamente, a favore o contro l’imputato.

Già in questa prospettiva, dunque, l’istituto della rimessione si rivela concettualmente eccentrico rispetto alla ipotetica attribuzione di un potere di iniziativa in capo a chi, pur potendo agire in sede propria (ove l’istituto stesso non è previsto), ha scelto di attivare la domanda civile nel processo penale, del quale, pertanto, deve accettare regole e peculiarità.

La evocata parità delle parti - sulla quale si è particolarmente concentrata l’ordinanza di rimessione - finisce per risultare, in tale prospettiva, fuorviante; giacché su di essa si intenderebbe far leva per omologare fra loro situazioni processuali del tutto eterogenee, quali sono quelle che, agli effetti della rimessione, caratterizzano gli “interessi” ed il coinvolgimento delle parti necessarie del processo, rispetto alla tutela risarcitoria o restitutoria che l’ordinamento assicura alla parte civile.

D’altro canto, proprio in materia di azione civile esercitata nel processo penale, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato il principio per il quale l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile: è prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. Questa Corte, inoltre, ha più volte rilevato che l’eventuale impossibilità di partecipare al processo penale, per il danneggiato, non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile; e ne ha tratto la conclusione che ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, perché la scelta della configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore (v., *ex plurimis*, sentenza n. 98 del 1996 e ordinanza n. 124 del 1999, nonché, sul *favor separationis* tra azione civile e azione penale, sentenza n. 75 del 2001).

Dunque, v’è quanto basta per concludere che imputato e parte civile esprimono – al lume della giurisprudenza costituzionale – due entità soggettive fortemente diversificate: non soltanto sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti; quanto – e soprattutto – per l’impossibilità di configurare in capo ad essi, nello specifico contesto del processo penale, un paradigma di *par condicio* valido, sempre e comunque, come regola generale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali.

Questa Corte, d’altra parte, ha costantemente avuto modo di affermare che le differenze di “trattamento processuale” tra le parti sono legittime, sempre che abbiano una loro ragionevole base all’interno del sistema processuale. Se ciò vale per le parti “necessarie” del processo, *a fortiori* è possibile tracciare un ragionevole *discrimen* in riferimento alle parti eventuali: specie nelle ipotesi in cui – come nel caso della parte civile nel processo penale – sia assicurato un diretto ed incondizionato ristoro dei propri diritti attraverso l’azione sempre esercitabile in sede propria.

4. – Per altro verso, le peculiarità che caratterizzano l’istituto della rimessione, traggono a loro volta alimento dallo specifico (e anch’esso peculiare) risalto assegnato dalla stessa Carta costituzionale al processo penale ed ai valori, molteplici e tutti di rango primario, in esso coinvolti. Se, infatti, le esigenze di serenità ed imparzialità - che devono accompagnare la celebrazione del processo “turbato” dalle gravi situazioni locali - ben possono giustificarne lo

“spostamento” dalla sede “fisiologica”, un siffatto epilogo deve confrontarsi con la garanzia apprestata dall’art. 25, primo comma, della Costituzione e, prima ancora, dall’art. 71 dello Statuto albertino: parametri, questi, non a caso insistentemente evocati dalle relazioni che hanno accompagnato le varie codificazioni post-unitarie in tema di rimessione.

Proprio su questo delicato crinale si misura, ancora una volta, la specificità del giudizio penale rispetto a tutti gli altri giudizi. È ben vero, infatti - come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato - che la locuzione “giudice naturale” «non ha nell’art. 25 [Cost.] un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice precostituito per legge”» (v., ad es., sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984); ma deve riconoscersi che il predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel *locus commissi delicti*. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse – come la rimessione – l’effetto di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella – più che tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati.

Perché l’imputato possa ragionevolmente subire lo spostamento del processo dal suo “giudice naturale”, deve essere il “suo” processo (vale a dire quello penale) ad essere turbato da gravi situazioni locali. Quindi, solo i protagonisti necessari sono logicamente abilitati ad attivare il relativo ed eccezionale meccanismo di scrutinio, e non altri, che possono assumere soltanto la veste di cointeressati o controinteressati rispetto alle posizioni assunte dall’imputato e dal pubblico ministero.

D’altra parte, ove così non fosse, l’imputato convenuto in sede propria avrebbe la garanzia del suo giudice civile “naturale”, senza possibilità per l’attore (parte offesa o danneggiato dal reato) di far “rimuovere” la causa da quella sede giudiziaria; invece, nella ipotesi, in cui l’imputato assuma la veste di “convenuto” in sede penale, a seguito della costituzione di parte civile della medesima parte offesa, esso potrebbe subire la rimessione del processo su domanda della stessa parte. Una disparità *in peius*, fatta dipendere dalla scelta unilaterale del danneggiato, il quale – giova ripeterlo – ben può tenersi indenne rispetto alla gravità della situazione locale, sviluppando la propria azione in sede civile.

Ne deriva, quale corollario conclusivo, che, nella ponderazione dei valori coinvolti, la scelta del legislatore di consentire soltanto all’imputato ed al pubblico ministero di formulare la richiesta di rimessione del processo, non può ritenersi scelta discriminatoria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

- **ORDINANZA N. 562 DEL 2000 (MIRABELLI, FLICK)**

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 260 del medesimo codice - nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante di corpo - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che **i reati militari sono connotati da un'offesa alla disciplina e al servizio, interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela**, appare pienamente ragionevole l'attribuzione al comandante di corpo dell'istituto della richiesta, strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la reazione dell'ordinamento militare, e fondata la ragione delle diversità di trattamento del soggetto inserito nell'ordinamento militare rispetto alla generalità dei cittadini, potenziali persone offese da reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare, **tanto più che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del danneggiato dal reato, per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato** (l'azione risarcitoria davanti al giudice civile).

[omissis]

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di G. G.R., iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, il giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che i reati di lesione personale e di minaccia commessi da un militare in danno di altro militare non siano punibili, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, anche a querela della persona offesa;

che il rimettente premette, in punto di fatto, di essere stato investito della decisione, nell'ambito di un procedimento per i reati di lesione personale (art. 223, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace) e minaccia (art. 229 del medesimo codice), in esito a richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, pur sussistendo la querela proposta dalla persona offesa, in ragione della sola mancanza di richiesta di procedimento del comandante del corpo, prescritta, quale condizione di procedibilità, dall'art. 260 del codice penale militare di pace;

che le norme richiamate, ad avviso del rimettente, violerebbero l'art. 52, terzo comma, della Costituzione atteso che - subordinando alla richiesta del comandante del corpo, quale condizione di procedibilità prevista dall'art. 260, secondo comma, del codice penale militare, l'esercizio dell'azione penale per i reati di specie - verrebbe a privilegiarsi una valutazione ispirata ad una logica "istituzionalistica" di prevalenza dei valori dell'ordinamento militare, e segnatamente dell' "immagine del reparto", sui diritti della persona (tutelati dalle norme incriminative della lesione personale e della minaccia), pur militare che sia, con conseguente

discrepanza rispetto al principio di “permeabilizzazione” dell’ordinamento delle Forze Armate allo spirito ed ai valori democratici dello Stato;

che, inoltre, le predette norme si porrebbero in contrasto con il principio proclamato nell’art. 24 della Costituzione in quanto, non riconoscendo valore esaustivo di condizione di procedibilità alla querela proposta dalla persona offesa, verrebbe illegittimamente compresso il diritto del danneggiato ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni ed, in particolare, impedito a quest’ultimo di esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno nell’ambito del processo penale mediante la costituzione di parte civile, divenuta possibile anche in sede militare a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, con sentenza di questa Corte n. 60 del 1996; dunque, l’estrinsecazione di facoltà e diritti volti alla tutela della personalità umana verrebbe impedita o comunque subordinata ad un fatto accidentale, quale la scelta del comandante del corpo, depositario dell’unica condizione di procedibilità, di mantenere “segretato” l’illecito nell’ambito della caserma;

che, infine, le norme oggetto della denuncia violerebbero l’art. 3 della Costituzione, per una irragionevole disparità di trattamento esistente rispetto alla persona offesa per gli omologhi reati di diritto comune, la quale può determinare, senza rimessione ad altri, l’esercizio dell’azione penale per le stesse fattispecie di reati contro la persona a tutela di beni quali l’incolumità individuale e la libertà morale.

Considerato che la Corte è chiamata a statuire in merito alla compatibilità con gli artt. 3, 24, 52, terzo comma, della Costituzione degli artt. 223, primo e secondo comma e 229 del codice penale militare di pace, in combinato disposto con l’art. 260 del medesimo codice, nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante del corpo;

che questa Corte ha, ripetutamente e da tempo, evidenziato come i reati militari siano connotati, quale loro peculiare ed intrinseca caratteristica, da “un’offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato, caratteristico della querela”, principio in virtù del quale appare pienamente ragionevole l’attribuzione al comandante del corpo dell’istituto della richiesta, tramite il quale è possibile attuare “una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione penale considerando che vi sono casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l’esercizio incondizionato dell’azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso” (cfr. sentenze nn. 449 del 1991 e 42 del 1975, nonché ordinanza n. 229 del 1988);

che, peraltro, tali concetti sono stati anche di recente ribaditi da questa Corte (ord. n. 410 del 2000) in fattispecie ampiamente assimilabile alla presente, rispetto alla quale può evidenziarsi ulteriormente come nessuna delle censure adottate integri, in realtà, disarmonia con i principi costituzionali della cui violazione si sospetta;

che, invero, non si palesa compromissione alcuna del principio informatore dell’ordinamento delle Forze Armate che, secondo quanto espresso nell’art. 52, terzo comma, della Costituzione, è lo spirito democratico della Repubblica: ciò in quanto il meccanismo normativo attuato dalle norme oggetto di denuncia si configura quale strumento idoneo e ragionevole, attraverso la valutazione insita nel potere di richiesta del comandante del corpo, ad adeguare al caso concreto la reazione dell’ordinamento militare (cfr. sentenze nn. 436 del 1995 e 449 del 1991, nonché ordinanze nn. 410 del 2000, 396 del 1996 e 467 del 1995);

che anche con riferimento alla presunta lesione del diritto di difesa dedotta, pure nella presente questione, sotto il profilo della preclusione alla persona offesa della costituzione di parte civile nel procedimento relativo al reato militare in ragione delle determinazioni del comandante del corpo, questa Corte ha già più volte evidenziato come tale lesione non sussista per l’esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena

disponibilità del danneggiato: costui, invero, può proporre, immediatamente e senza ostacolo alcuno, azione risarcitoria dinanzi al giudice civile, così evidenziandosi come l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenti in realtà l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto danneggiato dal reato (cfr. sentenze nn. 396 del 1996, 94 del 1996, 532 del 1995 e 185 del 1994, nonché ordinanze nn. 410 del 2000 e 224 del 1997);

che, da ultimo, non sussiste lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che l'ineluttabile peculiarità che caratterizza la posizione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - tale proprio perché caratterizzato da specifiche regole, della cui cogenza non può dubitarsi - rende fondata ragione della diversità di trattamento pure rilevata dal giudice a quo rispetto alla generalità dei cittadini, nella specifica angolazione di potenziali persone offese di reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare (cfr. ord. nn. 224 del 1997, 336 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

- ORDINANZA N. 410 DEL 2000 (MIRABELLI, FLICK)

Manifesta infondatezza - in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, Costituzione - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace nella parte in cui subordina la perseguibilità del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo e non anche alla querela della persona offesa. Stante la più volte ribadita incompatibilità dell'istituto della querela con i reati militari (nei quali è sempre insita la lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato), la richiesta del comandante del corpo, nelle ipotesi di reato di lieve entità, costituisce, infatti, lo strumento più idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare; **senza che possa ipotizzarsi violazione del diritto di difesa del danneggiato, in assenza di quella richiesta, poiché la conseguente impossibilità di costituirsi parte civile nel processo penale trova compenso nella facoltà del danneggiato medesimo di proporre immediata azione davanti al giudice civile**; e senza infine che risulti violato l'art. 3 Costituzione, per il profilo della diversità di trattamento, la quale trova, nella specie viceversa giustificazione nella peculiarità della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non può non sottostare - rispetto alla generalità degli altri cittadini.

[omissis]

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Macor Fausto, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 (r.o. n. 694 del 1999), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il delitto di diffamazione semplice commesso da un militare in danno di altro militare è punibile solo a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, e non anche a querela della persona offesa;

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere chiamato a decidere, nell'ambito di un procedimento per il reato di diffamazione previsto dall'art. 227, primo comma, del codice penale militare di pace, sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per il solo motivo della mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo: richiesta avverso la quale il militare offeso - querelante - aveva proposto opposizione;

che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate violerebbero l'art. 52, terzo comma, della Costituzione, in quanto la richiesta del comandante del corpo - prevista dall'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace come condizione di perseguibilità dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi (quale quello di specie) - sarebbe basata su valutazioni ispirate ad una logica "istituzionalistica" di prevalenza dell'"immagine del reparto" sui diritti della persona (tutelati dalla norma incriminatrice della diffamazione): logica, questa, incompatibile con il principio di permeabilizzazione dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito ed ai valori democratici dello Stato;

che le stesse norme si porrebbero altresì in frizione con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la scelta del comandante del corpo di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito della caserma, evitando di proporre la richiesta di procedimento, impedirebbe alla parte offesa di esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno nell'ambito del processo penale mediante la costituzione di parte civile, divenuta possibile anche in sede militare a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza di questa Corte n. 60 del 1996, dell'articolo 270, primo comma, del codice penale militare di pace;

che, infine, le norme impugnate contrasterebbero con l'art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento tra la persona offesa dalla diffamazione militare e la persona offesa dalla diffamazione comune (art. 595 cod. pen.), la quale, mediante la proposizione della querela, può dar corso all'azione penale senza preclusioni di sorta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte è chiamata a verificare se sia compatibile con gli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione il combinato disposto degli artt. 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace, nella parte in cui subordina la perseguibilità del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo, e non anche alla querela della persona offesa;

che questa Corte ha, peraltro, da tempo chiarito come nei reati militari sia sempre insita “un’offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico della querela”: presupposto sulla base del quale “si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l’istituto della richiesta”, “una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione penale considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l’esercizio incondizionato dell’azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso” (cfr. sentenze nn. 449 del 1991 e 42 del 1975, nonché ordinanza n. 229 del 1988);

che tale assetto normativo non compromette, dunque, lo spirito democratico della Repubblica, cui è richiamato nell’art. 52, terzo comma, Cost., palesandosi la richiesta del comandante del corpo, in dette ipotesi di lieve entità, come uno strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell’ordinamento militare (cfr. sentenze nn. 436 del 1995 e 449 del 1991, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 467 del 1995);

che, del pari, va esclusa la lesione del diritto di difesa, in assunto connessa alla preclusione, per effetto delle determinazioni del comandante, della facoltà del danneggiato di costituirsi parte civile nel procedimento relativo al reato militare: dovendo ribadirsi, al riguardo, che l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l’unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto danneggiato dal reato, cui è data, prima ancora, la facoltà di proporre detta azione, immediatamente e senza alcun ostacolo, davanti al giudice civile (cfr. sentenze nn. 396 del 1996, 94 del 1996, 532 del 1995 e 185 del 1994, nonché ordinanza n. 224 del 1997);

che, infine, non può venire in considerazione la prospettata violazione del principio di uguaglianza, giacché la diversità di trattamento sulla quale il giudice a quo punta l’indice trova giustificazione nella peculiarità della situazione propria del cittadino inserito nell’ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non può non sottostare - rispetto a quella della generalità degli altri cittadini (cfr. ordinanze nn. 224 del 1997, 396 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione all’art. 260 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

- ORDINANZA N. 124 DEL 1999 (GRANATA, ZAGREBELSKY)

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che «il giudice richiede alla Corte una pronuncia che, per consentire alla persona offesa dal reato di costituirsi parte civile, escluda l’ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal titolo V del libro VI cod. proc. pen., per il solo fatto che l’anzidetta intenzione sia stata manifestata dalla persona offesa in modo esplicito anteriormente all’esercizio dell’azione penale» e considerato che, con riferimento alla lamentata compressione del

diritto di difesa del soggetto cui il reato ha recato danno, la Corte ha già più volte rilevato che **l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile su quel diritto, data la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile - non può ravvisarsi la violazione del parametro costituzionale dedotto.**

[omissis]

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, del codice di procedura penale, promossi con otto ordinanze emesse l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 e 525 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Pistoia ha sollevato, con ordinanza dell'11 maggio 1998 (r.o. n. 518/1998), questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, come riferisce l'ordinanza di rinvio, nel giudizio principale, relativo al reato di frode nell'esercizio del commercio (per consegna di un prodotto diverso da quello richiesto), la persona offesa dal reato - in persona del legale rappresentante del consorzio preposto, secondo la normativa vigente, alla tutela del prodotto oggetto della richiesta - ha depositato un atto con il quale, oltre a chiedere di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art. 408 cod. proc. pen. e di ricevere gli avvisi previsti dalla disciplina processuale, ha dichiarato la propria intenzione di costituirsi parte civile nel corso del processo penale, e successivamente il pubblico ministero ha formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, richiesta sulla quale si trova a dover decidere il rimettente;

che il giudice a quo osserva che l'accoglimento della domanda di emissione del decreto penale, nella specie possibile in mancanza di qualsiasi ragione ostativa, comporterebbe, per la persona offesa, un pregiudizio, consistente appunto nell'impossibilità di costituirsi parte civile nel prosieguo del processo, senza d'altra parte che a tale preclusione faccia riscontro la possibilità, per la stessa persona offesa, di giovare dell'efficacia di giudicato del decreto penale, giacché l'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che il decreto di condanna esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;

che l'anzidetta disciplina, se da un lato pone l'imputato al riparo dalle conseguenze extrapenali del provvedimento di condanna, derogando alla regola generale dell'art. 651 del codice in tema di efficacia del giudicato penale, anche per disincentivare l'interesse a proporre opposizione, dall'altro, ad avviso del rimettente, priva di tutela la persona offesa che sia intenzionata a esercitare l'azione risarcitoria in sede penale e che tale intenzione abbia manifestato, poiché a questa viene sottratto il "diritto di promuovere l'azione civile nel processo penale", restando essa obbligata, per far valere le proprie ragioni, ad agire esclusivamente in sede civile;

che inoltre la norma denunciata inciderebbe sull'attività decisoria del giudice richiesto del decreto penale, poiché, essendo possibile a norma dell'art. 460, comma 2, cod. proc. pen., concedere con il decreto la sospensione condizionale della pena, ed essendo questa passibile, secondo l'art. 165 cod. pen., di subordinazione all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, l'impossibilità di una qualsiasi pronuncia sull'azione civile nel procedimento per decreto precluderebbe al giudice di fare ricorso a tale istituto, in vista della tutela degli interessi del danneggiato;

che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ravvisa nella disciplina impugnata la lesione della garanzia costituzionale della difesa della persona offesa “costituenda” parte civile, prospettando pertanto l’illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso rimettente con altre sette ordinanze, tutte in data 11 maggio 1998 (r.o. nn. da 519 a 525/1998), emesse in altrettanti procedimenti penali;

che è intervenuto in tutti i giudizi così promossi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, inquadrando la denunciata limitazione nell’ambito del più generale intento di incentivazione del ricorso ai riti alternativi, e rilevando d’altra parte la possibilità per la persona offesa di agire comunque per il danno nella sede propria, ha concluso per l’infondatezza della questione sollevata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con identica motivazione, la medesima questione e che i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con un’unica decisione:

che il giudice rimettente richiede a questa Corte una pronuncia che, per consentire alla persona offesa dal reato di costituirsi parte civile, escluda l’ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal titolo V del libro VI cod. proc. pen., per il sol fatto che l’anzidetta intenzione sia stata manifestata dalla persona offesa in modo esplicito, anteriormente all’esercizio dell’azione penale;

che in senso contrario rispetto a questa prospettazione deve in primo luogo essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale l’assetto generale del nuovo processo è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (v. sentenze nn. 353 del 1994, 192 del 1991);

che più in particolare, con riferimento alla lamentata compressione del diritto di difesa - e di azione - del soggetto cui il reato ha recato danno, questa Corte ha già più volte rilevato che l’eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni “separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale”, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze nn. 443 del 1990, 171 del 1982, 166 del 1975);

che la lamentata esclusione della “potenziale” parte civile dalla possibilità di far valere le proprie ragioni nel giudizio penale, in conseguenza dell’adozione del procedimento per decreto, d’altra parte, non deriva da una disciplina relativa alla partecipazione di detto soggetto al processo penale, bensì consegue alla radicale impossibilità di esercitare l’azione di danno prima e al di fuori della fase processuale in senso proprio, non potendosi dare la costituzione di “parte” se non allorché sia insorto un vero e proprio rapporto processuale (sentenza n. 192 del 1991 citata);

che, per questo aspetto, non può darsi seguito all’idea del rimettente di rovesciare i termini della disciplina, escludendo che possa definirsi il procedimento attraverso un determinato rito alternativo solo perché sia espressa dalla persona offesa un’intenzione di costituirsi in una fase, quella del giudizio, che, nella struttura del procedimento per decreto, è eventuale e successiva, conseguente all’opposizione;

che risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte;

che l'anzidetto rilievo è ulteriormente avvalorato dalla constatazione secondo la quale il diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale, come tale (sentenza n. 98 del 1996);

che, alla stregua delle osservazioni che precedono, e dell'evidente possibilità per il danneggiato di far valere le pretese risarcitorie in sede propria, non può ravvisarsi la lamentata violazione del parametro costituzionale dedotto;

che d'altra parte il profilo dell'"incidenza" della mancanza di un soggetto-parte civile sulla determinazione giudiziale relativa alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione di pena non è idoneo a condurre a diversa conclusione, perché, una volta che non si dia luogo all'azione di danno, senza che ciò ponga problemi di costituzionalità, l'impossibilità di subordinare il beneficio sospensivo a statuizioni "civili" della sentenza non produce altro effetto se non quello di rendere semplicemente inoperante, nella specie, la disposizione che regola il particolare istituto;

che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pistoia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

- SENTENZA N. 433 DEL 1997 (GRANATA, NEPPI MODONA)

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato", in quanto - posto che, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la **separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalità che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello delle speditezza del processo penale, e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile;** che l'impianto del **nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo penale**, valutandosi, da un lato, con favore, che, rispetto al codice previgente, si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, **scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale**

in coerenza con il sistema del rito accusatorio, e ribadendosi, dall'altro, che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del '*simultanens processus*' - le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela costituzionale del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile, in ragione sia delle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla **presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile**, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero, sia della necessità di privilegiare le finalità di tutela della personalità del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla sfera del processo, sia della natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario, sia della ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario.

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Il tribunale per i minorenni di Sassari dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato".

La questione è sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente, da un lato la persona offesa da un reato commesso da un minorenne verrebbe a trovarsi in una posizione deteriore rispetto all'offeso da un reato attribuito ad un maggiorenne, dall'altro risulterebbe sacrificato il suo diritto ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni e sarebbero ridotte le sue possibilità di difesa, anche in considerazione dei limiti di prova stabiliti nel processo civile. Il giudice rimettente precisa di avere presenti le ragioni di rilievo costituzionale, riconducibili agli artt. 27, terzo comma, e 30, secondo comma, della Costituzione, che hanno indotto il legislatore a prevedere il divieto di costituzione di parte civile nel procedimento penale minorile, ma ritiene che le esigenze di evitare l'exasperazione del contrasto di interessi sub iudice determinata dalla presenza della parte civile e le conseguenti maggiori tensioni processuali possano essere soddisfatte dagli strumenti e dalle cautele predisposti dalla legge in tema di conduzione del processo nei confronti di imputati minorenni, senza che sia necessario sacrificare le ragioni, anche esse costituzionalmente garantite, della persona offesa.

2. - La questione non è fondata.

3. - Nell'affrontare in via generale il tema dei rapporti tra azione civile e processo penale, questa Corte ha avuto occasione di affermare, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, che "la separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela giurisdizionale, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale (...) quello (...) della speditezza del processo penale", ed ha altresì rilevato che "l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile" (v. sentenza n. 171 del 1982, nonché, sul carattere

accessorio dell'azione civile nel processo penale, sentenze n. 39 del 1982, n. 169 del 1975, n. 206 del 1971).

L'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo penale: da un lato la Corte ha valutato con favore che "rispetto al codice previgente si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, (...) e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito accusatorio" (sentenza n. 192 del 1991), dall'altro ha ribadito che "la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del *simultaneus processus*" (sentenza n. 60 del 1996). Coerente con questa impostazione è l'esclusione dell'illegittimità costituzionale del divieto, imposto al giudice dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., di decidere, in sede di applicazione della pena su richiesta, sulla domanda della parte civile, in base al rilievo assorbente che l'eccezione di illegittimità avrebbe fondamento solo se l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "si profilasse come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno" (sentenza n. 443 del 1990).

4. - Così delineati i rapporti tra azione civile e processo penale, deve ritenersi che le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela degli interessi del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile.

Nelle relazioni ai vari disegni di legge che si sono susseguiti sino all'approvazione della seconda legge-delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81) e, poi, nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, il divieto di costituzione di parte civile trova ragione nelle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero.

Gli obiettivi perseguiti in via generale dal processo penale minorile hanno trovato favorevole riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, che ha insistito sulla necessità di privilegiare le finalità di tutela della personalità del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla sfera del processo (vedi ordinanza n. 103 del 1997 e sentenza n. 250 del 1991), nonché sulla natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario (sentenza n. 77 del 1993) e sulla ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario (sentenza n. 135 del 1995, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nel processo minorile).

Sulla stessa linea di queste decisioni, assume particolare significato - per quanto riguarda la specifica questione sottoposta all'esame della Corte - la già menzionata sentenza n. 60 del 1996: nell'accogliere per irragionevolezza della disciplina la questione di legittimità costituzionale del divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, la Corte ha precisato che analoghe considerazioni non potrebbero valere per il processo minorile, in quanto l'esclusione della parte civile trova "una sua significativa motivazione nel "tutelare la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata" ".

La disciplina di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale si pone inoltre in perfetta assonanza con gli indirizzi espressi dagli organismi internazionali in tema di amministrazione della giustizia minorile: basterà qui menzionare la Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985 (punto 14.2: "la procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli

interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente”) e la Raccomandazione n. R(87)20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile del 17 settembre 1987 (punto 2: in tema di sviluppo delle procedure “di degiurisdizionalizzazione” e di ricomposizione del conflitto tra minore e vittima del reato al fine di favorire la rapida uscita del minore dal circuito giudiziario).

5. - Dalle considerazioni svolte sui rapporti tra azione civile e processo penale e dalla riaffermazione dell’esigenza primaria del recupero del minorenne, a cui è ispirato, anche alla luce degli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, il relativo procedimento penale, consegue l’infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Sassari, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

- **ORDINANZA N. 396 DEL 1996 (GRANATA, RUPERTO)**
- **SENTENZA N. 98 DEL 1996 (FERRI, ONIDA) – RIPORTATA SOPRA**
- **SENTENZA N. 60 DEL 1996 (FERRI, FERRI)**

Illegittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, secondo cui “nei procedimenti di competenza del giudice militare l’azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari”, in quanto, sebbene la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall’art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale il ‘*simultaneus processus*’, pur tuttavia, il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, valutato comparativamente con le corrispondenti norme del processo penale ordinario, espressivo del principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato può subito scegliere tanto il giudizio penale tanto il giudizio civile, nell’uno o nell’altro caso esercitando immediatamente il diritto di agire per la tutela dei propri interessi, costituisce una regola derogatoria dei principi generali di diritto comune, che, non essendo sorretta da alcuna ragionevole giustificazione derivante dalla natura propria del procedimento penale militare - stante l’evoluzione complessiva dell’ordinamento giudiziario militare di pace, volta a perseguire l’equiparazione alla magistratura ordinaria di quella militare, in modo da rendere indubitabile l’idoneità di quest’ultima a conoscere degli interessi civili nascenti dal reato -, ostacola l’esercizio del diritto della persona danneggiata dal reato di agire in giudizio, non solo per l’impossibilità di iniziare immediatamente l’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, ma anche per il divieto di partecipare all’accertamento dei fatti costitutivi dell’evento produttivo del danno avvalendosi dei

mezzi di prova del processo penale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Nella specie, è stata affermata la conseguente automatica applicazione nel processo penale militare delle norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale).

[omissis]

Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ad avviso del remittente la norma impugnata, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari", si pone in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento deteriore della persona danneggiata dal reato nel processo penale militare, a fronte dell'inesistenza di un analogo divieto nel processo penale ordinario, risulta, nell'attuale contesto normativo, non fondato sull'esigenza di tutela di specifici e preminenti interessi, e quindi privo di razionale giustificazione;

con l'art. 24 della Costituzione, poiché la denunciata preclusione è suscettibile di comprimere illegittimamente il diritto del danneggiato di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.

2. - Questa Corte, dunque, è chiamata a decidere se, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, possa ritenersi legittima l'attuale diversità di disciplina tra processo penale militare e processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

La persona danneggiata dal reato, infatti, ove il presunto responsabile sia sottoposto a processo militare, non può in alcun modo esercitare l'azione civile prima che quel processo sia definito, né in sede penale - stante il divieto in esame - né in sede civile, a causa della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito del giudizio penale, disposta dal secondo comma del medesimo art. 270.

Il termine di raffronto costituito dalla disciplina di diritto comune esprime, invece, un principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato può usufruire subito della scelta tra entrambe le vie, ciascuna delle quali consente l'esercizio immediato del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

è in questi termini, pertanto, che la questione va sostanzialmente esaminata: e cioè in quanto investe il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, sotto il duplice significato che tale divieto, nel sistema complessivamente delineato dal codice penale militare di pace, assume in raffronto alle corrispondenti norme di diritto comune; da un lato, quindi, come regola di esclusione del diritto di agire immediatamente in giudizio, dall'altro, come divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede penale (se non con i più limitati poteri riconosciuti alla persona offesa), con conseguente impossibilità di avvalersi dei mezzi di prova propri di tale procedimento.

Nella delineata differenza di disciplina i parametri costituzionali invocati assumono entrambi rilievo, e vanno, quindi, esaminati congiuntamente.

3. - La questione è fondata.

Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace è già stata sottoposta, in passato, all'esame di questa Corte (v. sentt. n. 106 del 1977 e, in particolare, n. 78 del 1989), la quale, ritenendo che la legittimità della singola norma che ammette od esclude l'esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale fosse da valutare "anche e soprattutto in relazione al generale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni

delineato dal legislatore ordinario" (cfr. cit. sent. n. 78 del 1989), era allora pervenuta a decisioni di non fondatezza.

Sulla base del medesimo criterio, in riferimento al mutamento del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ed alla luce dei principi successivamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di armonizzazione fra diritto penale militare e diritto comune, si deve ora giungere a conclusioni diverse.

4. - Occorre innanzitutto riaffermare il principio in forza del quale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, viene superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no, di guisa che il diritto penale militare di pace, "non solo non può più ritenersi avulso dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri" (v. sent. n. 278 del 1987).

Da un lato, quindi, non può essere impedito, per principio, alla giurisdizione ordinaria di assumere la cognizione di reati militari allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale, dall'altro occorre di volta in volta stabilire se particolari esigenze, beni o valori possano essere considerati preminenti, o sottordinati, rispetto ad esigenze, beni o valori tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali militari di pace (sul punto, v. citt. sentt. n. 278 del 1987 e n. 78 del 1989).

In applicazione di tale principio, questa Corte è intervenuta più volte per armonizzare con i valori costituzionali, in relazione al *tertium comparationis* costituito dalle disposizioni del diritto penale sostanziale e processuale comune, il processo penale militare e le stesse sanzioni stabilite per alcune fattispecie di reato (cfr. sentt. n. 298 del 1995, nonché n. 49 del 1995, n. 429 del 1992, n. 469 e n. 274 del 1990, n. 503 e n. 49 del 1989).

Ora, ai fini che qui interessano, occorre considerare che, se da un lato la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale quella del *simultaneus processus*, dall'altro, l'intervento della parte civile nel processo penale trova giustificazione, oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal reato, nell'unicità del fatto storico valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile (v. sent. n. 532 del 1995); si deve rilevare, inoltre, che la salvaguardia della posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del nuovo codice di procedura penale, previsto dal legislatore nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cfr. art. 2, direttive da n. 20 a n. 28).

Pertanto, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 del codice penale militare di pace (la quale, giova ripetere, pone un divieto derogatorio del principio generale di diritto comune) potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento militare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti (così come, ad esempio, avviene in ordine alla esclusione della parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua significativa motivazione nel tutelare "la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata": v. relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale minorile).

5. - Come si è già detto, nel contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale (diversamente da quanto avveniva nel codice previgente, cui è riferita la cit. sent. n. 78 del 1989), ed in coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, tale disparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione.

Sono venute meno, infatti, le ragioni che sostenevano la tesi (posta a base della cit. sent. n. 78 del 1989) secondo cui la giurisdizione militare, istituita esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio militare, non avrebbe né motivo né capacità per l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale, in quanto i tribunali militari si configurerebbero come "giudici prevalentemente di fatto".

Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace è diretta a perseguire l'equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria; pertanto, essendo la condizione dei magistrati militari oggi del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinari (v. sent. n. 71 del 1995), non è più possibile porre in dubbio l'idoneità del giudice militare - il quale nella sua attuale composizione collegiale è formato da una maggioranza di magistrati di carriera - a conoscere degli interessi civili nascenti da reato.

6. - In assenza, quindi, di speciali o preminenti ragioni che giustifichino la disciplina in esame, l'attuale differenziazione, nel processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La citata decisione n. 78 del 1989 aveva affermato: "nessuna limitazione, se non temporale, del diritto d'azione subisce il danneggiato da reato militare".

Ma se detta "limitazione temporale" era coerente al sistema sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, il quale anche prevedeva, all'art. 24, la sospensione dell'azione civile fino al definitivo accertamento dei fatti in sede penale, non è più possibile ritenerla legittima ora che il termine di raffronto è costituito dall'attuale codice di procedura penale, il cui art. 75, comma 2, consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale.

Fin dalla sent. n. 55 del 1971, questa Corte ha riconosciuto come componente essenziale del diritto di difesa la disponibilità della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle proprie ragioni.

In coerenza con tale principio il legislatore ha mantenuto, anche nel nuovo processo penale, la possibilità di esercitare l'azione civile in sede penale; rimettendo in tal modo allo stesso danneggiato la scelta sull'opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo, ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie stabilite dalla legge in determinate materie. Non solo, ma in conseguenza della radicale innovazione consistente nello svolgimento autonomo dei due giudizi, prospettato come regola (e quindi, nella eliminazione della pregiudizialità necessaria del procedimento penale rispetto a quello civile di danno), il legislatore ha ora reso possibile l'esercizio dell'azione civile, immediatamente, sia nel giudizio penale che in quello civile.

7. - In conclusione, in raffronto a tali principi, che nel processo penale ordinario consentono la più ampia tutela della persona danneggiata dal reato, l'esclusione della parte civile dal processo penale militare impedisce, senza alcun ragionevole motivo, l'esercizio del diritto di agire in giudizio, non solo in quanto divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede penale, ma anche come impossibilità di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace.

8. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, poiché parte della medesima regola iuris ora dichiarata illegittima è contenuta anche nel secondo comma del medesimo art. 270, il quale - disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare - impedisce anch'esso l'immediato esercizio dell'azione civile, e realizza la medesima ingiustificata disparità di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina vigente nel processo penale ordinario (v. cit. art. 75, comma 2), la dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa al secondo comma dello stesso art. 270.

9. - è appena il caso di sottolineare, infine, che, in virtù del rinvio esplicitamente operato dall'art. 261 del codice penale militare di pace alle disposizioni del codice di procedura penale, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata comporta l'automatica applicazione nel processo penale militare delle corrispondenti norme di diritto

comune sulla partecipazione della parte civile, e sui suoi diritti, nel giudizio penale, nonché sui rapporti tra azione civile e azione penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.

- SENTENZA N. 353 DEL 1994 (CASAVOLA, FERRI).

«l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato (cfr. sent. n. 108 del 1970), e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi (v. sentt. nn. 171 del 1982, 443 del 1990; ordd. nn. 115 del 1992, 185 del 1994)».

[omissis]

Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, “nella parte in cui limita la prevista possibilità di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisoria al solo caso che possa derivarne grave ed irreparabile danno”.

Premesso che gli imputati appellanti, nel formulare, ai sensi della norma impugnata, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna anzidetta (immediatamente esecutiva ope legis: art. 540, secondo comma, c.p.p.), più che tendere a dimostrare l'esistenza del danno grave ed irreparabile (senza, peraltro, riuscirvi), hanno soprattutto criticato la sentenza di primo grado, proprio con specifico riferimento alle questioni civili con essa decise, la Corte remittente lamenta che la norma in esame, subordinando l'accoglimento dell'istanza di sospensione al solo presupposto estremamente rigido del “grave e irreparabile danno”, non consente in alcun modo di prendere in considerazione, ai fini della decisione, le censure mosse dagli istanti avverso la sentenza impugnata.

Tale preclusione, ad avviso del giudice a quo, integra un trattamento irragionevolmente deteriore per l'appellante rispetto a quello ad esso riservato da una serie di altre disposizioni - relative anch'esse a sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive (per disposto di legge o per statuizione del giudice) -, le quali sono invece accomunate dal fatto di fornire al giudice di appello un più ampio spazio decisorio nel concedere l'inibitoria, prevedendo la possibilità della sospensione - rileva la Corte remittente - “per motivi non ristretti al pericolo di grave ed irreparabile danno, e per motivi, comunque, rispetto a questo più ampi ed

eterogenei”. Al riguardo, la Corte medesima cita, quali termini di raffronto, l’art. 600, secondo comma, del codice di procedura penale, il quale non pone specifiche condizioni per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta dal giudice per giustificati motivi - della condanna (esaustiva) alle restituzioni e al risarcimento del danno; l’art. 489 bis del codice di procedura penale abrogato (in quanto ancora applicabile), il quale ugualmente non detta condizioni per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta dal giudice - del capo della sentenza di condanna che assegna la provvisoria; l’art. 283 del codice di procedura civile, nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990 (in quanto ancora applicabile), che parimenti non prevede specifici presupposti per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta *ope iudicis* in casi determinati - delle sentenze di primo grado; infine, l’art. 283 del medesimo codice di procedura civile, nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990 (ed applicabile nei processi iniziati dopo il 1 gennaio 1993), secondo cui il giudice d’appello può sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza di primo grado - provvisoriamente esecutiva *ope legis* - “quando ricorrono gravi motivi”.

2.1. - La questione è fondata.

La norma impugnata costituisce indubbiamente, nel panorama normativo delineato dal giudice a quo, un’eccezione rispetto ad un criterio generale ricavabile dalle disposizioni sopra menzionate: queste, infatti, anche se con formule non sempre identiche, attribuiscono comunque tutte al giudice d’appello un ambito decisorio, nell’esercizio del potere di inibitoria, tale da ricomprendere valutazioni sia in punto di *fumus boni iuris* (cioè di delibazione circa la probabile fondatezza del gravame), sia in punto di *periculum in mora* (cioè in tema di effetti pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione).

La norma in discussione, invece, preclude al giudice l’esame del primo aspetto, circoscrivendone la sfera valutativa - peraltro in termini estremamente ristretti - soltanto sul secondo profilo.

2.2. - Preliminarmente va rilevato che l’art. 600 del codice di procedura penale riproduce testualmente l’art. 562 del progetto del 1978; tuttavia né i lavori preparatori di tale progetto, né quelli relativi al codice del 1988 forniscono alcun utile elemento in merito all’adozione del “grave e irreparabile danno”.

Inoltre - e soprattutto - è significativo che la scelta di tale criterio non solo non trova alcuna indicazione nelle direttive del legislatore delegante, del 1974 prima e del 1987 poi, ma anzi si pone in evidente contrasto con esse. Invero, la formula adoperata nella direttiva n. 26 della legge di delega del 1987 “facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione”) - sostanzialmente identica a quella di cui alla direttiva di pari numero della legge di delega del 1974 - è già tale da ingenerare forti dubbi sulla compatibilità con essa della norma delegata in questione; ma il raffronto con la formula contenuta nella successiva direttiva n. 27 (“facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno”) - a sua volta sostanzialmente identica alla direttiva n. 28 della legge delega del 1974 -, evidenzia in maniera decisiva la chiara volontà del delegante (poi attuata nell’art. 612 del codice) di introdurre il criterio restrittivo di cui trattasi limitatamente alle sentenze di secondo grado impugnate in cassazione (in conformità a quanto previsto nel codice di procedura civile all’art. 373), e, correlativamente di escluderlo per quelle di primo grado appellate.

2.3. - Ciò posto, deve a questo punto osservarsi, più in particolare, che, tra le disposizioni richiamate dal remittente, il termine di raffronto più pertinente alla fattispecie in questione è costituito dall’art. 283 del codice di procedura civile, nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990.

A parte il rilievo che non appaiono invocabili, quali *tertium comparationis*, norme abrogate, anche se ne perduri l’applicabilità in via transitoria per determinati giudizi, è decisiva in tal senso la considerazione che la citata disposizione disciplina i presupposti per la sospensione -

da parte del giudice d'appello - dell'esecuzione delle sentenze (civili) di primo grado, la cui immediata esecutività è disposta direttamente dalla legge (art. 282, nuovo testo, c.p.c.), così come avviene nel caso in esame.

Inoltre, dette sentenze possono anche limitarsi (ricorrendone le condizioni: cfr. art. 278 del codice di procedura civile) a condannare il debitore al pagamento di una provvisionale; e i presupposti per tale condanna sono identici nel processo civile e in quello penale, essendo stata riprodotta nell'art. 539, secondo comma, del codice di procedura penale la stessa formula "nei limiti .. per cui si ritiene già raggiunta la prova") della corrispondente norma del codice di procedura civile, proprio perché, come si legge nella relazione al progetto preliminare, si ritenne ingiustificata una differenza di disciplina sul punto.

Ora, è certamente esatto che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato (cfr. sent. n. 108 del 1970), e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi (v. sentt. nn. 171 del 1982, 443 del 1990; ordd. nn. 115 del 1992, 185 del 1994).

È, però, evidente come nessuno di tali profili venga in rilievo nel caso in esame, che concerne un particolare aspetto del regime di esecutività delle disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale, del resto, può essere impugnata dall'imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili.

Non si ravvisa, in conclusione, alcuna razionale giustificazione al fatto che, una volta disposta la immediata esecutività *ex lege* della condanna al pagamento della provvisionale, la norma impugnata detti una regola diversa, in ordine al potere di inibitoria del giudice di appello, rispetto al menzionato art. 283 del codice di procedura civile: la diversità di disciplina cui è assoggettata, sotto lo specifico aspetto qui in considerazione, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato - e, correlativamente, la posizione del debitore -, a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale, integra, pertanto, la violazione del principio di eguaglianza.

3. - Una volta individuato nell'art. 283, nuovo testo, del codice di procedura civile l'esatto termine di raffronto della norma censurata, ne discende che la soluzione per ricondurre a razionalità il sistema non può che essere quella di sostituire, nella norma impugnata, le parole "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", con quelle "quando ricorrono gravi motivi".

Spetta alla giurisprudenza definire l'esatta portata di quest'ultima formula: ma è indubbio che essa ha il pregio, da un lato, di attribuire al giudice d'appello un ampio spazio decisorio, in cui i due elementi del *fumus boni iuris* e del *periculum* in mora potranno essere oggetto di una complessa ed equilibrata valutazione, e, dall'altro, di rispondere all'esigenza di ancorare l'inibitoria ad un criterio rigoroso, in correlazione all'attribuzione *ope legis* della immediata esecutività alla sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono gravi motivi".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

- SENTENZA N. 192 DEL 1991 (CORASANITI, GRECO).

Duplicità dell'interesse di cui è portatrice la persona offesa in quanto titolare della pretesa di danno ed in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma violata

- SENTENZA N. 23 DEL 2015 (CRISCULO, NAPOLITANO) – RIPORTATA SOPRA

«La persona offesa, nel processo penale, è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero. (...). In tal senso, proprio con riferimento al decreto penale di condanna, questa Corte, prima della riforma del 1999, ha ritenuto infondata la richiesta di una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal Titolo V del Libro VI cod. proc. pen., nel caso la persona offesa dal reato avesse manifestato in modo esplicito, anteriormente all'esercizio dell'azione penale, l'intenzione di costituirsi parte civile (ordinanza n. 124 del 1999). Con la citata pronuncia questa Corte ha ancora una volta ribadito che "l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile" (...).

La persona offesa, infatti, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. può partecipare al procedimento penale, anche a prescindere dalla costituzione di parte civile e, in particolare, può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie e indicare elementi di prova, con esclusione del giudizio di cassazione.

Si tratta di un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in "una sfera di azione che tende a realizzare, mediante forme di 'adesione' all'attività del pubblico ministero ovvero di 'controllo' su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale" (sentenza n. 353 del 1991)»

[omissis]

Considerato in diritto

1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 112 della Costituzione, in quanto la possibilità di condizionare la scelta della modalità di esercizio dell'azione penale riconosciuta al querelante si porrebbe in palese contrasto con il principio della sua obbligatorietà, che non prevede deroghe né con riferimento al suo effettivo esercizio né con riferimento alla relativa modalità di svolgimento da parte del pubblico ministero.

Risulterebbe violato anche l'art. 111 Cost., in quanto la facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna, comportando necessariamente il ricorso ad altro rito, determinerebbe una inevitabile ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del processo in palese violazione del principio della ragionevole durata.

Infine, con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il rimettente ritiene che la facoltà di opporsi alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna non trovi alcuna giustificazione ragionevole nella tutela di un interesse del querelante, così come non trovi alcuna giustificazione la diversità di disciplina rispetto alla definizione del procedimento mediante richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che non prevede un'analoga facoltà di opposizione in capo al querelante.

2.– La questione è fondata con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.

2.1.– Giova premettere che il procedimento per decreto è un rito premiale che risponde ad evidenti esigenze deflattive. Nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, supplemento ordinario n. 93), il procedimento per decreto è definito uno «strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento», tale da consentire «il maggior risparmio di risorse e la maggior semplificazione».

Com'è noto, con il decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari applica all'imputato, su richiesta del pubblico ministero, una pena pecuniaria ridotta fino alla metà, senza la necessità di alcuna attivazione preventiva del contraddittorio.

L'imputato può presentare opposizione, nei 15 giorni successivi alla notifica del decreto, determinando l'instaurazione di un processo mediante il rito immediato o mediante altro rito speciale quale il patteggiamento o il giudizio abbreviato.

I benefici premiali consistono, in primo luogo, nella possibilità di una riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale e, in secondo luogo, nella esclusione della condanna alle pene accessorie così come della condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, e il reato si estingue se, nei cinque anni successivi per i delitti e nei due anni successivi per le contravvenzioni, l'imputato non commette altri reati della stessa indole. In tal caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Nella versione originaria, prima della modifica avvenuta nel 1999, il procedimento per decreto era riservato ai soli reati perseguibili d'ufficio. Questa limitazione, come si legge nella relazione al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale, trovava la sua giustificazione nella maggiore complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata, che non si addiceva alle caratteristiche di snellezza e celerità proprie del rito monitorio. L'art. 37, comma 1, della legge n. 479 del 1999, ha profondamente innovato la disciplina del procedimento per decreto, estendendo il rito anche ai reati perseguibili a querela, «se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi».

2.2.– La norma, sin dal suo ingresso nell'ordinamento, è stata oggetto di forti critiche per i suoi tratti di assoluta eccentricità.

Il legislatore, infatti, nel disciplinare istituti per certi versi simili, quali l'opposizione all'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. e l'opposizione alla pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), ha riconosciuto tale facoltà alla persona offesa e non al querelante.

Inoltre, nei casi sopra descritti, dell'opposizione all'archiviazione e dell'opposizione alla sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto, l'opposizione del querelante e, più in generale, della persona offesa si rivolge nei confronti di una pronuncia del giudice (di archiviazione o di non doversi procedere) che certamente non è soddisfattiva dell'interesse dell'opponente. Diversamente, invece, con l'emissione del decreto penale di condanna il querelante vede soddisfatta la sua «volontà» di punizione dell'imputato.

2.3.– La norma censurata non trova una valida giustificazione né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa, né con riguardo a quella del querelante.

La persona offesa, nel processo penale, è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero.

A tal proposito deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi rispetto all'interesse del soggetto danneggiato, nell'ambito del processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica.

In tal senso, proprio con riferimento al decreto penale di condanna, questa Corte, prima della riforma del 1999, ha ritenuto infondata la richiesta di una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal Titolo V del Libro VI cod. proc. pen., nel caso la persona offesa dal reato avesse manifestato in modo esplicito, anteriormente all'esercizio dell'azione penale, l'intenzione di costituirsi parte civile (ordinanza n. 124 del 1999).

Con la citata pronuncia questa Corte ha ancora una volta ribadito che «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni “separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale”, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982 e n. 166 del 1975)».

In tale occasione si è anche rilevato che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte» (ordinanza n. 124 del 1999).

Ciò detto, deve anche osservarsi che la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale da parte del querelante mediante l'opposizione alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna è del tutto incoerente con la mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione nella disciplina del “patteggiamento”. In tal caso, infatti, qualora il condannato avanzi richiesta di applicazione della pena e ottenga il consenso del pubblico ministero, al querelante, anche se costituito parte civile, non resta alcun potere di interdizione del rito dovendo trovare esclusivamente nella sede civile il luogo della tutela del proprio interesse al risarcimento del danno. Ne consegue che la diversità di disciplina tra il procedimento per decreto e quello relativo all'applicazione della pena su richiesta delle parti non trova una ragionevole giustificazione nell'interesse alla costituzione di parte civile della persona offesa/querelante.

A tal proposito non rileva il fatto che i due riti alternativi non siano completamente assimilabili, sia perché ciò è influente in relazione al canone di razionalità della norma, sia perché «Il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe» (sentenza n. 1009 del 1988), come appunto nel caso in esame. Si consideri, poi, che l'attuale disciplina non esclude che, a seguito dell'opposizione del querelante, che è ostativa alla definizione mediante decreto penale di condanna, il procedimento sfoci proprio nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., con la conseguenza che viene egualmente negata la possibilità di trovare nel processo penale la sede per far valere le pretese civilistiche.

2.4.– La possibilità per il querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto non trova adeguata giustificazione neanche in relazione all'interesse della persona offesa all'accertamento della responsabilità dell'autore del reato, interesse che si realizza mediante l'attività di supporto e di controllo rispetto all'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero.

La persona offesa, infatti, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. può partecipare al procedimento penale, anche a prescindere dalla costituzione di parte civile e, in particolare, può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie e indicare elementi di prova, con esclusione del giudizio di cassazione.

Si tratta di un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in «una sfera di azione che tende a realizzare, mediante forme di “adesione” all'attività del pubblico ministero ovvero di “controllo” su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale» (sentenza n. 353 del 1991).

Sotto il profilo dell'attività di supporto dell'azione del pubblico ministero deve ricordarsi che, perché questi possa chiedere l'emissione del decreto penale di condanna, è necessario che gli elementi raccolti nell'indagine preliminare risultino idonei non solo a sostenere un'accusa in giudizio ex art. 125 disp. att., cod. proc. pen., ma a provare con certezza la responsabilità dell'imputato. Inoltre, nella fase delle indagini, il querelante è, ovviamente, titolare di tutti i poteri della persona offesa e può fornire tutto il supporto che ritenga necessario all'azione del pubblico ministero (mediante l'indicazione di fonti di prova).

Quanto al controllo sull'esercizio dell'azione penale, deve evidenziarsi che la richiesta di decreto penale di condanna è una modalità di esercizio dell'azione penale e che, qualora la stessa venga accolta, il procedimento si conclude con l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (querelato) con piena soddisfazione del corrispondente interesse del querelante.

Risulta evidente, pertanto, la differenza dai casi in cui il potere di opposizione riconosciuto alla persona offesa è diretto: a) a sollecitare l'esercizio dell'azione penale (opposizione all'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen.); b) ad impedire la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità per la tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000).

Nel caso del decreto penale di condanna, infatti, la rappresentazione dei fatti esposta in querela ha trovato riscontro nell'attività d'indagine del pubblico ministero e il querelante ha visto accolta la sua richiesta di punizione del querelato.

In conclusione il querelante, quale persona offesa dal reato, non ha alcun interesse meritevole di tutela che giustifichi la facoltà di opporsi a che si proceda con il rito semplificato, fermo restando che qualora l'imputato proponga opposizione, questi è rimesso nei pieni poteri della persona offesa (o della parte civile) per le successive fasi del giudizio.

2.5.– Si è ipotizzato che il querelante, in quanto tale, abbia un interesse specifico e distinto da quello della persona offesa dal reato a che il procedimento non si concluda con il decreto penale di condanna, interesse identificato nella possibilità di rimettere la querela.

Anche sotto questo aspetto tale interesse non è idoneo a fornire una ratio adeguata alla norma censurata che rimane intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti e che reca una rilevante menomazione al principio della ragionevole durata del processo.

La facoltà di opposizione del querelante, infatti, determina un ingiustificato allungamento dei tempi del processo e, soprattutto, ostacola la realizzazione dell'effetto deflattivo legato ai riti speciali di tipo premiale che, nelle intenzioni del legislatore, assume una particolare importanza per assicurare il funzionamento del processo "accusatorio" adottato con la riforma del codice di procedura penale.

È bensì vero che la giurisprudenza della Corte ha affermato più volte che il principio della ragionevole durata del processo va temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, il cui sacrificio non è sindacabile, ove frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa (ex plurimis sentenza n. 159 del 2014, ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008), ma in questo caso è proprio assente la suddetta "ratio".

Secondo questa Corte al principio della ragionevole durata del processo enunciato al secondo comma dell'art. 111 Cost. «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza (sentenza n. 148 del 2005)» (sentenze n. 63 e n. 56 del 2009).

La norma in esame, in definitiva, cagiona una lesione del principio della ragionevole durata del processo, senza che la stessa sia giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona offesa, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato, devono ritenersi congruamente garantite.

2.7.– La censurata facoltà si pone, quindi, in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco non giustificabile neppure alla luce dell'ampia discrezionalità che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013).

Lo scrutinio di ragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014).

In applicazione di tali principi, conclusivamente, deve osservarsi che, una volta ampliato il campo dei reati per i quali è possibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichiarato scopo di favorire sempre più il ricorso ai riti alternativi di tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale necessaria per l'effettivo funzionamento del rito accusatorio), l'attribuzione di una mera facoltà al querelante, consistente nell'opposizione alla definizione del procedimento mediante il decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di irrazionalità. Ciò in quanto: a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo vulnus all'esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione

proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.

2.8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna, viola gli artt. 3 e 111 Cost.

Resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 112 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

- SENTENZA N. 98 DEL 2006 – RIPORTATA SOPRA

- SENTENZA N. 353 DEL 1991 – RIPORTATA SOPRA

La Corte osserva come il **complessivo rafforzamento del ruolo della persona offesa** nel nuovo codice di procedura penale non avviene «soltanto **in funzione della sua qualità (peraltro non immancabile) di titolare della pretesa di danno derivante da reato, esercitabile solo quando si sarà dato accesso, con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, alla fase del processo, ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in “una sfera di azione” che se certamente “non può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di ‘adesione’ all'attività del pubblico ministero ovvero di ‘controllo’ su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge-delega”** (così la Relazione al progetto preliminare, pag. 41)»

La posizione della persona offesa nel procedimento per decreto

- SENTENZA N 23 DEL 2015 (CRISCUOLO, NAPOLITANO) – RIPORTATA SOPRA

«In applicazione di tali principi, conclusivamente, deve osservarsi che, una volta ampliato il campo dei reati per i quali è possibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichiarato scopo di favorire sempre più il ricorso ai riti alternativi di tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale necessaria per l'effettivo funzionamento del rito accusatorio), **l'attribuzione di una mera facoltà al querelante, consistente nell'opposizione alla definizione del procedimento mediante il decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di irrazionalità.** Ciò in quanto: a) **distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio;** b) **non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso;** c) **reca un significativo vulnus all'esigenza di rapida definizione del processo;** d) **si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali;** e) **è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.** 2.8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna, viola gli artt. 3 e 111 Cost.».

- **ORDINANZA N. 124 DEL 1999 (GRANATA, ZAGREBELSKY) – RIPORTATA SOPRA**

«che, per questo aspetto, non può darsi seguito all'idea del rimettente di rovesciare i termini della disciplina, escludendo che possa definirsi il procedimento attraverso un determinato rito alternativo solo perché sia espressa dalla persona offesa un'intenzione di costituirsi in una fase, quella del giudizio, che, nella struttura del procedimento per decreto, è eventuale e successiva, conseguente all'opposizione; che **risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte;** che l'anzidetto rilievo è ulteriormente avvalorato dalla constatazione secondo la quale il diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale, come tale (sentenza n. 98 del 1996)»

IV. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Sulla persona offesa dal reato:

- LATTANZI G. e LUPO E. (a cura di), coordinato da GAMBARDELLA M., *Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. III, Milano 2015, artt. 120-126, p. 255 ss.
- A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, 41;
- P. P. PAULESU, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.* [Annali II-1, 2008], 593 ss.;
- M. G. AIMONETTO, *La persona offesa da reato nel procedimento penale*, (voce), in *Enc. Dir.*, XXXIII, 322-328;
- A. PENNISI, *Persona offesa dal reato*, (voce), in *Enc. Dir.*, Agg. I, 1997, 790-793;
- R. HENHAM e G. MANNOZZI, *Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un'analisi delle scelte normative e politico-criminali effettuate nell'ordinamento inglese e in quello italiano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 706;
- P. CORSO, *L'inammissibilità dell'azione civile tra tutela dell'imputato minorenni e ragioni del danneggiato dal reato*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2012, n. 1.

In relazione alla direttiva 2012/29 UE

- E. MAZZILLI, *La direttiva europea a tutela delle vittime di reato: i primi effetti nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 3, 721;
- RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 25 febbraio 2015;
- S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2015, p 4 ss.

Note alla sentenza n. 23 del 2015

- R. ORLANDI, *Il querelante perde il diritto di ostacolare la definizione del processo con decreto penale di condanna. Chiaroscuri di una decisione non del tutto convincente*, in *Giur. cost.*, 1, 2015, p. 1441 ss.
- G. TODARO, *Decreto penale di condanna e querelante: intervento della Consulta e lacune di sistema*, in *Cass. pen.*, 7-8, 2015, 2653 ss.
- E. APRILE, *Osservazioni a C. cost.*, n. 23-28 gennaio 2015, *ivi*, 2664 ss.
- G. LEO, *La Corte costituzionale elimina per il querelante la facoltà di opporsi al decreto penale di condanna*, in dirittopenalecontemporaneo.it, 3 marzo 2015.

Sulla persona offesa dal reato:

LATTANZI G. e LUPO E. (a cura di), coordinato da GAMBARDELLA M., *Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. III, Milano 2015, artt. 120-126, p. 255 ss.

CAPO IV

Della persona offesa dal reato

Art. 120.

Diritto di querela.

Ogni persona offesa da un reato, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11, 127, 313⁴] o istanza [9, 10] ha diritto di querela [c.p.p. 336-340].

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente [c.c. 414], il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore [c.c. 343 ss., 424].

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 392 ss., 424], nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597³].

Bibliografia: E. AMATI, *Le infedeltà*, in AA.VV., *I reati societari*, a cura di A. Rossi, Utet, 2005, 429; F. ANTILLE, *La riforma ha innovato la querela?*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 471; A. BALDELLINI-M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, 2003; G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958; R. BERTONI, *Diffamazione a partito politico, diritto di querela e libertà di critica*, in *Cass. pen.* 1984, 1273; L. BISORI, *L'abrogazione dell'oltraggio tra abolitio criminis e successione di leggi incriminatrici*, in *Cass. pen.* 2000, 3029; G. BOCCHINO, *Il problema della sottoscrizione autentica nella querela presentata a mezzo posta dall'intendente di finanza*, in *Giur. it.* 2001, 1461; A. BONA, *Reato e prescrizione dell'azione risarcitoria: con il revirement delle Sezioni unite il termine più lungo trova applicazione anche in assenza di querela*, in *Resp. civ. prev.* 2009, 828; A. CANDIAN, *La querela*, Giuffrè, 1951; D. CARCANO, *Abrogazione del delitto di oltraggio: una lenta e dolorosa agonia dovuta al divieto di eutanasia politica*, in *Cass. pen.* 2000, 1605; A. CASALINUOVO, *Querela di persone giuridiche ed obbligo della indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza*, in *Cass. pen.* 2000, 341; P. CATARINELLA, *Mancata osservanza delle forme nella presentazione della querela e conseguenze in tema di esercizio dell'azione penale*, in *Giur. merito* 1999, 850; F. CAVONE, *La proposizione della querela allunga il termine (breve) di prescrizione del diritto al risarcimento del danno*, in *Corr. giur.* 2002, 1171; A. COSSEDDU, voce *Querela*, in *Nss. d. I., Appendice*, Utet, 1980, vol. IV; A. D'AVIRRO, *L'infedeltà patrimoniale*, in A. D'AVIRRO-G. MAZZOTTA, *I reati "infedeltà" nelle società commerciali*, Giuffrè, 2004; G. DE VERO, *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2003, 720; P. DELL'ANNO, *Sulla prova del potere di rappresentanza di uno stato estero per la proposizione della querela*, in *Cass. pen.* 2001, 1883; U. DINACCI, voce *Querela*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1978, vol. XXXVIII; L. DIPAOLO, *Sulla validità della querela proposta da persona inferma di mente*, in *Cass. pen.* 2003, 578; D. FEOLA, *Il termine di prescrizione nell'azione per il risarcimento del danno da reato perseguibile a querela: il punto d'arrivo delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.* 2002, 1363; F.M. FERRARI, *La natura plurioffensiva dei reati di falso, tra esigenze di protezione degli interessi individuali ed immaterialità del bene giuridico prevalente*, in *Cass. pen.* 2008, 1283; L. FOFFANI, *Reati societari*, in AA.VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi, 2000, 422; C. FOLADORE, *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della*

PIETRO SILVESTRI

persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile, in *Cass. pen.* 2002, 3024; A. GAITO, *Procedibilità (condizioni di) diritto processuale penale (caratteri generali)*, in *Enc. dir.*, *Aggiornamento*, Giuffrè, 1998, vol. II, 734; A. GAITO, voce *Querela, richiesta, istanza*, in *Enc. giur. Treccani*, 1998, vol. XXV, 3; E. GALLO, voce *Capacità penale*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1958, vol. II, 880; F. GIUNCHEDI, *Le problematiche legate all'esercizio del diritto di querela da parte degli enti collettivi*, in *Nuovo dir.* 2000, 250; F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Giuffrè, 1993; M. LA MONICA, *Reati societari*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1987, vol. XXXVIII, 990; M. LA MONICA, *Diritto penale commerciale*, Ipsoa, 1988, vol. II, 305; E. LA ROSA, *Infedeltà patrimoniali e procedibilità a querela: anche il singolo socio è persona offesa?*, in *Giur. comm.* 2007, 1058; E.M. MANCUSO, *Le condizioni di procedibilità nel nuovo diritto penale societario*, in *AA.VV.*, *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda-S. Seminara, Cedam, 2002, 670; E. MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self service*, *Cass. pen.* 2014, 2927; P. MICHELLI, *Delitto di calunnia e procedibilità a querela del reato oggetto di falsa incolpazione*, in *Cass. pen.* 1999, 143; A. MONTAGNA, *Procedibilità (condizioni di) — diritto processuale penale (le singole condizioni di procedibilità)*, in *Enc. dir.*, *Aggiornamento*, Giuffrè, 1998, vol. II, 746; P. MOSCARINI, *Deve essere autenticata la querela proposta dal legale rappresentante della pubblica amministrazione*, in *Giur. it.* 1999, 1925; C. NANNINI, *Formalità della querela e nomina del difensore*, in *Cass. pen.* 1998, 2685; L. NORCIO, *Sub artt. 336-346*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Ipsoa, 2001, vol. II, 49; L. NORCIO, *La querela*, in *Studium iuris* 2002, 988; F. NUZZO, *Considerazioni sulle formalità di presentazione della querela*, in *Nuovo dir.* 2001, 719; F. NUZZO, *Sulla sottoscrizione della querela proposta dal pubblico ufficiale*, in *Cass. pen.* 2002, 2449; R. ORLANDI, voce *Condizioni di procedibilità*, in *Enc. giur.*, Giuffrè, 1988, vol. VII, 3; R. ORLANDI, *Sub artt. 336-346*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, vol. IV, 63; R. ORLANDI, voce *Procedibilità (condizioni di)*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 45; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2006, 626; C. PEDRAZZI, voce *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1998, vol. XIII, 396; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, 2005, 553; V. RAIONE, *Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-modernità penalistica*, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2006, 440; A. SANTORO, voce, *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV; A. SOLINAS, *Prescrizione del credito risarcitorio per fatto illecito costituente reato perseguibile a querela di parte in caso di difetto di querela*, in *Giur. it.* 2001, 1141; M. SPASARI, voce *Diffamazione ingiuria*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1964, vol. XII, 482; F. SVARIATI, *Contraffazione di brevetto e titolarità del diritto di querela in capo al licenziatario esclusivo*, in *Cass. pen.* 2005, 3973; T. TREVISSON LUPACCHINI, *Il giudice civile deve considerarsi autorità competente a ricevere la querela?*, in *Cass. pen.* 1984, 953; C. VISCONTI, *Turbativa di industria e diritto di querela dei soci di minoranza*, in *Foro it.* 1995, II, 248.

Sommario: 1. Fondamento della querela. — 2. La natura giuridica della querela: la querela come diritto soggettivo ovvero come negozio giuridico: 2.1. *Segue.* La natura mista della querela; 2.2. *Segue.* La natura processuale della querela. — 3. Sugli effetti derivanti dalla diversa natura giuridica che si intenda riconoscere alla querela: in tema di giudizio di comparazione tra circostanze; 3.1. *Segue.* In tema di calunnia; 3.2. *Segue.* In tema di prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno per reato perseguibile a querela; 3.3. *Segue.* In tema di successione di leggi nel tempo e modificazioni del regime di procedibilità: 3.3.1. *Segue.* Successione di leggi, regime di perseguibilità e delitto di oltraggio; 3.3.2. *Segue.* Successione di leggi, modifica mediata della fattispecie e perseguibilità a querela. — 4. La titolarità del diritto di querela: in generale: 4.1. In tema di reato aberrante; 4.2. In tema di diffamazione a mezzo stampa; 4.3. In tema di violazione di domicilio; 4.4. In tema di truffa; 4.5. In tema di minaccia; 4.6. In tema di invasione di terreni o edifici e di danneggiamento; 4.7. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; 4.8. In tema di circonvenzione di persona incapace;

4.9. In tema di appropriazione indebita; 4.10. In tema di furto; 4.11. In tema di falso; 4.12. In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; 4.13. In tema di interferenze illecite nella vita privata; 4.14. In tema di frode brevettuale; 4.15. In tema di sottrazione di persone incapaci; 4.16. In tema di false comunicazioni sociali; 4.17. In tema di lesioni come conseguenza di altro delitto. — **5.** La titolarità del diritto di querela negli enti con o senza personalità giuridica. — **6.** *Segue.* L'esercizio del diritto di querela nelle società di capitali: le c.d. offese interne: 6.1. *Segue.* L'esercizio del diritto di querela nelle c.d. offese esterne; 6.2. *Segue.* Querela e potere di rappresentanza. — **7.** L'esercizio del diritto di querela nelle società di persone. — **8.** L'esercizio del diritto di querela negli enti di fatto. — **9.** L'esercizio del diritto di querela per lo Stato e per gli enti pubblici. — **10.** Titolarietà del diritto di querela, minori ed infermi di mente. — **11.** Il contenuto della querela: 11.1. *Segue.* La qualificazione del fatto e la volontà di punizione del colpevole in tema di diffamazione a mezzo stampa. — **12.** La forma della querela. La sottoscrizione e l'autenticazione della querela. — **13.** *Segue.* La presentazione della querela. — **14.** *Segue.* La ricezione e i soggetti destinatari della querela.

1. Fondamento della querela. — La querela è l'atto a forma libera attraverso il quale la persona offesa rende espressa la propria volontà di procedere in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza.

Si tratta di un **diritto soggettivo personalissimo**.

La Corte costituzionale ha costantemente ribadito che la scelta del regime di procedibilità di un reato è affidata a valutazioni discrezionali del legislatore che presuppongono bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale e che, pertanto, sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità.

L'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude la possibilità che l'ordinamento preveda e subordini a determinate condizioni il promovimento o la prosecuzione dell'azione stessa, e tale principio vale soprattutto per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa che non trasformano detto esercizio in facoltativo, né incidono sulla posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale (Corte cost., 23 maggio 2003, n. 178, *Giur. cost.* 2003, 1385).

Dalle considerazioni esposte consegue la necessità di preconstituire una disciplina processuale che consenta di attuare una continua verifica, in relazione a certi fatti-reato, della sussistenza della prevalenza dell'interesse al processo rispetto agli interessi contrapposti oggetto di bilanciamento.

La dottrina tradizionalmente esclude che al querelante possa essere contestata la responsabilità del proscioglimento dell'imputato, salvo le ipotesi di simulazione, calunnia ovvero di colpa processuale (MANZINI, *Trattato*, IV, 21).

In maniera simmetrica, la giurisprudenza costituzionale è reiteratamente intervenuta — sia in ordine alle norme del codice di rito del 1930 (art. 382) sia in ordine alle disposizioni introdotte con quello vigente (artt. 427, 408) — ritenendo la illegittimità di quelle ipotesi di responsabilità oggettiva riguardanti la condanna in assenza di colpa del querelante al pagamento

delle spese processuali conseguente al proscioglimento dell'imputato (Corte cost., 6 giugno 1974, n. 165, *Riv. pen.* 1974, 617; Corte cost., 6 marzo 1975, n. 52, *ivi* 1975, 427; cfr. Corte cost., 1° aprile 1993, n. 134, *Arch. n. proc. pen.* 1993, 221; Corte cost., 21 aprile 1993, n. 180, *Cass. pen.* 1993, 1661).

La denuncia di reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, se non quando possa considerarsi calunniosa (art. 368 c.p.), posto che, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni effetto causale e così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente denunciato.

L'ammissibilità di una responsabilità a prescindere dalla buona fede del querelante rappresenterebbe infatti un serio ostacolo alla repressione per le persone più timorose o maggiormente esposte cosicché, al di fuori delle specifiche fattispecie di reato previste dalla legge, sul querelante non possono gravare quindi oneri di indagine riservati soltanto all'autorità giudiziaria (cfr., fra le altre, Cass., sez. I, 28 novembre 2007, n. 46714, *C.E.D. Cass.*, n. 238877).

2. La natura giuridica della querela: la querela come diritto soggettivo ovvero come negozio giuridico. — Le tesi formulate in ordine alla natura giuridica della querela sono tradizionalmente molteplici.

Le impostazioni secondo cui la querela costituirebbe un diritto soggettivo pubblico della parte offesa (G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958, 205), sono state oggetto di rivisitazione da parte della dottrina e della giurisprudenza che hanno attribuito all'atto in questione natura negoziale, come tale soggetto alle regole di interpretazione del contratto contenute negli artt. 1362 ss. c.c. al fine di accertare la volontà del dichiarante.

Secondo tale impostazione (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 172; G. DELITALA, *Il fatto*, cit., 102; A. SANTORO, *Querela*, cit., 644) sarebbe possibile utilizzare concetti e conclusioni elaborati in tema di negozio giuridico al fine di ricostruire la natura ed il significato dei comportamenti e delle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato nella maniera più aderente alla volontà.

In tal senso, la giurisprudenza formatasi nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 ha sostanzialmente accolto **l'orientamento che riconosce alla querela la natura di atto negoziale**, come tale **soggetta alle regole dell'interpretazione del contratto** contenute negli artt. 1362 ss. c.c. al fine di accertare la volontà del dichiarante (Cass., 22 febbraio 1978, Di Salvatore, *Cass. pen.* 1979, 845).

In ordine ai profili relativi ai canoni interpretativi della volontà del querelante, v. § 11.1.

2.1. Segue. La natura mista della querela. — Superata la tesi secondo cui la querela avrebbe natura esclusivamente sostanziale, sono configurabili

due distinti e contrastanti orientamenti: per il primo la querela avrebbe natura mista in quanto idonea ad incidere, sotto il profilo sostanziale, sulla punibilità del fatto e, quanto a quello processuale, sulla procedibilità dell'azione penale (MANZINI, *Trattato*, 607; Cass., sez. II, 24 settembre 2008, n. 40399, *C.E.D. Cass.*, n. 241862).

2.2. Segue. *La natura processuale della querela.* — Secondo la prevalente dottrina, pur nella consapevolezza della esistenza di profili di diritto sostanziale, la querela avrebbe natura esclusivamente processuale (R. ORLANDI, voce *Procedibilità (condizioni di)*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 45; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 555 ss.).

Rivelatrice della natura processuale della querela sarebbe, da una parte, l'attuale collocazione sistematica dell'istituto nel libro V titolo III del codice di procedura penale, la cui rubrica è, appunto, «condizioni di procedibilità» e, dall'altra, la previsione normativa di cui all'art. 158 cpv. c.p.p. — secondo cui, in caso di reato perseguibile a querela, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno del commesso reato — che attesterebbe l'estraneità della querela alla struttura del reato e la sua incidenza sulla sola procedibilità dell'azione (nello stesso senso, Corte cost., 5 aprile 2002, n. 90, *Giust. cost.* 2002, 803).

La natura processuale della querela è stata riaffermata anche dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione le quali hanno avuto modo di statuire che la querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene proposta dalla persona già «offesa» dal reato).

Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al «dovere sostanziale di punire».

Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p. vigente espressamente individua nella querela una condizione di procedibilità (Cass. civ., **sez. un.**, 18 novembre 2008, n. 27337, *Resp. civ. prev.* 2009, 828).

3. *Sugli effetti derivanti dalla diversa natura giuridica che si intenda riconoscere alla querela: in tema di giudizio di comparazione tra circostanze.* —

In applicazione della natura processuale della querela, si è affermato che il giudizio di equivalenza o di subvalenza delle circostanze aggravanti rileva solo *quoad poenam*, e non rende il reato medesimo perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (Cass., sez. II, 29 maggio 2009, n. 24522, *C.E.D. Cass.*, n. 244250).

3.1. Segue. *In tema di calunnia.* — Recependo la tesi che riconosce alla querela natura processuale, la giurisprudenza ritiene che il delitto di calunnia si configuri come reato di pericolo e che per la sua consumazione è sufficiente **la possibilità** che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento

per accertare il reato oggetto di incolpazione, con conseguente danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che si esclude il delitto in questione soltanto quando il **reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata** (Cass., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 4389/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249390), mentre se ne afferma la sussistenza quando il **fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela** per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia (Cass., sez. VI, 10 dicembre 1991, De Donato, *C.E.D. Cass.*, n. 191392; Cass., sez. VI, 29 marzo 2007, n. 35800, *ivi*, n. 237421).

L'idoneità, ai fini della configurazione della calunnia, anche della astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, induce la giurisprudenza ad affermare che l'assenza di querela per il reato oggetto di incolpazione esclude la calunnia solo se tale difetto sia **evidente** e **precluda immediatamente** la possibilità di un seguito alla notizia di reato.

A conclusioni opposte si perviene, invece, nei casi in cui la improcedibilità del reato incolpato emerga **solo a seguito** di un accertamento che postuli il compimento di indagini (in dottrina, P. MICHELI, *Delitto di calunnia e procedibilità a querela del reato oggetto di falsa incolpazione*, in *Cass. pen.* 1999, 143 ss.).

Nondimeno, si ritiene configurabile la calunnia nel caso in cui nel corso del procedimento si riqualifichi il reato oggetto di incolpazione come perseguibile a querela, a seguito di un'attività di indagine derivante da una denuncia relativa ad un reato perseguibile di ufficio, ovvero quando il procedimento penale abbia avuto origine dalla proposizione di una querela **poi rivelatasi tardiva** (Cass., sez. VI, 10 gennaio 1997, Marchetti, *Cass. pen.* 1999, 12; Cass., sez. VI, 11 aprile 1985, Cerci, *ivi* 1986, 1066, e Cass., 11 maggio 1982, Iannuzzi, *ivi* 1984, 515).

3.2. *Segue. In tema di prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno per reato perseguibile a querela.* — Nell'ambito delle cc.dd. prescrizioni brevi, l'art. 2947 c.c., dopo aver ridotto a cinque anni il termine di prescrizione ordinario applicabile al diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale (comma 1) e a soli due anni quello relativo al danno causato da circolazione dei veicoli, al comma 3 dispone che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Nella seconda parte della norma citata è statuito che nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, o quando interviene sentenza irrevocabile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini di cinque o due anni con decorrenza dalla data di estinzione del reato o di irrevocabilità della sentenza.

Sul tema a lungo è stata controversa la disciplina applicabile nell'ipo-

tesi in cui il fatto posto a fondamento del diritto risarcitorio fosse costituito da un reato perseguibile a querela e questa non fosse stata proposta.

Il contrasto è stato composto una prima volta dalle Sezioni unite che hanno chiarito non solo che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, **la prescrizione biennale** di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., ma, soprattutto, che il *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione deve essere individuato in quello della scadenza del correlativo termine entro il quale la querela avrebbe potuto essere presentata (Cass. civ., **sez. un.**, 10 aprile 2002, n. 5121, *Corr. giur.* 2002, 1171, con nota di F. CAVONE, *La proposizione della querela allunga il termine (breve) di prescrizione del diritto al risarcimento del danno*).

Sul tema sono tuttavia nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, rivedendo criticamente l'orientamento indicato, affermando che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, comma 3, prima parte, c.c.) purché il giudice, in sede civile, accerti *incidenter tantum*, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto — o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche — sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., **sez. un.**, 18 novembre 2008, n. 27337, *Resp. civ. prev.* 2009, 4, 828, con nota di A. BONA, *Reato e prescrizione dell'azione risarcitoria: con il revirement delle Sezioni unite il termine più lungo trova applicazione anche in assenza di querela*).

3.3. Segue. In tema di successione di leggi nel tempo e modificazioni del regime di procedibilità. — Il tema involge le ipotesi in cui il legislatore modifica con una nuova legge il regime di procedibilità in ordine, da una parte, a reati che, da procedibili d'ufficio, diventano a procedibilità condizionata a querela di parte, ovvero, dall'altra, a reati che, originariamente previsti a perseguibilità condizionata, diventano, in seguito, procedibili d'ufficio.

Parte della dottrina ritiene applicabile, anche nei casi di cambiamento del regime di procedibilità del reato, il principio del *favor rei* di cui all'**art. 2, comma 3, c.p.**, sicché in ipotesi di **reato che, da perseguibile a querela, diventi perseguibile ex officio**, la mancanza originaria della querela comporterebbe l'applicazione del regime più favorevole al reo (F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 1991, 389; G.P. VOLPE, voce *Querela*, cit., 558,

mentre G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 178 circoscrive l'operatività dell'art. 2 c.p. al diritto sostanziale preferendo, nel caso di specie, ricorrere all'art. 11 delle preleggi).

In particolare, pur in presenza di un istituto di natura processuale, si ritiene possibile il ricorso alla analogia con la normativa penale sostanziale, atteso che la individuazione della legge penale più favorevole non potrebbe essere determinata prescindendo dal considerare anche il regime giuridico della procedibilità (F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 1993, 347).

Con riferimento alla modifica del regime di **perseguibilità di un reato che da querela viene poi perseguito ex officio**, è stato affermato in giurisprudenza il principio secondo cui il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall'art. 609-*septies* c.p., introdotto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto, specie quando il legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, denominazione dei delitti, come è avvenuto in quella dei reati di violenza sessuale, sottratti all'area della moralità pubblica e concepiti come reati contro la persona (Cass., sez. III, 8 luglio 1997, Frualdo, *Cass. pen.* 1998, 3286, in fattispecie relativa a rigetto di ricorso del p.m. avverso rigetto di appello contro diniego di applicazione di custodia cautelare in carcere, la S.C. ha osservato, altresì, che la rilevante portata dell'intervento innovativo e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano inequivocabilmente che si è voluto dare alla normativa, che ha introdotto un regime di maggiore afflittività per chi commette abusi sessuali, operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, sicché il peggioramento del regime di procedibilità per talune ipotesi di reato non può produrre effetti su preesistenti situazioni la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato; nello stesso senso Cass., sez. III, 1 luglio 2002, n. 32157, *C.E.D. Cass.*, n. 223107).

Parte della giurisprudenza, recependo la tesi della natura mista della querela, ritiene applicabile alle **modifiche legislative che rendono perseguibili a querela reati in precedenza procedibili ex officio**, il principio stabilito dall'art. 2, comma 3, c.p. il cui ambito operativo si estenderebbe anche ai mutamenti legislativi relativi alla punibilità del reato (Cass., sez. III, 27 aprile 2000, Rizzi, *Studium juris* 2000, 1282).

La Corte di cassazione sul punto ha chiarito che la mancanza di un atto formale di querela, o di una manifestazione di volontà ad essa equiparabile, non può essere superata con la considerazione che il reato fosse in origine perseguibile di ufficio, perché, in tal modo, si verrebbe a vanificare il valore del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 124 c.p., decorrente dalla conoscenza del fatto storico riconducibile ad una data ipotesi di reato (Cass., sez. IV, 6 ottobre 1999, Gatto, *C.E.D. Cass.*, n. 215454).

Si è tuttavia affermato che anche la **denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio** sarebbe idonea ad assumere valore di querela, nel caso in cui essa non si limitasse alla mera esposizione dei fatti, ma **esprimesse la volontà** che, indipendentemente dalla apparente qualificazione giuridica dei fatti, si proceda nei confronti del responsabile (Cass., sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 12799, *C.E.D. Cass.*, n. 246683).

Sul tema, va segnalata Cass., sez. II, 24 settembre 2008, n. 40399, *C.E.D. Cass.*, n. 241862, che, con specifico riferimento al reato previsto dall'art. 642 c.p., ha statuito che il nuovo testo dell'articolo in questione, conseguente alla modifica di cui all'art. 24 l. n. 273 del 2002, stabilisce, la procedibilità a querela di parte, atteso che tale previsione, contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, si riferirebbe ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal comma 1 e dal comma 2.

Nella successione delle leggi, secondo la sentenza in esame, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, dovrebbe applicarsi **l'art. 2, comma 4, c.p.**, secondo il quale « se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo ».

Pertanto, in ogni caso, con riferimento a tutte le ipotesi criminose contestate *ex art.* 642 c.p., commesse in data anteriore o posteriore alla novella legislativa, sarebbe necessario che il giudice accerti la sussistenza della querela e la sua tempestività.

3.3.1. Segue. Successione di leggi, regime di perseguibilità e delitto di oltraggio. — Il tema ha assunto rilievo in relazione alla portata operativa di quelle disposizioni normative, con cui il legislatore, per ovviare a problemi di diritto transitorio, stabilisce, per effetto di modifiche a fattispecie penali e/o al loro regime di procedibilità, un nuovo momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela.

La questione si è posta per l'art. 19 della l. n. 689 del 1981 e, soprattutto, ha assunto stringente rilievo a seguito della **formale abrogazione**, ad opera dell'art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205, del delitto di oltraggio.

L'art. 19 della legge in questione ha fissato, « **per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti** », un nuovo momento di decorrenza del termine per la proposizione della condizione di procedibilità, cioè, non più dal giorno della

notizia di reato, ma da quello di entrata in vigore della legge medesima, se la persona abbia avuto in precedenza conoscenza del fatto costituente reato, ovvero, nel caso di procedimento pendente al momento della entrata in vigore della legge, dal giorno in cui la persona è informata dal giudice della facoltà di proporre querela.

Le Sezioni unite hanno escluso, che l'art. 18 della l. n. 205 del 1999 abbia realizzato una successione intertemporale di leggi penali ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., avendo tale fenomeno come presupposto una diversità di norme incriminatrici che, tuttavia, si pongono in continuità strutturale.

Secondo le Sezioni unite con l'art. 18 della l. n. 205 del 1999 si sarebbe realizzata solo l'abrogazione della fattispecie di cui all'art. 341 c.p., senza contestuale introduzione nell'ordinamento di altra fattispecie rispetto a cui valutare la continuità fra norme (Cass., sez. un., 27 giugno 2001, n. 29023, Avitabile, *C.E.D. Cass.*, n. 219223; *Cass. pen.* 2002, 482, con nota di LAZZARI, *L'abrogazione del reato di oltraggio: la parola alle Sezioni Unite*).

Sotto altro profilo, la Corte ha, tuttavia, precisato che l'intervenuta abrogazione della fattispecie di oltraggio non impedisce di ricondurre i fatti, originariamente sussumibili nell'ambito del reato abrogato, in altra diversa e preesistente fattispecie, quale, appunto, quella di ingiuria aggravata *ex artt.* 594 e 61 n. 10 c.p.

La Cassazione ha specificamente escluso l'applicabilità, per i fatti commessi prima della entrata in vigore della legge in esame, dell'art. 19 di cui si è detto, il quale stabilirebbe nuovi termini per la proposizione della querela **solo per i reati divenuti perseguibili a istanza di parte per effetto della medesima legge-delega o dei decreti legislativi emanati in esecuzione di essa** (es. furto semplice) e non, invece, anche per i fatti-reato, come quello di ingiuria, perseguibili a querela già prima della entrata in vigore della legge in questione.

3.3.2. Segue. Successione di leggi, modifica mediata della fattispecie e perseguibilità a querela. — Ulteriore questione, connessa al fenomeno della successione di leggi nel tempo, attiene alla modifica c.d. mediata della norma penale, cioè alla modifica dell'elemento normativo, individuato da una diversa disposizione penale o extrapenale, che incide sulla fattispecie sotto il profilo della procedibilità. Paradigmatico sul tema è stato il caso della truffa ai danni dell'Enel: in seguito alla trasformazione dell'ente in questione da soggetto pubblico in società per azioni, ad opera del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. dalla l. n. 395 del 1992, ci si è chiesti se fosse venuta meno, in relazione ai fatti commessi prima della trasformazione in questione, l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 1, c.p. con conseguente derubricazione del reato in questione da truffa aggravata, perseguibile d'ufficio, in truffa semplice procedibile a querela di parte.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso, nel caso in esame, l'applicazione dell'art. 2, comma 3, c.p., che comporterebbe per i procedimenti

pendenti la declaratoria di non luogo/non doversi procedere per mancanza di querela, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, si è affermato che la trasformazione del soggetto pubblico in società privata sarebbe nella fattispecie avvenuta attraverso una « **legge-provvedimento** », cioè con un atto sostanzialmente amministrativo non soggetto alla disciplina della successione di leggi penali (Cass., 21 luglio 1993, Azzarito, *Cass. pen.* 1994, 3010).

Sotto altro profilo, si è statuito che la **trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato** non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, attesa l'applicazione, in materia processuale, del principio *tempus regit actum* (Cass., sez. II, 28 marzo 2003, n. 14801, *C.E.D. Cass.*, n. 224758; *Cass. pen.* 2004, 2875).

Si è affermato, cioè, che regolando l'art. 2, comma 3, c.p. l'applicazione nel tempo della sola legge penale, la norma in questione non potrebbe riguardare anche il regime giuridico della perseguibilità del reato a querela, avendo, quest'ultima, natura non sostanziale di condizione di punibilità, quanto, piuttosto, carattere meramente processuale, soggetta, quindi, al principio *tempus regit actum*.

4. La titolarità del diritto di querela: in generale. — Secondo la dottrina e la giurisprudenza costante, titolare del diritto di querela è il soggetto giuridico offeso dal reato, cioè il titolare del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

È storicamente avvertita l'esigenza, quanto in dottrina che in giurisprudenza, di individuare la **titolarità del diritto di querela** avendo come riferimento rigoroso la **fattispecie criminosa** astratta e tipica del reato al fine di identificare con esattezza l'interesse penalmente protetto, leso o posto in pericolo, per poi risalire al soggetto ovvero ai soggetti cui esso fa capo.

4.1. In tema di reato aberrante. — In tema di « *aberratio ictus* » si è ritenuto che « solo la persona diversa da quelle alla quale l'offesa era diretta è da considerarsi soggetto offeso dal reato » al quale spetta il diritto di querela (Cass., sez. V, 12 gennaio 1981, Del Monte, *C.E.D. Cass.*, n. 147567 *Riv. pen.* 1981, 445).

4.2. In tema di diffamazione a mezzo stampa. — L'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto pre-processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità

del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio (Cass., sez. V, 8 luglio 2008, n. 33442, *C.E.D. Cass.*, n. 241548).

Sul tema cfr. § 11.1

4.3. *In tema di violazione di domicilio.* — In tema di violazione di domicilio, si è affermato che il diritto di querela spetta non solo al proprietario dell'immobile, ma anche a chi, avendone la disponibilità, subisca, con l'introduzione « invito domino » di altro soggetto, una lesione del diritto di libertà domestica spettantegli in tale sua qualità, tutelando la norma il domicilio non nella sua consistenza oggettiva, quanto, piuttosto in quella funzionale, cioè come ambito in cui si manifesta la libera estrinsecazione della personalità individuale.

Sotto altro profilo, non è stata considerata valida la querela proposta dal singolo condomino per il reato di violazione di domicilio commesso in danno di parti comuni dell'edificio, in quanto, si è sostenuto, il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e l'espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale. Si è fatto discendere quindi il principio secondo cui la presentazione di una valida querela, da parte di un condomino, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (Cass., sez. V, 26 novembre 2010, n. 6197, *C.E.D. Cass.*, n. 249259).

La libertà nell'ambito domestico spetta a tutti i membri della famiglia per il solo fatto che abitano sotto lo stesso tetto, onde lo *jus prohibendi* e il correlativo diritto di querela per il delitto di violazione di domicilio competono a tutti i conviventi, inclusi gli ospiti che temporaneamente entrano a far parte della comunità familiare. Il consenso di uno dei familiari, compreso il *pater familias*, non può pertanto prevalere sul dissenso degli altri e lo *jus prohibendi*, che col dissenso legittimamente si manifesta, dà luogo al delitto di violazione di domicilio quando l'ingresso di terzi nella casa comune, benchè consentito, abbia leso in concreto la libertà, la tranquillità o la sicurezza del dissenziente (Cass., sez. I, 4 giugno 1976, Pirillo, *C.E.D. Cass.*, n. 119598 in fattispecie in cui si è ritenuto che, avendo entrambi i coniugi presentato querela, il reato di violazione di domicilio non poteva essere dichiarato estinto per la remissione di querela da parte del solo marito).

4.4. *In tema di truffa.* — Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e, conseguentemente, del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, la querela proposta dalla

persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto (Cass., sez. III, 12 novembre 1993, Cerello, *Cass. pen.* 1995, 953). Il diritto di querela per il delitto di truffa, ove la condotta tipica cagioni danno anche a terzi, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, spetta anche a costoro (Cass., sez. fer., 23 agosto 2012, n. 33884, *C.E.D. Cass.*, n. 253474).

Si è altresì precisato che la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla convenzione europea di estradizione, che non prevede tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cass., sez. V, 8 aprile 2010, n. 15271, *C.E.D. Cass.*, n. 246665 in fattispecie di estradizione verso la Romania successivamente all'adesione di quest'ultima alla convenzione europea di estradizione).

4.5. *In tema di minaccia.* — Analogamente a quanto appena evidenziato, si è ritenuto, ai fini della titolarità del diritto di querela, che nel delitto di minaccia deve intendersi per « parte offesa » il soggetto che patisce la lesione dell'interesse penalmente protetto, cioè la lesione della propria libertà morale o psichica; tale soggetto può non essere il destinatario del fatto ingiusto, atteso che la lesione può costituire l'evento di una indiretta minaccia idonea a turbare psichicamente altra persona (Cass., sez. V, 25 marzo 1983, Bonardi, *C.E.D. Cass.*, n. 160143, *Giust. pen.* 1984, II, 214).

4.6. *In tema di invasione di terreni o edifici e di danneggiamento.* — È consolidato l'orientamento nomofilattico secondo cui, in relazione alle fattispecie criminose di cui all'art. 633 c.p., l'interesse alla inviolabilità del patrimonio immobiliare comporta il riconoscimento della tutela penale nei confronti di tutti i soggetti che si trovino, rispetto al bene, in qualsiasi situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento (Cass., sez. II, 5 maggio 1999, p.m. in proc. Vairo, *C.E.D. Cass.*, n. 213848; *Cass. pen.* 2000, 1599).

L'assegnatario di un **alloggio Iacp**, ove non abbia potuto conseguire la disponibilità dell'alloggio medesimo a causa della precedente, illegittima, occupazione ad opera di un terzo, è stato ritenuto legittimato a proporre la querela ai fini della perseguibilità del reato, in quanto titolare del diritto di godere dell'immobile e di tutelarne il possesso (Cass., sez. II, 18 aprile 1996, Barretta, *Cass. pen.* 1997, 2063).

L'ordinamento offre tutela non solo alla proprietà ma anche al possesso e in determinati casi alla detenzione qualificata; in via generale, tale tutela si applica in favore di tutti quei soggetti che, in base ad un diritto derivato da contratto, abbiano interesse e titolo all'integrità e libertà dell'immobile da pregiudizi che ne ostacolano il godimento (Cass., 14 gennaio 1969, Ventrella, *Cass. pen.* 1970, 1756, in tema di **legittimazione dell'appaltatore** a proporre querela contro chiunque invada l'edificio in costruzione che egli ha l'obbligo di consegnare libero da persone; Cass., 16 dicembre 1980, Isgrò,

ivi 1982, 1169, per quanto concerne i **legittimi possessori**; Cass., 5 ottobre 1982, Laezza, *ivi* 1984, 888, relativamente ai **detentori qualificati**).

Diversamente, in tema di **danneggiamento** è stata riconosciuta la legittimazione a proporre querela al legittimo detentore del bene danneggiato (Cass., sez. II, 19 ottobre 2010, n. 41391, *C.E.D. Cass.*, n. 248925), al titolare di un diritto di passaggio su una strada poderale, ove questa sia danneggiata da un terzo (Cass., sez. II, 13 luglio 2010, n. 32691, *C.E.D. Cass.*, n. 248266), al conduttore e al convivente del proprietario dell'immobile (Cass., sez. II, 17 ottobre 2003, Geri, *C.E.D. Cass.*, n. 227689; Cass., sez. II, 3 novembre 1999, Buono, *Cass. pen.* 2000, 3004).

4.7. *In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.* — Secondo il costante orientamento di legittimità, il diritto di querela nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) spetta non solo al soggetto titolare del diritto conteso ma anche alle persone diverse nei cui confronti si eserciti arbitrariamente il preteso diritto, e, quindi, non solo al possessore, all'usufruttuario ovvero al soggetto che esercita anche di fatto una servitù prediale, ma anche al conduttore di bene locato nei cui confronti sia stata rivolta l'azione violenta, o ai familiari conviventi del conduttore che abbiano subito violenza e nel cui interesse sia stato stipulato il contratto di locazione, così che essi abbiano il diritto di abitare l'immobile (Cass., sez. VI, 9 dicembre 1998, Barberio, *C.E.D. Cass.*, n. 212553, *Cass. pen.* 2000, 375; Cass., sez., VI, 8 luglio 2008, n. 28952, *C.E.D. Cass.*, n. 240819).

Sotto altro profilo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Cassazione secondo cui la legittimazione a proporre querela non può essere esclusa nei confronti delle **persone diverse dal soggetto del diritto conteso** allorché la violenza sia stata rivolta anche contro di esse. Ciò in quanto tale scissione contrasterebbe con la natura unitaria del reato in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo che tutela anche la personalità del soggetto diverso dall'antagonista del diritto (Cass., 5 marzo 1971, Schito, *Giust. pen.* 1972, II, 533, che ha riconosciuto la legittimazione anche di chi ha l'esercizio di facoltà o potestà di fatto del diritto conteso e così pure del **terzo non possessore verso cui sia stata rivolta l'azione violenta**; nello stesso senso, cfr. Cass., 15 marzo 1979, Lo Conti, *ivi* 1980, II, 572; Cass., 20 novembre 1984, Romeo, *ivi* 1985, III, 193; Cass., 9 dicembre 1998, Barberio, *C.E.D. Cass.*, n. 212553) (fattispecie in tema di violenza commessa in danno di **familiare convivente del conduttore**).

4.8. *In tema di circonvenzione di persona incapace.* — Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace, titolare del diritto di querela, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 649 c.p. (fatti commessi a danno di congiunti), è soltanto l'incapace — ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione — quale portatore dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli

atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo; il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l'azione civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass., sez. II, 16 aprile 2013, n. 19180, *C.E.D. Cass.*, n. 255410).

4.9. *In tema di appropriazione indebita.* — In applicazione del principio secondo cui la titolarità del diritto di querela va correlata non solo ai diritti reali ma anche a quelli di natura obbligatoria idonei a costituire un titolo legittimo, la Cassazione ha ritenuto, in ordine al delitto di **appropriazione indebita**, legittimato a proporre querela **colui che abbia l'obbligo di restituire al proprietario il bene ceduto all'appropriante** (Cass., 17 aprile 1970, Berardi, *C.E.D. Cass.*, n. 116360; Cass., sez. II, 1 marzo 1971, Marengo, *ivi*, n. 119503).

Del pari, la qualità di persona offesa dal reato è stata riconosciuta ad un « **procacciatore di affari** » per conto di una società proprietaria di preziosi, in quanto tenuto al risarcimento dei danni in favore di questa per il fatto di avere consegnato gioielli ad un rappresentante resosi responsabile di appropriazione indebita (Cass., sez. II, 27 gennaio 1999, Brogi, *C.E.D. Cass.*, n. 212766).

Si sono anche ritenuti legittimati a proporre querela il **conduttore**, il **comodatario**, l'**usufruttuario** (Cass., sez. II, 26 gennaio 1970, Serughetti, *C.E.D. Cass.*, n. 116345; Cass., sez. VI, 22 ottobre 1985, Battisti, *Riv. pen.* 1986, 916; Cass., sez. VI, 9 dicembre 1998, Barberio, *C.E.D. Cass.*, n. 212553).

In applicazione del principio secondo cui vi è **appropriazione indebita** quando si è verificata **inversione del titolo del possesso**, si è escluso che la consegna di un titolo di credito nelle mani di persona non incaricata alla riscossione da parte del creditore possa legittimare quest'ultimo a proporre querela: infatti, poiché l'intento del debitore non è il trasferimento al terzo della proprietà della somma rappresentata nel titolo, bensì la cessione temporanea del titolo, non può dirsi realizzata l'inversione del possesso con la conseguenza che, una volta avvenuta l'appropriazione della somma da parte del *falsus procurator*, la persona offesa non è il creditore (destinatario del titolo di credito) ma il debitore (emittente). Nel reato di appropriazione indebita di un titolo di credito, la persona offesa va identificata nel soggetto che tale titolo ha emesso, non nel destinatario dello stesso (Cass., sez. II, 16 ottobre 2007, n. 45993, *Cass. pen.* 2009, 575).

La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di **appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentante ai danni della società da lui amministrata** spetta al singolo socio (nella specie, detentore della maggioranza del pacchetto azionario), che assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale (Cass., sez. II, 24 settembre 2014, n. 40578, *C.E.D. Cass.*, n. 260363).

4.10. *In tema di furto.* — Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso — inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità — che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Cass., sez. un., 18 luglio 2013, n. 40354, Sciuscio, C.E.D. Cass., n. 255975, in cui in la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).

Nella occasione, la Corte, al fine della individuazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice ed il soggetto che ne è titolare, ha evidenziato che:

— nel reato in questione deve attribuirsi rilevante valenza alla spoliazione che si compie con l'acquisizione di un autonomo possesso al di fuori della sfera di vigilanza della vittima;

— proprio tale elemento induce a cogliere l'interesse protetto in una qualificata relazione di fatto con il bene e, conseguentemente, a designare come soggetto passivo del reato la persona che tale relazione intrattiene;

— tale qualificata relazione di fatto può assumere diverse sfumature, comprendenti il potere di custodire, gestire, alienare il bene e, dunque, si attaglia senz'altro alla figura del responsabile dell'esercizio commerciale che vede vulnerati i propri poteri sul bene e che, perciò, è persona offesa, legittimata alla proposizione della querela, anche quando non è munito di potere di rappresentanza;

— proteggendo la fattispecie anche la proprietà e le altre situazioni giuridiche, la lesione del bene giuridico è duplice: proprietario e possessore in senso penalistico sono persone offese e legittimate a proporre querela.

In dottrina si è osservato come la Corte non abbia offerto alcuna considerazione sull'esigenza di un conferimento espresso — in statuto o altro atto negoziale — del potere di querela, né si sia soffermata sui ricorrenti richiami giurisprudenziali alla figura civilistica dell'istitutore, ma, al contrario, abbia affrontato la questione con esclusivo riferimento al profilo del soggetto passivo e, quindi, alla problematica retrostante dell'oggettività giuridica o per meglio dire dell'interesse latamente patrimonialistico che si vuole leso dalla modalità aggressiva incriminata (MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self service*, Cass. pen., 2014, 2927).

4.11. *In tema di falso.* — Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del **soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente**, con la conse-

guenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. (Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, n. 46982, Pasquini, *Cass. pen.* 2008, 1283, con nota adesiva di F.M. FERRARI, *La natura plurioffensiva dei reati di falso, tra esigenze di protezione degli interessi individuali ed immaterialità del bene giuridico prevalente; in tema di falso in scrittura privata, fra le altre*, Cass., sez. V, 22 gennaio 1999, Troisi, *C.E.D. Cass.*, n. 212818).

In tale contesto, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 31 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in caso di **fallimento** il diritto di querela può essere esercitato dal **curatore**, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'eventuale remissione può essere disposta con decreto dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

Si è affermato che la **querela per il reato di falsità in scrittura privata** può essere proposta anche dal **curatore fallimentare** quando il fatto ha arrecato, nell'ambito della procedura concorsuale, un danno all'interesse del ceto creditorio, poiché la persona offesa del reato previsto dall'art. 485 c.p., come tale titolare del diritto di querela, è ogni soggetto che in concreto abbia ricevuto un danno per l'uso della scrittura privata (Cass., sez. V, 4 luglio 2014, n. 52410, *C.E.D. Cass.*, n. 262194).

4.12. *In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.* — Sul tema si ritiene che scopo dell'art. 388, comma 3, c.p. sia quello di conservare nella sua effettività la situazione determinatasi nel processo esecutivo o cautelare, in favore di uno o più soggetti, in virtù del pignoramento o della misura cautelare in vista del risultato cui tende l'attività esecutiva o cautelare. Da tale premessa la giurisprudenza fa discendere il riconoscimento della titolarità del diritto di querela solo in capo alla **persona nel cui interesse è disposto il vincolo** (Cass., sez. VI, 2 novembre 1994, Tieghi, *C.E.D. Cass.*, n. 200538, *Giust. pen.* 1995, II, 588).

4.13. *In tema di interferenze illecite nella vita privata.* — Titolare dell'interesse protetto dall'art. 615-bis c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini o notizie, o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma **anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata** che necessariamente alle stesse si ricolleghino, sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un'area riservata e preclusa alle indebite intrusioni *ab externo* idonee a scalfirlo (Cass., sez. V, 25 marzo 2003, n. 18058, *C.E.D. Cass.*, n. 224578, *C.E.D. Cass.*, n. 228918, *Cass. pen.* 2004, 1622, in fattispecie di querela presentata da parte del coniuge della persona fotografata nell'abitazione).

4.14. *In tema di frode brevettuale.* — Il diritto di querela spetta **disgiuntamente sia al titolare del brevetto che al licenziatario in esclusiva**, atteso

che quest'ultimo è titolare di un diritto di sfruttamento della privativa di contenuto identico a quello del concedente (Cass., sez. III, 15 aprile 2004, n. 22753, *Foro it.* 2004, II, 477; in dottrina, in senso adesivo, E. SVARIATI, *Contraffazione di brevetto e titolarità del diritto di querela in capo al licenziatario esclusivo*, in *Cass. pen.* 2005, 3973).

4.15. *In tema di sottrazione di persone incapaci.* — In tema di sottrazione di persone incapaci, l'affidamento del minore ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia, non priva i genitori, non dichiarati decaduti dalla potestà, del diritto di querela (Cass., sez. VI, 22 novembre 2013, n. 49063, *C.E.D. Cass.*, n. 257653, in fattispecie relativa a tentativo del delitto previsto dall'art. 574 c.p. commesso dall'altro genitore).

4.16. *In tema di false comunicazioni sociali.* — In tema di falso in bilancio, non sussiste la legittimazione a presentare querela del creditore contestato o eventuale, in quanto è necessario che il credito risulti documentato con un affidabile grado di certezza (Cass., sez. V, 26 maggio 2009, n. 37133, *C.E.D. Cass.*, n. 245128).

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato (Cass., sez. V, 10 giugno 2010, n. 27296, *C.E.D. Cass.*, n. 247891).

4.17. *In tema di lesioni come conseguenza di altro delitto.* — Il reato di lesioni come conseguenza di altro delitto, previsto dall'art. 586 c.p., è improcedibile per difetto di querela, atteso che il richiamo ivi operato alle disposizioni dell'art. 590 c.p. non può intendersi effettuato soltanto *quoad poenam* (Cass., sez. VI, 8 gennaio 2009, n. 2758, *C.E.D. Cass.*, n. 242694, in fattispecie relativa a procurate lesioni in danno di assuntore di stupefacenti, consistite in overdose da oppiacei, quale effetto non voluto della loro cessione).

5. *La titolarità del diritto di querela negli enti con o senza personalità giuridica.* — È pacifico in dottrina e in giurisprudenza il riconoscimento della titolarità del diritto di proporre querela in capo, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 391; G. CONSO, voce *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1960, vol. VI, 150).

6. *Segue. L'esercizio del diritto di querela nelle società di capitali: le c.d. offese interne.* — Legittimato all'esercizio del diritto di querela è l'organo istituzionalmente preposto alla formazione della volontà del soggetto giuridico.

La giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che, nell'ipotesi in cui il reato offenda una società di capitale, la titolarità del diritto di querela spetta **all'organo munito dei poteri di gestione e di rappresentanza**, secondo le norme legali e statutarie; i singoli soci, sui quali ricadono le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli dell'illecito, assumono la veste di semplici danneggiati, legittimati a costituirsi parti civili nell'eventuale processo (Cass., sez. V, 21 novembre 2002, n. 42871, *C.E.D. Cass.*, n. 224131).

Tale impostazione non pone particolari problemi nel caso di c.d. « offese esterne », cioè portate da soggetti estranei alla compagine societaria, ma non altrettanto può dirsi per quel che concerne **le ipotesi di reato poste in essere da soggetti inseriti, a vario titolo, nell'organigramma della persona giuridica** (c.d. « offese interne »).

La dottrina ha evidenziato come in tali ipotesi, non sia affatto remoto il rischio del manifestarsi di **situazioni di conflitto di interessi**, che possano inquinare il procedimento di formazione della volontà dell'ente nell'esercizio del potere di querela, fino al paradosso di lasciare nelle mani dello stesso autore dell'illecito la scelta di attivare il procedimento penale (E. LA ROSA, *Infedeltà patrimoniali e procedibilità a querela: anche il singolo socio è persona offesa?*, in *Giur. comm.* 2007, 1058; V. RAIONE, *Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-modernità penalistica*, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2006, 440).

Anche in siffatte situazioni, secondo autorevole dottrina, la legittimazione a proporre la querela resterebbe all'organo di gestione, salvo l'obbligo di astensione dell'amministratore autore dell'atto incriminato. In aggiunta si avrebbe una legittimazione concorrente dell'assemblea ordinaria, in quanto organo competente a deliberare le azioni di responsabilità (C. PEDRAZZI, *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1998, vol. XIII, 396).

Secondo altra parte della dottrina, la soluzione indicata avrebbe come risvolto negativo il problema della non sanzionabilità penale della violazione dell'individuato obbligo di astensione, stante la non inquadrabilità della deliberazione sulla proposizione della querela tra quelle aventi ad oggetto un atto di disposizione di beni sociali (L. FOFFANI, *Reati societari*, in AA.VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi, 2000, 422).

In tale contesto si è ritenuto — nel « silenzio della legge penale e dello statuto sociale » — di attribuire in via generalizzata all'organo assembleare ogni competenza in materia (BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958, 395).

La dottrina prevalente, invece, ritiene che solo la provenienza interna dell'offesa spogli l'organo di amministrazione della legittimazione (che di norma gli spetta) a proporre la querela, trasferendone la relativa competenza, in via esclusiva, all'assemblea dei soci, in analogia con quanto disposto in materia di responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci (così ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 30; *Manuale Antolisei, Leggi complementari*, Giuffrè, 2007, vol. I, 269; M. LA MONICA, *Reati societari*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1987, vol. XXXVIII, 990; F. ANTOLISEI, *Diritto penale*

commerciale, Ipsoa, 1988, vol. II, 305; E.M. MANCUSO, *Le condizioni di procedibilità nel nuovo diritto penale societario*, in AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda-S. Seminara, Cedam, 2002, 670).

Anche tale soluzione è stata oggetto di rivisitazione critica perché, se ha certamente il pregio di evitare la paradossale situazione in cui il medesimo soggetto che ha recato pregiudizio alla società sia arbitro dell'esercizio della querela, essa non pare considerare come, di fatto, il controllo dell'assemblea dei soci sia in mano alla medesima maggioranza di cui sono espressione gli amministratori (E. AMATI, *Le infedeltà*, in AA.VV., *I reati societari*, a cura di A. Rossi, Utet, 2005, 429; A. D'AVIRRO, *L'infedeltà patrimoniale*, in A. D'AVIRRO-G. MAZZOTTA, *I reati "d'infedeltà" nelle società commerciali*, Giuffrè, 2004, 36).

In tale contesto la Corte di Cassazione ha affermato, quanto alla questione della legittimazione a proporre querela, che la nuova fattispecie penale della **infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c.** è posta a tutela del patrimonio sociale e, quindi, non vi è dubbio che parte lesa di tale reato sia la società stessa; tuttavia, ha proseguito la Corte, la condotta dell'amministratore infedele è diretta a danneggiare certamente la società, ma principalmente i soci o quotisti della stessa che per la infedele attività dell'amministratore vedono depauperarsi il proprio patrimonio.

In siffatta situazione, secondo la Corte, non può essere negata al **singolo socio il diritto di querelare il presunto responsabile della infedeltà**, proprio perché dovrebbe allo stesso riconoscersi non solo la qualifica di danneggiato dal reato, ma anche quella di vera e propria parte lesa, qualifica che consente la proposizione della querela ai sensi dell'art. 120 c.p. (Cass., sez. V, 16 giugno 2006, n. 37033, *Giur. comm.* 2007, 1030, con nota critica di E. LA ROSA, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. II, 25 febbraio 2009, n. 24824, *C.E.D. Cass.*, n. 244336).

Più recentemente si è espressamente affermato che la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche — e disgiuntamente — al singolo socio (Cass., sez. V, 7 maggio 2014, n. 35080, *C.E.D. Cass.*, n. 260468).

Non diversamente, Cass., sez. V, 16 aprile 2012, n. 38393, *C.E.D. Cass.*, n. 253354, ha ritenuto che il diritto di querela per il **reato di impedito controllo previsto dall'art. 2395 c.c.**, spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento.

6.1. Segue. *L'esercizio del diritto di querela nelle c.d. offese esterne.* — Con riferimento alle società di capitali, a fronte di un orientamento contrario, formatosi soprattutto nella vigenza del codice di rito abrogato, la giurispru-

denza e la dottrina prevalenti ritengono che **l'esercizio del diritto di querela sia ricompreso nei compiti dell'amministratore delegato o rappresentante legale, senza che i soggetti in questione necessitino di specifica o ulteriore procura** (fra le altre, Cass., sez. VI, 26 aprile 2012, n. 16150, *C.E.D. Cass.*, n. 252715).

6.2. Segue. *Querela e potere di rappresentanza.* — Sul tema è non contestata l'affermazione secondo cui il tema della individuazione dell'organo legittimato a proporre querela è distinto da quello relativo alla **indicazione della fonte specifica dei poteri di rappresentanza ex art. 337, comma 3, c.p.p.**

Sul punto, secondo una prima impostazione dottrinarica e giurisprudenziale, la previsione di cui all'art. 337, comma 3, c.p.p., concernendo la prova della legittimazione ad esercitare il diritto di querela in nome della persona giuridica, dell'ente o dell'associazione, porrebbe, quale **onere per il querelante, quello di indicare la fonte specifica dei suoi poteri di rappresentanza**; tale indicazione costituirebbe, infatti, una condizione di efficacia dell'atto, la cui sussistenza andrebbe verificata entro il termine di cui all'art. 124 c.p. (Cass., sez. VI, 3 dicembre 1993, Natali, *C.E.D. Cass.*, n. 197144, *Cass. pen.* 1995, 1588, con nota adesiva di P. POMANTI, *Brevi note in tema di esercizio del diritto di querela da parte di un ente collettivo*).

Secondo altra impostazione, allo stato maggioritaria, ai fini della validità della querela, sarebbe **sufficiente il riferimento alla qualità di legale rappresentante**, essendo implicito, in tal caso, il richiamo alla norma di cui all'art. 2384 c.c., e, quindi, superfluo, e comunque non necessario, il riferimento alla norma statutaria eventualmente limitativa dei poteri in questione (Cass., sez. V, 26 settembre 2013, n. 8368/14, *C.E.D. Cass.*, n. 259037).

Ne discende che, secondo l'indirizzo in esame, la querela priva dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica non è nulla o invalida, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l'ente (Cass., sez. II, 27 giugno 2012, n. 39839, *C.E.D. Cass.*, n. 253442).

Consequenziale appare l'ulteriore principio secondo cui il querelato che escluda la legittimazione del querelante all'esercizio del diritto di querela non può limitarsi a contestare il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 337 c.p.p. — il quale disciplina l'ipotesi della querela proposta da chi si professa legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione — ma deve dimostrare che detto adempimento è in concreto necessario, perché il querelante agisce quale rappresentante di una società di capitali (nella specie il proponente si era qualificato socio di un negozio; la S.C., premesso che tale qualifica indica semplicemente la contitolarità dell'impresa e non la legale rappresentanza di un diverso soggetto giuridico, ha — in applicazione del principio di cui in massima — rigettato

il ricorso del querelato, Cass., sez. V, 8 marzo 2005, n. 12814, *C.E.D. Cass.*, n. 231697; *Cass. pen.* 2006, 4147).

Al di fuori dell'ipotesi descritta, la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una *procura speciale* che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p. (Cass., sez. V, 19 dicembre 2006, n. 4996, *C.E.D. Cass.*, n. 235939). Il procuratore speciale nominato per la proposizione della querela ha facoltà di sub-delegare un terzo per l'incombente, se detta facoltà è prevista dalla procura speciale (Cass., sez. II, 6 ottobre 2009, n. 40981, *C.E.D. Cass.*, n. 245231).

È consentito a norma dell'art. 37 disp. att. c.p.p. che la **procura speciale** possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società **in via preventiva** per la eventualità in cui si verificano i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Cass. sez. VI, 26 aprile 2012, n. 16150, *C.E.D. Cass.*, n. 252715; Cass., sez. V, 6 luglio 2007, n. 28595, *Cass. pen.* 2008, 4767, in cui la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore speciale nei confronti dell'autore di un furto in un supermercato senza la necessità che nella procura fosse indicato l'oggetto del potere conferito *ex art.* 122 c.p.p.; conforme, Cass., sez. V, 23 marzo 2007, n. 18816, *C.E.D. Cass.*, n. 236918; Cass., sez. II, 16 aprile 2010, n. 24754, *ivi*, n. 247748, in cui si è affermato che **non è necessario che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere di querela, essendo sufficiente l'indicazione della tipologia generale degli stessi, ove non implicitamente desumibile dall'oggetto sociale dell'ente**).

In applicazione del principio secondo cui, nei casi in cui la persona offesa sia una persona giuridica, la querela deve essere esercitata dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente, in giurisprudenza si afferma che legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo **scioglimento dall'assemblea dei soci**, è il **liquidatore**, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo (Cass., sez. VI, 24 ottobre 2003, n. 4897, *C.E.D. Cass.*, n. 227916; *Cass. pen.* 2005, 3055).

7. L'esercizio del diritto di querela nelle società di persone. — In caso di **società in accomandita semplice**, si è ritenuta pienamente valida la querela proposta dal socio accomandatario senza la indicazione specifica della fonte di provenienza del potere di rappresentanza, atteso che, per tale tipo sociale, è la stessa legge ad attribuire il potere in questione (Cass., sez. VI, 16 maggio 1994, Mariani, *C.E.D. Cass.*, n. 199434, *Cass. pen.* 1996, 3325.)

Nondimeno, in riferimento alla **società in nome collettivo**, la giurisprudenza ritiene legittimato alla proposizione della querela il singolo socio il quale adempie all'onere di indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della società con la mera indicazione della qualità di socio, perché è

principio generale che la società in nome collettivo sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (Cass., sez. II, 10 novembre 2006, n. 38769, *Cass. pen.* 2008, 697).

In tema di società in nome collettivo, l'omessa indicazione, nella querela della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (Cass., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 8699, *C.E.D. Cass.*, n. 246177).

8. L'esercizio del diritto di querela negli enti di fatto. — Se non pare in contestazione la possibilità che anche un ente di fatto possa assumere la veste di persona offesa dal reato, problematica è la individuazione del soggetto legittimato a proporre la querela.

In particolare, con specifico riferimento **alle associazioni non riconosciute**, richiamando un indirizzo consolidato, la Corte di cassazione ha, in tema di **diffamazione a mezzo stampa**, ribadito che le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione o istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore (Cass., sez. V, 26 ottobre 2001, Scalfari, *C.E.D. Cass.*, n. 220814; *Cass. pen.* 2002, 3024 ss., con nota adesiva di C. FOLADORE, *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile*).

Quanto alla individuazione del soggetto legittimato a proporre querela, secondo una prima impostazione dottrina, che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza nomofilattica, la titolarità del diritto di querela spetterebbe singolarmente a **ciascun componente dell'ente, ove non diversamente disposto dallo statuto ovvero nell'ipotesi in cui quest'ultimo manchi** (Cass., 24 aprile 1972, Scarpa, *Cass. pen. Mass. ann.* 1973, 1042, in fattispecie relativa al reato di violazione di domicilio in danno di un circolo di anarchici).

Ulteriore impostazione ritiene invece che, in mancanza di specifici accordi o di norme statutarie che individuino le persone alle quali è conferita la presidenza o la direzione, debba farsi riferimento, per la legittimazione all'esercizio del diritto di querela, alla **carica sociale più alta** (Cass., 24 gennaio 1962, Piomboni e altro, *Cass. pen. Mass.* 1962, 416, 724) e che, solo in mancanza di organi istituzionali dell'ente, la rappresentanza possa essere riconosciuta a ciascun componente (Cass., sez. V, 10 marzo 1989, Fossati, *C.E.D. Cass.*, n. 182418).

In tale contesto, con particolare riferimento ai **partiti politici**, la titolarità del diritto di querela dovrebbe essere riconosciuta in capo **all'organismo**

collegiale del partito (che poi darebbe mandato ad agire al segretario o a persona estranea) ovvero **all'organo centrale periferico o direttivo**, a seconda che l'offesa sia diretta al partito nella sua globalità o ad una parte territorialmente limitata (R. BERTONI, *Diffamazione a partito politico, diritto di querela e libertà di critica*, in *Cass. pen.* 1984, 1273).

La Cassazione ha affermato il principio secondo cui anche ai **partiti** va riconosciuta, al pari degli altri enti di fatto, la **capacità di essere soggetti passivi** del delitto di diffamazione, ferma restando la legittimazione dei singoli componenti, allorché le offese si riverberano direttamente su di essi perché lesive della loro personale dignità (Cass., sez. V, 24 gennaio 1992, Bozzoli, *C.E.D. Cass.*, n. 189901; *Cass. pen.* 1993, 1705).

In relazione alle **associazioni non riconosciute**, il soggetto legittimato a proporre querela, non essendo indicato espressamente nella legge penale, deve essere individuato secondo la disposizione di cui all'art. 75, commi 3 e 4, c.p.c., giusta il rinvio contenuto nell'art. 91 cpv. c.p.p. Ne consegue che, in mancanza di specifici accordi o di norme statutarie che individuino le persone alle quali è conferita la presidenza o la direzione, tali qualifiche vanno riferite alla più alta carica associativa cui spetta la gestione dell'ente; solo in mancanza di organi istituzionali dell'ente stesso a ciascun componente ne va riconosciuta la rappresentanza (Cass., sez. V, 10 marzo 1989, Fossati, *Cass. pen.* 1991, 78).

Con specifico riferimento al **condominio di edifici**, va segnalata una pronuncia secondo cui, in tema di legittimazione a proporre la querela, per la proposizione di una valida istanza di punizione occorre la **preventiva** unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all'amministratore l'incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune (Cass., sez. II, 29 novembre 2000, n. 6/01, *C.E.D. Cass.*, n. 218562, *Cass. pen.* 2002, 1719).

Non è stata ritenuta valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato (nella specie violazione di domicilio) commesso in danno di parti comuni dell'edificio, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e l'espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale; la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (Cass., sez. V, 26 novembre 2010, n. 6197/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249259).

Sotto ulteriore profilo, la giurisprudenza, seppur non recente, ha affermato che la legittimazione ad agire per la repressione della **condotta antisindacale**, accordata in via esclusiva dallo statuto dei lavoratori agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, è limitata allo speciale procedimento ivi previsto e non costituisce una regola generale anche in materia di legittimazione a proporre querela per un fatto che costituisca un reato non perseguibile d'ufficio. Quando la persona offesa da uno di tali

reati non si identifichi con uno degli anzidetti organismi, la querela deve essere proposta a norma della legge generale, come ad esempio dalla rappresentanza sindacale aziendale (Cass., sez. III, 28 novembre 1977, Reggiroli, *Giust. pen.* 1979, 130).

9. L'esercizio del diritto di querela per lo Stato e per gli enti pubblici. — La giurisprudenza nomofilattica ha escluso la esistenza di un principio generale secondo cui qualsiasi reato perseguibile a querela diverrebbe procedibile d'ufficio quando la persona offesa sia lo Stato; non si è ritenuto condivisibile neppure l'assunto secondo cui alla Pubblica Amministrazione sarebbe inibita la valutazione discrezionale dell'opportunità di proporre o no la querela (Cass., sez. VI, 10 aprile 1998, Dovetta, *C.E.D. Cass.*, n. 213043, *Cass. pen.* 2000, 621).

Ne consegue che rilevante valenza debba essere attribuita al tema della individuazione degli organi monocratici o collegiali ai quali la legge attribuisce tale funzione.

Quanto agli **enti pubblici**, la Relazione ministeriale sul progetto di codice penale (*Relazione*, I, 177), attribuisce la legittimazione al rappresentante dell'ente pubblico, ma non specifica se tale organo necessiti di autorizzazione o ratifica.

Con riferimento all'**Enasarco**, si è ritenuto che per la proposizione della querela si deve seguire il medesimo regime della autorizzazione a promuovere liti o a stare in giudizio davanti al giudice ordinario o amministrativo, posto che anche la querela rientra tra le attività idonee a tutelare l'integrità del patrimonio dell'ente: pertanto, è stata richiesta una delibera del consiglio di amministrazione che conferisca in via generale al presidente il potere di decidere in merito (Cass., 20 giugno 1983, Russo, *Cass. pen.* 1985, 1376: fattispecie in tema di invasione di un appartamento).

Relativamente all'**Ina**, il giudice di legittimità, rilevato che in base all'art. 10 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, tutte le attribuzioni che eccedono l'ordinaria amministrazione o che abbiano particolare importanza sono di competenza del consiglio di amministrazione, ha affermato che il diritto di querela deve essere esercitato da tale organo in quanto deputato a formare la volontà dell'ente (Cass., 10 dicembre 1981, De Laurentis, *Giust. pen.* 1982, III, 569; *Cass. pen.* 1983, 1327).

10. Titolarità del diritto di querela, minori ed infermi di mente. — L'ordinamento prevede una forma particolare di rappresentanza legale in favore di soggetti che, per età o per altre condizioni personali, non siano in grado di valutare, o di valutare appieno, le conseguenze giuridiche che discendono dall'esercizio dell'atto di querela.

I soggetti in questione vengono sostituiti (rappresentanza necessaria) o affiancati (rappresentanza sussidiaria) da persone cui è riconosciuta la tutela dei loro interessi (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 240; T. PADOVANI, *Codice*, 581).

Nel caso di minore di anni 14 o di interdetto, la legittimazione a proporre la querela viene riconosciuta in capo al genitore o al tutore; nel caso, invece, di minore ultraquattordicenne o di inabilitato, la legittimazione è riconosciuta congiuntamente ai soggetti in questione e al genitore, tutore o curatore.

La giurisprudenza, in maniera conforme, statuisce che in tema di titolarità del diritto di querela, la previsione di cui all'art. 120 non può essere intesa nel senso che il minore ultraquattordicenne o l'inabilitato possano esercitare il diritto in questione soltanto nel caso in cui i rappresentanti non lo abbiano fatto, bensì nel senso che quel diritto, loro attribuito, in quanto distinto ed autonomo, può essere esercitato anche in presenza di una volontà contraria o dopo il già avvenuto esercizio da parte dei rappresentanti (Cass., sez. V, 4 ottobre 2012, n. 3207/13, *C.E.D. Cass.*, n. 254384).

Il diritto di querela può essere esercitato disgiuntamente da entrambi i genitori; in caso di dissenso fra i genitori in ordine alla opportunità di chiedere la punizione di chi si sia reso responsabile di un reato nei confronti del figlio rappresentato, si afferma che, essendo entrambi i genitori titolari di un autonomo diritto, l'eventuale conflitto fra essi deve essere risolto nel senso di far prevalere comunque la volontà di chi abbia proposto querela.

Secondo il costante orientamento della Cassazione il termine « genitore » sta ad indicare il padre o la madre del minore a prescindere dall'esercizio attuale della potestà genitoriale.

È stato quindi riconosciuto anche al padre o alla madre separati l'esercizio del diritto di querela (Cass., sez. V, 7 luglio 1995, Casatti, *C.E.D. Cass.*, n. 202237); con la conseguenza che questo può essere azionato disgiuntivamente per cui in caso di conflitto circa l'opportunità o meno di farvi ricorso va ritenuta prevalente la volontà del genitore che ha optato per la presentazione della querela (Cass., sez. III, 26 luglio 1988, Licheri, *ivi*, n. 178944; *Riv. pen.* 1989, 253).

In tale contesto è stata ritenuta valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorché quest'ultimo non sia mai venuto a conoscenza del fatto lesivo commesso nei suoi confronti, considerato che la previsione di cui all'art. 120, comma 3, — riconoscendo il diritto di querela al minore ultra quattordicenne e disponendo che, in sua vece, tale diritto possa essere esercitato dal genitore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore stesso — mantiene la legittimazione all'esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minore dissenziente, con la conseguenza che, in caso di dissenso, la volontà del minore è *tamquam non esset* e che è, pertanto, irrilevante, a tal fine, la circostanza che egli sia venuto o meno a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno (Cass., sez. V, 6 febbraio 2013, n. 23010, *C.E.D. Cass.*, n. 256942)

Poiché la *ratio* perseguita dall'ordinamento è quella di consentire la tutela degli interessi dei minori alle *persone* che su di essi hanno la rappre-

sentanza legale si è conseguentemente ritenuto che sono legittimati a proporre querela gli adottanti o gli affilianti (Cass., sez. I, 6 ottobre 1967, Della Marca, *C.E.D. Cass.*, n. 107335; Cass., sez. I, 24 luglio 1967, Pulifico, *ivi*, n. 105041, *Giust. pen.* 1968, III, 138; v. in dottrina G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 369; A. SANTORO, *Querela*, cit., 648; A. CANDIAN, *La querela*, cit., 124).

Nel caso di minori emancipati, la dottrina ammette la titolarità esclusiva dei soggetti in questione a proporre la querela, mentre nel caso di adottanti o affilianti viene ammessa la titolarità di tali soggetti, valorizzando la *ratio* della norma in esame, ravvisata comunemente nella esigenza di attribuire la legittimazione a proporre querela alle persone che sui minori hanno la rappresentanza legale (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 386; A. CANDIAN, *La querela*, cit., 135; ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 242).

È stata considerata valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate (Cass., sez. IV, 8 maggio 2012, n. 32338, *C.E.D. Cass.*, n. 253155).

11. Il contenuto della querela. — Tradizionalmente si ritiene che gli elementi fondanti il contenuto dell'atto di querela siano due: **la rappresentazione del fatto di reato e la volontà del querelante.**

Sotto il profilo descrittivo, si è chiarito, in conformità all'orientamento consolidato, che la necessità che la querela contenga l'esposizione del fatto previsto dalla legge, non implica per il querelante un **onere di indicazione e qualificazione giuridica**, spettando invece al giudice il compito di sussumere il fatto descritto in una delle fattispecie penali (Cass., sez. VI, 11 maggio 2000, Migliore, *C.E.D. Cass.*, n. 217365).

La volontà di chiedere la punizione del colpevole può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela e non richiede formule sacramentali; l'apprezzamento della volontà di querelare costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Cass., sez. IV, 15 novembre 2011, n. 46994, *C.E.D. Cass.*, n. 251439; Cass., sez. III, 12 febbraio 2014, n. 10254, *ivi*, n. 258384).

Del principio in questione è stata fatta applicazione nei casi in cui nella querela siano usate formula del tipo:

« **per tutti i reati che voi riterrete giusto convalidargli** » (Cass., sez. I, 5 dicembre 1995, Brigida, *C.E.D. Cass.*, n. 203683);

« **denuncio ad ogni effetto di legge** » (Cass., sez. VI, 9 novembre 2006, n. 40770, *Cass. pen.* 2008, 697);

« **voler prendere provvedimenti al più presto** », contenuta nella integrazione ad una precedente denuncia (Cass., sez. V, 18 ottobre 2013, n. 6333/14, *C.E.D. Cass.*, n. 258876);

« **si faccia giustizia** » (Cass., sez. V, 27 settembre 2012, n. 44968, *C.E.D. Cass.*, n. 253824).

La querela rende perseguibili tutti i reati ravvisabili nella esposizione dei fatti, salvo che sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni di essi (Cass., sez. II, 9 aprile 2009, n. 30128, *C.E.D. Cass.*, n. 244223).

Quanto alla possibilità di desumere la volontà in questione da un **fatto concludente**, si registrano orientamenti contrastanti.

Secondo la giurisprudenza la volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del *favor querelae* (Cass., sez. V, 6 dicembre 2013, n. 15691/14, *C.E.D. Cass.*, n. 260557).

Parte della giurisprudenza evidenzia tuttavia che se, in effetti, per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, potendo manifestarsi la volontà di chiedere la punizione del colpevole in forma esplicita o implicita, è altrettanto vero che tale intenzione non può però essere dedotta dal **comportamento successivo alla presentazione della denuncia**, quando il tenore di quest'ultima risulti assolutamente equivoco, dovendo essa essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., sia per il principio generale vigente nel settore penale *in dubio pro reo*, nel senso di escludere la natura di querela dell'atto di denuncia (Cass., sez. III, 21 marzo 1996, Fiorentino, *C.E.D. Cass.*, n. 205432).

Secondo altra impostazione, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della **volontà di punizione** da parte della persona offesa potrebbe essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, sicché essa potrebbe essere desunta e **riconosciuta anche in atti successivi, purché inequivoci**, come:

— nella **denuncia ratificata successivamente** davanti alla polizia giudiziaria, essendosi ritenuta implicita, in tale comportamento, la volontà di perseguire penalmente l'autore materiale del fatto denunciato (Cass., sez. V, 16 ottobre 1997, Orlando, *C.E.D. Cass.*, n. 209272; *Cass. pen.* 1998, 1789);

— **l'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile** (Cass., sez. III, 23 maggio 2007, n. 24726, *Guida dir.* 2007, 35, 86; in senso conforme, Cass., sez. I, 22 gennaio 2003, n. 11386, *C.E.D. Cass.*, n. 223950; *Cass. pen.* 2004, 1723; Cass., sez. V, 6 dicembre 2013, n. 15691/14, *C.E.D. Cass.*, n. 260557, secondo cui anche la riserva di costituzione di parte civile sarebbe rilevante; nel senso invece della irrilevanza della riserva di costituzione di parte civile contenuta nell'atto di querela, Cass., sez. I, 2 agosto 2012, n. 36001, *ivi*, n. 253275);

— la **persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio**

(Cass., sez. V, 19 ottobre 2001, Cosenza, *C.E.D. Cass.*, n. 220259, *Dir. e giust.* 2002, 1, 74).

11.1. Segue. *La qualificazione del fatto e la volontà di punizione del colpevole in tema di diffamazione a mezzo stampa.* — Dei principi in questione è stata fatta applicazione in tema di diffamazione commessa a mezzo stampa in relazione alla disciplina prevista dall'art. 57 c.p. per la responsabilità del direttore o vice direttore di stampa periodica.

Nell'ipotesi, infatti, in cui il contenuto del periodico integri una fattispecie criminosa, il direttore può essere chiamato a rispondere a vario titolo, e cioè, in conseguenza della sua omissione di controllo ovvero a titolo di concorso doloso nel reato.

In materia di querela per diffamazione a mezzo stampa, una parte della giurisprudenza riconosce che la querela proposta nei confronti dell'autore dell'articolo diffamatorio **si estende al direttore responsabile del reato di omesso controllo sulla pubblicazione a norma dell'art. 57 c.p.**, purché la reale volontà del querelante sia intesa a chiedere comunque la punizione anche di quest'ultimo, a nulla rilevando che nell'atto di querela manchi un espresso **referimento alla predetta norma incriminatrice** (Cass., sez. V, 22 novembre 2001, Martinelli, *C.E.D. Cass.*, n. 221016; Cass., sez. V, 27 maggio 1999, Scalfari, *ivi*, n. 213690).

Si sostiene che il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, *ex art. 57 c.p.* — pur quando la querela è proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore — in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità — da interpretare, non già in base al mero senso letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata a manifestarla con l'uso di formule rituali — e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (Cass., sez. V, 25 marzo 2011, n. 24381, *C.E.D. Cass.*, n. 250456).

Secondo altro indirizzo, nel caso in cui il **direttore responsabile non sia chiamato in causa per la diffamazione**, la **querela a carico del giornalista** non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell'art. 123 c.p., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58-bis c.p., che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello scritto, ha natura eccezionale (Cass., sez. V, 6 novembre 2000, p.m. in proc. Napolitano, *C.E.D. Cass.*, n. 217744; Cass., sez. V, 21 ottobre 2003, n. 46226, *ivi*, n. 227484).

12. La forma della querela. La sottoscrizione e l'autenticazione della querela. — Ai sensi dell'art. 337 c.p.p. e del richiamo contenuto in detta norma all'art. 333, comma 2, c.p.p., la querela può essere proposta **personalmente o a mezzo di procuratore speciale** al quale, tuttavia, la procura deve essere rilasciata, con le forme di cui all'art. 122 c.p.p., necessariamente **prima** della sua proposizione, non essendo ammessa, ai sensi dell'art. 122, comma 3, c.p.p., una ratifica successiva.

La procura speciale deve soddisfare tutti i **requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p.** (Cass., sez. V, 19 dicembre 2006, n. 4996, *C.E.D. Cass.*, n. 235939).

Secondo la Corte di cassazione è consentito a norma dell'art. 37 disp. att. c.p.p. che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verificano i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Cass., sez. II, 1 ottobre 2014, n. 42947, *C.E.D. Cass.*, n. 260859; Cass., sez. IV, 3 giugno 2008, n. 37052, *ivi*, n. 241017, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dall'instatore nei confronti dei responsabili della occupazione di un'area del demanio ferroviario senza la necessità che nella procura institoria fossero preventivamente individuati i singoli fatti costituenti reato non ancora commessi; in senso conforme, Cass., sez. IV, 3 giugno 2008, n. 37052, *ivi*, n. 241017).

Accanto alla forma scritta, la legge prevede che la **querela sia presentata oralmente**, con dichiarazione resa alla competente autorità e consacrata in verbale: in entrambe le ipotesi requisito essenziale è la sottoscrizione, la cui mancanza comporta un vizio insanabile e rende improcedibile l'azione penale (C. NANNINI, *Formalità della querela e nomina del difensore*, in *Cass. pen.* 1998, 1515, 2682, e G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 571).

Sul tema va segnalato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela scritto ma privo di sottoscrizione, dovrebbe ritenersi equiparata alla presentazione orale della stessa, ammessa dall'art. 337, comma 1, c.p.p., e l'atto di ratifica equivarrebbe ad una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché **la sottoscrizione del verbale di ratifica** dovrebbe essere assimilato alla sottoscrizione della querela orale prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.p. (Cass., sez. VII, 28 maggio 2002, n. 31646, *C.E.D. Cass.*, n. 222839; Cass., sez. V, 13 gennaio 2010, n. 17681, *ivi*, n. 247221).

Nel caso di **querela proposta per posta o recapitata da un incaricato**, così come previsto dall'art. 337, comma 1, c.p.p., è necessaria la **sottoscrizione autentica del querelante** (Cass., sez. V, 11 marzo 2004, n. 460, *Cass. pen.* 2004, 3275).

Si è affermato che la querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337 c.p.p., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Cass., sez. II, 5 dicembre 2014, n. 52601, *C.E.D. Cass.*, n. 261631).

In senso non propriamente simmetrico si è anche ritenuto che la **mancata autenticazione della sottoscrizione** determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela (Cass., sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 21447, *Cass. pen.* 2009, 2087; Cass., sez. VI, 20 novembre 2007, n. 1706, *C.E.D. Cass.*, n. 238386; Cass., sez. II, 18 dicembre 2013, n. 5527/14, *ivi*, n. 258224).

Molto si è discusso sul **significato** dell'aggettivo contenuto nel sintagma « **sottoscrizione autentica** » che, secondo un orientamento dottrinario, recepito da alcune pronunce di merito, sarebbe profondamente dissimile, per contenuto e significato, da quello di « sottoscrizione autenticata », atteso che, mentre tale ultima espressione richiederebbe la certificazione della firma, come si evince dalle norme di cui agli artt. 100, 438, 583 c.p.p., la prima, invece, implicherebbe solo la necessità che la sottoscrizione sia genuina e certa.

Conformemente all'indirizzo già nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, si è invece asserito che l'espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 337, comma 1, c.p.p. debba intendersi nel senso di « sottoscrizione autenticata », cioè come espressione della necessità di un *quid pluris*, rispetto al contenuto e alla provenienza della querela, che può essere acquisito solo attraverso la certificazione della sottoscrizione, cioè, attraverso l'autenticazione, la cui mancanza causerebbe l'improcedibilità dell'azione penale (Cass., sez. V, 25 febbraio 2000, Lozzi, *C.E.D. Cass.*, n. 215984; Cass., 24 aprile 2001, Marino, *Giur. it.* 2002, 589).

Nella giurisprudenza della Corte di cassazione è controverso se la regola, secondo cui la dichiarazione di querela, recapitata o spedita a mezzo posta, debba recare la sottoscrizione autenticata, sia operante anche nel caso di **atto che promani da un rappresentante di un ente pubblico**.

Un primo indirizzo propende per la necessità che anche in tal caso vi sia l'autenticazione della sottoscrizione, non prevedendo, al riguardo, l'art. 337 c.p.p. alcuna deroga e non potendo dirsi del tutto escluso, anche in caso di atto proveniente dalla p.a., che questo possa essere sottoscritto da un soggetto diverso da quello apparente (Cass., sez. VI, 15 ottobre 1998, Tarantino, *C.E.D. Cass.*, n. 212321, *Cass. pen.* 1999, 3521; *Giur. it.* 1999, 1925, con nota di P. MOSCARINI, *Dev'essere autenticata la sottoscrizione della querela proposta dal legale rappresentante d'una pubblica amministrazione*).

Un diverso orientamento dottrinario e giurisprudenziale, allo stato maggioritario, afferma, invece, che la sottoscrizione della querela non sarebbe necessaria nel caso di atto proposto dal legale rappresentante di un ente pubblico; l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale sarebbe cioè autentico *ex se* e non avrebbe bisogno di ulteriori autenticazioni, in virtù del principio generale secondo il quale non è necessaria l'autenticazione e la legalizzazione della sottoscrizione degli atti formati dai pubblici funzionari, e azionabili nello Stato, a condizione che in essi siano chiaramente indivi-

duabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza (Cass., sez. V, 16 dicembre 2003, n. 4570/04, *C.E.D. Cass.*, n. 228062; Cass., sez. II, 14 gennaio 2009, n. 5239, *Guida dir.* 2009, n. 15, 90).

Tra i **soggetti legittimati ad autenticare la sottoscrizione** della querela vi è, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche **il difensore**.

A lungo discusso è stato se, al fine dell'esercizio del potere di autenticazione in questione, sia necessario che il difensore sia o meno stato **previamente nominato**.

Sul tema sono intervenute le **Sezioni Unite** della Corte di cassazione ritenendo:

— che l'art. 96, comma 2, c.p.p. stabilisce che la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;

— che dunque una «dichiarazione» della parte costituisce — per espresso disposto legislativo — il requisito fondamentale per la validità della nomina del difensore;

— che tale dichiarazione può anche essere orale se resa innanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, che ne cureranno la verbalizzazione, ma deve, per ovvi motivi, essere effettuata per iscritto nelle ipotesi in cui l'atto di nomina sia consegnato o spedito all'autorità che procede;

— che essa non necessita di formule sacramentali come quelle richieste dall'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti: ciò in quanto la disciplina prevista dall'art. 96 c.p.p. si distingue da quella del codice di procedura civile per una maggiore duttilità, conseguente alle differenze tra i due tipi di processo: è quindi sufficiente — ai fini della validità della nomina del difensore del querelante — che quest'ultimo abbia chiaramente manifestato, con una sua dichiarazione, la volontà di essere assistito da un determinato avvocato;

— che è compito del giudice del merito stabilire, di volta in volta, se le espressioni utilizzate dalla persona offesa nell'atto di querela siano sufficienti a dimostrare la sua volontà di nominare quale difensore di fiducia il legale che ha effettuato l'autenticazione della sua sottoscrizione;

— che la nomina del difensore non potrebbe essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelante, atteso che tale semplice atto sarebbe ambiguo e quindi di per sé inidoneo a dimostrare che la persona offesa intendesse nominare quale suo difensore di fiducia proprio l'avvocato che lo ha compiuto;

— che è necessario quindi che la parte lesa abbia reso nella querela altre dichiarazioni, dalle quali potere ricavare la sua volontà di essere assistita dal legale che ha autenticato la firma;

— che queste dichiarazioni non possono essere sostituite dai cosiddetti «fatti concludenti» posteriori alla presentazione della querela stessa, quali ad esempio la circostanza che l'avvocato abbia effettivamente assunto il ruolo di difensore nel corso del successivo giudizio, atteso che se al momento dell'autenticazione della firma del querelante mancava la dichiarazione di nomina del difensore, la querela recapitata da un incaricato o spedita per

posta sarebbe invalida e la successiva attività materiale compiuta dalle parti non potrebbe in alcun caso avere un effetto di sanatoria o di ratifica di quell'atto (Cass., **sez. un.**, 11 luglio 2006, n. 26549, Scafi, *Cass. pen.* 2006, 3523).

In senso parzialmente diverso da quanto statuito dalle Sezioni Unite, si è tuttavia affermato che in tema di formalità della querela, non è valido l'atto di querela qualora l'autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto l'autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p. (Cass., sez. V, 3 luglio 2007, n. 34945, *C.E.D. Cass.*, n. 237723, *Cass. pen.* 2008, 4766).

Nel caso in cui un **atto di querela contenga due sottoscrizioni della parte**, una in calce alla esposizione dei fatti ed alla manifestazione di volontà che si proceda, l'altra sotto la nomina del difensore, incaricato anche del deposito della querela, **l'autenticazione del difensore**, immediatamente successiva, **si riferisce ad entrambe** le firme ad attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina (Cass., sez. V, 28 gennaio 2009, n. 9722, *C.E.D. Cass.*, n. 242977).

La **querela proposta da soggetto non residente o reperibile in Italia** e presentata da difensore incaricato che ne abbia autenticato la sottoscrizione, si presume valida salvo prova contraria, solo se l'attestazione del difensore, abilitato all'esercizio della professione nel territorio nazionale, offra certezza dell'apposizione della stessa sottoscrizione in sua presenza e nello stesso territorio (Cass., sez. V, 18 giugno 2008, n. 41128, *C.E.D. Cass.*, n. 241589, in fattispecie in cui in calce alla querela figurava l'indicazione « Londra-Roma » significativa di luoghi e di tempi diversi con conseguente attestazione priva del requisito d'unicità).

13. Segue. *La presentazione della querela.* — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 c.p.p., l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, nonché all'identificazione del presentante.

È valida la **querela presentata personalmente dal querelante alla competente autorità**, pur in **assenza della specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore** nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela, allorché detta attestazione dia atto della identità del proponente e nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione, in quanto l'art. 337 c.p.p. si limita ad imporre al p.u. che riceve la querela di accertare l'identità di colui che la propone e, in tal caso, l'identificazione del querelante deve darsi per avvenuta (Cass., sez. V, 10 luglio 2008, n. 31980, *C.E.D. Cass.*, n. 241163).

Per la identificazione del querelante non sono richieste particolari

modalità, potendo tale attività essere effettuata in uno qualsiasi dei modi indicati dalla legge.

In particolare, nel caso in cui l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, **l'identificazione del querelante** può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo (Cass., sez. II, 4 novembre 2008, n. 44409, *C.E.D. Cass.*, n. 243029), ovvero con la conoscenza personale da parte dell'agente ricevente, o il richiamo ad una precedente identificazione, ovvero anche solo dichiarando di avere altrimenti proceduto alla identificazione (ad esempio a mezzo testi), purché si provveda a dare comunque conto dell'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto (Cass., sez. V, 3 marzo 2000, Del Francese, *ivi*, n. 216944; Cass., sez. V, 8 novembre 2000, Lepri, *ivi*, n. 217720).

L'incompleta identificazione del querelante comporta l'invalidità della querela, alla quale non può porsi rimedio sulla base delle risultanze di atti diversi, quali costituiti dai certificati rilasciati dal pronto soccorso ospedaliero (Cass., sez. IV, 7 febbraio 2007, n. 15210, *C.E.D. Cass.*, n. 236167, in fattispecie di querela sporta per il reato di lesioni).

Solo al caso in cui la **querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria**, la previsione dell'art. 337, comma 4, c.p.p. — che impone all'autorità destinataria della querela l'attestazione della data, del luogo di presentazione e l'identificazione della persona che la propone (cosiddetto verbale di ratifica) — trova applicazione (Cass., sez. V, 22 novembre 2007, n. 46964, *C.E.D. Cass.*, n. 238894; Cass., sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 4622, *ivi*, n. 249343).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che **il deposito della querela può essere liberamente effettuato da chiunque, anche se non sia munito di procura speciale, a condizione che la sottoscrizione del querelante sia regolarmente autentica; la mancata identificazione** del soggetto che presenta la querela da parte dell'autorità che la riceve, non genera, infatti, invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza. (Cass., **sez. un.**, 28 marzo 2013, n. 26268, Cavalli, *C.E.D. Cass.*, nn. 255583-84).

14. Segue. La ricezione e i soggetti destinatari della querela. — La querela deve essere proposta alle medesime autorità alle quali può essere proposta la denuncia.

In particolare, la querela produce effetti solo in quanto portata a conoscenza dei soggetti indicati dalla legge (pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria, agente consolare all'estero) e come tale è stata ritenuta **atto recettizio** (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 229).

Dubbi sono stati sollevati in ordine alla **legittimazione del giudice** civile a ricevere la dichiarazione di querela (scritta o orale): in senso favorevole si è espressa la Cassazione (Cass., sez. VI, 11 maggio 1982, Iannazzo, *C.E.D. Cass.*, n. 155264, *Riv. pen.* 1983, 517).

È riconosciuta la legittimazione del **direttore del carcere** a ricevere la querela, in virtù dell'art. 123 c.p.p. (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 230).

Viceversa, viene esclusa la **legittimazione del cancelliere** (Cass., sez. V, 11 aprile 1986, Carmozzini, *C.E.D. Cass.*, n. 172576, *Cass. pen.* 1987, 1205) mentre a causa del rapporto organico con l'ufficio del pubblico ministero, è stata ritenuta legittima la presentazione della querela nelle mani del **segretario** di quest'ultimo (Cass., sez. III, 4 dicembre 1997, Costanza, *C.E.D. Cass.*, n. 209872).

Per quel che concerne il Pubblico ministero, la giurisprudenza in senso confermativo, ha ribadito la non necessità che la querela sia presentata personalmente al pubblico ministero, ben potendo, invece, essere presentata presso l'apposito **sportello degli uffici della Procura della Repubblica** e ricevuta dalla persona ivi addetta (Cass., sez. V, 15 giugno 2001, Baroni ed altri, *C.E.D. Cass.*, n. 220028).

In tal senso non è stata ritenuta invalida la dichiarazione di querela, presentata presso la Procura della Repubblica, recante il timbro dell'ufficio, ma **priva della sottoscrizione del funzionario della segreteria** che l'ha ricevuta (Cass., sez. V, 23 aprile 2008, n. 34638, *C.E.D. Cass.*, n. 241348, in cui la S.C. ha osservato che tale omissione costituisce al più irregolarità amministrativa).

È valida la querela presentata ad un **agente, anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria**, come previsto dall'art. 333, comma 2, c.p.p., richiamato dall'art. 337, comma 1, c.p.p. (Cass., sez. V, 24 gennaio 2008, n. 17449, *C.E.D. Cass.*, n. 239823).

L'Autorità, davanti alla quale viene presentata una querela, non è tenuta sempre ad attestare la ricezione dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione, prevista dall'art. 107 disp. att. c.p.c., e non potendo pertanto configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto (Cass., sez. VI, 2 maggio 2007, n. 30151, *C.E.D. Cass.*, n. 237512).

Nel caso in cui manchi la sottoscrizione del verbale da parte del ricevente, la dottrina ravvisa una nullità relativa (cfr. G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 293).

Art. 121.

Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza [c.c. 320, 357], ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale [c.p.p. 338].

Bibliografia: G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958; A. CANDIAN, *La querela*, Giuffrè, 1951; G. CONSO, *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1960, vol. VI; E.M. DELL'ANDRO, voce *Sostituzione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1990, vol. XLIII, 163; L. DIPAOLO, *Sulla validità della querela proposta da persona inferma di mente*, in *Cass. pen.* 2003, 578; A. GAITO, « Electa una via ». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Giuffrè, 1984; A. GAITO, voce *Querela, richiesta, istanza*, in *Enc. giur. Treccani*, 1998, vol. XXV, 3; G. GIANZI, *Curatori speciali*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1962, vol. IX, 540; L. NORCIO, *Sub artt. 336-346*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Ipsoa, 2001, vol. II, 49; R. ORLANDI, *Sub art. 338 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, vol. IV, 69; M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico al codice penale*, Giuffrè, 1996; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 580.

Sommario: 1. I presupposti per la nomina del curatore: l'infermità di mente e la minore età.
2. Il conflitto di interessi. 3. Il decreto di nomina.

1. I presupposti per la nomina del curatore: l'infermità di mente e la minore età. — In presenza di determinati presupposti, la legge trasferisce ad un curatore speciale il potere di esercitare la querela in nome e per conto del minore infraquattordicenne o dell'infermo di mente.

L'art. 121 risponde all'esigenza di proteggere il minore di anni quattordici o l'infermo di mente neutralizzando quelle situazioni, quali la mancanza di un rappresentante legale ovvero il conflitto di interessi, che possono privare tali soggetti di una efficace tutela dei propri interessi.

Quanto all'ambito applicativo della norma, essa, secondo una parte della dottrina, non sembra possa riguardare le persone giuridiche offese dal reato prive di un rappresentante legale (G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958, 382; *contra*, A. CANDIAN, *La querela*, Giuffrè, 1951, 102).

La giurisprudenza di legittimità, non recente, ma non contrastata, ha affermato che sono riservate al curatore speciale le medesime facoltà che l'art. 120, commi 2 e 3, c.p. attribuisce al genitore o al tutore e che l'espressione « se la persona offesa è minore degli anni quattordici » indica soltanto **l'età del soggetto passivo alla data del reato**, mentre la nomina del curatore speciale per mancanza di rappresentante legale, o per conflitto d'interessi tra questi e il minore, è prevista senza alcuna subordinazione alla condizione, non espressa dalla legge, della persistenza dell'età minore di quattordici anni dell'offeso dal reato (Cass., sez. I, 4 dicembre 1967, n. 1716, Minardo, *C.E.D. Cass.*, n. 107230; Cass., sez. III, 12 febbraio 1970, n. 327, Benvenuto, *ivi*, n. 115591).

La posizione del minore degli anni quattordici è tutelata, in forza del combinato disposto degli artt. 120, comma 2, e 121 c.p., sia nel caso in cui egli abbia un rappresentante capace di esercitare il diritto di querela, sia nel caso in cui si trovi nelle condizioni di essere totalmente private di tutela, per cui **deve escludersi che l'intervento del curatore speciale presupponga che il minore non abbia ancora superato i quattordici anni al momento della proposizione della querela**, in quanto l'art. 121 mira esclusivamente a porre

un soggetto privo di rappresentanza nella stessa condizione del coetaneo che, invece, ne sia provvisto (Cass., sez. III, 11 febbraio 2003, n. 12006, *C.E.D. Cass.*, n. 223975, *Riv. pen.* 2003, 607).

Quanto alla **infermità di mente**, si ritiene che la situazione presa in considerazione dalla norma in esame, sia non soltanto quella di cui all'art. 88 c.p., potendo, secondo la dottrina e la giurisprudenza, rilevare anche il **vizio parziale di mente** se, in concreto, il soggetto, per effetto della patologia, non sia in condizione di autodeterminarsi ovvero di cogliere il reale significato della proposizione della querela e delle conseguenze da essa derivanti (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 260).

Nella giurisprudenza della Cassazione l'**infermità mentale che giustifica la nomina** di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela **viene considerata una incapacità di fatto** che prescinde da quello *status* patologico idoneo a condurre alla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione in dipendenza di una malattia mentale.

L'infermità mentale che rileva ai fini dell'art. 121 è quella **condizione patologica, temporanea o permanente**, che il giudice ritiene tale da togliere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere; tale norma è stata quindi ritenuta applicabile ai seminfermi di mente (Cass., sez. I, 6 maggio 1968, Ferrigno, *C.E.D. Cass.*, n. 109128, *Giust. pen.* 1969, II, 370; Cass., sez. III, 4 maggio 1971, Miretti, *C.E.D. Cass.*, n. 117827, *Cass. pen.* 1972, 1664).

In dottrina si esclude che la situazione di cui all'art. 121 (mancanza di un rappresentante legale) ricorra allorquando il **soggetto sia interdetto ovvero sia in corso il procedimento di interdizione** atteso che, in tali casi, il giudice civile designa un tutore, anche in via provvisoria, che rappresenta l'interdetto o l'interdicendo.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che il carattere personalissimo del diritto di querela postuli che la **condizione patologica** che incide sulla psiche in modo tale da impedire al soggetto, titolare del potere di querela, di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente, debba essere **oggetto di stretta interpretazione**, ben potendo la persona offesa trovarsi sì in una condizione di inferiorità psichica, ma non al punto da potersi considerare inferma e, quindi, incapace di percepire la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole (Cass., sez. III, 20 giugno 1980, Canale, *C.E.D. Cass.*, n. 146113, *Giust. pen.* 1981, II, 403; Cass., sez. III, 4 novembre 2010, n. 248065, *C.E.D. Cass.*, n. 248758; Cass., sez. III, 12 maggio 2010, n. 27044, *ivi*, n. 248065).

L'**intervento del curatore** viene concepito **come sussidiario ed eventuale**, soltanto nel caso in cui la persona offesa dal reato non abbia potuto proporre querela a cagione della propria infermità.

2. Il conflitto di interessi. — La situazione di conflitto di interessi con il rappresentante legale può avere natura molteplice, non solo patrimoniale, ma anche morale o personale e sussiste in tutti i casi in cui il rappresentante

si trovi in situazioni tali da non poter liberamente apprezzare la situazione generale e quindi l'opportunità di presentare querela.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, in considerazione della disgiunta titolarità di entrambi i genitori del diritto di proporre querela, è costante nel ritenere non necessaria, in caso di **conflitto di interessi di uno solo dei genitori con il minore**, la nomina del curatore speciale, ben potendo, in tale ipotesi, essere proposta la querela dall'altro genitore, a condizione, sottolinea tuttavia la dottrina, che almeno questi non sia, anche solo in via mediata e riflessa, a sua volta condizionato dalla situazione di conflitto di interessi dell'altro (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 261).

Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non è configurabile il **conflitto di interessi tra i genitori** della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 c.p. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti (nella specie, l'imputato) (Cass., sez. III, 11 gennaio 2008, n. 8318, *C.E.D. Cass.*, n. 239293; Cass., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 41828, *ivi*, n. 260372).

3. Il decreto di nomina. — L'esercizio del diritto di querela ad opera del curatore speciale costituisce, secondo la dottrina, un caso di rappresentanza necessaria (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 375; A. CANDIAN, *La querela*, cit., 139; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV, 648; A. GAITO, « *Electa una via* ». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Giuffrè, 1984, 90 ss.).

Secondo altra dottrina, il curatore speciale sarebbe un vero e proprio *sostituto processuale* che esercita il diritto in nome proprio e nell'interesse dell'offeso (E.M. DELL'ANDRO, *Sostituzione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1990, vol. XLIII, 163; L. DIPAOLOA, nota a Cass., sez. VI, 6 aprile 2000, Valente, in *Cass. pen.* 2003, 578; G. GIANZI, *Curatori speciali*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1962, vol. XI, 540).

La nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, nei casi previsti dall'art. 121, non trasferisce in capo al soggetto nominato il **diritto** in questione, del quale **resta** per contro **titolare in via esclusiva la persona offesa dal reato**, ma semplicemente lo abilita ad esercitarlo. Ne consegue che, stante la distinzione fra il diritto di querela e l'esercizio del diritto di querela, quando **il diritto si estingue per morte della persona nel cui interesse è stato nominato il curatore**, questi non può validamente proporre la querela, stante il rilievo tranciante della disposizione di cui all'art. 126 c.p. Necessario corollario di tale proposizione è che se il **soggetto incapace muore meno prima della nomina di un curatore speciale**, tale nomina non può più essere effettuata in quanto sarebbe assolutamente priva di effetti (Cass., sez. II, 14 giugno 2007, n. 32873, *C.E.D. Cass.*, n. 237494; Cass., sez. II, 17 settembre 2003, n. 40378, *ivi*, n. 228409).

Ai sensi dell'art. 338, comma 2, c.p.p., il curatore speciale di cui all'art. 121 c.p., è **nominato dal giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero** che può determinarsi in tal senso anche dopo che altri soggetti, interessati alla vicenda, abbiano esercitato una qualche funzione sollecitatoria.

La competenza a nominare il curatore muta nel caso in cui la **situazione di conflitto**, che funge da presupposto alla nomina, **sopravvenga dopo la presentazione della querela**, atteso che, in tal caso, la nomina del curatore viene effettuata dal giudice che procede (art. 338, comma 5, c.p.p.).

Il decreto di nomina è **inoppugnabile**, non può essere sindacato al fine di eccepire la mancanza dei presupposti della nomina del curatore (A. CANDIAN, *La querela*, Giuffrè, 1951, 159; G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958, 382), ha natura **amministrativa**, ed è **revocabile** (Cass., sez. II, 28 maggio 1972, Ramenzoni, *C.E.D. Cass.*, n. 119285).

La nomina richiede l'**accettazione del curatore nominato**, che ha il potere di rifiutare (Cass., sez. III, 14 giugno 1968, Alisco, *C.E.D. Cass.*, n. 108847).

A seguito della nomina, il termine per la proposizione della querela decorre dal giorno della notifica del provvedimento di nomina al curatore speciale, indipendentemente dal giorno di commissione del reato, o dal giorno di conoscenza della *notitia criminis* da parte del minore o del rappresentante in conflitto; al curatore speciale è attribuito il potere di costituirsi parte civile, e tuttavia, nei casi di urgenza tale da porre in pericolo i diritti della vittima, ove non si provveda, il p.m. conserva il potere di promuovere l'azione civile nell'interesse dell'incapace, ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.p. (R. ORLANDI, *Sub art. 338*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, vol. IV, 69).

Secondo la dottrina nel caso in cui il minore compia quattordici anni ovvero recuperi la capacità di intendere e volere, il provvedimento di nomina è **revocato** e, tuttavia, **gli atti compiuti mantengono la loro efficacia** purché posti in essere prima dell'avverarsi della condizione da cui dipende la revoca del curatore; se invece il curatore non aveva ancora manifestato la sua volontà di procedere, l'iniziativa potrà essere assunta dall'interessato ove il **termine** per la proposizione della querela non sia ancora scaduto (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 381; MANZINI, *Trattato*, IV, 57).

In questa ipotesi, cioè quando il minore divenga capace successivamente alla nomina del curatore, la dottrina ritiene che il termine per la proposizione della querela dovrebbe decorrere dal **giorno in cui è venuta meno la causa di incapacità** (L. NORCIO, *Sub art. 338*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Ipsoa, 2001, vol. II, 68).

Nel caso in cui il **curatore abbia espressamente o implicitamente rinunciato a proporre querela**, il minore ultraquattordicenne, o il soggetto tornato ad essere capace, non potrebbe, secondo la dottrina in parola, più

esercitare il diritto di querela, per intervenuta estinzione del potere, a seguito della rinuncia del curatore speciale.

Secondo altra impostazione la rinuncia da parte del curatore non estinguerebbe il diritto di querela bensì « la facoltà di esercitare il diritto di querela di chi effettua la rinuncia » (G. CONSO, voce *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1960, vol. VI, 153).

Art. 122.

Querela di uno fra più offesi.

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Bibliografia: B. CALDERANO, *Contributo allo studio della querela*, Cedam, 1978; A. GAITO, « Electa una via ». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Giuffrè, 1984, 93; V. MIRANDA, *Violazione di domicilio e titolarità del diritto di querela nella comunità familiare*, in *Giust. pen.* 1972, 259; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV, 641; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 569.

Sommario: 1. La indivisibilità attiva del diritto di querela.

1. La indivisibilità attiva del diritto di querela. — In caso di **reato unico con pluralità di offesi**, ogni soggetto è titolare di un autonomo diritto di querela.

Il reato commesso in danno di più persone può essere quindi perseguito, anche se soltanto alcune di esse si avvalgano della facoltà di querelarsi (B. CALDERANO, *Contributo allo studio della querela*, Cedam, 1978, 682; A. GAITO, « Electa una via ». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Giuffrè, 1984, 93).

Ne consegue che anche i non querelanti potranno costituirsi parte civile (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 244).

Dal concetto di **reato unico illecito penale al quale è correlata un'unica sanzione** esulano, secondo la dottrina e la giurisprudenza, l'ipotesi di **concorso formale** di reati in danno di più soggetti ovvero quella di più azioni costitutive di una **pluralità di reati in danno di più persone**, unificati dal **vincolo della continuazione**, atteso che in tali casi, nei quali non è ravvisabile l'unicità del reato posto in essere, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

Art. 123.

Estensione della querela.

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [58-bis², 110].

Bibliografia: G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958; U. FERRANTE, *Esercizio del diritto di querela contro alcuni concorrenti nel reato e contemporanea dichiarazione di non volersi querelare contro gli altri*, in *Giur. merito* 1973, II, 227; G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Jovene, 1986, 370; MAZZANTI, *Natura ed effetti della limitazione della querela ad uno degli autori del reato*, in *Giust. pen.* 1964, II, 204; E. MUSCO, *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2000; M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico al codice penale*, Giuffrè, 1996; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1968, vol. XIV, 641; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 569.

Sommario: 1. L'effetto estensivo della querela.

1. *L'effetto estensivo della querela.* — La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che nell'atto di querela siano indicati solo alcuni degli autori del reato, o perché gli altri non siano ancora individuati, o perché, nei confronti degli altri correi, pur individuati, il querelante mantenga un apparente silenzio; in tal caso, il silenzio viene considerato come presupposto per attribuire efficacia conservativa ed estensiva alla querela verso gli altri correi *ex art. 123*.

La querela è condizione di punibilità del fatto-reato e non di uno o di taluno soltanto degli autori (Cass., sez. III, 28 novembre 1997, Verrastro, *C.E.D. Cass.*, n. 209570).

Si è altresì affermato che ai sensi dell'art. 123 c.p., la querela ha effetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e conserva la sua validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della persona offesa (Cass., sez. IV, 17 luglio 2009, n. 42479, *C.E.D. Cass.*, n. 245457; Cass., sez. V, 21 gennaio 2014, n. 7473, *ivi*, n. 258882).

Il principio in esame è ritenuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione applicabile alle ipotesi di concorso nel reato e di **cooperazione colposa ex art. 113 c.p.**, ma non invece nel caso di **condotte indipendenti**, cioè di una mera coincidenza di cause non collegate da alcun vincolo teleologico (Cass., sez. IV, 23 dicembre 2009, n. 3584/10, *C.E.D. Cass.*, n. 246304).

Controversa è l'ipotesi in cui il querelante esprima una volontà contrastante, in cui, cioè, in un unico contesto manifesti la **volontà di perseguire solo alcuni degli autori del reato rinunciando espressamente e contestualmente alla punizione degli altri**; in tal caso la giurisprudenza di legittimità, in maniera simmetrica ad una parte della dottrina, ha chiarito che deve essere considerata prevalente la volontà punitiva che, ai sensi dell'art. 123, si estende a tutti gli autori del reato, laddove, invece, la rinuncia dovrebbe considerarsi inefficace, ai sensi dell'art. 339, comma 2, c.p.p., perché subordinata alla condizione che siano perseguibili solo alcuni dei correi (Cass., sez. III, 28 novembre 1997, Verrastro, *C.E.D. Cass.*, n. 209570; Cass., sez. V, 18 giugno 1999, Anzolini, *ivi*, n. 215032; *Riv. pen.* 1999, 981; in dottrina, G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Jovene, 1986, 370; M. ROMANO, *Commentario*, 246).

Nel caso di **reati « relativamente » perseguibili a querela** di parte, l'art. 123 non trova applicazione.

Si sostiene infatti che nel caso di reato normalmente procedibile d'ufficio e perseguibile a querela solo per il concorrente che si trovi in uno speciale rapporto di parentela o affinità con il soggetto passivo (per es. art. 649, comma 2, c.p.), la querela non avrebbe bisogno di estensione alcuna mentre, invece, la semplice denuncia del reato non potrebbe valere come querela per il soggetto che si trovi in speciale rapporto con il soggetto passivo).

Nel caso invece di delitto previsto come normalmente perseguibile a querela e che diventi procedibile d'ufficio per l'indicata relazione soggettiva, in caso di concorso, la procedibilità d'ufficio riguarderebbe anche il concorrente estraneo (ROMANO, *Commentario*, 290).

Sui rapporti tra art. 123 e diffamazione a mezzo stampa, v. *sub* art. 120, § 11.1.

Art. 124.

Termine per proporre la querela. Rinuncia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato [c.p.p. 338¹].

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p.p. 339] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio [543²].

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [597].

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Bibliografia: G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958; A. CANDIAN, *La querela*, Giuffrè, 1951; G. CONSO, *L'indagine sulla tempestività della querela*, in *Riv. dir. proc.* 1956, 454; U. DINACCI, *Linee sistematiche della nuova preistruzione penale*, Cedam, 1978, 56; U. DINACCI, voce *Querela*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1987, vol. XXXVIII, 39; A. GAITO, *Querela. Termine di decadenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1975, 1040; A. GAITO, voce *Querela, richiesta, istanza*, in *Enc. giur. Treccani*, 1998, vol. XXV, 3; G. GALLI, *Dubbio sulla tempestività della querela e favor rei*, Utet, 1972, 482; G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Jovene, 1986, 370; F. MORLACCHINI, *Brevi note sul rispetto del termine per la querela, in un caso di lesioni colpose aggravate*, in *Cass. pen.* 2005, 191; R. ORLANDI, *Sub art. 338 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, vol. IV, 69; M. PETRONE, *Reato abituale*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1967, vol. XIV, 941; G.D. PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Cedam, 1979, 153; R. RAMPIONI, *Reato permanente*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1987, vol. XXXVIII, 586; M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico al codice penale*, Giuffrè, 1996; S. SALIDU, *La disponibilità del diritto di querela: rinuncia, remissione e fatti incompatibili*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1972, 538; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV, 653; L. TIRABASSI, *Onere della*

prova e regola di giudizio in tema di dubbia tempestività della querela, in *Giur. it.* 1997, 666; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 552.

Sommario: **1.** Fatti ad effetto impeditivo della querela: il termine per proporre querela. — **2.** La conoscenza del fatto. — **3.** *Segue.* Casistica. — **4.** *Segue.* Conoscenza del fatto e reato continuato, reato abituale e reato permanente. — **5.** Il dubbio sulla decorrenza del termine e la prova della tardività della querela. — **6.** Fatti ad effetto impeditivo della querela: la rinuncia. — **7.** *Segue.* La forma della rinuncia.

1. Fatti ad effetto impeditivo della querela: il termine per proporre querela.
— La dottrina distingue tra **fatti impeditivi** e fatti estintivi **del diritto di querela**: i primi operano *prima* dell'esercizio del diritto e ricomprendono il decorso del termine, la rinuncia, il deferimento della valutazione del valore del fatto ad un giurì d'onore *ex artt.* 596 e 597, comma 2, la morte del titolare.

La giurisprudenza ha chiarito che il termine per proporre la querela è di tre mesi e non di novanta giorni, sicché la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica, *ex art.* 14 c.p., nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese (Cass., sez. V, 25 gennaio 2008, n. 9572, *C.E.D. Cass.*, n. 239114, *Cass. pen.* 2009, 1054).

Quello previsto dall'art. 124 è un termine sostanziale previsto **a pena di decadenza** del diritto, rispetto al quale è unanime l'opinione secondo cui non sono configurabili **interruzioni, sospensioni o restituzioni in termine** (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 461; Cass., 28 marzo 1973, Carnevali, *Cass. pen.* 1975, 638).

In caso di **spedizione dell'atto di querela per mezzo del servizio postale**, la giurisprudenza ritiene che, in considerazione del carattere recettizio della querela, essa, per produrre i suoi effetti, debba pervenire all'Autorità Giudiziaria — o ad altra che alla prima abbia obbligo di riferire —, entro la scadenza del termine; ne discende che non è sufficiente che entro novanta giorni la querela sia stata spedita, ma è necessario che venga entro tale termine ricevuta (Cass., sez. V, 24 gennaio 2005, n. 6486, *C.E.D. Cass.*, n. 231420; *Cass. pen.* 2006, 2918; Cass., sez. V, 25 novembre 1999, Castiglione, *ivi* 2001, 592).

Ove il **termine** per la presentazione della querela sia **coincidente con un giorno festivo**, lo stesso non può essere prorogato di diritto (*ex art.* 172 c.p.p.) al giorno successivo (Cass., sez. V, 26 marzo 2010, n. 23281, *C.E.D. Cass.*, n. 247962).

Nel caso di pluralità di persone offese il termine per la proposizione della querela decorre autonomamente per ciascuna di esse dalla personale conoscenza del fatto-reato.

2. La conoscenza del fatto. — Il **dies a quo** di decorrenza del termine per la presentazione della querela è rappresentato dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Per notizia del fatto deve intendersi **la conoscenza certa dello stesso**, non essendo sufficiente uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio, ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato.

Controverso è se tra gli elementi necessari per la valutazione della conoscenza della esistenza del reato e, quindi, della tempestività delle determinazioni della persona offesa, vada inclusa anche la conoscenza dell'identità dell'autore.

A fronte di un orientamento secondo cui la conoscenza della notizia di reato non deve comprendere anche la conoscenza delle generalità dell'autore, atteso che, diversamente, sarebbe dilatato oltremisura il termine per la presentazione della querela e inficiato il principio generale secondo cui la querela deve contenere solo una descrizione del fatto e l'istanza di punizione (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 462; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV, 653; U. DINACCI, *Linee sistematiche della nuova preistruzione penale*, Cedam, 1978, 56), **altro orientamento**, allo stato maggioritario, ritiene che, ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela, per notizia del fatto che costituisce reato è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche *intuitu personae*, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione (MANZINI, *Trattato*, IV, 78; A. CANDIAN, *La querela*, cit., 200; in tal senso, fra le altre, Cass., sez. II, 4 novembre 2014, n. 48026, *C.E.D. Cass.*, n. 261326; Cass., sez. V, 20 giugno 2014, n. 46485, *ivi*, n. 261018).

Nell'ambito dell'orientamento in questione si è tuttavia precisato che sulla **parte offesa graverebbe anche un onere di accertamento** in ordine alla identità del soggetto attivo del reato, onere che andrebbe soddisfatto in vista di un ragionevolmente tempestivo esercizio del diritto di querela.

Ci si è inteso riferire alla ipotesi dei cc.dd. « **ignoti identificabili** », vale a dire a quei soggetti le cui generalità anagrafiche non siano conosciute dalla parte offesa, ma che tuttavia siano fisicamente noti alla stessa e, ciò che più conta, siano da parte dell'interessato facilmente individuabili sol che lo voglia, di talché la loro concreta individuazione dipenda dall'esercizio, meramente potestativo, di una elementare attività di accertamento da parte di chi si ritiene danneggiato dal reato.

In tal caso, si è assunto, l'ingiustificabile inerzia da parte di quest'ultimo non potrebbe essere poi invocata allo scopo di dilazionare nel tempo (e tendenzialmente *sine die*) il momento della effettiva identificazione, per c.d. « anagrafica » (e quindi il momento della proposizione della eventuale querela), anche perché una condotta di tal fatta si presterebbe a inammissibili strumentalizzazioni, anche ritorsive, contrastati con il principio di lealtà processuale che deve connotare l'operato delle parti (pubbliche e private) nella contesa giudiziaria (Cass., sez. V, 9 luglio 2008, n. 33466, *C.E.D. Cass.*, n. 241396; Cass., sez. III, 13 maggio 2009, n. 25986, *ivi*, n. 243911).

In applicazione dei suddetti principi, si è affermato che è illegittima la decisione che affermi che è idoneo a costituire *dies a quo* utile ai fini della decorrenza del termine per proporre querela quello in cui il difensore, in sede civile, abbia conoscenza della notizia penalmente rilevante, in quanto, a tal fine, il *dies a quo* decorre dal giorno in cui la persona offesa, titolare del diritto di querela, abbia personalmente conoscenza di detta notizia, fermo restando che un'eventuale situazione di incertezza deve essere considerata in favore del querelante (Cass., sez. V, 19 settembre 2008, n. 40262, *C.E.D. Cass.*, n. 241737).

Sulla **decorrenza del termine nel caso di pluralità di soggetti passivi**, cfr., *sub art.* 122.

Sulla **decorrenza del termine per il curatore speciale**, cfr. *sub art.* 121.

3. Segue. Casistica. — Il termine per proporre la querela per il reato di **lesioni colpose** determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata (Cass., sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 13938, *Cass. pen.* 2008, 4666; Cass., sez. IV, 7 aprile 2010, n. 17592, *C.E.D. Cass.*, n. 247096).

In tema di **falso in cambiale**, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di punizione venga genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli abbia conoscenza degli estremi del titolo, e ciò anche al fine di poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione (cfr., fra le altre, Cass., sez. V, 14 aprile 1999, Zangrilli, *C.E.D. Cass.*, n. 214187).

Il mancato riconoscimento o il disconoscimento nel *giudizio civile* di scrittura privata falsa da parte dell'erede non valgono a far decorrere per lui il termine per proporre querela nei confronti dell'autore del falso (Cass., sez. V, 30 marzo 1989, Ciriello, *C.E.D. Cass.*, n. 182144).

Con riferimento al delitto di **insolvenza fraudolenta**, la Cassazione ritiene che il termine per la presentazione della querela decorra non già dalla data dell'inadempimento, atteso che il creditore potrebbe ritenere il fatto solo di rilievo civile, ma dal giorno in cui il creditore acquisisce con certezza che l'obbligato ha assunto l'obbligazione dissimulando il proprio stato di insolvenza e con il proposito di non adempiere (Cass., sez. II, 18 settembre 1997, p.g. in proc. De Pasquale, *C.E.D. Cass.*, n. 208775).

Nel caso di **acquisto di una cosa con patto di riservato dominio**, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui l'acquirente che non ha versato le rate del prezzo non ottempera all'invito di restituire la merce sulla quale grava la riserva di proprietà (Cass., 6 marzo 1970, Pignatelli, *C.E.D. Cass.*, n. 115551).

In tema di **appropriazione indebita**, il termine per la presentazione della querela decorre dalla conoscenza della intenzione dell'obligato di convertire il possesso in dominio (fra le altre, Cass., sez. II, 27 gennaio 1999, Martino, *C.E.D. Cass.*, n. 212867; Cass., sez. II, 24 gennaio 2012, n. 18860, *ivi*, n. 252813, in fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro tre mesi non dalla scadenza del termine stabilito per la restituzione della *res*, bensì dall'ingiustificato rifiuto della restituzione di essa; nello stesso senso Cass., sez. V, 4 aprile 2013, n. 28036, *ivi*, n. 255572).

Con riferimento al delitto di **truffa contrattuale** realizzata mediante rilascio di cambiali, la Corte di cassazione, recependo la concezione economica del danno, secondo cui esso deve essere accertato in relazione ai valori economico-patrimoniali di mercato, ha chiarito che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, e ciò anche nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo (Cass., 4 febbraio 2002, p.g. in proc. Apruzzese, *Riv. pen.* 2002, 762).

In materia di **truffa e falso in scrittura privata** si è ritenuto che nel caso in cui la conoscenza della condotta illecita derivi, per la persona offesa, dalla lettura dell'estratto del proprio conto corrente bancario, risultante regolarmente spedito da parte dell'istituto di credito, deve presumersi, salvo prova contraria, che tale documento sia stato ricevuto dal correntista e che pertanto egli, da quel momento, abbia acquisito notizia certa del reato commesso ai propri danni, con conseguente decorrenza del termine per la proposizione della querela (G.i.p. Trib. Milano, 7 ottobre 2003, *Foro ambr.* 2003, 488, in fattispecie nella quale la persona offesa dal reato aveva versato presso l'istituto di credito, di cui era correntista somme per l'effettuazione da parte dell'indagato di un'operazione di acquisto di azioni, relative ad una società non quotata in borsa, e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dalla spedizione/ricezione di estratto conto bancario semestrale, dal quale risultava la diversa operazione effettuata dall'indagato. Il Giudice, anche sulla base di tale considerazione, ha archiviato il procedimento per tardività della querela).

Il reato di impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice — necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità — con la conseguenza che solo dalla verifica del danno decorre il termine per presentare la querela (Cass., sez. V, 18 gennaio 2012, n. 11639, *C.E.D. Cass.*, n. 252955).

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detri-

mento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124, per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità (Cass., sez. V, 10 giugno 2010, n. 27296, *C.E.D. Cass.*, n. 247891).

Il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi (Cass., sez. II, 4 novembre 2014, n. 48026, *C.E.D. Cass.*, n. 261326, in fattispecie, nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato).

In presenza di una **diffamazione « a formazione progressiva »**, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di « campagna di stampa » in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era *in itinere* (Cass., sez. V, 19 dicembre 2005, n. 5944, *C.E.D. Cass.*, n. 233846).

Il principio è stato ribadito anche per i reati di **violenza sessuale**, avendo la Corte affermato che il termine per la proposizione della querela decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato in una fattispecie i cui è stata ritenuta tempestiva la querela presentata dai genitori della vittima minore solo all'esito di una visita ginecologica e che quindi confermava.

4. Segue. Conoscenza del fatto e reato continuato, reato abituale e reato permanente. — Riguardo al **reato continuato**, secondo una impostazione dottrina, il termine per la proposizione della querela dovrebbe decorrere **dalla conoscenza della consumazione di ogni singolo reato** (ROMANO, *Commentario*, 762).

A tale tesi sembra aver aderito la Corte di cassazione secondo cui, in caso di reato continuato, il decorso del termine in questione è autonomo in relazione ai singoli reati, ancorché gli stessi siano riconducibili ad un unico disegno criminoso, e, pertanto, unificati sotto il vincolo della continuazione; si è affermato infatti che, dovendo il reato continuato essere considerato quale fenomeno unitario solo per limitati fini, previsti espressamente dalla legge, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso mantiene le proprie caratteristiche e una diversa potenzialità lesiva e

la persona offesa ha, pertanto, il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri. Ciò comporta la necessità di far decorrere il relativo termine autonomamente per i singoli reati (Cass., sez. V, 21 gennaio 1999, Batzella, *C.E.D. Cass.*, n. 212620; Cass., sez. III, 15 novembre 2007, n. 183/08, *ivi*, n. 238607).

Per il reato abituale, occorre distinguere tra il momento in cui si realizza la conoscenza della *realizzazione* della fattispecie, che si verifica quando questa sia compiutamente integrata nei suoi elementi costitutivi, dal quale decorrerebbe il termine per la proposizione della querela, e momento della *consumazione* del reato, coincidente con l'esaurirsi del fatto criminoso; il termine cioè decorrerebbe della notizia del compimento della condotta o delle condotte già aventi rilievo penale, salva la possibilità di nuove querele per fatti sopravvenuti (ROMANO, *Commentario*, 304; M. PETRONE, *Reato abituale*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1967, vol. XIV, 941).

Per quel che concerne il **reato permanente** è consolidata l'affermazione giurisprudenziale secondo cui la « notizia del fatto che costituisce il reato », dalla cui data, ai sensi dell'art. 124, inizia la detta decorrenza, non può precedere la consumazione dell'illecito; e tuttavia, ove questa si protragga nel tempo, come nel caso di reato necessariamente o eventualmente permanente, il momento a cui deve aversi riguardo è quello in cui si **realizzano gli elementi necessari del reato e non quello in cui cessa la consumazione** (Cass., sez. II, 2 luglio 2002, n. 25193, *Riv. pen.* 2002, 762).

In particolare, quando la consumazione si protrae nel tempo, come nei casi di reato necessariamente o eventualmente permanente, è al **momento in cui si realizzano gli elementi necessari del reato, non a quello in cui cessa la consumazione**, che deve aversi riguardo dato che, quale che sia la durata dello stato di consumazione, il reato è già perfetto in tutti i suoi elementi prima del momento in cui tale stato cessa. Tale principio deve applicarsi anche nelle ipotesi di **reati istantanei con evento che si protrae e si sviluppa nel tempo**, come nel caso della truffa contrattuale, mediante rilascio di effetti cambiari con periodiche scadenze successive, ipotesi in cui è possibile ritenere perfetto il reato già nel momento del pagamento dei primi titoli (Cass., sez. II, 4 febbraio 2002, n. 25193, *C.E.D. Cass.*, n. 222124, *Giur. it.* 2004, 1939, con nota di MORONE).

In senso asimmetrico si pone Cass., sez. V, 13 gennaio 2011, n. 2241, *C.E.D. Cass.*, n. 249208, secondo cui il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza (Cass., sez. II, 19 ottobre 2010, n. 41401, *ivi*, n. 248926).

Sotto altro profilo si è ritenuto che **la querela** deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge dalla conoscenza del fatto delittuoso e **non interrompe la permanenza** che si protrae fino alla sentenza di primo grado senza che sia necessario presentare ulteriore querela e, quando nel capo di

imputazione sia contestata la data di accertamento e non quella di cessazione della permanenza, senza che il pubblico ministero debba in dibattimento procedere ad ulteriore contestazione (Cass., sez. VI, 20 giugno 2002, n. 2873, *C.E.D. Cass.*, n. 224214; nello stesso senso, in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza, Cass., sez. VI, 10 maggio 2010, n. 22219, *ivi*, n. 247393, *Cass. pen.* 2011, 1759, con nota di BISACCI, *Incertezze interpretative in tema di decorrenza del termine di presentazione nei reati di durata*).

5. Il dubbio sulla decorrenza del termine e la prova della tardività della querela. — La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, poiché il decorso del termine comporta decadenza, qualora venga eccepita la tardività della querela, **la prova** del difetto di tempestività debba essere fornita da chi la deduce ed un eventuale **stato di incertezza** debba essere risolto nel senso di ritenere **tempestiva** la proposizione della condizione di procedibilità (Cass., sez. V, 17 gennaio 2013, n. 13335, *C.E.D. Cass.*, n. 255060).

La decadenza, si sostiene, va accertata secondo criteri rigorosi, non potendo ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (Cass., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7333, *C.E.D. Cass.*, n. 239162, *Cass. pen.* 2009, 1054).

In particolare, **grava sull'imputato un onere di allegazione.**

La dottrina rivisita criticamente l'orientamento in questione configurando **per il giudice un onere di accertamento, anche d'ufficio**, della sussistenza della tempestiva proposizione della condizione di procedibilità (A. GAITO, *Querela. Termine di decadenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1975, 1040; L. TIRABASSI, *Onere della prova e regola di giudizio in tema di dubbia tempestività della querela*, in *Giur. it.* 1997, II, 666).

6. Fatti ad effetto impeditivo della querela: la rinuncia. — La rinuncia è un negozio giuridico processuale unilaterale avente ad oggetto la manifestazione di volontà di non proporre querela da parte della persona offesa dal reato ovvero di altra persona cui la legge attribuisce il potere di esercitare il diritto in questione, quale, ad esempio, il curatore di cui all'art 338 c.p.p.; la rinuncia ha **carattere recettizio**, a differenza della remissione, **non richiede accettazione**, è **irrevocabile**, presuppone che la querela non sia stata ancora proposta e comporta l'inefficacia di quella eventualmente presentata successivamente (G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 441; A. CANDIAN, *La querela*, cit., 249; A. SANTORO, *Querela*, cit., 649; ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 268).

La rinuncia presuppone che un reato **sia già stato commesso**, non essendo ammessa invece la **c.d. rinuncia abdicativa**, cioè la manifestazione di volontà con cui si dismette il diritto di promuovere la querela già prima della commissione del reato, e, quindi, già prima che un determinato soggetto possa considerarsi parte offesa (R. ORLANDI, *Sub art. 338 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 71).

La rinuncia alla querela **non impedisce la proponibilità dell'azione civile** per le restituzioni e il risarcimento del danno se è vero che essa può

accompagnarsi alla rinuncia alla predetta azione (art. 339, comma 3, c.p.p.) (R. ORLANDI, *Sub art. 338 c.p.p.*, cit., 71).

Il diritto di rinunciare alla querela spetta a ciascuno dei titolari del diritto di promuoverla, sicché la **rinuncia di uno dei titolari del diritto in questione non tocca, né esaurisce, il diritto di promuovere querela di cui altri soggetti siano titolari.**

La rinuncia alla querela, che non può essere subordinata a condizioni o termini, **si estende, ex art. 124, a tutti coloro che hanno commesso il reato**, in piena conformità al principio generale, sancito anche dall'art. 123 c.p., secondo cui le manifestazioni di volontà della persona offesa hanno come oggetto il fatto-reato e non, invece, i loro autori (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 271; Cass., sez. V, 18 giugno 1999, Anzolin e altro, *Riv. pen.* 1999, 981, sul tema cfr., *sub art. 123*, § 1).

La rinuncia effettuata in riferimento ad un *reato permanente*, non preclude la possibilità di proporre querela nell'ipotesi in cui l'attività criminosa sia ripresa dopo la sentenza di accertamento della rinuncia (Cass., 20 marzo 1963, Giorgi, *Arch. pen.* 1964, II, 167, con nota di RAMACCI).

7. Segue. La forma della rinuncia. — La rinuncia può essere espressa o tacita. La **rinuncia espressa**, disciplinata dall'art. 339 c.p.p., deve essere posta in essere personalmente dal soggetto legittimato ad esercitare il diritto di querela ovvero a mezzo di procuratore speciale e può essere resa in forma scritta o con dichiarazione orale a verbale che, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del soggetto autore del reato.

La dichiarazione orale deve essere resa davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del dichiarante, redigono verbale, sottoscritto, a pena di inefficacia, dal rinunciante.

La rinuncia tacita è invece disciplinata dall'art. 124 c.p. e si configura quando la persona legittimata a proporre la querela compia fatti o atti incompatibili con la volontà di querelare.

Nella rinuncia tacita l'estinzione del diritto di querela non consegue ad una dichiarazione di carattere negoziale ma è l'effetto di *facta concludentia* (A. CANDIAN, *La querela*, cit., 264; S. SALIDU, *La disponibilità del diritto di querela: rinuncia, remissione e fatti incompatibili*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1972, 538); secondo altri anche la condotta concludente rappresenta pur sempre una volontà negoziale nel cui schema può essere inquadrata (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 253; G. BATTAGLINI, *La querela*, cit., 443; U. DINACCI, *Linee sistematiche della nuova preistruzione penale*, Cedam, 1978, 58).

La giurisprudenza ha concordemente affermato che il comportamento concludente deve risultare da **fatti incompatibili** con la volontà di querelarsi che, oltre ad essere **seri, univoci e concludenti, non possono essere subordinati al verificarsi di determinate condizioni** (Cass., sez. VI, 22 novembre 1983, Italiano, *C.E.D. Cass.*, n. 161325, *Riv. pen.* 1984, 521; Cass., sez. VI, 22 marzo 1988, Mollame, *C.E.D. Cass.*, n. 180081, *Giust. pen.* 1989, II, 483).

In tema di rinuncia tacita, **non** sono stati considerati comportamenti rilevanti:

— il **consenso prestato dal genitore alla convivenza della figlia** con l'autore di un reato di **violenza sessuale** (Cass., sez. VI, 22 marzo 1988, Mollame, *C.E.D. Cass.*, n. 180081, *Cass. pen.* 1990, 2489);

— l'invio di una **lettera di rettifica** in relazione al reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, giacché non è incompatibile con la istanza di punizione ed anzi a questa si affianca con lo scopo di limitare il danno alla reputazione (Trib. Roma, 22 novembre 1985, Intini, *Cass. pen.* 1985, 12);

— la stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito (in tal senso, Cass., sez. fer., 29 agosto 2013, n. 39184, *C.E.D. Cass.*, n. 257019).

In particolare, si è escluso che possano costituire rinuncia alla querela la **transazione** avente per oggetto i **danni** diversi da quelli derivanti dalla malattia cagionata dal reato di lesioni nonché **la riserva di presentare querela** ovvero le **trattative di conciliazione**.

In giurisprudenza si è affermato che la **transazione sul risarcimento dei danni** intervenuta con la società assicuratrice, avendo carattere negoziale privatistico, non consente di ritenere sussistente una volontà univoca incompatibile con la proposizione di querela e, quindi (art. 124), non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell'offensore, atteso che, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 c.p.p. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcitoria (Cass., sez. VI, 5 luglio 2002, n. 35958, *C.E.D. Cass.*, n. 222352).

La dichiarazione di rinuncia al diritto di querela ove menzionata in una relazione di servizio di P.G. e non contenuta invece in un verbale, non integra rinuncia espressa per difetto dei requisiti formali previsti dalla legge processuale e non può nemmeno valere come rinuncia tacita, salvo che ad essa non si accompagnino fatti valutabili, di per se stessi, come incompatibili con la volontà di sporgere querela (Cass., sez. V, 12 giugno 2012, n. 35564, *C.E.D. Cass.*, n. 253279).

Un'ipotesi speciale di rinuncia tacita è contenuta nell'art. 28, comma 3, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del **giudice di pace**).

Art. 125.

Querela del minore o inabilitato
nel caso di rinuncia del rappresentante.

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela [120].

Bibliografia: G. CONSO, voce *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1960, vol. VI, 153.

Sommario: 1. La rinuncia del legale rappresentante del minore ultraquattordicenne o dell'inabilitato.

1. *La rinuncia del legale rappresentante del minore ultraquattordicenne o dell'inabilitato.* — L'art. 125 completa simmetricamente la disciplina dell'art. 120, comma 3, c.p., disponendo che la rinuncia a proporre querela da parte dei genitori, tutori, curatori non costituisce fatto impeditivo all'esercizio del potere di proporre querela per i minori ultraquattordicenni o gli inabilitati.

Dal combinato delle due norme e, in particolare, dal riconoscimento di due autonomi diritti in capo al rappresentante e al rappresentato, discende che la querela proposta dal legale rappresentante di minore di età superiore a 14 anni o dell'inabilitato è valida anche se questi non intendano esercitare tale potere o abbiano manifestato propositi di rinuncia.

Simmetricamente, la rinuncia del legale rappresentante di minore di età superiore a 14 anni o dell'inabilitato, non preclude a questi ultimi di proporre querela.

La Corte di cassazione sul tema ha inoltre chiarito che **la nomina del curatore speciale non importa per questi l'obbligo di proporre querela** ma solo il potere di far uso delle facoltà inerenti l'esercizio di tale diritto (Cass., 12 febbraio 1970, Benvenuto ed altri, *Giust. pen.* 1971, III, 411).

Si è affermato che non è causa di improcedibilità dell'azione penale, per il reato di violenza sessuale su minore che abbia compiuto gli anni quattordici, la compresenza del legale di fiducia e dei genitori della vittima all'atto della presentazione orale della querela alla polizia giudiziaria, dovendosi qualificare la presenza degli stessi quale assistenza morale e tecnico-legale ai sensi dell'art. 609-*decies* c.p., che non viola il principio della personalità del diritto di querela (Cass., sez. III, 16 febbraio 2011, n. 15584, *C.E.D. Cass.*, n. 250139).

Cfr. *sub* art. 121.

Art. 126.

Estinzione del diritto di querela.

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa [543, 597].

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Bibliografia: G. BATTAGLINI, *La querela*, Utet, 1958; A. CANDIAN, *La querela*, Giuffrè, 1951; M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico al codice penale*, Giuffrè, 1996; A. SANTORO,

voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1968, vol. XIV; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, vol. X, 569.

Sommario: 1. L'estinzione del diritto di querela e la sua intrasmissibilità. — 2. Le eccezioni previste dalla legge.

1. L'estinzione del diritto di querela e la sua intrasmissibilità. — **Il diritto di proporre querela**, fatta eccezione per le ipotesi previste espressamente dalla legge, è un diritto **personalissimo** e si estingue con la **morte della persona offesa**.

Conseguenza del carattere personale della querela (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 256; A. SANTORO, voce *Querela*, in *Nss. d. I.*, Utet, 1968, vol. XIV, 644) è la sua **in trasmissibilità**.

Se, pertanto, la **persona offesa muore prima di aver proposto querela** e non in « conseguenza » del reato (art. 90, comma 3, c.p.p.), il diritto in questione non può essere proposto dagli eredi o dai congiunti del defunto; se, invece, la morte sopravviene dopo la proposizione della querela, l'azione penale può essere promossa, essendo stato rimosso l'ostacolo alla procedibilità.

Partendo dal principio per cui la nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, nei casi previsti dall'art. 121 c.p. (persona offesa minore di anni quattordici o inferma di mente), non trasferisce in capo al soggetto nominato il diritto in questione, del quale resta per contro titolare in via esclusiva la persona offesa dal reato, ma semplicemente lo abilita ad esercitarlo, la giurisprudenza ha affermato che, stante la distinzione fra il diritto di querela e l'esercizio del diritto di querela, quando il diritto si estingue per morte della persona nel cui interesse è stato nominato il curatore, questi non può validamente proporre la querela, stante il rilievo tranciante della disposizione di cui all'art. 126. Necessario corollario di tale proposizione è che se il soggetto incapace viene meno prima della nomina di un curatore speciale, tale nomina non può più essere effettuata in quanto sarebbe assolutamente priva di effetti (Cass., sez. II, 14 giugno 2007, n. 32873, *C.E.D. Cass.*, n. 237494).

Secondo la dottrina, in caso di pluralità di offese, la morte di una delle persone offese non estingue il diritto delle altre a promuovere la querela; non diversamente, si ritiene che il fatto estintivo-morte attiene alla sola persona titolare del diritto, per cui, in caso di morte dei rappresentanti legali, esclusivi o sussidiari, ovvero del curatore speciale della parte offesa, è possibile procedere alla loro sostituzione e, quindi, a promuovere la querela, ove il termine per la proposizione non sia decorso (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 256).

2. Le eccezioni previste dalla legge. — Ai sensi dell'art. 597, **comma 3 prima parte, c.p.**, se la persona offesa muore **prima** che sia decorso il termine per la proposizione della querela per uno dei delitti di cui agli artt. 594-595

c.p., questa può essere proposta dai prossimi congiunti, dall'adottante e dall'adottato. Si tratta di una titolarità acquisita *iure successionis*, che la dottrina ritiene conseguente alla diffusività dell'offesa dei reati di ingiuria e diffamazione, idonea, quindi, a riflettersi anche nell'ambito della famiglia del defunto. Trattasi di trasmissione *ex lege* del potere di querela (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 257; A. SANTORO, voce *Querela*, cit., 644).

L'art. 597, comma 3, primo periodo, seconda parte, c.p. prevede, in caso di offesa alla memoria di un defunto, il diritto dei prossimi congiunti, del suo adottante o dell'adottato di promuovere querela. Nella specie, la dottrina ritiene invece che la norma riconosca in favore dei soggetti in questione un **diritto proprio** che non deroga quindi al principio generale di cui all'art. 126 c.p. della personalità e intrasmissibilità del diritto di querela (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 258).

Ai sensi dell'art. 609-septies c.p., i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa e, « salvo quanto previsto dall'art. 597 terzo comma », il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Per i reati in questione il diritto a proporre querela è esteso ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato nel caso di morte della persona offesa avvenuta prima del decorso del termine di sei mesi. Sul tema, si è evidenziato in dottrina che, a seguito della abrogazione dell'art. 543, comma 2, c.p., a norma del quale la trasmissione della querela ai genitori e al coniuge non si verificava nel caso in cui la persona offesa avesse rinunciato espressamente o tacitamente al diritto, nella disciplina vigente la eventuale rinuncia della persona offesa al diritto di proporre querela non dovrebbe produrre effetti rispetto al riconosciuto diritto dei congiunti, dell'adottante e dell'adottato (ROMANO-GRASSO, *Commentario*, 257; G.P. VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.* Utet, 1995, vol. X, 575).

La stessa dottrina ritiene, tuttavia, che, in caso di rinuncia della persona offesa, successivamente morta prima del decorso del termine per la proposizione della querela, non potrebbe essere ammessa la querela proposta dai congiunti, dall'adottante e dall'adottato, atteso che, a causa della intervenuta rinuncia, difetterebbe il requisito, previsto dall'art. 597, comma 3, c.p., della non decorrenza del termine al momento della morte della persona offesa che, come detto, costituisce, invece, il presupposto per il riconoscimento del diritto in esame in capo ai congiunti, all'adottante e all'adottato.

Dalle deroghe in esame va distinta l'ipotesi in cui la **persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato**, trovando in tali casi applicazione l'art. 90, comma 3, c.p.p., che attribuisce le facoltà e i diritti previsti dalla legge ai prossimi congiunti della persona offesa.

Quella indicata è una disposizione che la dottrina ritiene dettata dalla necessità di apprestare forme di tutela alle vittime del reato nelle ipotesi più gravi, cioè quelle in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, che altrimenti resterebbero impuniti.

TUTELA DELLA VITTIMA NEL SISTEMA PENALE DELLE GARANZIE (*)

Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.1, 2010, pag. 41

Antonio Pagliaro

Classificazioni: PERSONA OFFESA DAL REATO - In genere

1. Nella presentazione di un interessante libro di Armando Saponaro, edito nel 2004, l'illustre criminologo Emilio Viano rilevava che l'interesse per la vittima non datava « da più di quarant'anni al massimo », persino negli USA dove esso ebbe inizio- (1). Quanto all'Italia, si può ricordare che ancora nel dicembre 2000, per richiamare l'attenzione sul tema, fu organizzato dall'Accademia dei Lincei e dal CNR un Convegno dal titolo significativo: « La vittima del reato, questa dimenticata »- (2).

Dal 2000 a oggi, la situazione è profondamente cambiata anche in Italia. Oggi, la vittima non è più « dimenticata ». Sono numerosi gli studi italiani che cercano di esaminare la posizione della vittima, tanto dal punto di vista criminologico, quanto sotto l'aspetto giuridico penale e processuale penale, formulando pure suggerimenti *de jure condendo*. Soprattutto, il legislatore si è più volte preoccupato di introdurre disposizioni nuove, che contribuiscano a meglio tutelare le vittime dei reati, all'interno del processo e fuori di esso. In questo nuovo quadro, le garanzie, che prima erano avvertite come necessarie soltanto a favore dell'imputato e del colpevole, ora devono essere ripensate - ovviamente con strutture e finalità diverse - anche nei confronti delle vittime del reato.

Le ragioni dello scarso interesse che, fino a pochi anni fa, destava la posizione delle vittime non sono del tutto chiare. Il fenomeno riguardava non solo gli studi penalistici, ma ancora più le teorie criminologiche, che assumevano come loro compito fondamentale quello di determinare i tipi predisposti al comportamento criminale, ma non stabilivano il dovuto collegamento con la vittima- (3). Probabilmente si trattava di una reazione esagerata a quelle forme del diritto e della procedura penale (diritto germanico primitivo, ma anche diritto romano primitivo- (4)), nelle quali il reato e il processo che ne seguiva erano visti come un conflitto quasi privato tra l'offensore e la vittima. Quando, con il passare dei secoli, si affermò in pieno l'autorità dello Stato, con la conseguenza che il delitto apparve soprattutto come una offesa di natura pubblicistica e la pena divenne una risposta statale a questa offesa, la posizione della vittima privata passò in secondo piano- (5). Né l'Illuminismo riuscì a mutare questa prospettiva. Anzi, la rivalutazione dei motivi di libertà dell'individuo operò nel senso di approfondire la tutela del colpevole e dell'incolpato, ma ciò a scapito della tutela della vittima- (6).

Entrambe tali radici storiche (rafforzamento degli aspetti pubblicistici del reato e del processo; accentuazione dei principi liberal-garantistici) apparentemente in contrasto tra loro hanno condotto alla situazione di scarsa attenzione per la vittima, che adesso lamentiamo. Persino l'art. 111 Cost. (anche nella stesura del 1999) provvede a tutelare l'imputato, ma non la vittima- (7). Ancora in tempi recenti, le correnti teoriche garantiste ispirate alle ideologie della sinistra riservavano la loro attenzione soltanto al colpevole. Solo da ultimo, queste stesse correnti hanno compreso che la vittima non può essere trascurata- (8).

2. Uno strano sbocco della rivalutazione dell'intervento privato in materia penale si ebbe con la teoria della "vittimo-dogmatica"- (9). Ne parlo subito, per accantonare la questione ed avere modo di ometterne la menzione nella esposizione successiva.

Intorno agli anni '80 del secolo scorso, alcuni autori tedeschi hanno prospettato - con sfumature diverse - un nuovo indirizzo dottrinale, che è stato denominato appunto "vittimo-dogmatica". Bisognerebbe escludere il reato quando la vittima, con i mezzi a propria disposizione, avrebbe potuto evitare il risultato lesivo. Infatti, in questi casi l'intervento penale sarebbe ingiustificato sulla base dei principi di sussidiarietà e di *ultima ratio* (principi che indurrebbero ad escludere l'intervento penale dello Stato, dove sussista un'altra possibilità di difendere il bene giuridico). In più, secondo alcuni degli autori in questione, chi si difende realizzerebbe sé stesso in quanto uomo; perciò lo Stato non dovrebbe intervenire, a meno che le forze della vittima risultassero insufficienti per la difesa. Queste regole dovrebbero valere non solo *de jure condendo*, ma anche nella interpretazione delle fattispecie penali oggi vigenti.

A mio parere, si tratta di opinioni davvero singolari, che possono costituire un esempio di come una dogmatica cieca rispetto alle componenti teleologiche del diritto possa produrre risultati nefasti. Un principio

di sussidiarietà inteso in tale modo condurrebbe inesorabilmente proprio a quella autogiustizia che il diritto in tutta la sua storia ha cercato di delimitare. Si avrebbe un regresso di millenni nella organizzazione della società.

La verità è che il principio di sussidiarietà e quello, analogo, di *ultima ratio* significano che l'intervento penale deve essere evitato, se è possibile sostituirlo con un altro intervento *pubblico* meno invasivo. Non significano che l'intervento pubblico sia sussidiario all'autodifesa *privata*.

L'autodifesa della vittima non è un intervento pubblico, e neppure si può asserire che esso sia meno invasivo, posto che l'autodifesa privata ben difficilmente si attiene a limiti precisi, può dare luogo a reazioni a catena, e inevitabilmente conduce, prima o poi, le possibili vittime ad affidarsi alla tutela delle organizzazioni criminali, che così rafforzeranno il proprio controllo del territorio.

Con la impostazione della vittimo-dogmatica viene capovolto addirittura il principio espresso dall'istituto della legittima difesa, che è uno degli istituti fondanti l'intero diritto: il principio che il singolo non deve difendere con la forza il proprio diritto, se è possibile l'intervento dello Stato. È l'autodifesa della vittima ad essere sussidiaria rispetto alla difesa pubblica, non viceversa- (10).

In ogni caso, l'accettazione della "vittimo-dogmatica" contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto e con quelle di prevenzione degli illeciti.

3. Liberato il campo dalla vittimo-dogmatica, possiamo addentrarci più direttamente nel tema. Oggi il diritto penale delle garanzie deve riguardare la tutela non solo dell'accusato o del colpevole, ma anche della vittima. L'ordinamento giuridico deve contenere norme di diritto penale sostanziale che, attraverso la statuizione di sanzioni più severe, stigmatizzino gli attacchi alle vittime deboli, e insieme aiutino a prevenirli; e deve contenere pure norme di diritto processuale penale che rendano meglio tutelata la vittima nel processo.

Ma chi è la vittima del reato- (11)? Tralasciando, per semplicità di esposizione, altre definizioni, si può ricordare che, in ambito Unione Europea, la Decisione quadro del 15 marzo 2001 sulla Posizione della Vittima nel Procedimento Penale- (12) ha definito la vittima come "la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro".

Nei termini tecnico-giuridici del diritto penale sostanziale, la vittima si presenta come il « titolare dell'interesse protetto dalla norma penale ». La si definisce usualmente come « soggetto passivo » oppure come « offeso » o come « persona offesa dal reato ». Per gli aspetti risarcitori, la si indica come « danneggiato ».

Ebbene, nel diritto penale sostanziale gli interessi meritevoli di tutela sono, di solito, protetti in modo impersonale. Cioè, di regola non ha importanza se titolare ne sia l'una o l'altra persona. Ad esempio, il possesso è tutelato allo stesso modo, se il possessore della cosa sottratta è Tizio oppure Caio: in entrambi i casi, la sottrazione può costituire il delitto di furto. Se, alla stazione ferroviaria, il ladro vuole rubare i bagagli di Tizio, ma per uno scambio, si impossessa del bagaglio di Caio, il furto si configura (normalmente) allo stesso modo.

La *impersonalità* della tutela è importante, perché rispecchia la *eguaglianza* dei cittadini di fronte alla legge penale. Il concetto che i cittadini hanno pari dignità e pari diritto alla tutela fa sì che solo in casi marginali possano venire in rilievo le peculiarità del soggetto passivo. Ammettere una diversa tutela secondo le peculiarità del soggetto passivo comporta, infatti, uno strappo al principio astratto di eguaglianza.

Questo, probabilmente, è uno dei motivi, per i quali nelle trattazioni penalistiche e nella legislazione sono ancora pochi i riferimenti alle peculiarità del soggetto passivo. Quel che importa al legislatore penale è tutelare l'interesse, a chiunque appartenga. Il soggetto passivo è tutelato insieme con la tutela del suo interesse.

Tuttavia, se vi sono obiettive ragioni per differenziare la tutela, bisogna tenerne adeguato conto, sotto pena di ottenere un risultato per altri versi diseguale, e quindi ingiusto. Per esempio, nel bilanciamento tra l'interesse dell'agredito e l'interesse dell'aggressore, è giusto che l'istituto della legittima difesa preferisca quello dell'agredito- (13). Ciò è stato ribadito nella recente riforma dell'istituto, anche se, a mio personale parere, agli stessi risultati avrebbe condotto una saggia interpretazione del testo previgente: saggia interpretazione che purtroppo talvolta mancava.

Facciamo qualche altro esempio in tema di tutela differenziata: il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (art. 609-*bis* c.p.); tuttavia, se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici, la pena è della reclusione da sei a dodici anni (art. 609-*ter* c.p.). Inoltre, il compimento di atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici è, per ciò stesso, punito con la reclusione da cinque a dieci anni (art. 609-*quater* c.p.). Si deve

aggiungere, poi, che in questi casi il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza della età della persona offesa (art. 609-*sexies* c.p.).

E ancora: il delitto di circonvenzione di incapaci richiede che il soggetto passivo sia una persona minore ovvero una persona che sia in stato di d'infermità o di deficienza psichica (art. 643 c.p.); la disposizione sull'usura punisce il farsi dare o promettere interessi, anche inferiori al limite di legge, che siano sproporzionati per eccesso "quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria" (art. 644, terzo comma c.p.); l'art. 61, n. 5 c.p. contempla una circostanza aggravante per chi abbia approfittato di circostanze di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; mentre l'art. 61, n. 6 c.p. prevede un'attenuante per chi si adoperi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Questa più efficace tutela della vittima debole è rafforzata nella recente legislazione- (14). Per es., nel c.d. Decreto sicurezza convertito in l. n. 125 del 2008, nonché nel c.d. Pacchetto sicurezza convertito in l. 23 aprile 2009 e nella l. 15 luglio 2009, n. 94, troviamo, nell'ambito di una serie di interventi a pioggia di portata troppo « vasta ed eterogenea »- (15):

una modifica all'art. 61, n. 5, c.p., con la quale viene reso più evidente che l'età della vittima può costituire ragione per l'aggravamento di pena (v. pure l'art. 640.2-*bis* c.p.); la introduzione di un art. 61.11-*ter* c.p. con il quale si aggrava la pena per i delitti contro la persona commessi a danno di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (v. pure l'art. 609-*ter*, n. 5-*bis*); aggravanti per la partecipazione con minori o soggetti non imputabili o in stato di infermità o deficienza psichica (art. 112 n. 4 c.p.); la statuizione che il delitto di oltraggio si estingua a seguito del risarcimento alla persona offesa e all'ente di appartenenza di essa (art. 341-*bis* c.p.)- (16); un aumento di pena per il delitto di atti osceni, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (art. 527 cpv. c.p.); le nuove incriminazioni dell'impiego di minori nell'acattonaggio (art. 600-*octies* c.p.) e della elusione di provvedimenti riguardanti minori (art. 388 cpv. c.p.); la incriminazione degli atti persecutori (c.d. *stalking*) (art. 612-*bis* c.p.)- (17), con previsione dell'ergastolo per il caso di omicidio (art. 576, n. 5.1); importanti modifiche a diversi delitti contro la libertà personale (artt. 605 ss. c.p.), soprattutto in tema di delitti sessuali (art. 609-*bis* ss. c.p.), con previsione dell'ergastolo per il caso di omicidio (art. 576, n. 5)- (18); la nuova incriminazione del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-*bis* c.p.); la diminuzione di pena nei confronti dell'imputato di sequestro di persona che si adoperi concretamente per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore (art. 605, ult. cpv., n. 3, c.p.); le aggravanti del furto, della rapina e dell'estorsione commessi nei luoghi di trasporto o negli sportelli di istituti di credito (art. 625, comma 1, n. 8-*bis* ed 8-*ter*, c.p.; art. 628, comma 3, n. 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* c.p.; art. 629 cpv. c.p.). Ancora, il quarto comma dell'art. 628 c.p. (come introdotto dalla riforma del 2009) esclude espressamente dal giudizio di bilanciamento le circostanze di nuovo conio introdotte nello stesso articolo; infine, l'aggravante della minorazione fisica, psichica o sensoriale, già prevista nel nostro sistema, è ora ampliata (art. 36 l. 5-2-1992, n. 104, come sostituito dall'art. 3, comma 1, l. 94/2009).

Non esistono, invece, nel nostro diritto, casi nei quali la specifica qualità del soggetto passivo comporti, da sola, una sua minore tutela. Talvolta, in dottrina si cita, a questo riguardo, l'art. 649 primo comma c.p., dove è stabilito che non è punibile chi ha commesso, senza violenza alle persone, un delitto contro il patrimonio, in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano. Tuttavia, a ben guardare, qui la esclusione della punibilità non dipende dalla qualità del soggetto passivo, bensì dai rapporti che lo legano all'agente: rapporti, i quali conducono alla esclusione del reato in quanto, se considerati dal punto di vista del soggetto attivo, fanno apparire la sua condotta come di ridotta incidenza sui rapporti sociali e come caratterizzata da minore riprovevolezza.

Alle volte, il differenziarsi della tutela rimane implicito. Ciò avviene, ad esempio, in tema di legittima difesa (art. 52 c.p.): oltre a quanto si è detto sopra circa il confronto tra interesse dell'aggressore e interesse dell'agredito, i due contrassegni della ingiustizia della offesa e della proporzione tra difesa e offesa devono essere valutati in modo differente, secondo che l'aggressore sia un uomo adulto sano di mente oppure un bambino o un incapace di intendere o di volere; da presupposti simili deve essere influenzata la valutazione della ingiustizia del fatto altrui nella provocazione (art. 62 n. 2 c.p.); infine, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato (art. 133, n. 2 c.p.) deve tenere conto della eventuale debolezza di questa.

Se si cerca di comprendere quale sia la *ratio* di queste e di altre deroghe classiche al principio che i soggetti

passivi sono tutelati dalla legge in modo eguale, appare chiaro che essa discende dalla necessità di tutelare meglio la persona più debole. Questa è una esigenza etica profondamente radicata nella coscienza dei cittadini. Il diritto è etica formalizzata. Non può non tenere conto di questa sua natura.

4. Sul piano processuale, la tutela della vittima assume una importanza ancora maggiore- (19). È ovvio che la prima tutela della vittima stia nel farle ottenere giustizia: quindi, nella identificazione e nella conseguente condanna del colpevole. Ma purtroppo una larghissima maggioranza dei reati denunciati rimane senza identificazione del colpevole (sono "opera di ignoti")- (20). E anche la lunghezza eccessiva dei processi penali non giova alla tutela della vittima. Il migliore rimedio sarebbe una riforma che correggesse i troppi inutili formalismi del processo, unita a un robusto ampliamento dei ruoli dei magistrati e dell'altro personale. Invece, alle vittime non giovano amnistie, prescrizioni e istituti analoghi.

Per ragioni di tempo, non posso fermarmi sulla tutela della vittima nel diritto internazionale, e in particolare sull'attività e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Mi limito a segnalare l'incontro di studio che si è svolto il 13 giugno 2006 presso la Corte di Appello di Roma. Vi è stata presentata, sul tema specifico della vittima, e con particolare riferimento alla vittima « vulnerabile », una relazione molto attenta e puntuale- (21).

Qui basta ricordare i punti essenziali della citata Decisione quadro del Consiglio U.E. del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

Questa stabilisce, all'art. 2, che « 1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.

2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione ».

E, all'art. 3: « Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interrogino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale ».

Nonché, all'art. 4: « 1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi ».

E, all'art. 9.1: « Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento ».

Infine, all'art. 10.1: « Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione [ossia: soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato] nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura ».

Può essere menzionato pure lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998, ratificato dall'Italia nel 1999), che all'art. 68 prevede la protezione delle vittime e dei testimoni e la loro partecipazione al processo, tra l'altro consentendo, ove « siano coinvolti interessi personali delle vittime,... che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni » (v. pure l'art. 65.4). L'art. 75 prevede poi le riparazioni a favore delle vittime. E l'art. 79 un fondo di garanzia per le vittime.

Importanti sono pure le regole in tema di procedura e prova presso la stessa Corte- (22). Anche qui ci si preoccupa di salvaguardare la vittima. Riparazioni a favore delle vittime sono poi previste in ulteriori regole del diritto internazionale convenzionale- (23). E ancora: attuando la Convenzione sui diritti dell'uomo, la I. n. 89 del 2001, art. 2, statuisce che il danneggiato costituitosi parte civile ha diritto alla equa riparazione per la irragionevole durata del processo.

5. Il diritto processuale penale dello Stato italiano si allinea progressivamente a questi principi. Anche qui va facendosi strada, come nel diritto internazionale, il riconoscimento della importanza di una riparazione della offesa subita: ciò soprattutto attraverso un riconoscimento giuridico della vittima come soggetto di diritti- (24).

Già il codice del 1988 presenta numerosi progressi rispetto al diritto precedente. In particolare, l'art. 90.1 c.p.p. statuisce che « La persona offesa dal reato, oltre a esercitare i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova ».

Ecco un breve elenco, senza pretese di completezza, dei diritti della persona offesa nel nostro processo penale. Essa ha diritto di querela (artt. 120 c.p. e 122 c.p., il quale ultimo stabilisce il c.d. *favor querelae* per il caso di pluralità di offesi) e di istanza (artt. 9,10 c.p.). È prescritta, a pena di nullità, la sua citazione (art. 178.1c, 519.3). Anche alla persona offesa deve essere inviata la informazione di garanzia (art. 369.1 c.p.p.); essa può avanzare richiesta di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.); ha diritto a notifiche varie (es. 154 c.p.p.); ha diritto di assistere all'incidente probatorio (art. 401.3 c.p.p.); ha diritto alla visione degli atti, di opporsi all'archiviazione e richiedere motivatamente di proseguire le indagini preliminari (art. 408, 410 c.p.p.); può chiedere l'avocazione (art. 413 c.p.p.); può, in certi casi, ricorrere per cassazione (art. 428.3 c.p.p.); può richiedere al p.m. di proporre impugnazioni (art. 572.1 c.p.)- (25).

Su questi temi, il citato Pacchetto Sicurezza (d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, e seguito dalla l. 15 luglio 2009, n. 94), completando il precedente Decreto sicurezza (d.l. 23 maggio 2008, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125), oltre a contenere le già ricordate disposizioni di diritto penale sostanziale, prevede, a ulteriore tutela delle vittime dei reati: 1) alcuni automatismi cautelari in materia di delitti sessuali; 2) esclusione dei benefici penitenziari per i condannati per delitti sessuali collegati alla criminalità organizzata, nonché subordinazione dei benefici all'osservazione scientifica della personalità; 3) assunzione anticipata, e con modalità protette, della testimonianza dei minori e delle altre vittime deboli; 4) possibilità di avanzare al questore richiesta di ammonimento nel caso di atti persecutori; 5) un ampliamento del gratuito patrocinio; 6) un divieto di avvicinare e/o comunicare con la persona offesa- (26).

Di particolare interesse, per ciò che concerne la tutela della vittima, è l'introduzione della competenza penale del giudice di pace (d.lgs. 274/00)- (27). La nuova disciplina prevede che: 1) la persona offesa possa opporsi all'archiviazione avanzando richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 17.2); 2) per i reati perseguibili a querela il processo possa essere avviato dalla persona offesa con la presentazione del ricorso immediato (art. 21.1); 3) altre persone offese possano intervenire nel processo (art. 28); 4) la persona offesa possa chiedere che si proceda al giudizio (art. 30); 5) per i casi di particolare tenuità del fatto, il decreto di archiviazione possa essere emesso solo se non risulta un interesse contrario della persona offesa; e, negli stessi casi, esercitata l'azione penale, il processo possa essere concluso con sentenza di non doversi procedere solo se la persona offesa non vi si opponga (art. 34. 2 e 3); 6) per i reati cagionanti danni, il processo possa essere concluso con sentenza di non doversi procedere solo se la persona offesa abbia ottenuto la riparazione del danno mediante le restituzioni o il risarcimento, e siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 35).

Nel relativo decreto di attuazione (6 aprile 2001, n. 204) sono inoltre previste: la notificazione a persona offesa anche non ricorrente (art. 4.2, *d*); e il tenere conto, ai fini della formazione del ruolo, dell'interesse della persona offesa, nonché delle possibilità di conciliazione (art. 15.1).

6. Dal punto di vista dogmatico, queste innovazioni riportano in primo piano una questione antica: se la posizione dell'offeso nel diritto penale sostanziale e processuale sia il risultato di una tutela meramente oggettiva da parte dell'ordinamento giuridico oppure sia il centro di una vera e propria situazione giuridica attiva. Nei codici, penale e processuale penale, del 1930, dominava il principio che la persona offesa fosse tutelata solo oggettivamente, come riflesso di una protezione degli interessi pubblici.

In dottrina si poteva riscontrare solo qualche rara affermazione in contrario. A questo proposito, voglio ricordare un acuto studioso che, in un volume del 1965, opponendosi alle idee dominanti, osservava che sarebbe stato meglio sostituire la dizione « persona offesa » con quella « parte lesa », per mettere in evidenza i poteri che già allora erano attribuiti al privato nel diritto e nel processo penale. E citava, come casi di rilevanza della « parte lesa », la scriminante del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.); il dissenso nella violazione di domicilio (art. 614 c.p.); il mutamento del titolo di reato tra ingiuria e oltraggio; la presenza di circostanze inerenti alla vittima (come nell'omicidio del consenziente); ecc. Quanto al processo penale di allora, egli vi configurava un ufficio di accusa privata, che emergeva negli istituti della querela (art. 120 c.p.), nella facoltà di indicare prove, proporre indagini, presentare memorie (art. 306 vecchio c.p.p.), nell'onere al pagamento delle spese processuali per soccombenza del querelante (art. 382 vecchio c.p.p.), nella funzione pratica della costituzione di parte civile. In questo quadro, la totale eliminazione dell'accusa privata prospettata nella comune dottrina gli appariva come un « eccesso di teorizzazione che non trova[va] riscontro nella realtà »- (28).

Come emerge dalla precedente esposizione, la riforma processuale del 1989, e ancora più la nuova competenza penale del giudice di pace, hanno adesso assegnato alla persona offesa un ruolo di quasi-protagonista accanto al pubblico ministero e all'imputato- (29). La dottrina, però, finora non ha dato alla innovazione il rilievo che merita nel quadro di una costruzione concettuale.

Il tema ha risvegliato in me antiche memorie giovanili, quando, al primo anno di Università, studiavo le definizioni del diritto soggettivo date da Savigny e Windscheid. Il diritto soggettivo vi era definito come un « potere della volontà », una « signoria del volere », una « sfera nella quale il potere della volontà regna e regna col nostro consenso ». Ebbene, nel diritto italiano oggi vigente la tutela della vittima è oramai configurata in modo da creare a suo favore veri e propri diritti soggettivi. Non vi è prevista soltanto la tutela obiettiva degli interessi della vittima, ma inoltre sono assegnati alla vittima poteri della volontà con i quali essa può perseguire effetti giuridici a lei favorevoli. E, poiché tali effetti giuridici sono tanto di diritto penale sostanziale, quanto di diritto processuale penale, si può suggerire la idea che oggi nel diritto italiano sussistano veri e propri diritti soggettivi della vittima, tanto nel campo sostanziale, quanto nel campo processuale.

7. Da ultimo: che cosa si può suggerire *de jure condendo* per meglio tutelare le vittime dei reati?

Alcune risposte profonde e meditate, legate anche alla lunga esperienza di avvocato, le diede Giuliano Vassalli, nella sua *Sintesi conclusiva* al citato Convegno del dicembre 2000. Con il distacco e la saggezza che lo caratterizzavano, il grande Maestro proponeva di rendere più effettiva la pena (magari evitandone la riduzione sistematica in appello), di non scoraggiare le costituzioni di parte civile, di far partecipare la vittima alla raccolta delle prove, di informare la persona offesa della scarcerazione dell'imputato o condannato, di ampliare i casi di obbligo di dimora e di divieto di dimora, di dare più spazio alle vittime nei riti alternativi, di introdurre la libertà vigilata per chi si era reso colpevole del delitto di minacce (questo delitto, infatti, tende a svilupparsi verso delitti di sangue)- (30). Solo qualcuna di queste proposte ha trovato realizzazione, e soltanto parziale, da parte della successiva legislazione.

In sede di politica legislativa, la tutela della vittima deve essere accentuata. Ciò richiede, in primo luogo, che ci si astenga da riforme che possano restringere, anziché aumentare, l'ambito di tale tutela. Per esempio, sarebbe sbagliato introdurre - come pure talvolta è stato suggerito - per tutti i reati, e dunque pure per i delitti dolosi, il requisito della prevedibilità dell'evento, che oggi è posto solo per i reati colposi e per quelli a responsabilità c.d. obiettiva. Se Tizio spara contro Caio al fine di ucciderlo, e Caio muore anche perché indebolito da una precedente malattia o perché contemporaneamente subisce un'altra ferita per un incidente o perché la ferita si infetta di un raro batterio, non di vede perché escludere la responsabilità dell'omicida solo perché un "osservatore avveduto" avrebbe considerato imprevedibile l'evento morte. Chi si sentirebbe di raccontare ai parenti della vittima che una particolare teoria dogmatica escluderebbe in questi casi la imputazione e che la legge si è adeguata a tale teoria? In questi casi, resta sempre il fatto che Tizio ha agito con dolo di omicidio e ha realizzato pienamente nel mondo esterno il suo proposito criminoso. Egli, dunque, merita la punizione anche in vista di una piena tutela della vittima.

Ancora: il *Progetto 1992* (o *Progetto Pagliaro*)- (31) prevedeva, in linea generale, un fondo di solidarietà verso le vittime dei reati, alimentato con l'intero provento delle pene pecuniarie e delle somme versate a titolo di responsabilità civile per la multa o per l'ammenda, al fine di indennizzare le vittime del reato che versino in stato di bisogno, quando l'autore sia rimasto ignoto o non sia in condizione di adempiere l'obbligo del risarcimento (art. 51.5). Inoltre, un fondo di solidarietà è stato introdotto nella legislazione italiana, ma limitatamente alle vittime di taluni reati (estorsione, usura: d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. nella l. 18 febbraio 1992, n. 172; l. 7 marzo 1996, n. 108, art. 14; l. 23 febbraio 1999, n. 44). Forme di assistenza sono state previste anche per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l.20 ottobre 1990, n. 302; l. 22 dicembre 1999, n. 512). È importante pure la Convenzione europea sul risarcimento alle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24.11.1983). Recentissima (legge 146 del 2006) è la recezione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, dove è prevista l'assistenza e la protezione delle vittime.

Più efficace, agli effetti della prevenzione generale e della prevenzione specifica (o speciale), nonché per una migliore tutela della vittima, potrebbe essere poi la norma (anch'essa contenuta nel *Progetto 1992*: art. 51, n. 4) che, in caso di condanna, il giudice disponga il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando in ogni caso, almeno in misura parziale, la somma dovuta. In questo modo, tra l'altro, si recupererebbe una tradizione giunta sino alle codificazioni unitarie (v. il *Codice penale per il Granducato di Toscana* (1853), il quale si riallacciava alla *Riforma della legislazione penale toscana* [c.d. *Leopoldina*] del 1786) e poi lasciata cadere per cieco ossequio ad astratte formulazioni dogmatiche sulla "natura giuridica" del risarcimento del danno da reato.

Sarebbe forse possibile spingersi ancora oltre, ove si riconoscesse che il risarcimento del danno non patrimoniale ha finalità caratteristiche della sanzione penale, piuttosto che della sanzione civile. Lo si potrebbe allora trasformare in sanzione autonoma rispetto al vero e proprio risarcimento del danno (v. pure i

Compensation orders del diritto inglese, introdotti progressivamente: *Criminal Justice Act 1972*; *Powers of Criminal Courts Act 1973*, s. 35-38; *Criminal Justice Act 1982*; *Criminal Justice Act 1988*, s. 104; *Criminal Justice Act 1991*, *Criminal Justice Act 2003*, s. 329 e *passim*- (32)) e farne esplicitamente una sorta di multa, prevista come sanzione aggiuntiva o alternativa, inflitta dal giudice penale e da versare al soggetto passivo del reato.

Ma degno di menzione è soprattutto il recente § 46a StGB, dove si prevede la possibilità che il giudice si astenga dalla pena (detentiva sino a un anno o pecuniaria per tassi giornalieri sino a 360) nel caso di conciliazione accompagnata dal risarcimento del danno (la ispirazione è tratta dal § 4 dell'*Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung*, 1992). La norma tedesca del § 46a StGB, unita a quella contenuta nel § 153a della StPO, ha consentito lo sviluppo di forme extragiudiziali di conciliazione tra vittima e autore del reato, con la creazione di una società di utilità generale denominata NEUSTART, che opera in ogni fase delle indagini preliminari e dello svolgimento del processo penale, cercando di ottenere una soddisfacente soluzione extragiudiziale del conflitto vittima-colpevole. In caso di successo della conciliazione, il giudice può diminuire la pena o (nel caso di pena detentiva fino a un anno o di corrispondente pena pecuniaria) può addirittura astenersi dall'infliggerla, quando non vi si opponga la gravità della colpevolezza. Simile è il compito della NEUSTART in Austria.

Meno innovativo, ma indice di una tendenza, è il lasciare operare il risarcimento come presupposto della sospensione condizionale della pena (come nel nostro *Codice penale*, all'art. 165, e nel *Codice penale portoghese*, all'art. 51).

Più in generale, occorrerebbe configurare l'ordinamento giuridico non solo nel modo migliore secondo criteri astratti, ma anche in modo che ne sia, in concreto, assicurata la maggiore effettività. Se tutto lo Stato funziona meglio, minore sarà il numero dei reati (e degli altri illeciti) in tutti i campi.

Per quanto riguarda il diritto penale, bisogna rafforzare l'effetto di prevenzione generale dei reati, prevedendo pene di giusta severità, che rispondano cioè al senso di giustizia dei cittadini, e rendendone meno incerta e più pronta l'applicazione. Inoltre, bisogna rafforzare pure l'effetto di prevenzione specifica, che deve essere valutato anche con riferimento alla possibilità di reiterazione dello stesso reato o di reati simili- (33). Poiché le statistiche indicano che molte sono le vittime dei recidivi specifici e dei plurirecidivi, non sarebbe male rendere più prolungata la detenzione di tali recidivi in carcere o in altre strutture (con misure di sicurezza detentive), in modo da determinare una loro incapacitazione a commettere ulteriori reati all'esterno. A questo scopo, si potrebbe consigliare una lettura attenta - e, per carità, senza pregiudizi ideologici! - della esperienza americana del c.d. *three strikes and you are out*. Senza giungere alle esagerazioni californiane, un aumento di pena almeno della metà dovrebbe essere collegato alla recidiva specifica e a quella reiterata. Perché rinunciare a un così efficace mezzo di lotta contro il reato? Come ha lapidariamente ha affermato Massimo Donini in un suo intervento all'ISISC di Siracusa nel 2007, « il legislatore non può essere proprio idiota » (in realtà Donini usò un termine più colorito)! La strana obiezione che la punizione della recidiva si ispiri a un diritto penale di autore non tiene conto che la recidiva è essa stessa un fatto.

Può essere utile ricordare l'esempio tedesco: i §§ 66, 66a e 66b StGB prevedono la *Sicherungsverwahrung* (custodia di sicurezza: misura di sicurezza detentiva a durata indeterminata) per i soggetti che abbiano scontato precedenti condanne a pene detentive.

Concludendo. La potenziale vittima deve sapere che può contare sulla difesa da parte dello Stato. Dopo la commissione del reato, la vittima deve poter contare sulla giusta punizione del reo, nonché su una giusta riparazione e su un riconoscimento nei propri confronti- (34): se questi elementi mancano, purtroppo vi sarà una « vittimizzazione secondaria »- (35), perché l'offeso avrà ragioni di più per soffrire, dal punto di vista psicologico, la sua condizione di vittima del reato.

Note:

(*) Relazione che doveva essere presentata al Convegno di pari titolo da tenere presso il Palazzo di Giustizia di Palermo il 27 febbraio 2010, Convegno poi annullato a seguito del barbaro assassinio dell'avv. Enzo Fragalà.

(1) Cfr. la Presentazione di Viano a Saponaro, *Vittimologia*, Milano, 2004, p. VII.

(2) Atti dei Convegni Lincei, n. 175, Roma, 2001.

(3) Balloni, Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia, in Atti dei Convegni Lincei, cit., p. 15 s. Sul punto, v. pure Hillenkamp, Zur Einführung: Viktimologie, in *Juristische Schöpfung*, 1987, p. 940; Kilchling, Opferschutz und der Strafanspruch des Staates. Ein Widerspruch?, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2002, p. 58.

- (4) Per tutti, Calasso, *Medio evo del diritto*, I, Le fonti, Milano, 1953, p. 133 s.
- (5) Bertolino, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, nel Trattato di diritto penale diretto da Grosso, Padovani e Pagliaro, Milano, 2009, p. 231.
- (6) Eser, *Bene giuridico e vittima del reato*, in Riv. it., 1997, p. 1061 ss.; F. Mantovani, *Diritto penale*, p. g.6, Padova, 2009, p. 227.
- (7) Una proposta di legge costituzionale, a iniziativa dei deputati Villecco, Calipari e altri, presentata il 14 maggio 2008, tende a inserire, dopo il quinto comma dell'art. 111 Cost., il seguente: « La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ». Su altre proposte a sostegno delle vittime, cfr. Vasaturo, in Riv. criminologia, vittimologia e sicurezza, 2007, p. 1 ss.
- (8) V. le relazioni di Pavarini, Pepino ed altri, negli atti del Convegno sui diritti delle vittima nel reato (del Coordinamento nazionale dei giuristi democratici), Torino, 9 giugno 2001. Inoltre, il Congresso internazionale su "L'intervento per le vittime del crimine", Roma, 19-21 gennaio 2006, Roma, 2006 (con relazioni di A.M. Giannini, G. Pisapia, Savona ed altri). Una panoramica della crescente attenzione per la vittima è in Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, p. 290 ss. Contro il pericolo di sopravvalutare le esigenze delle vittime si schierano tuttavia Eliacheff e Larivière, *Il tempo delle vittime* (tr. it.), Milano, 2008.
- (9) Per es., Amelung, in *Goltdammer's Archiv*, 1977, p. 1; Beulke, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1977, c. 1073; Id., in *Juristische Rundschau*, 1978, p. 390; Blei, in *Juristische Arbeitsblätter*, 1977, p. 91; Schünemann, in *Festschrift für P. Bockelmann*, 1979, p. 130 s.; Id., in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 1986, p. 439 ss; Id., in *Buffalo Criminal Law Review*, 2000, p. 33; Id., nel vol. *Mediating Principles* (a cura di Hirsch, Seelmann e Wohlers), Baden-Baden, 2006, p. 18; Id., in *Festschrift für Hamm*, Berlin, 2008, p. 687; R Hassemer, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik*, Berlin, 1981; W. Hassemer, in *Festschrift für Klug*, II, Köln, 1983, p. 220 ss. In senso critico, la recensione di Maiwald al citato volume di R. Hassemer, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1984, p. 70 ss.; Del Tufo, *Profili critici della vittimo-domatica*, Napoli, 1990; Jakobs, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*2, Berlin, 1991, p. 48 s., 200 s., 222 ss.; Jescheck-Weigend, *Lehrbuch des Strafrecht*5, Berlin, 1996, p. 253 s., 574; Roxin, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*3, I, München, 1997, p. 507 ss.; Pagliaro, *La rilevanza della vittima nel diritto penale*, in *Atti dei Convegni Lincei*, cit., p. 36 ss.; Di Giovine, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, p. 101 ss.; Mitsch, *Rechtfertigung und Opferverhalten*, Hamburg, 2004, p. 13 ss.; Murmann, *Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht*, Berlin, 2005, p. 308 nt. 2; Bertolino, *Il reo*, cit., p. 237 ss. Per un quadro della dottrina, Cancio Meliá, *Victim Behavior and Offender Liability: A European Perspective*, in *Buffalo Criminal Law Review*, 2004, p. 513 (in part., sull'autoresponsabilità della vittima, p. 528 ss.).
- (10) Per l'analisi e la confutazione dei singoli esempi addotti impropriamente a sostegno della vittimo-domatica, mi permetto rinviare alla mia relazione del dicembre 2000: Pagliaro, op. cit., p. 37 ss.
- (11) Una trattazione dal punto di vista criminologico è in Saponaro, *Vittimologia e bioetica*, Bari, 2004, p. 11 ss. V. pure Schneider, *Der gegenwärtige Stand der Viktimologie in der Welt*, nel vol. *Das Verbrechenopfer in der Strafrechtspflege* (a cura di Schneider), Berlin, 1982, p. 11 ss. (con amplissima bibliografia); nonché Hillenkamp, op. cit., p. 941.
- (12) In GUCE 22/3/2001, L82/1.
- (13) Pagliaro, *Il reato*, nel Trattato di diritto penale, cit., p. 276 s. (con ulteriori richiami); Ronco, *La vittima nel diritto penale e la legittima difesa*, in *Cristianità*, 2005, n. 330-331.
- (14) Per la giurisprudenza, v. Vittorini Giuliano e Sorgato, *Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2009.
- (15) Testualmente, Manzione, in LP, 2009, p. 395.
- (16) Gatta, ne *Il 'pacchetto sicurezza'* 2009, a cura di di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 2009, p. 177 ss. Nello stesso volume, circa la tutela delle vittime deboli, cfr. i contributi di Valsecchi (sullo stalking e sulla vittima minorenni), Zacchi (sulla custodia cautelare) e Cassiba (sulla tutela dei testimoni 'vulnerabili'). Sugli stessi temi, Bertolino, *Il minore vittima di reato*2, Torino, 2008, p. 141 ss.; nonché gli attualissimi commenti di Gargani, Venafro ed altri, in LP, 2009, p. 415 ss.
- (17) Sul punto, ampiamente, Venafro, in LP, 2009, p. 482 ss.
- (18) Per una recente panoramica di tali delitti, B. Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*4, Padova, 2009.
- (19) Kilchling, op. cit., p. 61 s.
- (20) Bianco, in *Atti dei Convegni Lincei*, cit., p. 10, indicava addirittura la cifra dell'84,2%.
- (21) Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in www.giustizia.lazio.it. Utile pure la lettura di Fondaroli, *Principi costituzionali in materia penale e fonti*

costituzionali, Padova, 2008.

(22) Fanchiotti, in *Dir. pen. e processo*, 2000, p. 1270; Chiavario, *La vittima del reato e la Convenzione Europea dei Diritti Umani*, in *Atti convegni Lincei*, cit., p. 122 ss.

(23) Pisillo Mazzeschi, in *Atti convegni Lincei*, cit., p. 129 ss. Per i riflessi nel diritto interno, Pavone, *Una legge per le vittime di reato ecc.*, reperibile su Internet.

(24) Bouchard, *La tutela del minore vittima del reato nel processo penale*, Relazione presentata al 22° Convegno dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, Parma, 13-15 novembre 2003. V. pure, in generale, Karmen, *Crime Victims. An Introduction to Victimology*, Belmont, 2010, passim.

(25) Per altri diritti della persona offesa e per alcune lacune di tutela, R.E. Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *Atti dei Convegni Lincei*, cit., p. 46 ss.; Voena, *La tutela del danneggiato nel processo penale*, ivi, p. 59 s.

(26) Sul punto, Della Bella, ne *Il 'pacchetto sicurezza' 2009*, cit., p. 203 ss.

(27) Cfr. Bertolino, *Il reo*, cit., p. 234.

(28) Foschini, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Milano, 1965, pp. 111 ss., 235, 242.

(29) Sul punto, ad es., Della Casa-Voena, nel *Compendio di procedura penale* diretto da Conso e Grevi, Padova, 2000, p. 124 ss.; Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit., p. 45 ss.

(30) G. Vassalli, *Sintesi conclusiva*, in *Atti dei Convegni Lincei*, cit., p. 80 ss.

(31) Pubblicato, per la prima volta, in *Documenti Giustizia*, marzo 1992.

(32) È interessante, anche per la chiara derivazione dal sistema di Common Law, la tutela della vittima in India: Muralidhan, *Rights of Victims in the Indian Criminal Justice System*, in *National Human Rights Commission Journal*, 2004.

(33) Pagliaro, *Prevenzione generale e specifica (o speciale)*, in *Enc. Dir. Annali*, I, Milano, 2007, p. 895.

(34) Schneider, op. cit., p. 28 ss.; Prittwitz, *The Resurrection of the Victim in Penal Theory*, in *Buffalo Criminal Review*, 2000, p. 109; Eser, *Bene giuridico*, cit., p. 1082 ss.; F. Mantovani, *Diritto penale*, cit., p. 227 s.

(35) Floridia, nel volume *Con gli occhi della vittima*, (a cura di Bisi e Faccioli), Milano, 1996, p. 21 ss. Inoltre, diversi saggi nel volume *Vittimologia* (a cura di Bisi), Milano, 2004; Saponaro, *Vittimologia*, cit., passim e in part. p. 87. Da ultimo, Hamel, *Strafen als Sprechakt*, Berlin, 2009.

Utente: scuol9564 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - www.iusexplorer.it - 19.11.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Persona offesa dal reato [Annali II-1, 2008] di Paulesu Pier Paolo

1. La "scoperta della vittima" e le sue implicazioni processuali: realtà e prospettive.

Nell'ambito della speculazione criminologica e penalistica si parla ormai da tempo di "scoperta della vittima" (1) per denotare la nuova centralità che tale figura è venuta assumendo nell'analisi delle dinamiche delittuose. Un fenomeno che, come è noto, costituisce il risultato di una lenta e faticosa evoluzione, frutto del progressivo distacco dalla tetragona visione "reocentrica" del delitto di matrice positivista e scienziata (2).

Qualcosa di simile si sta verificando nel settore processuale. Per lungo tempo l'attenzione del legislatore e dell'interprete si è polarizzata sulle funzioni del pubblico ministero e sulle prerogative della difesa, dimenticando la persona offesa (3), la quale, essendo titolare dell'interesse giuridico leso dal reato (4) - e distinguendosi, perciò, concettualmente, dal danneggiato dal reato *ex art. 185 c.p.* (5) - resta, indipendentemente dalla sua eventuale costituzione come parte civile, il naturale antagonista dell'imputato (6).

Le ragioni della tradizionale refrattarietà del processo penale a prendere in considerazione le istanze del titolare dell'interesse leso dal reato sono molteplici.

La prima è di ordine, per così dire, ideologico: rendere il processo impermeabile alle pulsioni giustizialiste solitamente presenti in chi ha subito un'offesa. E, in questa prospettiva, la tendenza a circoscrivere le prerogative della vittima è sempre stata motivata dalla necessità di assicurare una forma di "autotutela" del processo dal rischio della persecuzione penale privata (ritorsioni, vendette). Certo, potrebbe apparire per certi versi paradossale che un ordinamento attento a sanzionare «l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni» (art. 392 e 393 c.p.) (7) non valorizzi - o valorizzi poco - chi intende esercitare quelle ragioni non arbitrariamente, ma attraverso il processo. Quell'apparente paradosso, tuttavia, si stempera ove si rifletta appena sul ruolo "paternalistico" tradizionalmente assegnato in questo campo al pubblico ministero, inteso quale organo che vede e provvede anche in funzione dell'interesse dell'offeso: l'antagonista artificiale (dell'imputato) lavora anche per l'antagonista naturale.

La seconda ragione è di natura squisitamente tecnica: conferire alla persona offesa poteri autonomi ed eccessivamente pregnanti, soprattutto in campo probatorio, significherebbe alterare la *par condicio* tra le parti, rafforzando il polo "accusatorio" e indebolendo quello "difensivo". Questo pericolo è peraltro avvertito anche nell'ambito della cultura anglosassone (8), dove non manca addirittura chi ritiene che la prospettiva di una partecipazione attiva della persona offesa sul piano probatorio possa risultare strategicamente esiziale anche per lo stesso *prosecutor*: «è difficile capire per quale motivo l'accusa e la difesa dovrebbero affannarsi a preparare strategie efficaci di interrogatorio e controinterrogatorio, se l'interrogatorio dei testimoni da parte delle vittime può gettare nel caos la loro strategia processuale» (9).

La terza ragione è di natura prasseologica, perché si regge su un dato empiricamente consolidato: l'ordinaria identità tra il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e il danneggiato dal reato. Di qui la diffusa concezione "privatistico-patrimoniale" dell'offeso (dove la domanda di giustizia di tale soggetto è intesa essenzialmente come pretesa di tipo risarcitorio), e, conseguentemente, il ruolo assorbente tradizionalmente svolto nel nostro ordinamento dalla figura della parte civile: uno schema concettuale che sembra trovare conforto addirittura in seno alla stessa Costituzione, la quale non solo non contiene alcun esplicito riferimento all'offeso dal reato in quanto tale (10), ma, stabilendo che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti» (art. 24 comma 1 cost.), sembra riferirsi solo a coloro che hanno subito un danno dal reato. Si consideri, inoltre, che neppure l'art. 111 comma 3 cost. accenna minimamente alla vittima: un silenzio che contrasta con la previsione, all'interno di tale norma, di un catalogo analitico dei diritti dell'accusato.

Questo insieme di fattori ha purtroppo condotto, nel nostro sistema, ad un uso strumentale della costituzione di parte civile. Di regola l'offeso agisce, per così dire, "sotto copertura". È infatti un dato di comune esperienza che la parte civile solitamente dissimula, sotto le formali vesti dell'attore privato, quelle del soggetto interessato alla persecuzione penale (11): nel danneggiato vi è una aspettativa di giustizia che travalica il *petitum*, ossia il risarcimento del danno, per assorbire, sovente in un'ottica "pan-giustizialista", anche la *causa petendi*, cioè il riconoscimento della responsabilità penale (12).

Su queste basi, non sfugge che il titolare dell'interesse leso dal reato sembra stretto in una morsa. Da un lato, l'ordinaria sovrapposizione tra tale soggetto ed il danneggiato dal reato orienta il legislatore a focalizzare l'attenzione soprattutto sulla parte civile. Dall'altro, non sfugge che, quanto più ci si allontana dall'idea della persona offesa come titolare di pretese risarcitorie, tanto più gli interessi di quest'ultima tendono a perdere la loro connotazione "privatistica", per assumere una fisionomia di tipo spiccatamente "pubblicistico", confluendo, così, nella sfera di influenza e di attività del pubblico ministero. Detto altrimenti: più ci si sforza di valorizzare le "aspettative di giustizia" della vittima quale titolare di un interesse ad un ristoro di natura squisitamente penale, e più sembrerebbe giustificato l'attuale "protezionismo" di tipo quasi egemonico del pubblico ministero.

Come è noto, i tentativi di conquistare spazi alla persona offesa per sottrarla al doppio limite costituito dal protagonismo del pubblico ministero da un lato, e dalle prerogative della parte civile dall'altro, non hanno sortito risultati apprezzabili nel vigore del codice abrogato (13). Si è dovuto attendere l'avvento del codice del 1988 per assistere ad una sensibile valorizzazione di tale soggetto. E infatti oggi non mancano, come si vedrà (*v. infra*, § 5 e 8), situazioni in cui la persona offesa è posta nelle condizioni di incidere strategicamente nel contesto procedimentale, vuoi agendo a sostegno del pubblico ministero (si allude alla possibilità di sollecitare l'organo d'accusa a richiedere l'incidente probatorio e alla possibilità di parteciparvi con un proprio consulente tecnico), vuoi operando addirittura in contrasto con le scelte effettuate da tale soggetto (si pensi all'istituto dell'opposizione all'archiviazione).

Tuttavia, non ci si nasconde che, al di là di questi, pur significativi, poteri, di solito la persona offesa "subisce" le opzioni strategiche del pubblico ministero: dalla selezione "di fatto" delle notizie di reato agli itinerari investigativi, dai percorsi deflativi - patteggiamento (14) - alle iniziative in campo probatorio. Occorre allora prendere atto, senza infingimenti, che, nonostante gli indiscutibili progressi compiuti dal codice vigente, il ruolo della persona offesa appare forse ancora troppo "appiattito" su quello del pubblico ministero. Inoltre, mancano adeguate strutture di assistenza nei confronti delle vittime, che possano fornire informazioni per la tutela dei loro interessi, prima (si pensi al problema dell'"accesso" alla giustizia: indicazioni sul dove e sul come sporgere una denuncia, sulle conseguenze legate a tale iniziativa ecc.) e durante il processo (15). Senza dimenticare, poi, che, almeno per quanto riguarda le dinamiche cognitive, il sistema sembra considerare la persona offesa secondo una prospettiva, per così dire, meramente "passiva", cioè come un individuo da "proteggere" o da sfruttare in chiave "testimoniale" - una situazione suscettibile di ingenerare fenomeni di "vittimizzazione secondaria" (16), dato che la persona offesa è sovente esposta ad un serrato controesame, con l'obbligo di dire la verità -, piuttosto che come soggetto titolare di autonomi poteri di iniziativa probatoria da riconoscere ed implementare. Sicché non si può fare a meno di condividere l'opinione di chi continua a definire la persona offesa alla stregua di un mero postulante (nonostante i molti diritti), perché sprovvisto dei poteri della parte (17).

Eppure, è empiricamente assodato che oggi la figura della vittima del reato tende ad assumere connotati sempre più complessi. Si pensi alla criminalità mafiosa, terroristica, ambientale, societaria, fiscale ed informatica. Donde l'emergere di una realtà processuale frastagliata, che reclama nuovi assetti e nuovi equilibri (18). E, del resto, l'esigenza di un *rebalancing of the system in favour of victims* viene ormai evidenziata anche nell'ambito della cultura giuridica inglese, a fronte dei numerosi *miscarriages of justice* che si registrano in quell'ordinamento con particolare riferimento alle moderne forme di criminalità (19). Certo, nessuno dubita che in uno Stato di diritto

la condanna dell'innocente sia eticamente più riprovevole dell'assoluzione del colpevole. E la presunzione di innocenza sta proprio a ricordarlo. Sotto il profilo strettamente cognitivo, però, in entrambi i casi ci si trova in presenza di un errore giudiziario, perché con l'assoluzione del colpevole il sistema non ricomponesse, mediante il ricorso alla sanzione penale, la crisi criminosa innescata dal delitto (20). Troppo spesso si dimentica che la sottocultura giustizialista nasce dall'insoddisfazione, dalla sensazione di impotenza che non di rado pervade l'offeso *in itinere iudicii* o dopo la sentenza. Se si conviene su questo punto, bisogna evitare che la "vittima del reato" diventi anche una "vittima del processo". E il primo passo in questa direzione sarebbe quello di riconoscere alla persona offesa in sé considerata, proprio in quanto naturale antagonista dell'imputato - e quindi non diversamente da quest'ultimo - il diritto ad un "giusto processo penale", valorizzando il combinato disposto degli art. 2 (sotto il profilo del dovere dello Stato di tutelare i diritti della persona), 24 comma 2 e 111 cost. V. anche Giusto processo (diritto processuale penale). In questa prospettiva, si potrebbe davvero iniziare a riflettere sulla praticabilità di una soluzione forte, radicale, che segni una totale discontinuità con il passato, e che rivaluti in maniera equilibrata l'antagonismo tra privati (offeso ed offensore) al di fuori del tradizionale schema imputato *versus* parte civile. Si allude, ovviamente, al riconoscimento, in capo all'offeso, della qualità di parte processuale, mercé l'attribuzione di alcune prerogative-chiave connaturate a tale qualifica: dal diritto di "difendersi provando" (naturale conseguenza del diritto di "difendersi indagando", del quale, come si vedrà, anche l'offeso è titolare: v. *infra*, § 4), al diritto di far controesaminare da un proprio difensore i testimoni a discarico, al diritto ad ottenere una sentenza entro tempi ragionevoli (le vittime del reato sono le prime ad invocare risposte giudiziarie rapide ed efficaci). Purtroppo, come è noto, l'art. 6 comma 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950), non annovera l'offeso tra i titolari del diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, riservando tale prerogativa al destinatario di una «accusa penale». E infatti la giurisprudenza non ha avuto scrupoli nell'escludere che la persona offesa, non costituita parte civile, si possa ritenere "coinvolta" nel procedimento penale, e che quindi ad essa possa essere direttamente o personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 comma 1 della Convenzione europea, ai fini della equa riparazione prevista dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 (21). Né varrebbe obiettare che, siccome il sistema aspira a disincentivare la costituzione di parte civile, e, conseguentemente, a far defluire le pretese risarcitorie al di fuori dell'alveo del processo penale (art. 75 comma 3 c.p.p.), suonerebbe paradossale la pretesa di conferire autonomi poteri processuali alla persona offesa, attribuendole, addirittura, la qualità di parte. Infatti, se si riflette sul punto, non sfugge che proprio quella scissione, ove realizzata sino in fondo, senza gli attuali compromessi, costituirebbe una valida argomentazione a sostegno del potenziamento delle prerogative del titolare del bene leso dal reato anche dopo l'esercizio dell'azione penale. Affrancato da qualsiasi interesse risarcitorio (da soddisfare rigorosamente in sede civile), l'offeso agirebbe nel processo, senza infingimenti, solo in qualità di parte latrice di interessi squisitamente penali (22).

Ora, non ci si nasconde che la tutela del pubblico ministero risulta preziosa con riferimento alle cosiddette vittime "permanenti" (che necessitano di una "tutela rafforzata"), come accade in materia di criminalità di stampo mafioso o terroristico (23) (ma si pensi anche al reato di usura). Lo stesso discorso può essere svolto a proposito dei reati che colpiscono interessi diffusi (cosiddetta "vittimizzazione di massa"). Anche qui il paternalismo della pubblica accusa si rivela non di rado essenziale: spesso la vittima non è individuabile o addirittura non sa di essere tale (i crimini ambientali legati alla moderna "società del rischio" offrono numerosi esempi di questo tipo: si pensi al caso di popolazioni esposte per lungo tempo ad agenti patogeni suscettibili di produrre i loro effetti a distanza di anni), o, pur sapendolo, non agisce perché non è o non si sente sufficientemente rappresentata da un ente, o semplicemente perché un ente rappresentativo non esiste, oppure perché vi è una mancanza di fiducia nella giustizia. E poi vi sono fattispecie delittuose con "vittima consensuale" (è il caso della corruzione); oppure crimini che si manifestano in contesti particolari, come, ad esempio, la famiglia: anche in questi settori l'egida rassicurante del pubblico ministero si

rivela opportuna, pena il rischio di implementare la "criminalità sommersa", sotto il profilo della "domanda di giustizia" del privato.

Senonché, non va sottaciuto come questa funzione pan-assistenziale del pubblico ministero presenti anche dei risvolti negativi. Posto che la mole di lavoro che grava sulle procure non sembra in grado di coniugarsi sempre con le esigenze del soggetto leso dal reato, le quali mutano non solo in relazione alla tipologia delittuosa, ma anche in funzione dell'evolversi del processo, come rifiutare l'idea che l'organo d'accusa possa essere indotto, nei fatti, a prendere in considerazione gli interessi delle persone offese - ad esempio approfondendo alcuni aspetti probatori e trascurandone altri - se e nella misura in cui questi coincidano (e non sempre è così), o comunque si armonizzino, con le sue personali strategie? Si pensi alla prospettiva, tutt'altro che infrequente nella prassi, di acquisire una prova documentale in alternativa alla testimonianza della vittima, strategicamente più comoda e redditizia (basta riflettere sull'impatto che la prova orale può avere sull'organo giudicante, soprattutto se composto da giudici popolari, come in corte di assise). Certo, non si dubita che, di solito, la persona offesa ha un preciso interesse a far sentire direttamente la propria voce nel processo. Ma non si può neppure trascurare l'ipotesi che quella testimonianza possa risultare foriera di pericoli per l'incolumità di tale soggetto o per il suo equilibrio psicologico. Donde il rischio di una "standardizzazione", di una "omologazione" della tutela processuale assicurata dal pubblico ministero al titolare dell'interesse leso dal reato.

Del resto, la tesi qui caldeggiata, volta a conferire alla persona offesa la qualità di parte, sembrerebbe coerente anche con le prospettive che il legislatore intende coltivare in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (art. 227 d. lg. 19 febbraio 1998, n. 51): parrebbe infatti antinomico un sistema che, in ossequio ad un'idea pragmatica di giustizia "selettiva", vincolasse il pubblico ministero a tener conto dell'interesse della persona offesa quando si tratta di agire penalmente (un contesto in cui l'offeso dovrebbe essere posto in grado anche di esprimere le proprie ragioni), salvo poi relegare ai margini del processo quello stesso soggetto una volta che si è scelto di agire. Né va sottaciuto che una più marcata valorizzazione dell'attività processuale della persona offesa potrebbe contribuire ad elevare il livello qualitativo dell'accertamento processuale, liberando il pubblico ministero da oneri probatori che ne rallentano l'attività e producendo un risparmio di energie processuali all'interno delle procure: una soluzione che si ripercuoterebbe, forse, anche sui tempi della giustizia penale, riducendoli sensibilmente.

Un'ultima chiosa. Non bisogna dimenticare che oltre al cosiddetto "imputato mediatico" esiste anche la cosiddetta "vittima mediatica", da intendere, non diversamente dal primo, in una duplice accezione: come soggetto che subisce un danno dallo sdoppiamento spaziale del processo - aule giudiziarie e circuito dell'informazione (24) -, ma anche come individuo che si attiva deliberatamente all'esterno del contesto giurisdizionale alla ricerca di una sorta di consenso collettivo nei confronti della sua posizione giudiziaria. Senonché, mentre l'imputato è comunque posto in grado di far valere le proprie ragioni nella sede adatta, per la persona offesa che non si costituisca parte civile le cose stanno diversamente. Infatti, posto che l'avvio della fase processuale coincide con la tendenziale eclissi dell'offeso, non è azzardato ritenere che quest'ultimo possa essere indotto (e talvolta costretto) a cercare altrove, cioè proprio sull'insidioso terreno dei mezzi di informazione, quella visibilità che il codice, attualmente, gli riconosce solo nella fase investigativa: un motivo in più per implementare le prerogative di questo soggetto anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

2. *Verso uno statuto internazionale delle vittime dei reati?*

Guardando al contesto sovranazionale, e precisamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, occorre subito dire che i riferimenti di carattere generale alla vittima del reato rinvenibili in tale *corpus* normativo non sembrano in grado di fornire indicazioni preziose circa la gamma delle garanzie attribuibili a questo soggetto nello specifico settore processuale.

Anzitutto, sembra inutile invocare l'art. 34 della Convenzione, dato che l'esplicito accenno alla vittima contenuto in questa norma concerne selettivamente il soggetto che, avendo subito le violazioni della Convenzione medesima ad opera di uno Stato, risulta legittimato a presentare il ricorso "individuale" alla Corte europea dei diritti dell'uomo: una forma di tutela "contro" lo Stato di appartenenza, per di più riconosciuta ad un individuo che, almeno di regola, non si identifica certo con la vittima del reato (25).

Più stimolante parrebbe il richiamo operato dall'art. 6 comma 1 della Convenzione al «diritto ad un processo equo», un riferimento che orienterebbe ad estendere quel medesimo diritto anche alle vittime dei reati, «in quanto coinvolte in processi nei quali si discute di reati che le abbiano viste, appunto, come vittime» (26). Una soluzione che sembra del resto suscettibile di trovare un avallo anche nell'*incipit* del testo della disposizione in discorso, là dove riconosce il diritto al processo equo in capo ad «ogni persona». Sennonché, occorre tenere presente che il testo *de qua* allude espressamente alla «fondatezza di ogni accusa penale» rivolta a quella "medesima persona", una puntualizzazione che sembra sbarrare la strada a qualsiasi tentativo di dilatare la sfera dei soggetti titolari delle garanzie contemplate dall'art. 6 comma 1 della Convenzione europea.

Bastano questi brevissimi rilievi per convincersi che le indicazioni utili alla individuazione di uno spazio di tutela processuale delle vittime dei reati andrebbero forse ricercate *aliunde*, a cominciare dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, particolarmente sensibile al profilo del risarcimento della vittima e a quello della protezione di tale soggetto chiamato a svolgere la funzione di testimone (27).

Ai nostri fini, riveste tuttavia un maggior interesse la decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI, relativa alla posizione e alla tutela della vittima nel procedimento penale (28), la quale tocca i sei punti cardinali in materia: informazione, partecipazione, assistenza, protezione, mediazione, risarcimento.

Scopo dichiarato di tale decisione è quello di armonizzare gli interventi e le strategie dei singoli Stati, per addivenire ad una sorta di statuto internazionale che consenta di offrire, alle vittime della criminalità, un «livello elevato di protezione» (punto 4 del Preambolo). Pur riconoscendo la "specificità" del ruolo delle vittime nel processo penale, e avvertendo che le disposizioni della decisione quadro non impongono agli Stati membri di assicurare a tali soggetti un trattamento analogo a quello delle parti nel procedimento (punto 9 del Preambolo), tale decisione si preoccupa di sottolineare che «è necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto ad un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso» (punto 8 del Preambolo). Più precisamente, alla vittima del reato (29) è riconosciuto il diritto alle informazioni necessarie per la tutela dei suoi interessi (art. 4), il diritto di iniziativa probatoria (art. 3), il diritto all'assistenza legale ed alla protezione (art. 6, 8, 12). Non mancano, inoltre, i richiami ai profili relativi al rimborso delle spese per la partecipazione al processo penale (art. 7), al risarcimento del danno (art. 9), alle procedure di mediazione (art. 10), alla necessità di istituire servizi specializzati nell'assistenza delle vittime, con l'intervento di esperti (art. 13 e 14) che dovrebbero avere il compito di gestire i contatti con le stesse, sia nella fase investigativa, sia nella fase processuale (30). Dall'insieme di queste disposizioni sembra trasparire la volontà di avvicinare la posizione della vittima a quella delle altre parti processuali.

Un rapido cenno va fatto, infine, al ruolo della vittima nell'ambito dei tribunali penali internazionali. L'art. 14 dello Statuto dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* e l'art. 15 dello Statuto dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda* prevedono che la protezione di vittime e testimoni sia oggetto di specifiche *rules of procedure and evidence* (31). E a tali fini è stata anche istituita una *Victims and Witness Section*, preordinata a suggerire le misure di protezione all'autorità giudiziaria e a fornire assistenza psicologica e aiuti alle vittime. In questi peculiari contesti, tuttavia, il contributo della vittima resta essenzialmente circoscritto alla sfera testimoniale:

l'obiettivo è infatti quello di evitare che l'accertamento processuale possa essere intralciato dalla partecipazione "attiva" delle vittime, anche tenuto conto dell'elevato numero delle stesse, come conseguenza della particolare tipologia di reati di competenza di tali organi (32).

In una prospettiva di più ampio respiro si colloca, invece, lo Statuto della Corte penale internazionale (33): la vittima non è vista solo come un testimone da proteggere, ma anche come un soggetto fornito di poteri di partecipazione al processo e come titolare di un diritto alla riparazione (art. 68). È inoltre stabilito che «ogni qualvolta siano coinvolti gli interessi personali delle vittime, la Corte permetterà che il loro punto di vista e le loro osservazioni siano presentate e prese in considerazione durante le fasi del procedimento ritenute appropriate dalla Corte stessa e con modalità che non siano pregiudizievoli o contrastanti col diritto dell'imputato ad un dibattimento equo ed imparziale». Merita di essere evidenziato l'esplicito riferimento agli interessi "personali" delle vittime (le quali, tra l'altro, possono avvalersi di un difensore), da cui sembra trasparire una sensibilità verso tali soggetti non circoscritta alle sole pretese di tipo patrimoniale-risarcitorio (34).

3. *L'assetto codicistico: profili generali.*

Premesso che le scelte operate dal vigente codice di rito in materia di persona offesa dal reato non possono essere comprese nella giusta luce se non vengono inquadrare nell'ambito di un orizzonte riformista ben più vasto, che comprende, da un lato, la forte razionalizzazione del ruolo della parte civile (35), e, dall'altro lato, il nuovo assetto dato ai cosiddetti enti "esponenziali" (36), è pacifico che la persona offesa dal reato goda, oggi, come si diceva, nei contesti prodromici all'esercizio dell'azione penale, di una visibilità prima sconosciuta. Donde l'attuale configurazione della persona offesa alla stregua di un "soggetto processuale", dotato di autonomi poteri di "controllo" e di "sollecitazione" in materia di indagini preliminari, di esercizio dell'azione penale e di assunzione delle prove.

Il legislatore non si è quindi spinto fino ad attribuire alla persona offesa dal reato il ruolo di "parte", affidandole poteri e diritti suscettibili di provocare una decisione sulla regiudicanda (37), ma, facendo leva sull'ordinaria sovrapposizione tra il titolare dell'interesse leso dal reato ed il danneggiato *ex art. 185 c.p.*, ha prefigurato una sorta di "complementarità funzionale" tra il primo ed il secondo: le prerogative dell'offeso, particolarmente incisive nella fase delle indagini preliminari, si dovrebbero solitamente sviluppare e completare nei momenti processuali successivi sotto la prospettiva della costituzione di parte civile, fino a risultare quasi totalmente assorbite nell'attività esperibile da quest'ultima. Una "staffetta" volta a consentire ai poteri dell'offeso e a quelli della parte civile di integrarsi reciprocamente senza soluzione di continuità.

Ed è proprio facendo leva su quella "complementarità" che la Corte costituzionale (38) ha enunciato il noto canone interpretativo in virtù del quale la disciplina codicistica in materia di parte civile costituirebbe il "modello" al quale attingere per ovviare alle lacune normative in ordine ai poteri della persona offesa nelle fasi prodromiche all'esercizio dell'azione penale. Questo soggetto godrebbe, così, di una sorta di "tutela anticipata", strumentale alla sua successiva partecipazione al processo in qualità di parte civile.

Senonché, appare evidente come la "simmetria funzionale" tra persona offesa e parte civile tratteggiata dal codice, integrando una sorta di "forzatura concettuale" basata su un mero criterio di frequenza (*id quod plerumque accidit*), lasci privo di tutela il danneggiato dal reato che non rivesta anche la qualifica di persona offesa (39). Infatti, colui che ha subito un danno *ex art. 185 c.p.* non ha alcun modo di intervenire e di far valere le proprie prerogative nel corso delle indagini preliminari, né gli viene riconosciuto il diritto alla notificazione della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. (40), dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 comma 1 c.p.p.) e del decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 4 c.p.p.). E alla prevedibile obiezione secondo cui il mero danneggiato avrebbe comunque la possibilità di tutelarsi facendo valere subito le proprie pretese patrimoniali davanti al giudice civile, sarebbe agevole replicare che la stessa possibilità gli è

comunque offerta nel momento in cui egli è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale (41).

Dai rilievi svolti emerge un quadro abbastanza singolare: la visibilità della persona offesa è tutta concentrata nella fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, mentre il terreno elettivo del danneggiato (*sub specie* parte civile) resta quello squisitamente processuale (udienza preliminare e dibattimento). Certo, giova ripeterlo, è un dato di comune esperienza che la persona offesa e il danneggiato dal reato solitamente coincidono, ed è altresì noto come sia stata proprio la consapevolezza di questa ordinaria sovrapposizione ad aver indotto il legislatore ad ignorare le aspettative di tutela del mero danneggiato sotto i profili testé evidenziati (42). Una scelta che trova peraltro conforto anche in una datata pronuncia della stessa Corte costituzionale (43), ma che appare, oggi, irragionevolmente discriminatoria. Di conseguenza, sarebbe forse auspicabile un intervento legislativo su questa specifica materia, al fine di omologare le prerogative della persona offesa e del mero danneggiato nel nevralgico settore delle indagini preliminari.

Delineate le coordinate del sistema, occorre subito dire che la disciplina codicistica in materia di persona offesa dal reato trova, come è noto, il suo principale punto di riferimento nell'art. 90 c.p.p., che funge da clausola generale riassuntiva delle prerogative di tale soggetto durante tutto l'arco del procedimento penale. Alla persona offesa viene riconosciuta la facoltà di esercitare diritti (cioè situazioni soggettive che determinano l'insorgere, in capo al pubblico ministero e al giudice, dell'obbligo di adottare un provvedimento motivato) e facoltà (atti formalmente insuscettibili di creare fattispecie di obbligo) ad essa attribuiti da specifiche disposizioni di legge, nonché il potere, in ogni stato e grado del procedimento, di presentare memorie (44) e, con esclusione del giudizio di cassazione, di indicare elementi di prova. I diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa possono quindi essere inquadrati all'interno di due grandi aree di intervento: la prima finalizzata a dare impulso all'azione penale, la seconda volta a stimolare l'elaborazione della prova (45).

Merita inoltre aggiungere che, mediante il ricorso ad una *fiction iuris*, i diritti attribuiti all'offeso risultano estesi ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato (46): ciò al fine di evitare che tali soggetti - i quali, tecnicamente, sarebbero dei semplici danneggiati - risultino privi di tutela nelle fasi prodromiche all'esercizio dell'azione penale.

A tale riguardo, viene da chiedersi se i poteri assegnati ai prossimi congiunti dell'offeso vadano esercitati cumulativamente o anche separatamente. Il timore di una eccessiva proliferazione di persone offese nell'agone processuale orienterebbe a ritenere che un solo esponente del nucleo familiare possa essere designato quale titolare dei diritti e della facoltà di cui all'art. 90 comma 3 c.p.p. (47). Tuttavia, e premesso che il testo dell'art. 90 si riferisce ad una pluralità di persone e non ad un nucleo familiare, ragioni di ordine pratico consiglierebbero di privilegiare la tesi, per così dire, disgiuntiva: si pensi, a tacer d'altro, ad un eventuale disaccordo tra i prossimi congiunti in ordine alla scelta del difensore, di un consulente tecnico, o, più in generale, in merito all'indirizzo da dare alle eventuali investigazioni.

Quanto alla capacità processuale dell'offeso, va sottolineato che l'esplicito rinvio operato dall'art. 90 comma 2 agli art. 120 e 121 c.p. fa sì che la capacità processuale della persona offesa si ricavi dalla disciplina relativa all'esercizio del diritto di querela (48). Ne viene che il minore degli anni quattordici o l'interdetto per infermità di mente esercitano i diritti e le facoltà dell'offeso dal reato esclusivamente per mezzo di un rappresentante legale (genitore o tutore), ferma restando la necessità di nominare un curatore speciale in presenza di un conflitto di interessi, mentre per quanto riguarda il minore ultraquattordicenne abilitato e l'inabilitato vi è la concorrente capacità del genitore, del tutore o del curatore, i quali possono agire a dispetto di qualsiasi contraria dichiarazione di volontà (espressa o tacita) dello stesso minore o dell'inabilitato (art. 120 comma 3 c.p.) (49). Dal canto loro, le persone giuridiche ed i comitati offesi dal reato esercitano i loro diritti e facoltà tramite i soggetti indicati nell'art. 75 commi 3 e 4 c.p.c. Ragioni di ordine logico orientano peraltro a ritenere che la carenza di capacità processuale dell'offeso sia rilevabile d'ufficio dal giudice, tenuto conto del fatto che l'art. 95 comma 4 c.p.p. si dovrebbe analogicamente estendere anche alla persona offesa (50).

4. *Persona offesa, difesa tecnica e indagini difensive.*

La persona offesa può esercitare personalmente i diritti e le facoltà ad essa riconosciuti dalla legge, ma ha altresì il diritto di nominare un (solo) difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p. (art. 101 comma 1 c.p.p.), nonché di usufruire del patrocinio a spese dello Stato (art. 98 comma 1 c.p.p.). Alla persona offesa alloglotta non è invece riconosciuto il diritto all'interprete: una lacuna riscontrabile non solo a livello codicistico, ma anche nell'ambito della stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La nomina del difensore diventa ovviamente un obbligo ogni volta in cui la persona offesa intenda compiere atti specificamente attribuiti a tale soggetto (si pensi al diritto di assistere al conferimento dell'incarico al consulente tecnico del pubblico ministero in sede di accertamenti tecnici non ripetibili *ex art. 360 c.p.p.*, ovvero al diritto di chiedere al giudice di rivolgere domande ai testimoni in sede di incidente probatorio, dato che l'art. 401 comma 5 c.p.p. si riferisce espressamente al «difensore della persona offesa»).

A questo proposito, ci si può domandare se il difensore abbia anche il potere di rappresentare l'offeso, e cioè il potere di compiere e di ricevere, nell'interesse del rappresentato, tutti gli atti del procedimento non riservati personalmente a quest'ultimo. Il mancato rinvio operato dall'art. 101 c.p.p. all'art. 100 comma 4 c.p.p. orienta a ritenere insussistente tale potere rappresentativo in capo al difensore dell'offeso (51).

Strumentale all'eventuale nomina di un difensore è, anzitutto, la possibilità per la persona offesa di accedere al registro delle notizie di reato, al fine di essere informata dell'avvenuta iscrizione della *notitia criminis*, e, ove risulti, del nominativo dell'indagato *ex art. 335 c.p.p.* Peraltro, non è chiaro se la persona offesa abbia il potere di chiedere personalmente alla segreteria della procura la comunicazione del contenuto del registro, oppure se debba farlo necessariamente attraverso il proprio difensore. È comunque plausibile ritenere che il pubblico ministero non possa fornire risposte "parziali", selezionando i dati ostensibili, perché ciò si tradurrebbe in un surrettizio ampliamento dei confini del segreto rigorosamente perimetrati dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 335 c.p.p. Naturalmente, non sfugge che l'iniziativa dell'offeso in ordine al contenuto del registro delle notizie di reato potrebbe risultare utile per verificare le sorti dell'eventuale denuncia da lui presentata, e per accertare, così, se il pubblico ministero abbia dato corso alla medesima o abbia invece deciso di "cestinarla", stimandola inidonea ad integrare gli estremi della *notitia criminis*. Inoltre, l'accesso al registro permetterebbe all'offeso di verificare il giorno dell'iscrizione della notizia, e, conseguentemente, di controllare il rispetto dei tempi dell'indagine da parte del pubblico ministero. Infine, non ci si nasconde che la persona offesa potrebbe avere un preciso interesse ad ottenere informazioni sul contenuto del registro al solo scopo di divulgarle, onde appurare la sussistenza, nella collettività, di un consenso nei confronti della sua particolare posizione: un fattore che potrebbe indurla ad attivarsi con maggior sicurezza durante l'*iter* procedimentale.

Non meno utile ai fini difensivi è il diritto dell'offeso di ricevere l'informazione di garanzia, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, e, appunto, con l'esplicito invito a nominare un difensore (art. 369 c.p.p.) (52). Ed è peraltro ragionevole ritenere che l'informazione *de qua* vada inviata all'offeso a prescindere dalla circostanza che debba essere compiuto un atto al quale il difensore di tale soggetto abbia la facoltà di partecipare (cioè l'incidente probatorio e gli accertamenti tecnici non ripetibili *ex art. 360 c.p.p.*), soprattutto se si considera che le indagini preliminari costituiscono il naturale terreno di elezione dei poteri dell'offeso.

Peraltro, non diversamente da quanto accade all'indagato, la possibilità per l'offeso di accedere al registro delle notizie di reato e di ricevere l'informazione di garanzia si rivela preziosa in vista dell'espletamento di indagini private: un'attività investigativa che, quanto ad obiettivi e contenuti, potrebbe anche divergere da quella svolta dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.

A questo riguardo, occorre subito sgombrare il campo da un equivoco.

Sono stati avanzati dubbi circa la legittimazione dell'offeso a svolgere investigazioni difensive (v. INVESTIGAZIONI DIFENSIVE). E a sostegno di questa tesi si è anzitutto osservato come l'art. 327-*bis* c.p.p. non menzioni espressamente la persona offesa; inoltre, si è posto l'accento sul fatto che l'art. 366 comma 2 c.p.p. attribuisce espressamente solo alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore la facoltà di proporre opposizione contro il decreto con il quale il pubblico ministero differisca il deposito degli atti cui i difensori hanno diritto di assistere. Ancora, si è puntualizzato come l'art. 391-*decies* comma 3, diversamente dall'art. 360 c.p.p., non menzioni la persona offesa, e che laddove si consentisse al difensore dell'offeso di effettuare un accertamento tecnico non ripetibile, si autorizzerebbe l'accesso al fascicolo per il dibattimento di un atto con valenza probatoria formatosi in assenza del difensore dell'indagato. Infine, si è sostenuto che il difensore dell'offeso, non potendo formulare direttamente le richieste al giudice del dibattimento, non sarebbe legittimato a svolgere l'attività integrativa di indagine *ex art.* 430 c.p.p., a tale scopo selettivamente preordinata (53).

Queste argomentazioni non appaiono convincenti. Esse sembrano attingere ad una visione "monopolistica" dell'indagine pubblica piuttosto che a plausibili ragioni di ordine tecnico-pratico.

Premesso che la stessa Corte costituzionale, come si diceva (v. *supra*, § 3), non ha mancato di sottolineare il ruolo pregnante dell'offeso proprio nella fase delle indagini preliminari (54), non sfugge che il potere della persona offesa di svolgere indagini difensive si ricava, anzitutto, da una serie di garanzie precedentemente ricordate: l'accesso al registro delle notizie di reato, il diritto di ricevere l'informazione di garanzia, nonché la facoltà di presentare memorie e di indicare elementi di prova *ex art.* 90 c.p.p. Inoltre, non va dimenticato che la persona offesa può partecipare con un proprio consulente tecnico agli accertamenti tecnici non ripetibili effettuati dal pubblico ministero *ex art.* 360 c.p.p., e ha inoltre la facoltà di sollecitare quest'ultimo soggetto affinché richieda un incidente probatorio (art. 394 comma 1 c.p.p.): due attività che, di regola, per andare a buon fine, presuppongono una preliminare individuazione di dati utili da parte del difensore dell'offeso. Bisogna, inoltre, considerare la presenza di un istituto come l'opposizione all'archiviazione, il quale, imponendo al titolare dell'interesse leso dal reato di indicare - a pena di inammissibilità - «l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (art. 410 comma 1 c.p.p.) (55), sembra dare per scontata l'esistenza di una attività di indagine dell'offeso autonoma ed alternativa rispetto a quella infruttuosamente coltivata dal pubblico ministero.

Né va sottaciuto che gli art. 327-*bis* e 391-*bis* c.p.p., alludendo genericamente al «difensore», sembrano riferirsi anche alla persona offesa (56). Si consideri, inoltre, che l'art. 391-*bis* comma 8 c.p.p. vieta alla persona offesa di assistere all'assunzione di informazioni, con ciò implicitamente affermando che queste possono essere raccolte anche nel suo interesse (57). Ancora. In virtù dell'art. 391-*bis* commi 10 e 11 c.p.p., il difensore della persona offesa, nelle ipotesi in cui la persona informata si sia avvalsa della facoltà di non rispondere di cui al comma 3 lett. *d* della medesima disposizione, ha diritto di ottenere l'audizione di tale soggetto, da parte del pubblico ministero, o, in alternativa, e anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 392 comma 1 c.p.p., l'assunzione della testimonianza tramite incidente probatorio (58). Peraltro, nulla impedisce al difensore dell'offeso di presentare una denuncia relativamente ai fatti appresi nel corso delle sue investigazioni, posto che l'art. 334-*bis* non vieta una simile iniziativa (59).

Ma vi è di più. Non sembrano esservi ostacoli di ordine tecnico tali da impedire all'offeso di svolgere anche le investigazioni preventive contemplate dall'art. 391-*nonies* c.p.p. (60). Peraltro, tali indagini "esplorative" potrebbero rivelarsi estremamente utili in chiave, per così dire, "pre-deflativa": infatti, il difensore dell'offeso potrebbe attivarsi preventivamente per saggiare in via generale la consistenza di una *notitia criminis*, al fine di valutare l'opportunità di presentare una querela - evitando, così, che quest'ultima possa risultare, *a posteriori*, temeraria (61) - oppure il ricorso immediato al giudice di pace *ex art.* 21 d. lg. 28 agosto 2000, n. 274, che, come si vedrà (sul punto v. *infra*, § 11), deve essere corredato di elementi a sostegno dell'addebito formulato: un requisito difficile da soddisfare in assenza di una prodromica attività di ricerca; v. anche Giudice di pace (diritto processuale penale).

Sotto altro profilo, non ci si nasconde che l'indagine preventiva potrebbe anche contribuire a ridimensionare l'area del cosiddetto "campo oscuro", posto che l'offeso, essendo in grado di sondare autonomamente lo spessore degli elementi a carico di colui che non risulta ancora indagato, potrebbe risolversi ad agire penalmente contro tale soggetto con una maggior dose di fiducia e di convinzione. Considerato, infine, che le moderne statistiche criminologiche attestano che tra il reo e la vittima sussiste non di rado una conoscenza reciproca, o che entrambi appartengono sovente al medesimo contesto sociale (62), ne viene che le investigazioni preventive dell'offeso potrebbero anche agevolare l'individuazione degli autori del reato, ove questi risultassero ignoti.

5. Il controllo dell'offeso sui tempi delle indagini e sull'inazione del pubblico ministero.

Di non scarso peso appaiono le prerogative della persona offesa in ordine al rispetto dei tempi delle indagini da parte del pubblico ministero. Tale soggetto ha infatti il diritto (purché ne abbia fatto richiesta nella notizia di reato o successivamente alla presentazione di quest'ultima) di ricevere la notifica della richiesta di proroga delle indagini presentata dal pubblico ministero, di presentare memorie entro cinque giorni da tale notificazione (art. 406 comma 3 c.p.p.), nonché il diritto di ricevere l'avviso della data dell'udienza camerale che il giudice è tenuto a fissare allorché ritenga, allo stato degli atti, di non poter concedere la proroga delle indagini (art. 406 comma 5 c.p.p.) (63). Peraltro, l'esplicito rinvio operato dall'art. 409 comma 5 c.p.p. alle «forme previste dall'art. 127» c.p.p. orienta, da un lato, a ritenere che la persona offesa abbia il diritto di comparire all'udienza camerale e di interloquire con il giudice, e, dall'altro lato, a concludere che l'omessa o intempestiva notifica dell'avviso determini una nullità relativa ai sensi dell'art. 127 comma 5 c.p.p. (64).

Ben più pregnanti risultano, tuttavia, i poteri della persona offesa in ordine all'inerzia del pubblico ministero o alla scelta di quest'ultimo di non agire.

Con riguardo al primo profilo, è riconosciuta alla persona offesa la facoltà di sollecitare l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, ogni volta in cui il pubblico ministero lasci decorrere il termine delle indagini medesime senza prendere alcuna decisione. Peraltro, questo potere dell'offeso sembrerebbe riferito solo all'ipotesi di avocazione obbligatoria - in quanto l'art. 413 comma 1 c.p.p. si limita a richiamare l'art. 412 comma 1 c.p.p. (65) -, e non parrebbe determinare alcun vincolo in capo al procuratore generale. Di qui i dubbi circa l'effettiva utilità pratica di tale iniziativa (66).

Quanto al controllo da parte del privato in ordine alla scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, esso si realizza, come già accennato (v. *supra*, § 3), attraverso lo strumento dell'opposizione dell'offeso alla richiesta di archiviazione.

Il pubblico ministero che presenta l'istanza di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis* è tenuto a far notificare alla persona offesa dal reato - che abbia dichiarato di voler essere informata (67) - l'avviso che la stessa, nel termine di dieci giorni (68), può prendere visione degli atti (69) e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408 commi 2 e 3 c.p.p.) (70).

Quanto al contenuto dell'opposizione, è prescritto *per tabulas* che quest'ultima contenga la richiesta di prosecuzione delle indagini, nonché, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova.

Resta, peraltro, da chiedersi se l'opposizione debba ritenersi ammissibile anche nell'eventualità in cui l'offeso si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti o la qualificazione giuridica data agli stessi dal pubblico ministero (71). Ora, non ci si nasconde che l'offeso potrebbe manifestare il suo dissenso in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal pubblico ministero semplicemente avvalendosi della facoltà di presentare una memoria al giudice ai sensi dell'art. 90 c.p.p., posto che l'istituto dell'opposizione parrebbe, per sua natura, funzionale ad una attività di "affinamento investigativo". Tuttavia, ragioni di ordine logico e pratico orienterebbero a privilegiare la soluzione estensiva, potendo verificarsi l'ipotesi che non vi siano ulteriori elementi di prova da allegare, ovvero altri temi su cui indirizzare le indagini (72). Del resto, la stessa Corte costituzionale non ha

mancato di sottolineare che la disciplina di cui all'art. 410 c.p.p. è idonea a salvaguardare gli interessi della persona offesa, sia nell'eventualità in cui quest'ultima intenda evidenziare lacune investigative, sia quando l'opposizione si fonda su una valutazione dei fatti, o su ragioni di diritto, diverse da quelle che hanno sorretto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Infatti, secondo la Corte, l'atto di opposizione è sempre potenzialmente idoneo ad impedire la pronuncia di un decreto di archiviazione *de plano*, mentre è suscettibile, all'opposto, di indurre il giudice a fissare l'udienza camerale, con l'esame in contraddittorio delle ragioni della persona offesa (73).

In ogni caso, la valorizzazione dello strumento dell'opposizione della persona offesa si realizza soprattutto attraverso una restrizione dei poteri del giudice. In questa prospettiva, si deve anzitutto ritenere che tale organo, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione, non possa preliminarmente vagliare la rilevanza o l'utilità delle nuove investigazioni (ma solo la pertinenza delle stesse all'ipotesi di reato), né in chiave diagnostica né in un'ottica squisitamente prognostica (74), posto che quel sindacato dovrebbe realizzarsi proprio nell'ambito dell'udienza camerale (75). Inoltre, ove l'opposizione risultasse ammissibile, il giudice non potrebbe disporre *de plano* l'archiviazione, ancorché stimasse la *notitia criminis* infondata.

6. Persona offesa e garantismo collettivo: i rapporti tra l'offeso e gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Come è noto, la tutela degli interessi collettivi si realizza, nel processo, attraverso la partecipazione dei cosiddetti enti esponenziali. Ciò può avvenire mediante la costituzione di parte civile dell'ente, in presenza di un danno che costituisca la conseguenza diretta ed immediata del reato (76), oppure attraverso un atto di intervento del soggetto collettivo, che consente a quest'ultimo di agire a tutela di un "interesse penale" (77), con la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (art. 91 c.p.p.). Come si vede, mediante una *fictio iuris*, si è allestito un congegno preordinato a superare le artificiose dilatazioni dell'area del danno risarcibile operate in passato dalla prassi giurisprudenziale al fine di consentire agli enti di agire in qualità di parte civile nel processo penale (78).

L'intervento dell'ente è subordinato ad alcune rigide condizioni. Anzitutto, le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato debbono essere riconosciute "in forza di legge" (79). Con questa forma di "legittimazione ufficiale" si realizza uno *screening* preliminare degli enti rappresentativi, e, contemporaneamente, si scongiura il rischio che l'attribuzione delle finalità di tutela sia il frutto di una decisione interna all'ente medesimo (ad esempio su basi statutarie). È inoltre necessario che il riconoscimento legislativo sia anteriore al *tempus commissi delicti*, e che il soggetto collettivo non abbia scopo di lucro: ciò al fine di prevenire la formazione di enti *ad hoc* o latori di interessi estranei e comunque incompatibili con le istanze di accertamento del reato sottese all'esercizio dell'azione penale. Infine, è stabilito che l'ente possa esercitare i diritti e le facoltà di cui all'art. 91 c.p.p. solo previo consenso insindacabile della persona offesa (art. 92 c.p.p.): un requisito che mira a scongiurare l'intervento di un ente non gradito al titolare dell'interesse leso da reato.

Il consenso della persona offesa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata (ciò al fine di richiamare l'attenzione dell'offeso sull'importanza di tale adempimento) e può essere prestato ad un solo soggetto collettivo. Questa soluzione restrittiva risulta preordinata, da un lato, ad evitare una eccessiva proliferazione degli enti esponenziali all'interno del processo - suscettibile di alterare gli equilibri tra accusa e difesa - ma, al contempo, anche a prevenire "accordi" tra l'offeso e gli enti interessati, i quali potrebbero essere indotti a esercitare pressioni sul privato per procurarsi l'indispensabile consenso (80). Persegue le medesime finalità la scelta del legislatore di prevedere la possibilità che il consenso possa essere revocato dall'offeso "in qualsiasi momento", e che esso, una volta revocato, non possa più essere prestato, né allo stesso ente, né ad altri.

La disciplina del consenso presenta, comunque, alcune zone d'ombra. Non è chiaro se la regola secondo cui il consenso possa essere prestato ad un solo ente valga anche nell'ipotesi in cui gli

offesi, in relazione alla medesima condotta criminosa, siano più di uno (si pensi, ad esempio, alle frodi alimentari). Il silenzio della legge orienterebbe a commisurare gli enti legittimati ad intervenire nel processo al numero delle persone offese, ma il timore di una eccessiva inflazione di soggetti collettivi nell'agone processuale induce, più pragmaticamente, a privilegiare la tesi restrittiva(81). Peraltro, a sostegno di questa conclusione gioca anche l'argomento fondato sulla *ratio* sottesa al consenso, da intendere non già alla stregua di un "diritto di scelta" (come tale "personalizzabile"), ma quale «manifestazione della compatibilità dell'ingresso in sede penale di un'accusa privata sussidiaria di secondo grado destinata ad operare in parallelo con quella di primo grado che fa capo alla persona offesa dal reato» (82).

Resta, inoltre, da chiedersi che cosa accada nell'ipotesi in cui la persona offesa non sia materialmente identificabile, come avviene nei reati a soggetto passivo indeterminato. Ragioni di ordine logico porterebbero a considerare in tale ipotesi il consenso del tutto superfluo, mancando, per l'appunto, una ben individuata persona offesa da tutelare attraverso quella manifestazione di volontà (83). Senza dimenticare che è proprio in presenza di tali tipologie delittuose che emerge la funzione "pubblicistica" svolta dall'ente esponenziale (84), secondo una prospettiva di tutela per certi versi non dissimile da quella coltivata dal pubblico ministero.

I diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa rappresentano la soglia minima dei poteri dell'ente, ma non quella massima, posto che all'ente vengono riconosciuti alcuni poteri che non spettano, invece, né all'offeso né ai prossimi congiunti di quest'ultimo: infatti, i soggetti collettivi possono intervenire nell'udienza preliminare e nel dibattimento, e in quest'ultimo contesto hanno la facoltà di sollecitare il presidente affinché rivolga domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private, nonché il diritto di chiedere direttamente al giudice l'ammissione di mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti e la lettura (o l'indicazione) degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 511 comma 6 c.p.p.). Come si diceva, questa asimmetria tra l'offeso e l'ente viene solitamente giustificata sulla base del rilievo che il primo, a differenza del secondo, potrebbe sempre costituirsi parte civile, acquisendone i relativi diritti. Ma un simile assunto presta il fianco ad almeno due obiezioni: anzitutto, appare irragionevole che un soggetto deputato a gestire, con il proprio consenso, l'intervento di un altro soggetto, si ritrovi poi ad essere penalizzato rispetto a quest'ultimo; secondariamente, non sfugge che la differenziazione di poteri tra l'ente e l'offeso darebbe luogo a situazioni paradossali: il soggetto collettivo dovrebbe ritenersi pienamente legittimato ad esercitare i poteri di cui agli art. 505 e 511 comma 6 c.p.p. qualora intervenisse nel procedimento *ex art.* 93 e 94, mentre resterebbe privo di tale legittimazione ove risultasse direttamente offeso dal reato (85). Se ne deve concludere che le prerogative processuali dell'offeso non dovrebbero essere inferiori a quelle espressamente riconosciute in capo al soggetto collettivo (86).

7. Persona offesa, avvisi e fase processuale.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, la persona offesa è destinataria di una serie di avvisi finalizzati alla sua eventuale partecipazione al processo in qualità di parte civile. La persona offesa deve essere informata del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza preliminare almeno dieci giorni prima di tale data (art. 419 commi 1 e 4 c.p.p.): se l'avviso risulta omissivo o invalido, si verifica una nullità relativa (87), e l'offeso è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 comma 3 c.p.p.) (88).

La persona offesa ha altresì il diritto di ricevere, a cura dell'imputato, la notificazione dell'atto con il quale quest'ultimo rinunci all'udienza preliminare chiedendo il giudizio immediato (art. 419 comma 5 c.p.p.), ma anche il diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza, ove non sia stata presente alla lettura del provvedimento (art. 429 comma 4 c.p.p.): un adempimento presidiato da una nullità a regime intermedio (89).

Non è chiaro se la persona offesa non costituita parte civile possa partecipare all'udienza preliminare. Chi propende per la soluzione positiva fa leva sulla regola generale di cui all'art. 127

comma 3 c.p.p., che consente la comparizione all'udienza in camera di consiglio, e quindi anche all'udienza preliminare, di tutti i destinatari del relativo avviso, tra i quali rientra anche la persona offesa (90). Una simile conclusione sembra però frutto di una evidente forzatura, soprattutto alla luce del fatto che la persona offesa non risulta inclusa tra i soggetti legittimati ad interloquire nelle discussioni *ex art.* 421 e 422 c.p.p. (91).

Nell'ambito della fase degli atti preliminari al dibattimento, poi, alla persona offesa deve essere notificato, almeno sette giorni prima dell'udienza dibattimentale, il decreto che anticipa o posticipa la data della stessa (art. 465 c.p.p.), nonché l'avviso relativo alla fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.).

Infine, in sede dibattimentale, la persona offesa ha il diritto di essere citata (con un termine non inferiore a cinque giorni) dal presidente nell'ipotesi in cui vi sia, da parte del pubblico ministero, la contestazione di un fatto diverso, di un reato connesso, di una circostanza aggravante, o di un fatto nuovo (art. 519 comma 3 c.p.p.): l'obiettivo è quello di assicurare alla persona offesa, in relazione alle nuove contestazioni, la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà cui accenna espressamente l'art. 90 c.p.p. (compresa, ovviamente, la costituzione di parte civile ove tale soggetto risulti anche danneggiato dal reato).

8. Persona offesa e dinamiche cognitive.

Come si diceva, la facoltà della persona offesa di indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.) può essere esercitata per sollecitare il pubblico ministero a promuovere l'incidente probatorio (art. 394 comma 1 c.p.p.), e, ancora, per stimolare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice (art. 421-*bis*, 422, 441 comma 5, 506, 507, 603, 627 c.p.p.). Nessun diritto all'ammissione della prova - inteso come fattispecie costitutiva di un dovere di prestazione del giudice (92) - spetta dunque alla persona offesa in quanto tale, essendo tale prerogativa di esclusiva pertinenza delle parti. Conseguentemente, è da ritenere che la persona offesa non sia legittimata né a presentare una propria lista testimoniale *ex art.* 468 c.p.p. (attività prodromica e strumentale all'esercizio del diritto alla prova *stricto sensu*) (93), né a chiedere l'ammissione di una testimonianza (art. 493 e 495 c.p.p.).

Sotto un altro profilo, appare invece tutt'altro che secondario il ruolo assegnato alla persona offesa ed al suo difensore nell'ambito degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal pubblico ministero. La persona offesa ed il suo difensore hanno infatti il diritto di ricevere l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico del pubblico ministero, nonché l'avvertimento circa la facoltà di nominare propri consulenti tecnici. Dal canto loro, il difensore e i consulenti tecnici della persona offesa sono legittimati a partecipare agli accertamenti e a formulare osservazioni e riserve. La valorizzazione della persona offesa in questo particolare contesto si spiega forse alla luce dell'irripetibilità strutturale (originaria) degli atti da compiere, i quali confluiscono nel fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili in chiave decisoria previa lettura.

Certo, volendo guardar per il sottile, non sembra del tutto coerente un sistema che, da un lato, consente alla persona offesa di partecipare attivamente alla formazione anticipata di un atto irripetibile, mentre, dall'altro, esclude quel medesimo soggetto dalla dialettica probatoria dibattimentale. Forse il legislatore ha pensato unicamente alla figura dell'offeso-danneggiato, e quindi ad una potenziale parte civile. Ma è più verosimile ritenere che quella partecipazione trovi la sua *ratio* nel peculiare contesto in cui l'atto a rischio dispersione deve essere compiuto, e cioè le indagini preliminari, le quali, come si diceva, costituiscono il naturale terreno di elezione del titolare dell'interesse leso dal reato.

Quanto all'incidente probatorio, occorre anzitutto dire che il mancato accoglimento dell'istanza sollecitatoria della persona offesa (94) vincola il pubblico ministero ad emettere un decreto motivato (art. 394 comma 2 c.p.p.), onde consentire all'offeso medesimo di reiterare la richiesta sulla base di nuovi elementi o argomentazioni. Inoltre, l'esplicito riferimento operato dall'art. 398

comma 1 c.p.p. alle «persone interessate» orienta a ritenere che anche la persona offesa abbia diritto alla notificazione dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero o dall'indagato. Alla persona offesa e al suo difensore risulta peraltro espressamente riconosciuto anche il diritto di ricevere (almeno due giorni prima) l'avviso della data e del luogo in cui verrà effettuato l'incidente probatorio, con l'avvertimento circa la facoltà di prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni rese dalla persona da esaminare.

Il difensore della persona offesa, pur avendo il diritto di partecipare all'udienza dell'incidente probatorio (art. 401 comma 1 c.p.p.), interviene nella dialettica dei quesiti solo attraverso il "filtro" del giudice, sollecitandolo a formulare domande alla persona sottoposta ad esame. La persona offesa, dal canto suo, può assistere personalmente all'incidente solo nell'ipotesi in cui si debba escutere un testimone o un'altra persona, mentre negli altri casi quella forma di partecipazione resta subordinata alla previa autorizzazione del giudice.

A questo proposito, si è manifestato il problema relativo alla possibilità, per la persona offesa, di nominare un proprio consulente tecnico in sede di assunzione di una perizia nell'ambito di un incidente probatorio, posto che l'art. 401 c.p.p. nulla prescrive al riguardo. E in effetti non sfugge che la mancata previsione di un simile potere in quel delicato contesto giurisdizionale parrebbe priva di giustificazione, ove si consideri che la persona offesa può avvalersi, come precedentemente ricordato, di un consulente tecnico in sede di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero *ex art. 360 c.p.p.* La Corte costituzionale, nel giudicare una tale questione manifestamente infondata, ha tuttavia chiarito che la facoltà della persona offesa di partecipare con un proprio consulente tecnico allo svolgimento di una perizia in sede di incidente probatorio rientra senz'altro nell'ambito del diritto di difendersi provando di cui anche quel soggetto è titolare (95).

Come già anticipato, il contributo dell'offeso sul piano cognitivo si realizza essenzialmente attraverso il meccanismo della testimonianza, dato che il sistema, pur attento in linea generale a salvaguardare la dignità della vittima - si allude al divieto, valido per tutti i testimoni, di deporre sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato (96), nonché al divieto, nei procedimenti per i delitti di cui agli art. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* c.p., di porre domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, ove non necessarie per la ricostruzione del fatto (art. 472 comma 3-*bis* c.p.p.) -, non intende rinunciare al patrimonio di conoscenze che tale soggetto, in quanto direttamente coinvolto nella dinamica delittuosa, certamente possiede. Con tutto ciò, va escluso che l'offeso rappresenti un "testimone essenziale", posto che le regole in materia di presentazione delle liste (art. 468 c.p.p.), di ammissione (art. 493, 495, 507 c.p.p.) e di assunzione della prova (art. 496-500, 506 c.p.p.) (97) operano anche con riferimento a tale figura.

Tuttavia, non mancano situazioni in cui la testimonianza dell'offeso sottostà ad un trattamento, per così dire, privilegiato. Nei procedimenti per i delitti di cui agli art. 600, 600-*bis*, 600-*ter* c.p. (98), è consentito al pubblico ministero ed alla persona sottoposta ad indagini di chiedere che si proceda all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici a prescindere dal requisito della "non rinviabilità" della prova (art. 392 comma 1-*bis* c.p.p.). E benché la formula generica adottata dal legislatore induca a ritenere che l'area applicativa non riguardi soltanto il minore offeso dal reato (99), non ci si nasconde che quest'ultima parrebbe l'ipotesi più ricorrente. In ogni caso, va sottolineato come la formula adottata dall'art. 392 comma 1-*bis* c.p.p. susciti opinioni discordanti: taluno ritiene che la deroga al presupposto della "non rinviabilità della prova" ivi prevista sarebbe giustificabile solo con riguardo alla persona offesa e non con riferimento a soggetti diversi (100); altri censurano le lacune legislative, giudicando incomprensibile il mancato riferimento ad episodi di gravi abusi e maltrattamenti a danno del minore di sedici anni esorbitanti dalla sfera sessuale (101). Dal canto suo, la Corte costituzionale ha chiarito che la fattispecie di cui all'art. 392 comma 1-*bis* c.p.p. non si estende comunque ai soggetti maggiorenni affetti da infermità mentale, vittime di abuso sessuale, perché essa «rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore

rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano» l'applicazione oltre i casi consentiti (102).

Quanto all'assunzione della testimonianza dell'offeso, va ricordato che la stessa può svolgersi, in alcuni casi, secondo modalità "protette". La prima ipotesi è prevista in materia di incidente probatorio: nei casi contemplati dall'art. 392 comma 1-*bis* c.p.p., il giudice stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'assunzione anticipata della prova, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze del minore. La relativa udienza può svolgersi anche in sedi diverse dal tribunale (strutture specializzate o l'abitazione dello stesso minore) e le dichiarazioni testimoniali vanno documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva oppure, in mancanza di questi, con le forme della perizia o della consulenza tecnica (art. 398 comma 5-*bis* c.p.p.).

Le altre due ipotesi di testimonianza protetta riguardano il contesto dibattimentale. Anzitutto, è prevista la possibilità di adottare, anche in tale ambito, su richiesta di parte o su iniziativa del presidente (laddove quest'ultimo lo ritenga necessario) le particolari modalità di assunzione previste dall'art. 398 comma 5-*bis* c.p.p., con la non trascurabile differenza che, in sede dibattimentale, tale forma di audizione può estendersi a tutti i reati e a tutti i soggetti minorenni (103). Inoltre, ove ricorrano le tipologie delittuose di cui agli art. da 600 a 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* (104), 609-*octies* c.p., è stabilito che l'esame del minore vittima del reato possa essere effettuato, su richiesta dello stesso minore o del suo difensore, mediante l'impiego di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico (105). La particolare delicatezza di tali situazioni orienta peraltro a ritenere che il giudice possa attivarsi anche d'ufficio, mentre il dato testuale sembra escludere l'applicabilità di tali modalità di escussione nell'ipotesi in cui il teste minorenne non rivesta anche la qualifica di titolare dell'interesse leso dal reato.

9. Persona offesa e deflazione dibattimentale.

L'esigenza di assicurare l'efficienza del processo spinge spesso a sottovalutare le implicazioni negative che i riti deflativi presentano in ordine alle istanze della persona offesa. Questa figura risulta oggi estromessa dalle dinamiche del patteggiamento e scarsamente valorizzata nel giudizio abbreviato: due riti che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla l. 12 giugno 2003, n. 134 (cosiddetto «patteggiamento allargato»), dovrebbero costituire i due percorsi privilegiati per la gestione di gran parte dei processi.

Con riferimento al giudizio abbreviato, non sembra che l'aspettativa di giustizia della persona offesa possa trovare soddisfazione nei poteri di iniziativa istruttoria del giudice. Certo, la vittima potrebbe sollecitare l'esercizio di tali poteri avvalendosi della facoltà di presentare memorie *ex* art. 90 comma 1 c.p.p. Ma si tratta di una prospettiva poco realistica, dato che non si comprende come l'offeso, non partecipando al giudizio abbreviato, possa "dall'esterno" rendersi conto degli sviluppi di tale rito ed orientare di conseguenza le proprie iniziative.

Il discorso diventa ancora più complicato con riguardo all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche alla luce del cospicuo ampliamento di tale rito operato dalla menzionata l. n. 134, cit. (v. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI). Infatti, non solo può accadere che la persona offesa resti all'oscuro delle trattative in corso tra accusa e difesa, trovandosi così nell'impossibilità di fornire informazioni al pubblico ministero, per convincerlo a non prestare il suo consenso (106), ma quel che rileva, soprattutto, è il senso di frustrazione che comprensibilmente pervade la vittima di fronte al carattere anticognitivo del rito, dove l'applicazione della pena risulta (apparentemente) svincolata non solo da un previo accertamento di responsabilità, ma anche da una esplicita dichiarazione di colpevolezza da parte dell'imputato. Non è questa la sede per suggerire rimedi, che dovrebbero necessariamente collocarsi all'interno di una rivisitazione dell'intera struttura del rito negoziale. Ci si può forse limitare ad osservare che, al di là dei possibili interventi volti a soddisfare le pretese di tipo squisitamente risarcitorio (107), una indiretta valorizzazione della vittima in quanto tale potrebbe forse giungere dalla prospettiva di affidare al giudice il potere

di informare tempestivamente la medesima in ordine alla richiesta di patteggiamento, e di restituire gli atti al pubblico ministero ove il titolare dell'interesse leso dal reato fornisca elementi di prova ostativi all'applicazione concordata della pena.

Senz'altro più incisivo risulta, invece, il ruolo dell'offeso nell'ambito della disciplina del procedimento per decreto penale, che, a seguito della l. n. 479, cit., risulta ora esteso anche ai reati perseguibili a querela. In questo ambito, all'offeso querelante viene riconosciuta la facoltà di esprimere una sorta di veto preventivo all'instaurazione del rito (art. 459 comma 1 c.p.p.): una scelta che appare sintonica al carattere dispositivo del potere di querela.

10. Il ricorso dell'offeso dinnanzi al giudice di pace: un modello di "azione penale privata"?

Che la scomparsa della pena detentiva rappresenti, nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, il sintomo di una attenuazione della tradizionale ritrosia a concepire interferenze dei privati nell'esercizio dell'azione penale è assunto che trova conferma nella possibilità, riconosciuta in quel contesto alla persona offesa, di presentare - con esclusivo riferimento ai reati perseguibili a querela - un ricorso immediato al giudice al fine di ottenere la citazione a giudizio dell'imputato (art. 21 d. lg. n. 274 del 2000) (108); v. inoltre Giudice di pace (diritto processuale penale).

Naturalmente, l'attribuzione al privato di un simile potere comporta anche una drastica responsabilizzazione di tale soggetto, come si evince dai requisiti del ricorso, il quale deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, nonché l'indicazione delle norme che si reputano violate. Tutto ciò al fine di permettere al pubblico ministero di esercitare l'azione penale anche nell'ipotesi in cui tale soggetto si orienti a recepire l'addebito così come enunciato dal privato (109). Inoltre, l'offeso è tenuto ad indicare le fonti a sostegno della richiesta e le circostanze su cui deve vertere l'eventuale esame dei testimoni e dei consulenti tecnici, nonché ad allegare i documenti di cui chiede l'acquisizione. Ne deriva un elevato impegno della persona offesa e del suo difensore (al punto che, come si diceva, lo svolgimento di indagini preventive può essere considerato alla stregua di una condizione implicita del ricorso, con le inevitabili ricadute in termini di "costi della difesa" e quindi di discriminazione tra vittime abbienti e meno abbienti), che mira ad alleggerire il lavoro del pubblico ministero (110), ma, soprattutto, a disincentivare "accanimenti persecutori" e accuse infondate.

L'istituto del ricorso presenta una struttura complessa (111), non priva di qualche elemento di ambiguità. In esso è infatti rinvenibile uno sfasamento tra la formulazione dell'imputazione e l'assunzione della qualifica di imputato: la prima spetta al pubblico ministero, che ha la facoltà di operare un *unscreening* sull'"addebito" delineato dal privato, mentre la seconda coincide con il vaglio positivo di ammissibilità e di fondatezza del ricorso da parte del giudice di pace, che, in tal caso, emette il decreto di convocazione delle parti (art. 3 d. lg. n. 274, cit.). Un provvedimento, quest'ultimo, che non risulta ostacolato o condizionato né dall'eventuale parere contrario del pubblico ministero, né, tantomeno, dall'inerzia di quest'ultimo soggetto (112).

Donde il problema relativo alla "paternità" dell'imputazione. Ora, se è vero che quest'ultima potrebbe forse essere attribuita al pubblico ministero nel caso in cui il rappresentante dell'accusa si astenesse dal formulare qualsiasi parere (secondo il modello del cosiddetto silenzio-assenso), è altrettanto vero che la stessa prospettiva non sarebbe più coltivabile nella diversa ipotesi in cui tale soggetto apertamente dissentisse, dato che, come si diceva, un simile comportamento non impedirebbe comunque al giudice di emettere il decreto di convocazione delle parti. Certo, si potrebbe far risalire la titolarità dell'imputazione proprio all'organo giudicante (113). Ma questa soluzione urterebbe con il principio *ne procedat iudex ex officio*, che, in quanto profondamente radicato (per cultura e tradizione) nel sistema, parrebbe insuscettibile di essere rimosso in via puramente esegetica. Peraltro, è difficile accettare l'idea che un valore "strutturale" come quello della separazione tra accusa e giurisdizione possa essere rinnegato solo perché ci si trova in presenza di "reati minori" perseguibili a querela. Senza contare, infine, che il giudice è tenuto

semplicemente a "trascrivere" (art. 27 lett. d d. lg. n. 274, cit.) nel decreto di convocazione delle parti l'addebito formulato dal privato: un adempimento che sembra alludere ad un dato già predisposto da un altro soggetto. Ne deriva che, procedendo per esclusione, quel soggetto altri non sarebbe che la persona offesa dal reato (114). Di qui la configurabilità del ricorso alla stregua di una vera e propria "azione penale privata"(115): una soluzione del resto costituzionalmente ortodossa, perché in linea con quanto ripetutamente affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui l'art. 112 cost., lungi dal delineare situazioni di monopolio del pubblico ministero in ordine alla titolarità dell'azione penale, si limiterebbe solo ad impedire che tale organo possa essere espropriato di questa prerogativa fondamentale (116).

11. (Segue): la persona offesa nell'orizzonte della cosiddetta "giustizia mite".

Nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, la figura della persona offesa riveste un ruolo di primo piano sia nell'ambito dei meccanismi a vocazione prettamente "conciliativa", che tendono a promuovere l'interazione tra la vittima ed il reo al fine di realizzare un esito sociale pacificatorio, sia nel contesto di istituti volti a definire il processo anticipatamente. In entrambi i casi, il legislatore mira a perseguire scopi deflativi e special-preventivi attraverso il coinvolgimento della persona offesa dal reato.

La funzione conciliativa si realizza, in particolare, in sede di udienza di comparizione, dove il giudice è chiamato a stimolare la soluzione transattiva (rimessione della querela o rinuncia al ricorso), avvalendosi anche dell'attività di mediazione di strutture pubbliche o private presenti nel territorio (art. 29 comma 4 d. lg. n. 274 del 2000) (117); in tema v. anche MEDIAZIONE PENALE.

Altrettanto significative risultano le prerogative dell'offeso in ordine ai provvedimenti che incidono negativamente sul "dovere di procedere". È infatti previsto che il giudice di pace, in presenza del requisito «della particolare tenuità del fatto» (118) (situazione che ricorre ogni volta in cui, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, la sua occasionalità ed il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, anche in considerazione delle ricadute negative che il procedimento penale può avere in ordine alla salute, al lavoro, allo studio o alla famiglia dell'indagato o dell'imputato), possa dichiarare l'improcedibilità sia nel corso delle indagini preliminari, con decreto di archiviazione e a condizione che non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, sia dopo l'esercizio dell'azione penale, con sentenza e solo laddove l'imputato e la persona offesa non si oppongano (art. 34 commi 2 e 3 d. lg. 274, cit.). Ne deriva che, dopo l'esercizio dell'azione penale, la persona offesa risulta depositaria di «un vero e proprio diritto di veto alla declaratoria di particolare tenuità» (119), una prospettiva da taluno ritenuta distonica rispetto alle finalità deflative sottese al meccanismo procedimentale in discorso (120).

Meno incisivi si rivelano, invece, i poteri dell'offeso in sede di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie poste in essere dall'imputato (art. 35 d. lg. n. 274, cit.). Infatti, qualora l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, al ristoro (restituzione o risarcimento) del danno causato dal reato e di averne eliminato le conseguenze dannose o pericolose, il giudice è tenuto a sentire la persona offesa, ma quest'ultima non è fornita di alcun potere interdittivo, dato che spetta all'organo giudicante verificare discrezionalmente se gli adempimenti posti in essere dall'imputato siano idonei a soddisfare le istanze repressive e preventive. Palese la finalità sottesa ad un simile vaglio giurisdizionale: evitare che la riparazione si risolva in una mera transazione patrimoniale tra l'autore del reato e la vittima.

FONTI.

Art. 2, 24, 111, 112 cost.; art. 2628 c.c.; art. 120, 121, 185, 392, 393, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater comma 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.; art. 75, 90-94, 127, 233, 327-bis, 335, 360, 369, 391-bis, 392, 394, 398, 406, 408, 410,

412, 413, 421-bis, 422, 428, 441, 444, 468, 493, 495-500, 505-507, 511, 519, 572, 603, 627 c.p.p.; art. 27, 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; l. 16 dicembre 1999, n. 479; art. 21, 28, 29, 34, 35, 38 d. lg. 28 agosto 2000, n. 274; l. 7 dicembre 2000, n. 397; l. 24 marzo 2001, n. 89; art. 6 Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Per ulteriori riferimenti normativi si rinvia al testo.

LETTERATURA.

- AIMONETTO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e costituzione di parte civile* in *Giur. it.*, 1982, II, 20 ss.;
- ID., *Persona offesa dal reato* in questa *Enciclopedia*, XXXIII, 318 ss.;
- ID., *Le associazioni ambientaliste parte civile nei processi per danno ambientale?* in *Giur. it.*, 1992, II, 465 ss.;
- ID., *Azione penale e ruolo della vittima in Italia e Francia* in *Ind. pen.*, 1995, 186 ss.;
- ID., *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale* in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.;
- ID., *Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazioni della parte civile* in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali* a cura di M. BARGISE F. CAPRIOLI, Torino, 2007, 155 ss.;
- AMBROSINI, *Le nuove norme sulla violenza sessuale* Torino, 1996;
- AMODIO, *Persona offesa dal reato* in *Commentario del nuovo codice di procedura penale* diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, I, Milano, 1989, 533 ss.;
- ID., *ivi sub art. 91-92*, 553 ss.;
- ARRU, *L'attività investigativa difensiva preventiva in Processo penale: il nuovo ruolo del difensore* a cura di L. FILIPPI Padova, 2001, 327 ss.;
- ASHWORTH, *Four Threats to Presumption of Innocence* in *The International Journal of Evidence and Proof*, 2006, n. 4, 241 ss. (reperibile anche in www.lexis.com);
- BALDRY, *Assistenza alle vittime del reato: obiettivi, proposte e realtà* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1988, 161 ss.;
- BALLONI, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia* in *La vittima del reato, questa dimenticata* (Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 5 dicembre 2000), Roma, 2001, 13 ss.;
- BANDINI e altri *Criminologia*², Milano, 2003;
- BARGIS, in *L. 15 febbraio 1996 n. 66. Commento* in *Leg. pen.*, 1996, sub art. 13, 498 ss.;
- ID., *Il ruolo degli enti rappresentativi* in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 67 ss.;
- ID., *Note in tema di esame testimoniale* in *ID. Studi di diritto processuale penale II*, Torino, 2007, 253 ss.;
- BARONE, *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata* Milano, 1989;
- BELLUTA, *Ripensamenti sulla "giustiziabilità" della sentenza di non luogo a procedere* in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali* a cura di M. BARGIS e F. CAPRIOLI, cit., 117 ss.;
- BRESCIANI, *Persona offesa dal reato* in *D. disc. pen.*, IX, 1995, 527 ss.;
- ID., *Un ritorno al futuro? Il ricorso immediato al giudice di pace tra slanci ideologici e incongruenze normative* in *Scritti in onore di A. Cristiani*, Torino, 2001, 116 ss.;
- CAIANIELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale* Torino, 2003;
- CAMALDO, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione* in *Ind. pen.*, 2000, 173 ss.;
- CAPOGRASSI, *Giudizio, processo, scienza, verità* (1950), in *ID. Opere V*, Milano, 1960, 53 ss.;
- CAPRIOLI, *L'archiviazione* Napoli, 1994;
- CARACENI, *Informazione di garanzia* in questa *Enciclopedia*, Aggiornamento, III, 695 ss.;

CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione R (85) II sulla posizione della vittima del reato nel diritto e nella procedura penale* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 623 ss.;

CESARI, *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 727 ss.;

ID., in *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988* a cura di G. GIOSTRA Milano, 2007, sub art. 27-28, 272 ss.;

CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani* in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 106 ss.;

CHILIBERTI, *Azione civile e processo penale* Milano, 1993;

CIAVOLA, in CONSO e GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale* Padova, 2005, sub art. 90, 242 ss.;

CONSO, *La persona offesa dal reato tra interesse pubblico e interessi privati* in *Giust. pen.*, 1979, I, 26 ss.;

CORDERO F., *Procedura penale* ⁷, Milano, 1987;

ID., *Procedura penale* ⁸, Milano, 2006;

CORDERO G., *La posizione dell'offeso dal reato nel processo penale: una recente riforma nella Repubblica federale tedesca ed il nostro nuovo codice* in *Cass. pen.*, 1989, 1115 ss.;

CORRERA e RIPONTI *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale* Padova, 1990;

DAMAŠKA, *L'incerta identità delle Corti penali internazionali* in *Criminalia*, 2006, 9 ss.;

DE AMICIS, *Un'authority per la mediazione tra vittime e responsabili dei reati* in *Dir. giust.*, 2001, n. 15, 26 ss.;

DEL TUFO, *Vittima del reato* in questa *Enciclopedia*, XLVI, 996 ss.;

ID., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima* in *Questione giustizia*, 2003, n. 4, 705 ss.;

DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988* in *Riv. dir. proc. pen.*, 1991, 426 ss.;

ID., *Parte civile* in *D. disc. pen.*, IX, 1995, 233 ss.;

ID., *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione* in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale* a cura di A. SCALFATI Padova, 2001, 361 ss.;

FAMIGLIETTI, *Minori, infermi di mente e modalità di audizione protetta: equiparazione di soggetti deboli nel processo penale* in *Cass. pen.*, 2006, 445 ss.;

FANCHIOTTI, *Il ruolo della persona offesa nel processo penale statunitense: ambiguità e limiti* in *Ind. pen.*, 1988, 378 ss.;

ID., *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali* in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 113 ss.;

FATTAH, *Criminology. Past, Present and Future* London-New York, 1997;

FIANDACA e MUSCO *Diritto penale* pt. s., I⁴, Bologna, 2007;

FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice* in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale* a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Torino, 2001, 219 ss.;

FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace* in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale* a cura di A. SCALFATI cit., 274 ss.;

FORTI, *L'immane concretezza* Milano, 2000;

GALANTINI e DI PAOLO *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia* a cura di A. CADOPPI Padova, 1999, sub art. 13 l. n. 269 del 1998, 723 ss.;

GARUTI, *Persona offesa e incidente probatorio* in *Giust. pen.*, 1992, III, 332 ss.;

GATTO, *Le investigazioni preventive del difensore* Milano, 2003;

GHIARA, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da M. CHIAVARIO I, Torino, 1989, sub art. 90, 415 ss.;

GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale* Milano, 1971;

ID., *L'accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio* in *Difesa penale*, 1989, n. 25, 14 ss.;

ID., *Persona offesa dal reato, parte civile ed effetti extrapenalici del giudicato* in *Il codice di procedura penale. Esperienze valutazioni, prospettive* (Atti del Convegno dell'Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 23-24 ottobre 1992), Milano, 1994, 224 ss.;

GIOSTRA, *L'archiviazione*², Torino, 1994;

GIULIANI, *Sul ricorso per cassazione della persona offesa dal reato contro il decreto di archiviazione* in *Giur. cost.*, 1992, 2295 ss.;

GUALTIERI M., in *Codice di procedura penale commentato* a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Milano, 2006, sub art. 90, 650 ss.;

GUALTIERI P., *La richiesta di archiviazione si dimentica della persona offesa dal reato* in *Dir. pen. proc.*, 1995, 864 ss.;

ID. *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1071 ss.;

ID. *Le investigazioni del difensore* Padova, 2002;

GULOTTA e VARAGGINI *Dalla parte della vittima* Milano, 1980;

HASSEMER, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, München, 1990;

IAI, *Opposizione della persona offesa (privata) nei procedimenti per i reati contro l'amministrazione della giustizia* in *Giur. it.*, 2002, 2127 s.;

KAISER, *Criminologia* Milano, 1985;

KOSTORIS, in *Codice di procedura penale. Commentario* coordinato da A. GIARDA III, Milano, 1990, sub art. 413, 7 ss.;

ID. *La tutela della persona offesa nel procedimento penale* in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 43 ss.;

LAMACCHIA, *Il diritto di difesa nei procedimenti della Corte criminale internazionale* in *Dir. pen. proc.*, 2003, 244 ss.;

LAVARINI, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace* in *Giust. pen.*, 2001, III, 609 ss.;

LORUSSO, *In tema di omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare* in *Cass. pen.*, 1993, 2605 ss.;

MANTOVANI, *Diritto penale* pt. g.⁴, Padova, 2001;

MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata* Milano, 2005;

MARTUCCI, *Verso una legge generale per la tutela delle vittime?* in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1161 ss.;

ID., *Vittima del reato* in *Enc. giur.*, Aggiornamento, 2003;

MARZADURI, *Azione: IV) Diritto processuale penale*, ivi, Aggiornamento, 1996;

ID., *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?* in *Leg. pen.*, 2001, 47 ss.;

ID., *Procedimento penale davanti al giudice di pace* in CONSO e GREVI, *Compendio di procedura penale*³, Padova, 2006, 1062 ss.;

NEGRI, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche* diretto da M. CHIAVARIO e E. MARZADURI, Torino, 2002, sub art. 21, 202 ss.;

NOSENGO, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da M. CHIAVARIO cit., sub art. 91, 416 ss.;

ORLANDI, *I soggetti* in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale* a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, cit., 26 ss.;

ID., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1171 ss.;

PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto sostanziale* in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 29 ss.;

PANSINI C., *Contributo dell'offeso e snodi procedurali* Padova, 2004;

PATANÈ, *La mediazione in Il giudice di pace nella giurisdizione penale* a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, cit., 353 ss.;

PAULESU, *La ricorribilità per cassazione della parte civile in ordine alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.* in *Giur. it.*, 1994, II, 227 ss.;

ID., *Una sentenza ambigua in tema di indagini difensive* in *Cass. pen.*, 1998, 3332 ss.;

ID., *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale* Torino, 2002;

ID., in *Codice di procedura penale commentato* a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, cit., sub art. 334-bis, 3014 ss.;

ID., *La tutela delle parti eventuali e della persona offesa* in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale* a cura di G. CONSO Napoli, 2007, 287 ss.;

PENNISI, *Parte civile* in questa *Enciclopedia*, XXXI, 986 ss. e *ivi*, Aggiornamento, I, 783 ss.;

ID., *Persona offesa dal reato* *ivi*, Aggiornamento, I, 790 ss.;

PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa* in *Verso una giustizia penale "conciliativa"* (Atti del Convegno di Trento, 25-26 maggio 2001) a cura di L. PICOTTI e G. SPANGHER, Milano, 2002, 177 ss.;

Procedure penali d'Europa ² a cura di M. DELMAS-MARTY e M. CHIAVARIO, Padova, 2001;

QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato* in *Trattato di procedura penale* diretto da G.P. VOENA e G. UBERTIS, Milano, 2003, 159 ss.;

RENON, *L'incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme costituzionali*, Padova, 2001;

ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale* Piacenza, 2007;

ROXIN, *La posizione della vittima nel sistema penale* in *Ind. pen.*, 1989, 5 ss.;

RUGGIERO, *Le investigazioni difensive della persona offesa dal reato* in *Dir. pen. proc.*, 2002, 929 ss.;

SAMMARCO, *Considerazioni sulla persona offesa dal reato nel nuovo codice di procedura penale* in *Giust. pen.*, 1989, III, 731 ss.;

ID., *La richiesta di archiviazione* Milano, 1993;

SANTALUCIA, *Persona offesa e attività di investigazione* in *Giust. pen.*, 2001, III, 449 ss.;

SAU, *L'incidente probatorio* Padova, 2001;

SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio* in BRONZO e altri, *La competenza penale del giudice di pace* Milano, 2000, 107 ss.;

ID., *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace* in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1185 ss.;

SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale* Padova, 2001;

ID., *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale* in *Leg. pen.*, 2003, 79 ss.;

SETTE, *La persona offesa nel nuovo codice di procedura penale* in *Cass. pen.*, 1991, 1907 ss.;

SPANGHER, *I soggetti* in CONSO e GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale* Padova, 1991, 69 ss.;

ID., *Commento alla l. 269/1998. Le norme di diritto processuale penale* in *Dir. pen. proc.*, 1998, 1233 ss.;

SQUARCIA, *Giudice di pace e ricorso immediato dell'offeso: una eccezione al principio «ne procedat iudex ex officio»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 614 ss.;

TESSA, *La persona offesa dal reato nel processo penale* Torino, 1996;

TRANCHINA, *Persona offesa dal reato* in *Enc. giur.*, XXIII, 1990;

TRIGGIANI, *Puntualizzazioni giurisprudenziali sulla legittimazione a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione e a proporre opposizione* in *Cass. pen.*, 2004, 2029 ss.;

TULKENS, *Una giustizia negoziata?* in *Procedure penali d'Europa* a cura di M. DELMAS-MARTY e M. CHIAVARIO, cit., 619 ss.;

UBERTIS, *Azione penale privata e sovranità popolare* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1191 ss.;

ID., *Azione: II) Azione penale*, in *Enc. giur.*, IV, 1988;

VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace* in *Trattato di procedura penale* diretto da G.P. VOENA e G. UBERTIS, cit., 2006, 264 ss.;

VÉRIN, *La victime et le système pénal* in *Rev. sc. crim.*, 1980, 764 ss.;

VOENA, *La tutela del danneggiato nel processo penale* in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 57 ss.;

ZEDNER, *Victims* in *The Oxford Handbook of Criminology* a cura di M. MAGUIRE, R. MORGAN e R. REINER, Oxford, 1999, 1232 ss. .;

© Copyright 2015 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P.IVA 00829840156
[Cookie](#) | [Requisiti tecnici](#) | [Mappa del sito](#) | [Note legali](#) | [Informativa sulla privacy](#)



GIUFFRÈ EDITORE

Persona offesa dal reato [XXXIII, 1983] di Aimonetto Maria Gabriella

1. Nozione di persona offesa.

Il legislatore, pur dedicando alla persona offesa dal reato un intero capo del codice penale (il IV del titolo IV del libro I), non ne dà alcuna definizione. La moderna dottrina, superate le teorie che identificavano la persona offesa nell'«uomo o la cosa su cui cadono gli atti materiali dal colpevole al pravo fine indirizzati» (1), nel titolare dell'interesse «immediatamente» protetto dalla norma penale (2), nella «persona... che dal reato viene direttamente e immediatamente offesa» (3), è concorde nel ritenere che, per determinare il concetto di persona offesa dal reato, occorre fare riferimento all'oggetto giuridico del reato stesso, vale a dire all'oggetto della tutela giuridico-penale. Vi sono interessi che solo eventualmente vengono pregiudicati dall'azione criminosa, ma in ogni reato vi è un interesse che deve necessariamente risultare offeso perché il reato stesso sussista: «il vero oggetto della tutela penale è l'interesse che è legato *in maniera indissolubile* con la nozione del reato». Una volta determinato l'interesse protetto, viene automaticamente individuato l'offeso dal reato: questo è «il titolare dell'interesse la cui offesa costituisce l'essenza del reato» (4).

Appare opportuno specificare che in questa sede si parlerà indifferentemente di «soggetto passivo del reato», di «persona offesa» o «offeso dal reato», di «parte offesa» e di «parte lesa», poiché riteniamo, con la prevalente dottrina, che tali espressioni indichino una medesima situazione giuridica (5).

Resta da osservare che, secondo un'autorevole opinione (6), accanto al soggetto passivo particolare di ogni reato, vi è per tutti i reati un soggetto passivo costante, lo Stato, quale titolare dell'interesse pubblico a che non vengano realizzati quei comportamenti socialmente dannosi, integranti le fattispecie criminose astrattamente previste dal legislatore, che possono costituire un pericolo per la sussistenza e lo sviluppo dello Stato stesso. Si è, tuttavia, obiettato che l'interesse dello Stato alla conservazione ed al miglioramento della società «non è altro che la ragione dell'intervento statale», il «motivo della protezione giuridica»: esso «non può trasformarsi in oggetto della protezione stessa, senza incorrere nell'assurdo logico ... di ammettere la possibile esistenza di una tutela per la tutela, di un comando per il comando» (7). Data la natura essenzialmente teorica del problema, è irrilevante, ai fini pratici, l'adesione all'una o all'altra tesi, poiché ciò che conta, sul piano del diritto positivo, è il singolo individuo o ente soggetto passivo del reato cui si riferiscono le norme penali e processuali penali dettate per la persona offesa.

2. Persona offesa dal reato, civilmente danneggiato e parte civile.

I termini «persona offesa dal reato» e «civilmente danneggiato» vengono sovente usati indifferentemente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, poiché di norma le due qualifiche coesistono in capo al medesimo soggetto. Tuttavia, le due espressioni corrispondono a concetti giuridicamente ben distinti: persona offesa dal reato è il titolare del bene lesa o messo in pericolo dall'azione criminosa; danneggiato civilmente è colui che, in conseguenza del reato, ha subito un danno risarcibile (8).

La differenziazione trova la sua *ratio* nel fatto che l'offesa insita nel reato, il cosiddetto «danno criminale», non equivale al danno civile o risarcibile: oggetto del risarcimento non è, infatti, ogni pregiudizio derivante da reato, ma solamente le perdite economiche e le sofferenze fisiche o morali che conseguono all'azione criminosa. Mentre l'offesa inerente ad ogni reato comprende anche dei mali che non costituiscono oggetto di risarcimento (ad esempio, la distruzione del bene della vita nell'omicidio), il danno civile abbraccia anche dei pregiudizi che non sono inerenti al reato, ma che si pongono come conseguenze di esso (ad esempio, le perdite economiche derivanti da un sequestro di persona) (9). Ne segue che la persona offesa può essere al tempo stesso civilmente danneggiata qualora, in conseguenza del reato, abbia patito un danno risarcibile;

d'altronde, civilmente danneggiata può essere qualsiasi persona che abbia patito un danno civile da reato, pur senza esserne soggetto passivo.

Ciò premesso, si può accennare al problema della legittimazione a costituirsi parte civile. In proposito, la dottrina è divisa: di fronte alla tesi secondo cui la titolarità ad esperire l'azione civile in sede penale spetta esclusivamente al civilmente danneggiato che sia al tempo stesso offeso dal reato(10), sta l'opinione, largamente prevalente, in base alla quale titolare del diritto a costituirsi parte civile è qualsiasi civilmente danneggiato, sia o no persona offesa (11).

La tesi dominante si fonda sulla interpretazione del combinato disposto degli art. 185 c.p. e 22 c.p.p. poiché l'art. 185 c.p. dispone che l'azione civile da risarcimento nasce dalla sussistenza di un danno derivante da reato e l'art. 22 c.p.p. attribuisce la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione alla «persona cui il reato ha recato un danno», se ne desume che, alla luce del diritto positivo, la qualifica di civilmente danneggiato è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente ad esperire l'azione civile in sede penale. In altri termini, poiché «il reato non è che una specie del più largogenus degli illeciti extracontrattuali», una eventuale limitazione all'esperibilità dell'azione civile in sede penale al solo danno direttamente e immediatamente recato dall'illecito penale o, il che è lo stesso, al solo danno sofferto dal soggetto passivo, dovrebbe risultare «nelle norme del codice di rito penale e cioè nelle disposizioni volte a rendere concreta la realizzabilità della pretesa risarcitoria anche nell'ambito del procedimento penale» (12). Non essendo ravvisabile un tale limite, «non emerge alcuna differenza ai fini dell'individuazione del titolare dell'azione di danno» tra il danneggiato ex art. 2043 c.c. e il danneggiato di cui al combinato disposto degli art. 185 c.p. e 22 c.p.p. (13).

Di recente si è avanzata una tesi intermedia, la quale, sottolineando uno stretto collegamento normativo tra danno e reato, ritiene che «legittimata all'esercizio dell'azione civile nel processo penale è la persona che sia, ad un tempo, offesa e danneggiata dal reato», intendendo per persona offesa non solo il soggetto passivo, definito quale il «titolare del bene tutelato dalla norma penale», ma anche i «soggetti titolari di un 'bene secondario', ovvero di un 'interesse' collegato alla tutela del 'bene primario'» (14). L'opinione, pur avendo l'innegabile pregio di limitare la sfera dei soggetti legittimati all'esercizio dell'azione civile in sede penale, instaura una distinzione tra soggetto passivo e persona offesa che non ci sembra trovare rispondenza nel diritto positivo. Se si dovesse aderire alla distinzione prospettata, il naturale antagonista dell'imputato sarebbe il soggetto passivo, non già le persone offese intese come i titolari «di un interesse inerente alla tutela dei bene»: eppure, le norme volte ad instaurare il contraddittorio tra l'imputato e il suo diretto e naturale interlocutore fanno riferimento all'offeso (art. 300; art. 408 comma 2 c.p.p.) o alla persona offesa dal reato (art. 304 *bis* comma 2 c.p.p.).

3. Individuazione della persona offesa.

Soggetto passivo del reato può essere ogni «uomo vivente» (15). Quanto al concepito si ritiene, in dottrina, che, ai fini del diritto penale, la «qualità di uomo» si acquista con l'idoneità a condurre vita extra-uterina e quindi non con la separazione dal corpo della madre, bensì in un momento anteriore che per taluni coincide con l'inizio del distacco del feto dall'utero della donna, per altri con l'inizio del travaglio da parto (16).

Quanto al defunto, nei reati di vilipendio di cadavere, di diffamazione o ingiuria a defunti e in ogni altra ipotesi criminosa riguardante un defunto, questi è oggetto materiale del reato (17), mentre soggetto passivo è, secondo alcuno, lo Stato «quale protettore dell'interesse collettivo concernente il rispetto dovuto ai trapassati» e può essere soggetto passivo particolare «la persona alla quale la legge abbia riconosciuto l'interesse di difendere la memoria del defunto stesso o altro interesse analogo» (18); per altri - che rifiutano la tesi che vede nello Stato il soggetto passivo costante di ogni reato - solo chi ha interesse a pretendere il rispetto alla memoria del defunto è il vero soggetto passivo del reato (19).

Non è richiesta alcuna capacità ad essere soggetto passivo, poiché in ogni uomo «sussiste la personalità giuridica elementare» (20): offese dal reato possono, dunque, essere anche le persone prive della capacità di diritto penale (21). Tuttavia, ad integrare talune figure criminose si richiede che l'offeso rivesta una certa qualità, oppure abbia una determinata età o un determinato sesso, oppure si trovi in una certa condizione o relazione col soggetto attivo del reato (ad esempio, art. 519 n. 1, 2 e 3 c.p.; art. 592 c.p.; art. 643 c.p.). Altre volte, tale qualità o condizione o relazione costituisce circostanza aggravante del reato (ad esempio, art. 580 comma 2 c.p.; art. 61 n. 10 c.p.).

Soggetto passivo del reato può ben essere una persona giuridica. Persino le perplessità sussistenti in passato sulla configurabilità dei reati contro l'onore delle persone giuridiche si possono ormai considerare superate (22), in quanto non esiste alcuna valida ragione per negare a tali enti la tutela penale dell'onore.

Può essere soggetto passivo del reato anche una collettività non avente personalità giuridica, ma organizzata e strutturata in modo da poter imputare alla collettività stessa i rapporti in modo unitario (23). L'affermazione trova rispondenza negli art. 36 comma 2 c.c. e 75 comma 4 c.p.c., che attribuiscono agli enti di fatto la capacità di stare in giudizio nelle persone di coloro che ne hanno la direzione o la presidenza.

Offesi dal reato possono essere più soggetti: ciò si verifica nei reati che ledono o pongono in pericolo non un solo bene, ma beni diversi (reati cosiddetti plurioffensivi), allorché questi beni appartengano a persone o enti distinti (ad esempio, art. 317 c.p.: il delitto di concussione lede sia l'interesse della pubblica amministrazione, sia l'interesse del cittadino costretto a prestazioni o promesse indebite).

Discussa è, in dottrina, l'individuazione del soggetto passivo nei *vagierende Verbrechen*. Mentre taluni (24) ritengono che le comunità non organizzate, quali famiglia, società, comunità internazionali, possono rivestire la qualifica di offesi dal reato, poiché il diritto penale, anche se non tutela queste collettività come soggetti di diritti, pur tuttavia le considera soggetti di interessi giuridici, altri (25) sostengono che oggetto giuridico dei delitti vaganti non è un bene generico della società, ma i particolari beni o interessi degli individui o degli enti pubblici lesi o messi in pericolo da tali reati. Si è, anzi, ritenuto, con riguardo ai reati contro la famiglia, che il complesso della famiglia è, nel codice penale, «un criterio puramente indicativo per un raggruppamento di reati» (26).

4. Rilievi in ordine alla posizione processuale della persona offesa.

La persona offesa dal reato riveste nel processo penale una posizione ibrida. Il codice di procedura penale del 1930, pur non ricomprendendo l'offeso nel novero delle parti private (capo II, titolo III, libro I), gli conferisce il diritto di querela - il cui esercizio integra un presupposto indispensabile per il promuovimento dell'azione penale nei confronti di determinati reati - nonché ampie facoltà di sollecitazione istruttoria (art. 306). Le successive modificazioni legislative, che hanno dato al soggetto passivo del reato un più ampio spazio nel processo, non hanno contribuito a chiarirne il ruolo: così si dica per la riforma del 1955, che ha conferito al giudice il potere di autorizzare «l'assistenza», non solo dell'imputato ma anche dell'offeso, ad atti per cui, in precedenza, vigeva il segreto istruttorio interno; così si dica per l'introduzione, con l. 5 dicembre 1969, n. 932, dell'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria a seguito della l. 15 dicembre 1972, n. 773) (27).

In dottrina, il problema sulla natura di parte dell'offeso non trova soluzioni concordanti: accanto a chi nega recisamente alla persona offesa tale qualità (28) e a chi altrettanto recisamente la sostiene (29), sta l'opinione in base alla quale l'offeso è da considerarsi parte limitatamente al compimento di taluni atti processuali (30). L'esame delle norme relative all'intervento dell'offeso starebbe a dimostrare che il legislatore ha considerato tale soggetto a volte come un testimone essenziale alla ricostruzione dei fatti di causa, a volte, per la nota commistione tra i concetti di

offeso e di danneggiato dal reato, come una possibile parte civile, con la conseguenza che i poteri conferitigli dalle varie disposizioni non risultano omogenei. Tuttavia, anche negando all'offeso la qualifica di parte, si deve riconoscere che egli, in quanto naturale antagonista dell'imputato, è «interlocutore necessario nel giudizio penale» (31) e, quindi, «compartecipe del contraddittorio» (32).

5. *La persona offesa nella fase istruttoria.*

L'art. 300 c.p.p. conferisce al giudice istruttore il potere di «sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo» «prima di emettere un mandato». La disposizione consente al giudice di individuare i termini della regudicanda e di acquisire l'indicazione delle eventuali prove a sostegno delle contrastanti assunzioni.

Ai sensi dell'art. 300, l'offeso, al pari dell'imputato, viene «sentito», il che significa che il giudice non può né esaminare l'offeso come testimonia, né interrogare l'imputato, ma deve limitarsi, partendo dal contenuto della *notitia criminis*, a stimolare quel dialogo tra le parti che dà vita ad un «contraddittorio». Dato il carattere informale di tale procedimento dialettico, i risultati cui il giudice istruttore perviene non potranno rientrare nell'ambito degli elementi probatori neppure come indizi, ma serviranno unicamente ad indirizzare l'attività di indagine dell'organo inquirente (33).

Dispone l'art. 304 che il giudice istruttore deve inviare una comunicazione giudiziaria - termine introdotto con la l. n. 773, cit. e sostitutivo della denominazione «avviso di procedimento» che compariva nella formulazione originaria (l. n. 932, cit.) dell'istituto - con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, «sin dal primo atto di istruzione» «a coloro che vi possono avere interesse come parti private» (comma 1) e «nel corso dell'istruzione» «a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto» (comma 2). Le formule poco felici usate dal legislatore hanno causato notevoli incertezze nella determinazione dei soggetti destinatari della comunicazione giudiziaria.

Alcuni (34) ritengono che la comunicazione prevista dal comma 1 e quella prevista dal comma 2 si riferiscano a due diverse categorie di soggetti, rispettivamente le parti private effettive e le parti private potenziali. Altri (35) fondano la distinzione unicamente sul momento di individuazione dei destinatari: sin dal primo atto di istruzione o nel corso della medesima. In base ad una terza tesi, la comunicazione ex comma 1 riguarda l'imputato, l'indiziato e tutti coloro che sono legittimati ad assumere la qualità di parti private, mentre la comunicazione ex comma 2 si riferisce a quei soggetti che, a seguito del compimento di uno degli atti probatori previsti negli art. 304 *bis* e 304 *quater*, possono diventare parti private (36).

Vi è infine chi (37), ritenendo che le due locuzioni ricomprendano uno stesso gruppo di soggetti e cioè le parti potenziali, ipotizza l'esistenza di una duplice comunicazione: quella del comma 1 diretta ad informare circa l'inizio della fase istruttoria concernente una data imputazione; quella del comma 2 diretta ad informare del compimento di un singolo atto probatorio. Taluni autori, prendendo a fondamento il criterio selettivo dell'interesse, sostengono che il comma 1 si riferisce ai «portatori di un interesse di esclusiva rilevanza penale», vale a dire ai «soggetti interessati alla decisione penale e, come tali, parti del processo», il comma 2 a coloro che sono collegati all'oggetto del processo «solo per far valere interessi non penalmente protetti» (38). Partendo da questo medesimo presupposto ma da una diversa impostazione dogmatica, il Taormina e il Dinacci giungono a risultati, per quel che ci interessa, tra loro opposti: il primo ricomprende l'offeso, in quanto tale, tra i destinatari della comunicazione ex comma 1 e il danneggiato tra i destinatari della comunicazione ex comma 2; il secondo ritiene che al semplice offeso, non rientrando tra le parti necessarie del processo penale (imputato e indiziato), né tra le parti private potenziali, non è dovuta alcuna comunicazione, mentre al danneggiato, in quanto parte privata potenziale, la comunicazione spetta in base al comma 2. Secondo una recente tesi (39), il

legislatore, nel comma 1, ha fatto riferimento ad una nozione meno restrittiva di parte, nella quale vanno ricompresi «coloro che si trovano in una posizione giuridica tale da consentire loro di svolgere una attività rilevante ai fini processuali e diversa dall'esercizio di un diritto consentito in occasione del compimento di un determinato atto» (poiché a quest'ultima eventualità fa fronte il comma 2). Fra i destinatari della comunicazione di cui al comma 1 rientra, quindi, la persona offesa in virtù delle facoltà conferite dall'art. 306.

L'esame delle varie posizioni assunte dalla dottrina, in merito ai destinatari della comunicazione giudiziaria, porta a concludere che, comunque si interpretino i due commi dell'art. 304, all'offeso che sia al tempo stesso danneggiato la comunicazione spetta in ogni caso, se non altro per questa sua seconda veste. Giova in proposito ricordare che l'ipotesi in cui la qualifica di soggetto passivo del reato e quella di civilmente danneggiato coincidono nella stessa persona è di gran lunga la più frequente, rappresentando la regola, rispetto al caso in cui le due qualifiche risultino in capo a soggetti diversi.

Per quanto concerne il semplice offeso, la dottrina è divisa (40). A sostegno della soluzione positiva si potrebbe addurre un argomento di ordine sistematico: qualora non si riconoscesse alla persona offesa il diritto alla comunicazione giudiziaria, si creerebbe una disparità di trattamento tra un interlocutore eventuale, il danneggiato civilmente, che è destinatario della comunicazione, ed un interlocutore essenziale, l'offeso, il quale non sarebbe ricompreso tra i destinatari. Si potrebbe, inoltre, osservare, sotto il profilo letterale, che, se non si può affermare con certezza che il legislatore nell'art. 304 abbia inteso riferirsi con l'espressione «parti private» anche alla persona offesa, neppure è possibile escluderlo. Ad esempio, nell'art. 304 *bis*, dal raffronto tra il comma 2 («il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa») e il comma 3 («le parti private e i difensori»), si desume che la locuzione «parti private» ricomprende anche il soggetto passivo del reato (41). Si noti, infine, che l'offeso può, per il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 304 *bis*, presentare istanze, ed è noto che nell'istanza si estrinseca lo *ius postulandi* delle parti. Altro spunto a favore, è offerto dall'art. 306, il quale conferisce alla persona offesa alcune facoltà di sollecitazione istruttoria: affinché tale disposizione non rischi di restare lettera morta, appare per lo meno opportuno, a seguito della introduzione nel nostro ordinamento della comunicazione giudiziaria, che l'offeso venga, tramite questa, reso edotto dell'inizio del procedimento.

All'accoglimento della tesi positiva non osta il comma 2 dell'art. 306, il quale, disponendo che l'esercizio delle facoltà istruttorie attribuite alla parte offesa dal comma 1 «non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento», parrebbe escludere il diritto dell'offeso alla comunicazione giudiziaria. Questa interpretazione (42) deve essere respinta, in quanto il comma 2 dell'art. 306, essendo norma generale e preesistente rispetto all'art. 304, trova una deroga tutte le volte che esiste una specifica regolamentazione di singoli istituti che attribuisca diritti e facoltà alla persona offesa (43).

Resta da sottolineare che l'omessa o irregolare comunicazione giudiziaria ai soggetti diversi dall'imputato e dall'indiziato, non essendo sanzionata da nullità, dà luogo ad una mera irrivalenza (44). La rilevante modificazione apportata nel nostro sistema processuale dalla legge istitutiva dell'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) consiste nel diritto dell'offeso-danneggiato (e dell'offeso in quanto tale, ove si ritenga che anche quest'ultimo è destinatario della comunicazione giudiziaria) di nominare un difensore di fiducia che, ai sensi dell'art. 304 comma 5, «esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere». Tali facoltà sono quelle previste e garantite ai difensori delle parti dagli art. 304 *bis*, 304 *ter* e 304 *quater* (45).

L'art. 304 *bis*, introdotto con la riforma del 1955 (l. 18 giugno 1955, n. 517), conferisce al giudice la facoltà di autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei difensori delle parti private o del pubblico ministero, la presenza dell'imputato e della persona offesa allo svolgimento degli atti istruttori ivi previsti, coperti in precedenza dal segreto istruttorio interno. Mentre assiste a questi atti, l'offeso può, per il combinato disposto dei commi 2 e 3, presentare al giudice istanze (46), fare

osservazioni e riserve, di cui si deve far menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato. Non ci sembra che il potere di istanza, conferito all'offeso nella fattispecie prevista dall'art. 304 *bis*, possa essere contraddetto dall'art. 306 comma 2, in quanto quest'ultima disposizione è norma generale e anteriore ed è quindi derogata dall'art. 304 *bis*, norma speciale e successiva.

A seguito della legge introduttiva dell'avviso di procedimento, l'offeso-danneggiato o anche il semplice offeso, qualora lo si ricomprenda tra i destinatari della comunicazione giudiziaria, può, come si è già rilevato, farsi assistere da un difensore, che esercita, nell'espletamento di tali atti, le facoltà riconosciute al difensore delle parti private.

L'art. 306 attribuisce alla persona offesa la facoltà di presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verità, precisando, nel comma 2, che l'esercizio di questa facoltà non conferisce all'offeso alcun altro diritto nel procedimento. L'accento posto dal legislatore sulla finalità dell'accertamento della verità, l'esclusione del potere di presentare istanze (le istanze, infatti, obbligano il giudice a provvedere con ordinanza ovvero con la sentenza), il raffronto con l'art. 104, che legittima la parte civile a proporre mezzi di prova «per accertare i fatti e determinare i danni», inducono a ritenere che il ruolo dell'offeso, nella disposizione in esame, è quello di cooperare con l'istruttore per far luce sui fatti e sugli avvenimenti che occorre ricostruire nel processo (47).

Si è sostenuto, in dottrina (48), che l'art. 306 - il quale non conferendo all'offeso il potere di istanza, gli riconosce solo il diritto di chiedere ma non di ottenere - sarebbe stato abrogato implicitamente dalla disposizione dell'art. 304 comma 5, in base al quale il difensore nominato dalla persona offesa a seguito della ricezione della comunicazione giudiziaria «esercita le facoltà riconosciute ai difensori delle parti private in relazione agli atti da compiere». La tesi non appare convincente. Le due norme si riferiscono a diversi destinatari, l'art. 306 all'offeso, l'art. 304 comma 5 al difensore. Del resto, si noti che un'altra disposizione, l'art. 304 *bis*, attribuisce all'offeso stesso, nell'espletamento degli atti probatori ivi previsti, un potere di istanza; eppure, ciò non implica l'abrogazione dell'art. 306. Si vuol, cioè, dire che il riconoscere all'offeso, in determinate situazioni processuali, poteri più ampi di quelli attribuitigli dall'art. 306 non significa necessariamente l'abrogazione delle norme che prevedono, in altre fattispecie processuali, poteri più limitati.

6. La persona offesa nella fase dibattimentale.

Si discute, in dottrina, sulla finalità della citazione a giudizio della persona offesa dal reato: tale citazione, secondo alcuni (49), è predisposta ad ottenere la testimonianza dell'offeso, per altri (50) a garantirgli la possibilità di costituirsi parte civile.

A noi sembra preferibile la tesi secondo la quale il legislatore del 1930, ravvisando nell'offeso e nelle altre persone di cui all'art. 408 comma 2 il «ruolo di 'naturali contraddittori' della vicenda processuale», intendeva «assicurare al processo la disponibilità di soggetti capaci - per la loro naturale posizione nei riguardi dell'oggetto dell'accusa - di fornire importanti contributi all'indagine giudiziaria anche al di fuori di una stretta conoscenza dei fatti per i quali si procede e quindi non necessariamente in veste di testimoni» (51). Con la sentenza costituzionale del 1968 (52), il decreto di citazione ha acquistato «una funzione di natura informativa rivolta ai titolari di pretese civilistiche», che ha determinato «una riqualificazione dell'istituto sotto il profilo difensivo» (53).

Da tali rilievi risulta che la citazione dell'offeso risponde attualmente ad una somma di interessi sia penali, sia civili: egli è citato sempre come testimone, ma come testimone *sui generis*, in virtù dell'apporto dialettico che, al pari dell'imputato, può fornire in ordine agli elementi storici acquisiti al processo; in più, quando rivesta al contempo la qualifica di civilmente danneggiato, viene citato come soggetto facoltizzato a far valere in sede penale le sue pretese civilistiche e quindi come possibile parte civile, se non ancora costituito, come parte civile, se già costituito.

Il problema della finalità della citazione a giudizio della persona offesa è strettamente connesso a quello della nullità conseguente alla sua omessa o irregolare citazione. Prima della sentenza costituzionale del 1968, la prevalente giurisprudenza (54), sul presupposto che l'offeso fosse citato esclusivamente come testimone, sosteneva - nonostante la precisa dizione dell'art. 422 - che l'omessa o irregolare citazione di tale soggetto determinava la nullità del decreto di citazione solo nel caso in cui egli fosse a conoscenza dei fatti di causa. A questa tesi si opponeva l'orientamento dottrinale (55) che, ritenendo la citazione dell'offeso predisposta a consentirgli la costituzione di parte civile, ravvisava in ogni caso nella sua omessa o irregolare citazione la nullità del relativo decreto. Quanto al regime della nullità in parola, dottrina e giurisprudenza concordavano nel riconoscerne il carattere relativo, con la conseguenza che il vizio doveva essere eccepito dalle parti interessate nel termine previsto dall'art. 422 (56). Tuttavia, alcuni autori (57) escludevano che tale termine rappresentasse un limite alla deducibilità della nullità in esame, dimostrando l'impossibilità di invocare il meccanismo della decadenza per sostenere l'applicabilità della sanatoria ex art. 422. E, di fronte alla possibilità che la nullità relativa non sanata proiettasse oltre i suoi effetti, si affermava il dovere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità, ai sensi dell'art. 187 comma 1 (58).

A seguito della sentenza costituzionale del 1968, in giurisprudenza si sono delineati orientamenti diversi: in base ad un primo indirizzo, la nullità continuerebbe ad essere relativa e sanabile, «essendo soggetta alle sanatorie generali ed alle preclusioni di legge diverse da quella prevista dall'art. 422» e, cioè, soggetta agli sbarramenti di cui agli artt. 439, 471, 515, 525 (59); isolatamente si è affermato il carattere insanabile ed assoluto della nullità (60); infine, secondo l'orientamento prevalente, la nullità sarebbe deducibile in ogni stato e grado del procedimento, ma, non essendo inquadrabile tra quelle di ordine generale di cui all'art. 185, sarebbe relativa e dovrebbe essere eccepita dalle parti interessate (61). La dottrina, pur qualificando in modi diversi la nullità per omessa citazione dell'offeso, è, invece, unanime nel ritenerla insanabile e rilevabile anche d'ufficio (62). A tale soluzione si giunge attraverso i seguenti rilievi: una volta eliminato lo sbarramento rappresentato dall'art. 422 alla deducibilità della nullità in esame, non se ne rinvengono altri; la nullità è, dunque, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, vale a dire insanabile; poiché l'insanabilità mal si concilia con la dichiarabilità *ope exceptionis*, il vizio è rilevabile d'ufficio.

L'opinione della dottrina contrasta, però, con la sentenza costituzionale del 1974, che ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 per la parte in cui lascia sprovvista di tutela analoga a quella assicurata all'imputato la difesa della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante, non irrogando la nullità assoluta a garanzia del diritto di difesa di tali soggetti. Si noti, tuttavia, che, a fondamento della decisione, sta la considerazione della «situazione giuridica sostanziale e processuale dell'offeso dal reato sotto l'angolo visuale dell'interesse di questo ad essere presente nel processo penale anche (e soprattutto) per l'esercizio dell'azione civile». La conclusione cui perviene la Corte può essere condivisa se si sostiene che la citazione al dibattimento dell'offeso è finalizzata a consentirne la costituzione di parte civile, ma lascia adito a dubbi, qualora si ritenga che la citazione di tale soggetto risponde all'esigenza di garantire la partecipazione al procedimento del naturale e necessario contraddittore dell'imputato. Si è, anzi, rilevato che il legislatore ha richiesto la citazione della persona offesa «al fine di una valida instaurazione del rapporto processuale penale» e che la nullità conseguente all'omessa citazione dell'offeso, viziando l'atto introduttivo e propulsivo del procedimento, rende nullo l'intero giudizio (63).

Quanto all'applicabilità alla nullità in esame della sanatoria prevista dall'art. 188, la prevalente dottrina - in base all'insegnamento secondo cui tale disposizione «adopera il termine 'parte' in senso latissimo comprensivo del difensore e... persino degli altri destinatari del decreto di citazione indicati nell'art. 408 comma 2 (offeso dal reato, querelante, denunciante)» (64) - ritiene che la nullità in questione «è sanata dalla personale comparizione al dibattimento del soggetto

interessato, trattandosi di sanatoria che è concordemente riconosciuta operante nei confronti sia delle nullità relative, sia di quelle assolute» (65).

Un problema affrontato dalla dottrina, e risolto in modo divergente dalla giurisprudenza, concerne gli effetti della dichiarazione, in grado d'appello, della nullità per omessa citazione dell'offeso al dibattimento di primo grado: mentre taluni autori ritengono applicabile l'art. 522 comma 3 con la conseguente costituzione di parte civile in sede d'appello (66), la dottrina prevalente sostiene l'applicabilità in via analogica dell'art. 522 comma 2(67). Questa interpretazione, se fonda l'estensione analogica sul carattere dell'insanabilità che accomunava la nullità in esame e le nullità previste dall'art. 185, non è più accoglibile, poiché, a seguito della l. 8 agosto 1977, n. 534, l'insanabilità non è più elemento caratterizzante delle nullità ex art. 185. Potrebbe, invece, considerarsi ancora valida, qualora l'analogia si basasse su un parallelismo tra gli effetti conseguenti alla declaratoria della nullità per omessa citazione dell'offeso e a quella per omessa citazione dell'imputato, dal momento che quest'ultima è rimasta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Strettamente connesso alla soluzione adottata per la declaratoria in grado d'appello della nullità in esame appare il problema delle conseguenze ricollegabili alla dichiarazione della nullità in sede di ricorso per cassazione: per taluno è applicabile l'art. 543 n. 2 e 3 (68), per altri l'art. 543 n. 6(69).

7. La testimonianza della persona offesa dal reato: considerazioni generali.

Il legislatore del 1930, per assicurare al processo il contributo probatorio (spesso essenziale) della persona offesa, le ha imposto l'obbligo di rendere testimonianza sotto il vincolo del giuramento (70); l'offeso è dunque considerato, quanto alla prospettiva probatoria, un teste al pari di qualsiasi terzo disinteressato informato dei fatti di causa. La giurisprudenza applica tale principio, ritenendo comunemente che le dichiarazioni rese in giudizio dalla persona offesa dal reato, se vagliate criticamente, hanno il valore di qualsiasi deposizione testimoniale (71). Eppure l'offeso, in quanto tale, ha nella causa un interesse personale che può facilmente portarlo ad alterare il dato reale con coloriture soggettive, dovute o ad una malintesa esigenza di giustizia, ivi compreso il bisogno che sia individuato il colpevole, oppure a motivazioni inconscie, proprie della vittima del reato (72).

Due rilievi critici si impongono a questo punto: da un lato l'offeso dal reato è interlocutore necessario nel giudizio penale e, quindi, compartecipe del contraddittorio; dall'altro, le dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla persona offesa vengono ad assumere un diverso peso probatorio rispetto a quelle rese in sede di interrogatorio dall'imputato (73). Si considerino le modalità di assunzione della testimonianza: la prestazione del giuramento, l'obbligo di deporre e dire la verità, gli avvertimenti circa la responsabilità penale che colpisce il testimone infedele, le ammonizioni, gli espedienti coercitivi previsti dagli art. 359 e 458 e, soprattutto, la possibilità per il giudice di condurre l'indagine esigendo precisazioni ed estendendo il novero delle domande, cui fa riscontro l'obbligo del testimone di deporre secondo verità, consentono un controllo, già in corso di prova, sulla veridicità delle deposizioni del testimone, e per ciò stesso ne accreditano la deposizione. Ben diversi sono l'acquisizione al processo dell'apporto probatorio dell'imputato e il valore delle sue dichiarazioni. L'interrogatorio, prima di essere mezzo di prova, è mezzo di difesa, tanto più ora che è stato codificato nel nostro ordinamento, con la nuova formulazione degli art. 78 comma 3 e 304 comma 3 ad opera della l. n. 932, cit., il principio *nemo tenetur se detegere*, in virtù del quale l'imputato, nei limiti in cui tale comportamento non costituisca reato, non è tenuto a dire il vero ed anzi può rifiutarsi di rispondere alle domande del giudice. Ciò vale anche per l'interrogatorio libero dell'imputato dello stesso reato o di un reato connesso, nei confronti del quale si proceda separatamente: la prevalente dottrina ravvisa, in tale tipo d'interrogatorio, un «surrogato» dell'interrogatorio che l'imputato rende nel processo cumulativo (74).

La diversa efficacia probatoria tra la testimonianza della persona offesa e l'interrogatorio dell'imputato non può essere superata ricorrendo al principio del libero convincimento: la valutazione che il giudice compie della testimonianza dell'offeso interviene quando il dato probatorio è già formato, cioè quando le dichiarazioni di tale soggetto sono già passate attraverso un primo vaglio di veridicità, operato dal giudice, tramite le modalità di assunzione della testimonianza, nello svolgersi della prova stessa. Si pensi, inoltre, ai casi in cui la persona offesa sia l'unico testimone (ad esempio, reati contro la libertà sessuale): la costante giurisprudenza ritiene che «il giudice può fondare le sue decisioni sulle sole affermazioni della parte offesa dal reato purché indichi gli elementi in base ai quali le ritenga rilevanti ed attendibili» (75). Si è, però, osservato che i dati su cui il giudice deve operare la propria valutazione non escono dall'ambito di quanto è addotto al processo dallo stesso offeso, le cui dichiarazioni vengono talvolta assunte a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato «per il solo fatto che sono poste dal legislatore al rango di prova testimoniale, ciò che vuol dire in una posizione aprioristicamente superiore all'interrogatorio dell'imputato» (76).

Le considerazioni ora svolte dimostrano che, nel processo penale, offeso e imputato, cioè due soggetti dialetticamente contrapposti, si fronteggiano avendo a disposizione un diverso potenziale probatorio, il che compromette la «parità delle armi», poiché tra le affermazioni della persona offesa, avallate con il peso di una testimonianza, e le dichiarazioni dell'imputato, sostenute unicamente con la propria «parola», «manca soprattutto in relazione al giudicante una effettiva reciprocità psicologica» (77). Da un diverso punto di vista, si deve osservare che l'offeso, in quanto testimone, è obbligato a dire la verità e, quindi, può essere costretto a deporre anche *contra se*, mentre l'imputato sottoposto a interrogatorio può impunemente mentire. Nella prospettiva del diritto alla prova, la normativa che regola l'acquisizione al processo degli apporti probatori della persona offesa e dell'imputato non consente una piena attuazione del contraddittorio processuale (78) e neppure dell'art. 24 cost., se si tiene presente l'evoluzione subita dal contenuto del diritto di difesa, nel senso di un abbinamento inscindibile con il principio del contraddittorio (79).

Qualora l'offeso abbia anche veste di civilmente danneggiato dal reato, la sua testimonianza è tanto più interessata, poiché dall'esito del procedimento penale dipende, a seconda che egli si sia o no costituito parte civile, il soddisfacimento o la possibilità di soddisfacimento (art. 25 e 27) della sua pretesa risarcitoria. Ma soprattutto l'obbligo testimoniale imposto dalle norme processuali penali contrasta con il disposto dell'art. 246 c.p.c. (80), il quale esclude che siano sentite come testimoni «le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio»: è evidente che la normativa probatoria muta in relazione al fatto che l'interessato esperisca l'azione civile in sede propria o si costituisca parte civile nel processo penale; anzi, nei reati perseguibili a querela, tale soggetto ha facoltà di scegliere tra le opposte discipline testimoniali (81).

La normativa che regola la testimonianza della parte civile è stata oggetto di incidente di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione degli art. 3 e 24 cost. (82). A fondamento della denuncia di incostituzionalità si era sostenuto che - pur vertendo la testimonianza della parte civile e della persona offesa sui soli fatti interessanti il rapporto processuale penale (83) - tramite l'autorità del giudicato penale ex art. 27, la parte civile o l'offeso si pongono indirettamente come fonti di prova del giudizio civile, eludendo il divieto dell'art. 246 c.p.c. Ciò comporta, con riguardo all'azione civile instaurata o che si instaurerà fra imputato e parte civile o persona offesa dal reato, la lesione del principio di uguaglianza, «perché fra attore (parte civile) o futuro attore (persona offesa dal reato) e convenuto (imputato) solo il primo può porre se stesso come fonte di prova», e la lesione del diritto di difesa, «perché essendo la testimonianza una prova, tale prova è resa accessibile solo ad una delle due parti»; al tempo stesso, questo sistema lede il principio di uguaglianza e il diritto di difesa della parte civile o della persona offesa «in quanto l'attore (attuale o potenziale che sia) è costretto per dire la verità (al che lo obbliga il giuramento) a testimoniare anche *contra se*, mentre non può pretendere altrettanto

dall'imputato». Inoltre, nei reati perseguibili a querela, l'offeso, con il presentare la querela e il costituirsi parte civile, fruisce di «privilegi probatori di cui non potrebbe avvalersi nella medesima causa civile svolta con le forme ordinarie».

Secondo la Corte costituzionale, l'argomento fondamentale che consente di superare la questione di legittimità è il principio del libero convincimento: la deposizione testimoniale della parte civile e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'imputato sono soggette alla libera valutazione del giudice e non è escluso che questi «argomentando per un verso dalle dichiarazioni dell'imputato, ed in genere dal suo contegno, e dalle prove da lui dedotte e per altro verso dall'interesse che al trionfo dell'accusa possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza in senso ad essa sfavorevole».

Per la prima volta nella giurisprudenza costituzionale viene esaltato il principio della «libera valutazione delle prove penali» (84).

La soluzione, per le ragioni prima prospettate, non convince. A nostro avviso, le disarmonie derivanti dal contrasto tra le norme processuali penali che prevedono la testimonianza della persona offesa dal reato sia o no costituita parte civile e l'art. 246 c.p.c. non sono altro che «la proiezione di situazioni risalenti ad anomalie radicate all'interno della stessa sfera processuale penale» (85). Il problema va risolto legislativamente attraverso la previsione di una normativa che modifichi le disposizioni relative all'acquisizione dell'apporto probatorio della parte civile e dell'offeso, incidendo sulle modalità di assunzione delle loro dichiarazioni: si tratterebbe, in altri termini, di introdurre per tali soggetti un interrogatorio, non preceduto da giuramento, sostanzialmente analogo a quello cui è sottoposto l'imputato (86).

8. Persona offesa e facoltà di astenersi dal testimoniare.

Dal disposto dell'art. 350 comma 1 si ricava che la persona offesa, qualora sia prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, può astenersi dal deporre. Questa facoltà non è, però, riconosciuta all'offeso, ai sensi dell'art. 350 comma 2, quando egli abbia presentato denuncia o querela, ovvero si sia costituito parte civile: è evidente che, avendo l'offeso manifestato l'intenzione di procedere contro il prossimo congiunto, sono venute meno quelle ragioni per le quali il legislatore ha concesso la facoltà di astenersi dal testimoniare, cioè i vincoli di solidarietà e di unità familiare. Sempre in base all'art. 350 comma 2 la facoltà di astensione non opera «quando il reato è stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si può altrimenti integrare la prova del reato o delle sue circostanze». Una interpretazione letterale della norma, la quale sembra contrapporre i prossimi congiunti che debbono testimoniare alla persona offesa, indurrebbe a concludere che per l'offeso-prossimo congiunto continui a valere la facoltà di astensione prevista dal comma 1. L'opinione non sembra, tuttavia, condivisibile, poiché il soggetto passivo del reato gode della facoltà di astensione dal testimoniare non per la qualità di offeso, bensì per il suo *status* di prossimo congiunto dell'imputato: se tale *status* non è più sufficiente a dare un fondamento alla facoltà di astensione per i prossimi congiunti che non sono parti lese, non vi è motivo per escludere l'offeso-prossimo congiunto, in presenza delle stesse condizioni, dall'obbligo di rendere testimonianza (87).

9. Persona offesa ed incompatibilità a testimoniare.

La giurisprudenza dominante ritiene che l'incompatibilità a testimoniare, stabilita dall'art. 348 comma 3, non operi nei confronti del coimputato che rivesta nel contempo la qualità di persona offesa dal reato connesso, sostenendo che, su tale norma, prevale quella dell'art. 408 comma 2 (88). La tesi è giustamente respinta, e con ricchezza di argomentazioni, dalla prevalente dottrina (89). L'incompatibilità a testimoniare del coimputato, che sia persona offesa rispetto al reato connesso, deriva dalla stessa *ratio* dell'art. 348 comma 3: la norma si ricollega al

principio *nemo tenetur se detegere*, che, secondo autorevole dottrina, trovava implicito riconoscimento normativo negli art. 367 comma 2 e 441 comma 2 già prima della l. n. 932, cit., con la quale il principio ha avuto una esplicita consacrazione nel nostro ordinamento (90). Se dunque l'art. 348 comma 3 risponde all'esigenza di garantire all'imputato (dello stesso reato o di un reato connesso) il diritto di «difendersi non provando, attraverso la testimonianza sul fatto altrui, circostanze che potrebbero compromettere la propria posizione processuale» (91), ne consegue l'incompatibilità a testimoniare dell'offeso coimputato di reato connesso, in quanto, aderendo all'opposta tesi, tale soggetto potrebbe trovarsi costretto a deporre direttamente o indirettamente sui fatti dei quali è chiamato a rispondere. Per quanto concerne, invece, l'«interrogatorio libero» previsto dall'art. 348 *bis*, si deve ritenere che l'imputato persona offesa dal reato connesso, possa, al pari di qualsiasi imputato di reati connessi, essere sentito liberamente sui fatti per cui si procede, a patto di intendere tale tipo di interrogatorio come l'equivalente dell'interrogatorio dell'imputato nel processo cumulativo.

10. Prospettive «*de iure condendo*».

Da più parti si è avvertita l'esigenza di «rendere più preciso ed efficiente il ruolo processuale della persona offesa» (92), di operare «una revisione del sistema attuale per l'esatta configurazione dell'offeso dal reato (o del danneggiato) come parte» (93), di attuare, «nella forma più piena», la garanzia costituzionale del diritto di difesa anche nei confronti dell'offeso dal reato (94), poiché, «se è sacro il diritto di difesa dell'imputato, lo è altrettanto quello della persona offesa dal reato» (95).

Le prospettive di riforma legislativa (96) sembrano sempre più orientate nel senso di riconoscere all'offeso un ruolo di maggiore incisività nell'ambito del processo penale. Due i punti focali di tale orientamento: l'obbligo del giudice di notificare alla persona offesa il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare, correlato all'obbligo di sentire, nell'udienza preliminare, le parti comparse; e la possibilità per la persona offesa di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla, con la conseguente facoltà, una volta ricevuto l'avviso, di opporsi all'archiviazione, formulando al giudice richiesta motivata di fissazione dell'udienza preliminare, che il giudice è tenuto ad accogliere se non ritiene di dover disporre l'archiviazione.

FONTI.

Art. 3 e 24 cost.; art. 246 c.p.c.; art. 185 c.p.; art. 22, 185, 188, 300, 304, 304 *bis*, 304 *ter*, 304 *quater*, 306, 348, 348 *bis*, 350, 408, 412, 422, 522, 543 c.p.p.; l. 5 dicembre 1969, n. 932; l. 15 dicembre 1972, n. 773; l. 8 agosto 1977, n. 534.

LETTERATURA. Oltre i trattati, i manuali, i commentari, le altre opere di carattere generale, v.: AIMONETTO, *Parte civile e persona offesa dal reato nella disciplina della testimonianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 576 ss.;

ID. *Incompatibilità a testimoniare del coimputato persona offesa dal reato connesso*, in *Giur. it.*, 1976, II, 491 ss.;

ANTOLISEI *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930;

BARGIS *Il coimputato persona offesa tra testimonianza ed interrogatorio libero*, in *Giur. it.*, 1979, II, 111 ss.;

BAROSIO *Illegittimità parziale dell'art. 422 c.p.p. e suoi effetti sulla nullità per omessa o invalida citazione della parte civile, dell'offeso dal reato o del querelante*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, 576 ss.;

ID. *Sull'interesse dell'imputato ad eccepire la nullità per omessa o invalida citazione della persona offesa dal reato*, in *Giur. it.*, 1970, II, 561 ss.;

ID. *I diritti della persona offesa dal reato e la formulazione coatta dell'accusa*, in *Studi in onore di B. Petrocelli*, I, Milano, 1972, 21 ss.;

BATTAGLINI *Il diritto di querela*³, Torino, 1958;

BOTTINO *Un dubbio che persiste: è legittima la figura del difensore che abbia anche la qualità di persona offesa dal reato?*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1977, 451 ss.;

BRACCI *Omessa citazione dell'offeso dal reato e nullità del decreto di citazione*, in *Studi in memoria di E. Battaglini*, in *Giust. pen.*, 1960, fasc. speciale 12 bis, 287 ss.;

CALEWAERT *La victimologie et l'escroquerie*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1958-1959, 602 ss.;

CALIFANO *La condotta del soggetto passivo*, Milano, 1969;

CANDIAN *La querela*, Milano, 1951;

CAPALDO *Mancata citazione della persona offesa dal reato e sue attuali conseguenze. Nozione di atti istruttori che rendono obbligatorio l'interrogatorio dell'imputato in procedimento penale*, in *Riv. pen.*, 1970, II, 473 ss.;

ID. *Brevi cenni di dottrina e di giurisprudenza sulla configurazione giuridica e sugli effetti della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata citazione della persona offesa*, in *Giust. pen.*, 1975, III, 222 ss.;

CARNELUTTI *Il danno e il reato*, Padova, 1926;

CHIARIELLO *Sulla legittimazione dell'imputato a dedurre il vizio derivante dal mancato invio della comunicazione giudiziaria e dall'omessa notifica del decreto di citazione all'offeso dal reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1328 ss.;

COLACE *Il soggetto passivo del reato nel codice penale vigente*, in *Giust. pen.*, 1951, II, 945 ss.;

CONCAS *Il partito politico come soggetto passivo del delitto di diffamazione*, in *Riv. pen.*, 1979, 449 ss.;

CONSO *La persona offesa dal reato tra interesse pubblico e interessi privati*, in *Giust. pen.*, 1979, I, 26 ss.;

CORNIL *Contribution de la «victimologie» aux sciences criminologiques*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1958-1959, 587 ss.;

CORSONELLO *L'offeso nel procedimento penale*, Roma, 1936;

COSTA *Sull'obbligo di citare nel giudizio penale tutte le parti lese*, in *Giust. pen.*, 1938, IV, 418 ss.;

DE BRAY *Quelques observations sur les victimes des délits de vol*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1958-1959, 643 ss.;

DE FARRO *Il soggetto passivo del reato nell'aspetto criminologico: la così detta «vittimologia»*, in *Scuola pos.*, 1970, 228 ss.;

DEL GIUDICE *Sulla testimonianza della «parte lesa»*, in *Giust. pen.*, 1931, III, 480 ss.;

DELLAERT *Première confrontation de la psychologie criminelle et de la «victimologie»*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1958-1959, 628 ss.;

DOMINIONI *La nullità per omessa citazione della parte civile, dell'offeso dal reato o del querelante e i poteri del giudice d'appello*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 38 ss.;

ELLEMBERGER *Relations psychologiques entre le criminel et la victime*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1954, 103 ss.;

FATTAH *La victimologie: qu'est-elle, et quel est son avoir*, ivi, 1967, 113 e 193;

ID. *Le rôle de la victime dans le passage à l'acte - Vers une approche dynamique du comportement délictuel*, ivi, 1973, 173;

FLEURY *Oggetto giuridico, soggetto passivo e attenuanti del risarcimento del danno nei reati plurioffensivi e, in particolare, nel delitto di sfruttamento della prostituzione*, in *Giust. pen.*, 1965, II, 487 ss.;

FRAIOLI *Ancora sulla sentenza n. 132 del 1968 della Corte costituzionale. Omessa citazione della parte civile, dell'offeso dal reato o del querelante. Nullità assoluta o relativa?*, ivi, 1971, III, 383 ss.;

FROSALI *Reato, danno e sanzioni*, Padova, 1932;

ID. *Soggetto passivo del reato*, in *Nss.D.I.*, XVII, 1970, 816 ss.;

GADDARI *Omissione o nullità della citazione della persona offesa dal reato rilevata in grado di appello*, in *Mon. trib.*, 1969, 703 ss.;

GALATI *Nuovi profili della nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1094 ss.;

GALLI *In tema di citazione della persona offesa dal reato nei procedimenti direttissimi*, in *Temi*, 1973, 167;

GIANZI *Profili di incostituzionalità della disciplina relativa all'intervento ed all'assistenza del danneggiato, della persona offesa e della parte civile nel processo penale*, in *Arch. pen.*, 1973, I, 179 ss.;

ID. *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa* (Atti del convegno «Informazione, diffamazione, risarcimento», Roma, 1978), Milano, 1979, 123 ss.;

GIARDA *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971;

ID. *La testimonianza della parte offesa e della parte civile*, in *La testimonianza nel processo penale* (Atti dell'VIII convegno «Enrico De Nicola», Foggia, 13-15 ottobre 1972), Milano, 1974, 151 ss.;

GREGORI *Saggio sull'oggetto giuridico del reato*, Padova, 1978;

GRISPIGNI *Il consenso dell'offeso*, Roma, 1924;

GULLOTTA *La vittima*, (con la collaborazione di M. VAGAGGINI), Milano, 1976; *Dalla parte della vittima* a cura di G. GULLOTTA e M. VAGAGGINI, Milano, 1980;

JANNONE *Soggetti, modalità e termini per la deduzione delle nullità derivanti dall'omessa citazione della persona offesa, della parte civile e del querelante*, in *Giur. it.*, 1972, II, 561 ss.;

LOASSES *Omessa citazione dell'offeso e costituzione di parte civile*, in *Giust. pen.*, 1938, IV, 111 ss.;

MAIORANO *La citazione in giudizio della parte lesa*, in *Riv. pen.*, 1935, 1514 ss.;

MASSA C. *Verso il nuovo processo penale? La tutela degli interessi privati nel progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale*, in *Giust. pen.*, 1979, I, 1 ss.;

MENDELSON *La victimologie science actuelle*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1958-1959, 619 ss.;

ID. *La victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1973, 267 ss.;

MORO *La subiettivazione della norma penale*, Bari, 1942;

NUVOLONE *Nullità insanabile per mancata citazione delle parti offese*, in *L'Indice penale*, 1969, 237 ss.;

ID. *La vittima nella genesi del delitto*, ivi, 1973, 640 ss.;

ONDEI *Osservazioni sulla nozione di soggetto passivo del reato*, in *Riv. pen.*, 1948, 573 ss.;

PAOLI *Il reato, il risarcimento, la riparazione*, Bologna, 1924;

PENNISI *I poteri del giudice d'appello in ordine alla nullità per omessa o invalida citazione della persona offesa nel giudizio di primo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 495 ss.;

PIERRO *Sul tipo di nullità derivante dall'omessa citazione in giudizio della persona offesa dal reato*, in *Giur. cost.*, 1974, 2755 ss.;

PIOLETTI U. *Parte offesa*, in *N.D.I.*, IX, 1939, 485 ss.;

ID. *La persona offesa dal reato e i poteri del giudice nell'interrogatorio incrociato nel disegno di legge di riforma al codice di procedura penale*, in *Riv. pen.*, 1966, I, 766 ss.;

RANIERI *L'indagine sulla personalità della «parte lesa» nel processo penale*, in *Scritti e discorsi vari*, II, Milano, 1968, 249 ss.;

REGINA *La norma penale e la tutela degli interessi privati*, Bari-Città di Castello, 1942;

RICCIO *La natura giuridica della querela*, Napoli, 1934;

ROCCO Art. *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, 1913;

SABATINI Gius. *Soggetto passivo, persona offesa, danneggiato e delitti che comunque offendono il patrimonio*, in *Giust. pen.*, 1958, II, 1108 ss.;

TALLARIGO *La citazione del querelante, del denunciante e del leso dal reato è obbligatoria*, in *Riv. pen.*, 1936, 588 ss.;

TAORMINA *In tema di nullità per omessa citazione della persona offesa dal reato*, in *Foro it.*, 1973, II, 31 ss.;

TARTAGLIONE *La vittima nei procedimenti penali*, in *Riv. pen.*, 1976, 7 ss.;

TONINI *L'oggetto della testimonianza della parte civile e della persona offesa dal reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1250 ss.;

VANNI *Garanzie processuali della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante*, *ivi*, 1969, 768 ss.;

VERSELE *Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle «vittime» dei delitti*, in *Scuola pos.*, 1962, 593 ss.;

VISCO *Il soggetto passivo del reato nel diritto sostantivo e processuale*, Roma, 1933;

ID. *Alcuni rilievi sulla figura della parte lesa nel giudizio penale*, in *N. dir.*, 1934, 65 ss.;

VOENA *Sulla mancata citazione della persona offesa*, in *Cass. pen. mass.*, 1975, 588 ss.;

ZHARA BUDA *La persona offesa nella sua qualità di testimone*, in *Giust. pen.*, 1962, III, 195 ss.

Persona offesa dal reato [agg. I, 1997] di Pennisi Angelo

1. Premessa

Rispetto al codice di procedura penale del 1930 il codice vigente realizza un notevole rafforzamento del ruolo processuale della persona offesa. Le ragioni ideologiche sono evidenti. Un ordinamento processuale di natura inquisitoria caratterizzato dal ruolo monopolizzatore del pubblico ministero non poteva consentire iniziative dell'offeso dal reato oltre quelle marginali e secondarie previste dall'art. 306 c.p.p. 1930, secondo cui l'offeso aveva soltanto facoltà di «indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verità» (comma 1); premurandosi di aggiungere subito dopo che «l'esercizio di questa facoltà non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento» (comma 2).

Diversa la situazione con il nuovo codice. Il carattere accusatorio del processo, ridimensionando il ruolo del pubblico ministero a quello di contraddittore dell'imputato, pur conservando la titolarità esclusiva nell'esercizio dell'azione penale, ammette il coinvolgimento di altri soggetti interessati al corretto esplicarsi delle funzioni di accusa (1).

Il rafforzamento del ruolo della persona offesa si manifesta sotto tre diversi profili.

In primo luogo, ampliando sotto il profilo soggettivo la nozione di persona offesa. Alla tradizionale figura di persona titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata si aggiunge quella dei prossimi congiunti dell'offeso deceduto in conseguenza del reato (art. 90 comma 3 c.p.p.) e quella degli enti e associazioni senza scopo di lucro cui la legge riconosce finalità di tutela di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.).

In secondo luogo, con l'ampliamento oggettivo delle facoltà e con l'introduzione di veri e propri diritti processuali tassativamente indicati dalla legge (art. 90 c.p.p.).

In terzo luogo, ampliando lo spazio di intervento della persona offesa «in ogni stato e grado del procedimento», escluso il giudizio di cassazione (art. 90 comma 1 c.p.p.).

Ci occuperemo qui soltanto dei nuovi profili scaturenti dal codice di procedura penale del 1988. Per tutti gli altri aspetti rimasti invariati, come ad esempio quello della determinazione del concetto di persona offesa dal reato, si rinvia a Persona offesa dal reato (2).

2. La posizione processuale della persona offesa

Pur rafforzando il suo ruolo processuale, il codice di procedura penale del 1988 non attribuisce alla persona offesa la posizione di «parte».

Sul punto è esplicita la relazione ministeriale (3) e lo conferma la collocazione sistematica in un titolo autonomo del codice rispetto a quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato.

Ne discende che l'offeso dal reato non è titolare del diritto alla prova che l'art. 190 c.p.p. limita espressamente alle parti; non può neppure impugnare le sentenze dibattimentali, ma solo proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa nell'udienza preliminare nei limiti di cui agli art. 428 comma 3 e 419 comma 7 c.p.p., e contro il decreto di archiviazione ai sensi degli art. 127 commi 5 e 7 e 409 comma 6 c.p.p.

Il ruolo processuale della persona offesa può, pertanto, individuarsi, attraverso i poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale che la legge gli attribuisce, in quello di «accusa sussidiaria» (4). Ciò, ovviamente, fino al momento processuale (coincidente con quello delle indagini preliminari) in cui l'offeso non decida di costituirsi parte civile.

Da quel momento, per quella chiarezza tra i ruoli di un'accusa privata e di parte civile voluta dal codice del 1988, l'offeso si spoglia della veste di accusatore privato per diventare parte processuale che agisce al fine di tutelare il suo diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

3. I poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale

Molto incisivi sono i poteri conferiti specificamente alla persona offesa, oltre quello generale di cui all'art. 90 c.p.p., di presentare memorie e indicare elementi di prova.

Basti ricordare che la persona offesa può «chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio» (art. 394 comma 1); può assistere allo stesso «quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona» (art. 401 comma 3) e a mezzo del suo difensore «chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame» (art. 401 comma 5).

Molto più incisivi i poteri di impulso processuale diretti a garantire l'esercizio dell'azione penale attraverso il controllo dell'operato del pubblico ministero.

La persona offesa, infatti, non solo ha il diritto di partecipare all'udienza fissata d'ufficio dal giudice delle indagini preliminari quando non accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 409 comma 2), ma ha anche il diritto di chiedere la prosecuzione delle indagini opponendosi alla richiesta di archiviazione della quale deve ricevere comunicazione, allorché ne abbia fatta espressa riserva all'atto della presentazione della denuncia o della querela, ai sensi dell'art. 408 comma 2.

Può, inoltre, chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione nel caso in cui il pubblico ministero non abbia preso alcuna determinazione in ordine all'esercizio dell'azione penale, malgrado la scadenza del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari (art. 412-413).

Ha pure diritto di intervenire all'udienza di proroga delle indagini preliminari (art. 406 comma 5) e può, inoltre (essendo priva di un autonomo potere di impugnazione), sollecitare il pubblico ministero a proporre impugnazione ad ogni effetto penale.

4. Il regime delle invalidità processuali in relazione alla persona offesa

L'attribuzione alla persona offesa di diritti soggettivi diretti ad assicurare la sua partecipazione al processo, sia pure non in veste di parte processuale, pone l'esigenza della previsione di sanzioni processuali per il caso di inosservanza delle norme.

La sanzione più rigorosa è quella che colpisce il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 4) ovvero il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile (art. 558 comma 2).

L'omessa o invalida notifica alla persona offesa dà luogo ad una nullità di ordine generale (art. 178 lett. c) assoggettata al regime intermedio (art. 180).

Meno gravi sono, invece, le conseguenze che derivano dall'omessa o invalida notifica dell'avviso per l'udienza preliminare (art. 419 commi 1 e 4). In questo caso, si tratta di nullità relativa perché la stessa è rilevabile solo su eccezione dell'offeso costituito parte civile prima della chiusura della discussione (art. 181 comma 2), a meno che la nullità non sia stata sanata dalla comparizione (art. 184).

Il diverso regime può spiegarsi solo alla luce di una motivazione della partecipazione della persona offesa al processo penale quale potenziale parte civile. Sotto questo profilo è certamente molto più importante assicurare la partecipazione al dibattimento e non alla udienza preliminare, perché solo nel primo caso si determina la decadenza dell'esercizio dell'azione civile in sede penale.

5. La persona offesa nella fase delle indagini preliminari

Quella delle indagini preliminari è la «fase in cui alla persona offesa sono conferite maggiori possibilità di intervento» (5), in relazione al suo ruolo fondamentale di stimolo e di controllo dell'attività del pubblico ministero. Anzitutto ha il diritto di ricevere un'informazione di garanzia con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia allorché il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (art. 369 comma 1 c.p.p.).

Successivamente la sua presenza si manifesta in numerose altre occasioni. Come, ad esempio, nell'udienza in camera di consiglio per la proroga del termine delle indagini (art. 406 comma 5

c.p.p.); nel compimento degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 commi 1 e 3 e art. 366 c.p.p.); nell'esperimento dell'incidente probatorio (art. 398 comma 3 e art. 401 commi 1-3 e 8 c.p.p.) di cui essa stessa può farsi promotrice con apposita istanza al pubblico ministero (art. 394 c.p.p.).

Ancora più significati i «diritti» e le «facoltà» (con le diverse conseguenze già viste secondo che si tratti di «diritto» o di «facoltà») in ordine alle decisioni del pubblico ministero in tema di esercizio dell'azione penale. E ciò, sia attraverso la facoltà di chiedere al procuratore generale l'avocazione delle indagini nel caso di inerzia del pubblico ministero (art. 413 comma 1 c.p.p.), sia con il diritto di contestare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero attraverso l'opposizione di cui agli art. 408 commi 2 e 3 e 410 c.p.p., con la conseguente partecipazione personale tramite il difensore all'udienza camerale fissata dal giudice delle indagini preliminari per decidere sull'archiviazione (art. 409 comma 2, art. 410 comma 3).

6. La persona offesa nell'udienza preliminare

Concluse le indagini preliminari con il promovimento dell'azione penale la persona offesa continua a partecipare al processo penale avendo diritto alla notifica dell'avviso relativo alla data di fissazione dell'udienza preliminare.

Da questo momento si offre alla persona offesa la possibilità di partecipare al processo penale nella veste di vera e propria parte processuale mediante la costituzione di parte civile, ove abbia subito (il che avviene quasi sempre) un danno patrimoniale o anche soltanto morale dal reato. In caso contrario potrà soltanto presentare memorie o indicare elementi di prova.

Il disegno del legislatore è evidente: nella fase delle indagini preliminari alla persona offesa vengono riconosciute ampie possibilità di difesa personale e tecnica perché non vi è spazio per la costituzione di parte civile. Una volta esercitata l'azione penale, la persona offesa perde gran parte dei suoi poteri processuali, dal momento che può riacquistarli in misura anche maggiore diventando parte nel processo costituendosi parte civile.

7. La persona offesa nel giudizio di primo grado

Allo stesso scopo (quello cioè di potersi costituire parte civile) è finalizzato il diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 4 c.p.p.), notifica che è richiesta solo nell'ipotesi in cui la persona offesa non si sia già costituita parte civile nell'udienza preliminare ed abbia quindi appreso della fissazione dell'udienza dibattimentale attraverso la lettura del provvedimento da parte del giudice dell'udienza preliminare; lettura che «equivale a notificazione per le parti presenti», ai sensi dell'art. 424 comma 2 c.p.p.

Analogo diritto alla *vocatio in iudicium* è previsto per il caso in cui la qualità di persona offesa emerga per la prima volta al dibattimento a seguito di contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 519 c.p.p.

8. La persona offesa nei procedimenti speciali

Anche per i procedimenti speciali è previsto il diritto di partecipazione della persona offesa, la quale, ove non voglia limitarsi a presentare personalmente memorie e indicare elementi di prova (art. 90), ha l'onere di costituirsi parte civile.

Così, per il procedimento relativo all'applicazione della pena *ex art.* 444 comma 2 c.p.p. (dove l'eventuale costituzione di parte civile potrà consentire al giudice solo la pronuncia sulle spese sostenute per la costituzione ma non la decisione sul danno); come pure per il giudizio direttissimo (art. 451 comma 2 c.p.p.); per il giudizio abbreviato (art. 458 comma 2 c.p.p.); per il giudizio immediato (art. 456 comma 3 c.p.p.); e per il giudizio conseguente all'opposizione avverso il decreto penale di condanna.

9. La persona offesa nei giudizi di impugnazione

Fatta salva la partecipazione ai giudizi di impugnazione quale parte civile con poteri analoghi a quelli delle altre parti, la persona offesa, come tale, può partecipare ai giudizi di impugnazione (tranne che al giudizio di cassazione) nei limiti e con i poteri di cui al già citato art. 90 c.p.p. Da sottolineare la permanenza, anche in tali fasi processuali avanzate, del potere di stimolo del pubblico ministero in ordine alla prosecuzione dell'azione penale. Potere che si manifesta attraverso la presentazione della richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione ad ogni effetto penale (art. 572 comma 1 c.p.p.). Si tratta, fra l'altro, di un potere rafforzato dal dovere del pubblico ministero dissenziente di emettere un decreto motivato di diniego, da notificare alla persona offesa richiedente (art. 572 comma 2 c.p.p.).

10. Diritti e facoltà degli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

L'art. 91 c.p.p. prevede che i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa possono essere esercitati anche da enti e associazioni senza scopo di lucro, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato.

Il legislatore ha così attribuito una collocazione ufficiale nel processo penale, nell'ambito dell'accusa privata sussidiaria, a quegli enti cosiddetti esponenziali di interessi collettivi o diffusi ai quali si era dato notevole spazio nel codice di procedura penale abrogato attraverso la costituzione di parte civile. Ma ciò era avvenuto attraverso un'evidente forzatura del concetto di danno da reato civilmente risarcibile (6).

Con il codice vigente «tutti gli artifici interpretativi volti a dilatare la nozione di danno civilmente risarcibile, [...] sono ormai superati» (7).

I predetti enti entrano nella scena del processo penale solo per tutelare gli interessi lesi dal reato a precise condizioni tassativamente prescritte dalla legge e sempre che vi sia il consenso della persona offesa (art. 92 c.p.p.). Per certi profili le funzioni di accusa privata conferite a tali enti sono più estese di quelle riconosciute all'offeso, anche perché, ove manchino le condizioni legittimatrici di cui agli art. 185 c.p. e 74 c.p.p., gli stessi non possono costituirsi parte civile.

Ma, in ogni caso, le più ampie facoltà riconosciute dagli art. 93 e 94 c.p.p. possono essere in ogni momento azzerate dalla revoca del consenso da parte della persona offesa che resta così arbitro di decidere sulla loro presenza nel processo penale.

Le formalità dell'intervento degli enti esponenziali degli interessi collettivi rispecchiano quelle della costituzione di parte civile. L'art. 93 c.p.p., infatti, richiede che l'atto di intervento contenga a pena di inammissibilità: *a)* le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del rappresentante legale; *b)* l'indicazione del procedimento; *c)* il nome e cognome del difensore e l'indicazione della procura; *d)* l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; *e)* la sottoscrizione del difensore.

Coincidono, pure, le formalità per l'eventuale notifica dell'atto (art. 93 comma 3); gli effetti dell'intervento in ogni stato e grado del procedimento (art. 93 comma 4); il termine ultimo per l'intervento (art. 94 c.p.p.). Simile a quella prevista dagli art. 80 e 81 c.p.p. per la parte civile è anche la disciplina dettata dall'art. 95 c.p.p. per l'opposizione avverso l'intervento e per l'esclusione d'ufficio da parte del giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà espressamente previsti dalla legge.

FONTI.

Art. 90, 360, 368, 369, 398 comma 3, 401 commi 1-3, 406 commi 3 e 5, 408 commi 2 e 3, 409 comma 2, 410, 413, 419, 429 comma 4, 505, 511 comma 6, 519 comma 3, 551 comma 3, 558 comma 2, 572, 577 c.p.p.

LETTERATURA.

- AIMONETTO *Le associazioni ambientaliste parte civile nei processi per danno ambientale?*, in *Giur. it.*, 1992, II, 465 ss.;
- AMODIO *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale* diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, I, Milano, 1989, 533 ss., BARONE, *Legittimazione e ruolo della parte civile*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale* (Atti del convegno, Perugia, 14-15 aprile 1988), Padova, 1989, 233 ss.;
- ID. *Ancora in tema di costituzione di parte civile dei soggetti collettivi*, in *Cass. pen.*, 1993, 2649 ss., BOTTIGLIERI, «*L'accusa penale privata*» e il difensore della persona offesa, *ivi*, 1991, 1049 ss.;
- CACCAVIELLO *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in *N. dir.*, 1990, 962 ss.;
- CHILIBERTI *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993; *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da M. CHIAVARIO, I, Torino, 1989, sub art. 90, p. 401 ss.;
- CORDERO *La posizione dell'offeso dal reato nel processo penale: una recente riforma nella Repubblica federale tedesca e il nostro nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1989, 1115 ss.;
- D'AJELLO *La persona offesa e il danneggiato dal reato nella fase procedimentale del nuovo processo penale*, in *Rivista penale dell'economia*, 1991, 265 ss.;
- DE ROBERTO *Le parti private diverse dall'imputato*, in *Documenti giustizia*, 1988, 79 ss.;
- DOTTI nota a *Cass.*, sez. VI, 24 gennaio 1991, in *Cass. pen.*, 1991, II, 742 s.;
- GIARDA *L'accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio*, in *La difesa penale*, 1989, 14 ss.;
- GRILLO *Persona offesa dal reato e dibattimento*, in *Cass. pen.*, 1990, 2223 ss.;
- LI VECCHI *Ruolo della parte offesa nelle indagini preliminari. Nell'incidente probatorio e nell'udienza preliminare ai fini della richiesta della «provvisoria»*, in *Riv. pen.*, 1991, 769 ss.;
- ID. *Parte offesa e parte danneggiata: un dualismo ancora irrisolto dal legislatore*, *ivi*, 1990, 401 ss.;
- LORUSSO *In tema di omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1993, 2605 ss.;
- MONTAGNA *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile*, in *Giur. it.*, 1993, II, 449 ss.;
- PALOMBI *La persona offesa dal reato e la parte civile*, in *Rivista penale dell'economia*, 1991, 273 ss.;
- PAULESU *La ricorribilità per cassazione della parte civile in ordine alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.*, in *Giur. it.*, 1994, II, 227 ss.;
- PIGNATELLI *La persona offesa dal reato e gli enti esponenziali*, in *Quaderni del Consiglio superiore della magistratura*, 1989, 141 ss.;
- PITTON *Decreto che dispone il giudizio e limiti alla tutela del danneggiato*, in *Giur. it.*, 1994, II, 182 ss.;
- ID. *Brevi considerazioni in tema di intervento della persona offesa*, in *Cass. pen.*, 1993, 597 ss.;
- PONTONIO *Le parti del processo penale e la persona offesa dal reato nel nuovo codice di procedura penale*, in *Resp. civ. prev.*, 1990, 956 ss.;
- QUAGLIERINI *Brevi osservazioni sulla testimonianza della parte civile*, in *Cass. pen.*, 1992, 2295 ss.;
- RAMAJOLI *Persona offesa dal reato: escussione come teste ed esame come parte privata*, *ivi*, 1994, 185 ss.;
- RIGO *Archiviazione, principio del contraddittorio e poteri del g.i.p.*, *ivi*, 1562 ss.;

RIVELLO *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale della persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 608 ss.;

ROSSI *La persona offesa dal reato e gli enti esponenziali*, in *Quaderni del Consiglio superiore della magistratura*, 1989, 90 ss.;

SAMMARCO *Considerazioni sulla persona offesa dal reato nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giust. pen.*, 1989, III, 731 ss.;

SETTE *La persona offesa nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1991, 1907 ss.;

TRANCHINA *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, XXXIII, 1990;

UCCELLA *La persona offesa come soggetto non secondario del procedimento di abbreviazione: brevi «chiose» ad una sentenza riequilibratrice*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 37 ss.;

UBERTIS *Promovimento dell'azione e offeso dal reato nel nuovo processo penale*, in *Studi parmensi*, 1988, 257 ss.

IL RUOLO DELLE VITTIME NEL PROCESSO PENALE E NELLA COMMISURAZIONE DELLA PENA: UN'ANALISI DELLE SCELTE NORMATIVE E POLITICO-CRIMINALI EFFETTUATE NELL'ORDINAMENTO INGLESE E IN QUELLO ITALIANO(*)

Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.2, 2005, pag. 706

Ralph Henham ,Grazia Mannozi ,

Classificazioni: PROCEDIMENTO PENALE - Voce storica "PROCEDIMENTO PENALE" - - in genere

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il ruolo della vittima nella giustizia penale per gli adulti. - 2.1 Nell'ordinamento inglese. - 2.1.1. Processo e sentenza. - 2.1.2. La fase della commisurazione della pena. - 2.2. Nell'ordinamento italiano. - 2.2.1. Processo e sentenza. - 2.2.2. La fase della commisurazione della pena. - 3. Il ruolo della vittima nella giustizia negoziata. - 3.1 In Inghilterra. - 3.2. In Italia. - 4. Il ruolo della vittima nella giustizia minorile. - 4.1. In Inghilterra. - 4.2. In Italia. - 5. Peculiarità del ruolo della vittima nel sistema penale italiano. - 5.1. La vittima nella giustizia amministrata dal giudice di pace. - 5.2. La vittima nel sistema di responsabilità ex crimine della persona giuridica. - 6. Analisi comparata. - 6.1. I modelli commisurativi. - 6.2. Opzioni commisurative e politiche sanzionatorie. - 6.3. I condizionamenti delle regole procedurali sulla commisurazione della pena. - 6.4. Gli attori della commisurazione e le loro funzioni nel processo di decision-making. - 7. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione.* - Il processo di internazionalizzazione della giustizia penale ha determinato l'esigenza di una più approfondita conoscenza, quanto a struttura e prassi applicativa, degli istituti fondamentali che regolano il processo penale nelle diverse giurisdizioni (sia nazionali che internazionali), suscitando un dibattito che ha avuto per oggetto non solo il confronto tra sistemi giuridici e modelli di giustizia penale tradizionalmente contrapposti (rispettivamente: di *common law* e di *civil law*; di tipo *inquisitorio* e di tipo *accusatorio*), ma anche l'esame di paradigmi di giustizia per così dire 'ibridi' e lo studio delle ragioni storico-sociali e culturali che ne hanno determinato lo sviluppo.

Nella prospettiva dell'analisi comparata dei sistemi sanzionatori, questo lavoro congiunto intende focalizzare l'attenzione sul ruolo e sulla presenza della vittima nel sistema di commisurazione della pena, dal momento che questa prospettiva si iscrive in un orizzonte più ampio: quello del processo di elaborazione di modelli di giustizia penale internazionalmente validi atti a garantire l'*accesso alla giustizia* da parte delle vittime di reato. Ci si propone perciò di individuare un collegamento tra l'interesse (anche delle vittime) alla mera punizione del reo e il crescente spazio accordato alle esigenze delle vittime nel contesto della giustizia riparativa. Sino ad oggi questi due fenomeni sono stati esaminati autonomamente, secondo direttrici di indagine *parallele*: ciò ha impedito di riflettere sul ruolo fondamentale che la partecipazione della vittima al processo di commisurazione della pena può esercitare nell'elaborazione di una sistematica che racchiuda, collegandole, risposte tipicamente sanzionatorie, da un lato, e di "*conflict resolution*", dall'altro, e che tenga conto delle esigenze di tutti gli 'attori' della vicenda criminale.

Oggetto della comparazione sono l'ordinamento italiano e quello inglese(1). Scelta niente affatto casuale poiché tali sistemi possono oggi considerarsi rappresentativi dei diversi approcci ad un modello di commisurazione 'integrato': entrambi hanno recentemente adottato una serie di riforme orientate ad un maggiore coinvolgimento della vittima nel processo penale e destinate ad incidere sulla commisurazione della pena - in particolare sull'esercizio della discrezionalità giudiziale - pur nell'ambito di contesti ordinamentali e di tradizioni processuali assai differenti(2).

Lo studio della discrezionalità della attività giudiziale diventa allora fondamentale poiché consente di orientare l'attenzione sul modo in cui la tensione dialettica tra le teorie del crimine e la logica del controllo sociale viene risolta all'interno della struttura del processo dalle varie giurisdizioni. Un tale approccio teorico consente inoltre di comprendere il dualismo di significati - meramente 'simbolico' o, all'opposto, 'reale' - della partecipazione della vittima nella prassi giudiziale dei due sistemi prescelti per la comparazione.

In definitiva, si tratta di studiare il ruolo della vittima nella prospettiva del c.d. *integrated sentencing* (modello di commisurazione integrato): esaminare cioè il modo in cui le informazioni relative alla vittima vengono valutate durante il procedimento penale e sono destinate ad influire sulla determinazione della

sanzione. La nozione di *decisione integrata* sarà pertanto utilizzata proprio per esprimere l'idea, ormai sempre più diffusa, secondo la quale le vittime dovrebbero essere pienamente coinvolte nella commisurazione della pena. In linea di principio, quest'idea presuppone che la determinazione della sanzione da applicare in concreto debba essere concepita non tanto come mero segmento finale dell'iter processuale, bensì come una vera e propria sintesi di tutte le decisioni di cui il processo penale si compone.

Più in generale, l'avere assunto ad oggetto della nostra ricerca il "modello commisurativo *integrato*"(3) ci consentirà di esaminare le strette connessioni tra fini della pena, scelte politico-criminali e decisioni giudiziali. Questa disamina e i risultati che da essa deriveranno assumono una particolare rilevanza anche per lo sviluppo di programmi e di strategie di intervento orientati ai principi della giustizia riparativa, che siano innanzi tutto fondati sugli evidenti legami tra le finalità della pena, le sanzioni in concreto inflitte dai giudici all'esito del procedimento commisurativo e la loro effettiva implementazione ma anche, e soprattutto, che siano in grado di garantire alle vittime l'accesso alla giustizia nonché la loro protezione all'interno del circuito penale.

Muovendo dalla considerazione che esistono evidenti differenze, sia a livello teorico che prasseologico, tra i sistemi giuridici italiano ed inglese relativamente alla natura del processo di accertamento della responsabilità penale nonché alla fase di commisurazione della pena, e che ancora più ampie differenze si registrano, sia sul piano del diritto sostanziale sia sul piano del diritto processuale, tra i sistemi di giustizia penale per adulti, per minorenni e i sistemi di 'giustizia negoziata', sarà bene procedere in modo analitico, verificando come venga concepita, all'interno di ognuno dei sotto-sistemi indicati, la partecipazione della vittima al processo e quali possano essere le prospettive di una effettiva realizzazione del modello commisurativo *integrato*.

2. Il ruolo della vittima nella giustizia penale per gli adulti.

2.1. Nell'ordinamento inglese.

2.1.1. *Processo e sentenza*. - Nell'ambito del processo penale inglese la posizione della vittima come fonte di informazioni relative al fatto di reato non differisce da quella di qualsiasi altro testimone. In sintesi, il ruolo della vittima è limitato alla testimonianza, che può contribuire all'accertamento dei fatti sulla base dei quali si decide della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, secondo le regole consolidate dell'onere della prova "oltre il ragionevole dubbio"(4).

Sebbene certe tipologie di testimoni (minori o vittime di violenza sessuale) siano tutelate da specifiche norme di legge, in linea generale le vittime/testimoni sono soggette alle regole dell'esame incrociato(5) e alle norme che disciplinano il diritto delle prove. Tuttavia, nel caso in cui vengano interrogate con tono intimidatorio o umiliante, le vittime/testimoni hanno la possibilità di denunciare la violazione dei principi sanciti dall'art. 6.1. della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in tema di giusto processo, e ricevere adeguata tutela(6).

A differenza di quanto accade nel sistema italiano, la vittima non può vantare alcuna pretesa di natura civilistica all'interno del processo penale(7): eventuali richieste di tipo risarcitorio potranno essere avanzate in sede civile una volta che il processo penale sia giunto a conclusione(8).

Va segnalato, infine, un ulteriore importante fattore in grado di incidere sulla qualità e sulla rilevanza della prova testimoniale (nonché, di conseguenza, sull'apporto delle vittime/testimoni) nel processo inglese, e che riguarda il rapporto tra le norme di diritto penale sostanziale e le regole che disciplinano la commisurazione della pena. In generale, non vi è necessariamente una simmetria tra gli elementi fattuali richiesti per l'accertamento del fatto e la base fattuale del giudizio commisurativo. Ciò, ad esempio, risulta particolarmente evidente in relazione alla disciplina delle circostanze aggravanti: queste possono assumere importanza decisiva per la graduazione qualitativa del reato realizzato dall'autore, ma la loro valenza quantitativa nella fase di commisurazione può variare in base a considerazioni diverse attinenti il sistema sanzionatorio.

Questa netta distinzione tra le norme che regolano la fase di accertamento del fatto e le norme che regolano la commisurazione della pena si fonda sulla netta separazione tra la fase della decisione relativa alla colpevolezza dell'imputato (*verdict*) e la fase della commisurazione della pena (*sentencing*), nonché sull'esistenza del processo con la partecipazione della giuria popolare.

2.1.2. *La fase della commisurazione della pena*. - Gli argomenti più stringenti relativi alla distinzione tra diritti processuali e diritti sostanziali delle vittime(9) sono stati ampiamente eclissati dalle dinamiche che hanno accompagnato il dibattito politico-criminale, avviatosi a partire dai recenti anni Novanta, sulla commisurazione della pena.

Anticipata dalla Carta della Vittima del 1990(10) e dalla Carta dei Cittadini del 1991(11), la Carta per i diritti della vittima del 1996(12) sembra fare un passo in avanti nella rivendicazione del diritto delle vittime di presentare dichiarazioni(13) nel corso del processo penale. Le valutazioni dei due progetti pilota avviati sulla base di questa mutata temperie culturale - 'One Stop Shop' e 'Victim Statement'(14) - hanno prodotto risultati piuttosto controversi(15).

Hoyle *et alt.* sono giunti alla conclusione che raramente - se non addirittura in nessun caso - il *Victim Statement* possa avere una qualche tangibile influenza sull'*outcome* della commisurazione, smorzando di conseguenza gli entusiasmi di chi aveva salutato con favore tali progetti pilota; l'ingresso di un *Victim Statement* nel giudizio dovrebbe dipendere dalla volontà del giudice di allargare le proprie conoscenze sul fatto di reato e sui suoi effetti, piuttosto che dal solo desiderio della vittima di fare acquisire maggiori informazioni sul medesimo reato e sulla propria esperienza di vittimizzazione alla Corte.

Recentemente Ashworth(16) ha nuovamente manifestato le proprie riserve affermando che l'uso del *Victim Statement* nel contesto di un processo penale di tipo *adversarial* rischia di produrre un incremento di severità nelle riposte sanzionatorie.

Erez(17), al contrario, ha sempre sostenuto l'importanza dell'uso dei "resoconti di vittimizzazione" (genericamente denominati *Victim Impact Statement*: da qui in avanti VIS)(18), sottolineandone la capacità terapeutica e catartica ed evidenziando come essi possano far acquisire maggiore sicurezza alle vittime, aiutandole ad affrontare meglio l'esperienza di vittimizzazione sia primaria che secondaria(19). In un recente lavoro Sanders *et alt.*(20), prendendo spunto dall'affermazione di Ashworth secondo la quale il diritto sostanziale offre alle vittime la stessa effettività di tutela del diritto processuale senza peraltro gli svantaggi propri di quest'ultimo, sostengono che i modelli extraprocessuali di acquisizione dei resoconti di vittimizzazione (denominati anche *victim information schemes*) non siano in grado di assicurare alcun tipo di soddisfazione alle vittime fintantoché non ne consentono un diretto coinvolgimento nel processo. Nonostante le più o meno profonde riserve espresse dalla dottrina, Jack Straw - l'allora *Home Secretary* - annunciò che l'uso dei resoconti di vittimizzazione sarebbe stato esteso a livello nazionale nel 2001(21), e che in virtù di tale estensione ciascun individuo vittima di un reato - compresi i parenti e i *partners* in caso di omicidio, i genitori di vittime minori di età e le piccole imprese - avrebbe avuto il diritto di fare dichiarazioni sulle conseguenze prodotte dal reato sulla sua vita durante il processo(22).

In questo quadro di incertezza teorica relativamente allo scopo e all'effettiva utilità dei VIS, il 1° ottobre 2001 il *Victim Personal Statement Scheme* (VPSS) è stato introdotto a livello nazionale. Questo istituto, in sintesi, dà alle vittime la possibilità di presentare proprie dichiarazioni, a partire dal primo esame testimoniale, fino all'apertura della fase di commisurazione della pena.

Sebbene sia affidato alla polizia il compito di informare le vittime di tale possibilità e di aiutare le stesse nella stesura delle dichiarazioni, la decisione di fornire un resoconto di vittimizzazione è demandata interamente ed esclusivamente alla vittima. Una volta presentato il resoconto di vittimizzazione nelle forme previste dal VPSS, ci si aspetta che la Corte lo valuti e verifichi se sia corroborato dalle prove presentate dalla parte prima di emettere la sentenza di condanna(23). Cosa che nella prassi risulta piuttosto limitata sia per la struttura stessa del VPSS (che si discosta dal resoconto di vittimizzazione classico pensato proprio come un "supporto" commisurativo), sia per l'esigenza obiettiva di valutarlo nel rispetto dei principi generali in materia probatoria.

Indubbiamente, come Sanders *et alt.* hanno commentato a proposito della prima proposta dell'*Home Office*(24), il VPSS non garantisce una maggiore partecipazione rispetto ad altri modelli di resoconto di vittimizzazione e non affronta il problema delle false aspettative e dell'insoddisfazione della vittima(25) già in precedenza sottolineato, perpetuando di fatto la c.d. marginalizzazione della vittima nel processo. L'assenza di razionalità e coerenza all'interno dello schema è comprovata dal fatto che la procedura del VPSS è essenzialmente 'espressiva', consentendo una mera manifestazione di impressioni e sentimenti della vittima in ordine al fatto subito e con un impatto limitatissimo sull'esito del processo(26).

Evidentemente, il VPSS attualmente in vigore in Inghilterra rappresenta la peggiore delle soluzioni possibili nella prospettiva di realizzazione di un *modello commisurativo integrato*. Non assicura un'effettiva partecipazione della vittima alla determinazione della pena né garantisce che il resoconto di vittimizzazione possa avere un qualche effetto controllabile e giuridicamente fondato sulla sentenza, in un sistema in cui la trasparenza e la completezza della motivazione non costituiscono requisiti obbligatori delle decisioni giudiziali.

Quanto è stato detto testimonia come l'attenzione che la dottrina riserva alla partecipazione della vittima al

sentencing sia in Inghilterra piuttosto obliqua e limitata. E tale scarsa attenzione è dimostrata dal fatto che il dibattito dottrinale sembra misconoscere l'influenza e l'apporto costruttivo che i modelli di giustizia riparativa stanno fornendo non solo in termini di maggiore coinvolgimento delle vittime, ma anche di trattamento più umano di tutti i soggetti coinvolti nel processo, nonché di introduzione di elementi di compensazione, di riparazione del danno, di restituzione e re-integrazione, di istituti di *diversion* processuale e di modelli di mediazione(27). Ad ogni modo, come sottolinea Edwards(28), il dibattito sulla partecipazione della vittima nel *sentencing* inglese sembra oggi 'intrappolato' nella diatriba in atto tra i fautori del principio di proporzione nella determinazione della sanzione e i sostenitori dei principi della giustizia riparativa. Questa contrapposizione è importante dal momento che i primi generalmente guardano alla vittima come ad un soggetto marginale, poiché essi si occupano esclusivamente di commisurare la pena in chiave di stretta proporzionalità e di giungere ad una sanzione che rappresenti il giusto merito (*just desert*) per il reato commesso, mentre i secondi riconoscono la centralità della vittima nella fase commisurativa, a sua volta funzionale anche al raggiungimento di più ampie finalità di reintegrazione sociale.

2.2. Nell'ordinamento italiano.

2.2.1. *Processo e sentenza.* - In Italia la struttura del processo penale è funzionale soprattutto all'accertamento del *fatto* ma non alla 'conoscenza' della *persona* (nella specie, dell'autore di reato). Nei piccoli processi di cui si compone la *routine* giudiziaria, la base conoscitiva del giudizio prognostico circa la "capacità a delinquere" è in genere attinta a due uniche fonti: il certificato penale e lo *status* sociale del condannato. In definitiva, il giudizio è sbilanciato sul *fatto* perché, essendo il nostro modello commisurativo di tipo *monofasico*, si teme che 'troppa' conoscenza dell'imputato già nella fase in cui si decide del fatto possa comportare il rischio di una maggiore severità nella condanna o di una doppia valutazione delle medesime circostanze(29).

In generale, nel processo penale italiano la vittima ha uno spazio molto modesto(30). Nella fase della commisurazione della pena, poi, tale spazio è davvero minimo: la vittima non viene chiamata né sollecitata ad offrire elementi che possano servire al giudice per la valutazione delle effettive conseguenze del reato e, di conseguenza, per un più accurato dosaggio della pena; e d'altra parte, essa non ha un effettivo interesse a fornire spontaneamente elementi conoscitivi rispetto alla valutazione dei quali non avrà alcun riscontro. Ciò accade per le ragioni che sono specificate qui di seguito.

La presenza della vittima nel processo penale è frequente soprattutto nel ruolo di "soggetto danneggiato dal reato" (ciò è possibile quando essa abbia subito un danno suscettibile di riparazione economica). In tale ruolo, la vittima entra nel processo penale come "parte civile"(31) e può curare solo l'interesse al risarcimento(32).

Peraltro, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento dei danni prodotti dal reato all'interno del processo penale viene visto come possibile fonte di 'inquinamento' del rito processuale, quasi interamente dominato dall'interesse *pubblicistico* alla punizione del colpevole del reato ed al ristabilimento della pace sociale, e non già dall'interesse *privato* al risarcimento dei danni economici. Tale esercizio è tuttavia ammesso nell'ordinamento positivo, essenzialmente per ragioni pragmatiche o di economia processuale: evitare il più possibile che, dopo il processo penale conclusosi con una dichiarazione di colpevolezza, vengano instaurati altri processi (civili) per il risarcimento dei relativi danni.

La vittima - che il codice di procedura penale chiama espressamente "persona offesa dal reato" (artt. 90-95 c.p.p.)(33) - è comunque titolare di autonomi diritti e facoltà(34) all'interno del processo, sia pure, come si vedrà, piuttosto limitati(35).

Si noti che la legge non circoscrive in alcun modo i contenuti e le finalità dell'intervento della persona offesa nel processo, la quale può partecipare personalmente all'udienza preliminare ed al dibattimento e non ha l'obbligo di nominare un difensore per esercitare i diritti che la legge le riconosce (art. 101 c.p.p.).

Nel processo, il racconto della vittima entra quasi esclusivamente attraverso l'istituto della testimonianza. La persona offesa dal reato è, a pieno titolo, un testimone ed in tale veste viene esaminata nel dibattimento. Si tratta, peraltro, di un teste *sostanzialmente* diverso dagli altri possibili testimoni. La persona offesa è, per definizione, soggetto "coinvolto" nella vicenda criminale - spesso drammaticamente coinvolto; normalmente essa è autore della denuncia o della querela che ha dato il via al procedimento penale(36); non di rado, inoltre, essa propone, attraverso un avvocato che a suo nome si costituisce parte civile, una richiesta di risarcimento dei danni.

Questo tipo di testimone è guardato con 'sospetto' dal giudice: un sospetto che ben può dirsi istituzionalizzato perché frutto di una consolidata prassi giudiziaria italiana. Secondo la giurisprudenza sia

della Suprema Corte di Cassazione che dei giudici di merito, la versione dei fatti fornita dal testimone-persona offesa deve essere valutata *attentamente e prudentemente*. La giurisprudenza invita a considerare che le persone offese non sono mai testimoni del tutto 'neutrali', in quanto hanno nei confronti degli imputati o un interesse diretto al risarcimento dei danni o, quantomeno, sono animati da uno spirito di rivalsa nei confronti di un soggetto che essi vedono come 'antagonista'. Pertanto, secondo la giurisprudenza italiana, il racconto della persona offesa deve anzitutto possedere dei requisiti "intrinseci" (completezza, coerenza, congruità, sobrietà) e deve inoltre, possibilmente, essere accompagnato da elementi di "riscontro esterno" che comprovino la loro attendibilità. In difetto di elementi che in qualche modo valgano come conferma di attendibilità della persona offesa, ben difficilmente i giudici italiani pervengono ad una sentenza di condanna di un accusato.

Nella prassi giudiziaria italiana, a parte i casi di reati a vittime *collettive* o *diffuse*, rari sono i casi nei quali le vittime individuali offrono prove e presentano memorie soprattutto ai fini della commisurazione della pena. Solo quando si costituisce parte civile, avendo subito un danno suscettibile di valutazione economica e quindi risarcibile, la persona offesa viene ad esercitare, nella prassi, un ruolo *attivo*(37). Essa, tramite un avvocato difensore, espone fatti e circostanze relative sia al fatto oggettivo sia alla personalità dell'imputato e offre delle prove al riguardo che potrebbero, ovviamente, essere valutate dal giudice in vista del dosaggio della sanzione.

Dal punto di vista del diritto penale sostanziale non ci sono particolari difficoltà a consentire un ruolo più attivo della vittima anche nella fase commisurativa. Ciò in base alla considerazione che la vittima è portatrice (almeno potenziale) di un patrimonio di conoscenza idoneo a far meglio comprendere la personalità dell'autore del reato, le sue motivazioni a delinquere, oltre alla entità delle conseguenze negative del reato(38). L'intervento della vittima potrebbe infatti consentire di allargare la base del giudizio commisurativo ex art. 133 c.p., gettando luce su alcuni parametri valutativi chiave quali la gravità del danno, i motivi a delinquere e la capacità a delinquere del reo.

Quanto al profilo legato alla complessità della macchina giudiziaria, occorre dire che spesso i giudici, anche perché pressati da carichi di lavoro elevatissimi, difficilmente riescono a svolgere una istruttoria diretta a ricostruire i profili reali di dannosità della condotta o ad approfondire la personalità dell'imputato. È, forse, proprio questa consapevolezza a spingere le persone offese dal reato ad esercitare con parsimonia i poteri loro riconosciuti dalla legge, cioè di presentare memorie ed indicare elementi di prova. Si deve ribadire che un forte attivismo nel processo è notoriamente 'rischioso' per le vittime (persone offese) perché induce i giudici a sospettare la loro animosità e dunque scarsa attendibilità. Ecco perché le persone offese adottano un rigoroso *self restraint* nell'esercizio delle loro facoltà e dei loro diritti processuali. Si tratta di un paradosso solo apparente. Per essere maggiormente 'credibili' al momento in cui accusano l'imputato, le vittime debbono evitare di 'esporsi' troppo nel processo esercitando in maniera decisa i loro diritti di presentare memorie illustrative dei fatti e richieste di prove. La prassi processuale italiana e la consuetudine forense vogliono che la vittima si limiti a denunciare i fatti e a fornire i particolari che il pubblico ministero richiede; dopo di che, è il pubblico ministero che si pone alla ricerca delle prove e non gradisce un intervento troppo pressante della vittima in tal senso(39).

2.2.2. La fase della commisurazione della pena. - Il Codice Rocco ha fondato il sistema sanzionatorio essenzialmente sul principio di 'legalità' della pena, introducendo un modello commisurativo a discrezionalità vincolata (art. 133 c.p.)(40), corredato dall'obbligo di motivazione della sentenza (art. 132 c.p.)(41).

Uno dei problemi di fondo della commisurazione nel sistema italiano è costituito, come è noto, dal silenzio codicistico sugli scopi della pena(42). Autorevolissima dottrina sostiene che "una chiara definizione dei criteri finalistici non è sufficiente, a garantire razionalità nella commisurazione della pena; è vero però che, "soltanto una volta definiti con chiarezza i fini della pena, se ne può ricavare quali dati di fatto rilevino nel caso concreto per la commisurazione della pena, e come eventualmente potranno essere valutati".(43).

La *law in action* dimostra come il silenzio codicistico sugli scopi della pena e la rinuncia, da parte dei giudici, ad una adeguata motivazione della sentenza riguardo alla commisurazione hanno determinato una sostanziale assenza di controllo sull'esercizio del potere discrezionale e forme più o meno sotterranee di disparità di trattamento.

In teoria, l'apporto della vittima al processo potrebbe e dovrebbe esplicitarsi ad un duplice livello, fornendo:

- (a) elementi di *conoscenza del fatto costituente reato*;
- (b) elementi di *valutazione ai fini della irrogazione della sanzione*.

Fra questi ultimi, cioè tra gli elementi che il giudice è tenuto a prendere in considerazione ai sensi dell'art.

133 c.p. al fine di commisurare la pena, rientrano quelli che esclusivamente o preferibilmente la vittima è in grado di evidenziare:

(aa) *gravità del danno o del pericolo cagionato* alla persona offesa dal reato (profilo della "gravità del reato" ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.);

(bb) *condotta susseguente al reato* (art. 133, comma 2, c.p.);

(cc) *motivi a delinquere e carattere del reo* (profilo della "capacità a delinquere del colpevole" ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.).

Nella prassi tuttavia, come si è già detto, la vittima tende a rimanere sullo sfondo della vicenda giudiziaria. Almeno nella giustizia ordinaria degli adulti, appare difficile farle acquisire 'visibilità', stante l'attuale quadro normativo incentrato sul processo monofasico e caratterizzato in particolare dall'estraneità al nostro sistema ed alla nostra cultura giuridica di istituti quali il VIS o, quantomeno, di sistemi di elaborazione dei *Pre-Sentence Reports* ad opera dei servizi sociali(44).

Insomma, la struttura del processo italiano e della fase commisurativa (entrambe caratterizzate da un notevole garantismo verso l'imputato) uniti ad un radicato atteggiamento di 'sospetto' o quantomeno di 'sfiducia' verso le vittime da parte degli operatori del diritto, convergono nello spingere ai margini del processo le vittime stesse.

3. Il ruolo della vittima nella giustizia negoziata.

3.1. *In Inghilterra*. - Nel sistema inglese v'è una netta differenza tra *charge bargaining*, *fact bargaining* e *plea bargaining* (sebbene tutti questi istituti siano generalmente indicati come forme di '*plea bargaining*'). In sintesi(45):

a) il *charge bargaining* consiste nell'accordo tra difesa ed accusa attraverso il quale quest'ultima accetta di rinunciare a perseguire un reato più grave - o uno o più reati in caso di molteplici capi d'imputazione - in cambio dell'ammissione di colpevolezza in ordine ad un reato meno grave - o per uno o più reati in caso di una pluralità di capi d'imputazione - da parte dell'imputato;

b) si ha *fact bargaining* quando il pubblico ministero accetta di presentare una particolare versione dei fatti (generalmente meno grave) in cambio dell'ammissione di colpevolezza;

c) tecnicamente ricorre *plea bargaining* unicamente quando si assiste al passaggio da una dichiarazione di non colpevolezza all'ammissione di colpevolezza senza che intervenga alcuna modifica dei capi di imputazione o della versione dei fatti. In questi casi, cioè, l'accordo tra accusa e difesa avviene sulla base di una rinuncia da parte dell'imputato al pieno dibattimento e dunque anche alla possibilità di un eventuale assoluzione, in cambio della certezza di una 'raccomandazione' del *prosecutor* al giudice finalizzata ad ottenere uno sconto di pena.

Come si può evincere dalle caratteristiche qui sintetizzate, nelle diverse forme di *bargaining* non interviene alcun negoziato o accordo con il giudice sull'*entità* della sanzione.

L'idea di un eventuale sconto di pena come 'ricompensa' per l'ammissione di colpevolezza ha per lungo tempo visto contrapporsi i sostenitori del *due process* e i sostenitori delle istanze di controllo della criminalità. Una fondamentale obiezione mossa dai primi è quella secondo cui la pratica del *plea bargaining* scalfirebbe la presunzione di innocenza e il principio in base al quale l'accusa, per superare tale presunzione, deve *provare* la colpevolezza dell'imputato. Un'ulteriore critica si fonda su ciò che può compendiarsi nell'espressione 'pena processuale', ovvero la percezione che, attraverso il *plea bargaining*, si introduca una ingiustificabile disparità commisurativa tra le condanne conseguenti all'ammissione di colpevolezza e quelle che potrebbero essere inflitte seguendo la procedura ordinaria.

Questa preoccupazione emerge inequivocabilmente da quanto affermato in più occasioni dalla *Criminal Division*: se l'ammissione di colpevolezza può essere valutata come fattore in grado di mitigare la severità della risposta sanzionatoria, essendo un indicatore del rimorso e giustificando, quindi, una pena al di sotto dei limiti che sarebbero previsti per il reato commesso, la persona che intenda avvalersi del proprio diritto di "non dichiararsi colpevole" spontaneamente non dovrebbe essere penalizzata dall'inflizione di una sanzione che superi il limite determinato dalla gravità oggettiva del fatto(46).

Il sistema formalizzato di *plea bargaining* o '*sentencing canvass*' proposto nel 1993 dalla *Royal Commission on Criminal Justice* è stato ampiamente osteggiato dalla magistratura(47), principalmente per il fatto che tale sistema avrebbe completamente ribaltato la regola, indicata da Lord Parker in *Turner*(48), in base alla quale il giudice - salvo un'unica eccezione - non ha l'obbligo di indicare la pena che avrebbe avuto intenzione di infliggere in assenza del patteggiamento. Inoltre la *Royal Commission* ha proposto una riduzione di pena predeterminata dalla legge in misura fissa per premiare il fatto che l'accusato, attraverso l'ammissione di

colpevolezza, ha consentito di evitare il ricorso al pieno dibattimento.

Non stupisce, dunque, la proposta avanzata dal Governo nel febbraio 1994, di predisporre un sistema formalizzato di riduzioni di pena basato sul principio generale secondo il quale quanto più immediata (rispetto all'inizio del procedimento) sarà la dichiarazione di colpevolezza da parte dell'imputato, tanto maggiori saranno gli sconti di pena(49).

La probabile applicazione della raccomandazione contenuta nell'*Auld Report* e relativa all'opportunità di incentivare il *plea-bargaining* mediante la preventiva indicazione della pena applicabile al reo(50) non mancherà di accendere polemiche. L'introduzione di un sistema formalizzato di *bargaining* richiede inevitabilmente l'elaborazione di una scala di riduzioni minime di pena - legalmente pre-definite e da applicarsi costantemente - a seconda della fase del processo in cui l'ammissione di colpevolezza viene presentata(51).

Sebbene il *Code for Crown Prosecutor* detti principi generali per il controllo del *charge bargaining*, è comunque possibile per l'imputato ottenere un doppio sconto di pena: l'ammissione di colpevolezza per un reato meno grave comporterà una sentenza meno dura; a ciò si aggiungerà l'ulteriore riduzione di pena dovuta alla semplice ammissione di colpevolezza. Come sottolinea Ashworth(52), questo sistema esercita una notevole pressione sull'imputato che tenderà a dichiararsi colpevole ogni qual volta avrà la possibilità di evitare, in tal modo, il rischio di vedersi infliggere una pena detentiva.

In un simile contesto c'è ragione per andare ben al di là delle proposte di riforma avanzate dal Governo e per affidare alla magistratura il compito di rivedere tutti i tipi di *plea agreement* (inclusi quelli in cui le ammissioni di colpevolezza sono effettuate senza alcun tipo di negoziato) abbandonando definitivamente il *Turner principle*. Dal momento che, come sostiene McConville(53), attualmente alla base delle riduzioni di pena stanno valutazioni di tipo amministrativo e di economia processuale, e non già la valutazione dei sentimenti di rimorso del reo per il fatto commesso, l'argomento secondo cui il *plea bargaining* scalfirebbe i principi del processo accusatorio diviene, in ultima analisi, irrilevante, e la questione fondamentale rimane semplicemente quella di decidere dove collocare meccanismi di controllo per regolare il sistema delle riduzioni di pena.

3.2. *In Italia*. - Il modello di commisurazione per la giustizia ordinaria, basato sugli articoli 132 e 133 del codice penale e su di un articolato sistema di circostanze aggravanti e attenuanti, conosce due varianti 'interne'.

(a) La prima deriva dalla applicazione dei riti processuali differenziati: il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e il patteggiamento (art. 444 c.p.p.).

(b) La seconda è quella che deriva dalla complessa disciplina della esecuzione della pena detentiva non sospesa né sostituibile con misure non detentive, sia essa stata applicata con il procedimento ordinario, con il patteggiamento o con il rito abbreviato.

Sub (a): Quanto alla prima variante, il fatto che la pena sia orientata prevalentemente al soddisfacimento di ragioni di *economia processuale* e di *funzionalità organizzativa* della giustizia e non ed esigenze preventive o retributive introduce elementi dissonanti con i principi cardine della commisurazione, così come delineata dalle norme di diritto penale sostanziale e di rango costituzionale. Anzitutto la commisurazione avviene sulla fattispecie astratta di reato (alimentando anche il problema dei falsi sconti di pena); la decisione del giudice, presa "allo stato degli atti", non consente inoltre l'acquisizione di informazioni complete circa le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto di reato o il danno subito dalla vittima. In secondo luogo, la pena è proiettata al passato senza alcuna valutazione della prognosi criminale del condannato. Le caratteristiche soggettive dell'autore del reato, che normalmente emergono poco anche nel pieno dibattimento, restano in questo caso completamente in ombra.

Infine, la vittima non ha alcun sindacato nelle scelte commisurative.

Sub (b): Quanto alla seconda variante, occorre precisare che la fase della esecuzione della pena è caratterizzata, in Italia, dalla possibilità di effettuare ancora modifiche sostanziali rispetto alla *quantità* e alla *qualità* della sanzione(54). Durante questa fase (che è sempre giurisdizionale perché gestita da giudici specializzati: i magistrati di sorveglianza) le vittime non danno alcun contributo significativo. La recente emersione della giustizia riparativa ha tuttavia consentito di reinterpretare alcuni istituti in modo tale che la voce delle vittime - specialmente attraverso la disponibilità ad accettare un *facere* riparativo che provenga dal reo o ad entrare in mediazione - possa giungere alla magistratura che decide sulla trasformazione della pena in fase esecutiva(55).

4. *Il ruolo della vittima nella giustizia minorile.*

4.1. *In Inghilterra*. - Nella giustizia minorile inglese, l'ambivalenza insita nel sistema commisurativo è stata aggravata da iniziative legislative e di politica criminale adottate in chiave economico-manageriale(56). Innanzitutto, nell'ambito della giustizia minorile, va segnalata una recente apertura ai paradigmi della giustizia riparativa, testimoniata dall'introduzione del *reparation order*, previsto dal *Crime and Disorder Act* del 1998, e l'istituzione di giurie minorili avvenuta con il *Youth Justice and Criminal Evidence Act* del 1999(57). La stessa *White Paper "No more Excuses"*(58) ha stabilito che la *riparazione* rappresenta "una via praticabile per rendere i minori consapevoli delle conseguenze delle loro azioni e dei danni che queste hanno prodotto"(59).

4.1.1. Sotto il profilo procedurale, la richiesta di attività riparatorie (il c.d. *reparation order*)(60) è emanata dal un *tribunale minorile*, che deve esplicitare le ragioni dell'eventuale diniego del provvedimento. La *riparazione* è concepita come qualche cosa d'altro rispetto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno arrecato(61) e può essere richiesta a favore di una singola vittima o, più in generale, a favore della comunità. Il *reparation order* non può essere disposto nel caso in cui la corte intenda emettere una sentenza di condanna a pena detentiva, o un *community service order* (ora definito *community punishment order*), o un *combination order* (ora *community punishment e rehabilitation order*), o un *supervision order* o un *referral order*(62). Il *reparation order* non può inoltre essere disposto fino a che la corte non avrà ricevuto ed esaminato una relazione - redatta da un *probation officer* o da un assistente sociale o da un componente del *youth offending team* - nella quale è indicato il tipo di attività adatta al minore, l'atteggiamento della vittima in relazione a ciò che l'ordine dispone, e la presenza di strutture in grado di assicurare l'implementazione dell'ordine nell'area in cui questo dovrebbe essere applicato.

Sfortunatamente, le disposizioni relative al *reparation order* soffrono di un vizio concettuale di origine dal momento che la sezione 74(2) del *Crime and Disorder Act* (1998) stabilisce che le prescrizioni specificate dal *reparation order* "saranno quelle che, secondo l'opinione della corte, appaiono proporzionate alla gravità del reato commesso e dei reati eventualmente ad esso collegati". Come rileva Wasik(63), la volontà del governo di adeguare il *reparation order* al principio di proporzione accolto all'interno delle cornici commisurative introdotte dal *Criminal Justice Act* del 1991 impone il rispetto dei vincoli posti dal giusto merito (*just desert*). Di conseguenza l'enfasi è posta sul criterio di proporzione, interpretato in termini di giustizia distributiva (acquisendo come obiettivi di riferimento le condanne per reati simili e perciò, in definitiva, i singoli autori di reato), e non invece tra reato e danno (acquisendo come obiettivi di riferimento l'autore e la vittima)(64). Ashworth avverte che il complessivo orientamento manifestato attraverso le riforme varate dal Governo inglese in materia di giustizia minorile con il *Crime and Disorder Act* del 1998 appare in contrasto con la strategia di riduzione dei tassi di criminalità, attraverso la prevenzione della recidiva(65), e risulta incompatibile con le statuizioni di politica criminale di fonte governativa(66), statuizioni che guardavano alla prevenzione generale, alla deterrenza e alla 'punizione' come agli scopi principali della giustizia minorile.

4.1.2. Il *referral order* (una sorta di affidamento in prova) introdotto dall'art. 1 del *Youth Justice and Criminal Evidence Act* del 1999(67) può durare dai tre ai dodici mesi e prevede che il *youth offending team* locale istituisca un collegio (*youth offender panel*) che si occuperà del minore sottoposto al provvedimento. A tale collegio è affidato il compito di cercare di concordare con il reo un programma il cui scopo principale è quello di prevenire la recidiva(68). Il programma può includere il pagamento di una somma a titolo risarcitorio alla vittima, la partecipazione a sedute di mediazione, lo svolgimento di lavoro non retribuito a favore della comunità e la partecipazione a differenti attività specificate nell'*order* stesso(69). Una volta sottoscritto, l'accordo acquisisce la valenza di un contratto (*young offender contract*)(70). Laddove invece l'accordo non venga raggiunto, il caso viene riportato avanti al tribunale minorile a cura dello *youth offender panel*(71) perché segua l'ordinaria procedura.

Con specifico riferimento al *referral order*, i sostenitori del principio di proporzione nella misura della sanzione(72) hanno criticato l'aspetto coercitivo delle possibili prescrizioni contenute nel *young offender contract*, basate come sono su una 'diagnosi' del minore effettuata da esperti dotati della più ampia discrezionalità; si è contestata, in particolare, la mancanza di un qualunque riferimento ai criteri di razionalità propri del sistema commisurativo nella scelta delle misure da applicare al minore, nonché l'evidente difficoltà di contestare la legittimità di quest'ultima, impugnando i termini del 'contratto' davanti ad un giudice.

4.1.3. Le stesse critiche mosse al *referral order* sono state avanzate in relazione all'*action plan order*, la più recente misura di giustizia minorile introdotta dagli artt. 69-70 del *Crime and Disorder Act*(73) del 1998. Questo provvedimento, strutturalmente pensato come una forma di sorveglianza 'assistita', comprende

l'osservazione del minore per tre mesi, durante i quali egli può essere invitato ad intraprendere una (o più) delle attività specificate in altri *orders*, comprese condotte riparative nei confronti di singoli individui o della comunità(74). Sebbene la Corte debba emettere il provvedimento solo se convinta della idoneità di questo a favorire la rieducazione del minore e a prevenirne la ricaduta nel reato, resta difficile razionalizzarlo in termini di 'giusto merito' e perciò di giusta proporzione.

L'introduzione di principi di giustizia riparativa nel sistema di giustizia minorile inglese sembrerebbe, dunque, una semplice operazione di 'cosmesi' legislativa, data la mancata razionalizzazione e armonizzazione dei differenti obiettivi (anche tra loro confliggenti) sottesi ai singoli istituti; i rischi di violazione dei diritti umani connessi sia all'eccessiva discrezionalità posta alla base dell'applicazione dei diversi provvedimenti, sia al 'potenziale coercitivo' che li caratterizza, non possono non sollevare perplessità(75). Inoltre, il mancato coinvolgimento di tutti i protagonisti della vicenda criminale comporta la perdurante marginalizzazione della vittima nel procedimento a carico di imputati minorenni(76).

A ciò si aggiunga che le prospettive di sviluppo di un nuovo sistema commisurativo (sia nel processo ordinario sia in quello minorile) aperto alle istanze della giustizia riparativa sembrano comunque fondarsi più sulla valutazione delle potenzialità generalpreventive dei singoli istituti a base riparativa che non sulla potenzialità di questi di soddisfare le esigenze delle vittime e della comunità(77).

4.2. *In Italia*. - Nei procedimenti penali nei quali sono imputati i minorenni (regolati da una legge in vigore dal 1989 - d.P.R. n. 488/1988)(78) i sopra segnalati 'assenza' o 'scarso peso' della vittima appaiono ancora più evidenti. Il fenomeno è anzi portato all'estremo poiché in questo tipo di processo non è ammissibile neppure l'esercizio dell'azione civile diretta al risarcimento dei danni in base a quanto dispone l'art. 10 del d.P.R. n. 488/1988(79).

Osserva al riguardo Presutti: "Salutata con unanime favore, la scelta inedita di precludere l'ingresso sulla scena processuale a soggetti portatori di interessi civilistici discende direttamente dalla accennata attenzione riservata alla personalità del minorenne; evidente, d'altro canto, l'incompatibilità - con la proiezione finalistica del rito a propiziare la fuoriuscita del minore dal circuito penale, privilegiando soluzioni alternative al procedimento - di una presenza sorretta dall'esigenza di "ottenere" una sentenza di condanna. Non mancano giustificazioni d'ordine più generale, quali la salvaguardia della celerità processuale - istanza assurda a interesse costituzionale nella nuova formulazione dell'art. 111, comma 2°, Cost. - e la coerenza con la struttura accusatoria del rito - che non tollera alterazioni dell'equilibrio tra le parti (pubblico ministero/imputato) - ragione al fondo delle motivate riserve venutesi a profilare in ordine alla diversa opzione di ammettere la costituzione di parte civile nel processo per adulti"(80).

L'art. 1 della legge sul processo minorile stabilisce che, in linea di principio, si applicano a questo tipo di processo le regole generali dettate per il processo per gli adulti(81), le quali tuttavia debbono essere utilizzate in modo adeguato alle "esigenze educative" del minore e facendo salve una serie di eccezioni. Il divieto di costituzione di parte civile è una di queste eccezioni. È facile comprendere perciò come le vittime non abbiano alcun interesse a partecipare attivamente al processo.

A ben guardare, la giustificazione di questa scelta normativa costituisce conferma del fenomeno sopra segnalato relativo al *background* culturale della giustizia per gli adulti. Abbiamo già rilevato che nella tradizione giuridica italiana la partecipazione attiva delle vittime nel processo penale è vista con sfavore in quanto la vittima sarebbe per definizione 'animosa', spinta da una sorta di spirito di vendetta che - si teme - possa intralciare il sereno accertamento dei fatti e quindi la valutazione di innocenza o colpevolezza dell'imputato. Ecco, dunque, la scelta drastica di escludere dal processo minorile una parte che, giudicata a priori *faziosa*, potrebbe condizionare negativamente il corso di un processo che mira ovviamente a punire il minorenne colpevole di reato, ma che tende, anche e forse soprattutto, almeno nelle intenzioni, a rieducarlo.

5. Peculiarità del ruolo della vittima nel sistema penale italiano.

5.1. *La vittima nella giustizia amministrata dal giudice di pace*. - Con il d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 è stata introdotta la competenza penale del giudice di pace, che riguarda alcuni reati minori previsti dal codice penale o da leggi penali speciali(82). Tale competenza è però operativa dal 2 gennaio 2002.

In estrema sintesi, gli aspetti salienti di questo sotto-sistema possono essere compendati come segue: anzitutto, il d.lgs. 274/2000 ha approntato un 'microcosmo' sanzionatorio (nuove sanzioni e meccanismi alternativi di soluzione dei conflitti) autonomo da quello della giustizia ordinaria(83). Strutturalmente, si tratta di un modello misto, in cui convivono l'anima retributiva e quella riparativa(84). Tra gli obiettivi di fondo della istituzione di una competenza penale del giudice di pace, oltre a quello propriamente deflativo,

compaiono la minimizzazione del ricorso alle sanzioni non detentive e la promozione di condotte riparative e della riconciliazione tra le parti(85). È proprio in questo sotto-sistema penale che per la prima volta viene espressamente previsto nell'ordinamento giuridico italiano il ricorso alla mediazione autore-vittima, allo scopo appunto di favorire la conciliazione delle parti in vista della remissione della querela. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia avuto successo, il giudice di pace ricorre ad un catalogo di sanzioni che comprende la pena pecuniaria, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e l'arresto nel fine settimana.

Quanto alla commisurazione della pena, questa sembra essere lasciata alla piena discrezionalità del giudice, essendovi nella legge solo un generico richiamo all'art. 133, comma 2, c.p. ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive. Anche la motivazione della sentenza è richiesta in forma abbreviata, stante la scarsa afflittività delle risposte sanzionatorie astrattamente applicabili.

Alla vittima, nella fase commisurativa, la legge sulla competenza penale del giudice di pace non riconosce espressamente alcun diritto di intervento. Un ruolo molto più significativo è invece rivestito dalla vittima nella definizione alternativa dei procedimenti: "esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto"(86) ed "estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie"(87).

Per ora ci si limita ad osservare che in questi casi la vittima deve essere ascoltata e può esercitare un autonomo potere di veto. In base alle sue dichiarazioni, il giudice può recedere dalla intenzione di dichiarare estinto il reato (qualora sia apparso particolarmente tenue o sia intervenuta da parte dell'autore una condotta riparativa) e procedere con il giudizio ordinario. La vittima, dunque, sebbene non possa influenzare la determinazione della quantità della sanzione, ha il potere di far attivare comunque il meccanismo processuale(88) che porta alla applicazione di una delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace.

5.2. *La vittima nel sistema di responsabilità ex crimine della persona giuridica.* - Una recentissima legge (d.lgs. 231/2001) ha introdotto anche in Italia la responsabilità amministrativa *ex crimine* delle *corporations*(89). Con tale riforma, oltre ad uno specifico modello di responsabilità, è stato anche previsto un autonomo sistema di sanzioni a carattere pecuniario ed interdittivo(90). In pratica, in caso di reato commesso da dipendenti o da soggetti in posizione apicale, vengono ad essere puniti sia gli autori del fatto sia le persone giuridiche (spesso le imprese) che abbiano tratto vantaggio dal reato(91).

In base all'art. 11 del d.lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice, secondo il modello della pena pecuniaria "a tassi", tenendo conto dei seguenti parametri commisurativi:

- a) la gravità del fatto;
- b) il grado di responsabilità dell'ente;
- c) l'attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Tale paradigma commisurativo ricalca, se non nella forma, almeno nella sostanza, il modello generale di commisurazione delineato dall'art. 133 c.p. per le sanzioni destinate alle persone fisiche. Vi compare infatti un parametro di tipo strettamente *proporzionalistico* - legato alla gravità oggettiva del fatto e al grado di responsabilità dell'autore - e un parametro orientato alla *prevenzione* - la valutazione della condotta susseguente al reato tenuta dalla persona giuridica. In base all'art. 12 d.lgs. 231/2001, poi, la sanzione può essere ridotta quando il danno patrimoniale causato alla vittima del reato sia di "particolare tenuità".

Significativa è la presenza di una norma come l'art. 17, che conferisce rilievo particolare alla condotta riparativa del danno da parte dei rappresentanti dell'ente: ferma l'infrazione della sanzione pecuniaria, il giudice non applica le (ulteriori) sanzioni interdittive (ad esempio, revoca di concessioni amministrative o limitazioni alla capacità di concludere contratti) qualora, prima dell'inizio del pubblico processo, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o si sia attivato in tal senso. In questo specifico caso, la condotta riparativa susseguente al reato condiziona non solo la *misura* ma l'*applicabilità* stessa della sanzione.

Dunque ai parametri commisurativi classici la legge in esame ne aggiunge uno nuovo, legato alla valutazione della condotta riparativa tenuta dai rappresentanti della persona giuridica.

La normativa del 2001 sembra perciò, in prima approssimazione, caratterizzarsi per una giusta attenzione della dimensione del danno derivante dall'illecito dell'organizzazione(92).

La strategia legislativa in questo campo pare però, ad un più attento esame, paradossale. La presenza della vittima è centrale, ma è percepibile solo à *rebours* rispetto alla dimensione del danno arrecato. Il danno è infatti sineddoche della vittima: si vuole indicare il 'tutto' (la vittima) riferendosi alla 'parte' (il danno da questa subita).

Nonostante ciò, nella normativa non si riscontra un riconoscimento esplicito della persona che riceve il

danno, né viene disciplinato uno strumento introduttivo nel processo della 'massa informativa' proveniente dalla vittima circa l'entità e l'estensione della lesione prodotta dall'illecito e della quale lo stesso sistema ha bisogno non solo ai fini della commisurazione e delle eventuali riduzioni delle pene pecuniarie, ma anche ai fini dell'inflizione o conversione delle pene interdittive ovvero della rinuncia radicale alla irrogazione di queste.

Le vittime di reato, nella criminalità d'impresa, si caratterizzano per essere il più delle volte vittime plurime o "diffuse". Queste vittime, peraltro, spesso inconsapevoli della loro stessa vittimizzazione, hanno il modesto spazio di azione caratteristico della giustizia penale ordinaria. La procedura di accertamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è infatti inserita nel processo penale ordinario: il giudice penale, chiamato a giudicare i reati ascritti alle persone fisiche, giudica contemporaneamente i fatti di rilevanza penale-amministrativa riferibili alle persone giuridiche.

Necessario portato di un sistema di responsabilità collettiva dovrebbe essere allora la considerazione della dimensione *collettiva* della vittima, così come obiettivo tendenziale di un tale sistema dovrebbe essere la soluzione di un distico conflittuale (autore collettivo vs. vittima collettiva) che è nella natura del fenomeno che il d.lgs. 231/2001 ha inteso regolare, ma che non ha trovato riscontro nella lettera della norma.

Il ruolo marginale delle vittime è dunque da lamentare anche in questo sotto-sistema della giustizia penale. Viceversa, il contributo delle vittime attraverso un resoconto di vittimizzazione (collettiva) da portare a conoscenza del giudice della commisurazione potrebbe rivelarsi estremamente utile poiché andrebbe a definire la base di giudizio commisurativo rispetto a due parametri fondamentali: la *gravità del danno* ma soprattutto la *congruità della condotta riparativa*. Auspicabile sarebbe pertanto il riconoscimento, anche per i reati riferibili alle persone giuridiche, di un ruolo maggiormente attivo delle vittime (gruppi di soggetti, associazioni di consumatori, creditori di società o banche) nella definizione della misura delle sanzioni.

6. *Analisi comparata*. - Dopo avere descritto la natura e l'ambito del coinvolgimento della vittima nel processo penale italiano e in quello inglese, ci proponiamo ora di riflettere sulle analogie e sulle differenze intercorrenti tra i due sistemi, per valutare le prospettive e le potenzialità che connotano la commisurazione della pena e l'accesso alla giustizia riparativa.

Lo faremo individuando quattro distinte aree tematiche.

6.1. *I modelli commisurativi*.

6.1.1. Almeno originariamente il sistema commisurativo italiano appare improntato ad un modello definibile come 'neo-illuministico', che accoglie l'idea retributiva come fondamento e limite della pretesa punitiva(93). Nella sua forma pura, questo modello 'contiene' la severità della sanzione attraverso il richiamo al *principio di proporzione*, tende a garantire in via prioritaria la *parità di trattamento* e invoca chiarezza e certezza nell'amministrazione della giustizia, riducendo al massimo lo spazio per la discrezionalità giudiziale e per l'attività interpretativa(94).

È significativo che questa idea di razionalità pervada ancora di sé gran parte del sistema commisurativo italiano, in particolare quello della commisurazione in senso stretto elaborato dal codice Rocco, tuttora inalterato nella sua applicazione rispetto al processo 'ordinario' per gli adulti. Va precisato, peraltro, che, da un punto di vista strutturale, il sistema italiano ha adottato un modello a flessibilità parziale, in cui tuttavia l'esercizio della discrezionalità giudiziale nella fase commisurativa rimane illusorio ed opaco(95), in parte anche per la generalizzata tendenza ad individuare la pena in una fascia prossima al minimo edittale, che a sua volta è un fenomeno sanamente 'reattivo' rispetto agli anacronismi sanzionatori del codice Rocco. È chiaro allora che, nonostante l'espressa indicazione dell'art. 27, comma 3, Cost. (che individua nella rieducazione la principale finalità della pena) e i costanti riferimenti della Corte costituzionale alla teoria polifunzionale, rimane una generale incertezza e una complessiva assenza di razionalità nella definizione degli scopi cui dovrebbe tendere la sanzione.

Anche il modello commisurativo inglese - a base retributiva - sembra, *prima facie*, affondare le sue radici nel liberalismo di matrice illuminista(96); ma la natura e lo sviluppo dei principi costituzionali(97) e l'assenza di una Corte costituzionale hanno contribuito a rafforzare la *centralità del ruolo della magistratura*, facendo della discrezionalità giudiziale l'elemento chiave nell'evoluzione della giurisprudenza relativa alla commisurazione della pena. A parte le considerazioni attinenti alla struttura del processo, è chiaro che la funzione assegnata al potere discrezionale dei giudici nella determinazione della sanzione rappresenta un dato fondamentale per capire le differenze sussistenti tra i modelli commisurativi accolti dal sistema italiano e da quello inglese, sia per quanto riguarda la loro ispirazione di fondo, sia per ciò che riguarda la loro concreta implementazione. Garland, ad esempio, trattando dell'evoluzione della pena in Inghilterra(98),

ritiene che il ruolo del potere giudiziario quale creatore ed interprete del diritto abbia contribuito a diffondere l'idea che (contrariamente a quanto sosteneva Beccaria) la giustizia e il rispetto dei diritti dei singoli non preclude la rieducazione come uno degli obiettivi appropriati della sanzione e che la produzione di deterrenza e la retribuzione appartengono ugualmente al mosaico della giustizia composto dal contratto sociale.

6.1.2. Come abbiamo più sopra verificato, il sistema commisurativo italiano, lungi dal presentare i caratteri di unitarietà e razionalità, risulta essere il frutto di riforme strutturali che a vari livelli hanno sovvertito o modificato il paradigma neo-liberale accolto dal codice Rocco(99). Di conseguenza, il sistema commisurativo per gli adulti, quello per i minori, quello per le imprese e quello introdotto dal nuovo procedimento penale avanti il giudice di pace presentano tutti caratteristiche differenti; né esiste ancora una norma in grado di stabilire come questi diversi modelli possano coordinarsi con il paradigma creato dal legislatore del 1930 (nonché reciprocamente) sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista degli scopi da assegnare alla pena.

A ciò si aggiunga che la riforma del 1989, orientata in senso accusatorio, non ha in alcun modo interessato il modello commisurativo a base retributiva originariamente istituito dal codice Rocco.

6.1.3. Profonde sono le implicazioni delle opzioni commisurative sul ruolo assegnato alle vittime. Come affermano Dignan e Cavadino(100), l'opzione dell'ordinamento inglese, esemplificata dalla netta separazione proposta da Ashworth(101) tra diritti *processuali* e diritti *sostanziali* delle vittime, tende ad avvicinare il sistema sanzionatorio ad un modello retributivo puro che riecheggia quello neo-illuministico italiano, nel quale le vittime sono marginalizzate, e nel quale vi sono una scarsa consapevolezza dei loro bisogni (al di là di quelli legati al loro *status* di testimoni), e un limitatissimo riconoscimento di un loro ruolo 'attivo' nel processo commisurativo (il riferimento è alle circoscritte e tutto sommato deludenti esperienze di VPS). Ne è la riprova il fatto che in Inghilterra si è cercato di razionalizzare i diversi criteri di giustificazione della pena (tra cui l'idea di riparazione) sia alla luce del c.d. '*limiting retributivism*'(102), modello retributivo 'attenuato' che non esclude componenti 'utilitaristiche', sia rispetto al principio di proporzione in senso stretto, compendiabile oggi nella '*just desert theory*' (come interpretata 'creativamente' della giurisprudenza)(103).

Questo sembra essere il portato del dibattito(104) tra coloro che ritengono che la giustizia riparativa debba determinare l'abbandono dell'istanza retributiva e coloro che, all'opposto, intravedono la possibilità di un aggancio teorico tra il principio retributivo e la riparazione, attraverso il collegamento tra pena retributiva e giustizia 'di comunità' e l'approfondimento della questione della legittimazione morale della pena(105).

Nonostante queste contrapposte tendenze politico-criminali, a nostro parere l'elemento in grado di differenziare il sistema commisurativo inglese da quello italiano è costituito dal ruolo svolto dalla *discrezionalità giudiziale*.

In Italia il modello retributivo neo-illuministico, incarnato dalle regole dettate dagli artt. 132 e 133 c.p., è stato interpretato dai giudici all'interno di un sistema di *civil law*, non accusatorio, e nell'ambito di una tradizione giuridica che guarda alla funzione interpretativa e creatrice della giurisprudenza con estrema diffidenza; mentre in Inghilterra, a partire dall'illuminismo penale, si è verificato l'esatto contrario. Perciò, il significato dei risultati dell'indagine comparata sul ruolo della discrezionalità giudiziale nel *sentencing* rimanda alla capacità di quest'ultima di specificare ulteriormente i contenuti delle finalità della pena. In Inghilterra questa funzione di interpretazione giudiziaria è stata fondamentale per il mantenimento della centralità e della predominanza della magistratura come determinatrice *de facto* delle scelte di politica sanzionatoria. In Italia, la discrezionalità giudiziale non è stata un fattore altrettanto fondamentale per le riforme in materia processuale e commisurativa né per l'evoluzione del ruolo giudiziale. L'enfasi posta sulle regole procedurali e l'assenza di un impegno da parte degli interpreti o del legislatore per una razionalizzazione delle finalità della pena sono infatti stati utilizzati dalla magistratura in prudente chiave difensiva. Questo fenomeno sembra essere stato persino accentuato dalla più recente evoluzione in senso accusatorio del processo penale italiano.

Se ne deve dedurre che la discrezionalità giudiziale svolge una funzione fondamentale nella definizione delle modalità con cui i fatti e i valori sono portati nella fase commisurativa. Questa chiave di lettura offre inoltre una prospettiva critica per valutare la posizione della vittima nel processo penale.

In definitiva, se, come supponiamo, il contesto nel quale la discrezionalità è esercitata rappresenta la variabile indipendente nella nostra valutazione comparata dei modelli commisurativi, risulta estremamente importante comprendere il modo in cui la discrezionalità opera *in concreto* e nei confronti delle 'vittime' sotto il profilo sostanziale e processuale della prassi commisurativa.

6.2. Opzioni commisurative e politiche sanzionatorie.

6.2.1. Come sopra suggerito, il modello commisurativo unitario o monofasico previsto in Italia in modo paradigmatico per il rito ordinario è particolarmente significativo per i limiti che introduce alla discrezionalità giudiziale, dal momento che non c'è effettivamente distinzione, a livello procedurale, tra la fase di emissione del verdetto e la determinazione della pena(106).

Queste evidenti differenze nella struttura e nella forma tra processo inglese (bifasico) e processo italiano (monofasico) assumono carattere paradossale con riguardo alle vittime, nel senso che il sistema italiano non sembra porre (almeno espressamente e in via di principio) limiti sostanziali alla partecipazione delle vittime alla fase commisurativa, mentre il processo inglese, che non prevede alcun diritto per le medesime, recentemente ha permesso l'ingresso dei VPS, i quali, peraltro, soddisfano esigenze meramente processuali (o di 'supporto') delle vittime stesse.

Ma se non sono le norme positive, è la cultura giuridica e la più ampia contestualizzazione del processo a determinare l'atteggiamento delle Corti italiane nei confronti delle vittime. Come abbiamo già sottolineato, non vi sono appigli normativi per escludere o limitare la partecipazione della vittima nelle decisioni che stanno alla base del 'processo commisurativo' descritto dall'art. 133 c.p. La questione è resa ulteriormente complessa dalla possibilità che in sede di processo penale venga richiesto dalla vittima il risarcimento dei danni patiti (con la costituzione di parte civile). Ciò non solo rafforza il pregiudizio del magistrato nei confronti della vittima testimone, ma pone gli interessi dello Stato e quelli del singolo in netto contrasto tra loro.

6.2.2. Nel sistema inglese, il principio di indipendenza della magistratura ha permesso ai giudici di avere un ruolo guida nella determinazione delle politiche commisurative. Inoltre, il contesto nel quale la discrezionalità giudiziale viene esercitata ha sempre favorito l'individualizzazione delle risposte sanzionatorie. In questo quadro di riferimento le istanze retributive risultano controbilanciate da istanze (utilitaristiche) di tipo preventivo (generale e speciale) nonché di tipo riparativo. È proprio in questo sistema di 'controlimiti' che risiedono le possibilità per promuovere l'adozione di decisioni orientate alla riparazione. Ad ogni modo, in questo scenario non c'è stato fino ad ora alcuno spazio per una maggiore considerazione delle vittime da parte dei giudici. Questa mancanza trova spiegazione principalmente nell'orientamento alla proporzionalità della sanzione (secondo i principi del *just desert*) che, soprattutto a partire dal 1991, ha vincolato la discrezionalità giudiziale nel tentativo di ridurre i rischi di disparità di trattamento, eludendo, tuttavia, il problema teorico della conciliazione tra contrapposte ideologie commisurative, con ciò mancando di fornire parametri certi e suscettibili di omogenea applicazione che consentissero un'individualizzazione delle sanzioni.

6.2.3. Tanto in Inghilterra quanto in Italia, sia pure per ragioni che paiono completamente differenti, il modo di concepire (sia a livello normativo che a livello politico) la discrezionalità giudiziale ha portato ad una concezione del ruolo delle vittime assai riduttiva e parziale, limitando di fatto le possibilità di partecipazione delle medesime alla fase di commisurazione della pena.

La contrapposizione tra *individualizzazione*, *proporzione* e *legalità* nel generale approccio alla commisurazione della pena è la conseguenza di differenti culture giudiziali. In Inghilterra il contesto politico e culturale accorda preminenza al principio di indipendenza della magistratura, mentre in Italia i giudici non esercitano gli stessi poteri sull'andamento delle politiche sanzionatorie.

La dicotomia relativa ai modelli processuali e ai sistemi commisurativi è il riflesso di importanti matrici storiche, sociali e politiche. In sintesi, il rigoroso rispetto dei principi di legalità e di certezza, nonché l'esigenza di sottoporre a controlli e a vincoli la discrezionalità dei giudici, quali istanze proprie di un diritto penale 'neo-illuministico', pervadono ancora la cultura giuridica italiana; mentre le regole che sovrintendono all'esercizio del potere discrezionale dei giudici in Inghilterra affondano le loro radici nei valori del pragmatismo vittoriano.

6.2.4. È possibile affermare che l'introduzione di forme proprie del processo accusatorio e l'adozione di un pluralismo finalistico in Italia non ha indotto alcun sostanziale cambiamento nel sistema commisurativo a base retributiva. La forma della sentenza e l'obbligo motivazionale rimangono comunque strettamente agganciati alle loro radici neo-classiche, in modo tale che il principale ruolo della magistratura è quello di garante dei principi stabiliti dal codice penale in ordine all'amministrazione della giustizia. Ciò riflette i vincoli imposti dal contratto sociale tra lo Stato e i cittadini; ovvero i confini entro i quali è ammessa l'ingerenza dello Stato e dei suoi organi nella vita e nella libertà dei singoli. In altri termini, questa realtà consente e sorregge la sinergia tra proporzionalità e legalità delle risposte sanzionatorie.

La nostra analisi dimostra la necessità di una ri-definizione e di un chiarimento del ruolo della discrezionalità del giudice da operarsi parallelamente ad un'eventuale riforma del sistema commisurativo(107).

Se dovessimo trarre un insegnamento dall'esame dell'uso della discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena, esso potrebbe essere il seguente: il rapporto tra i fini della pena e le sentenze di condanna è assai complesso, e la definizione di criteri positivi che individuino le finalità della pena avrebbe un'importanza più simbolica che reale nella scelta delle diverse opzioni sanzionatorie da parte dei giudici. Il rapporto dialettico tra giustificazioni filosofiche della pena e principi processuali deve essere necessariamente chiarito per quanto riguarda la giustizia riparativa. Come sostiene Ashworth(108), la giustizia riparativa dovrebbe coinvolgere un ripensamento del ruolo dello Stato nell'amministrazione della giustizia e, con esso, la predisposizione di una struttura commisurativa che assicuri coerenza nell'applicazione della pena e garanzie per le vittime.

In ogni caso, i limiti dettati dal principio di proporzione sono difficilmente conciliabili con le istanze e i paradigmi propri della giustizia riparativa. L'introduzione di tali paradigmi in modelli commisurativi improntati al principio di proporzione implica una ridefinizione della discrezionalità giudiziale secondo (nuovi) parametri (filosofici) che orientano il sistema sanzionatorio verso il soddisfacimento di obiettivi tipici della 'giustizia di comunità' e consentono l'implementazione di modelli che si collocano al di fuori delle strutture convenzionali della penalità. Senza dubbio sia il sistema inglese che il sistema italiano non sembrano ancora in grado di accogliere un vero e proprio modello di '*sentencing integrato*'.

6.3. I condizionamenti delle regole procedurali sulla commisurazione della pena.

6.3.1. Analizziamo ora il ruolo che i vincoli procedurali sono in grado di esercitare sulla fase della commisurazione della pena, cercando di chiarire fino a che punto essi contribuiscano a forgiare la prassi commisurativa. Questa analisi implica un esame delle fonti, degli *inputs* e dei canali attraverso i quali si acquisiscono le informazioni rilevanti ai fini commisurativi, nonché un'attenta verifica del modo in cui tali informazioni influenzano l'operatività delle norme che regolano la discrezionalità giudiziale e la prassi commisurativa nella quale la medesima si esplica(109).

Abbiamo già richiamato la distinzione tra la natura collegiale delle decisioni giudiziali propria del processo italiano e il ruolo del giudice unico nel *jury trial* inglese. Nel processo penale inglese, il giudice si avvale di diverse fonti di informazione (*pre-sentence reports*, referti medici) e delle attenuanti (*defence mitigations*) per fornire una legittima base motivazionale alla severità della pena e alla sua individualizzazione. In Italia, le decisioni sulla condanna e sulla pena vengono adottate in camera di consiglio, la sentenza e le sue motivazioni sono caratterizzate da un rigido formalismo (artt. 533-535 c.p.p.) e le prove che sorreggono e giustificano la sentenza sono strettamente collegate a quelle assunte nella fase istruttoria, così come valutate dal giudice durante il processo.

In Inghilterra non v'è nulla di tutto ciò, dal momento che la base fattuale per il giudizio commisurativo è definita indipendentemente dal processo vero e proprio ed è disciplinata da precise regole procedurali e da principi di *case law*. Tuttavia, i criteri commisurativi inglesi, basati sulla filosofia del *just desert*, fanno sì che le medesime informazioni relative al 'fatto' siano rielaborate e ricollocate a seconda della fase del processo in cui vengono assunte; in questo modo il sistema inglese tende ad offuscare il legame tra la gravità del fatto (che confluisce nel verdetto) e la gravità della sanzione (che emerge dalla fase commisurativa).

6.3.2. Dal punto di vista di una possibile partecipazione della vittima al processo (*process integration*), abbiamo osservato che, per diverse ragioni, sia il sistema inglese che quello italiano non hanno sviluppato una criteriologia commisurativa che tenga conto delle funzioni riconducibili alla giustizia riparativa eccezion fatta che per alcuni modesti correttivi apportati alla predominante filosofia neo-illuministica (*i.e.*: retributiva o neo-retributiva) e alle esigenze di proporzione che essa impone. La posizione delle vittime, di conseguenza, è risultata paradossalmente indebolita dall'intervento di riforme processuali, alcune delle quali persino ispirate da preoccupazioni 'riparative', che restano però generalmente iscritte in un sistema orientato alla ascrizione della responsabilità, al biasimo e all'inflizione di sanzioni governate dal principio di proporzione.

6.3.3. In Italia, queste riforme sono esemplificate dall'introduzione del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti(110). La principale *ratio* sottesa alla previsione di riti speciali nel 1989(111) sembra essere stata quella di un decongestionamento del sistema e di una maggiore efficienza del medesimo (economia processuale e funzionalità organizzativa).

La più radicale innovazione introdotta dall'art. 444 c.p.p. (il c.d. patteggiamento) ha assegnato un ruolo centrale alla discrezionalità del giudice: l'imputato e il pubblico ministero devono presentare la loro proposta di accordo sulla pena da infliggere al reo al giudice delle indagini preliminari, il quale ha il compito di verificare

la correttezza della medesima. In un'importante decisione della Corte costituzionale(112) è stata sancita l'incostituzionalità delle norme disciplinanti il patteggiamento dal momento che esse non prevedevano la possibilità per il giudice di modificare l'accordo presentato dalle parti e di assicurare in tal modo l'opportuno bilanciamento tra l'entità dell'offesa e la misura della pena concordata.

Questa pronuncia ha effettivamente determinato un ampliamento del ruolo del giudice nella determinazione della pena ma, come suggerisce Cockayne(113), ha testimoniato un atteggiamento di chiusura rispetto all'idea del passaggio del potere decisionale circa la misura della pena dal giudice - come nei tradizionali sistemi inquisitori - alle parti.

È significativo che nel patteggiamento previsto dalla legge italiana non sia necessaria un'espressa ammissione di colpevolezza(114); l'imputato ammette implicitamente la propria responsabilità chiedendo una sentenza patteggiata. Il confronto con le pratiche di *plea bargaining* inglesi rivela altre differenze significative; per esempio il fatto che il patteggiamento in Italia sia limitato a reati puniti con la pena della reclusione fino a cinque anni, nonché alcune differenze riguardanti il potere discrezionale del pubblico ministero.

6.3.4. Sono comunque le analogie tra i due ordinamenti a presentare maggiore interesse da un punto di vista comparatistico. Innanzi tutto, al pari del sistema inglese, la decisione del giudice dell'udienza preliminare di accogliere la richiesta di pena proveniente dalle parti non interviene al termine di un dibattimento nel quale l'acquisizione e la valutazione delle prove sono soggette a regole particolarmente rigorose.

Indubbiamente, in nessuno dei due sistemi la vittima ha diritto di partecipare alla determinazione della sanzione. Dunque, come sottolinea Fenwick(115), il presumibile interesse della vittima a che il processo proceda nelle forme ordinarie anziché con forme di *bargaining* potrà essere ignorato. Ciò può rivelarsi dannoso giacché le vittime hanno chiaramente interesse a vedere processato ed eventualmente condannato l'autore del reato. Inoltre, alcune vittime potrebbero preferire per il reo la sofferenza legata alla partecipazione al processo piuttosto che la condanna certa del reo ad una pena 'ridotta'.

Va ricordato come, nel passato, tra i motivi di opportunità del ricorso al patteggiamento comparissero esigenze di economicità, di speditezza e di deflazione processuale e, non ultima, di effettività del *crime control*; tutte queste esigenze riposano, in ultima analisi, su una idea (vera o presunta) di soddisfare l'interesse delle vittime ad evitare il processo o a fornire elementi di prova, anche se il tutto avrebbe potuto comportare una compressione delle garanzie del *due process*.

Al riguardo Fenwick tende a concludere (conclusione valida sia per il sistema commisurativo italiano, sia per quello inglese) che la percezione delle vittime delle strutture processuali a base negoziale che portano alla commisurazione della pena è complessa e priva di immediatezza; sarebbe perciò opportuno che siano previsti maggiori componenti partecipative o informative nelle decisioni che riguardano la misura della pena, almeno per i reati più gravi(116).

6.3.5. Infine, un elemento della struttura processuale italiana in grado di influire sul *sentencing* è costituito dal carattere giurisdizionale della fase di esecuzione della sanzione, durante la quale la qualità e la quantità della pena inflitta dal giudice di cognizione possono subire ulteriori, significative modifiche (ad opera della magistratura di sorveglianza o anche del giudice della esecuzione, per esempio a causa del ricalcolo dovuto al riconoscimento della continuazione tra i reati ex art. 81 c.p.). Questi meccanismi, che consentono di evitare persino la concreta esecuzione della pena detentiva, hanno definitivamente messo in crisi l'unitarietà del modello commisurativo, dando vita ad un sistema 'autoreferenziale', in cui le scelte sanzionatorie sono in ultima analisi finalizzate al raggiungimento di obiettivi endosistemati.

Queste considerazioni consentono di soffermarci non tanto sulla artificiosità e intrinseca 'debolezza' del sistema commisurativo, quanto sulle figure del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza. Figure che sono estranee al diritto inglese dal momento che, storicamente, la dottrina della separazione dei poteri ha portato a considerare l'esecuzione delle sentenze e la sorveglianza del condannato appannaggio del potere esecutivo, seppur sottoposte al controllo della magistratura (e, ora, anche della Corte Europea dei diritti dell'uomo).

L'esperienza italiana mostra dunque come il 'labirinto' di effetti sanzionatori che si produce attraverso i possibili interventi del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza sia strettamente collegato ai problemi che sorgono dall'applicazione dei criteri commisurativi dettati dagli artt. 132 e 133 c.p. In altre parole sono stati esasperati problemi che già esistevano, embrionalmente, in un sistema commisurativo privo di espressa gerarchizzazione degli scopi e prasseologicamente opaco.

Nonostante le obiettive difficoltà crediamo opportuno che, laddove un sistema sia suscettibile di essere razionalizzato e strutturato in modo tale da promuovere l'idea di un *modello di commisurazione integrato*, 'l'integrazione' dovrebbe essere estesa anche a quei processi decisionali che intervengono *dopo* la pronuncia della sentenza di condanna, e che tutte le fasi nelle quali viene esercitata una forma di discrezionalità commisurativa dovrebbero essere giurisdizionalizzate e le pronunce che ne derivano essere rese appellabili.

6.4. *Gli attori della commisurazione e le loro funzioni nel processo di decision-making.* - Dobbiamo ora occuparci della influenza che la discrezionalità nelle decisioni giudiziali è in grado di esercitare sulla partecipazione delle vittime al processo. Più precisamente, cercheremo di esaminare il modo in cui tutti i soggetti partecipanti al processo (giudici togati o componenti laiche) partecipano alla *decision-making* attraverso l'applicazione di regole giuridiche e non.

6.4.1. Cominceremo col fare alcune osservazioni relative alle modalità con le quali i giudici conducono i processi, dal momento che esse rivelano il modo in cui le vittime e le loro testimonianze vengono percepite. In precedenza abbiamo detto come le vittime nel processo penale italiano, nonostante siano loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali (ex art. 90 c.p.p.), siano normalmente trattate con circospezione e diffidenza dal giudice, stante la loro ambivalente situazione oscillante tra quella di testimoni 'neutrali' - che perseguono i medesimi interessi della giustizia e dello Stato - e quella di 'parti lese', coinvolte nella vicenda criminale e desiderose di ottenere un risarcimento attraverso la costituzione di parte civile.

Possiamo affermare che il modello accusatorio inaugurato nel 1989, e i riti speciali con esso introdotti, abbiano accentuato questo modo di concepire le vittime, dal momento che il ruolo del giudice è ancora caratterizzato da un atteggiamento autoritario che riflette lo *status* gerarchicamente sovraordinato del presidente della Corte, la solennità, la formalità e la ritualità del processo, e che incarna il tradizionale stile inquisitorio(117).

L'orientamento verso un modello tendenzialmente accusatorio ha avuto in Italia una serie di ripercussioni sul processo e nell'atteggiamento culturale dei giudici. Sebbene siano stati introdotti il principio di oralità e una serie di limiti alla prova testimoniale, caratteristici del processo di *common law*, sopravvivono tuttavia ancora elementi del modello inquisitorio: i giudici hanno ampi poteri di impulso processuale (art. 506, comma 1, c.p.p.), possono intervenire con proprie domande durante l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici ecc. (art. 506, comma 2, c.p.p.), disporre perizie (art. 508 c.p.p.), richiedere l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova (art. 507 c.p.p.).

Il principio di immediatezza, inoltre, impone che il giudice di fronte al quale si è formata la prova sia lo stesso che decide sul merito della causa, ciò anche per il fatto che il processo deve esaurirsi in tempi tali da consentire un preciso ricordo delle prove raccolte al momento della loro valutazione(118). Per questi motivi può accadere che le vittime siano disinteressate ad esercitare i diritti ad esse riconosciuti in sede processuale o non desiderino esporsi alle difficoltà dell'esame incrociato.

6.4.2. Un confronto con l'Inghilterra a questo punto può essere utile. Per motivi ricollegabili alla cultura della indipendenza della magistratura e agli effetti che essa esplica sulle politiche commisurative, i giudici inglesi sembrano più liberi da vincoli processuali(119). Perciò lo stile dei giudici inglesi presenta delle idiosincrasie con un approccio alla commisurazione dominato da un intenso 'controllo', anche se esercitato per il raggiungimento di obiettivi politico-criminali di più ampio respiro o anche improntati al mero pragmatismo. Quindi, l'adozione di un modello accusatorio di per sé non può elevarsi ad elemento discrezionale tra la prassi giudiziale inglese e quella italiana, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio della discrezionalità relativamente alla partecipazione delle vittime al processo. In genere, l'elemento determinante è il contesto nel quale la discrezionalità giudiziale (e la sua funzionalità) si forma; in altre parole, la cultura legale, sociale e politica della magistratura.

6.4.3. È notoriamente difficile riflettere sulla natura e sugli effetti della discrezionalità dei giudici nelle decisioni collegiali, indipendentemente dalla loro cultura giuridica di provenienza, siano essi cioè italiani o britannici e canadesi(120). A questo proposito è forse opportuno richiamare le osservazioni di Smith e Blumberg(121) che, in una ricerca volta a rintracciare le variabili significative presenti nelle decisioni giudiziali, pubblicata nel 1967, evidenziarono l'importanza della dimensione 'collegiale' nelle decisioni specie quando si tratti di fronteggiare le pressioni per una maggiore efficienza e produttività nell'amministrazione della giustizia cui i giudicanti possono essere sottoposti. Per 'decisioni collegiali' essi intendevano riferirsi in particolare ai casi in cui i giudici sembravano basare prevalentemente la loro decisione sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni peritali (di psichiatri o di *probation officers*). Questa prassi (che implicava decisioni più rapide) non solo consentiva ai giudici di vivere in misura ridotta eventuali pressioni 'efficientistiche', ma

permetteva loro di soddisfare l'opinione pubblica nei casi in cui i criteri commisurativi da applicare non risultavano del tutto chiari.

In ogni caso, la collegialità nel processo di *decision-making* sembrava svolgere anche altre altre funzioni: "*le decisioni di gruppo ... possono essere anche indicate come prova dei profondi sforzi in direzione della individualizzazione della pena e allo stesso tempo verso una amministrazione della giustizia equa ed uniforme*"(122).

Indubbiamente, si potrebbe supporre che un modello di commisurazione integrato, in cui la vittima abbia maggior accesso alle informazioni e abbia diritto a far percepire la propria voce nel processo potrebbe avvenire, in Italia, grazie all'introduzione di meccanismi che consentano di considerare le opinioni delle vittime come elementi rilevanti per la valutazione dei fattori indicati dall'art. 133 c.p. e mediante l'introduzione di una procedura che renda pubbliche le deliberazioni collegiali subito dopo la chiusura del processo.

Senza dare la dovuta rilevanza ai c.d. resoconti di vittimizzazione nelle decisioni giudiziali, la sola questione della 'trasparenza' nella determinazione della pena non potrà contribuire in modo significativo a perorare la causa della partecipazione delle vittime al processo, soprattutto laddove il precipuo scopo del sistema sanzionatorio e commisurativo non sia come, in Inghilterra, di tipo *riparativo*.

7. Considerazioni conclusive. - Come indicato in premessa, la nostra analisi parallela dei due ordinamenti ha inteso fornire dati e valutazioni comparative circa il ruolo delle vittime nel processo a livello normativo, prasseologico e di politica sanzionatoria. Essa è stata, per la verità, animata anche da un intento più ampio: quello di incoraggiare una riflessione sulle potenzialità della discrezionalità giudiziale all'interno di un processo commisurativo di tipo 'integrato' e di ipotizzare una concezione della commisurazione della pena che valorizzi appieno la stretta relazione intercorrente fra gli scopi della pena, la politica sanzionatoria e la discrezionalità giudiziale nella *decision-making*. Con la consapevolezza che il potenziamento della partecipazione della vittima alla commisurazione passa necessariamente per un rafforzamento del ruolo della vittima stessa all'interno del processo penale.

Al riguardo, l'analisi comparata sin qui condotta sembra confermare anzitutto che le prospettive di una integrazione delle vittime nel sistema processuale, così come l'implementazione di modelli ed istituti riconducibili al paradigma riparativo, non possano realizzarsi in un contesto giuridico caratterizzato (e condizionato) dal predominio dello stretto principio di proporzione o, in generale, da ideologie ispirate dalla filosofia del giusto merito; e, in secondo luogo, che la frammentazione della 'unitarietà' del rito processuale attraverso l'introduzione di procedure differenziate per particolari categorie di autori o per specifiche tipologie di criminalità contribuisce solo debolmente a promuovere l'*integrazione* delle vittime sia a livello teorico, sia a livello pratico.

Come suggerisce l'esperienza italiana, la realizzazione di modifiche strutturali nel processo che, mossa prevalentemente da esigenze contingenti di deflazione processuale, non si accompagni ad una complessiva ri-considerazione degli obiettivi generali dell'azione penale, del giudizio e della pena, rischia di dar vita a sottosistemi penali-processuali le cui legittimazioni giusfilosofiche risultano incompatibili con i fini della pena preesistenti e perciò anche con quei modelli sanzionatori consolidati che ne costituiscono la traduzione operativa.

Il procedimento per i reati di competenza del giudice di pace, per esempio, rappresenta una svolta radicale rispetto alla tradizione penalistica italiana cristallizzata a livello costituzionale, laddove consente la restituzione del conflitto alle parti, sottraendo il 'fatto di reato' al principio della inderogabilità del giudizio. Va detto, per inciso, che questo cambiamento, interpretabile in chiave di democraticizzazione della giustizia penale, si è inserito nel contesto di un processo di riforma culminato nel 1989 con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che ha scardinato l'idea di processo inquisitorio su cui si fondava il codice di procedura penale del 1930, in favore di un modello accusatorio che vede nel dibattimento - e non più nella fase istruttoria - il momento fondamentale per la formazione e valutazione delle prove.

L'effetto complessivo delle riforme italiane, che rispetto alla partecipazione della vittima nel processo sembrano essere andate oltre quelle sperimentate in Inghilterra o nel contesto del diritto penale internazionale(123), è stato perciò, da un più generale punto di vista sistemico, quello di ridurre l'operatività del modello accusatorio recentemente 'acquisito' in favore dell'adozione di schemi di amministrazione della giustizia con componenti riparative.

In Inghilterra, un simile obiettivo di riforma del sistema penale ha occupato in anticipo, e cioè sin dagli anni '80, i *policy makers*, che tuttavia si sono concentrati sul problema del sovraffollamento delle carceri,

tralasciando (a differenza di quanto è avvenuto in Italia) il problema della crisi del processo. Attualmente, tuttavia, le critiche relative all'eccessiva discrezionalità giudiziale, le iniziative volte ad introdurre pratiche mediatricie o di *diversion* processuale e, in generale, l'esigenza di un ampio ripensamento delle alternative alla detenzione sono strumentali al raggiungimento di un obiettivo di più ampio respiro, consistente nel ripensamento (anche collettivo) della magistratura, dei suoi poteri discrezionali e del ruolo del processo. Si può supporre che le attuali riforme del sistema commisurativo in Inghilterra ben poco favoriranno la causa della partecipazione delle vittime al processo (*access to justice*) per diversi motivi: in primo luogo, tali riforme non rafforzano i diritti delle vittime nel processo; in secondo luogo, non sembrano intervenire efficacemente sul principale ostacolo al processo di *integrazione*, costituito dalla netta separazione tra la fase di emissione del verdetto e la fase della commisurazione della pena, tipica dei sistemi accusatori. Quest'ultima considerazione non viene peraltro inficiata dall'osservazione dell'esperienza italiana, dove la modifica in senso accusatorio del processo e l'uso della discrezionalità giudiziale successivamente alla introduzione del codice di procedura penale del 1989 sembrano essere state ostacolate dalla refrattarietà della matrice culturale di tipo 'inquisitorio' ad adattarsi al cambiamento e, nel contempo, a sfruttare in direzione di una maggiore garanzia per i diritti delle vittime ciò che resta della impostazione filosofica che contrassegnava il codice penale del 1930. Di conseguenza, i vantaggi in termini di integrazione delle vittime nel processo, che avrebbero potuto derivare da una struttura processuale che continua a riunire in un'unica fase la decisione sulla colpevolezza dell'imputato e quella sulla pena da applicare, non sono stati ottenuti. In sintesi, sarebbe stato necessario ripensare al processo penale che si conclude con la fase della commisurazione come ad un *continuum* di processi decisionali informati ad un'unica *ratio* ed unificati da coerenti finalità politico-criminali(124).

In Inghilterra la 'fase commisurativa' non solo è esistita come segmento autonomo laddove il principio di indipendenza dei giudici ha avuto maggiore espressione, ma ha anche generato una sua razionalità filosofica, proprie regole procedurali, propri principi, propri orientamenti di politica criminale. Inoltre va osservato come l'idea della partecipazione di esperti (laici) al processo sembra radicarsi nel contesto di una commisurazione bifasica più che in ogni altra concezione del processo globalmente 'integrato'.

Una delle implicazioni pratiche più significative della separazione tra le fasi della emissione del verdetto e della sentenza rispetto all'integrazione della vittima nel processo riguarda la necessità di ricostruire le prove ai fini della commisurazione della pena(125). Va detto però che questo può rendersi necessario anche in un modello di *sentencing* unitario (o monofasico): in Italia, per esempio, sebbene specifici criteri stabiliscano i vincoli all'esercizio del potere discrezionale nella fase commisurativa, la valutazione della deposizione dei testimoni acquisita nel corso del dibattimento finisce con il predominare su ogni parametro indicato tra i criteri-guida commisurativi.

Parimenti, i diritti riconosciuti alle vittime dall'art. 90 c.p.p. riguardano il processo più che la misura della sanzione. Il modello italiano dovrebbe allora essere *integrato* nel senso che la *ratio* e le norme che sovrintendono all'esercizio della discrezionalità giudiziale ai fini della decisione sulla responsabilità del reo e ai fini della determinazione della pena dovrebbero riflettersi le une nelle altre e interrelarsi. Per le ragioni che abbiamo già esposto, tuttavia, questo non sembra essere avvenuto. In ultima analisi, ciò che è accaduto in Italia riflette le fondamentali 'tensioni' tipiche dei sistemi *adversarial* puri: nei quali, in estrema sintesi, la tradizionale ideologia punitiva - con i suoi postulati di certezza, coerenza, e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie - rappresenta un ostacolo alla razionalizzazione di risposte sanzionatorie che individuano nell'*orientamento alle conseguenze del reato* l'obiettivo primario del sistema penale. L'incapacità dei sistemi accusatori di 'collegare' la filosofia e la pratica del processo penale ci costringe a riflettere sul fatto che la 'giustizia' nelle procedure e la protezione dei diritti delle parti assumono una rilevanza ed una importanza cruciali.

Date queste premesse, ci si può a questo punto domandare se sarà la prassi applicativa delle norme internazionali in materia di diritti umani ad assumere un ruolo guida fondamentale nel processo di 'internazionalizzazione' dei modelli commisurativi. Più precisamente, resta da vedere in che modo i conflitti interpretativi sulle norme saranno risolti a livello nazionale e su quali basi tali norme potranno avere legittimazione nei singoli ordinamenti(126).

Sebbene si possa affermare che le norme internazionali in materia di diritti umani abbiano esercitato un'indubbia influenza sulla ridefinizione delle procedure penali europee, la nostra analisi contestuale dei sistemi commisurativi italiano e inglese ha dimostrato che le complesse relazioni intercorrenti tra le molteplici variabili nel processo a diversi livelli rendono ogni conclusione generalizzante eccessivamente

semplificistica e di scarsa utilità in una prospettiva di riforma. Ad esempio, abbiamo osservato come esiti processuali analoghi siano stati raggiunti attraverso strategie penali assai differenti e in strutture giurisdizionali tra loro distanti per effetto della circolazione della cultura giuridica. Se questo è vero, allora le nozioni di internazionalizzazione orizzontale e verticale richiedono di verificare ciò che sembra riallineato, convergente o diverso nella commisurazione della pena alla stregua del più ampio significato socio-politico proprio del contesto di riferimento.

Possiamo concludere questa nostra indagine rilevando come il maggiore ostacolo alla realizzazione di un modello commisurativo 'integrato' nel quadro delle strategie del diritto penale della post-modernità ha principalmente a che vedere con il pragmatismo politico piuttosto che con l'ideologia.

Come sostiene Garland(127), i rapporti Stato/cittadino sono continuamente ri-configurati o rimodellati in modo da 'scaricare' su soggetti di volta in volta diversi la responsabilità penale. La concentrazione dell'autorità penale nelle mani dello Stato e l'istituzionalizzazione della pena e delle restrizioni alla libertà individuale trovano una loro legittimazione simbolica più che morale. In questo contesto, la manipolazione e la redistribuzione della discrezionalità penale nell'ambito dei diversi modelli processuali e l'apparente acquisizione di maggiori poteri da parte della componente non togata (*lay actors*) sono solamente risposte di tipo 'funzionale', non già indicative di un effettivo aumento di democraticizzazione. Questa analisi è inoltre compatibile con l'osservazione di una generale volontà, presente sia nei sistemi di *common law* che di *civil law*, di istituzionalizzare procedure dai dubbi profili di costituzionalità o che presentano violazioni dei diritti umani, legittimandole sulla base di esigenze di economia processuale e di efficienza della macchina giudiziaria. Questi *output* hanno dunque ben poco a che fare con l'istituto del '*sentencing integrato*', inteso quale modello per un reale cambiamento nell'approccio alla penalità.

Abbiamo dunque provato a dimostrare (*rectius*: a confermare) come l'analisi comparata contestuale costituisca una valida metodologia per comprendere e valutare i meccanismi che sono alla base della legittimazione teorica della commisurazione della pena attualmente operanti nei due ordinamenti giuridici prescelti. In particolare, abbiamo cercato di riferire ed analizzare il contesto normativo e politico-criminale che determina il potenziale di efficacia della discrezionalità giudiziale commisurativa e la sua funzione propulsiva nel superamento di 'archetipi' normativi o nella evoluzione dei correnti imperativi politico-criminali. Questa forma di comprensione diventa vitale qualora ciascuna delle giurisdizioni esaminate intenda promuovere un reale cambiamento nel senso della introduzione di modelli di commisurazione della pena 'integrati', dove i diritti e gli interessi sostanziali delle vittime siano opportunamente rappresentati e garantiti.

Note:

(*) Il testo costituisce la sintesi, con alcune revisioni e aggiornamenti apportati dagli Autori, dell'articolo "Victim Participation and Sentencing in England and Italy: a Legal and Policy Analysis", pubblicato in *European journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 3/2003, pp. 278 ss. Gli autori ringraziano per la revisione della traduzione la Dott. ssa Simona Silvani - Università di Pavia

(1) Si precisa che, nel presente lavoro, tutto ciò che viene riferito al sistema inglese può essere esteso a quello del Galles, senza che si renda necessaria alcuna specificazione

(2) A riprova delle differenze strutturali tra i due ordinamenti si pensi, a titolo esemplificativo, che: (a) nel sistema italiano, la decisione sulla colpevolezza dell'imputato è sempre adottata dal giudice (individualmente o collegialmente) e in camera di consiglio; ciò in aperto contrasto con quanto accade nel jury trial inglese, in cui il verdetto è emesso dalla giuria; (b) a differenza del modello monofasico (o unitario) proprio dell'ordinamento italiano, nel processo penale inglese la fase della commisurazione della pena (*sentencing*) è nettamente separata dalla fase in cui si decide della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, fondandosi su principi e regole che differiscono da quelli posti alla base del giudizio, improntati all'accertamento del fatto; (c) diversi sono inoltre i criteri utilizzati per determinare la gravità del fatto ai fini della commisurazione della pena; (d) nel sistema italiano, la perdurante difficoltà di razionalizzare i fini della pena nonostante l'indicazione teleologica di rango costituzionale implica che i giudici esercitino la loro discrezionalità in una sorta di 'vuoto ideologico', ed impedisce l'elaborazione di principi commisurativi che consentano un trattamento razionalmente individualizzato. Nel sistema inglese, al contrario, la discrezionalità del giudice e la razionalità dei parametri commisurativi si fondano su un fitto tessuto di principi-guida. (e) Infine, nel processo inglese, i caratteri tipici del paradigma accusatorio - in particolare gli aspetti legati al contraddittorio e al loro ruolo proattivo del giudice nel processo - sono presenti anche nella fase della commisurazione della pena

- (3) Per "modello commisurativo integrato" si intende, da qui in avanti, un paradigma in cui la base della decisione giudiziale si allarga fino a comprendere il parere di soggetti diversi dal giudice di cognizione; principalmente il parere delle vittime elaborato secondo lo schema del Victim Impact Statement (VIS) e quello di 'esperti' che, nei paesi di common law, può confluire nel 'pre-sentence report'. Sul VIS v., nella letteratura italiana, G. Mannozi, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 156 ss. e bibl. ivi richiamata; sul pre-sentence report come elemento fondamentale del modello commisurativo bifasico sia consentito ancora il rinvio a G. Mannozi, *Razionalità e "giustizia" nella commisurazione della pena. Il Just Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano*, Padova, Cedam, 1996, p. 85 e bibl. ivi cit
- (4) V. F. Stella, *Giustizia e modernità*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 195 ss
- (5) Per un'utile rassegna delle norme che disciplinano l'examination e la cross-examination in Inghilterra si veda J. Sprack, *Emmins on Criminal Procedure*, Oxford University Press, 10^a ed., 2002
- (6) Cfr. M.A. Brown in *Cr. App. R.*, 1998, 2, p. 391. Si veda, altresì, in dottrina A. Ashworth, *Victims' Rights, Defendants' Rights and Criminal Procedure*, in A. Crawford-J. Goodey (a cura di), *Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice*, Aldershot, Ashgate, 2000, p. 185 ss
- (7) Sebbene il ristoro dei danni patiti dalla vittima possa rappresentare un esito eventuale del processo penale, esso non può in alcun modo essere considerato equivalente al (o sostitutivo del) risarcimento del danno ottenibile in sede civile
- (8) Tale scelta deriva in parte dalle diverse regole sottese all'onere della prova nel processo civile e in quello penale
- (9) Per un'eccellente panoramica si veda I. Edwards, *Victim Participation in Sentencing: The Problem of Incoherence*, in *Howard Journal of Criminal Justice*, 2001, p. 40; I. Edwards, *The Place of Victims' Preferences in the Sentencing of 'Their' Offenders*, in *Criminal Law Review*, 2002, p. 689
- (10) Home Office Public Relations Branch, JO 10368 RP 2/93
- (11) *The Citizen's Charter: Raising the Standard*, London, HMSO, 1991, p. 25. Criticamente, verso questo documento, si esprime H. Fenwick, *Rights of Victims in the Criminal Justice Process: Rhetoric or Reality?*, in *Criminal Law Review*, 1995, p. 843
- (12) Home Office, *The Victim's Charter: A Statement of Service Standards for Victims of Crime*, London, HMSO, 1996
- (13) Tali atti hanno sancito che: "La polizia, la pubblica accusa, i magistrati delle corti inferiori e i giudici devono tenere in considerazione tali dichiarazioni nella formazione delle loro decisioni. Alla vittima, se lo desidera, deve essere offerta la possibilità di manifestare ciò che il reato ha rappresentato per essa stessa, nonché gli effetti che il reato ha prodotto sulla sua esistenza. Sono in corso progetti pilota volti a rendere tale possibilità concreta, e il cui esito sarà valutato al fine di implementare un simile sistema a livello nazionale". Cfr. Home Office, *The Victim's Charter: A Statement of Service Standards for Victims of Crime*, London, HMSO, 1996, p. 3. Fenwick sottolinea che in queste parole sembrava implicita l'idea che i Victim Statements potessero incidere direttamente sulla commisurazione della pena (H. Fenwick, *Procedural "Rights" of Victims of Crime: Public or Private Ordering of the Criminal Justice Process*, in *Modern Law Review*, 1997, p. 329. Altra dottrina sottolinea come l'uso dell'espressione 'victim statement' anziché 'victim impact statement' all'interno della Carta del 1996 sia indicativo della confusione dei compilatori circa l'eventuale capacità delle dichiarazioni di esercitare un qualche influsso sul sentencing. Così A. Sanders et al., *Victim Impact Statements: Don't Work, Can't Work*, in *Criminal Law Review*, 2001, p. 449
- (14) Il riferimento è al progetto pilota di Victim Impact Statement Schemes, chiamato 'One Stop Shop' Schemes (OSS), in base al quale la polizia è tenuta a fornire alle vittime informazioni circa il procedimento che le riguarda. Per una valutazione del progetto si vedano: C. Hoyle et al., *Evaluation of the 'One Stop Shop' and Victim Statement Pilot Projects*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate Report, London, Home Office, 1998; R. Morgan-A. Sanders, *The Uses to which Victim Statements are Put*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate Report, London, Home Office, 1999. Per un riassunto di entrambi i reports, v. C. Hoyle et al., *The Victim's Charter - An Evaluation of Pilot Projects*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate Research Findings N. 107, London, Home Office, 1999
- (15) Hoyle et al. hanno sostenuto che entrambi i progetti avessero indotto nelle vittime aspettative troppo elevate, che essendo state spesso disattese hanno prodotto livelli di soddisfazione piuttosto bassi. Per quanto riguarda il Victim Statement Project, sebbene solo un terzo del campione di vittime esaminato

avesse scelto di presentare dichiarazioni da sottoporre al giudice, il 60% lo aveva fatto per la sola volontà di esprimere i propri sentimenti, mentre il 55% al fine di influenzare la pronuncia definitiva. Tuttavia, circa il 90% delle vittime non ha ricevuto alcuna informazione in relazione alla effettiva utilità delle loro dichiarazioni nei giudizi che le vedevano coinvolte. A questo riguardo Hoyle ha così concluso: "Gli obiettivi dei progetti pilota di Victim Statement (V.S.) non erano ben chiari e necessitavano di una migliore definizione. Se tali obiettivi fossero stati principalmente di tipo 'espressivo' (ovvero: se il fine dei V.S. fosse stato quello di permettere alle vittime di esprimere i loro sentimenti relativamente al reato subito), non si sarebbe dovuta indurre nelle vittime l'idea che le loro dichiarazioni avrebbero potuto avere effetti concreti sull'esito commisurativo. Se gli obiettivi fossero stati invece principalmente 'strumentali', allora sarebbe stata necessaria la predisposizione di linee guida per un'adeguata valutazione dei V.S. da parte delle corti e le vittime avrebbero dovuto essere informate dell'utilizzo delle loro dichiarazioni durante il giudizio". Hoyle et al., *The Victim's Charter - An Evaluation of Pilot Projects*, cit., p. 4

(16) A. Ashworth, *Victims' Rights, Defendants' Rights and Criminal Procedure*, cit., pp. 185 ss; A. Ashworth, *Responsibilities, Rights and Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology*, 2002, p. 578; l'A. ritiene che questi istituti non rappresentino altro che uno cinico stratagemma politico per 'placare' le preoccupazioni e le istanze delle vittime, rischiando, peraltro, di alterare gli scopi propri del sistema penale sostanziale e processuale

(17) V., in particolare, E. Erez-P. Tontodonato, *The Effect of Victim Participation in Sentencing on Sentence Outcome*, in *Criminology*, 1990, p. 451; E. Erez, *Victim Participation in Sentencing: And the Debate Goes on...*, in *International Review of Victimology*, 1994, p. 17; E. Erez et al., *Victim Impact Statements in South Australia: an Evaluation*, Adelaide, Office Crime Statistics, 1994; E. Erez-L. Rogers, *Crime Impact v. Victim Impact: Victim Impact Statements in South Australia*, in *Criminology Australia*, 1995, p. 3; L. Rogers-E. Erez, *The Contextuality of Objectivity among Legal Professionals in South Australia*, in *International Journal of Sociology of Law*, 1999, p. 267; E. Erez-L. Rogers, *The Effects of Victim Impact Statements on Criminal Justice Outcomes and Processes: The Perspectives of Legal Professionals*, in *British Journal of Criminology*, 1999, p. 216; E. Erez, *Who's Afraid of the Big Bad Victim? Victim Impact Statements as Victim Empowerment and Enhancement of Justice*, in *Criminal Law Review*, 1999, p. 545

(18) Sulla questione terminologica v. retro, nt. 13

(19) E. Erez, *Who's Afraid of the Big Bad Victim?*, cit., p. 551. Erez afferma: "I comparatisti incoraggiano ad incrementare i 'trapianti legali' appropriati (cioè corretti) e ad evitare diminuire quelli scorretti. A questo punto, sembra evidente che l'introduzione dei VIS (tra le altre riforme orientate alla vittima) sia stato un trapianto inopportuno" (Ibid., p. 555). Contrariamente ad Ashworth, Erez sostiene inoltre che l'ingresso dei Victim Statements nel processo potrebbe favorire la proporzionalità delle risposte sanzionatorie, piuttosto che aumentarne la severità

(20) Così A. Sanders et al., *Victim Impact Statements*, cit., p. 449. Dello stesso A., *Victim Participation in a Exclusionary Criminal Justice System*, in C. Hoyle-R. Young (a cura di), *New Visions of Crime Control*, Hart Publishing, Oxford, 2002. L'A. afferma, in particolare, che "se alle vittime fosse data la possibilità di capire in che modo i VIS 'filtrano' nelle decisioni giudiziali e se i processi decisionali fossero condotti in maniera trasparente e corretta, probabilmente l'insoddisfazione espressa dalle vittime in merito al sentencing potrebbe essere notevolmente ridotta" (A. Sanders et al., *Victim Impact Statements*, cit., p. 455). Da ultimo Sanders et al. considerano fondamentale un ripensamento del ruolo partecipativo della vittima nel processo e, in particolare, reputano sia essenziale riconoscere che tale ruolo è in grado di esplicare funzioni e perseguire scopi profondamente differenti sia rispetto alle vittime, che sia rispetto al processo stesso. Gli AA. considerano, che i modelli di partecipazione della vittima propri della giustizia continentale o riconducibili al paradigma riparativo siano strumenti inutilizzabili nelle Corti inglesi e sostengono che un vero sistema partecipativo possa essere costruito solo effettuando riforme procedurali

(21) Home Office, "Home Secretary announces National Victims Statements" (Home Office Press Release (Rassegna Stampa) 147/2000)

(22) Cfr. il documento di politica penale del Governo intitolato 'Criminal Justice: the Way Ahead' (Home Office, *Criminal Justice: The Way Ahead* CM 5074, London, HMSO, 2001) che ha stabilito linee-guida per l'implementazione dei Victim Personal Schemes VPS: "Dall'ottobre 2001 noi introdurremo i VPS. Ogni vittima di reato, compresi i congiunti nei casi di omicidio potrà fare dichiarazioni alla polizia riguardanti l'impatto che il reato ha avuto sulle loro vite. Tali dichiarazioni potranno essere utilizzate nel corso del processo. Per esempio ... per accertare se la vittima voglia o meno essere informata sull'andamento dell'iter

processuale." (Home Office, Criminal Justice: The way Ahead, cit., n. 23, § 3.114). Come sottolinea Brennan, la Carta della Vittima del 2001 esclude espressamente le grandi imprese e le grandi società, nonché i testimoni di reati gravi (C. Brennan, The Victim Personal Statement: Who is the Victim?, in Web Journal CLI, 2001, p. 3). Tuttavia, è significativo come né l'Auld Criminal Courts Review (Review of the Criminal Courts of England and Wales by the Right Honourable Lord Justice Auld, 2001, reperibile alla seguente URL: <http://www.criminal-courts-review.org.uk>), né la fondamentale rassegna delle cornici commisurative contenuta nell'Halliday Report (cfr. Home Office, Making Punishments Work: Report of a Review of the Sentencing Framework for England and Wales, London, Home Office Communication Directorate, 2001, § 254. Per un commento v. E. Baker-C.M.V. Clarkson, Making Punishments Work? An Evaluation of the Halliday Report on Sentencing in England and Wales, in Criminal Law Review, 2002, p. 81) abbiano specificato alcunché sulla questione della partecipazione della vittima alla commisurazione della pena. Auld ha riconosciuto l'opportunità di assicurare maggiori diritti di tipo 'assistenziale' alle vittime nonché l'esigenza di assicurare loro un ruolo nel controllo e nell'applicazione degli istituti di diversion processuale (cfr. Review of the Criminal Courts of England and Wales by the Right Honourable Lord Justice Auld, cit., n. 27, Capitolo 10); allo stesso modo l'Halliday Review ha sostenuto che, una volta presentati, i VPS, dovrebbero 'filtrare' nel giudizio sulla gravità dell'offesa (proposta, questa, priva di una qualunque indicazione sulla sua realizzabilità in concreto). Cfr. Home Office, Making Punishment Work, cit. n. 28, § 2.33. La recente White Paper governativa intitolata "Justice for All" (London, TSO, Cm 5563, 2002) non contiene proposte per incrementare la partecipazione diretta delle vittime alla fase di commisurazione della pena; ai §§ 7.31-7.37 essa fa però riferimento all'opportunità di un ampliamento degli istituti modellati sui principi della giustizia riparativa

(23) Dunque, come si vede, il VIS non viene principalmente gestito dalla Corte, come si era invece sostenuto durante la Special Conference dell'Home Office svoltasi nel settembre 1999. Per una nota critica sul punto cfr. A. Sanders et alt., Victim Impact Statements, cit., p. 457. A questo proposito v. la circolare del ministero dell'interno (Home Office Circular 35/2001, Victim Personal Statement, 14 agosto 2001) indirizzata a tutti gli organi incaricati della gestione del Victim Personal Statement Scheme. Essa è oltremodo significativa per due ordini di ragioni: in primo luogo, al par. 4 afferma che: "è importante ricordare che lo schema non è uno strumento di commisurazione della pena (...)" ; 'sebbene lo schema non corrisponda ad un Victim Impact Statement in senso stretto, laddove una dichiarazione della vittima sia intervenuta, potrebbe rivelarsi utile ai fini commisurativi; in secondo luogo, al par. 12 avverte che la polizia dovrebbe offrire alle vittime una valutazione realistica circa le possibilità che le loro dichiarazioni possano condizionare la misura della pena. Indicazioni per un corretto utilizzo dei VIS da parte delle Corti sono state fornite anche dalla Practice Direction diffusa dal Lord Chief Justice il 16 ottobre 2001, in corrispondenza dell'introduzione dello Schema. Particolarmente significativi sono i seguenti punti: 1) l'ordine contenuto al par. 3.(b) in materia probatoria. Esso dispone: "Nella commisurazione della pena è vietata qualunque considerazione degli effetti del reato sulla vittima che non sia fondata su prove, salvo che i medesimi effetti siano chiaramente deducibili dalla natura o dalle circostanze del caso concreto". 2) Il limite posto dal par. 3. (c) alla partecipazione della vittima al momento commisurativo: "La corte deve emettere quella che ritiene essere la giusta condanna sulla base delle circostanze del fatto e di quelle riguardanti l'autore, tenendo conto, laddove lo ritenga opportuno, delle conseguenze del reato sulla vittima. Le opinioni di quest'ultima o dei suoi prossimi congiunti relativamente alla pena da infliggersi non sono perciò rilevanti, al contrario degli effetti prodotti dal reato sui medesimi soggetti. La vittima dovrebbe essere avvertita di questo. Se nonostante tale avviso la vittima esprime opinioni sulla pena nelle sue dichiarazioni, queste non devono essere in alcun modo considerate dal giudice". 3) Il problema della trasparenza di cui al par. 3(d): "La Corte dovrebbe valutare se sia o meno opportuno fare riferimento nelle proprie motivazioni alle prove offerte nell'interesse della vittima"

(24) A. Sanders et alt., Victim Impact Statements, cit., p. 458

(25) Uno dei fattori maggiormente responsabili di tale insoddisfazione è dato dalla mancanza di trasparenza - le vittime non sono in grado di sapere se e quali effetti potranno produrre sulle decisioni dei giudici mediante le loro personali dichiarazioni - fattore riconosciuto come il limite maggiore del progetto pilota. Sebbene il Criminal Justice Bill del 2002 contenga nuove norme che impongono alle Corti l'obbligo di motivare le sentenze, tali disposizioni non fanno alcun riferimento agli interessi della vittima

(26) In questa prospettiva essenziali sono le conclusioni di Ashworth: "Nel contesto di un sistema commisurativo il cui principale scopo non è il pieno ristoro delle vittime del reato ... dovrebbero sorgere molti

dubbi sull'opportunità di permettere alle vittime di aver voce nella determinazione della pena. Non sembra giusto che la sanzione da infliggere ad un reo debba dipendere dall'atteggiamento più o meno vendicativo, o all'opposto più o meno indulgente della vittima: la pena dovrebbe essere determinata sulla base del disvalore di una condotta tipica, senza avere riguardo alla disposizione d'animo della vittima. Quando si afferma che permettere alla vittima di fare dichiarazioni sulla pena non equivale permettere alla vittima di determinare la pena, sarebbe necessario domandarsi dove sta la differenza. Le aspettative delle vittime possono ingiustamente essere illuse e deluse ogniqualvolta la corte non ritenga di seguire le indicazioni contenute nei VPS, e l'intero processo può essere percepito dalle vittime come una crudele farsa". A Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* London: Butterworths, 3 ed., 2000, p. 320 (corsivi aggiunti)

(27) V. sull'argomento J. Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989; J. Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002; J. Braithwaite-P. Petit, *Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice*, Oxford, Clarendon Press, 1990; H. Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Criminal Justice*, Pennsylvania Herald Press, 1990; L. Zedner, *Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?*, in *Modern Law Review*, 1994, p. 228; J. Dignan-M. Cavadino, *Towards a Framework for Conceptualizing and Evaluating Models of Criminal Justice from a Victim's Perspective*, in *International Review of Victimology*, 1996, p. 153; AA.VV., *Practice, Performance and Prospects for Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology (Special Issue)*, 2002; J. Dignan, *The Crime and Disorder Act and the Prospects for Restorative Justice*, in *Criminal Law Review*, 1999, il quale propone una tassonomia dei principi filosofici sottesi alla giustizia riparativa così scandita: "responsabilità, riparazione, reintegrazione" (par. 3). Nella letteratura italiana v., da ultimo, G. Mannozi, *La giustizia senza spada*, cit., passim

(28) I. Edwards, *Victim Participation in Sentencing: The Problem of Incoherence*, cit., p. 43

(29) Sulle difficoltà e i rischi connessi all'acquisizione di informazioni sulla storia personale e sulle condizioni familiari e sociali dell'autore durante il processo penale, v. L. Monaco, *Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena*, Napoli, Jovene, 1984, p. 179 ss. (in part. p. 184)

(30) Cfr. G. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 1995, passim. In generale, sullo spazio riservato alla vittima all'interno del processo penale v. M.M. Corraera-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*, Padova, Cedam

(31) Artt. 74-82 c.p.p. Per una lucida analisi del ruolo della parte civile nel processo penale v. P. Gualtiero, *Soggetto persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 107 ss

(32) Inoltre va ricordato che la parte civile non ha un autonomo diritto di impugnare la sentenza che abbia mandato assolto l'imputato e viene senz'altro esclusa dal patteggiamento (sulla cui ammissibilità non può nemmeno interloquire). Sulle origini dell'istituto della parte civile v. F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 265

(33) Commento all'art. 90 c.p.p., in A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, Ipsoa, 2001, p. 118

(34) In caso di morte della vittima, i diritti di questa sono esercitati dai prossimi congiunti. I diritti della persona offesa coinvolgenti interessi di una molteplicità di individui possono essere fatti valere, inoltre, da enti o associazioni rappresentative di interessi collettivi

(35) Sotto il profilo dello stretto diritto vigente, i diritti della persona offesa dal reato, regolati dall'art. 90 c.p.p., sono essenzialmente di tre tipi: (a) il diritto di presentare querela e diritti a questo correlati (principalmente: l'essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero; presentare opposizione alla archiviazione; opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna); (b) il diritto di presentare al pubblico ministero ed al giudice memorie difensive; (c) il diritto di indicare elementi di prova

(36) Sul ruolo fondamentale esercitato dalla vittima (attraverso il potere di denuncia) nell'emersione dei reati dal c.d. campo oscuro della criminalità, v. G. Forti, *L'immane concretezza*, Milano, Cortina, 2000, p. 261

(37) Per una completa disamina della parte civile nel processo si rinvia a E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 228 ss

(38) G. Forti, op. cit., pp. 252 e 260

(39) Solo quando i reati sono di eccezionale rilevanza e/o producono un gran numero di vittime si assiste a forme più o meno "strutturate" di aggregazione fra le vittime. Le vittime hanno in tali casi più forza ed

alzano i toni della loro richiesta di giustizia. In relazione ad eventi di eccezionale gravità come disastri aviatori dolosi o disastri prodotti da inquinamenti di acque o dell'atmosfera di larghissima portata, le vittime si sono infatti organizzate nominando un team difensivo comune e ricevendo il sostegno di ampi settori dell'opinione pubblica. In questi casi - e solo in questi - esse, facendo fronte comune, hanno elaborato articolate strategie difensive indicando specifici temi di indagine ed offrendo mezzi di prova, oltreché elementi chiari per individuare le conseguenze dannose dei reati subiti sia a fini del dosaggio della sanzione, sia a fini prettamente risarcitori. In alcuni casi, proprio l'attività di gruppi organizzati di vittime ha indotto importanti mutamenti di giurisprudenza. Di recente la Suprema Corte di cassazione (39) - in un importante caso di inquinamento dell'aria causato da una industria chimica -, accogliendo le richieste delle tante vittime di reato che avevano proposto azione di risarcimento, ha stabilito la risarcibilità del danno da stress causato agli abitanti di una vasta zona inquinata: stress determinato dalla preoccupazione, indotta negli abitanti, dalla necessità di tenere sotto stretto controllo la propria salute durante gli anni successivi al reato. In altri casi, i "gruppi di vittime" sono perfino giunti ad ottenere, grazie al largo consenso ottenuto presso la generalità dei cittadini, modifiche legislative ad hoc (per esempio, le proroghe ope legis dei termini di indagine che stavano per scadere). V. in proposito M. Tantalò - A. Colafoglio, La "nuova" vittima collettiva. Riflessioni su un paradosso risarcitorio, in G. Ponti, Tutela della vittima e mediazione penale, cit., p. 217

(40) Sul potere discrezionale del giudice, sempre attuale e illuminante il lavoro di F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1965, passim

(41) Le caratteristiche generali di tale modello, prima della stagione di riforme avviata con la l. 335/1975, possono essere considerate le seguenti: cornici edittali definite nel minimo e nel massimo; ambiti di pena non troppo ampi; assenza di forme di negoziazione della condanna e/o della sentenza; ricorso contenuto ai benefici da concedere in fase esecutiva

(42) In generale, sul punto, E. Dolcini, La commisurazione della pena, Padova, Cedam, 1979, che a p. 34 sottolinea: "rispetto a qualsiasi istituto strutturato in forma discrezionale, il fondamentale criterio di gestione dei poteri relativi è fornito dalla funzione assegnata all'istituto dall'ordinamento. In materia di commisurazione della pena, ciò significa che tale criterio deve ricavarsi dalla funzione della pena". Indicazioni sulle finalità cui la commisurazione della pena dovrebbe tendere sono fornite dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. V. in proposito G. Mannozi, Razionalità e "giustizia", cit., pp. 3 ss

(43) E. Dolcini, La commisurazione, cit., p. 36, citando Jescheck

(44) I servizi sociali intervengono solo durante la fase dell'esecuzione della pena e collaborano perciò con il magistrato di sorveglianza

(45) Su tale tipologia v., nella letteratura italiana, G. Mannozi, "Commisurazione e negoziato sulla pena nell'esperienza statunitense: spunti di riflessione con riferimento alla legge n. 134 del 2003", in F. Peroni (a cura di), Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 163 s

(46) V. D.A. Thomas, Principles of Sentencing, London, Heinemann, 1979, p. 50

(47) V. A. Ashworth, The Criminal Process: An Evaluative Study, Oxford, Oxford University Press, 1st ed., 1994, cap. 9

(48) QB, 1970, p. 321

(49) Tale proposta è stata ampiamente criticata da Thomas (D.A. Thomas, Viewpoint, in Sentencing News, 1994, p. 12) che l'ha definita un "maldestro e parziale tentativo di trasformare i principi generali in tema di riduzioni di pena in legge positiva", aumentando senza alcuna giustificazione i casi in cui una sentenza deve essere motivata. A risultato della proposta governativa, l'art. 48 del Criminal Justice and Public Order Act del 1994, entrato in vigore il 3 febbraio 1995, dispone:(1) Nella determinazione della pena da infliggere ad un imputato che si sia dichiarato colpevole di un reato davanti alla corte competente a giudicarlo o a un'altra corte, si dovrà tenere conto: (a) dello stato del procedimento nel quale l'imputato manifesta la propria volontà di dichiararsi colpevole e (b) delle circostanze in cui tale dichiarazione viene effettuata.(2) Se, al termine delle valutazioni effettuate sulla base di quanto indicato al comma (1), la corte opta per una pena inferiore a quella che avrebbe altrimenti inflitto, la medesima corte dovrà darne comunicazione in pubblica udienza". Questa disposizione, dapprima confluita nel Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act (2000), è stata successivamente abrogata e sostituita dall'art. 137 (1) e 167(2)(d) del Criminal Justice Act Bill 2002

(50) Auld Report, Review of the Criminal Courts, London, Lord's Chancellor's Department, settembre 2001, cap. 10, »»91-14. Questa soluzione era stata proposta nella White Paper, dove il Governo si impegnava ad introdurre una ben definita scala di riduzioni di pena fondate su una serie di accordi attraverso i quali l'imputato avrebbe potuto conoscere in anticipo la condanna che avrebbe subito qualora si fosse dichiarato

colpevole, ma - contrariamente alle indicazioni dell'Auld Report - non quella che gli sarebbe stata inflitta se fosse stato riconosciuto colpevole in un il processo ordinario. Questa significativa omissione sarebbe stata in contrasto con i principi di trasparenza e, presumibilmente, avrebbe aumentato la pressione sull'accusato in direzione del guilty plea, dando contezza anticipatamente solo della complessiva riduzione di pena. D'altra parte si potrebbe sostenere che il giudice non debba essere costretto ad un doppio calcolo, dovendo egli specificare la misura della pena applicabile dopo un processo 'virtualmente' celebrato con pieno dibattimento in assenza di guilty plea. In ogni caso, la proposta non si è concretizzata, se non in una forma differente per i procedimenti davanti alle corti inferiori (Magistrates' Courts). V. in proposito l'allegato 3 del Criminal Justice Bill 2002

(51) Si apre qui il problema dei cracked trials su cui riferisce P. Robertshaw, *Cracked Trials - What is Happening?*, in *Criminal Law Review*, 1992, pp. 867-871

(52) A. Ashworth, *The Criminal Process: An Evaluative Study*, Oxford, Oxford University Press, 2° ed., 1998, p. 275

(53) M. McConville, *Plea Bargaining: Ethics and Politics*, in *Journal of Law and Society*, 1998, p. 576

(54) In generale, sull'esecuzione della pena, v. G. Canepa-S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 285-390

(55) In merito al possibile coinvolgimento della vittima nella fase dell'esecuzione della pena si rinvia alla ricerca condotta da L. Monteverde, *Mediazione e riparazione dopo il giudizio: l'esperienza della magistratura di sorveglianza*, in *Minorigiustizia*, 1999, pp. 86 ss. Da ultimo, ampiamente, G. Mannozi, *La giustizia senza spada*, cit., p. 332 ss

(56) V. N. Lacey, *Government as Manager, Citizen and Consumer: the Case of Criminal Justice Act 1991*, in *Modern Law Review*, 1994, p. 534; R. Henham, *Anglo-American Approaches to Cumulative Sentencing and the Implications for UK Sentencing Policy*, in *Howard Journal of Criminal Justice*, 1997, p. 261. Sebbene la riparazione sia inserita dall'art. 135(1)(e) del Criminal Justice Bill 2002 tra gli obiettivi del sentencing, in base all'art. 140, l'adeguatezza dell'opzione sanzionatoria prescelta deve essere comunque valutata assumendo a termine di paragone la pena limitativa della libertà personale che risulterebbe commisurata al fatto sulla base del "giusto merito" e del principio di proporzione

(57) Cfr. J. Dignan, *The Crime and Disorder Act*, cit.; M. Wasik, *Reparation: Sentencing and the victim*, in *Criminal Law Review*, 1999, p. 470; C. Pollard, *Victims and the Criminal Justice System: A New Vision*, in *Criminal Law Review*, 2000, p. 5; A. Morris-L. Gelsthorpe, *Something Old, Something Borrowed, Something Blue, but Something New? A Comment on the Prospects for Restorative Justice under the Crime and Disorder Act 1998*, in *Criminal Law Review*, 2000, p. 18; A. Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, London, Butterworths, 2000, p. 325. La stessa White Paper "No more Excuses" (Home Office, *No More Excuses - A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales*, London, HMSO, Cm 3809, 1997) ha stabilito che la riparazione rappresenta "una via praticabile per rendere i minori consapevoli delle conseguenze delle loro azioni e dei danni che queste hanno prodotto" (§ 4.14)

(58) Home Office, *No More Excuses - A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales*, cit

(59) *Ibid.*, § 4.14

(60) Introdotto dagli artt. 67-68 del Crime and Disorder Act del 1998 (ora art. 73 del Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000)

(61) Art. 73(3) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(62) Art. 73(3) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(63) M. Wasik, *Reparation: sentencing and the victim*, cit. p. 478

(64) M. Wasik (op. ult. cit., p. 479), inoltre, sostiene che la partecipazione della vittima nella definizione delle modalità della riparazione possa dare luogo a pratiche ingiuste o contraddittorie

(65) A. Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, cit., p. 326

(66) V. J. Fionda, *New Labour, Old Hat: Youth Justice and the Crime and Disorder Act 1998*, in *Criminal Law Review*, 1999, p. 36

(67) Ora art. 16 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(68) Art. 23(1) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(69) Art. 23(2) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(70) Art. 23(6) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(71) Art. 25(2)(b) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

(72) V., ad esempio, C. Ball, *Youth Justice and the Criminal Evidence Act 1999*, pt. I: A Significant move

- towards restorative justice, or a recipe for unintended consequences, in *Criminal Law Review*, 2000, pp. 211-213
- (73) Ora artt. 69-72 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000
- (74) Art. 70 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000
- (75) A. Ashworth, op. ult. cit., p. 332
- (76) A. Morris-L. Gelsthorpe, *Something Old, Something Borrowed, Something Blue, but Something New?*, cit. p. 29. In una prospettiva più ottimistica v. J. Dignan, *The Crime and Disorder Act*, cit., par. 3
- (77) V. Home Office, *Making Punishments Work*, cit., par. 1.70
- (78) In generale v., S. Larizza, *Criminalità minorile e ruolo residuale del diritto penale*, Pavia, 1992, passim
- (79) A.C. Moro, *Manuale di diritto penale minorile*, Bologna, Zanichelli, 2000
- (80) E. Palermo Fabris-A.Presutti, *Trattato di diritto di famiglia*, vol. V, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 362
- (81) A. Ceretti, *Come pensa il Tribunale per i minorenni*, Milano, Giuffrè, 1996
- (82) In generale, sui contenuti del decreto legislativo 274/2000 cfr. E. Aprile, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001; P. Bronzo (a cura di), *La competenza penale del giudice di pace: D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, Ipsoa, 2001; V. Zagrebelsky-V. Pacileo, *Il diritto penale per il giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001. Sugli aspetti più spiccatamente processuali della nuova competenza penale del giudice di pace, si veda, in particolare, G. Illuminati, *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, Giappichelli, 2001; A. Nappi, *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001
- (83) D. Brunelli, *Il congedo dalla pena detentiva nel microsystema integrato del diritto penale 'mite'*, in A. Scafati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, Cedam, 2001, p. 401
- (84) Cfr., da ultimo, C. Sotis, *La mediazione nel sistema penale del giudice di pace*, in G. Mannozi, *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 54 s
- (85) Art. 2 d. lgs. 274/2000
- (86) Art. 34 d. lgs 274/2000
- (87) Si veda l'art. 35 d. lgs. 274/ 2000. Sul coinvolgimento della vittima nell'ambito delle forme 'alternative' di definizione del procedimento penale davanti al giudice di pace si rinvia a A. Presutti, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Verso una giustizia penale conciliativa*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 181 ss
- (88) Sulle procedure d'accesso alla giurisdizione del giudice di pace penale da parte della vittima, cfr. A. Presutti, op. ult. cit., pp. 188-202
- (89) Nella dottrina di lingua inglese v. J. Gobert-E. Mugnai, *Coping with Corporate Criminality - Some Lessons from Italy*, in *Criminal Law Review*, 2002, p. 619
- (90) Cfr. C. Piergallini, *Sistema Sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Diritto penale e processo*, 2001, pp. 1353 s
- (91) Questa riforma segna una svolta fondamentale nella repressione della criminalità d'impresa, essendo in precedenza l'ordinamento italiano ispirato all'antico principio "societas delinquere non potest"
- (92) Si vedano, in questo senso, oltre ai citati artt. 11, 12, 17, l'art. 31 d.lgs. 231/2001
- (93) Cfr. M. Moore, *Justifying Retributivism*, in *Israel Law Review*, 1993, p. 15
- (94) Cfr. L. Radzinowicz, *Ideology and crime*, London, Heinemann, 1966, p. 1
- (95) G. Mannozi, *Are Guided Sentencing and Sentence Bargaining Incompatible? Perspectives of Reform in the Italian Legal System*, in C. Tata-N. Hutton (a cura di), *Sentencing and Society: International Perspectives*, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 111
- (96) L.Radzinowicz, *Ideology and Crime*, cit., p. 14-28. Si veda altresì L. Radzinovicz-R. Hood, *Judicial Discretion and Sentencing Standards: Victorian Attempts to Solve a Perrenial Problem*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1979, p. 1288
- (97) Come suggerisce Ashworth, "è corretto dire che in Inghilterra, in materia di scelte di politica commisurativa, il potere legislativo ha di fatto delegato parte delle sue funzioni alla magistratura" (A. Ashworth, *Sentencing and Penal Policy*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1983, p. 62)
- (98) D. Garland, *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*, Aldershot, Gower, 1985, pp. 16-17
- (99) Mannozi suggerisce una concettualizzazione alternativa, sulla base del lavoro di Roxin: G. Mannozi, *Are Guided Sentencing*, cit., p. 121
- (100) J. Dignan-M. Cavadino, *Towards a Framework*, cit., p. 157

- (101) A. Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, in *Criminal Law Review*, 1993, p. 498
- (102) In argomento, F. Zanuso, *La concezione retributiva fra modernità e postmodernità*, in F. Cavalla-F. Todescan, *Pena e riparazione*, Cedam, Padova, 2000, p. 183 ss
- (103) Ciò ha generato una copiosa giurisprudenza in tema di commisurazione; V. D.A. Thomas, *Current Sentencing Practice*, London, Sweet&Maxwell, 1982
- (104) Su tale dibattito v. L. Zedner, *Reparation and Retribution*, cit., p. 247
- (105) Ampiamente, sul punto, Cotterrell in D. Durkheim, *Emile Durkheim: Law in a Moral Domain*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1999
- (106) A differenza del processo accusatorio inglese con la partecipazione della giuria, il processo italiano non presenta un'autonoma procedura per la commisurazione della pena, dunque non c'è alcuna distinzione concettuale tra le diverse fasi processuali nelle quali ricevere informazioni utili alla determinazione della pena, distinzione necessaria a differenziare 'qualitativamente' le prove a seconda della loro valutazione ai fini commisurativi o ai fini del verdetto, sia esso di condanna o di assoluzione. (Sul punto, significative considerazioni rispetto all'ordinamento inglese, in A. Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, cit., p. 307). La fase della pronuncia della condanna è in Italia caratterizzata da formule rigide (previste degli artt. 533-535 c.p.p.) nelle quali viene espressa la decisione della corte sulla responsabilità del reo e sull'entità e qualità della pena, senza alcun riferimento alle motivazioni della sentenza
- (107) La discrezionalità giudiziale nella fase della commisurazione "in senso stretto" e la realizzazione di un modello di sentencing integrato, che consenta la partecipazione delle vittime nel processo ordinario per adulti, sono state ulteriormente minate dalla frammentazione del modello commisurativo unitario causata dall'introduzione dei riti alternativi, in generale, e del patteggiamento in particolare (G. Mannozi, *Are Guided Sentencing*, cit., p. 122 s.)
- (108) A. Ashworth, *Responsibilities, Rights and Restorative Justice*, cit., pp. 578-582
- (109) R. Henham, *Theory and Contextual Analysis in Sentencing*, in *International Journal of the Sociology of Law*, 2001, p. 253
- (110) Le possibili aperture alle istanze della riparazione all'interno della fase esecutiva, contemplate dall'ordinamento italiano, non trovano riscontro inglese, in cui l'esecuzione della pena è considerata una funzione amministrativa, sottoposta al nel sistema controllo del potere esecutivo
- (111) Sull'introduzione dei riti speciali nell'ordinamento italiano v., nella letteratura scientifica inglese, J.E. Miller, *Plea Bargaining and its analogues under the Italian Criminal Procedure Code and in the United States: Towards a new Understanding of Comparative Criminal Procedure*, in *New York Journal of International Law and Practice*, 1990, p. 215, e, in generale, sulla riforma del processo penale italiano, S.P. Freccero, *An Introduction to the New Italian Criminal Procedure*, in *American Journal of Criminal Law*, 1994, p. 345; J. Cockayne, *A Survey of Recent Criminal Procedural Reform in Italy, France and Spain: Evidence of Internationalisation*, 2002, non pubblicato
- (112) Corte Cost. 3 luglio 1990, n. 313, in *Giur. Cost.*, 1990, p. 1981
- (113) J. Cockayne, *A Survey of Recent Criminal Procedural Reform*, cit., p. 38
- (114) Sul punto sia consentito rinviare a G. Mannozi, *Commisurazione e negoziato sulla pena*, cit., p. 190 s
- (115) H. Fenwick, *Procedural 'Rights'*, cit., p. 329
- (116) H. Fenwick, op. cit., p. 330
- (117) V. M. Findlay-R. Henham, *Methodology and Comparative Contextual Analysis of Trial Process: A Preliminary Study* (non pubblicato)
- (118) Cfr. P. Corso, 'Italy', in C. Van Den Wyngaert (a cura di), *Criminal Procedure System in the European Community*, London, Butterworths, 1993, p. 239
- (119) P. Corso, op. ult. cit., p. 239
- (120) Per un inquadramento generale dell'argomento si indicano due risalenti ma fondamentali contributi: J. Hogarth, *Sentencing as a Human Process*, Toronto, University of Toronto Press, 1971. R. Hood, *Sentencing the Motoring Offender*, London, Heinemann, 1972
- (121) A.B. Smith-A.S. Blumberg, *The Problem of Objectivity in Judicial Decision-Making*, 1967
- (122) *Social Forces*, cit., p. 96
- (123) R. Henham, *Some Issues for Sentencing in the International Criminal Court*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2003, p. 81
- (124) Per una eccellente analisi delle implicazioni teorico-pratiche di questa prospettiva v. N. Lacey, *Discretion and Due Process at the Post-Conviction Stage*, in I.H. Dennis (a cura di), *Criminal Law and*

Justice, London, Sweet & Maxwell, 1987, p. 221

(125) In Inghilterra le difficoltà generate dalla necessità di stabilire la base fattuale (factual basis) per la commisurazione della pena sono il risultato diretto della divisione del processo in due fasi distinte. In particolare, la prova rilevante per la misura della pena (come ad esempio l'esistenza della c.d. 'provocazione') può non essere stata sufficientemente accertata durante il dibattimento. Qualora l'accusato si sia dichiarato colpevole queste difficoltà risultano esacerbate, poiché la ricostruzione dei fatti proposta dall'accusa e quella indicata dalla difesa possono differire significativamente

(126) R.J. Henham, Sentencing Theory, Proportionality and Pragmatism, in International Journal of the Sociology of Law, 2000, p. 28

(127) D. Garland, The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society, in British Journal of Criminology, 1996, vol. 36, p. 445

Utente: scuol9564 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - www.iusexplorer.it - 19.11.2015

L'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE CIVILE TRA TUTELA DELL'IMPUTATO MINORENNE E RAGIONI DEL DANNEGGIATO DAL REATO

Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.1, 2012, pag. 50

Piermaria Corso

Classificazioni: AZIONI E SANZIONI CIVILI NEL PROCESSO PENALE - Parte civile - - legittimazione all'azione civile

Sommario: 1. Premessa. — 2. L'evoluzione normativa dal codice 1865 al c.p.p. 1930. — 3. La scelta a favore di una giurisdizione specializzata. — 4. La separazione netta tra azione penale e azione civile. — 5. L'inammissibilità dell'azione civile nella giurisprudenza della Corte costituzionale. — 6. Le ragioni a sostegno della prevalenza della tutela della personalità del minore.

1. *Premessa.* — Il « processo penale a carico di imputati minorenni » si concretizza in un microsistema processuale che nel codice di procedura penale trova sia la *lex generalis* da cui prende una meditata distanza sia la normativa di completamento « per quanto non previsto ».

Il d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, rappresenta l'ultima risposta legislativa all'esigenza di un *corpus* normativo a misura di minore e nel segno di una specializzazione degli organi giudiziari, della polizia giudiziaria e della difesa tecnica destinata a consentire la valorizzazione degli accertamenti sulla personalità nella prospettiva educativa ed, eventualmente, rieducativa del minore.

Il d.P.R. n. 448 del 1988 segue, di oltre mezzo secolo, il r.d. 20 luglio 1934 n. 1404, *Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*, la cui portata innovatrice è innegabile, segnando l'avvenuto riconoscimento — a livello legislativo — dell'esigenza di una risposta differenziata alla delinquenza minorile rispetto alla delinquenza dei maggiorenni, nonché la scelta di non ricercare nelle pieghe del codice di procedura penale (all'epoca, il codice Rocco del 1930) la soluzione idonea a consentire una modulazione della risposta giudiziaria calibrata sull'età del giudicabile.

La rottura con il passato e la forte carica innovativa non hanno preservato il testo del 1934 dal logorio del tempo, dalle tensioni derivanti dal rapporto con il codice di procedura penale di riferimento, espressione di un regime travolto dalla guerra, e soprattutto da una diversa sensibilità — anche giuridica — per i problemi minorili maturata in un contesto sociale che trova un nuovo riferimento nella Carta costituzionale del 1948 (1).

2. *L'evoluzione normativa dal codice 1865 al c.p.p. 1930.* — Tra le « disposizioni generali », e in qualche modo qualificanti, del « processo penale a carico di imputati minorenni » il d.P.R. n. 448 del 1988 presenta l'inedita scelta di prevedere la « inammissibilità dell'azione civile » (art. 10), così da assicurare che il *thema decidendi* e, prima ancora, l'« oggetto della prova » (v. art. 187 c.p.p.) non si estendano ai « fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato ».

La previsione della « inammissibilità dell'azione civile » in sede penale non è inedita in sé, in quanto — all'epoca e da tempo — caratterizzante il processo penale militare (2), ma inedita in materia minorile in quanto portato di una sensibilità mai in precedenza approdata a scelta normativa.

Vigente il c.p.p. 1865, la preoccupazione percepibile è quella di assicurare l'esperibilità dell'azione civile in sede penale, quando siano imputati dei minorenni, coinvolgendo i genitori nella veste di responsabili civili (3), e di chiarire che le guarentigie difensive riconosciute all'imputato minorenni avverso l'azione penale sono sufficienti a tutelarli « anche in contraddittorio della parte civile » (4).

Con il c.p.p. 1913, l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico di imputati minorenni non è minimamente messa in discussione, ma emerge la preoccupazione di chiarire che « la parte civile nulla assolutamente ha a che fare con la partecipazione alla azione penale » (5), cosicché un suo ruolo nel processo penale non può essere giustificato da presunte esigenze pubblicistiche (e può venir meno per scelte diverse, senza compromettere l'azione penale) (6); che il modello processuale recepito nel c.p.p. 1913 « non è un processo di parti », di talché — pur in assenza di costituzione di parte civile — la sentenza di assoluzione impedirà al lesso di promuovere o proseguire (se l'abbia iniziata) azione civile contro l'imputato o contro chi debba rispondere per lui, mentre la sentenza di condanna avrà effetti civili « quanto alla sussistenza del fatto e quanto alla sua natura di fatto lesivo » (7); che, infine, esclusa ogni finalità

pubblicistica dell'intervento della parte civile, detto intervento « intanto è ammissibile nel processo penale in quanto non lo turba » (8).

Se si passa dall'enunciazione teorica al diritto positivo, appare chiaro che il legislatore del 1913 non trova controindicazioni alla presenza della parte civile nel processo a carico di un imputato minorenni.

Il problema che viene affrontato e risolto in termini conformi al codice previgente è ancora una volta quello della capacità processuale agli effetti civili di chi ha capacità processuale penale ancorché minorenni: la risposta è nel senso della non configurabilità di un *deficit* di assistenza o rappresentanza del minorenni assistito dal difensore tecnico in sede penale, ancorché convenuto rispetto alla pretesa civilistica fatta valere mediante costituzione di parte civile.

La tutela del minore viene cercata e garantita rispetto alla domanda risarcitoria, ma non escludendo detta domanda in sede penale (9): questa scelta legislativa trova inevitabilmente ragioni di rafforzamento in un contesto giuridico-sociale che accentua la difesa sociale dal delitto e che, in questa prospettiva, vede attribuire alla riparazione del danno rilievo pubblicistico (10).

Paradossalmente, portando alle estreme conseguenze questa concezione, viene a delinearsi un sistema processuale che — anche nei confronti degli imputati minorenni — può prescindere dalla costituzione di parte civile.

Sulla scia dell'art. 190 c.p.p. 1913 che impone al giudice istruttore « di ricercare altresì quale danno il reato abbia prodotto, ancorché il danneggiato non sia costituito parte civile », la Commissione di riforma del codice di procedura penale propone (art. 90 del progetto preliminare) che ogni sentenza di condanna penale debba pronunciarsi sul risarcimento del danno e non solo in via generica, ma fissandone la somma totale se questo possa stabilirsi dagli atti processuali, e che il P.M. debba provvedere all'esecuzione delle sentenze anche nella parte relativa al pagamento della somma stabilita per risarcimento (11).

Alla vigilia del codice di rito penale del 1930, viene concretamente presa in considerazione la pratica soppressione della costituzione di parte civile mediante l'attribuzione al P.M. e al giudice dell'accertamento dell'*an* e del *quantum* del risarcimento del danno da reato.

Appare evidente come tutto questo discorso *de iure condendo* si sviluppi prescindendo da una particolare sensibilità per l'imputato in genere e per quello minorenni in specie, in quanto diventano inevitabili la difesa in sede penale dall'azione civile quand'anche non formalizzata in una costituzione di parte civile e l'estensione della valutazione giudiziale a profili extra penali.

3. *La scelta a favore di una giurisdizione specializzata.* — La riforma attuata con il c.p.p. 1930 avviene nel segno del mantenimento della costituzione di parte civile (quale scelta rimessa al danneggiato dal reato), della distinzione tra azione penale e azione civile e della collocazione in sede codicistica delle norme procedurali specificamente dettate per i minorenni (ad es., art. 379 c.p.p.).

La scelta di una disciplina codicistica unitaria per maggiorenni e minorenni è però provvisoria (12) perché con r.d. 20 luglio 1934 n. 1401 la giurisdizione minorile assume la veste di giurisdizione specializzata attraverso la previsione di un tribunale per i minorenni su base distrettuale (13).

Il testo normativo non prevede norme *ad hoc* sull'azione civile e sul risarcimento dei danni; l'art. 16 (*udienza del tribunale per i minorenni*) prevede la possibilità di intervento della « parte lesa », ma non si esprime sulla presenza del danneggiato non leso dal reato e non richiede che il leso si sia costituito parte civile; l'art. 19 (*perdono giudiziale*) non recepisce la proposta del progetto preliminare del c.p.p. di condizionarne la concessione al risarcimento del danno.

Ne discende la necessità di applicare l'art. 34 del r.d. n. 1404 del 1934 (*limiti dell'efficacia derogativa della legge*), alla cui stregua « nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore ».

Poiché *ubi voluit, dixit*, ma sul punto il legislatore tace, ne scaturisce un sistema che consente l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento da parte della persona alla quale il reato ha arrecato danno (art. 22 c.p.p. 1930) mediante costituzione di parte civile « in ogni stato e grado del procedimento » (art. 92 c.p.p. 1930) e a prescindere dall'età dell'imputato (in quanto nessuna *lex specialis* è rinvenibile che consenta di sostenere una diversità di disciplina per l'imputato minorenni).

Il legislatore del 1934, pur nella consapevolezza che altri ordinamenti giuridici hanno vietato l'esercizio dell'azione civile nel processo penale a carico di minori (tra essi, l'Austria e la Grecia) (14), ritiene di non estendere le nuove regole anche a questo peculiare profilo.

4. *La separazione netta tra azione penale e azione civile.* — L'esigenza di un nuovo testo di legge in materia di interventi penali relativi ai minori di 18 anni va di pari passo con l'esigenza di un nuovo codice di procedura

penale ed incontra resistenze di eguale natura.

Emblematica è la c.d. stagione dell'emergenza (1974-1982) che vede il fallimento della aspirazione ad una riforma globale di fronte alle controriforme imposte dal terrorismo, prima, e dalla criminalità organizzata, poi. La legge delega per il nuovo c.p.p. (l. 3 aprile 1974 n. 108) è il parametro di riferimento per una nuova legislazione minorile sensibile alle particolari esigenze psicofisiche del minore e alle esigenze della sua educazione, pur non contemplando una delega valida anche per il processo minorile (15).

Il disegno di legge recante «delega legislativa per l'emanazione di una nuova legge in materia di intervento penale nel campo minorile», presentato dal Guardasigilli Bonifacio il 19 ottobre 1976 alla Camera dei deputati (16), prevede tra i «principi e i criteri» da attuare (art. 2 n. 3) la «non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato. Conseguente esclusione dalla efficacia vincolante della decisione per le persone che non sono intervenute nel giudizio penale» (17).

Emerge per la prima volta il principio della prevalenza dell'interesse del minore sugli altri pur legittimi diversi interessi e la proposta rappresenta, da allora in poi, un punto acquisito nel progetto di ricostruzione di una giustizia minorile costituzionalmente orientata: in questa prospettiva vanno ricordati il disegno di legge «nuove norme per la giustizia minorile» comunicato dai sen. Ricci ed altri alla presidenza del Senato il 3 ottobre 1984 (18), il cui art. 14 prevede — sia pure più concisamente che il disegno di legge Bonifacio — la «esclusione della parte civile» (19), nonché il disegno di legge «riforma del sistema della giustizia minorile» presentato dal Guardasigilli Martinazzoli il 24 marzo 1986, il cui art. 83 pone un «divieto di azione civile» (20).

Il passo decisivo avviene con la l. 16 febbraio 1987 n. 81, recante delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, il cui art. 3 contiene una delega a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni e, tra i «criteri», contempla espressamente (lettera *b*) la «non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile».

Il progetto preliminare riproduce pressoché testualmente il criterio della legge delega, disponendo (art. 8) «1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato da reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia vincolante nel separato giudizio civile».

Il progetto definitivo presenta un contenuto più completo (art. 8): «1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno».

È questo il testo che si ritrova nell'art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988.

5. *L'inammissibilità dell'azione civile nella giurisprudenza della Corte costituzionale.* — Sulla scia di considerazioni empiriche risalenti nel tempo (21), la costituzione di parte civile nel procedimento penale viene percepita come elemento di disturbo e di rallentamento della procedura di accertamento del reato e della responsabilità.

Con riguardo al c.p.p. 1988, il legislatore non consente di inserire pretese civilistiche durante la fase nella quale il p.m. assume le sue determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.

Le ragioni a favore sono soccombenti rispetto alle ragioni contrarie alla presenza della parte civile durante le indagini preliminari: la persona offesa può offrire il suo contributo alle indagini (art. 90 c.p.p.); il danneggiato deve attendere l'esercizio dell'azione penale se vuole inserire nel processo il tema delle restituzioni e del risarcimento.

La scelta tecnica di consentire la costituzione di parte civile nel processo (art. 79 c.p.p.) e non nel procedimento lascia trasparire il timore o la convinzione di interferenze negative sull'accertamento penale, quantomeno sotto un profilo temporale (22).

Il non *favor* per l'azione civile cade con il passaggio dal procedimento al processo, nella ragionevole convinzione che avendo le risultanze delle indagini superato il vaglio ex art. 125 disp. att. c.p.p. ed essendo — per dirla con Esmein — «la accusa pubblica ormai armata di tutte le sue armi», l'impianto processuale può ben sopportare l'inserimento della pretesa civilistica.

Disturbante (o no) durante le indagini preliminari, la costituzione di parte civile viene però ammessa nelle fasi successive del processo ai maggiorenni e ciò è sufficiente a far sì che essa venga invocata come ragione valida per far cadere l'inammissibilità prevista dall'art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988.

L'argomento comparatistico diventa ancor più forte allorché — a seguito della declaratoria di illegittimità del divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare (23) — la scelta adottata nel processo minorile risulta un *unicum* in materia di cui viene contestata la ragion d'essere (24).

Ma è ancora una volta la Corte costituzionale — e questa volta con una sentenza specificamente incentrata sull'art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988 — a chiudere il discorso, valorizzando la scelta del legislatore ordinario alla luce del quadro costituzionale: la specificità della disciplina minorile si giustifica ancorché il resto del sistema processuale sia orientato in altra direzione e ancorché siano venute meno altre aree di differenziazione dalla disciplina comune (25).

6. *Le ragioni a sostegno della prevalenza della tutela della personalità del minore.* — Entra in gioco, innanzitutto, quella che la Relazione al progetto preliminare definiva «l'esigenza di eliminare o ridurre al minimo nel processo minorile ogni stimolazione inutilmente negativa» e, in questa peculiare prospettiva, prioritario diventa l'obiettivo di tutelare «la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata e dalle reazioni emotive che possono cagionare determinati atti processuali».

Di qui la «inammissibilità dell'azione civile» (art. 10) che è una scelta a favore dell'imputato minore, ma non contro la vittima del reato (*sub specie* di danneggiato).

In un contesto normativo nel quale il *simultaneus processus* non è costituzionalmente garantito e nel quale, di regola, il danneggiato può scegliere in quale sede esercitare l'azione civile ma può vedersi costretto a ripiegare sulla sede non scelta (si pensi alla parte civile che non se la senta di accettare il rito abbreviato scelto dall'imputato: art. 441 comma 4 c.p.p.) o può vedersi escluso *tout court* dalla sede prescelta (si pensi all'applicazione della pena su richiesta delle parti il cui effetto è, tra l'altro, che «il giudice non decide sulla relativa domanda» della parte civile: art. 444 comma 2 c.p.p.), la tutela del minore passa non attraverso la confisca della domanda di giustizia del danneggiato, ma attraverso la scelta legislativa di dove far esercitare l'azione civile.

Il danneggiato dal reato sa di poter agire in sede civile, sa di poterlo fare senza dover attendere l'esito del processo penale, sa di non subire alcun pregiudizio dall'esito del processo penale a carico del minore (non essendo a lui opponibile l'esito di un processo al quale non ha potuto prendere parte) (art. 10 comma 2 d.P.R. n. 448 del 1988).

Si è obiettato che il danneggiato dal reato vede sacrificato il suo diritto ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni e vede ridotte le sue possibilità di difesa, anche in considerazione dei limiti di prova stabiliti nel processo civile (26).

L'argomento prova troppo: innanzitutto, la sede civile è la sede «naturale» della domanda risarcitoria e mai viene messo in discussione il diritto di rivolgersi al giudice civile: in secondo luogo, la sede penale non è stata concepita come strumento per sopperire alle rigidità del sistema probatorio civile; in terzo luogo, il danneggiato è avvertito fin dall'inizio che la sua scelta a favore della sede penale può essere vanificata da eventi legislativamente previsti quali la scelta del rito fatta dalla parte pubblica (es., richiesta di decreto penale ex art. 459 c.p.p.) o dall'imputato ed è, quindi, per sua natura una scelta «debole».

In questa prospettiva, la tutela del diritto di agire in giudizio non accompagnata dalla facoltà di scelta tra la sede penale o civile appare assolutamente compatibile con il quadro costituzionale ed appare, altresì, costituzionalmente preferibile laddove supportata da obiettive ragioni, come nel caso del processo minorile.

Rimane del tutto pacifico che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può prevedere o sopprimere una modalità di tutela giurisdizionale sempre nella salvaguardia del diritto alla giurisdizione garantito dall'art. 24 comma 1° Cost., ma non meno pacifico è che sono legittime entrambe le soluzioni implicite in una facoltà di scelta (27).

Escluso che la scelta della «inammissibilità dell'azione civile» nel processo penale minorile sia una scelta *contro* il danneggiato dal reato, si tratta di soffermarsi sui motivi per i quali sarebbe una scelta, *a favore* dell'imputato, costituzionalmente preferibile.

La tutela del minore *dal* processo (28) si è sempre espressa in termini di «fuga dal processo» intesa come evitare il processo inutile, alleggerire il processo inevitabile (29), rendere meno gravoso il processo mediante definizioni anticipate, alternative al processo e alternative all'esecuzione.

L'inammissibilità dell'azione civile non può essere ridotta ad un mero strumento di accelerazione dei tempi processuali mediante soppressione di una parte eventuale, ancorché con la riforma dell'art. 111 Cost. quella della «ragionevole durata» del processo sia assunta a principio di rango costituzionale.

Infatti, si potrebbe obiettare che, ammettendo la costituzione di parte civile, il processo penale darebbe anche la risposta alla domanda risarcitoria, cosicché il suo inevitabile prolungamento sarebbe largamente compensato dall'economia di un processo civile.

L'autonomia tra accertamento penale e azione civile (30) è una scelta funzionale alla tutela della personalità dell'imputato cui si vogliono tendenzialmente evitare i traumi insiti in ogni processo e, *a fortiori*, insiti in una parte privata « antagonista » e impegnata — del tutto legittimamente — a perseguire interessi estranei (e subvalenti rispetto) a quelli perseguiti dallo Stato.

Il processo penale minorile non è funzionale alla tutela delle ragioni del danneggiato dal reato, dichiara di avere ben altri (e più ambiziosi) obiettivi e, legittimamente e condivisibilmente, dà spazio non ad un'economia processuale fine a se stessa ma ad una tutela della personalità *in fieri* del minore che si estrinseca anche (ma non solo) nella più rapida uscita dal circuito giudiziario: il processo, quando è un « male necessario », deve essere nei limiti del possibile anche un male minimo e circoscritto all'inevitabile.

Ed evitabile è certamente l'incontro-scontro con il danneggiato dal reato, pur in un contesto storico che appare meno insensibile all'esigenza di tutela della vittima in senso lato e che si interroga su come contrastare la innegabile crescita della delinquenza minorile (31).

Evitabile è l'indubbio ostacolo ad un giudizio di non offensività del comportamento del minore, in un contesto che veda la parte civile sottolineare in ogni modo quei profili del fatto che dimostrano una concreta lesione del bene giuridico protetto.

Evitabile è l'ampliamento dell'oggetto della prova, dovendo la parte civile provare l'*an* e il *quantum* del danno, dovendo l'imputato difendersi anche sul punto e dovendo, infine, il giudice decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

Evitabile è la contraddizione tra la previsione di un collegio giudicante a composizione mista e con un alto tasso di specializzazione (art. 50 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. mod.) e una sentenza che, lungi dal porre il minore al centro della decisione, sia chiamata a pronunciarsi anche su profili estranei ad una valutazione della personalità venendo così deviata da quello che è — e dev'essere — il *thema decidendi* fondamentale.

Note:

(1) Emblematica è la vicenda della liberazione condizionale per i minorenni, il cui passaggio dall'amministrazione alla giurisdizione si è avuto con l'art. 3 l. 12 febbraio 1975 n. 6 sulla scia della sentenza n. 204 del 1974 della Corte costituzionale. Per l'analisi del contesto che ha portato al superamento dell'art. 21 r.d. n. 1404 del 1934 cfr., dello scrivente, *Liberazione condizionale e processo*, Padova, 1979, p. 144 ss.

(2) L'art. 352 del codice penale per l'esercito e l'art. 360 del codice penale per la marina (entrambi emanati con r.d. 28 novembre 1869) escludevano un'azione civile nel processo penale militare sul presupposto di un carattere assorbente ed esclusivo della pretesa punitiva dello Stato: cfr. P. Stellacci, voce *Processo penale militare*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 1172, che sottolinea anche « l'opportunità di non disturbare con un'azione tipicamente privatistica un processo che si propone la più sollecita tutela degli interessi accentuatamente pubblicistici ». La scelta preesistente è stata ribadita con il r.d. 20 febbraio 1941 n. 303, recante « Codici penali militari di pace e di guerra », pur non andando esente da qualche critica (si vedano P.P. Rivello, *Esclusione della possibilità di costituzione della parte civile e previsione di una condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato: un'evidente antinomia nel processo penale militare*, in *Rass. giust. mil.* 1983, p. 477 e F. Zini, *Le azioni per i danni provocati dal reato militare*, in *Giust. pen.* 1984, III, c. 317). Inizialmente difesa dalla Corte costituzionale, invocando la « esigenza di assicurare con celerità la tutela della disciplina e del servizio militare » (Corte cost. 2 giugno 1977, n. 106, in *Giur. cost.*, 1977, I, p. 812, con nota di R. Venditti, *Azione civile e processo penale militare*, *ivi*, p. 1274), questa scelta di esclusione ha operato per tutta la vigenza del c.p.p. 1930 e per i primi anni del c.p.p. 1988 (si veda, altresì, Corte cost. 3 marzo 1989 n. 78, in *Cass. pen.*, 1989, p. 952, n. 853). Infatti l'art. 270 c.p.m.p. che vietava la costituzione di parte civile nel processo penale militare è stato dichiarato illegittimo da Corte cost. 28 febbraio 1996 n. 60. Tale declaratoria di illegittimità costituzionale viene estesa all'analogo divieto previsto dall'art. 250 c.p.m.g. L'illegittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m. è stata affermata anche perché rendeva impossibile l'inizio immediato dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno attraverso la previsione della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare [così, in motivazione, Cass. sez. VI, 22 gennaio 2011 n. 2251].

(3) Cfr. F. Benevolo, *La parte civile nel giudizio penale*, Torino, 1881, p. 50. Si veda, altresì, L. Masucci, *Gli effetti giuridici del reato*, in *Enc. dir. pen. it.*, a cura di E. Pessina, vol. III, Milano, 1906, p. 482 ss.

(4) Così F. Benevolo, *La parte civile*, cit., p. 111. C. Castori, *Delle azioni derivanti dal reato*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale*, pubblicato da P. Cogliolo, vol. II, p. IV, Milano, 1890, p. 628, laddove afferma che la non punibilità del minore « trae con sé la irricevibilità dell'azione di danni »,

conferma che questa ultima azione era possibile nei confronti dell'imputato minorenni. I sintomi di un diverso approccio al problema si colgono nei lavori delle Sottocommissioni in vista della riforma del codice di rito. La terza Sottocommissione (relatore G. Vacca) presenta un progetto che delinea una "magistratura dei minorenni" con "speciali norme per la competenza, l'istruzione, il giudizio, l'esecuzione": l'istruzione vede "esclusa ogni ingerenza del pubblico ministero"; nel giudizio "è escluso il contraddittorio fra l'accusa e la difesa" (cfr. Per i delinquenti minorenni - I lavori delle sottocommissioni, in *Il progresso del diritto criminale*, Palermo, 1910, p. 189).

(5) Cfr. N. Levi, *La parte civile nel processo penale italiano*, Torino, 1925, p. 13.

(6) È questo il caso della giurisdizione militare che, di regola, non prevedeva la costituzione di parte civile ma che vide prevalere la scelta opposta durante la prima guerra mondiale (si vedano i decreti luogotenenziali 21 ottobre 1915 n. 1513; 6 agosto 1915 n. 1124 e 1° aprile 1917 n. 619 e, in dottrina, G. Nappi, *L'azione civile di risarcimento dei danni avanzi i Tribunali militari*, in *Mon. trib.*, 1917, p. 405 ss.). Sul rinvio alla disciplina codicistica si veda *Trib. supr. di guerra e marina*, 19 marzo 1917, Crolle e altri, in *Riv. pen.*, 1917, p. 523, n. 9.

(7) Così N. Levi, *La parte civile*, cit., p. 31. In un sistema processuale che riconosce efficacia panprocessualistica alla sentenza penale irrevocabile, appare logico concludere che « in queste condizioni il giudizio penale è sempre, almeno in parte, un giudizio sul diritto civile del lesa e sulla responsabilità civile del terzo non imputato » (ivi, p. 32).

(8) Una volta che la domanda risarcitoria è stata considerata completamente ripulita dalle scorie dell'azione penale privata e non è più qualificabile come una forma di partecipazione del privato all'esercizio dell'azione penale, le ragioni a favore della sua previsione nel processo penale diventano meno forti e più liberamente valutabili. Cfr. N. Levi, *La parte civile*, cit., p. 33. Alla vigilia del codice del 1913, si era auspicata una scelta legislativa che riconoscesse il « potere al giudice di non ammettere l'azione civile quando ritenga che non si possa in sede di processo penale di essa adeguatamente conoscere, o che la cognizione in un modo qualunque sarebbe di nocumento ai fini particolari di questo » (E. Carnevale, *I limiti dell'azione civile nei giudizi penali* (1912), in *Diritto criminale*, III, p. II, Roma, 1932, p. 509). Per la diversa scelta operata con il codice liberale cfr. G. Guidi, voce *Parte civile*, in *Enc. giur. it.*, X, III, p. I, Milano, 1915, p. 338 ss.

(9) E. Ferri, *Principii di diritto criminale*, Torino 1928, delinea una riforma che consente un processo penale a carico di « delinquenti che al momento del giudizio abbiano compiuto il dodicesimo anno » (p. 688); afferma che « l'obbligo del delinquente al risarcimento del danno verso la parte lesa non è soltanto di diritto privato ... ma è essenzialmente e sempre di diritto pubblico » (p. 732); trova scandaloso che la parte civile debba affrontare le « lungaggini » del processo civile per dare contenuto al « risarcimento platonico » ottenuto con la sentenza penale (p. 733).

(10) Cfr. E. Ferri, *Principii*, cit., p. 734-735.

(11) Secondo l'art. 91 progetto preliminare (citato da E. Ferri, *Principii*, cit., p. 775) « in ogni giudizio penale il Pubblico Ministero insieme alla condanna deve chiedere anche il risarcimento del danno cagionato dal delitto ». Con riguardo al « perdono giudiziale », istituto riservato ai minorenni, l'art. 92 del progetto preliminare consente che la sua concessione venga subordinata alla condizione del risarcimento del danno « entro un dato termine », con ciò confermando la sicura commistione dell'azione penale e dell'azione civile nel processo a carico di minorenni.

(12) E. Altavilla, *Lineamenti di diritto criminale*, Napoli, 1932 (monografia cronologicamente collocata tra il c.p.p. 1930 e il r.d. n. 1404 del 1934) riferisce che, con circolare del ministro Rocco, il tribunale per i minorenni era stato « creato nelle sedi di Corte di Appello » (p. 346), evidentemente quale sezione specializzata presso i Tribunali distrettuali. L'A. giudica « opportuna » l'iniziativa. Trattasi verosimilmente della circolare 22 settembre 1929, n. 2236 (in *Boll. Uff. del Ministero della Giustizia e degli Affari di culto*, 1929, p. 766), che « diede le prime norme per il funzionamento di una speciale giustizia minorile » (lo ricorda G. Novelli, *Note illustrative al r.d. 20 luglio 1934*, XII, n. 1404 sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, in *Riv. dir. penit.*, 1934, II, p. 811-812), cui seguì la circolare 26 marzo 1933 n. 2314 del Guardasigilli De Francisci, in *Boll. Uff. del Ministero di Grazia e Giustizia*, 1933, p. 234. Per completezza, va ricordato che in precedenza, e nella stessa direzione, si era mossa la circolare 11 maggio 1908 del Guardasigilli V.E. Orlando (cfr. D. Izzo, *Il trattamento dei minorenni delinquenti dalla circolare Orlando al Progetto Ferri*, in *Rass. st. penit.*, 1957, p. 145).

(13) Per il testo con relazione accompagnatoria si veda *Il nuovo codice di procedura penale a cura di G. Conso, V. Grevi e G. Neppi Modona*, vol. VII, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, Padova, 1990, p. 37.

(14) Lo ricorda G. Novelli, Note illustrative, cit., p. 793 e 797. Non vi era alcun dubbio che, « eccezion fatta per i procedimenti che si svolgono davanti a Tribunali speciali (tribunale speciale per la difesa dello Stato, tribunali militari), la costituzione di parte civile può avvenire in qualunque procedimento » (U. Pioletti, voce Persona offesa, in Nuovo Dig. it., IX, Torino 1939, p. 496) e, quindi, anche nel procedimento a carico del minore.

(15) Esplicito, in tal senso, è il Parere sul progetto preliminare del codice di procedura penale, Roma, 1979, p. 21 ss.: « l'impossibilità di rivedere in questa sede il decreto del 1934 » non potrà impedire « i necessari adattamenti del nuovo rito tendenzialmente accusatorio alle caratteristiche proprie della giustizia minorile ». In generale si vedano I. Baviera, Diritto minorile, Milano, 1976; A.C. Moro, voce Minorenni (trib.), in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 567 ss. e — nell'ottica processuale penale — M. Pisani, Il Tribunale per i minorenni (genesi e sviluppi normativi), in Ind. pen., 1972, p. 231.

(16) Fondamentale per cogliere la ratio della scelta normativa proposta è la relazione accompagnatoria: « Con il principio di cui al n. 3) si è voluto escludere l'esercizio nel procedimento penale minorile dell'azione civile per il risarcimento del danno o le restituzioni. Ciò innanzitutto per non inserire — in un procedimento che serve essenzialmente a chiarire al minore il significato del suo comportamento — un soggetto che, sia pur legittimamente, tende a realizzare interessi del tutto estranei a quelli che persegue lo Stato nei confronti del minore medesimo. Di notevole disturbo alla finalità anche educativa del processo può essere, infatti, l'intervento di una parte che per lo più persegue fini economici propri e la cui presenza si pone per il minore esclusivamente come persecutoria. Inoltre l'azione civile non può non appesantire il processo minorile — che invece deve essere necessariamente agile e rapido e tutto indirizzato ad un esame della personalità dell'autore del fatto ed alla individuazione degli strumenti più idonei al suo recupero — con questioni rilevanti ma sostanzialmente estranee alle finalità da perseguire. Si pensi ad esempio a tutte le questioni relative alla citazione della parte lesa nei casi numerosissimi in cui il proprietario del veicolo rubato sa del fatto e poco o nulla chiede a titolo di danno. A ciò si aggiunga che l'esclusione della parte civile è di pratica utilità alla stessa parte lesa che oggi invece quasi mai può ottenere la declaratoria di responsabilità civile dell'imputato. La maggior parte dei processi minorili — specie quelli per cui vi è la costituzione di parte civile (reati colposi) — termina infatti senza applicazione di pena (dichiarazione di immaturità o concessione del perdono giudiziale) per cui l'inserimento nel processo penale dell'azione civile crea solo ritardi nella definizione dei processi che danneggiano prima di tutto la stessa parte civile. Va infine sottolineato come il principio dell'esclusione della parte civile nel processo minorile ha già trovato attuazione nel sistema normativo dei paesi a noi vicini (Germania occidentale, diversi cantoni svizzeri, Gran Bretagna). La parte offesa può dunque esercitare immediatamente e autonomamente dal processo penale l'azione per il danno e le restituzioni proponendola nella sede naturale del processo civile. In coerenza con tale impostazione si è affermata l'esclusione dell'efficacia vincolante della decisione per le persone che non sono intervenute nel giudizio penale ».

(17) Il testo è pubblicato nel volume citato in nota 13, a p. 69.

(18) L'art. 14 dispone: « Non è ammessa la costituzione di parte civile. Non si applicano, quando il reato è stato commesso da un minore, gli articoli 27 e 28 del codice di procedura penale » del 1930.

(19) Il testo è pubblicato nel volume citato in nota 13, a p. 128.

(20) L'art. 83 dispone che « nel procedimento penale a carico dei minori non è possibile l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato. La sentenza penale emessa nei confronti di un minore non fa stato in sede civile ».

(21) Cfr. F. Benevolo, La parte civile, cit. p. 7: « Chiunque abbia pratica di penali procedimenti avrà senza dubbio notato che i giudizi nei quali la parte lesa da reato si costituisce parte civile, sono quelli che richiedono maggiore dottrina e abilità, così per parte del magistrato che dirige il dibattimento, come, e più specialmente, del Pubblico Ministero e dei patrocinanti. Del che la ragione vuol essere desunta dal maggior numero delle parti intervenienti nel giudizio e dal più vivo contrasto degli opposti interessi ». Nel senso che « l'esercizio dell'azione civile in sede penale rallenta l'iter del processo e ne appesantisce la struttura, è fonte di possibili intralci e può, in casi particolari, impegnare da sé la giurisdizione penale (pensiamo alle impugnazioni per i soli interessi civili) » cfr., dello scrivente, Azione civile e processo penale, in Aa.Vv., Lezioni sul nuovo processo penale, Milano, 1990, p. 261-262. Sulle « tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata » nel processo minorile si sofferma Corte cost. n. 60 del 1996, cit.

(22) Per l'estrinsecazione di questo concetto, v. G. Ichino, La parte civile nel processo penale, Padova, 1989, p. 1 ss.; sulla « funzione distorta e, comunque, di disturbo » dell'azione civile nel procedimento minorile si sofferma il parere del Consiglio giudiziario presso la C. App. Roma a margine dell'art. 8 del progetto preliminare del 1988.

(23) La già ricordata sentenza n. 60 del 1996 della Corte costituzionale è pubblicata in Cass. pen., 1996, p. 1742, con nota di P.P. Rivello. La Corte non ha ravvisato a favore della scelta di esclusione della parte civile dal processo militare ragionevoli giustificazioni che ha invece ribadito essere rinvenibili in ordine all'esclusione della parte civile nel processo penale minorile, quali la tutela della personalità del minore. In precedenza, con sentenza n. 136 del 1991, in Giur. cost., 1991, p. 1284, la Corte costituzionale aveva giustificato la scelta legislativa di evitare che l'entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 implicasse l'inammissibilità della costituzione di parte civile nei procedimenti pendenti destinati a proseguire con le norme abrogate.

(24) Non mancano chiavi di lettura esattamente opposte: partendo dal presupposto che nel c.p.p. 1988 « vi è, tuttavia, tutta una serie di segnali che lasciano trasparire una volontà non esasperatamente determinata al mantenimento dello status quo e che, piuttosto, collocano la scelta operata con il codice 1988 tra quelle suscettibili di un ripensamento senza troppi rimpianti anche se non in tempi brevi », per P. Corso, Azione civile, cit., p. 263, « l'impressione che se ne può trarre è quella di un processo minorile come terreno sperimentale di soluzioni da adottare, in un secondo momento, nel processo ordinario ma, come ogni impressione, va verificata alla luce dell'evoluzione normativa ». Nel senso che l'art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988 è disposizione « del tutto innovativa e quanto mai opportuna » cfr. A. Dell'Oro, Novità e sopravvivenze nel nuovo processo penale a carico di minorenni, in Studi in memoria di P. Nuvolone, III, Milano, 1991, p. 185. L. Pepino, voce Tribunale per i minorenni, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 352 colloca l'inammissibilità dell'azione civile tra le peculiarità di cui « nel processo l'imputato minorene gode ». V., altresì, A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, IV ediz., Bologna, 2008, p. 545-6 e G. Spangher, La protezione processuale del minore nel procedimento ordinario e in quello minorile, in Studi in ricordo di G. Pisapia, II, Milano, 2000, p. 703. Forte critica alla « inammissibilità dell'azione civile » (art. 8 prog. prelim. del 1988) aveva espresso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Prato, definendo « inspiegabile » la scelta del legislatore e frutto di « una ipertutela assolutamente ingiustificata ».

(25) In una prospettiva di omogenizzazione dei rapporti tra azione civile e azione penale nei vari modelli processuali si è mosso il Tribunale per i minorenni di Sassari, prospettando una questione di legittimità dell'art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988 basata sul pregiudizio derivante alla « persona offesa » dal reato e indicando la soluzione costituzionalmente corretta nell'estensione al processo minorile della disciplina del c.p.p. 1988 che la stessa Corte costituzionale aveva esteso al processo penale militare. Con sentenza 23 dicembre 1997 n. 433, in Giur. cost., 1997, p. 3865 con nota di M. G. Aimonetto, Costituzione di parte civile e processo minorile, ivi, p. 3871, la Corte è andata di contrario avviso, tra l'altro sottolineando la « perfetta assonanza » tra la scelta sottesa all'art. 10 e « gli indirizzi espressi dagli organismi internazionali in tema di amministrazione della giustizia minorile ». Per un quadro d'insieme degli atti internazionali e nazionali rilevanti in materia cfr. D. Vigoni, Codice della giustizia penale minorile, Milano, 2005 (anche per una completa e ragionata bibliografia).

(26) In tali termini si esprimeva l'ordinanza di rimessione del Tribunale per i minorenni di Sassari, giudice a quo della questione di legittimità dell'art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988, sottolineando che un attento utilizzo dei poteri presidenziali di conduzione del processo ben potrebbe efficacemente contrastare le maggiori tensioni processuali indotte dalla presenza della parte civile. Per la costituzionalità della scelta legislativa si esprime F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, Milano, 2002, p. 157 ss.

(27) Nel senso che « l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile » cfr. Corte cost. 26 ottobre 1982 n. 171, in Giur. cost., 1982, I, p. 1739. In molteplici occasioni, prima e dopo il varo del c.p.p. 1988, la Corte costituzionale ha ricordato che « il diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale » (sent. 3 aprile 1996 n. 98, in Giur. cost., 1996, p. 904) e che « l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo » (sent. 2 maggio 1991 n. 192, in Giur. cost., 1991, p. 1797). Da ultimo questa linea interpretativa è ribadita nell'ordinanza 20-27 luglio 2011 n. 254 della Corte costituzionale: « la Corte ha già più volte rilevato che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni « separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale », essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale » (da ultimo,

ordinanza n. 339 del 2008; inoltre, sentenza n. 443 del 1990, n. 171 del 1982, n. 166 del 1975 e ordinanza n. 124 del 1999)".

(28) Così si esprime S. Larizza, *Evoluzione del diritto penale minorile*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. V, *Diritto e procedura penale minorile* a cura di E. Palermo Fabris e A. Presutti, Milano 2002, p. 145. Di « fuoriuscita del minore dal circuito penale » parla A. Presutti, *La posizione del minore*, ivi, p. 362.

(29) Con sentenza 23 marzo 1964 n. 25, in *Giur. cost.*, 1964, p. 223, con nota di R. Oriani, ivi, p. 225, la Corte costituzionale aveva giudicato compatibile l'istruttoria sommaria con il processo minorile, in quanto non ostativa ai necessari accertamenti sulla personalità dell'imputato minorenni.

(30) Cfr. A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2001, p. 52. D. Siracusanò-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, II, Milano, 2004, p. 727 sottolineano l'attribuzione alla persona offesa di specifici diritti di partecipazione al procedimento minorile, seppure « a tutela dei suoi interessi non patrimoniali ». Cfr. altresì A. Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2004, p. 626 e M. Chiavario, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, Torino, 2005, p. 405 secondo cui « alla persona offesa in quanto tale sono pur riconosciuti, nel procedimento penale minorile, spazi d'intervento talora maggiori di quelli di cui essa dispone nei procedimenti contro maggiorenni ». Sullo « spazio processuale » riconosciuto alla persona offesa si rinvia a S. Giambruno, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, p. 53, anche per richiami alla giurisprudenza della Suprema Corte.

(31) « In astratto, la sede penale assicura al danneggiato diversi vantaggi: i tempi di definizione dei procedimenti penali sono meno lunghi rispetto a quelli del contenzioso civile; l'onere probatorio risulta decisamente alleviato (la parte civile si giova dei poteri investigativi del p.m. e della p.g., non patisce i limiti istruttori stabiliti dal diritto civile, può prestare testimonianza); sono inferiori i costi economici dell'azione giudiziaria, data la minor durata della procedura e l'assenza dell'obbligo di anticipare le spese processuali » (P. Bronzo, *Commento all'art. 10*, in *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, Milano, 2007, p. 106). Anche G. Di Chiara, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, p. 235 sottolinea i « privilegi » derivanti al danneggiato che agisce in sede penale. Da ultimo, cfr. Cass. sez. VI, 22 gennaio 2011 n. 2251 cit. che sottolinea come la inammissibilità della costituzione di parte civile non escluda la possibilità di adottare prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato (art. 28 d.P.R. n. 448/1988). Va, al riguardo, ricordato che la raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulle Regole europee per i minorenni autori di reato che siano oggetto di sanzioni e misure prevede che "44. I minorenni devono essere incoraggiati a riparare, nella misura delle loro possibilità, il danno o gli effetti negativi causati dal reato, nella misura in cui tale operazione si colloca nel quadro delle sanzioni o misure applicate nella comunità delle quali sono destinatari". La Raccomandazione, adottata il 5 novembre 2008, è pubblicata in *Minori giustizia*, n. 1/2010, p. 266 ss. Per un collegamento tra procedimento minorile e procedimento a carico degli enti ex d. lgs. n. 231/2001, ove il divieto di costituzione di parte civile si accompagna ad un favor per condotte riparatorie delle conseguenze del reato, cfr. E. Dinacci, *Le questioni risarcitorie nel processo agli enti tra autonomia di disciplina e necessità di integrazione*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7/2011, p. 881 (e, in specie, nota 19).

Utente: scuol9564 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - www.iusexplorer.it - 19.11.2015

LA DIRETTIVA EUROPEA A TUTELA DELLE VITTIME DI REATO: I PRIMI EFFETTI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Elena Mazzilli

c.p.p. art. 90

c.p.p. art. 185

Dir. 25-10-2012, n. 2012/29/UE

Nell'ordinamento italiano non è presente una definizione giuridica di «vittima». Utilizzando una terminologia più specifica, il diritto penale sostanziale e processuale distingue la «persona offesa» (art. 90 c.p.p.), soggetto che la norma penale intende tutelare, e il «danneggiato dal reato» (art. 185 c.p.p). Il concetto di vittima è invece delineato nella più recente normativa dell'Unione europea: secondo la direttiva 2012/29/UE, si tratta di «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» e ancora di «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». Lo spirito di fondo della direttiva 2012/29/UE muove dalla rinnovata considerazione del reato non solo come torto alla società, ma anche come violazione dei diritti individuali di chi lo subisce.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La direttiva europea 2012/29/UE: una risposta ai bisogni delle vittime. - 3. (Segue) Vulnerabilità delle vittime e vittimizzazione secondaria. - 4. L'ordinanza adottata nel c.d. "Processo Forteto". - 5. (Segue) L'obbligo di interpretazione conforme in pendenza del termine di recepimento. - 6. (Segue) Le misure di protezione adottate e l'escussione dibattimentale delle persone offese. - 7. Tutela della vittima e tutela dell'imputato.

1. - A partire dagli anni '70 del secolo scorso, dopo decenni d'oblio, la posizione e le esigenze di tutela della vittima nel procedimento penale sono tornate a rappresentare un tema centrale nella discussione dottrinale, giuridica e criminologica, per lungo tempo concentrata pressoché esclusivamente sulle istanze garantistiche dell'imputato ⁽¹⁾.

Prima di analizzare in quale modo l'ordinamento italiano nel corso degli anni abbia dato esecuzione alle molteplici fonti internazionali ed europee ⁽²⁾ volte alla riscoperta delle prerogative dell'offeso, sembrano opportune alcune preliminari considerazioni generali sul tema, utili alla individuazione dei fattori scatenanti la sua irruzione sulla scena politica e giuridica.

Il fenomeno è germogliato in un contesto, caratteristico della seconda metà del Novecento, di valorizzazione dei diritti fondamentali ⁽³⁾ degli individui, inclusi coloro che avevano subito un reato. Nello specifico è possibile individuare tre concause che consentono di spiegare la progressiva centralizzazione della vittima nelle politiche penali e processualpenali odierne. La prima attiene all'espansione della massa di destinatari dei comportamenti illeciti: la maggioranza dei cittadini, nelle società dei paesi occidentali, detiene beni sufficientemente appetibili per la criminalità, rendendoli dunque vulnerabili all'esperienza vittimologica ⁽⁴⁾. La seconda è legata al progressivo affermarsi della vittima come soggetto portatore di diritti e interessi che intende far valere, richiedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria e partecipando attivamente al procedimento penale ⁽⁵⁾. La terza motivazione risiede invece nella tendenza del potere esecutivo e legislativo ad affrontare in via prioritaria le conseguenze del fenomeno criminale piuttosto che le sue cause ⁽⁶⁾. Le politiche governative e i processi decisionali in materia di controllo dei reati degli ultimi decenni risultano caratterizzate da una maggiore attenzione alla gestione degli effetti pregiudizievoli delle condotte penalmente illecite, piuttosto che ad interventi che attengano al crimine stesso: tale scelta è stata a sua volta determinata, almeno in parte, dal progressivo peggioramento del fenomeno criminale come problema sociale ⁽⁷⁾ e alla conseguente esigenza di far fronte alle richieste di tutela e ristoro provenienti da una pleora sempre più ampia di soggetti.

La concomitanza di questi tre elementi ha determinato un progressivo abbandono del ruolo minimale cui tradizionalmente l'offeso veniva relegato. Come ha sostenuto David Garland: "As critics pointed out, the victim's role in criminal justice was routinely reduced to that of complaint and witness, rather than a party to the proceedings, and the injuries victims suffered typically went unacknowledged and uncompensated. (...) Until recently, the system's standard response to this criticism was that the victim's interests were subsumed within the public interest (...)" ⁽⁸⁾.

Col tempo, questo approccio si è rivelato sempre meno convincente ed efficace: la concatenazione di differenti circostanze ed eventi ha determinato condizioni estremamente favorevoli affinché la vittima tornasse a ricoprire un ruolo centrale. Di conseguenza le autorità giudiziarie e gli operatori governativi hanno ritenuto necessaria l'ideazione di un nuovo modo di relazionarsi con le vittime, sia individuali sia organizzate in movimenti e con gli enti e le associazioni rappresentative delle relative istanze. In dottrina si è soliti ricondurre questa nuova tendenza proprio alla progressiva espansione del "movimento delle vittime", nato nei primi anni '70 negli Stati Uniti ⁽⁹⁾, avente lo scopo di sensibilizzare i soggetti che operano nel settore penale circa gli effetti dannosi che i fenomeni criminali producono nella vita di costoro. In particolare, le iniziali forme di interessamento si sono sviluppate lungo due linee direttrici: una prima consistente nell'intervento delle stesse agenzie governative e autorità giudiziarie, preoccupate dalla riluttanza delle persone offese a cooperare con le istituzioni - c.d. "victims' alienation from the criminal process" ⁽¹⁰⁾ - denunciando i reati subiti e fornendo prove in tribunale; una seconda inaugurata da gruppi di volontariato, animati dalla volontà di ottenere il riconoscimento di maggiori diritti e tutele ad un "coprotagonista" del fenomeno criminale fino ad allora sostanzialmente ignorato.

L'intensificazione degli sforzi governativi in tal senso diede vita inoltre a programmi di *compensation* a favore delle vittime, vale a dire forme di risarcimento a carico dello Stato: il primo programma venne istituito in

Nuova Zelanda (1963), seguito da Regno Unito (1964) e Stati Uniti (California 1965). Nei successivi anni '80 e '90 la presenza di associazioni di vittime divenne via via crescente sulla scena politica e sociale, contribuendo largamente ad elaborare ed attuare forme di protezione, supporto e assistenza legale e psicologica ⁽¹¹⁾. Analizzando il panorama europeo negli stessi anni, spicca, tra gli altri, il contributo del Consiglio d'Europa, in particolare del *Comité européen pour les problèmes criminels* (CDPC), costituito al suo interno, che, a partire dai primi anni '80, ha intrapreso una politica fortemente incentrata sulle esigenze delle persone offese, ritenendola coesistente all'attuazione di un equo sistema penale ⁽¹²⁾.

Anche a conclusione del Consiglio europeo di Tampere del 1999, durante il quale i governi decisero di imprimere la spinta decisiva verso la costituzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia comune, venne manifestata l'esigenza di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime di reato e di costituire programmi nazionali di finanziamento alle iniziative, statali e/o non governative, per l'assistenza di tali soggetti ⁽¹³⁾. Più recentemente, il Consiglio europeo di Stoccolma del 10-11 dicembre 2009 invitava la Commissione e gli Stati membri ad esaminare come migliorare la legislazione e le misure di protezione e sostegno delle vittime. L'Unione Europea colse le sollecitazioni del Consiglio europeo adottando, dopo una serie di atti di *soft law* prodotti dalle diverse istituzioni ⁽¹⁴⁾, la decisione quadro 2001/220/GAI ⁽¹⁵⁾ del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, sostituita dalla direttiva 2012/29/UE ⁽¹⁶⁾. Invero, l'Italia, nonostante la presentazione di alcuni disegni di legge ⁽¹⁷⁾, non ha mai dato attuazione alla previgente decisione quadro, trattando in maniera parziale e disomogenea la materia ⁽¹⁸⁾; si comprende dunque quanto sia urgente e necessaria l'emanazione di un testo legislativo che affronti il tema della tutela delle persone offese a tutto tondo, non dimenticando peraltro la rilevanza degli strumenti di mediazione penale in una prospettiva di lungo periodo. Per ora, tuttavia, l'*iter* di recepimento della fonte europea vede la direttiva 2012/29/UE inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 96), con obbligo di attuazione entro il 16 novembre 2015, conformemente a quanto previsto all'art. 27 della direttiva. Con questo contributo si intende offrire, senza pretesa di esaustività, una panoramica generale sulla figura della vittima di reato, la sua rinnovata centralità nelle politiche europee ed internazionali e sulla fonte normativa che ad oggi affronta in maniera più compiuta il tema, per poi analizzare come, in un caso specifico, il Tribunale di Firenze abbia interpretato tale direttiva europea fornendo un livello di tutela superiore a quello che attualmente offre l'ordinamento italiano, a favore di un gruppo di persone offese ad alto rischio di vittimizzazione secondaria.

2. - Nell'ordinamento italiano non è presente una definizione giuridica di "vittima". Utilizzando una terminologia più specifica, il diritto penale sostanziale e processuale distingue la "persona offesa" (art. 90 c.p.p.), soggetto che la norma penale intende tutelare, e il "danneggiato dal reato" (art. 185 c.p.p.). Il concetto di vittima è invece delineato nella più recente normativa dell'Unione europea: secondo la direttiva 2012/29/UE, si tratta di "una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato" e ancora di "un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona" ⁽¹⁹⁾. È a questi individui che la fonte europea intende assicurare protezione, tutela e sostegno, al fine di debellare i fenomeni di "neutralizzazione" e "vittimizzazione secondaria" che troppo spesso caratterizzano la loro quotidianità.

La soluzione prospettata dal legislatore europeo consiste nella predisposizione di un sistema di diritti che riflettano integralmente i bisogni delle vittime nella fase iniziale di approccio alle forze dell'ordine, in quella strettamente processuale e in quella successiva allo svolgimento del procedimento penale. Tali bisogni sono stati catalogati dall'*Office for victims of crime* del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti in tre categorie: victims' need to feel safe, victims' need to express their emotions, victims' need to know 'what comes next' ⁽²⁰⁾. In altri termini, la vittima manifesta un triplice bisogno: riprendere il controllo e superare il senso di impotenza causato dall'aver subito un reato; esprimere e veder riconosciuto il suo stato d'animo; essere rassicurata e protetta ⁽²¹⁾.

Per rispondere alla prima di queste esigenze, la direttiva predispone il diritto all'informazione e quello all'assistenza linguistica: la vittima, fin dal primo contatto con l'autorità, dovrà ricevere informazioni in modo comprensibile ⁽²²⁾, in particolare sul proprio caso; occorrerà inoltre prestare ad essa ausilio al momento della presentazione della denuncia; infine si dovrà riconoscere il suo diritto ad essere sentita nel corso del procedimento penale, per poter fornire elementi di prova ⁽²³⁾. La familiarizzazione con le regole e le prassi del procedimento giudiziario, consente infatti a chi abbia *lato sensu* "subito" un reato ⁽²⁴⁾, di cominciare a riprendere il controllo sulla propria vita. Quanto al secondo bisogno, la direttiva prevede che la vittima dovrà poter accedere a specifici servizi di assistenza, che la accompagnino prima, durante e dopo il procedimento penale; si deve in tal senso provvedere a fornire adeguate informazioni relative ai diritti nel procedimento e alle prerogative in materia di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento, nonché sostegno emotivo e psicologico ⁽²⁵⁾. Infine, il bisogno di protezione deve essere soddisfatto attraverso la predisposizione di molteplici accorgimenti e misure di protezione, da attuare nell'ambito del procedimento penale e al di fuori di esso, garantendo tutela alla vita privata dell'offeso (art. 21). La direttiva sancisce all'art. 18 il "diritto alla protezione", imponendo agli Stati membri di assicurare "misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze".

Tra i primi fondamentali accorgimenti volti ad evitarle ulteriori patimenti, figurano la riduzione ai soli casi di stretta necessità delle audizioni nella fase delle indagini preliminari, con la possibilità di essere accompagnata dal rappresentante legale o da persona di sua scelta ⁽²⁶⁾ (salvo motivata decisione contraria) e il diritto all'assenza di contatti, riconosciuto se necessario anche ai suoi familiari, con l'autore del reato (art. 19). Mentre tali misure si rivolgono genericamente ad ogni vittima di reato, le successive disposizioni tendono a garantire un livello di tutela superiore a quelle maggiormente vulnerabili e pertanto particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria.

3. - Lo spirito di fondo della direttiva 2012/29/UE muove dalla rinnovata considerazione del reato non solo come torto alla società, ma anche come violazione dei diritti individuali di chi lo subisce.

La giustizia penale moderna si caratterizza storicamente per l'accentramento dei poteri punitivi in capo allo Stato e la conseguente espropriazione di poteri diretti dell'offeso nei confronti dell'autore dell'illecito. La stipulazione del contratto sociale con il quale i cittadini delegano lo Stato ad esercitare il diritto-dovere di punire i trasgressori, fondato sulla evidente esigenza di impedire che ad ogni attentato alla vita o ai beni dell'uomo segua un'infinita spirale di vendetta ⁽²⁷⁾, col passare dei secoli ha condotto alla costruzione di un sistema di giustizia scarsamente interessato alla primaria esigenza di riconoscimento che la vittima manifesta ⁽²⁸⁾, costringendola al contrario ai margini della scena ed attribuendole tutt'al più il mero ruolo di "primo testimone" del reato commesso. La razionalizzazione e la rimozione dal sistema penale della componente emotiva, di cui è portatore il soggetto passivo del reato, hanno avuto come contropartita la sua sostanziale "neutralizzazione" ed esposizione a fenomeni di "vittimizzazione secondaria", riferendosi con tale espressione alle "conseguenze psicologiche ulteriori per la vittima provocate dalla situazione nella quale si viene a trovare in seguito alla denuncia o comunque nel momento in cui le agenzie di controllo formale vengono a conoscenza del fatto di reato e ne individuano il soggetto stesso quale vittima" ⁽²⁹⁾. In altri termini, colui che subisce le conseguenze dirette del fatto illecito (c.d. vittimizzazione primaria) è particolarmente vulnerabile anche ad ulteriori conseguenze negative che seguono all'assunzione dello *status* di vittima e derivano dal confronto di questa con la realtà sociale e normativa che la circonda ⁽³⁰⁾. È evidente dunque che i fenomeni in questione possono dipendere da molteplici fattori: tra questi, tuttavia, assume particolare rilevanza il patimento rappresentato dal percorso giudiziario che la persona offesa e/o i suoi familiari devono attraversare, subendone le lungaggini, le complesse procedure, la testimonianza in dibattimento, col paradosso che il mezzo per ottenere giustizia a seguito di un torto subito, diviene esso stesso motivo di danno e sofferenza ⁽³¹⁾. La direttiva fa espresso riferimento a tale rischio ⁽³²⁾, sottolineando l'esigenza di dotare gli operatori della giustizia di una varia gamma di misure atte ad "evitare la sofferenza alla vittime durante il procedimento giudiziario". Ancora, al considerando n. 55 viene espressa la preoccupazione per quei soggetti particolarmente esposti a tali forme di trauma, per i quali risulta indispensabile una "valutazione individuale" ⁽³³⁾ che permetta di rilevare prontamente il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di individuare quali misure speciali di protezione siano adeguate al caso concreto. Le disposizioni degli artt. 22, 23 e 24 traducono in termini normativi la richiesta di una tutela ancora più pervasiva per quelle vittime che manifestano specifiche esigenze di protezione. Si tratta di persone che, a causa delle loro caratteristiche biologiche, psicologiche, socioeconomiche e del tipo, natura e circostanze del reato subito, risultano essere maggiormente vulnerabili ⁽³⁴⁾, dunque meritevoli di una tutela intensificata da attuare nella fase delle indagini preliminari ed in quella dibattimentale, attraverso specifiche misure di protezione ⁽³⁵⁾.

4. - Con l'ordinanza del 10.2.2014 il Tribunale di Firenze, interpretando conformemente alla direttiva 2012/29/UE la legislazione nazionale, nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale, violenza privata e maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha previsto l'adozione di misure di protezione per le persone offese coinvolte e i rispettivi familiari, in particolar modo nella fase dell'escussione dibattimentale di queste ultime, al fine di limitarne il rischio di vittimizzazione secondaria. Si tratta di uno dei primi casi in Italia di interpretazione conforme della direttiva 2012/29/UE ⁽³⁶⁾, resa possibile dalla disponibilità manifestata dal Servizio di assistenza alle vittime di reato - Rete Dafne, ad effettuare le necessarie valutazioni individuali (ex art. 22) di coloro che richiedessero un supporto psicologico prima della deposizione dibattimentale e ad indicare al collegio giudicante le misure di protezione da attuare in udienza.

Prima di analizzare i contenuti dell'ordinanza e degli accorgimenti concretamente adottati, pare opportuno soffermarsi preliminarmente sull'obbligo di interpretazione conforme generato in capo ai giudici dalla direttiva 2012/29/UE.

5. - Come noto, è ormai pienamente pacifico che fin dall'entrata in vigore della direttiva europea, sorge in capo a tutti gli organi degli Stati membri l'obbligo di perseguire il risultato contemplato dalla stessa, e, in virtù dell'art. 4, par. 3 t.u.e., di "adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni europee". Nell'ambito di loro competenza, gli organi giurisdizionali, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽³⁷⁾, devono interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva. Tale orientamento giurisprudenziale è stato elaborato dalla Corte per porre rimedio ai frequenti casi di inadempimento dell'obbligo di trasposizione entro il termine prescritto, analogamente all'espedito adottato per garantire effetti diretti alle direttive non trasposte entro il termine o trasposte in maniera inadeguata, che siano però sufficientemente chiare e precise, incondizionate e non abbisognino di ulteriori puntualizzazioni di dettaglio ⁽³⁸⁾ (c.d. direttive dettagliate).

Più problematica appare invece la questione dell'applicabilità del canone ermeneutico dell'interpretazione conforme anche alle direttive per le quali il termine di trasposizione non sia ancora scaduto ⁽³⁹⁾. Ci si chiede se l'obbligo di interpretazione orientata sorga in capo al giudice nazionale al momento dell'entrata in vigore dell'atto normativo oppure all'indomani della scadenza del termine di recepimento.

La giurisprudenza europea sul punto appare non risolutiva: significativo è il caso *Mangold* ⁽⁴⁰⁾, ove la Corte di giustizia ha affermato l'esistenza di tale canone ermeneutico e del conseguente dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna confliggente, ancor prima della scadenza del termine di recepimento, se la fonte europea abbia ad oggetto l'applicazione di "un principio generale del diritto comunitario" ⁽⁴¹⁾. In un'ipotesi del genere, ove le regole della direttiva richiamino l'operatività di principi fondamentali, il dovere di dare attuazione al diritto europeo, se del caso in spregio a quello nazionale in contrasto, opera anche prima che sia decorso il tempo lasciato agli Stati per attuare la fonte normativa sovranazionale. Se tale approdo giurisprudenziale lasciava immaginare un imminente riconoscimento della piena validità del principio di interpretazione conforme, la Corte di giustizia ha parzialmente disatteso le aspettative, adottando una soluzione compromissoria nel caso *Adeneler* ⁽⁴²⁾, ove ha affermato l'esistenza di un obbligo generale di interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva soltanto a partire dalla scadenza del termine

per il recepimento ⁽⁴³⁾. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte ha precisato che, a partire dall'entrata in vigore della fonte europea, "i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall'interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito dalla direttiva" ⁽⁴⁴⁾. Questa precisazione consente dunque all'organo giurisdizionale di percorrere una strada alternativa, valorizzando, nell'esercizio dell'attività ermeneutica, "un obbligo negativo di desumere dalle statuizioni nazionali norme contrarie alle disposizioni della direttiva" ⁽⁴⁵⁾.

È stato tuttavia sottolineato come, tra l'obbligo di interpretazione conforme e il divieto di interpretazione difforme, vi sia a ben vedere una mera differenza quantitativa, che non può determinarsi in assoluto, ma che si modifica a seconda del contenuto più o meno preciso della disposizione della direttiva stessa ⁽⁴⁶⁾. In altre parole, quanto più pregnante risulti la previsione sovranazionale, tanto più ridotto sarà il margine operativo del giudice nell'applicare le fonti interne.

Dunque, in presenza di previsioni specifiche e precise, come sono tendenzialmente quelle della direttiva 2012/29/UE, il divieto di interpretazione difforme non fa che avvicinarsi, sino a quasi coincidere, con l'obbligo positivo di uniformare la normativa nazionale alla omologa previsione europea. Inoltre, tenendo a mente l'insegnamento della sentenza *Mangold* è possibile affermare che la direttiva in questione, avendo l'obiettivo di promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e sicurezza della vittima, nonché il rispetto della vita privata e familiare ⁽⁴⁷⁾, impone al giudice di interpretare le disposizioni del proprio ordinamento in materia in modo conforme, e persino di non applicare quelle che impediscono la piena realizzazione dei richiamati principi fondamentali ⁽⁴⁸⁾.

6. - Nel delineare la fisionomia degli offesi da reato che presentino specifiche esigenze di protezione, la direttiva riserva debita considerazione alle "vittime di terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità" (art. 22, par. 3). Evidentemente, il legislatore europeo ha ritenuto potersi presumere una maggiore vulnerabilità di questi soggetti, in ragione della particolare gravità dei reati subiti. Nell'ambito del procedimento intentato dalla Procura presso il Tribunale di Firenze, contro ventitré membri della comunità e cooperativa agricola "Il Forteto", le imputazioni contestate rientrano tra i delitti che, secondo le indicazioni della direttiva, determinano un rischio elevato di vittimizzazione secondaria e ripetuta: gli imputati risultano infatti accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.), violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), con l'aggravante dell'abuso di autorità (art. 61, n. 9 c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) con l'aggravante, in questo caso, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri ed in concorso con altri imputati (art. 112 c.p.) ⁽⁴⁹⁾. Tali reati sarebbero stati perpetrati nei confronti di altri membri della comunità, nonché di bambini e di ragazzi provenienti da situazioni familiari disagiate e per questo affidati dai servizi sociali e/o dall'autorità giudiziaria alla comunità. La delicata situazione psicologica di individui che, secondo la tesi accusatoria, avrebbero subito per anni e, nella maggior parte dei casi, in età infantile e adolescenziale, violenze fisiche, sessuali e psicologiche, ha persuaso il pubblico ministero a richiedere al collegio giudicante l'adozione di misure idonee a garantire l'assistenza psicologica in udienza delle persone offese dal reato e dei loro familiari, nonché la valutazione dei rischi di vittimizzazione secondaria delle stesse, interpretando conformemente alla direttiva europea 2012/29/UE l'art. 498 c.p.p., in particolare il comma 4 *quater*, introdotto dall'art. 2 del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 ⁽⁵⁰⁾. La disposizione infatti prevede che il giudice, qualora si proceda per una serie di reati, tra cui risultano compresi gli artt. 572 e 609 *bis* c.p., debba assicurare che l'esame della persona offesa maggiorenne venga condotto tenendo conto della condizione di particolare vulnerabilità della stessa; inoltre, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, il giudice dovrà disporre, ove lo ritenga opportuno, l'adozione di modalità protette per l'escussione dibattimentale.

Il collegio pertanto, accogliendo la richiesta dell'accusa, incaricava gli operatori della Rete Dafne ⁽⁵¹⁾ (unico servizio per l'assistenza alle vittime individuato che risponde ai criteri previsti dalla direttiva, ex artt. 8 e 9), in qualità di ausiliari del giudice, a prendere contatto con i soggetti indicati dal pubblico ministero o delle parti civili costituite e ad effettuare le valutazioni individuali (ex art. 22 della direttiva), al fine di verificare l'esistenza del rischio di vittimizzazione secondaria: sulla base dell'analisi effettuata, si richiedeva inoltre di indicare le misure di protezione adeguate al caso concreto, qualora tale rischio fosse stato ritenuto sussistente, comunicandole al presidente del collegio.

Nel susseguirsi delle udienze dibattimentali, conformemente alle indicazioni fornite dagli operatori, buona parte delle persone offese e dei loro familiari venivano sottoposte ad esame utilizzando le misure previste dall'art. 23 della direttiva o quelle già disposte dal codice di rito: per alcune era richiesto l'uso del paravento, al fine di evitare il contatto visivo con gli imputati; altre invece erano sentite in aula senza essere fisicamente presenti, attraverso lo strumento della videoconferenza con altra aula del tribunale; altre ancora richiedevano lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse o di poter avere accanto, durante l'esame e il controesame, una persona di fiducia.

L'unicità del caso di studio non consente di trarre delle conclusioni generali circa la reale efficacia di tali misure nel processo di elaborazione dell'esperienza vittimizzante da parte dell'offeso: sarà necessario attendere ulteriori sviluppi giurisprudenziali per poter disporre di una casistica più completa ai fini di uno studio approfondito della tematica. A livello puramente aneddotico, è possibile tuttavia mettere a confronto le reazioni esteriori manifestate dalle vittime che hanno richiesto l'utilizzo dello strumento della videoconferenza per rendere il loro esame e quelle che invece non hanno avuto bisogno di tale misura. Ebbene, le prime molto più delle seconde, nonostante l'accorgimento approntato garantisse una situazione di quasi completo isolamento, hanno avuto nel corso della testimonianza reazioni emotive particolarmente forti: questa circostanza dimostra come costoro non godessero di una condizione psicologica tale da consentire loro di affrontare quella forma di ordalia che può rivelarsi l'esame incrociato in dibattimento.

Da una prima analisi dell'ordinanza, ci sembra di poter affermare che la soluzione avanzata dai giudici del Tribunale di Firenze riesca a conciliare il principio del contraddittorio con l'esigenza di garantire tutela alle

persone offese. Difatti, la predisposizione di misure di protezione rappresenta una menomazione limitata e tollerabile delle prerogative dell'imputato, dal momento che, pur se presente solo in modo virtuale, si può procedere ad ascoltare con domande dirette il dichiarante, così mantenendosi la capacità euristica tipica del contraddittorio. In caso contrario, dovrebbe sostenersi che la piena esplicazione del diritto dell'imputato ad interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, richieda che il testimone - offeso del reato deponga in assenza di qualsivoglia filtro, affermazione questa che risulta smentita dalla presenza risalente, nel nostro ordinamento, di previsioni con il precipuo scopo di evitare l'esame dibattimentale o "alleggerirlo" nelle sue componenti per certe categorie di testimoni.

In altri termini, posto che la credibilità dell'offeso dipende dalla intrinseca attendibilità di quanto riferito, da accertare attraverso un esame penetrante e rigoroso, difficilmente la sua escussione dibattimentale in videoconferenza, o ancora in aula col sostegno di una persona di fiducia, (indubbiamente differente rispetto alla deposizione testimoniale classica) potrebbe arrivare a compromettere sino ad inficiare totalmente l'esito della valutazione sulla credibilità di quanto narrato ⁽⁵²⁾.

Piuttosto, reali fattori di rischio potrebbero nascondersi nella fase antecedente all'escussione dibattimentale delle vittime: in particolar modo, successivamente alla valutazione individuale, l'esperto incaricato, nel consigliare una certa misura di protezione, potrebbe fornire informazioni vietate in un sistema di tipo accusatorio, con la conseguenza che l'organo giudicante verrebbe a conoscenza di circostanze che, se non si fosse dibattuto sulle misure di protezione da approntare, avrebbe potuto scoprire, eventualmente, solo all'esito del confronto dialettico tra le parti nella sede processuale. A tal proposito, l'unico punto critico rinvenibile nell'ordinanza riguarda la previsione secondo cui gli psicologi della Rete Dafne debbano comunicare direttamente al collegio lo strumento di tutela da adottare; sarebbe più opportuno, alla luce di quanto appena affermato, che tale comunicazione venisse fatta al pubblico ministero, sul quale graverebbe poi l'incarico di informare debitamente il giudice, per limitare al massimo il rischio che quest'ultimo attinga a fonti di conoscenza non contemplate.

Infine, si ricorda che la portata dell'ordinanza in questione è fisiologicamente limitata alla fase dibattimentale, pertanto, durante il procedimento in senso stretto, le persone offese sono rimaste prive di protezione, con il rischio che, anche a processo concluso, l'interesse nei loro confronti si esaurisca. Tali vuoti di tutela impongono evidentemente un intervento legislativo quanto più immediato possibile.

Nel frattempo, il legislatore italiano sembra aver intrapreso la giusta direzione introducendo l'art. 498, comma 4 *quater* c.p.p. sopra citato e dando attuazione alla direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime ⁽⁵³⁾; il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, che recepisce quest'ultima fonte europea, ha aggiunto all'art. 398 c.p.p. il comma 5 *ter*, con cui le modalità di audizione protetta in incidente probatorio sono state estese anche alle persone offese, dei reati di cui al comma 5 *bis*, che siano maggiorenni e "in condizioni di particolare vulnerabilità", da desumersi anche tenuto conto del reato per il quale si procede ⁽⁵⁴⁾.

7. - Anche se l'adozione di questo genere di misure consente potenzialmente di scongiurare il rischio di ulteriori traumi provocati dall'escussione dibattimentale della vittima, con tutto ciò che questa comporta (la c.d. "ansia da prestazione", la sofferenza di ripercorrere in aula l'esperienza vittimizzante), permangono diversi fattori di rischio, poiché molte sono le sfaccettature del fenomeno della vittimizzazione secondaria ⁽⁵⁵⁾. D'altronde con la direttiva 2012/29/UE il legislatore europeo vuole perseguire l'obiettivo di migliorare la legislazione degli Stati membri per la protezione, l'assistenza e il riconoscimento delle vittime, facendo salvi i diritti dell'autore del reato, conquistati con fatica nel corso dei decenni, e mantenendo fermo il principio cardine della presunzione d'innocenza.

Dal momento in cui ha cominciato ad affermarsi nel panorama politico e giuridico un maggior interesse nei confronti della vittima, il dibattito sul tema è andato polarizzandosi tra la posizione di chi propende per una tutela assoluta della persona offesa e di chi, invece, ritiene che i diritti dell'imputato non possano subire neanche la minima limitazione. L'Unione europea, al contrario, ha voluto farsi portavoce delle istanze di tutela di entrambi i soggetti e chiede di affrontare questo contrasto, apparentemente insolubile, individuando un punto d'equilibrio tra i diritti fondamentali dell'imputato e il primario bisogno di riconoscimento e protezione dell'offeso. Il raggiungimento di questo obiettivo è inoltre in linea con il principio del "giusto processo" (art. 6 c.e.d.u.), così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui il suo rispetto implica la necessità di un bilanciamento tra i diritti della difesa e quelli del testimone e della vittima chiamata a deporre ⁽⁵⁶⁾. Gli enormi progressi compiuti nell'intento di rendere l'ordinamento nazionale effettivamente attento alla figura e alle prerogative dell'imputato non devono cedere ma accompagnarsi alle altrettanto meritevoli esigenze di tutela della persona offesa. Solo in questo modo potrà realizzarsi un sistema processuale realmente equo.

(1) Cfr. G. Ponti, *Riparazione dei torti e giustizia conciliativa*, in Aa.Vv. (a cura di G. Ponti), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano 1995, p. 3 ss.; v. anche R. Orlandi, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in Aa.Vv., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Atti del Convegno di Urbino (23-24 settembre 2005), Milano 2007, p. 165 ss.; C.E. Paliero, *Relazione*, in Aa.Vv., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo, op. cit.*, p. 111 ss.

(2) Per un'elencazione delle principali fonti internazionali ed europee in materia v. M.S. Lembo, *La tutela della vittima nelle fonti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea. La situazione in Italia*, in Aa.Vv. (a cura di A.M. Casale, P. De Pasquali, M.S. Lembo), *Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici*, Santarcangelo di Romagna 2014, p. 46 ss.

(3) V. M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano 2005, p. 121.

(4) V. M. Pavarini, *Il grottesco della penologia contemporanea*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Roma 2002, p. 255 ss., spec. 281. L'a. sottolinea che: "Le nostre società sono e sempre più saranno *high crime societies*, ove il rischio criminale per attentati alla proprietà non sarà più ristretto a pochi - in buona sostanza, come nel passato, ai membri della *upper class* - ma esteso alla maggioranza dei consociati". In relazione alla tematica del nuovo ruolo attribuito alla persona offesa v. anche M. Caianiello, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino 2003, p. 94 ss.

(5) Cfr. M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione*, op. loc. cit., p. 121.

(6) V. D. Garland, *The culture of control: crime and social order in contemporary society*, Oxford, New York 2001, p. 121.

(7) *Ibidem*, p. 121.

(8) *Ibidem*, p. 121.

(9) Per una ricostruzione circa le origini di tale movimento v. M. Maguire, *The needs and rights of victims of crime*, in *Crime and Justice. A review of research* 1991, 14, p. 363 ss., spec. 367.

(10) L'espressione è di M. Maguire, *ibidem*, p. 369.

(11) Cfr. *ibidem*, pp. 372-373.

(12) V. M. del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. gius.* 2003, 4, p. 705 ss., spec. 707. Tra le fonti emanate dal Consiglio d'Europa si ricordano: risoluzione n. (77) 27 sul risarcimento alle vittime di reati violenti del 28 settembre 1977; raccomandazione n. (83) 7 sulla partecipazione delle società alla politica criminale del 23 giugno 1983; la convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti (mai ratificata dall'Italia), emanata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1983, commentata da G. Casaroli, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1986, p. 560 ss.; raccomandazione n. (85) 4 sulle vittime delle violenze in ambito familiare, del 26 marzo 1985; raccomandazione n. (85) 11 concernente la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, del 28 giugno 1985, analizzata da G. Casaroli, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1987, p. 623 ss.; raccomandazione n. (87) 21 sull'assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione, del 17 settembre 1987; raccomandazione n. (99) 19 relativa alla mediazione in materia penale, del 15 settembre 1999.

(13) Cfr. *Consiglio europeo di Tampere - Conclusioni della Presidenza*, 15/16 ottobre 1999, pt. 32.

(14) Ci si riferisce a: risoluzione del Parlamento europeo sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza, del 13 marzo 1981; risoluzione del Parlamento europeo sull'indennizzo delle vittime dei reati violenti, del 12 settembre 1989; comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 14 luglio 1999, *Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere*; da ultimo, risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali, del 10 giugno 2011.

(15) Decisione quadro del 15 marzo 2001, in *Gazz. uff. com. eur.* 2001, n. L 82, p. 1 ss.

(16) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in *Gazz. uff. un. eur.* 2012, n. L 315, p. 57 ss. Tale atto trova riferimento normativo nell'art. 82, par. 2, lett. c t.f.u.e., che annovera tra le materie penali nelle quali Parlamento europeo e Consiglio possono stabilire norme minime, mediante direttiva, i diritti delle vittime della criminalità.

(17) V. in particolare la legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati, disegno di legge Vitali ed altri, presentato al Senato il 29 aprile 2006, XV legislatura, A.S. n. 112; l'esame del testo, dopo l'assegnazione alla Commissione giustizia, non è stato mai iniziato. Il discorso relativo al recepimento della decisione quadro venne riaperto con l'art. 53 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96), ove il Parlamento delegava il Governo dettando i principi e i criteri direttivi di attuazione. Anche in questo caso, il progetto non venne portato avanti.

(18) Per un resoconto dei testi legislativi concernenti i diritti della persona offesa nel nostro sistema processuale v. G. Vasaturo, *Le proposte di riforma normativa a sostegno delle vittime di reato*, in *Riv. crim. vittim. sicur.* 2007, I, 1, p. 1 ss., spec. 8; v. A. Pagliaro, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2010, p. 41 ss., spec. 49 ss. A proposito del mancato

recepimento della decisione quadro 2001/220/GAI si ricorda che la Corte di giustizia dell'UE, con la nota *Sentenza Pupino*, 16 giugno 2005, C-105/03, riconoscendo per la prima volta l'esistenza di un obbligo di interpretazione conforme della disciplina nazionale anche agli atti di terzo pilastro, ha consentito al giudice nazionale italiano (il GIP del Tribunale di Firenze) di estendere le possibilità applicative dell'istituto dell'incidente probatorio anche ai minori vittime del reato di abuso dei mezzi di disciplina e lesioni aggravate. Cfr. C. Giust. UE 16 giugno 2005, C-105/03, *Pupino*, in *Cass. pen.* 2005, 10, p. 3167 ss.; sull'argomento v. F. Cherubini, *L'obbligo di interpretazione conforme sconfinata nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino*, in *Studi int. eur.* 2006, 1, p. 157 ss. Sull'ampiezza dei poteri di interpretazione riconosciuti al giudice interno dalla sentenza *Pupino* e sulle problematiche connesse cfr. M. Caianiello, *Il caso "Pupino": riflessioni sul nuovo ruolo riconosciuto al giudice alla luce del metodo adottato dalla Corte di giustizia*, in F. Sgubbi, V. Manes (a cura di), *L'interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Bologna 2007, p. 89 ss.

(19) La direttiva ha innovato rispetto alla decisione quadro comprendendo nella definizione di vittima anche i familiari che abbiano subito un pregiudizio dalla morte della persona, causata direttamente dalla commissione del reato. Restano invece escluse dalla presente definizione le persone giuridiche, rimanendo valida l'interpretazione del previgente art. 1 fornita dalla C. Giust. UE 28 giugno 2007, C-467/05, *Dell'Orto*; in proposito cfr. A. Nisco, *Persona giuridica 'vittima' di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.* 2008, 2, p. 784 ss.

(20) Cfr. U. S. Department of Justice, Office for victims of crime, *First response to victims of crime*, April 2008, p. 2 ss., disponibile su <http://ojp.gov/ovc/publications/infores/pdf/FirstResponseGuidebook.pdf>.

(21) V. A.M. Giannini, E. Tizzani, *I bisogni delle vittime del crimine: proposta per un modello esplicativo*, in *Riv. it. crim. vittim. secur.* 2009, III, 2, p. 31 ss., spec. 43 ss.

(22) Cfr. art. 3 e art. 4, direttiva 2012/29/UE, ove si sanciscono rispettivamente il "diritto di comprendere ed essere compresi" e il "diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente" relativamente al tipo di assistenza che la vittima può ricevere, alle procedure per la presentazioni di una denuncia relativa ad un reato, alle condizioni per l'ottenimento di protezione, l'accesso a forme di risarcimento, al personale cui rivolgersi per ottenere informazioni sul proprio caso.

(23) V. art. 10. Ancora, alla vittima vengono riconosciuti diritti in caso l'autorità giudiziaria decida di non esercitare l'azione penale (art. 11), garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (art. 12), il diritto ad ottenere, in presenza di determinati requisiti, il patrocinio a spese dello Stato (art. 13), il rimborso delle spese (art. 14), la restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento (art. 15) e una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato entro un ragionevole lasso di tempo (art. 16).

(24) Come è chiaro dalla definizione della direttiva, nel concetto di vittima si ricomprendono prerogative più ampie di quelle riconosciute nel nostro ordinamento alla persona offesa. Per riferimenti più approfonditi sullo statuto della vittima, come risultante dagli interventi europei, v. S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino 2012, p. 1 ss., spec. 12 ss.

(25) Cfr. artt. 8 e 9. Il considerando n. 37 completa le disposizioni sottolineando come: "l'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva"; il considerando n. 38 aggiunge che "alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente al rischio elevato di danno (...) dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica".

(26) V. art. 20.

(27) Cfr. M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione*, op. loc. cit., p. 5.

(28) Cfr. *ibidem*, p. 119.

(29) Cfr. L. Rossi, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e pratici*, Milano 2005, p. 417. Sul concetto di vittimizzazione secondaria v. anche C. Toni, *Il minore abusato: parte offesa e testimone nel processo penale. La vittimizzazione secondaria quale fonte di danno e le nuove frontiere del risarcimento aperte dalle Sezioni Unite 11 novembre 2008*, n. 26972, in *Riv. it. crim. vittim. e secur.* 2009, III, 1, p. 72 ss. ove distingue la matrice sociale e psicologica del fenomeno; G. Fanci, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Riv. it. crim. vittim. secur.* 2011, V, 2, p. 53 ss.

(30) V. F. Parisi, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *Dir. pen. cont.*, 16 novembre 2012, disponibile su: <http://www.penalecontemporaneo.it>.

(31) Cfr. M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione, op. loc. cit.*, p. 5, ove gli a.a. sottolineano che: "Il reato, per chi lo subisce, è sempre una prova di debolezza e il processo è sempre un passaggio esasperante per la sua lunghezza e drammatico per il rischio fisiologico di non restituire alla vittima, attraverso la rievocazione storica dei fatti, l'esatta percezione che essa ha avuto degli avvenimenti". Sulla vittimizzazione secondaria derivante dallo svolgimento del procedimento penale v. U. Orth, *Secondary victimization of crime victim by criminal proceedings*, in *Social Justice Research* 2002, 15, 4, p. 313 ss.

(32) V. considerando n. 53.

(33) V. anche considerando n. 56, 57, 58 e art. 22 dir. 2012/29/UE.

(34) Sul concetto di vulnerabilità e sulla necessità di elaborare una definizione che superi l'approccio categoriale cfr. A.M. Giannini, E. Tizzani, *I bisogni delle vittime del crimine: proposta per un modello esplicativo, op. cit.*, p. 32 ss.; v. anche M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, op. loc. cit.*, p. 59 ss., spec. 63 ss.

(35) L'art. 23 distingue tra misure di protezione adottabili nella fase delle indagini preliminari e misure di cui è possibile avvalersi "durante il procedimento giudiziario": le prime riguardano le modalità di audizione della vittima prevedendo che avvengano in locali appositi, da parte di operatori debitamente formati, incaricati di occuparsi di tutte le audizioni necessarie (a meno che ciò non sia contrario alla buona amministrazione della giustizia) e possibilmente dello stesso sesso della vittima (quando si proceda per reati di violenza sessuale, violenza di genere o violenza nelle relazioni strette); le seconde si occupano parallelamente della deposizione dibattimentale, prevedendo misure atte ad evitare il contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato, consentirle di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, di svolgere l'udienza a porte chiuse ed evitare domande non necessarie sulla sua vita privata. In quest'ultima parte la norma vuole tutelare la persona offesa dagli effetti pregiudizievoli che derivano dalla sottoposizione al controesame, proponendo l'utilizzo di una serie di filtri che consentano allo stesso tempo una piena applicazione del principio del contraddittorio.

Pare opportuno rilevare, infine, che la previsione in oggetto contempla un bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'offeso e il principio di buona amministrazione della giustizia (formula, in verità, eccessivamente generica), disponendo che l'applicazione di una misura di protezione soccomba quando esigenze operative o pratiche non la rendano possibile, o vi sia urgente bisogno di sentire la vittima oppure potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

(36) Si registra un precedente caso presso la Sez. GIP del Tribunale di Torino, ordinanza del 28 gennaio 2014. Il giudice ha ritenuto che, seppur in pendenza del termine per il recepimento, il "macro diritto" alla partecipazione al procedimento penale dell'offeso, debba essere immediatamente rispettato, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme che si genera in capo all'organo giudicante sin dal momento della entrata in vigore della fonte europea. Alla luce di tale premessa, è stato riconosciuto alla vittima il diritto di partecipare all'udienza fissata per il patteggiamento, essendo ascoltata o potendo produrre memorie, quando ne abbia avuto notizia, mancando un espresso divieto in merito nella normativa di riferimento (art. 447 c.p.p.). L'ordinanza è reperibile su: <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393336151Trib.%20Torino.pdf> con commento di H. Belluta, *Per piccoli passi: la vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale*, in *Dir. pen. cont.*, 3 marzo 2014, disponibile su: <http://www.penalecontemporaneo.it>.

(37) Ci riferiamo in primo luogo a C. Giust. UE 10 aprile 1984, C-14/83, *von Colson*, pt. 26; l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato estendendosi al diritto precedente alla direttiva con C. Giust. UE 13 novembre 1990, C-106/89, *Marleasing*, pt. 8, e con C. Giust. UE 14 luglio 1994, C-91/92, *Faccini-Dori*, pt. 26; infine con C. Giust. UE 5 ottobre 2004, C-397/01, *Pfeiffeer*, pt. 114, la Corte è arrivata ad affermare che: "L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta". In materia penale, il canone dell'interpretazione conforme è stato affermato dalla Corte di giustizia sin dalla nota *Sentenza Pupino*, v. *supra* nota 18.

(38) Cfr. *ex multis*, C. Giust. UE 5 aprile 1979, C-148/78, *Ratti*; C. Giust. UE 19 gennaio 1982, C-8/81, *Beker*.

(39) Sull'argomento cfr. M. Guidi, *Sulla questione dell'obbligo di interpretazione conforme di una direttiva rispetto al termine della sua entrata in vigore*, in *Studi int. eur.* 2008, p. 409 ss.

(40) C. Giust. UE 22 novembre 2005, C-144/04, *Mangold*, pt. 76 e 77.

(41) C. Giust. UE, *Mangold*, cit., pt. 75.

(42) C. Giust. UE 4 luglio 2006, C-212/04, *Adeneler*.

(43) C. Giust. UE, *Adeneler*, cit., pt. 115.

(44) Cfr. pt. 123. Si tratta del c.d. obbligo di *stand-still*, già affermato in C. Giust. UE 18 dicembre 1997, C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie*, pt. 45.

(45) V. M. Gialuz, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. proc.* 2012, 4, p. 433 ss., spec. 438.

(46) Cfr. *ibidem*, p. 438.

(47) Cfr. considerando n. 66.

(48) Spinge nel senso dell'interpretazione conforme alla direttiva 2012/29/UE della disciplina interna, anche parte della giurisprudenza italiana. In particolar modo, le Sezioni Unite civili con le pronunce 17 novembre 2008, n. 27310 e 16 marzo 2009, n. 6316 (riguardanti rispettivamente un procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato e uno per risarcimento del danno) hanno espressamente sancito l'esistenza dell'obbligo di conformarsi alle norme a contenuto preciso delle direttive, anche prima della scadenza del termine di trasposizione. Anche in ambito penale, vi è stato un intervento della Suprema Corte a favore della immediata pertinenza del canone dell'interpretazione orientata con la sentenza Cass. pen. 23 novembre 2006, n. 4929 che ha applicato la direttiva 2010/64/UE sul diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali, quando non era ancora decorso il termine per il recepimento.

(49) La fonte europea pone l'accento sulle profonde problematiche sollevate da questo tipo di reati nel considerando n. 18, ove si afferma che: "La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia (...). Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nelle relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione (...)".

(50) Il d.l. in questione è stato convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. L'art. 2, comma 1°, del medesimo decreto ha inoltre aggiunto all'art. 299 c.p.p., rubricato "revoca e sostituzione delle misure", i commi 2 *bis* e 4 *bis* i quali prevedono rispettivamente che i provvedimenti di revoca o attenuazione delle misure previste dagli articoli 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, debbano essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, analogamente alla preliminare richiesta di revoca o sostituzione avanzata dall'imputato, che dovrà essere notificata presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a meno che questa non abbia eletto domicilio. Sul tema cfr. D. Potetti, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.* 2014, 3, p. 971 ss.

(51) Il progetto Rete Dafne è nato nel 2001 grazie alla comunione di intenti della Procura presso il Tribunale di Torino, la Provincia e il Comune di Torino, il Dipartimento di salute mentale dell'ASL TO2, il Gruppo Abele e l'Associazione Ghenos, con il sostegno economico della Compagnia di San Paolo. Il Progetto è volto alla costituzione di una rete di presidi e iniziative, che siano in grado di rispondere alle esigenze provenienti da persone che si trovino ad affrontare le conseguenze di un reato; l'attività degli operatori della Rete Dafne si sostanzia nella informazione, accoglienza, orientamento delle persone che si rivolgono alla giustizia in quanto vittime di qualsiasi tipologia di reato, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, origine etnica, religione, condizione sociale ed economica; il progetto prevede anche la realizzazione di percorsi specialistici di supporto alle vittime, che si articolano in quattro momenti: informazione sui diritti, sostegno psicologico, trattamento integrato psicologico e psichiatrico e mediazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito <http://retedafnetorino.it>.

(52) Come giustamente sottolineato da M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, p. 89, cit., secondo la Corte di Strasburgo "[c]iò che conta, in ultima analisi è che, a fronte del ridimensionamento del diritto al confronto con l'accusatore, si registrino forme di compensazione (*counterbalancing factors*), ossia garanzia procedurali idonee a riequilibrare i diritti della difesa. Il medesimo approccio sembra essere stato accolto dalla Corte di giustizia, quando ha stabilito che l'applicazione delle misure speciali - nel caso *Pupino* - non avrebbe potuto essere tale da rendere il procedimento penale, considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell'art. 6 cedu".

(53) Per un'analisi della direttiva cfr. F. Spiezia, M. Simonato, *La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani*, in *Cass. pen.* 2011, 9, p. 3197 ss.

(54) Sul tema cfr. R.A. Ruggiero, *La tutela processuale della vittima di violenza*, in *Cass. pen.* 2014, 6, p. 2352 ss.

(55) Nell'ambito del processo penale sopracitato si è aperto un procedimento incidentale di ricusazione del presidente del collegio, su istanza del legale dell'imputato principale. Accolta dalla Corte d'Appello

di Firenze, la ricasazione è stata poi dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 38 c.p.p., dalla Corte di Cassazione, che ha aderito alla prospettazione della procura generale. Le lungaggini che questo procedimento ha determinato e il rischio di prescrizione dei reati per i quali si procede, rappresentano certamente un ulteriore fattore di vittimizzazione secondaria, (sulla quale evidentemente poco può fare il legislatore e l'organo giudicante, pena la limitazione del fondamentale diritto dell'imputato ad avere un giudice che sia ed appaia imparziale) poiché le persone offese da un lato potrebbero essere costrette a ripetere il loro esame in dibattimento (rischio scongiurato, nel caso in esame, dalla decisione della Suprema Corte) e dall'altro perdono fiducia nelle istituzioni e nella loro capacità di risolvere il conflitto in tempi ragionevoli.

(56) V. C. dir. uomo, 26 marzo 1996, 20524/92, *Doorson v. Netherlands*, par. 70, ove si afferma: "It is true that Article 6 (art. 6) does not explicitly require the interests of witnesses in general, and those of victims called upon to testify in particular, to be taken into consideration. However, their life, liberty or security of person may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of Article 8 (art. 8) of the Convention. Such interests of witnesses and victims are in principle protected by other, substantive provisions of the Convention, which imply that Contracting States should organise their criminal proceedings in such a way that those interests are not unjustifiably imperilled".

LE VITTIME DA REATO E L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/29 UE: LE AVANGUARDIE, I PROBLEMI, LE PROSPETTIVE ¹

di Sandra Recchione

SOMMARIO: 1. Le indicazioni della direttiva (a linee grosse). – 2. Le avanguardie giurisprudenziali. – 3. Le avanguardie normative: verso il riconoscimento della vulnerabilità atipica. – 4. Le asincronie del sistema. – 5. Possibili interventi di adeguamento. – 5.1. La partecipazione nel corso della fase delle indagini (Capo 3 della direttiva). – 5.2. L'individuazione di uno statuto speciale per la prova dichiarativa del vulnerabile (Artt. 22 e ss. della direttiva). – 5.3. Ulteriori possibili interventi (di avanguardia): l'offeso parte processuale, controllo sulle scelte di inazione del pubblico ministero e sulle inerzie in materia cautelare.

1. Le indicazioni della direttiva (a linee grosse)

La direttiva 2012/29 UE richiede una ampia e sistematica riscrittura delle norme del codice di procedura penale che si fonda su una inedita, per il nostro sistema, valorizzazione del ruolo della vittima del reato non solo nella fase processuale, ma anche in quella investigativa².

La difficoltà maggiore che il legislatore dovrà affrontare nella progettazione della normativa di adeguamento sarà l'innegabile scoglio culturale che origina da una

¹ Relazione scritta in occasione dell'intervento tenuto al convegno organizzato dal gruppo dei parlamentari del PD "Più diritti meno vittime", Roma 12 dicembre 2014, Camera dei deputati, atti in corso di pubblicazione.

² Per un generale inquadramento delle fonti internazionali ed europee in materia di tutela della vittima v., per esempio, DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 889 ss.; ID., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pp. 705 ss.; ID., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di FIANDACA, VISCONTI, Torino, 2009, pp. 107 ss.; AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1327 ss.; ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pp. 99 ss.; ID., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, pp. 204 ss.; SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Union europea*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, director González González, Madrid, 2007, pp. 137 ss.; LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de Giudicelli-Delage, Lazerges, Paris, 2008, pp. 145 ss.; GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, cit., pp. 159 ss.; VENTUROLI, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, in *Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale*, 3-4, 2012. Cfr., da ultimo, LUPÁRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2015.

prospettiva del processo penale decisamente “pubblica” in cui la partecipazione dell’offeso risulta fondata essenzialmente sulla pretesa risarcitoria veicolata nel processo penale attraverso la costituzione di “parte civile”.

La prospettiva europea si presenta radicalmente diversa in quanto valorizza non tanto la (privata) pretesa alla restituzione patrimoniale del danno patito, quanto l’interesse della vittima alla partecipazione al procedimento, nella sua tipica dimensione pubblica di strumento per l’accertamento della verità processuale³.

La direttiva riconosce e tutela l’interesse dell’offeso al buon esito del processo: un interesse che concorre con quello del pubblico ministero e si presenta in larga misura indipendente dalla soddisfazione della pretesa risarcitoria.

Nel progetto europeo la “parte” privata partecipa alla progressione processuale insieme all’imputato e vanta un’autonomia che, rispetto al sistema nazionale, vede la netta recisione del cordone ombelicale che la lega al pubblico ministero, al quale nel nostro sistema, è integralmente affidata la tutela dei suoi interessi.

Di più: la direttiva individua la necessità di predisporre uno statuto speciale per la vittima in condizioni di vulnerabilità, delineando una forma di “vulnerabilità atipica” inedita in un ordinamento che associa tale condizione a specifici reati (ritenuti) indicativi della debolezza del dichiarante⁴.

Il riconoscimento della vulnerabilità atipica come presupposto per la attivazione di modalità di raccolta della prova dichiarativa diverse da quelle utilizzate per il testimone ordinario rappresenta una sfida particolarmente impegnativa per il legislatore, cui è affidato il compito di individuare parametri e procedure di rilevazione di tale condizione, nel rispetto del diritto di difesa.

Ancora: la direttiva indica la necessità della creazione di una rete di protezione che accolga ed “accompagni” la vittima durante il percorso processuale fornendole il necessario supporto per superare il trauma e per affrontare in modo sereno il confronto con la giurisdizione.

Si tratta di una serie di indicazioni che impegnano il nostro legislatore nella ristrutturazione delle norme:

- che regolano la partecipazione dell’offeso al procedimento,
- che incidono sullo statuto della prova dichiarativa rendendo necessaria la creazione di un regime processuale speciale per la raccolta della testimonianza del dichiarante vulnerabile,
- che predispongano l’attivazione di una rete di protezione extragiudiziale degli offesi da reato.

³ Sul ruolo della vittima nella commisurazione della pena v. HENHAM, MANNOZZI, *Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un’analisi delle scelte normative e politico-criminali effettuate nell’ordinamento inglese e in quello italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, pp. 706 ss.

⁴ ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in ALLEGREZZA, BELLUTA, GIALUZ, LUPÀRIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012, p. 13.

2. Le avanguardie giurisprudenziali

Attraverso lo strumento della interpretazione conforme alle indicazioni convenzionali ed alla normativa dell'Unione la giurisprudenza italiana ha fornito soluzioni di avanguardia nella direzione del riconoscimento degli interessi delle persone offese e nella protezione delle stesse dalla vittimizzazione secondaria o "da processo"⁵.

Così:

a) il diritto alla partecipazione delle persone offese al procedimento ed al processo, che si staglia come "macro diritto" che innerva tutto il tessuto della direttiva è stato riconosciuto con un provvedimento con il quale si è consentito alle persone offese ed ai loro difensori di partecipare all'udienza camerale per la valutazione della proposta di pena concordata. Pur ribadendo l'irrilevanza dell'eventuale dissenso degli offesi per la scelta del rito a prova contratta, il tribunale ha ritenuto che non fosse conforme alle indicazioni della direttiva la loro esclusione dalla partecipazione alla udienza camerale⁶;

b) la valorizzazione della vulnerabilità atipica ha trovato spazio nella giurisprudenza della cassazione che ha ritenuto legittimo il ricorso al contraddittorio incidentale per acquisire la testimonianza di un minore che aveva assistito all'assassinio del padre da parte di sicari della criminalità organizzata, nonostante l'omicidio non fosse compreso tra i delitti indicati dall'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. che consentono l'attivazione del contraddittorio anticipato a prescindere dalla deperibilità della prova⁷;

c) la anomala permanenza nel nostro sistema dell'art. 190 comma 1 *bis* c.p.p. che costituisce la "barriera" normativa alla ripetizione in dibattimento della testimonianza del vulnerabile è stata contrastata da una avvertita pronuncia della cassazione che ha ritenuto la riedizione della testimonianza manifestamente superflua in base al criterio generale indicato dall'art. 190 c.p.p.⁸;

d) le plurime indicazioni della normativa europea in ordine alla necessità di videoregistrare la testimonianza del vulnerabile hanno indotto la Corte di cassazione a censurare la sentenza di appello che aveva ribaltato il giudizio di assoluzione senza dare conto della analisi della videoregistrazione dell'incidente probatorio. La pronuncia ha valorizzato la documentazione aggravata ritenendo i supporti audiovisivi essenziali per la valutazione della attendibilità del testimone e della

⁵ Con vittimizzazione secondaria si intendono quegli effetti pregiudizievoli per la vittima non derivanti direttamente dal reato, bensì dal contatto con l'apparato di polizia e giudiziario; in argomento v. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Riv. crim. vitt. sic.*, in www.vittimologia.it. Sul tema CESARI, *Dalla tutela dei diritti nel processo alla protezione della persona dal processo: la tutela del testimone fragile nell'evoluzione processualpenalistica*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. NEGRI-M. PIFFERI, Giuffrè, 2011, p. 317.

⁶ Tribunale Torino, 28 gennaio 2014 in [questa Rivista](#), 3 marzo 2014, con nota di BELLUTA, *Per piccoli passi la vittima cerca spazio nel procedimento penale*.

⁷ Cass. sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23705, in *C.E.D. Cass.*, n. 240321.

⁸ Cass. sez. III, 22 maggio 2013, n. 6095, in *C.E.D. Cass.*, n. 258825.

credibilità dei contenuti dichiarativi. Emerge il valore aggiunto della permanente “fruibilità” della videoregistrazione che permette di evitare la rinnovazione del dibattimento sempre che si dia conto della visione (effettiva) dei filmati, in coerenza con l’ormai consolidato orientamento che ritiene necessaria la riedizione in appello delle testimonianze decisive⁹.

Si tratta di interventi che vanno da un lato nella direzione della valorizzazione dell’interesse dell’offeso alla partecipazione alla fase investigativa e, dall’altro, si dirigono verso la individuazione di uno statuto speciale per la prova dichiarativa del testimone vulnerabile.

La giurisprudenza è evidentemente protesa a garantire la contrazione delle audizioni, in piena coerenza con le indicazioni della direttiva che invita ad evitare inutili reiterazioni della testimonianza. Ma anche a valorizzare la vulnerabilità aspecifica emergente dalla analisi delle caratteristiche individuali del dichiarante; anche in questo caso in pieno accordo con le indicazioni europee.

3. Le avanguardie normative: verso il riconoscimento della vulnerabilità atipica

Per quanto per dare attuazione alle indicazioni della direttiva il nostro sistema necessiti di un intervento di ristrutturazione organica, deve essere segnalato un “avamposto” normativo che va addirittura oltre le richieste europee, in quanto consente di predisporre modalità di audizione “protetta” non solo nei confronti delle vittime in condizioni di vulnerabilità, ma nei confronti di ogni testimone che presenti tali caratteristiche.

Si tratta della modifica apportata dal decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014.

Questa norma segna un passo in avanti particolarmente significativo nella costruzione dello **statuto della prova dichiarativa del teste “vulnerabile”**¹⁰.

La norma consente al giudice, seppur su richiesta di parte, di attivare i presidi di tutela indicati al comma 5 *bis* dell’art. 398 c.p.p. ogniqualvolta **tra le persone interessate alla prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità desunta “anche”** (ma non solo, evidentemente) **dal tipo di reato per cui si procede**.

Prima dell’introduzione nel corpo dell’art. 398 c.p.p. del comma 5 *ter* l’estensione della protezione ai maggiorenni escussi in fase incidentale era resa possibile dal richiamo alla disciplina prevista dal comma 4 *quater* dell’art. 498 c.p.p. (introdotta dalla L. 119 del 2013), che prevede l’attivazione della protezione (su richiesta) quando si procede all’audizione dibattimentale dei maggiorenni offesi dai (soli) reati indicati nel precedente comma 4 *ter* (che ricalca l’elenco indicato nell’art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. con l’eccezione dell’art. 609 *undecies* c.p.). L’importazione in sede incidentale di tale ultima norma, attraverso il ponte procedurale dell’art. 401 c.p.p.,

⁹ Cass. sez. III, n. 43723 del 23.5.2013, in *C.E.D. Cass.*, n. 258324.

¹⁰ Sia consentito rinviare a [RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa \(disordinatamente\) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell’art. 398 c.p.p., in questa Rivista, 14 aprile 2014.](#)

garantiva l'utilizzo delle modalità protette anche per gli offesi maggiori di età, sempre che ne venisse riconosciuta la particolare vulnerabilità, desunta “anche” dal tipo di reato per cui si procede (reati, come si è detto, precisamente indicati dal precedente comma 4 *ter*).

L'estensione della protezione ai maggiorenni poteva essere concessa anche facendo ricorso alla interpretazione “conforme” alla normativa sovranazionale. Attraverso tale via, faticosamente, si giungeva alla inclusione nell'ambito applicativo dell'art. 398 comma 5 *bis* c.p.p. anche dei vulnerabili “esclusi” dall'elenco, sulla base della necessità di rispettare le indicazioni della decisione quadro 2001/220/GAI (ora sostituita dalla direttiva 2012/29/UE) in materia di diritti minimi delle vittime, in coerenza con le indicazioni della celebre pronuncia della CGUE, Grande sezione del 16 giugno 2005 nel caso *Pupino*¹¹.

Il nuovo comma 5 *ter*, introdotto nell'art. 398 c.p.p. dal d.lgs n. 24 del 2014, non solo corregge la simmetria tra la disciplina tra l'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. e l'art. 398 c.p.p., consentendo di “accompagnare” la ammissione della testimonianza incidentale degli offesi maggiorenni di alcuni reati (quelli indicati dall'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. appunto) con la predisposizione di **modalità protette** indicate dall'art. 398 comma 5 *bis* c.p.p., ma va oltre.

La norma indica infatti come **unica condizione necessaria** per la concessione della protezione il riconoscimento della esistenza di uno stato di **“particolare vulnerabilità”**: dunque consente, l'accesso alle modalità speciali **anche per la raccolta della testimonianza del dichiarante vulnerabile non offeso**, e soprattutto – secondo la lettura che ci pare più convincente – di **estendere la protezione oltre il perimetro tracciato dall'elenco di reati indicato nell'art. 398 comma 5 *bis* c.p.p.**¹²

¹¹ ALLEGREZZA, *Il caso “Pupino”: profili processuali*, in *L'interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, a cura di SGUBBI E MANES, Bologna, 2007, pp. 71 ss.

¹² Infatti, benché la nuova disposizione effettui un richiamo integrale alle disposizioni del comma 5 *bis*, ci sembra che tale richiamo debba intendersi come riferito solo alle “modalità protette” di audizione, e non anche all'elenco di reati presuntivamente traumatizzanti indicati nel comma 5 *bis*. Militano a favore di questa interpretazione diversi argomenti: alcuni di ordine letterale ed altri di tipo logico-sistematico. Partendo dalle indicazioni della lettera della norma: il comma di nuova introduzione non effettua alcuno specifico rinvio all'elenco indicato dal comma 5 *bis*, ma indica come unico parametro per la valutazione della condizione di vulnerabilità il “tipo di reato per cui si procede”. La tecnica normativa si discosta visibilmente da quella utilizzata in occasione nella introduzione del comma 4 *quater* dell'art. 498 c.p.p., dove l'estensione della protezione agli offesi maggiorenni è stata *espressamente* riferita ai casi in cui si proceda per i reati indicati nell'elenco di cui all'art. 498 comma 4 *ter* c.p.p. (che ricalca l'elenco indicato nell'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. con l'eccezione dell'art. 609 *undecies* c.p.). Evidentemente, quando il legislatore ha inteso limitare la protezione al perimetro tracciato con le presunzioni di vulnerabilità, lo ha fatto attraverso il richiamo espresso all'area dei reati ritenuti in astratto generatori di trauma. Richiamo, come si è visto, del tutto assente nel comma 5 *ter* dell'art. 398 c.p.p., che estende la protezione nel caso del contraddittorio incidentale.

Ma ancora più convincente è l'argomento sistematico. La normativa e la giurisprudenza sovranazionale si presentano univocamente indirizzate verso la valorizzazione processuale della “vulnerabilità individuale”, valutata in concreto, senza i limiti nascenti dalle presunzioni. In tal senso sono orientate le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia che, nel caso *Pupino*, ha chiarito che la vulnerabilità è uno “stato” sicuramente riferibile anche ai minori presunte vittime di maltrattamenti agiti da una

Nella stessa direzione, ancora più chiaramente, si orienta il tessuto normativo della direttiva 2012/29/UE, che richiede una precoce valutazione della vulnerabilità (della vittima) fondata su una analisi individuale (art.22).

La direttiva indica chiaramente la strada della valutazione personalizzata, riducendo drasticamente lo spazio riservato alla “vulnerabilità presunta” (art. 22 comma 4) e tracciando le basi per una “rivoluzione copernicana” dello statuto processuale della vittima vulnerabile. Statuto che appare destinato ad essere centrato sull'esame individuale della persona, mentre il ruolo delle presunzioni si configura come residuale e recessivo.

Aderendo a tale normativa di indirizzo (che informa il nostro sistema anche in pendenza del termine di attuazione), **lo stesso decreto legislativo n. 24 del 2014 ha riconosciuto la necessità di valutare la vulnerabilità sulla base di un esame individuale.**

L'art. 1 del decreto, sotto la rubrica “principi generali”, stabilisce infatti che “nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di un valutazione *individuale* della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”. Anche in tale occasione si è ribadita, con estrema chiarezza, la necessità di valorizzare la vulnerabilità *effettiva* della persona, a prescindere dal rinvenimento di indici presuntivi (rassicuranti, ma non definitivi ai fini della valutazione della condizione di debolezza).

Lo stesso d.lgs. n. 24 del 2014 introduce la rilevanza della condizione (aspecifica) di vulnerabilità anche nel corpo degli artt. 600 e 601 c.p. confermando la tendenza a valorizzare la rilevanza dello “stato” a prescindere dal collegamento con uno specifico reato.

Infine: la volontà di valorizzare l'esame in concreto della condizione del dichiarante a prescindere da “ciechi” collegamenti presuntivi emerge dai lavori preparatori del d.lgs. n. 24 del 2014. Nella relazione illustrativa del d.lgs n. 24/14 trasmessa alle commissioni parlamentari il 3 dicembre 2013 si legge infatti che l'intenzione della novella è quella di estendere la protezione a “*tutte* le vittime maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità”. E' vero che nella stessa relazione si qualifica l'intervento come coerente con quello effettuato dalla legge n. 119 del 2013 sull'art. 498 c.p.p. (che, come si è evidenziato ha ribadito il ruolo delle presunzioni): ma tale cenno appare insufficiente a “ridurre” la portata dell'innovazione, anche alla luce della costante valorizzazione della vulnerabilità specifica che, si legge nella stessa relazione illustrativa, deve orientare verso l'offerta non di una protezione generalizzata, ma piuttosto “modulata sui bisogni e le necessità individuali”.

insegnante, malgrado all'epoca della pronuncia il reato di cui all'art. 572 c.p. non fosse incluso nell'elenco dei delitti presuntivamente generatori di trauma.

Il disancoramento della rilevanza processuale dello stato di vulnerabilità dalla connessione con reati specifici è un salto culturale di straordinaria rilevanza, che consente di intravedere un percorso di concreto perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa sovranazionale, la quale, come si è visto, valorizza con decisione la condizione di “vulnerabilità individuale” e, con altrettanta determinazione, rifiuta il ricorso alle presunzioni. Rassicuranti, ma cieche.

Se si accede alla interpretazione proposta, **la novella consentirebbe di proteggere non solo i testimoni “speciali”, presuntivamente vulnerabili, indicati nel comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p., ma anche quelli “ordinari”, ma vulnerabili in concreto**, se ammessi al contraddittorio incidentale ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 392 comma 1 c.p.p.

Così, ad esempio, un testimone anziano e malato (ammesso ai sensi dell'art. 392 comma 1 lett *a*) c.p.p.), se riconosciuto vulnerabile, potrà essere ascoltato in ambiente protetto; analoga protezione potrà essere riservata ai testi vulnerabili esposti a possibili subornazioni (ed ammessi al contraddittorio incidentale ai sensi della lett. *b*) dell'art. 392 c.p.p.): si pensi, solo per fare un esempio agli offesi di estorsioni consumate in ambiente mafioso.

4. Le asincronie del sistema

L'innovazione rilevata, nella misura in cui la si ritenga (come si sostiene) finalizzata alla valorizzazione esplicita della vulnerabilità individuale ed aspecifica, si rivolge comunque al *solo testimone maggiorenne*. Il che è quantomeno singolare. E' vero che i testimoni minorenni “vulnerabili aspecifici” (ovvero dichiaranti in relazione a reati non inclusi nell'elenco dell'art. 398 comma 5 bis c.p.p.) trovano comunque protezione attraverso l'assorbimento della disciplina dibattimentale (consentito dall'art. 401 comma 5 c.p.p.): tuttavia una esplicita estensione della tutela avrebbe contribuito alla chiarezza (e coerenza) del sistema.

Il vero tema, irrisolto, resta tuttavia quello *dell'accesso* al contraddittorio incidentale dei vulnerabili aspecifici (maggioenni o minorenni che siano) *esclusivamente* sulla base del riconoscimento dello stato di debolezza.

Sul punto deve riconoscersi che l'estensione dell'accesso ai *minorenni* di reati non inclusi è un approdo sufficientemente metabolizzato dalla giurisprudenza successiva alla celebre pronuncia *Pupino*¹³. Nel caso del minore la natura intuitiva della vulnerabilità ha favorito lo sviluppo di interpretazioni estensive che faticano a trovare spazio nel caso in cui il vulnerabile aspecifico sia maggiorenne. Lo scoglio in questo caso è rappresentato non solo dalla difficoltà di accertare la vulnerabilità, ma anche dalla comprensibile ritrosia ad assegnare a tale sfuggente attributo il “potere” di

¹³ Come si ricava con chiarezza dalla legittimazione del ricorso al contraddittorio anticipato, di un minore testimone di omicidio: Cass., sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23707, in *C.E.D. Cass.*, n. 240321.

incidere sul principio di oralità, declinazione significativa (se pur rinunciabile) del diritto di difesa.

La norma di nuova introduzione, per quanto illuminata, rischia di non essere efficace se non accompagnata dalla organica revisione della testimonianza del vulnerabile.

Il “sistema” presenta ad oggi evidente **asincronie** e conduce a **risultati paradossali**¹⁴. Eccone alcune:

Se si assume che il contraddittorio incidentale ha non solo una funzione di salvaguardia della prova “precaria”, ma anche una funzione di tutela del dichiarante debole, emerge con chiarezza la inadeguatezza dell'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. che riserva l'incidente “speciale” solo ai testimoni di *alcuni* procedimenti (quelli relativi ai reati indicati nel relativo elenco). Ammessa la *ratio* di tutela del dichiarante del contraddittorio anticipato, e disancorata la valutazione sulla condizione di vulnerabilità dal collegamento con specifici reati, dovrebbe invece ammettersi il contraddittorio anticipato per *tutti* i dichiaranti vulnerabili e non solo per alcuni di essi.

Ancora: il sistema di tutela del dichiarante debole che si intravede nel codice (con sufficiente se non definitiva chiarezza) si fonda sul riconoscimento della necessità di contrarre il numero delle dichiarazioni del teste vulnerabile, anticipando il contraddittorio al fine di concludere lo “sforzo” dichiarativo in una fase precoce del percorso procedimentale, in modo da evitare traumatiche ripetizioni (fonte riconosciuta di vittimizzazione secondaria o da processo). Se così è, emerge con chiarezza la assoluta inadeguatezza della norma che a quel sistema dovrebbe garantire l'efficacia: ovvero l'art. 190 comma 1 *bis* c.p.p. Tale articolo svolge la essenziale funzione di “argine normativo” alla ripetizione della testimonianza (già) assunta in sede incidentale, e dunque garantisce l'efficacia della protezione impedendo defatiganti ripetizioni. Sorprendentemente però la norma consente di non ripetere l'esame solo nel caso il cui il dichiarante vulnerabile sia anche “offeso” di alcuni reati e sia anche minore di anni sedici. L'elenco di reati indicato dall'art. 190 comma 1 *bis* c.p.p. non coincide, peraltro, con quello previsto dall'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. (non sono indicati tra gli altri i reati di maltrattamenti ed atti persecutori).

L'effetto della rilevata (abnorme) asistematicità è che **l'effettuazione di una audizione anticipata e protetta non impedisce, in una grande quantità di casi, il rinnovamento della audizione in sede dibattimentale**. Il che, di fatto, vanifica la funzione tutelante dell'incidente probatorio “speciale” e rischia di produrre il paradossale effetto di moltiplicare le audizioni dei vulnerabili, piuttosto che ridurle.

Infine: la estensione della possibilità di accedere alla protezione per tutti i testimoni in condizioni di vulnerabilità, nella misura in cui risulta oggi limitata al contraddittorio che si svolge in incidente probatorio, produce una vistosa **asimmetria rispetto alla fase dibattimentale**. L'art. 498 comma 4 *quater* c.p.p. prevede infatti la possibilità di ricorrere alla audizione protetta in dibattimento **solo per gli offesi**

¹⁴ CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 986.

maggioresni dei reati indicati dal comma 4 *ter*, laddove il vulnerabile non offeso (o offeso da “altri” reati rispetto a quelli codificati) sembrerebbe non trovare tutela. Alla “liberalizzazione” del ricorso alle modalità protette in incidente probatorio non è seguita cioè, la parallela (doverosa) estensione della protezione anche alla fase dibattimentale. Il sistema, anche con riguardo a tale ultimo profilo, si rivela asincronico ed irrazionale.¹⁵

5. Possibili interventi di adeguamento

5.1. La partecipazione nel corso della fase delle indagini (Capo 3 della direttiva)

Il nostro sistema processuale non prevede la partecipazione “attiva” della persona offesa nel corso delle indagini.

L’allineamento al livello minimo di tutela del diritto di partecipazione richiesto dalla normativa europea potrebbe essere ottenuto attraverso la modifica dell’art. 415 *bis* c.p.p. con obbligo di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a tutti gli offesi¹⁶ e conseguente sistematica attivazione del contraddittorio preprocessuale “allargato”.

In tal modo si garantirebbe la partecipazione della persona offesa alla formazione ed al “controllo” del compendio probatorio raccolto dal pubblico ministero durante le indagini, in coerenza con le indicazioni contenute negli artt. 10 e 12 della direttiva.

Il coinvolgimento precoce dell’offeso nella fase del contraddittorio preprocessuale potrebbe avere effetti positivi anche sulla attivazione di eventuali percorsi di giustizia riparativa (indicati come necessari dall’art. 12 della direttiva). La mediazione potrebbe svilupparsi proprio in seguito alla notifica dell’avviso ed essere

¹⁵ Per evidenziare meglio i nodi critici rilevati, si pensi al caso di un teste oculare maggiorenne di un cruento omicidio di mafia: il reato di omicidio non rientra tra quelli per cui è possibile l’accesso al contraddittorio anticipato speciale previsto dal comma 1 *bis* dell’art. 392 c.p.p.; il teste potrebbe essere tuttavia vulnerabile a causa del trauma indotto dalla visione dell’evento che potrebbe avere prodotto un disordine psichico documentabile; in questo caso il contraddittorio incidentale non potrebbe essere attivato neanche facendo ricorso alla interpretazione conforme al diritto UE, in quanto il teste non è vittima e dunque non rientra tra i dichiaranti interessanti dall’intervento della normativa dell’Unione. Lo stesso testimone potrebbe tuttavia essere oggetto di minacce volte ad evitare la testimonianza; se il pubblico ministero fornisse elementi sufficienti a dimostrare il tentativo di subornazione, il teste potrebbe essere sentito con l’incidente probatorio “ordinario” ai sensi del comma 1 lett. b) dell’art. 392 c.p.p.; in tal caso la sua condizione di vulnerabilità potrebbe essere (oggi) finalmente valorizzata ai sensi del nuovo comma 5 *ter*. Lo sforzo di tutela potrebbe rivelarsi tuttavia inefficace: il reato di omicidio non rientra tra quelli indicati dall’art. 190 comma 1 *bis* c.p.p. ed il teste è maggiorenne; l’esame potrà quindi essere ripetuto in dibattimento ed il testimone, visto che l’omicidio non è compreso (neanche) tra i reati per i quali il comma 4 *quater* dell’art. 498 c.p.p. consente le modalità protette dovrà essere sentito con modalità “ordinarie”.

¹⁶ E non solo a quelli dei reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.

favorita dalla ostensione degli elementi di prova raccolti¹⁷. Alla modifica dell'art. 415 *bis* c.p.p. dovrebbe seguire la correzione dell'art. 416 c.p.p. con l'introduzione di una sanzione processuale per la omessa notifica; sanzione omogenea a quella che presidia il mancato avviso all'indagato.

La impossibilità di assegnare all'offeso la qualifica di parte processuale impedisce di estendere allo stesso la disciplina generale sulle nullità prevista dall'art. 178 comma 1 lett. c), riferita solo alle "parti": l'introduzione della sanzione si configurerebbe come misura diretta a rendere effettivo il diritto di partecipazione della persona offesa prima della eventuale costituzione di parte civile nella fase dell'udienza preliminare.

5.2. *L'individuazione di uno statuto speciale per la prova dichiarativa del vulnerabile (artt. 22 e ss. della direttiva)*

Si tratta dell'intervento di adeguamento di maggiore complessità.

Come si è evidenziato la direttiva 2012\29\UE prevede la valorizzazione della vulnerabilità "aspecifica" ovvero di una condizione di debolezza personale non riconducibile al fatto che l'offeso sia vittima di particolari reati, ma inducibile piuttosto da un esame individuale che deve tenere conto di alcuni indicatori¹⁸. Ovvero:

- delle caratteristiche personali della vittima;
- del tipo o natura del reato,
- delle circostanze del reato.

Tale valutazione deve tenere inoltre in considerazione il danno patito in conseguenza del reato, il fatto che il reato trova origine nel pregiudizio o nelle caratteristiche personali delle vittime, nella relazione e dipendenza delle vittime dall'autore del reato. Particolare attenzione deve essere rivolta alle vittime di terrorismo, criminalità organizzata, tratta degli esseri umani, violenza di genere, violenza nelle relazioni strette, violenza o sfruttamento sessuale, reati basati sull'odio o nei confronti di vittime disabili (così l'art. 22 della direttiva)

La scelta di assegnare rilevanza non solo al tipo di reato, ma anche alla relazione tra l'autore ed il dichiarante, ed alle intrinseche caratteristiche di questi impone la rinuncia al ricorso a presunzioni assolute.

L'approccio europeo alla prova dichiarativa "debole" esclude infatti il ricorso a meccanismi "automatici" o ciecamente presuntivi, indirizzando il legislatore nazionale verso la individuazione e valorizzazione delle peculiarità della persona-vittima.

¹⁷ In materia di giustizia ripartiva v. MANNOZZI, *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, a cura di BARTOLI, PALAZZO, Firenze, 2011, MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 131.

¹⁸ BELLUTA, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. BARGIS, Giuffrè, 2013, p. 154.

Secondo l'art. 22 comma 4 della direttiva solo vulnerabilità dei minori è presunta. Sebbene venga riconosciuto come intrinsecamente vulnerabile, il minore deve comunque essere sottoposto ad una analisi individuale che ne individui le caratteristiche specifiche e ne valuti in concreto la "debolezza", anche con riferimento al percorso processuale che dovrà affrontare.

L'*assessment* individuale (cfr art. 22 e ss della direttiva) dovrà essere effettuato tempestivamente nella fase iniziale delle indagini.

Secondo quanto consigliato dalle "Linee guida della Commissione europea per l'attuazione della direttiva 2012\29\UE" tale valutazione può essere effettuata anche (solo) dalla polizia giudiziaria e dai servizi di assistenza per le vittime. Si tratta di una soluzione ragionevole che sembra legittimare la valutazione individuale atecnica (ovvero non effettuata da esperti in psichiatria e psicologia) che, se adottata, consentirà di modulare l'approfondimento della valutazione in relazione alle peculiarità del caso.

Per quanto il ricorso seriale alla consulenza psicologica possa apparire rassicurante, la previsione della sua obbligatorietà avrebbe lo svantaggio di "appesantire" i procedimenti in una fase, come quella investigativa, in cui si presenta certamente prioritaria l'esigenza di salvaguardare la celerità nella raccolta degli elementi di prova. Alla consulenza si potrebbe, comunque fare ricorso nei casi in cui il pubblico ministero lo ritenesse opportuno per la complessità della condizione del dichiarante.

La proceduralizzazione della valutazione dello stato di vulnerabilità si presenta indispensabile per consentire la sua tracciabilità e critica, anche in vista di una rivalutazione su istanza della difesa¹⁹.

Lo condizione di vulnerabilità dovrebbe essere dichiarata con un atto fruibile nel corso dell'intero processo. Considerato che tale valutazione deve essere effettuata nella fase iniziale del procedimento (se fosse tardiva non consentirebbe la applicazione tempestiva dei presidi di protezione) è ragionevole che possa essere affidata ad un decreto del pubblico ministero sottoponibile a critica e revisione nel corso del processo.

La dichiarazione di vulnerabilità è destinata ad incidere in modo significativo sul diritto di difesa. La prova dichiarativa del vulnerabile viene assunta con modalità che, di regola, prevedono il divieto per l'accusato di entrare in contatto diretto con la fonte. Tale compressione è stata comunque valutata compatibile con le garanzie convenzionali dalla Corte di Strasburgo²⁰ ed è stata "promossa" come bilanciamento ottimale tra il diritto dell'accusato e quello della vittima ad essere tutelata "dal processo" dalla Corte di Lussemburgo (ci si riferisce alla nota sentenza della CGUE nel caso Pupino).

Il decreto dichiarativo dello stato di vulnerabilità, nella fase segreta delle indagini, dovrebbe essere comunicato solo alla vittima (o al dichiarante vulnerabile), mentre l'ostensione all'accusato dovrebbe rimanere limitata ai casi di *discovery*

¹⁹ Sulla necessità di adeguare il sistema contemperando i diritti della vittima con quelli dell'accusato [CASSIBBA, Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili, in questa Rivista, 11 luglio 2014.](#)

²⁰ Si veda la decisione della Corte Edu, Accardi e altri c. Italia, (dec) 20.1.2005.

ordinaria (conseguente alla applicazione di una misura cautelare, alla richiesta di un incidente probatorio speciale ed alla chiusura delle indagini).

Alla introduzione della vulnerabilità aspecifica dovrebbe conseguire la correzione di tutte le norme che disciplinano la raccolta della prova dichiarativa del vulnerabile, dunque sia quelle che disciplinano la assunzione delle dichiarazioni unilaterali in fase investigativa, che quelle destinate a regolare la (fondamentale) fase dell'incidente probatorio e la (residua) ipotesi dell'esame dibattimentale²¹.

Le dichiarazioni predibattimentali del dichiarante vulnerabile, essenziali per la valutazione della credibilità della progressione dichiarativa (destinata ad emergere in dibattimento con le contestazioni) dovrebbero essere assunte con tutte le cautele indicate dalla normativa sovranazionale. Ad oggi il nostro codice riconosce un presidio di tutela specifico solo quando deve assumersi la testimonianza di un minore. In tal caso è prevista la presenza di un esperto in psicologia infantile accanto alla autorità certificante (pubblico ministero, polizia giudiziaria o difensore nel corso delle indagini difensive). Si tratta di una misura funzionale alla prevenzione della vittimizzazione secondaria che, nella prospettiva della valorizzazione della vulnerabilità aspecifica potrebbe essere estesa a tutti i dichiaranti con caratteristiche di vulnerabilità.

Il che sarebbe in linea con una sempre più chiara tendenza a distinguere lo statuto processuale della prova dichiarativa in coerenza con le caratteristiche del testimone e con il suo rapporto con il fatto da accertare²².

Si tratta di un approccio alla prova dichiarativa che valorizza, da un lato, la relazione del dichiarante con il fatto e, dall'altro, le caratteristiche individuali del testimone. Il rapporto del dichiarante con il fatto rileva non solo perché indica la necessità di attivare i presidi di tutela disponibili a difesa dalla vittimizzazione secondaria, ma anche perché segnala relazioni di coinvolgimento o dipendenza traumatica dall'evento-reato idonee ad influire sulla genuinità della testimonianza.

Il tecnico che assiste il vulnerabile durante le varie audizioni (comprese quelle processuali che si svolgono in dibattimento o in contraddittorio incidentale) in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 comma 2 lett c) della direttiva che indica che *«tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia»* dovrebbe essere lo stesso. La scelta si fonderebbe sul chiaro inquadramento dell'esperto come soggetto processuale che assiste e supporta il vulnerabile, ma non ne certifica le dichiarazioni e richiederebbe il superamento del diffuso pregiudizio verso il potenziale etero inducente degli esperti scelti dalla parte.

Nella prospettiva della valorizzazione della vulnerabilità come condizione per l'attivazione di uno statuto speciale della prova dichiarativa, l'incidente probatorio

²¹ Occorrerebbe dunque intervenire sugli artt. 351 comma 1 *ter*, 362, 391 *bis*, 392, 398, 190 comma 1 *bis*, 498 c.p.p. definendo lo statuto speciale della prova dichiarativa del testimone (vittima o non) vulnerabile.

²² Il testimone può essere "vulnerabile" (e non solo in relazione alla minore età), "indifferente" (si tratta del teste non traumatizzato che non ha nessuna relazione con il fatto da rievocare) o "coinvolto nel fatto". Quest'ultimo ha già uno statuto delineato che si compone di una articolata disciplina che regola l'esercizio del diritto al silenzio e, della (fondamentale) regola di valutazione descritta dall'art. 192 comma 2 c.p.p.

“atipico” (ovvero non dipendente dalla deperibilità della prova) dovrebbe essere esteso a tutti i dichiaranti vulnerabili, a prescindere dal fatto che si proceda per specifici reati.

L’istituto è chiaramente sorretto dalla finalità di contrarre il numero delle audizioni nel rispetto del diritto di difesa. Quest’ultimo patisce delle evidenti “compressioni” che possono essere sinteticamente ricondotte alla esclusione dell’ “accesso” diretto al teste (l’audizione avviene di regola in forma “protetta” con la mediazione del giudice o del tecnico) ed al sacrificio dell’oralità, dato che la prova incidentale si forma di fronte ad un giudice, che non è chiamato ad accertare la responsabilità. Tale “mediazione” tra la tutela del diritto di difesa e la tutela del diritto del vulnerabile ad essere protetto dal processo trova i suoi punti di forza nella idoneità del contraddittorio incidentale di offrire alle parti la opportunità di partecipare alla formazione della prova e nella compensazione della perdita dell’oralità con l’obbligo di ricorso a forme di documentazione “aggravata” (come l’audio o la video registrazione) capaci di rendere fruibili durante l’intero percorso processuale i dettagli della testimonianza.

Quanto alla individuazione delle modalità funzionali alla audizione protetta è opportuno lasciare ampia discrezionalità al giudice prevedendo tuttavia di evitare il contatto visivo tra accusato e dichiarante e di utilizzare sistemi di comunicazione a distanza, in linea con le indicazioni della direttiva (art. 23 comma 3 della direttiva)²³.

L’utilizzo della videoregistrazione per documentare la raccolta delle dichiarazioni in fase di indagine è propugnato con forza dalla legislazione sovranazionale.

La videoripresa viene indicata da più fonti come uno strumento idoneo a raggiungere l’obiettivo della contrazione delle audizioni giudiziali, ed adeguato a raggiungere il fine di contenere la vittimizzazione secondaria o “da processo”²⁴.

Indicazioni in tal senso si trovano sia nella direttiva sul traffico degli esseri umani²⁵, sia nella direttiva sulla protezione minima della vittima nel processo penale²⁶

²³ Il 398 comma 5 *bis* c.p.p. diventerebbe la disciplina base dell’audizione in forma protetta del vulnerabile richiamata integralmente dall’art. 498 c.p.p. che disciplina l’esame dibattimentale. La centralità della norma che disciplina l’audizione incidentale si spiega con la rilevanza dell’incidente probatorio quando si assume la testimonianza del dichiarante vulnerabile.

²⁴ Le fonti sovranazionali indicano (addirittura) l’opportunità di assegnare dignità di prova alle videoregistrazioni delle dichiarazioni rese in fase investigativa. Indicazione questa che non può trovare attuazione nel nostro sistema, se non nei limiti tracciati dall’art 111 della Carta costituzionale che assegna valore di prova alle dichiarazioni predibattimentali solo nei casi di impossibilità oggettiva di ripetizione o quando l’imputato vi acconsenta.

²⁵ All’art. 15 comma 4, la Direttiva 2011\36\UE prevede che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno”.

²⁶ La direttiva 2012\29\UE all’art. 24 comma 1 lett. a) stabilisce che “nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali”.

che indica come necessario il ricorso alla videoregistrazione di “tutte” le audizioni del minore (all’art. 24 comma 1 lett. a).

Anche la Convenzione di Lanzarote²⁷ all’art. 35 promuove espressamente l’utilizzo della videoregistrazione individuandola come la forma di documentazione da privilegiare quando si assumono le dichiarazioni di un minore: la legge di ratifica tuttavia ha ommesso di farne cenno e la scelta di ricorrere a tale forma di documentazione resta affidata alla discrezionalità delle parti²⁸.

Si tratta di una occasione (allora) perduta per rendere fruibile il percorso dichiarativo del vulnerabile, fin dalle prime manifestazioni.

Sarebbe oggi auspicabile un intervento che, in coerenza con tali indicazioni, estendesse l’obbligo di documentazione aggravata a tutte le audizioni dei vulnerabili²⁹. Non solo il minore infatti presenta quelle caratteristiche di vulnerabilità che suggeriscono il ricorso alla documentazione aggravata.

L’obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe inoltre uno straordinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti.

Infine: la misura sarebbe coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che ha riconosciuto il potenziale inquinante delle domande suggestive³⁰. In assenza di videoregistrazione i dubbi circa l’eteroinduzione (anche involontaria) di contenuti nel corso dell’esame svolto in fase di indagine sono destinati a permeare tutto il tessuto processuale.

L’unico strumento per valutare in concreto la portata delle eventuali suggestioni (anche inconsapevolmente) trasmesse in fase investigativa è quello di

²⁷ Previsione analoga a quelle riportate nelle due note che precedono si trova all’art. 35 comma 2 della Convenzione di Lanzarote.

²⁸ Sia consentito rinviare a [RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, in questa Rivista, 8 marzo 2013.*](#)

²⁹ La direttiva indica, come è noto, un livello “minimo” di tutela che può essere ulteriormente sviluppata.

³⁰ In due rilevanti pronunce la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice che procede all’esame diretto del testimone minorenni non può formulare domande suggestive. In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie (Cass. sez. III, 11 maggio 2011 n. 25712, in *C.E.D. Cass.*, n. 250615); così si è ancora è stato stabilito che “il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi del comma secondo dell’art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo. (Fattispecie di esame di minore persona offesa del reato *ex art. 609 quater* cod. pen.: Cass. sez. III, 18 gennaio 2012 n. 7373, in *C.E.D. Cass.*, n. 252134); in precedenza la Corte aveva invece deciso che “il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera né per il giudice né per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell’esame testimoniale del minorenni. (In motivazione la Corte ha precisato che l’eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di utilizzabilità, ma può formare oggetto di gravame sotto il profilo dell’attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione: Cass. sez. III, 28 ottobre 2010, in *C.E.D. Cass.*, n. 246205); in dottrina FERRUA, *Domande nocive e domande suggestive, tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza Commentata*, 2012, 70; ID., *Il giusto processo*, Bologna, 2012, 60.

“vedere” come si è svolta l’audizione: quali le posture, quali i toni, quali le pause, quali le domande.

Consentire alla parte che non ha raccolto la prova la possibilità di esaminare l’atto nella sua integrità venendo a contatto (attraverso la visione del filmato) con tutte le sfumature dialettiche e relazionali che hanno caratterizzato l’intervista probatoria potrebbe dissolvere i resistenti dubbi sulla manipolazione del dichiarante.

Si tratterebbe di un contraddittorio “sulla” prova (già) formata che potrebbe rappresentare una delle manifestazioni più avanzate del giusto processo in una dimensione “allargata” capace di *estendere* le garanzie oltre il contraddittorio dibattimentale per affondare nella fase “oscura” delle indagini³¹.

“Sollevare il velo” e mostrare “come” la prova dichiarativa viene raccolta nella fase delle indagini potrebbe avere anche il pregio di consentire scelte avvertite circa l’accesso ai riti a prova contratta, con indubbi effetti positivi sul dichiarante, dato che si abbatterebbe il rischio di reiterazioni defatiganti della dichiarazione.

Infine: la modifica dell’art. 190 *bis* comma 1 *bis* c.p.p. si presenta essenziale per garantire la contrazione delle audizioni.

La limitata barriera che l’art. 190 comma 1 *bis* c.p.p. nella attuale formulazione pone alla riedizione dibattimentale della testimonianza (già) assunta in incidente probatorio rende problematica la valutazione circa la ammissibilità della testimonianza di chi è già stato sentito in contraddittorio incidentale ed abbia superato la soglia dei sedici anni o, pur essendo infrasedicenne abbia testimoniato in relazione a fatti non inclusi nell’elenco dell’art. 190 c.p.p., inspiegabilmente non coincidente con quello dei reati che (ad oggi) consentono l’accesso all’incidente probatorio (elencati nell’art. 392 comma 1 *bis* c.p.p.).

La lacuna normativa è stata sanata dalla giurisprudenza che ha chiarito che le valutazioni devono essere effettuate sulla base del rigoroso rispetto del parametro indicato dall’art. 190 c.p.p.”, dato che “se non può negarsi per le parti il “diritto alla prova” con correlato dovere giudiziale d’ammissione”, tuttavia occorre tenere nella dovuta considerazione l’obbligo del giudice di escludere “le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti”.³²

³¹ CANZIO, RAFARACI, RECCHIONE, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010.

³² Nel corpo della pronuncia in relazione all’art. 190 c.p.p si legge che essa “si pone dunque come limite per il giudicante il quale potrà escludere le prove richieste soltanto laddove esista un espresso divieto in ordine all’oggetto o al soggetto della prova, ovvero questa risulti in concreto “manifestamente superflua” o “irrilevante”. Non appaiono decisive le considerazioni sviluppate dalla difesa del ricorrente nella memoria *ex art. 611 cod. proc. pen.* in atti in cui viene prospettata, ancora una volta, la possibilità per l'imputato la cui posizione venga ritenuta (ma a torto) “menomata” laddove la prova contro di lui si sia formata nell’incidente probatorio, di recuperare una ideale posizione di parità rispetto all'accusa attraverso il meccanismo di riascolto del testimone:tralascia infatti di considerare la difesa che il diniego della Corte territoriale si basa essenzialmente sulla manifesta superfluità della prova derivante dalla assoluta identità delle circostanze sulle quale la teste avrebbe dovuto essere risentita rispetto a quelle che avevano formato oggetto della precedente escussione in sede di contraddittorio ed alla presenza delle parti e dei difensori: ciò indipendentemente dalla particolare natura dei reati” (Cass. sez. III, 22 maggio 2013 n. 6095 in *C.E.D. Cass.*, n. 258825).

5.3. Ulteriori possibili interventi (di avanguardia): l'offeso parte processuale, controllo sulle scelte di inazione del pubblico ministero e sulle inerzie in materia cautelare.

Se gli interventi finalizzati a favorire la partecipazione dell'offeso nella fase delle indagini e quelli mirati alla edificazione di uno statuto processuale speciale destinato alla raccolta della testimonianza del vulnerabile si configurano come interventi minimi per l'attuazione della direttiva 2012\29\UE l'orizzonte aperto dalla normativa europea sollecita interventi più radicali nella direzione della qualificazione della persona offesa come parte anche nel corso delle indagini e della individuazione di più penetranti i poteri di controllo sulle scelte di inazione del pubblico ministero.

La rivoluzione ("culturale" prima che giuridica) consisterebbe nel prevedere la possibilità che l'offeso si costituisca «parte processuale» nel corso del procedimento attraverso la nomina di un difensore. L'offeso costituito parte processuale (posizione che potrebbe essere assunta nel corso delle indagini e che assorbirebbe la successiva, sebbene autonoma, costituzione di parte civile) potrebbe:

- chiedere l'incidente probatorio direttamente³³,
- porre direttamente domande senza l'autorizzazione del giudice nel corso dell'esame incidentale,
- essere destinatario degli avvisi relativi agli accertamenti irripetibili *ex art. 360*.

Ad oggi l'offeso può attivare un controllo sulla scelta di inazione attraverso l'attivazione del contraddittorio camerale in seguito alla opposizione, ma non può sindacare il contenuto dell'ordinanza di archiviazione del Gip. Sul punto la direttiva all'art. 11 comma 2 chiede, genericamente che sia garantito il diritto di ottenere il riesame della decisione sulla inazione.

Il nostro sistema, ad oggi, è coerente con tale richiesta solo se si individua la decisione di inazione in quella del pubblico ministero, ma non se si ritiene che essa debba essere individuata in quella del Gip. Se si accede a tale seconda prospettiva dovrebbe essere prevista una forma di riesame dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

³³ La Corte europea dei diritti dell'uomo nella decisione di irricevibilità per esaurimento delle vie di ricorso interne pronunciata il 25 febbraio 2005 nel caso *Sottani contro Italia*, ha sollevato perplessità circa la compatibilità della disciplina processuale italiana, che non consente all'offeso di chiedere direttamente al giudice per le indagini preliminari l'incidente probatorio, con il diritto "all'uguaglianza delle armi" e dell'accesso alla giustizia, entrambi sanciti all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; v. BALSAMO, RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di BALSAMO, KOSTORIS, Torino, 2008, p. 315. Di diverso avviso la Corte di Lussemburgo secondo cui anche nel caso in cui l'incidente probatorio non venga ammesso e l'indagato sia rinviato a giudizio, la tutela della vittima vulnerabile sarebbe pur sempre garantita da diverse disposizioni del codice di rito, che prevedono in particolare la possibilità di procedere a porte chiuse nonché di ricorrere alle modalità protette previste per l'audizione dell'offeso in incidente probatorio (art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p. Corte di giustizia UE, 21 dicembre 2011, causa C-507/10, *Proc. penale c. X. In argomento v. LUPARIA, Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana supera il vaglio della Corte UE, in questa Rivista, 21 dicembre 2011*).

Il controllo sull'inazione potrebbe essere esteso all'area delle misure cautelari. Si tratta di una proposta talmente innovativa che è al limite della "provocazione".

Il tema, al di là delle provocazioni, è particolarmente delicato in quanto evidenzia la assenza di controllo dell'offeso sulla attivazione dei presidi cautelare a tutela dell'incolumità personale. Ammettere tale controllo significa incidere profondamente sulla struttura "pubblica" dell'azione penale, anche e soprattutto quando si esprime nell'area delle cautele penali. Tuttavia è evidente che soprattutto nei reati che si consumano in ambiente familiare o nell'ambito delle relazioni strette è l'offeso che ha la diretta percezione dell'evoluzione della relazione criminogena, sicché consentire allo stesso di attivare un controllo sulle inerzie del pubblico ministero potrebbe essere una scelta che, per quanto destabilizzante (perché incidente sulle architravi "pubbliche" dell'azione penale), andrebbe nella direzione della tutela effettiva e non nominalistica dei diritti fondamentali della persona.

CAPITOLO I

IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

di Silvia Allegrezza

SOMMARIO: 1. Evoluzioni e involuzioni della tutela della vittima: cenni al contesto normativo europeo. – 2. Principi generali, definizioni e obiettivi. – 3. Diritto all’informazione e assistenza. – 4. Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime. – 5. Diritto alla partecipazione al procedimento penale. – 6. Diritto alla protezione. – 7. Tutela individualizzata e protezione dalla vittimizzazione secondaria.

1. Evoluzioni e involuzioni della tutela della vittima: cenni al contesto normativo europeo La protezione penale della vittima resta una priorità dell’Unione e la direttiva 2012/29/UE lo conferma. Primo soggetto processuale a ricevere tutela penale dal diritto comunitario, in forza della decisione quadro 2001/220/GAI1, la persona offesa trova oggi ribaditi e rafforzati dalla suddetta direttiva i diritti e le garanzie già riconosciute alla stessa dalla previgente decisione quadro. Anzi, la direttiva in oggetto intensifica la spinta europea affinché la giustizia penale diventi sempre più un momento di inclusione, “un forum per tutte le vittime²”. 1 Oltre che da altri testi normativi quali la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere, su cui si veda R. MASTROIANNI, Un inadempimento odioso: la direttiva sulla tutela delle vittime dei reati, in Quad. cost., 2008, p. 406. Per un’analisi della decisione-quadro, v. S. ALLEGREZZA-H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPARIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012; D. SAVY, La vittima dei reati nell’Unione europea. Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile, Milano, 2013, p. 37. 2 L. CORNACCHIA, Vittime e giustizia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1760. Si noti la convergenza con quanto sostenuto da parte della dot-

4 CAPITOLO I © Wolters Kluwer L’adozione del Trattato di Lisbona offre una solida base legale per la revisione ed il rafforzamento di quel testo: l’art. 82(2) TFUE prevede la possibilità di istituire norme minime per la tutela delle vittime del reato. La successiva ‘road map’ del Consiglio, adottata a Budapest il 10 giugno 2011, sviluppa le indicazioni del trattato ed invita esplicitamente gli organi comunitari a muoversi in tale direzione. L’obiettivo della nuova direttiva è quello di “rivedere ed integrare i principi enunciati dalla decisione quadro”³. Emerge sin da subito la particolare attenzione alla violenza contro le donne e contro i bambini in quanto vittime vulnerabili. La nuova direttiva segue, infatti, l’adozione di alcuni fondamentali testi in seno al Consiglio d’Europa, in particolare la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote⁴. Anche restando in ambito comunitario in senso stretto, la direttiva non rappresenta l’unico testo in favore della vittima. Due direttive del 2011 si occupano di particolari categorie di vittime, nello specifico della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia⁵. Un’ulteriore iniziativa legislativa si preoccupa di favorire il mutuo riconoscimento delle misure di protezione in materia penale istituendo l’ordine europeo di protezione penale, utile strumento processuale al fine di garantire alla vittima la possibilità di essere protetta anche oltre i confini dello Stato di emissione dell’ordine⁶. trina nordamericana, che parla di victim participation model, cfr. D.E. BELOOF, The Third Model of Criminal Process, The Victim Participation Model, in Utah L. Rev., 1999, 2, p. 289 s. Parla esplicitamente di ‘protagonismo’, S. LORUSSO, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, p. 881. 3 Considerando n. 4 del Preambolo. 4 Si veda il contributo di S. MARTELLI, Le Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul: un

quadro complessivo, in questo volume, Capitolo III. 5 Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in tema si vedano T. OBOKATA, *A Human Rights Framework to Address Trafficking of Human Beings*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, v. 24, 3, 2006, p. 379; F. SPIEZIA - M. SIMONATO, *La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3197 s.) e la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 6 Direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. Cfr. T. JIMÉNEZ BECERRIL - C. ROMERO LOPEZ, *The European Protection Order*, in *Eucrim*, 2011, 2, p. 76 s. IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 5 © Wolters Kluwer Il testo in esame completa ed arricchisce il quadro normativo europeo offrendo al giudice nazionale la forza intrinseca del nuovo strumento. Non più e non solo l'interpretazione conforme al diritto europeo, come accadeva con la previgente decisione quadro dopo la decisione nel caso Pupino, ma anche la diretta applicabilità delle norme self executing della direttiva e nuove chances di ricorrere alla Corte di giustizia. Al passaggio dal modello 'decisione-quadro' al modello 'direttiva' segue infatti un incremento sostanziale della forza di penetrazione dell'atto legislativo europeo nei sistemi nazionali. 2. Principi generali, definizioni e obiettivi Il testo in esame muove dalla precisazione del duplice obiettivo perseguito: da un lato, garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, anche a prescindere dall'esistenza di un accertamento penale; dall'altro, offrire loro la possibilità di partecipare al procedimento penale. Le due sfere di protezione sembrano però regolate in modo differente. L'intensità della tutela offerta varia a seconda dell'obiettivo perseguito. Il diritto all'informazione e all'assistenza riceve un pieno riconoscimento, tanto che la direttiva si esprime sempre all'indicativo, quasi ad esprimere la volontà di obbligare gli Stati membri ad adottare alcune misure. Non è consentita, in questo settore, una discrezionalità locale legata alle peculiarità del sistema. Al contrario, si badi, la direttiva non giunge a riconoscere alla vittima un vero e proprio 'diritto al processo penale'⁷, né un diritto a partecipare al processo, qualora ve ne sia uno. La direttiva è costellata da clausole di salvaguardia di vario genere: "se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale", o "a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario". Come interpretare tali clausole? Esse disegnano un sistema di tutela a geografia variabile, legata alle coordinate di base dell'ordinamento di riferimento, su cui l'Unione europea poggia ⁷ Per una panoramica sul 'diritto al processo' per le vittime nella giurisprudenza della CEDU, v. M. CHIAVARIO, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 938. Offre un affresco aggiornato, M. SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Padova, 2014, p. 53 s. Per un quadro sulle cd. Positive obligations stabilite dalla CEDU, si veda M. KLATT, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights*, in *ZaöRV* 71, 2011, p. 691 s. 6 CAPITOLO I © Wolters Kluwer la propria opera armonizzatrice senza poterne modificare l'essenza. L'iniezione di contenuti europei nei sistemi nazionali si deve arrestare di fronte alle scelte nazionali di limitare il ruolo della vittima nella dinamica processuale. Emerge quindi l'assenza di una vera opera di armonizzazione sul ruolo della vittima nel rito penale. Sibillina, in proposito, la parte finale del considerando n. 20 in cui si prevede che "gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale". Cosa accade, allora, qualora l'ordinamento interno non faccia riferimento alcuno alla vittima? Quanto all'applicazione temporale dei diritti riconosciuti dalla direttiva, il considerando n. 22 stabilisce che essi decorrano dalla presentazione

della denuncia o dall'avvio d'ufficio delle indagini. Un arco temporale molto ampio risulta affatto opportuno, poiché è noto che la fase di maggior delicatezza per la vittima è proprio quella delle prime indagini e le esigenze di protezione non si arrestano con l'esecuzione della condanna definitiva. Sulla scia della precedente decisione quadro del 2001, anche la direttiva in esame offre alcune definizioni generali, fra cui quella di vittima del reato. Il concetto, di matrice criminologica⁸, viene infatti diversamente declinato nei sistemi nazionali. È quindi fondamentale chiarire a quali soggetti sia diretta la tutela in chiave comunitaria. Ai sensi dell'art. 2(1), sono da considerare 'vittima' sia la «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», sia il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»⁹.⁸ Sul punto si veda T. PITCH, Qualche considerazione sulla nozione di vittima, in A. BOSI - S. MANGHI (a cura di), *Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni*. Scritti in onore di Carmine Ventimiglia, Milano, 2009, p. 48; M. SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, cit., p. 13; T. RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, p. 258, osserva che «[i]l termine, di marca criminologica e di derivazione internazionale, è usato in diversi contesti e non ha contorni di significato nettamente segnati». ⁹ Vd. art. 2 della direttiva 2012/29/UE (vd. infra, § 2.7) la quale specifica che per "familiare" si deve intendere «il coniuge, la persona che convive IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 7 © Wolters Kluwer Viene quindi ribadita l'esclusione delle persone giuridiche dall'ambito di applicazione della direttiva, come accadeva con la precedente direttiva, con l'avvallo della Corte di giustizia sia con riferimento alla giustizia ordinaria¹⁰ che in relazione alla mediazione¹¹. Il legislatore europeo, infatti, «ha potuto legittimamente introdurre un sistema di tutela a favore delle sole persone fisiche dal momento che queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone giuridiche, data la loro maggiore vulnerabilità e la natura degli interessi che soltanto le violazioni commesse nei confronti delle persone fisiche possono pregiudicare, come ad esempio la vita e l'integrità fisica della vittima»¹². Resta però l'assenza di una "definizione condivisa di vittima" a livello europeo, perché altri atti normativi, qual è ad esempio la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, si riferiscono invece a «qualsiasi altra persona lesa dal reato», offrendo quindi una definizione anche più ampia di quella desumibile dalla direttiva¹³. Anche la categoria dei "minori" viene definita mediante parametri certi, indicando il raggiungimento degli anni diciotto quale spartiacque rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva. Precisazione tutt'altro che superflua considerando la varietà delle soluzioni adottate a livello nazionale¹⁴. Un'ultima indicazione riguarda la "giustizia riparativa", di cui vengono definite le coordinate essenziali già a livello definitorio: deve trattarsi di un procedimento diretto alla risoluzione della questione principale a cui la vittima e l'autore del reato partecipano liberamente con l'aiuto di un terzo imparziale¹⁵. In particolare, la direttiva scioglie ogni relazione fra condi- con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima». ¹⁰ CdGUE, 28 giugno 2007, Dell'Orto, C-467/05, § 55. Si veda sul punto A. NISCO, *Persona giuridica "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 792. ¹¹ CdGUE, 21 ottobre 2010, Eredics, C-205/09, § 30. ¹² CdGUE, 21 ottobre 2010, Eredics, C-205/09, § 30. ¹³ L. PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, Palermo, 2012, p. 49 s. ¹⁴ M. PANZAVOLTA, *Humanitarian concerns within the EAW*, in N. KEIJSER - E. VAN SLIEDREGT, *The European Arrest Warrant in Practice*, L'Aia, 2009, p. 179. ¹⁵ Si veda oltre, §5. 8

Kluwer zioni del soggiorno o status giuridico del migrante e riconoscimento dei diritti (considerando n. 10). 3. Diritto all'informazione e assistenza Il diritto di comprendere e di essere compresi risulta prioritario al fine di garantire una tutela adeguata alla vittima di reato¹⁶. Prodromico ad ogni altro diritto, esso rappresenta l'essenza stessa dell'atto normativo in esame: nessuna specifica garanzia può in concreto operare se la vittima non è messa in condizione di capire il contenuto delle comunicazioni e delle vie di tutela offerte dall'ordinamento. A tal fine occorre operare su più piani, assicurando la qualità e la certezza delle comunicazioni, il loro contenuto, nonché la formazione del personale chiamato ad interagire con le vittime. Opportunamente, quindi, la direttiva muove proprio dal riconoscimento di specifiche misure volte all'informazione ed al sostegno per la vittima sin dal primo contatto con le autorità competenti. Di particolare interesse sono le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle informazioni: le informazioni dovrebbero essere fornite alla vittima in forma orale o scritta all'ultimo recapito postale conosciuto, oppure per via elettronica, alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, vuoi mediante un sito web ufficiale dell'autorità competente o per qualsiasi altro canale di comunicazione¹⁷. La direttiva precisa che il contenuto minimo dell'informazione che gli Stati membri devono offrire alla vittima include "il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa"¹⁸. Altre indicazioni riguardano più in specifico la tutela penale e come tali avranno un contenuto variabile a seconda

16 Articolo 3. 17 Sul punto si veda E. VERGES, *Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations*, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 2013, p. 121 s. 18 Articolo 4. IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 9 © Wolters Kluwer

dell'ordinamento di riferimento. Esse riguardano: le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure; come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione; come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato¹⁹ e a qualsiasi altra forma di assistenza; come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento; le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale; a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso; quali i servizi di giustizia riparativa disponibili; il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale. Ad alcuni delicati snodi del procedimento penale vengono dedicate regole specifiche. Particolare attenzione viene dedicata al momento della denuncia di un reato da parte della vittima. Le autorità di polizia sono tenute a rilasciare alle vittime un avviso di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno causato dal reato stesso. La direttiva precisa che, al fine di consentire il monitoraggio del procedimento e l'eventuale indennizzo assicurativo, l'avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di fascicolo nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato. Solo così l'avviso di ricevimento potrà servire come prova dell'avvenuta denuncia del reato²⁰. Ed ancora, tale avviso è obbligatorio e non può essere rifiutato a causa del ritardo nella denuncia. L'articolo 6 prevede l'obbligo per gli Stati membri di fornire alla vittima informazioni ulteriori relative al procedimento penale affinché ella possa assumere decisioni processuali consapevoli. Tali informazioni devono essere dettagliate e precise, fornite in forma orale o scritta, anche

elettronicamente. In particolare, la vittima ha diritto di conoscere la decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini, qualsiasi sia l'organo titolare di tale potere, conoscenza indispensabile per poter impugnare l'archiviazione o il non luogo a procedere²¹. Il diritto all'informazione include la comunicazione 19 P. BEAUVAIS, *Nouvelle directive sur les droits de la victime*, in *Rev. trimestrelle de droit européen*, 2013, p. 807. 20 Considerando n. 24. 21 Articolo 6 e considerando n. 26. 10 CAPITOLO I © Wolters Kluwer del capo di imputazione nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, inclusa la fase delle impugnazioni. Tali informazioni sono obbligatorie in tutti gli Stati membri, a prescindere dai concreti poteri esercitabili dalla vittima nel corso della procedura. Altre, invece, sono a geometria variabile, poiché dipendono dal ruolo della vittima nel relativo sistema penale. Esse includono in primis il diritto ad accedere all'eventuale sentenza definitiva²². Con riferimento al diritto di conoscere la 'decisione', la direttiva prevede la comunicazione alla vittima di ogni pronuncia sulla colpevolezza o che metta comunque fine al procedimento²³. Il provvedimento va comunicato per intero, provvisto di motivi, o attraverso un breve riassunto. Tale diritto all'informazione può incontrare un limite qualora la divulgazione possa pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento o arrecare danno ad un'indagine o ad un procedimento in corso, o ad una persona, ovvero metta a rischio la loro sicurezza²⁴. Diverse, invece, le finalità degli avvisi relativi allo status dell'imputato: la vittima ha diritto di richiedere alle autorità competenti informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto. A tal fine occorre valutare la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, l'avviso è escluso per i reati minori ove sussista un debole rischio di danno per le vittime²⁵. Sono tutte valutazioni demandate all'autorità giudiziaria che procede, anche se la direttiva non lo precisa. Qualora l'ordinamento nazionale lo preveda, il diritto all'informazione dovrebbe includere anche l'indicazione della possibilità di presentare ricorso contro la scarcerazione del presunto autore del reato. Tale diritto incontra un limite qualora tale notifica possa comportare un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. La vittima può rinunciare al diritto a ricevere le informazioni relative al procedimento penale purché tale richiesta venga espressamente formulata e fatta salva la possibilità di cambiare opinione²⁶. 22 Articolo 6(2). 23 Considerando n. 30. 24 Considerando 28. 25 Articolo 6(5)(6) e considerando n. 32. 26 Articolo 6(4) e considerando n. 29. IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 11 © Wolters Kluwer Un terzo gruppo tutela esplicitamente la vittima alloglotta o transnazionale, che deve poter sapere come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione; qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente. La comprensione e la possibilità di essere compresi rappresentano le coordinate essenziali di un sistema di giustizia. In quest'ottica, offrire anche alla vittima una adeguata tutela linguistica offrendo idonei servizi di interpretazione e traduzione è una priorità assoluta. La vittima alloglotta ha quindi diritto a presentare denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria tutela linguistica²⁷, all'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio per consentire una partecipazione attiva alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale²⁸. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle specifiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, del suo coinvolgimento nel procedimento e

di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti. Di particolare impatto risulta il paragrafo 5 dell'articolo 6, che accorda alla vittima la possibilità di richiedere la traduzione di un documento ritenuto fondamentale, anche in forma orale o riassuntiva, a meno che ciò non pregiudichi l'equità del procedimento. L'obbligo della traduzione è escluso, invece, qualora il contenuto non sia rilevante per la partecipazione attiva dell'offeso al procedimento penale. La direttiva non chiarisce quali siano i parametri per valutare tale rilevanza, né quale sia l'organo a ciò deputato. Una notevole differenza rispetto a quanto previsto in favore dell'imputato riguarda la possibilità di impugnare una decisione che dichiari la superfluità dell'interpretazione o il rifiuto di traduzione di alcuni atti: mentre la direttiva 2010/64/UE impone agli Stati membri di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ri- 27 Articolo 5(2). 28 Cfr. L. LUPÁRIA, Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica, in C. FALBO - M. VIEZZI (a cura di), Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni, Trieste, 2014, p. 97 s. 12 CAPITOLO I © Wolters Kluwer corso con cui impugnare tale decisione²⁹, qui tale diritto dipende dalle regole nazionali, non sussistendo per gli Stati membri alcun obbligo di modificare il proprio ordinamento. Anzi, le prerogative della vittima non debbono comportare la necessità di "prolungare irragionevolmente" i tempi processuali. Quanto all'estensione temporale, il diritto all'interpretazione copre sia la fase iniziale ("dal momento in cui la vittima è nota alle autorità") che quella successiva al passaggio in giudicato. Come chiarito nel preambolo, nulla vieta agli Stati membri di arricchire ulteriormente il catalogo delle informazioni da fornire alla vittima. L'importante è che l'esigenza di personalizzazione sia costantemente rispettata valorizzando le circostanze personali della vittima nonché il tipo o la natura del reato. L'obbligo di informazione include le condizioni per il rimborso delle spese sostenute³⁰. 4. Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime Sulla scia di quanto previsto dalla decisione quadro del 2001, la direttiva contempla i cd. Service rights³¹ per la vittima quali parti integranti della tutela obbligatoria che gli Stati membri sono tenuti a garantire. Tali servizi devono essere specifici, qualificati e gratuiti; devono supportare la vittima o i suoi familiari prima, durante "e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale"³². Essi devono operare in sinergia con le autorità preposte alla giustizia penale, che indirizzano la vittima verso questi servizi già dal primo contatto, pur se la denuncia di un reato non ne rappresenta una condizione di accesso. La direttiva prevede che tali servizi di supporto possano essere di natura pubblica o non governativa, organizzati su base professionale o volontaria. L'importante è che il personale che entra in contatto con le vittime riceva un'adeguata formazione sia iniziale che continua, "di livello appropriato al tipo di contatto che intrattiene con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispetto- 29 S. CIVELLO CONIGLIARO, La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 novembre 2012, p. 3. 30 Considerando n. 23. 31 J. DOAK, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice*, Oxford, 2008, p. 4 s. 32 Articolo n. 8(1). IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 13 © Wolters Kluwer so, sensibile, professionale e non discriminatorio"³³. La formazione specialistica del personale è funzionale a renderlo capace di operare una valutazione individuale della vittima per meglio coglierne le esigenze specifiche e determinare la necessità di speciali misure di protezione. La direttiva precisa il contenuto minimo del supporto che i servizi di assistenza debbono essere in grado di offrire alla vittima, avendo anche qui riguardo alle sue esigenze individuali. Esso include: le informazioni, i consigli e l'assistenza, fra cui le possibilità di risarcimento; il ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della

partecipazione al processo; le informazioni sui servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; il sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; i consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; alcune direttive relative al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni³⁴. La creazione o il potenziamento dei servizi di assistenza alle vittime rappresenta una sfida per molti sistemi nazionali, tanto essenziale sul piano della tutela alle vittime quanto costosa sul piano economico. 5. Diritto alla partecipazione al procedimento penale Il diritto alla partecipazione della vittima al processo penale viene declinato dalla direttiva secondo precise coordinate: il diritto ad essere sentiti³⁵; il diritto ad opporsi alla decisione di non esercitare l'azione penale³⁶; il diritto ad alcune prerogative di carattere economico fra cui il risarcimento del danno, la restituzione dei beni, il gratuito patrocinio ed il rimborso delle spese sostenute in occasione del procedimento penale³⁷. Caratteristica comune è la loro dipendenza dalle regole nazionali: poiché il ruolo processuale della vittima e le regole dell'accertamento variano da paese a paese, la direttiva non può che fissare degli obiettivi comuni, lasciando ai singoli ordinamenti la scelta dei meccanismi che meglio garantiscono tali obiettivi alla luce delle regole vigenti. L'importante è che la tutela sia effettiva. 33 Considerando n. 61. 34 M. SIMONATO, *Deposizione della vittima*, cit., p. 88 s. e 118 s. 35 Articolo 10. 36 Articolo 11. 37 Articoli 12-16. 14 CAPITOLO I © Wolters Kluwer Con riferimento al diritto ad essere sentiti, a cui la vittima deve poter rinunciare, esso rappresenta la traduzione legale del diritto al racconto quale momento di riconoscimento per la vittima³⁸. La dinamica del racconto del proprio dolore rappresenta, infatti, un momento imprescindibile del percorso del riconoscimento della vittima come tale, verso se stessa e verso i consociati. La direttiva impone l'ascolto della vittima senza indicare in quale fase del procedimento ciò debba avvenire né davanti a quali organi di giustizia. Essa impone, però, che quelle dichiarazioni abbiano valore di "elementi di prova". In tal modo, risultano compatibili con le indicazioni comunitarie sia quei sistemi di tradizione inquisitoria, in cui la prova si forma nel corso dell'istruzione, sia quei sistemi in cui la prova si forma nella fase dibattimentale. Maggiormente complesso il tema dei poteri della vittima in caso di decisione di non esercitare l'azione penale. Nel concetto di "decisione" rientra ogni provvedimento che mette fine al procedimento penale, compresa la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di interrompere il procedimento³⁹. Non vi rientrano - precisa la direttiva - le composizioni extragiudiziali eventualmente previste dal diritto nazionale⁴⁰. Qui la direttiva impone il riconoscimento del "diritto di chiedere il riesame"⁴¹ di tale decisione, irrobustito dal diritto ad essere informata di tale facoltà. Ciononostante esso non rappresenta un diritto assoluto. Qualora l'ordinamento di riferimento conferisca un ruolo alla vittima solo in seguito all'esercizio dell'azione penale, il diritto al riesame dovrà essere assicurato solo per i "reati gravi"⁴². Anche il concetto di "riesame" viene stemperato allontanandolo dallo schema dell'impugnazione. La direttiva precisa che, per regola generale, sarebbe "opportuno che la revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria"⁴³; se però la decisione di non esercitare l'azione penale viene presa dalla "massima autorità responsabi- 38 A. GARAPON, *I crimini che non si possono né perdonare né punire. L'emergere di una giustizia internazionale*, Bologna, 2004, p. 123. 39 Considerando n. 44. 40 Articolo 11(5). 41 Articolo 11(1). 42 Articolo 11(2). 43 Considerando n. 43. IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 15 © Wolters Kluwer le", un mero riesame ad opera della medesima autorità sembra soddisfare le previsioni europee⁴⁴. Un ultimo limite per la vittima riguarda l'esclusione di tale diritto per le procedure speciali quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo, se i fatti sono

stati compiuti nell'esercizio della loro funzione ufficiale⁴⁵. Anche le composizioni extragiudiziali adottate dal pubblico ministero che pongono fine al procedimento penale precludono alla vittima il diritto al riesame, sempre che la composizione comporti "un avvertimento o un obbligo"⁴⁶. Le norme procedurali che attuano il diritto al riesame vengono lasciate in tutto e per tutto al diritto nazionale. Il preambolo della direttiva precisa però che il diritto alla revisione del mancato esercizio dell'azione penale dovrebbe essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate dalla magistratura giudicante⁴⁷. Di ben altro tenore le norme volte al riconoscimento di alcune prerogative di carattere economico in favore della vittima: gli Stati membri sono obbligati ad adeguare il proprio ordinamento alle istanze europee, stabilendo condizioni e procedure in armonia con le proprie regole procedurali. Essi devono garantire l'accesso della vittima al patrocinio a spese dello Stato⁴⁸, il rimborso delle spese sostenute dalla vittima per partecipare al procedimento⁴⁹, qualsiasi sia il ruolo riconosciuto dal diritto nazionale, la restituzione, senza ritardo, dei beni sequestrati, sempre che non si debba disporre altrimenti⁵⁰. Viene inoltre assicurato il diritto ad ottenere una decisione nel merito sul risarcimento del danno subito nell'ambito del procedimento penale "entro un ragionevole lasso di tempo". La perentorietà della disposizione, che sembra imporre il trattamento in sede penale della domanda di risarcimento, viene però affievolita dalla possibilità di adottare tale decisione in altro procedimento giudiziario. Del tutto incerto il significato del paragrafo 2 dell'art. 16, secondo cui "Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vit- 44 Articolo 11(4). 45 Considerando n. 43. 46 Considerando n. 45. 47 Considerando n. 43. 48 Articolo 13. 49 Articolo 14. 50 Articolo 15. 16 CAPITOLO I © Wolters Kluwer tima". Non è dato capire cosa debba intendersi per "incoraggiamento", né il preambolo risulta di aiuto alcuno. La sezione della direttiva dedicata alla partecipazione della vittima al procedimento penale include alcune garanzie relative alla giustizia riparativa. L'ampiezza di questa ultima formula risulta preferibile rispetto all'uso del termine "mediazione", come accadeva nella decisione quadro del 2001⁵¹. Nel concetto di "giustizia riparativa" sembrano rientrare, infatti, tutte quelle forme di accordo stragiudiziale in cui la vittima e l'autore del reato raggiungono un accordo. A differenza della previgente decisione quadro, però, la direttiva non si limita ad incoraggiare questi modelli, ma ne detta il paradigma essenziale⁵². In estrema sintesi, ogni sistema di giustizia riparativa deve garantire: che la vittima scelga volontariamente e consapevolmente di parteciparvi, in base ad un consenso libero, informato e sempre revocabile; che il servizio sia offerto da personale competente ed al servizio della vittima; che l'autore del reato riconosca la propria responsabilità, almeno rispetto "ai fatti essenziali del caso"; l'accordo, tendenzialmente riservato, deve essere preso in considerazione nella giustizia penale.

6. Diritto alla protezione La vittima ha diritto alla protezione nel procedimento e dal procedimento. L'articolo 18 della direttiva stabilisce a chiare lettere l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure che assicurino la protezione della vittima e dei suoi familiari. Tali misure si articolano secondo tre linee direttrici: evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta; creare uno scudo contro eventuali intimidazioni o ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Tali misure non devono però incidere negativamente sui diritti della difesa dell'imputato, ma il delicato bilanciamento è lasciato alle valutazioni degli organi nazionali. La protezione fisica della vittima è assicurata da di- 51 Cfr. Articolo 10 della decisione quadro 2001/220/GAI. 52 Articolo 12. Sulle diverse anime della mediazione penale e sulla necessità di un attento bilanciamento, cfr. G. FIANDACA, Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e riconciliazione, in F.

PALAZZO - R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, p. 97 s. IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA DIRETTIVA 2012/29/UE 17 © Wolters Kluwer

verse misure, tutte obbligatorie per gli Stati membri. In primo luogo, si afferma il diritto all'assenza di contatti fra questa e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che la compresenza non sia imposta dal procedimento penale. Qui riemerge il margine di apprezzamento nazionale: saranno le regole probatorie in vigore nel singolo ordinamento ad imporre la presenza fisica della vittima nel corso del dibattimento⁵³. In ogni caso è richiesta la creazione di zone di attesa riservate alle vittime nei palazzi di giustizia⁵⁴. In secondo luogo, il legislatore europeo si preoccupa di proteggere la vittima nelle fasi più delicate dell'accertamento penale: la sua deposizione in qualità di testimone. A tal fine, si prevede⁵⁵ che l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente e che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale. Anche le visite mediche, spesso necessarie nella fase delle indagini relative a reati di natura sessuale, devono essere limitate al minimo e svolte solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale. Tutti i dati afferenti alla vita privata della vittima devono essere protetti e, ove possibile, non divulgati, specie se la vittima è minorenne⁵⁶. Gli organi di informazione sono sollecitati ad adottare misure di autoregolamentazione in tal senso.

7. Tutela individualizzata e protezione dalla vittimizzazione secondaria Le misure sin qui esaminate trovano applicazione con riferimento ad ogni categoria di vittima e di suo familiare; la Direttiva, però, non si ferma qui ma compie un importante passo in avanti nella costruzione di una tutela effettiva ed efficace: essa prescrive l'individualizzazione della protezione della vittima. 53 M. SIMONATO, *Deposizione della vittima*, cit., p. 119 s.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., p. 381 s.; H. BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., p. 96 s. 54 Articolo 19. 55 Articolo 20. 56 Articolo 21. 18 CAPITOLO I © Wolters Kluwer

"Un reato non è solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime". Così si esprime il considerando n. 9 sintetizzando un sentire diffuso a livello europeo. La scienza del moderno diritto penale ha mutato atteggiamento, come se all'euforia per la rieducazione del "reo" si vada sostituendo quella per la tutela dell'offeso⁵⁷. Di questa diversa percezione del ruolo del diritto penale, chiamato a rispondere alle istanze della vittima quale protagonista, la direttiva in esame rappresenta il prodotto principale. Essa traduce in norme comuni l'esigenza di tutelare non una vittima qualsiasi, standardizzata, bensì una persona specifica, con le sue precise esigenze e problematiche. Da qui la necessità di imporre agli Stati membri una forte personalizzazione della protezione della vittima, che tenga in debito conto le specifiche caratteristiche del soggetto leso⁵⁸. A tal fine, la direttiva suggerisce di analizzare la vittima nella sua individualità secondo alcuni criteri specifici: a) le caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; e c) le circostanze del reato. Di questo si è tenuto conto negli studi tematici. 57 In questo senso, L. PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., p. 91, che rinvia a H. J. HIRSCH, *Zur Stellung des Verletzten im Straf- und Strafverfahrensrecht*, in *AA.VV., Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann*, Köln, 1989, p. 699 s.; T. KLEINERT, *Persönliche Betroffenheit und Mitwirkung. Eine Untersuchung zur Stellung des Dekliktsopfer im Strafrechtssystem*, Berlin, 2008, p. 28, per il quale, mentre negli anni '60 e '70 era diffusa l'identificazione di ogni persona in un potenziale accusato, attualmente ciascuno tende per lo più a porsi come potenziale vittima. Cfr. anche L. LUPÁRIA, *La victime dans le procès pénal italien à la*

lumière du récent scénario européen, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 2014, p. 615 s. 58 Cfr. M. SIMONATO, *Deposizione della vittima*, cit., p. 108 s.; F. CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 luglio 2014, p. 5 s. M. LAXAMINARAYAN, *Procedural Justice and Psychological Effects of Criminal Proceedings: The Moderating Effect of Offense Type*, in *Soc. Just. Res.*, 2012, 25, p. 390 s.; D. SAVY, *La vittima dei reati*, cit., p. 78. © Wolters Kluwer CAPITOLO

Archivio selezionato: Dottrina

IL QUERELANTE PERDE IL DIRITTO DI OSTACOLARE LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO CON DECRETO PENALE DI CONDANNA. CHIAROSCURI DI UNA DECISIONE NON DEL TUTTO CONVINCENTE.

Giurisprudenza Costituzionale, fasc.1, 2015, pag. 0144D

Renzo Orlandi -

Classificazioni: GIUDIZI PENALI SPECIALI - Procedimento per decreto - - in genere

1. Con questa sentenza, la Corte costituzionale fa cadere una condizione ostativa all'ammissibilità di un rito speciale — il procedimento per decreto — la cui evoluzione, nel corso dei decenni, è contrassegnata da progressivi ampliamenti applicativi. Già nel passaggio dal codice del 1930 a quello del 1988 il decreto penale diventa applicabile a reati procedibili d'ufficio e punibili con pene detentive brevi, qualora il giudice ritenga di poterle sostituire con pene pecuniarie. La riforma del 1999 (l. n. 479) accresce i vantaggi (1) per il condannato che non si oppone ed estende l'applicabilità del rito ai reati punibili a querela, purché il querelante non si opponga.

È proprio quest'ultima condizione che la Corte costituzionale ha soppresso, reputandola irragionevole. Grazie alla declaratoria di illegittimità qui considerata, l'offeso-querelante perde quel diritto di veto che l'art. 459 comma 1 gli riconosceva.

Fra i riti alternativi al dibattimento, il procedimento per decreto è quello che assicura i migliori risultati sul piano della deflazione (2). È perciò comprensibile la tendenza a dilatarne la sfera operativa. La Corte si fa interprete di tale tendenza adducendo cinque argomenti che consigliano di togliere all'offeso quel diritto di veto. Li vediamo elencati sinteticamente nello scorcio finale della motivazione.

La normativa impugnata

- a) distinguerebbe irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per reati perseguibili d'ufficio;
- b) non corrisponderebbe ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso;
- c) recherebbe un significativo *vulnus* all'esigenza di rapida definizione del processo;
- d) si porrebbe in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali;
- e) sarebbe intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di un'analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione di pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.

Esaminiamoli uno ad uno.

2. Primo argomento: *irragionevole distinguere la posizione dell'offeso querelante da quella del semplice offeso*. O il diritto di veto lo si riconosce a entrambi o a nessuno: perché preferire l'uno all'altro? Una ragione potrebbe risiedere nella circostanza che il querelante, diversamente dal semplice offeso, manifesta l'esplicita volontà di punire l'offensore. Volontà che sarebbe, se non negata, certamente frustrata, qualora la responsabilità non fosse pubblicamente accertata e la sanzione fosse alleviata da un trattamento premiale. Ma a una simile affermazione è facile obiettare che la querela non è, propriamente, un'azione penale privata. L'offeso-querelante non è una parte, benché qualcuno — sbagliando — si ostini a definirlo tale. Non gli viene riconosciuto il potere di attivare la giurisdizione penale. Egli non chiede al giudice di punire l'offensore. Destinatario della querela è il pubblico ministero, il quale resta titolare dell'iniziativa penale. Bisogna anzi ammettere che nell'ordinamento processuale italiano il pubblico ministero è titolare esclusivo dell'azione penale: solo lui può chiedere al giudice di punire l'asserito responsabile di un reato (3). La querela è mera condizione di procedibilità: sortisce l'effetto di far cadere l'ostacolo che impedisce l'instaurazione del processo penale. Una volta proposta, essa non impone che l'azione penale sia esercitata: il pubblico ministero può chiedere l'archiviazione, vale a dire, determinarsi a non agire.

Tanto basta a ritenere fondato il primo argomento. Querelante e semplice offeso vanno trattati allo stesso modo. L'attribuzione all'uno e non all'altro di diritti e facoltà da esercitare nella fase introduttiva del processo penale non trova giustificazione in differenze giuridicamente apprezzabili; lede il principio di eguaglianza e si qualifica per ciò stesso come irragionevole.

3. Il problema potrebbe essere superato riconoscendo a entrambi quel diritto di veto: sparirebbe in tal modo

l'ingiustificata disparità di trattamento. Senonché, a escludere una simile eventualità interviene il secondo argomento: *il diritto in questione non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela, né per il querelante, né per il semplice offeso.*

Le vittime di reato sono da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore italiano, anche su sollecitazione di decisioni-quadro e direttive europee che impongono *standard* minimi di tutela, protezione ed esercizio di diritti. Con particolare riguardo all'intervento dell'offeso nella fase introduttiva del processo, la recente direttiva 2012/29/UE (4), si limita a prevedere il diritto dell'offeso a chiedere il riesame di decisioni che escludono il perseguimento penale (5). Impregiudicate restano le modalità procedurali che il legislatore interno reputa le più adatte per effettuare quel perseguimento in relazione a una varietà di fattori quali la natura dei reati, le situazioni di evidenza probatoria, le pene in concreto applicabili, la disponibilità dell'imputato a non avvalersi di talune *chances* difensive. In altre parole, all'offeso va riconosciuto il diritto di lamentare il mancato esercizio dell'azione penale, come accade con l'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., ma non il diritto di interferire con le scelte del pubblico ministero circa le modalità di volta in volta adottate per far valere la pretesa punitiva.

Siamo di fronte a un'acquisizione ormai definitivamente consolidata nella tradizione giuridica occidentale sia di *common law* (6) sia di *civil law*: la vittima, parte in senso sostanziale del conflitto che ha occasionato il processo penale, non può essere parte in senso processuale. La sua emarginazione è il prezzo che la sovranità (statuale) esige per amministrare la giustizia penale. Un funzionario pubblico esercita, di regola, in vece della vittima, il potere di attivare la giurisdizione penale (7).

All'offeso resta, semmai, negli ordinamenti di *civil law*, il diritto di far valere la pretesa risarcitoria generata dall'illecito penale, costituendosi parte civile. E non è raro che questo diritto sia azionato in maniera obliqua, per affermare, di fatto, una pretesa punitiva ufficialmente preclusa — come detto — alla vittima. È quindi comprensibile che l'emarginazione dell'offeso dal processo — anche come parte civile — in occasione di taluni riti speciali sia percepita come "ingiusta". Il veto dell'offeso alla definizione anticipata del processo con decreto di condanna intendeva proprio attuire il segnalato senso di ingiustizia. È parso tuttavia eccessivo il costo che (in termini di economia processuale) quel veto comportava.

4. Si arriva così al terzo argomento: l'opposizione del querelante al procedimento per decreto *reca un significativo vulnus all'esigenza di rapida definizione del processo*. Posto che l'offeso non ha titolo per azionare la pretesa punitiva, va da sé che egli non può nemmeno interloquire sulle modalità di promovimento dell'accusa e sulle conseguenti dinamiche procedurali. Questa è materia riservata principalmente al pubblico ministero e, in parte, all'imputato, nei limiti in cui il sistema offre a quest'ultimo la possibilità di optare per una definizione anticipata del giudizio di merito. I riti alternativi al dibattimento si fondano, infatti, su consapevoli e volontarie rinunce all'uso di talune *chances* difensive.

Proprio tali rinunce — incoraggiate da vantaggi che la legge processuale mette sul piatto — determinano quella incompletezza di accertamento sulla responsabilità penale che, per così dire, giustifica l'emarginazione della persona offesa e la sua esclusione dal processo persino come parte civile. Lo giustifica perché un accertamento incompleto sulla responsabilità penale non può fungere da supporto per un accertamento della responsabilità risarcitoria in ipotesi riconducibile al reato (approssimativamente) accertato. A ben vedere, il supposto interesse dell'offeso (a veder accertata la verità e a ottenere soddisfazione risarcitoria nel processo penale) si scontra sia con l'interesse dell'imputato a uscire dal processo stesso col minor danno (8) sia con l'interesse pubblico al risparmio di tempi e risorse per far guadagnare efficienza al sistema penale.

5. L'interesse pubblico in questione fonda il quarto argomento enunciato dalla Corte per giustificare la declaratoria di illegittimità: *il veto dell'offeso si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali*. Siccome l'offeso non vanta qui un diritto meritevole di tutela costituzionale, si ha gioco facile nell'affermare che il suo interesse a interloquire con le scelte processuali del pubblico ministero (e dell'imputato) è recessivo rispetto alle esigenze di sistema, fra le quali primeggia l'esigenza di deflazione al cui soddisfacimento sono stati introdotti i "riti alternativi premiali", come la Corte li definisce.

Né si può seriamente sostenere che — con l'escludere la costituzione di parte civile — il procedimento per decreto introduca una disparità di trattamento fra vittime del reato, irragionevole in quanto frutto di scelte (del pubblico ministero e/o dell'imputato) sulle quali l'offeso non può interloquire. La pretesa risarcitoria non viene messa in discussione: resta intatto il diritto di azione in senso sostanziale. Solo viene meno la facoltà di farla valere nel processo penale, mentre è indiscusso il diritto di agire in sede civile e tanto basta a far tornare i conti con l'art. 24 comma 1 Cost. (9), oltre che con l'art. 16 della citata direttiva europea (10).

La Corte avalla questo argomento richiamandosi al principio di ragionevole durata del processo (art. 111

comma 2 Cost.). Aggiunge poi che l'introduzione dei riti alternativi attua, a suo modo, il principio in questione, opportunamente bilanciandolo con il diritto dell'offeso a influenzare il corso del procedimento penale e a perseguire in quella sede le proprie pretese risarcitorie. La posizione giuridica dell'offeso subirebbe quindi quelle compressioni che il principio di ragionevole durata impone.

La conclusione non è sbagliata, ma il modo in cui il ragionamento è tradotto in parole ha qualcosa che non convince. «La censurata facoltà» così la Corte «si pone in violazione con il canone di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco non giustificabile alla luce dell'ampia discrezionalità che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti processuali» (11). In realtà, ad essere in contrasto con la "censurata facoltà" non è il principio di ragionevole durata, bensì l'esigenza (che supponiamo sottesa al dettato costituzionale) di assicurare efficienza all'esercizio della giurisdizione penale. Il principio di ragionevole durata va piuttosto inteso come *criterio* per valutare se il bilanciamento fra diritti individuali ed efficienza del sistema penale sia realizzato dalla legge processuale con soluzioni accettabili e tali da non mortificare ingiustificatamente uno dei valori o interessi in gioco. È rischioso (in quanto fuorviante o foriero di fraintendimenti) confondere un criterio di valutazione (quale quello della ragionevole durata del processo) con i valori e gli interessi che quel criterio aiuta a bilanciare in misura ottimale o, più modestamente, accettabile. Il rilievo tornerà utile in sede di conclusioni, una volta terminata questa rassegna ragionata di argomenti adottati dalla Corte a sostegno della declaratoria di illegittimità.

6. Nel diritto di veto attribuito all'offeso con l'art. 459 comma 1 si ravvisa un eccesso di discrezionalità legislativa. Si avrebbe la riprova di un simile eccesso confrontando la disciplina del procedimento per decreto con quella del patteggiamento.

L'art. 459 comma 1 — questo il quinto e ultimo argomento — è *intrinsecamente contraddittorio rispetto alla mancata previsione di un'analogia facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione di pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.*

La disciplina sul patteggiamento è usata come *tertium comparationis* per far risaltare l'intima contraddittorietà della norma impugnata. La Corte si rende conto che i due riti speciali (decreto penale e patteggiamento) hanno dinamiche diverse. Tuttavia, con riguardo al problema affrontato, li si può considerare «ragionevolmente analoghi» (12). E, siccome le ragioni addotte col quarto argomento (esaminato *sub* 5.), escludono il veto dell'offeso sulla scelta del rito, dovrebbe essere la normativa sul patteggiamento a fungere da modello, non quella sul decreto penale.

Qui, per verità, la conclusione sembra troppo drastica. Diversamente dal procedimento per decreto, il patteggiamento ha una struttura che implica una trattativa preliminare con il pubblico ministero. Oggetto di tale trattativa, oltre all'accordo sulla pena, possono anche essere — e spesso nella pratica sono — condotte riparatorie o risarcitorie dell'imputato. Il pubblico ministero può, infatti, subordinare il proprio consenso, indispensabile per definire l'accordo, alla condizione che l'imputato, per così dire, "si sdebiti" con la vittima (13). Ciò che, comprensibilmente, contribuisce a stemperare le tensioni fra offensore e offeso, rendendo meno "sgradita" per quest'ultimo l'impossibilità di costituirsi parte civile nel processo penale.

Se poi si allarga lo sguardo ad altri riti alternativi e a modalità di definizione del processo che attenuano o addirittura escludono la punibilità, constatiamo una varietà di soluzioni normative, non tutte ispirate all'idea di emarginare radicalmente la persona offesa. Anzi, la tendenza prevalente sembra quella di ammettere, se non un diritto di veto, quanto meno una facoltà di far sentire la propria voce.

La stessa Corte — nella sentenza qui annotata — ricorda come l'offeso possa opporsi alla pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto emessa dal giudice di pace (14) e giustifica una simile scelta in base al rilievo che il potere di veto è qui riconosciuto non già al querelante, bensì all'offeso genericamente inteso (15). Il ragionamento contraddice — a mio avviso — la conclusione cui la Corte perviene: se è illegittimo riconoscere all'offeso-querelante un diritto di ostacolare il procedimento per decreto, dovrebbe essere illegittimo altresì riconoscere un diritto di veto all'offeso con riguardo alla pronuncia di non doversi procedere per tenuità del fatto. L'irragionevolezza dell'art. 459 — come detto in precedenza e come riconosciuto dalla stessa Corte — sta non tanto nel distinguere la posizione dell'offeso-querelante da quella del semplice offeso, bensì nell'attribuire all'offeso un potere di condizionare la dinamica processuale in nome di interessi privati considerati recessivi rispetto alla necessità di assicurare tempi ragionevoli nell'esercizio della giurisdizione penale. Del resto, se il problema derivasse dal diverso trattamento che la legge processuale riserva rispettivamente al querelante e al semplice offeso, per superare l'irragionevolezza sarebbe sufficiente estendere all'offeso quel controverso diritto di veto (anziché toglierlo al querelante (16)).

Altro è il trattamento riservato all'offeso nel recente d.lgs. (n. 28 del 2015) che, novellando l'art. 131-*bis* c.p., attribuisce anche al giudice ordinario il potere di chiudere la vicenda giudiziaria, già in fase preliminare, con una decisione di non doversi procedere per tenuità del fatto. La persona offesa ha facoltà di interloquire sia nella procedura di archiviazione, suscettibile di culminare nella decisione di particolare tenuità del fatto (17), sia nelle fasi successive del processo, escluso il giudizio davanti alla Corte di cassazione, quando il giudice fosse incline a una pronuncia di non doversi procedere per la stessa causa (18).

Fra le situazioni "ragionevolmente analoghe" a quella esaminata dalla Corte va citata infine la sospensione del processo con messa alla prova. Un rito speciale introdotto (per gli adulti) con la l. n. 67 del 2014 e che consente di evitare il dibattimento puntando all'estinzione del reato, se — in un arco di tempo limitato (uno o due anni secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto) — l'imputato assolve gli impegni volontariamente assunti. Fra questi figurano la disponibilità a «elidere o attenuare le conseguenze del reato considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni» (19) oltre alle «condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa» (20). E lo stesso offeso ha diritto di parola sia davanti al giudice che decide sulla sospensione del processo (21), sia davanti a quello che dovrà pronunciarsi sull'esito della messa alla prova in vista della possibile estinzione del reato (22). Come si vede, si tratta di diritti non già di veto, ma piuttosto di interlocuzione sulle scelte di imputato e pubblico ministero. Dal loro esercizio possono aprirsi spazi per condotte riparatorie o risarcitorie, idonee a mettere l'offeso in condizione di accettare con miglior serenità d'animo la scelta del rito speciale.

7. È ora di tirare le fila di quanto osservato nei punti precedenti. La decisione annotata inquadra la posizione del querelante-offeso con riguardo pressoché esclusivo al diritto di veto attribuitogli dall'art. 459 comma 1 c.p.p., non considerando che altri diritti — meno "costosi" sul piano dell'efficienza processuale — potrebbero ambire a un ragionevole riconoscimento. Si ha poi l'impressione che la Corte dia troppo rilievo al diritto dell'offeso di costituirsi parte civile nel processo penale, come se fosse questa la sola posizione meritevole d'attenzione. In realtà, è riduttivo vedere la cosa solo dall'angusta angolazione di possibili rivendicazioni economiche. L'offeso ha spesso un interesse qualificabile come "morale" a seguire la vicenda processuale nella quale si discute della punibilità del suo offensore. Si dirà che la legge processuale non deve farsi carico di interessi soltanto morali e che l'interesse giuridico è sufficientemente soddisfatto dalla facoltà di coltivare in sede civile la pretesa risarcitoria. L'obiezione non tiene conto dell'opportunità (politica) di "risarcire" anche su un piano simbolico chi ha subito l'azione criminosa, consentendogli di far sentire la propria voce nel corso della vicenda processuale e, specialmente, in prossimità di snodi destinati a sfociare in riti premiali o in decisioni di non punibilità o di non procedibilità.

C'è poi una ragione giuridica che consiglia cautela nel considerare la posizione della persona offesa. Dalla direttiva 2012/729/UE si ricava che la posizione dell'offeso nel processo va tutelata quanto meno sul piano del diritto ad essere avvertiti dell'andamento del processo penale (23); e il diritto all'avviso prelude, ragionevolmente, a un diritto di far sentire la propria voce circa le scelte del rito operate dal magistrato penale e/o dall'imputato (24). Se il diritto di veto assicurato dall'art. 459 comma 1 appare eccessivo e irragionevole, un diritto di interlocuzione volto a influenzare il giudice destinatario della richiesta di definizione anticipata del rito parrebbe invece compatibile con le esigenze di celerità ed efficienza del sistema penale.

Il principio di ragionevole durata del processo non può essere invocato come valore in sé da salvaguardare. Come detto, esso va piuttosto inteso quale criterio da usare per un ottimale bilanciamento fra interessi in contrasto: precisamente, con riguardo al problema qui discusso, l'interesse *pubblico* ad allestire un sistema processuale efficiente e quello *personale* (25) dell'offeso ad essere informato sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, anche al fine di intervenire sugli sviluppi della procedura (senza con questo ostacolarne il corso).

Una soluzione bilanciata è tale in quanto ciascuno degli interessi in gioco trovi un proprio adeguato e, per l'appunto, ragionevole spazio di realizzazione. Orbene, la caduta del diritto di veto, per effetto della sentenza qui annotata, lascia la persona offesa sfornita di qualsiasi facoltà di intervento nella scelta del rito speciale. È vero che lo stesso si può dire della fase introduttiva del patteggiamento. Ma, si è visto, le trattative informali che precedono la scelta di patteggiare possono offrire uno spazio alla vittima del reato per ottenere qualcosa dal suo offensore. Ciò che non può accadere nel procedimento per decreto, considerato che il giudice decide *inaudita altera parte*. E, comunque sia, la circostanza che la procedura regolata dagli artt. 444 ss. c.p.p. non offra formali spazi di intervento all'offeso non è argomento sufficiente a giustificare il mutismo forzato della vittima. A bilanciare gli interessi in gioco sarebbe sufficiente assicurare alla vittima (non al solo querelante) che ne faccia richiesta il diritto di essere informata — dal pubblico ministero — circa la richiesta di decreto penale. Il vecchio diritto di veto previsto dall'art. 459 comma 1 andrebbe rimpiazzato dal diritto dell'offeso a prendere posizione contro la richiesta del pubblico ministero, nel tentativo di convincere il giudice a non

accoglierla.

In definitiva, la sentenza della Corte appare convincente quando qualifica come irragionevole il diritto dell'offeso-querelante di opporsi, ostacolando, al procedimento per decreto. È meno convincente, quando ne fa seguire una secca declaratoria di illegittimità, col risultato di escludere persino quel diritto a essere informati sul corso della procedimento penale che la direttiva 2012/29/UE vuole sia assicurato all'offeso che ne faccia richiesta. In altre parole, la drastica declaratoria di illegittimità ha creato un vuoto di garanzia in contrasto con l'accennata direttiva europea. Sarebbe stato perciò preferibile che la Corte si fosse limitata a segnalare la situazione di irragionevolezza, lasciando al legislatore il compito di eliminarla, senza privare del tutto l'offeso di un diritto di interlocuzione rispetto alla scelta del rito speciale (26).

Non è tuttavia tardi per un opportuno intervento legislativo teso a bilanciare — con riguardo alla scelta del procedimento per decreto — efficienza del sistema penale e diritti di informazione/intervento dell'offeso. Sarebbe anzi auspicabile che la legge affrontasse il problema del ruolo da assegnare alle vittime del reato con riguardo alle molteplici modalità di scelta di riti alternativi al dibattimento (patteggiamento, sospensione del processo con messa alla prova, improcedibilità per tenuità del fatto), rispetto ai quali solitamente la vittima del reato matura una comprensibile avversione (27). Pur tenendo conto delle diversità strutturali che caratterizzano le fasi introduttive di codesti riti, le soluzioni escogitate dovrebbero essere ispirate a un criterio di uniformità sintetizzabile nella seguente proposizione: no a diritti di veto, sì a diritti di informazione (su richiesta) e di interlocuzione rispetto alla definizione anticipata del processo. Un criterio in linea con la direttiva 2012/29/UE che attende di essere attuata entro il 15 novembre 2015.

Note:

(1) Grosso modo equiparandoli a quelli previsti per il patteggiamento.

(2) Si vedano i dati illustrati da Stefano Aprile nell'incontro di studio organizzato dalla Scuola superiore della magistratura su I procedimenti speciali e la deflazione del dibattimento. La documentazione dell'incontro è reperibile sul sito della Scuola al seguente indirizzo <http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/1037-p15001-i-procedimenti-speciali-e-la-deflazione-del-dibattimento.html>

(3) Il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) non esclude, di per sé, che altri soggetti (pubblici o privati) condividano con il pubblico ministero il potere di attivare la giurisdizione penale: così Corte cost. sent. n. 84 del 1979. Tuttavia, la legge attualmente vigente in Italia (art. 231 disp. att. c.p.p.) esclude radicalmente tale contitolarità.

(4) Approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 25 ottobre 2012, contiene norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: essa sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Se ne veda il testo in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0029>.

(5) Si veda l'art. 11 della direttiva citata alla nota precedente (diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale).

(6) Anche negli ordinamenti di common law si è assistito, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, a una progressiva rivalutazione della vittima, volta ad accrescerne i diritti nel processo penale. Non si è però giunti al punto di riconoscerle il ruolo di parte. Al riguardo si veda la ricostruzione storica di P. G. Cassell, N. J. Mitchell, B. J. Edwards, *Crime Victims' Rights During Criminal Investigations? Applying the Crime Victims' Rights Act Before Criminal Charges Are Filed*, in *Journal of Criminal Law and Criminology* 2014, 63 ss.

(7) Un'eccezione è rappresentata dagli ordinamenti che ammettono — sia pur entro limiti assai circoscritti — l'azione penale privata da parte dell'offeso. Così, ad esempio, la Strafprozessordnung tedesca (§§ 374-394) e la spagnola Ley de Enjuiciamiento Criminal (artt. 100 ss.). Va peraltro detto che la LECrim spagnola esclude qualsiasi intervento della pubblica accusa, nei processi instaurati dall'accusador particular (art. 105), mentre la StPO attribuisce alla Staatsanwaltschaft il potere di sostituirsi al Privatkläger, quando l'interesse pubblico lo esiga (§ 377).

(8) Interesse che anche la Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto come meritevole di tutela, vedendovi un'espressione del diritto di difesa assicurato dall'art. 24 comma 2 Cost. Si veda, da ultimo, sent. n. 273 del 2014, con richiamo ad altre precedenti decisioni dello stesso segno.

(9) In tal senso la Corte si era già pronunciata con l'ord. n. 124 del 1999, la quale, proprio con riguardo alla posizione dell'offeso nel procedimento per decreto, affermava che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte».

(10) «Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.».

(11) Punto 2.7 del Considerato in diritto.

(12) Punto 2.3 del Considerato in diritto.

(13) Ciò accade, ad esempio, quando al patteggiamento si associ la sospensione condizionale della pena e siano al contempo imposti gli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. (pagamento di una somma a titolo di risarcimento; pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato). In tal senso (implicitamente) Cass., sez. II, 7 aprile 2004, Pappaterra, in CED Cass., 229049. Nella pratica, il pubblico ministero subordina frequentemente il proprio consenso alle suddette condizioni anche quando l'imputato non chiede la sospensione condizionale della pena.

(14) Art. 34 comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000.

(15) Punto 2.2. del Considerato in diritto.

(16) Non si vuol con questo dire che la Corte, anziché sopprimere il diritto di veto del querelante, avrebbe dovuto estenderlo a tutte le persone offese. Sarebbe in tal caso andata ultra petita. In tal senso, anche G. Todaro, Decreto penale di condanna e querelante: intervento della Consulta e lacune di sistema, in corso di pubblicazione in Cass. pen. 2015, punto 3 del dattiloscritto. La Corte non avrebbe però abusato dei propri poteri, se avesse segnalato l'anomalia al legislatore invitandolo a rivedere la posizione dell'offeso nel procedimento per decreto. Sul punto si tornerà infra sub 7, nella parte conclusiva della nota.

(17) Art. 411 comma 1-bis c.p.p. prevede che la persona offesa si possa opporre alla richiesta di archiviazione, provocando in tal modo un contraddittorio (in camera di consiglio) sulla punibilità di un fatto della cui tenuità si dubita.

(18) Il novellato art. 469 comma 1-bis c.p.p. stabilisce che «La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare». La previsione è peraltro assai singolare (e tecnicamente discutibile) non tanto per la facoltà di intervento riconosciuto all'offeso, ma per aver attribuito al giudice del predibattimento (notoriamente privo del potere di accertare il meritum causae) una decisione che è certamente di merito, come quella che dichiara la non punibilità dell'imputato per tenuità del fatto. Benché la legge non lo preveda esplicitamente, lo stesso potere di dichiarare il fatto non punibile per la sua tenuità spetta (e si direbbe, a maggior ragione) ai giudici dei gradi successivi, sempre sul presupposto di una previa audizione dell'offeso che sia comparso.

(19) Art. 464-bis comma 4 lett. b c.p.p.

(20) Art. 464-bis comma 4 lett. c c.p.p.

(21) Art. 464-quater c.p.p.

(22) Art. 464-septies c.p.p.

(23) L'art. 6 obbliga gli Stati membri a regolare la procedura in maniera che la vittima possa ottenere, a richiesta, «le informazioni che consentono di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.»

(24) E si riallaccia quindi a quel "diritto di essere sentiti" del quale parla l'art. 10 della direttiva 2012/29/UE.

(25) Pur personale e privato, l'interesse dell'offeso si raccorda all'esigenza (riconosciuta dalle costituzioni moderne) di tutelare la dignità di coloro che, a qualsiasi titolo, si sentono "ingiustamente trattati" dal modo di amministrare la giustizia (artt. 2 e 3 Cost.). Anche quando sull'altro piatto della bilancia stanno i diritti di difesa dell'imputato, il principio di ragionevole durata dovrebbe essere inteso quale criterio — per l'appunto — di bilanciamento. Le garanzie difensive debbono avere la massima espansione compatibile con la struttura della fase destinata ad "ospitarle" e con le esigenze di efficienza del sistema penale. Il principio in questione è disatteso quando l'efficienza nega irragionevolmente la garanzia individuale, oppure quando afferma irragionevolmente quest'ultima a scapito dell'efficienza. Ovviamente è questione di discrezionalità legislativa individuare un accettabile punto di equilibrio fra i contrastanti interessi in gioco. Alla Corte costituzionale spetta la funzione di vigilare sul rispetto del principio, rimuovendo o segnalando (come sarebbe stato più opportuno nel caso affrontato con l'annotata sentenza) soluzioni squilibrate in un senso o nell'altro.

(26) In altre occasioni la Corte costituzionale — constatata una situazione di illegittimità che non poteva rimuovere per l'imbarazzante vuoto normativo che ne sarebbe derivato — ha rigettato come infondata la questione, richiamando il legislatore al suo dovere di intervento (si veda, ad esempio, per stare nel campo del diritto processuale penale, la sent. n. 92 del 1992). È vero che — nella pratica — il legislatore lascia spesso

cadere nel vuoto i moniti della Corte. Ma un rilievo fondato su come le cose vanno in pratica non può giustificare, sul piano del ragionamento giuridico, l'invasione di campo che (forse inavvertitamente) la Corte ha effettuato nel caso deciso dalla sentenza qui annotata.

(27) Nello stesso senso G. Todaro, Decreto penale di condanna e querelante, cit., punto 4 del dattiloscritto.

Utente: scuol9564 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - www.iusexplorer.it - 20.11.2015

DECRETO PENALE DI CONDANNA E QUERELANTE: INTERVENTO DELLA CONSULTA E LACUNE DI SISTEMA - PROCEDURE BY DECREE AND VICTIM: INTERVENTION BY THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE GAPS OF THE SYSTEM

Cassazione Penale, fasc.7-8, 2015, pag. 2653

Guido Todaro - Assegnista di ricerca in procedura penale - Università di Bologna

Classificazioni: GIUDIZI PENALI SPECIALI - Procedimento per decreto - - opposizione

Sommario 1. Premessa. — 2. Evoluzioni normative. — 3. La decisione della Corte. — 4. Vittima del reato e riti speciali: considerazioni alla luce della Direttiva 2012/29/UE.

1. PREMESSA

La fisionomia del decreto penale di condanna muta ancora. A poco più di quindici anni di distanza dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), il cui art. 37, comma 1, ne aveva esteso l'applicabilità anche ai reati perseguibili a querela, contestualmente prevedendo, quale limite, il potere del querelante di opporsi a siffatta modalità di definizione del procedimento penale, a cadere è proprio quest'ultima preclusione. In sostanza, per effetto della sentenza annotata, viene meno il potere di veto accordato al querelante, essendo stato dichiarato illegittimo, *in parte qua*, l'art. 459, comma 1, c.p.p.; potere di veto ritenuto dalla Consulta irragionevole e come tale lesivo dell'art. 3 Cost. nonché causa di una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, con contestuale frizione rispetto al canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost.

In particolare, la disciplina in parola è stata ritenuta irrazionale – per riprendere la sintetica enunciazione delle ragioni, caratterizzante la parte finale della decisione – in quanto «a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo *vulnus* all'esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo» (1).

Può subito dirsi che la conclusione cui giunge la Corte, sia pur con qualche riserva, appare corretta (2). Nel bilanciamento tra interessi contrapposti – l'efficienza processuale che fa da sfondo ai riti speciali tra cui quello monitorio, l'interesse dell'imputato ai numerosi vantaggi conseguenti all'acquiescenza alla condanna *inaudita altera parte*, e quello del querelante alla prosecuzione nelle forme ordinarie onde partecipare al procedimento e costituirsi parte civile – si assisteva ad una sostanziale sperequazione dei valori in gioco. Ed invero, era sufficiente una mera determinazione potestativa dell'offeso-querelante per frustrare radicalmente l'esigenza di speditezza processuale e minare – sebbene l'argomento non sia stato toccato dal giudice delle leggi – la possibilità dell'imputato di fruire dei benefici propri del procedimento in commento. A tale ultimo riguardo, come è stato efficacemente detto, «tra il diritto di difesa dell'imputato e quello di azione della parte civile, nella misura in cui i rispettivi domini tendono a sovrapporsi, è possibile delineare uno schema relazione di conflittualità, che richiede la mediazione del legislatore, le cui scelte diventano così suscettibili di controllo secondo i canoni del bilanciamento» (3). Se così è, non può non essere censurata una disposizione, quale quella in esame, che comportava, di fatto, sol che il querelante si fosse orientato in tal senso, l'assoluta vanificazione, almeno per questa via, dei premi riservati all'imputato. Tra i quali, non va sottaciuto, rileva anzitutto la possibilità di applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale, configurandosi un *favor* che, sotto il profilo sanzionatorio, non conosce eguali all'interno del codice di rito; una riduzione di pena che – al di là delle classiche distinzioni tra diminuenti processuali e diminuenti sostanziali – non sarebbe forse azzardato ricondurre anche al novero delle norme di diritto penale materiale se non altro alla stregua dei paradigmi della Corte europea dei diritti dell'uomo (4). Insomma, che un mero impulso del querelante potesse incidere, in modo assoluto, sui vantaggi riservati all'imputato, appariva disarmonico rispetto alle direttrici costituzionali di riferimento. Senza contare – argomento tutt'altro che peregrino – la disparità tra imputati a seconda che si trattasse di reati procedibili d'ufficio (in via tendenziale, più gravi) ovvero a querela (di regola, meno gravi): nell'una ipotesi, per dir così, e salvo i casi di opposizione al

decreto ex art. 461 c.p.p., ammessi a fruire dei benefici connaturati al rito monitorio ove il pubblico ministero avesse prescelto questa strada; nell'altra ipotesi no, pur in presenza di tutti i presupposti di legge, a cagione del *ne procedat* opposto dal querelante, suo naturale antagonista.

In breve, uno squilibrio nei rapporti tra vittima e imputato che, per altro, non è assurdo nella motivazione della pronuncia ad argomento fondante la suddetta illegittimità, avendo preferito la Consulta battere altre strade, vale a dire la carenza di un interesse meritevole di tutela che potesse giustificare la facoltà del querelante di opporsi al rito speciale e la conseguente compromissione del principio della ragionevole durata. Si analizzerà pertanto la decisione, nei suoi molteplici snodi. Ma occorrerà poi spingersi più in là. Ed invero, il panorama che si presenta all'interprete appare molto più complesso e articolato, rilevando, su un piano generale, proprio quella conformazione dei rapporti tra vittima e reo, appena cennata, la quale – anche alla luce della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che detta norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – rende necessaria una riflessione di più ampio respiro in merito al ruolo della persona offesa, sia con riguardo al decreto penale sia in relazione agli altri riti speciali. In definitiva, una decisione, si ripete, sostanzialmente corretta, ma che lascia un vuoto: se prima dell'intervento della Corte costituzionale risultavano completamente oblierate le ragioni dell'imputato, ora, per converso, rischiano di essere assenti quelle garanzie minimali che la persona offesa deve vedersi riconosciute, nel difficile ma ineludibile bilanciamento tra poli opposti, atteso che «i principi del processo equo esigono che [...] gli interessi della difesa siano ponderati con quelli [...] delle vittime [...]» (5). Prima d'ogni cosa, peraltro, sarà bene ripercorrere – sia pur per sommi capi e per quanto di interesse – la disciplina del rito semplificato, dall'assetto originario alla riforma del 1999.

2. EVOLUZIONI NORMATIVE

Quale «strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento» (6) tale da consentire «dal punto di vista dell'economia processuale [...] il maggior risparmio di risorse e la maggior semplificazione» (7), il decreto penale ha conosciuto progressivi ampliamenti della sua sfera applicativa. Già nel passaggio dal vecchio all'attuale codice se ne estese l'ambito di operatività ai reati di competenza del tribunale, pur essendo rimasto fermo il tradizionale limite rappresentato dalla impraticabilità del rito in relazione agli illeciti perseguibili a querela dell'offeso (8). Non che non si fosse discusso già allora dell'opportunità di superare, al riguardo, le obiezioni usualmente frapposte dalla dottrina classica (9), ma prevalsero, alla fine, i tratteggiati argomenti ostativi: da un lato, l'asserita incompatibilità tra le regole proprie di un rito attivabile a querela di parte e il «carattere di snellezza e celerità che contraddistingue il procedimento per decreto» (10); dall'altro, l'esigenza di non deprimere l'eventuale costituzione di parte civile, preclusa, come noto, dall'istituto in disamina (11).

Per vero, entrambi gli argomenti non erano particolarmente convincenti. Quanto al primo, è difficile cogliere in cosa possa consistere la maggiore complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata rispetto agli illeciti perseguibili d'ufficio: le dinamiche probatorie prescindono dalla distinzione invocata, involgendo piuttosto aspetti diversi, che rimandano alle mutevoli condizioni del caso concreto. Quanto al secondo polo, l'esigenza di preservare integra la facoltà di costituirsi quale parte civile nel procedimento penale non riguarda solo il querelante, ma più in generale la persona offesa: dunque, anche l'offeso in relazione ai reati perseguibili d'ufficio.

Si giunge così alla modifica che qui interessa. L'ispirazione ideologico-politica che anima la l. n. 479 del 1999 è chiara: incentivare il più possibile il ricorso ai riti speciali. L'idea che ne è alla base ha radici robuste e risale alla stessa matrice del codice del 1988: in tanto il processo accusatorio può funzionare in quanto vi siano meccanismi di definizione della *regiudicanda* alternativi al dibattimento, che rappresenta certamente l'emblema del modello ma che richiede costi e tempi notevoli (12). Insomma, la complessiva efficienza del nostro processo riposa sulla concreta realizzazione dell'effetto deflativo connesso ai riti speciali, tra cui un ruolo preminente assume quello monitorio, in virtù delle caratteristiche strutturali che lo connotano, indubitabilmente, come il più celere tra i procedimenti. Spinta da questa consapevolezza, la novella del 1999 ne amplia pertanto la sfera di incidenza, consentendone l'esperimento anche per i reati perseguibili a querela, sempre che – questo un limite resosi necessario affinché l'estensione in parola venisse approvata dal Senato (13)– il querelante, contestualmente alla presentazione della stessa, non avesse dichiarato di opporsi a siffatto modo di procedere, con conseguente necessità di optare per un rito diverso (14).

Proprio la facoltà di veto riservata al querelante – oggi venuta meno a seguito della decisione in commento – è stata al centro di opinioni diverse. Secondo alcuni, giustificata dalla necessità di conferire all'offeso il potere di influire sulla scelta di un rito che, diversamente, gli precluderebbe qualsiasi spazio di intervento, instaurandosi una relazione diretta ed esclusiva tra la pretesa punitiva dedotta dallo Stato e il reo:

ravvisandosene dunque la *ratio* nell'opportunità di garantire al soggetto passivo del reato la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale, che resterebbe naturalmente impedita dall'emissione di un decreto penale non opposto dall'imputato (15). Secondo altri incoerente, vuoi per l'irragionevole discriminazione tra reati procedibili d'ufficio e reati procedibili a querela, posto che «l'interesse all'esercizio dell'azione civile in ambito penale connota l'intervento dell'offeso-denunciante non meno di quanto influenzi quello dell'offeso-querelante» (16), vuoi per la compromissione delle ragioni di economia processuale, «del tutto subordinate alla volontà del querelante, che così diventa arbitro, oltre che dell'inizio del procedimento penale, anche delle forme in cui deve estrinsecarsi» (17), vuoi ancora per l'intima contraddizione rispetto all'applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine alla quale nessuna prerogativa oppositiva è riconosciuta alla vittima del reato (18).

Senza dimenticare – può aggiungersi – una pronuncia della Corte costituzionale (19), quasi coeva alla legge Carotti, e che influenzerà non poco le trame argomentative della sentenza annotata. Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale del rito rispetto al sacrificio cagionato alla possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale in relazione a qualsivoglia persona offesa da un reato, il giudice delle leggi aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione: ciò, sul rilievo che «l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo», soggiungendosi come «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile». Sino a stigmatizzare come «improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte» (20).

3. LA DECISIONE DELLA CORTE

Su questo panorama si innesta la sentenza che si annota. La quale, come anticipato (21), riscontra anzitutto la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole distinzione tra la posizione del querelante e quella della persona offesa in relazione ai reati perseguibili d'ufficio. Il presupposto implicito, rimasto sottotraccia, ma chiaramente intelligibile, è che sarebbe un paradosso accordare una tutela più intensa all'offeso da un reato procedibile a querela rispetto al soggetto passivo di un reato procedibile d'ufficio, nella generalità dei casi più grave quanto a disvalore sociale. Né potrebbe rinvenirsi una valida ragione giustificatrice, alla base della disposizione, nel potere di impulso processuale riconosciuto al querelante: la querela si configura bensì come condizione di procedibilità, ma, una volta presentata, il procedimento non può che essere governato dalle medesime regole. D'altra parte, l'unico profilo differenziale rispetto agli illeciti perseguibili d'ufficio, vale a dire la facoltà di remissione di querela – che potrebbe riflettere l'interesse dell'offeso-querelante a che il procedimento non si concluda con un decreto penale di condanna, bensì con l'attivazione del meccanismo della remissione magari previo risarcimento del danno – non pare di per sé poter «fornire una *ratio* adeguata alla norma censurata che rimane intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti» (22).

Rilevata la disparità di trattamento, per correggerla, in astratto, ci si potrebbe orientare anche nel senso – diametralmente opposto a quello invocato dal giudice *a quo* – di attribuire il potere di opporsi all'emissione del decreto penale alla persona offesa in quanto tale. Ma a parte l'impraticabilità di questo percorso nel caso concreto – il giudice delle leggi non avrebbe certamente potuto addivenire ad una declaratoria d'incostituzionalità radicalmente diversa ed anzi antitetica rispetto a quella rimessa alla sua attenzione, pena la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che opera anche in relazione ai giudizi di costituzionalità delle norme (23)– la soluzione cui giunge la Corte è la risultante della ricognizione delle due sfere di interesse di cui è portatrice la persona offesa. Si tratta della parte della motivazione che riveste ruolo centrale e dirimente nell'economia del discorso: individuate le funzioni dell'offeso dal reato nell'ambito del procedimento penale, occorre misurare congruità e tenuta della disposizione sospettata di illegittimità al cospetto delle stesse.

Al riguardo, la persona offesa – rileva la Consulta – interviene nel processo in relazione a due piani: quello inerente al risarcimento del danno, che si estrinseca mediante la costituzione di parte civile; quello tendente all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che si esplica attraverso una funzione ancillare, di supporto e controllo, rispetto al ruolo istituzionale svolto dal pubblico ministero.

In ordine al primo versante, il giudice delle leggi – in perfetta continuità con il precedente del 1999 (24)– ribadisce come il cardine del sistema sia costituito dalla separazione dei giudizi, penale e civile, essendo preminente l'interesse alla rapida definizione del processo rispetto a quello dell'offeso di agire in ambito penale per le restituzioni e il risarcimento del danno. Né al riguardo sarebbe possibile riscontrare una compressione del diritto di azione (art. 24, comma 1, Cost.) o di difesa (art. 24, comma 2, Cost.), rimanendo impregiudicata per il soggetto danneggiato la possibilità di chiedere il risarcimento del danno nella sede propria, vale a dire quella civile. Indi, si ribadisce come risulterebbe eccentrica una normativa che – in presenza di tutti i presupposti – subordinasse la praticabilità di un determinato rito al volere incondizionato di un soggetto che neppure riveste la qualità di parte, qual è la persona offesa dal reato.

Le argomentazioni della Consulta tutto sommato convincono. Tra l'altro – nel riflettere una giurisprudenza consolidata sulla configurazione dell'azione di danno nel processo penale, quale funzione giurisdizionale meramente accessoria e ipotetica, potendo la stessa essere attivata nella sede civile – la decisione in commento è in linea con l'art. 16 della Direttiva 2012/29/UE che assicura bensì il diritto della vittima di «ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale», ma fa salvi i casi in cui «il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario» (25).

Ciò posto – prosegue la Corte – l'opposizione del querelante al rito monitorio, onde precostituirsì la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale, disvela un'intima incoerenza rispetto alla disciplina del patteggiamento, che non prevede analoga disposizione. In sostanza, il procedimento ex art. 444 ss. c.p.p. funge da *tertium comparationis* nell'indagine circa l'irragionevolezza della previsione in disamina. Qui, per vero, la sentenza è un po' debole: si tratta di due riti diversi, di cui non è agevole predicare un'assimilazione neppure ai limitati fini che qui interessano. Certo, rimanendo in superficie, è assolutamente vero che nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non decide sulla eventuale domanda di risarcimento danni connessa alla costituzione di parte civile. Ed è certamente vero che le prerogative della persona offesa sono difficilmente esercitabili una volta che pubblico ministero e imputato abbiano concordato la pena. Non bisogna però dimenticare che, quanto meno, con il patteggiamento si avrebbe la possibilità di vedersi rife le spese sostenute, liquidate a favore dell'offeso-parte civile giusta il disposto dell'art. 444, comma 2, c.p.p.; disposizione che, nel recepire il *dictum* della sentenza n. 443 del 1990 del giudice delle leggi (26), appare più o meno in linea (27) con quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva sulla vittima che sancisce a favore di quest'ultima il diritto al rimborso delle spese sostenute in forza della partecipazione al procedimento penale: diritto al rimborso, si badi bene, che investe un aspetto sicuramente distinto rispetto al risarcimento del danno ma che, in qualche misura, rende la sagoma operativa del rito di cui all'art. 444 ss. c.p.p. meno pregiudizievole per la persona offesa di quanto ora non sia il decreto penale di condanna. Senza considerare, come osservato da acuta dottrina (28), che nelle pieghe dell'accordo tra attore istituzionale e imputato possono venire in rilievo, sia pure a livello indiretto e secondo pratiche diffuse *praeter legem*, misure atte a risarcire il danno subito dall'offeso: del resto, l'art. 133 c.p., inteso a guidare il giudicante nella commisurazione della pena e che dovrebbe porsi, in tali frangenti, quale parametro di riferimento anche per il pubblico ministero, prende in considerazione, tra l'altro, la condotta del reo susseguente al reato, secondo una dizione sì ampia da poter includere anche i profili risarcitori. Beninteso, il giudice è inibito dal decidere sulla domanda risarcitoria; né l'offeso può sindacare la congruità di una pena ritenuta troppo lieve (29). Ma nulla esclude che, nel patto che poi l'organo giurisdizionale andrà a ratificare, filtrino – più o meno direttamente, mercé il coefficiente di elasticità delle norme rilevanti e la tutela mediata assicurata all'offeso dalla parte accusa – dinamiche tese a non escludere completamente il risarcimento del danno.

Passando in rassegna il secondo polo, il giudice delle leggi evidenzia come l'interesse dell'offeso in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato sia certamente realizzato dalla emissione del decreto penale che, a prescindere dai marcati aspetti di premialità, si configura quale pronuncia di condanna. Anche per questa via non si comprenderebbe pertanto il potere di veto assegnato al querelante, ancor di più illogico ove lo si confronti con gli istituti dell'opposizione all'archiviazione ex artt. 409-410 c.p.p. e dell'opposizione alla pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace»: in tali ipotesi, l'opposizione della persona offesa riguarda infatti provvedimenti non soddisfatti della pretesa punitiva. Senza considerare che, al di là della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 90 c.p.p. l'offeso può comunque partecipare al procedimento, potendo, in ogni stato e grado (e dunque anche nella fase delle indagini), presentare memorie e indicare elementi di prova, con esclusione del giudizio di cassazione (30).

Infine, l'assenza di una valida *ratio* giustificatrice della facoltà di opposizione del querelante al rito semplificato

– tanto sul versante dell'azione civile, quanto su quello dell'accertamento della responsabilità – oltre a rendere la norma irragionevole in relazione all'art. 3 Cost., la pone altresì in insanabile dissidio con il canone costituzionale della ragionevole durata, comportando un ingiustificato allungamento dei tempi del processo e ostacolando, più in generale, la realizzazione dell'effetto deflattivo legato ai riti speciali di tipo premiale. Al riguardo, occorre intendersi. È pacifico che l'attuazione del *délai raisonnable* va posto in bilanciamento con gli altri valori tutelati dalla Costituzione, di talché mai potrebbe invocarsi per comprimere ingiustificatamente garanzie e diritti (31). Ma a mancare, in relazione al caso di specie, sarebbe proprio quella logica esigenza che renderebbe ragionevole la dilatazione delle tempistiche processuali (32).

4. VITTIMA DEL REATO E RITI SPECIALI: CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

Esaminata la decisione, si impone qualche riflessione conclusiva.

Prima della declaratoria d'incostituzionalità in commento, il procedimento per decreto era sicuramente più rispettoso delle prerogative del querelante. Risultava peraltro, come detto in apertura (33), sbilanciato per eccesso, sacrificandosi completamente le ragioni di economia processuale e la possibilità dell'imputato di giovare dei cospicui effetti premiali implicati dal rito. Ora, per converso, si registra il problema opposto: la persona offesa appare «dimenticata» (34). Forse, è proprio questo che si può rimproverare alla Corte: non avere affrontato il problema, inquadrandolo sullo sfondo più generale del ruolo della vittima nel nostro sistema processuale. Al riguardo, un po' sorprende in effetti che il giudice delle leggi neanche un rigo abbia inteso dedicare alla Direttiva 2012/29/UE. Certo, non può farsi carico alla Consulta di sostituirsi al legislatore: in quanto «custode della ragionevolezza» (35), essa è interprete del suo tempo e deve giudicare il testo normativo in vigore: che presentava, come visto, ampie disarmonie. Ma probabilmente non avrebbe sconfinato dal proprio compito ove – pur nelle conclusioni raggiunte – avesse rivolto un monito all'organo legislativo, onde interrogarsi sulla compatibilità complessiva dell'ordinamento e sugli oneri imposti dalla suddetta Direttiva: la scadenza del termine di recepimento si avvicina – il 16 novembre 2015 – e siamo ancora lontani dagli *standard* sovranazionali di tutela.

La lacuna, peraltro, lungi dal riguardare singoli settori – come ad esempio la disciplina del decreto penale – investe l'intera normativa italiana, figlia di un approccio culturale che non ha consentito, almeno per il momento, l'affermarsi di politiche orientate alla effettiva salvaguardia della vittima del reato. Con gli occhi puntati sulle garanzie da accordare all'imputato – onde superare le derive inquisitorie del vecchio rito – poca attenzione ha dedicato all'offeso, di fatto relegato ai margini (36). Al riguardo, limitando l'indagine ai riti speciali, non si è lontani dal vero quando si afferma che le «ragioni della persona offesa vengono letteralmente stritolate» (37). Il patteggiamento, nonostante quanto sopra evidenziato (38), resta fondamentalmente una questione a due tra accusa e imputato. Nel giudizio abbreviato, la vittima non può interloquire sulla scelta del rito ove si tratti di richiesta semplice, e pure nel caso di richiesta complessa il diritto alla prova contraria è riferito dalla lettera della legge al solo pubblico ministero: resta peraltro possibile la costituzione di parte civile e in tal caso, ad onta di ogni acrobazia logica, i poteri che le sono accordati sono omologhi, ferma l'assenza del contraddittorio, a quelli esercitabili in dibattimento, con conseguente onere del giudice di pronunciarsi sul risarcimento del danno. Ma cosa accade ad esempio nel caso di modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 441-*bis* c.p.p.? La norma, come si sa, prevede giustamente una serie di diritti e facoltà riservati all'imputato, arbitro di mantenere ferma la scelta del rito (in tal caso, con la possibilità di richiedere nuove prove anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, c.p.p.) ovvero chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie: per converso, nulla si dice in relazione all'offeso (39). Sono indici forti, eloquenti, che segnano la misura di un sistema nel quale le ragioni della vittima sembrano costrette entro spazi ancora decisamente angusti.

Ciò detto, la Direttiva 2012/29/UE costituisce – e deve costituire – il riferimento obbligato per superare le carenze anzidette. Essa presenta due anime: una – più viva e autentica – preordinata alla salvaguardia della vittima in sé, della sua dignità, dei valori di cui è portatrice a prescindere dalle pretese di carattere civilistico dipendenti dal reato; la seconda, corollario della prima, nella quale vengono in gioco le problematiche del risarcimento del danno. Le due anime riflettono sfere di tutela diversificate: più ampia e intensa la prima, che gli Stati membri dovranno sforzarsi di assicurare; meno stringente la seconda, modulata in ragione delle «coordinate di base dell'ordinamento di riferimento» (40). Comunque e nel complesso, la prospettiva accolta dalla Direttiva appare diversa da quella storicamente recepita nel nostro ordinamento che ha – pur tra molteplici inefficienze e incoerenze – «sempre percorso la via di un riconoscimento di un ristoro di matrice economica, piuttosto che quella, più complessa, del conferimento di una chiara collocazione sulla scena dell'accertamento giudiziale» (41): il che è appunto quanto richiesto dal testo europeo, nella duplice

consapevolezza del contributo probatorio che la persona offesa può offrire e della concezione del processo penale quale luogo di "riconoscimento" della vittima (42).

Ritornando al decreto penale, e calandovi queste considerazioni, *de iure condendo* sarebbe auspicabile l'intervento del legislatore per adeguarlo alla Direttiva in parola. A cominciare dal diritto ad essere informati del provvedimento che conclude il processo (art. 6 comma 2): allo stato, l'art. 459, comma 4, c.p.p. – simmetrico rispetto al testo del primo comma, prima dell'intervento ablativo della Consulta – stabilisce che del decreto penale debba essere data comunicazione al querelante: previsione incoerente, posto che il diritto di conoscere la decisione non può non riguardare qualsiasi persona offesa. Senza considerare il diritto di essere sentiti di cui all'art. 10 della Direttiva, rispetto al quale la normativa in disamina si rivela deficitaria: d'altra parte, non pare poter soccorrere il richiamo alla previsione generale di cui all'art. 90 c.p.p., che solo a patto di vistose forzature potrebbe essere adattata al caso di specie. Ma anche sul versante delle prerogative di carattere economico il rito *de quo* appare non in linea con la normativa europea: l'assenza di una norma che quantomeno consenta il rimborso delle spese sostenute mal si concilia con l'art. 14 della Direttiva. E se è pur vero che il risarcimento del danno non costituisce una priorità della politica europea di salvaguardia delle vittime di reato, in ogni caso l'art. 16, comma 2, della più volte richiamata fonte sovranazionale onera gli Stati membri del compito di promuovere «misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima»: clausola certamente ambigua ma che, in via tendenziale, pare implicare una qualche forma di partecipazione e, se del caso, di incontro tra l'offeso e il reo che allo stato la disciplina sul decreto disconosce *per tabulas*.

Quale futuro? Forse, il modello può essere rappresentato dalla sospensione con messa alla prova, recentemente introdotta dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 (43). Ivi, la persona offesa acquista un risalto inusitato per la nostra tradizione ma certamente coerente con i postulati della Direttiva sulla vittima: l'istanza di sospensione del procedimento deve contemplare un programma che, *inter alia*, preveda «le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni», nonché «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa» (art. 464-*bis*, comma 4, lett. *b*) e *c*), c.p.p.); ed ancora, la persona offesa deve in ogni caso essere sentita e le sono attribuiti autonomi poteri di impugnazione (art. 464-*quater*, commi 1 e 7, c.p.p.); altresì, il domicilio indicato dall'imputato deve essere idoneo ad assicurare le esigenze di tutela della vittima (art. 464-*quater*, comma 3, c.p.p.). In definitiva, nel complesso meccanismo che potrebbe portare all'estinzione del reato per esito positivo della prova esperita dall'imputato, non è forse azzardato ritenere che l'offeso pare assurgere a fulcro della decisione, influenzata in massima parte dalla rimarginazione della ferita che il reato gli ha inferto.

Certo, decreto penale e sospensione con messa alla prova sono procedimenti diversi, ma quel diritto di interlocuzione – si badi bene: non di veto o opposizione – che la vittima ha nel secondo, pare poter costituire la traccia da seguire anche con riguardo al rito monitorio: una facoltà di intervento che assicuri bensì le ragioni dell'offeso, senza peraltro impedire l'emissione del decreto, nell'ottica di un bilanciamento costante e nel riequilibrio dei rapporti tra i diversi soggetti, coesistente ad un processo penale che sia inteso anzitutto come garanzia (44).

Note:

(1) Così la parte finale del § 2.7. del Considerato in diritto.

(2) Cfr., con varietà di accenti, Aprile, nelle osservazioni che seguono; Bricchetti, Un costo giornaliero troppo elevato disincentiva l'utilizzo, in Guida dir., 2015, fasc. 13, p. 80 ss.; Leo, La Corte costituzionale elimina per il querelante la facoltà di opporsi al decreto penale di condanna, in www.penalecontemporaneo.it; Orlandi, Il querelante perde il diritto di ostacolare la definizione del processo con decreto penale di condanna.

Chiaroscuri di una decisione non del tutto convincente, in Giur. cost., 2015, p. 144.

(3) Così Vicoli, La "ragionevole durata" delle indagini, Giappichelli, 2012, p. 86, nota 192.

(4) Emblematica, in proposito, la decisione della C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, ove si afferma a chiare lettere, e sia pur ai fini dell'art. 7, § 1, CEDU, concernente l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole al reo, che l'art. 442 c.p.p., relativo allo sconto di pena in ordine al giudizio abbreviato, è da ricondurre alla categoria delle norme di diritto penale sostanziale.

(5) C. eur. dir. uomo, 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi.

(6) Così Relazione al progetto preliminare del codice del 1988, in Conso - Grevi - Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. IV, Il progetto preliminare del 1988,

Cedam, 1990, p. 1055.

(7) Relazione al progetto preliminare del codice del 1988, cit., p. 1060.

(8) Cfr. Selvaggi, sub art. 459, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. IV, Utet, 1990, p. 864 s.

(9) Per la dottrina dominante, cfr. Bellavista, voce Decreto penale, in Nss. d.I., vol. V, Utet, 1960, p. 300; Lapicciarella, voce Decreto penale di condanna (dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. XI, Giuffrè, 1962, p. 882. Per la volontà di superarne gli assunti, cfr. il parere espresso dalla Commissione Consultiva rispetto alla disposizione – di contenuto analogo a quella poi approvata – contenuta nel Progetto preliminare del 1978, nonché i rilievi critici svolti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Lucera: in proposito, v. Conso - Grevi - Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., p. 1058 ss.

(10) Relazione al progetto preliminare del codice del 1988, cit., p. 1060. Cfr., pure, Selvaggi, sub art. 459, cit., p. 865. Nello stesso senso, C. cost., 25 luglio 1997, n. 274, in Giur. cost., 1997, p. 2508 ss.

(11) Relazione al progetto preliminare del codice del 1988, cit., p. 1060. V., altresì, Kalb, Procedimento per decreto, in AA.VV., I procedimenti speciali, a cura di Dalia, Jovene, 1989, p. 307.

(12) Tra gli altri, cfr. Conso, Introduzione, in AA.VV., Compendio di procedura penale, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Cedam, 2014, p. XLIX; Lozzi, Giudizi speciali e deflazione del dibattimento, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., p. 758.

(13) Sul punto, v. Ranieri, Il decreto penale di condanna, in AA.VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), vol. III, Le innovazioni in tema di riti alternativi, a cura di Normando, Giuffrè, 2000, p. 138 e nota 75; Scalfati, Le nuove prospettive del decreto penale, in AA.VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479), a cura di Peroni, Cedam, 2000, p. 527, nota 21.

(14) Pena il profilarsi – in ipotesi di decreto penale emesso nonostante la rituale opposizione del querelante – di una forma di invalidità, ricondotta da taluni all'inammissibilità quale classico vizio inficiante le domande di parte prive dei requisiti di legge (Caianiello, Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale, Giappichelli, 2003, p. 97), da altri alla nullità assoluta per un vizio afferente all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (Orlandi, Commento all'art. 37 L. 16/12/1999 n. 479, in Leg. pen., 2000, p. 482, nota 1). La giurisprudenza, dopo qualche iniziale sbandamento, ha ravvisato una causa di nullità nel decreto emesso nonostante la preventiva opposizione del querelante (Sez. II, 10 maggio 2011, n. 32539, in Arch. n. proc. pen., 2011, p. 654), attribuendo allo stesso il diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge (Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 3415, in C.E.D. Cass., n. 254773).

(15) In proposito, cfr. Alma, Decreto penale di condanna, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. IV, t. 1, I procedimenti speciali, a cura di Filippi, Utet, 2008, p. 438; Caianiello, Poteri dei privati, cit., p. 96 s.; Capitta, Patteggiamento e decreto penale di condanna, in AA.VV., Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, a cura di Amodio e Galantini, Giuffrè, 2000, p. 162 s.; Ranieri, Il decreto penale, cit., p. 138; Ventura, Il procedimento per decreto penale, Ipsoa, 2008, p. 9 ss. Questi ultimi due autori, anzi, sottolineano come la soluzione prescelta dal legislatore fosse debole, suggerendo, de iure condendo, modifiche volte a tutelare maggiormente il querelante.

(16) Così Paolozzi, Commento all'art. 37. Il processo penale dopo la "Legge Carotti", in Dir. pen. proc., 2000, p. 308. Nella medesima prospettiva, Santoro, Procedimento per decreto anche sui reati a querela, in Guida dir., 2000, fasc. 1, p. LXVII. V., pure, Bonsignori, Il procedimento per decreto, Cedam, 2007, p. 49 ss.; Potetti, Osservazioni in tema di soggetto danneggiato dal reato nel procedimento per decreto penale, in Arch. n. proc. pen., 2003, p. 92 ss.

(17) Così Santoro, Procedimento per decreto, cit., p. LXVII.

(18) In termini, Piziali, Il procedimento per decreto, in AA.VV., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003, 2a ed., p. 446, il quale, peraltro, rimarca l'illogicità della previsione in quanto limitata al solo rito monitorio, per contro dicendosi favorevole, in prospettiva futura, al riconoscimento generalizzato di un diritto della vittima ad incidere sulle dinamiche processuali quale valore meritevole di tutela.

(19) C. cost., 16 aprile 1999, n. 124, in Giur. cost., 1999, p. 1036 ss.

(20) Così C. cost., 16 aprile 1999, n. 124, cit., da cui sono tratte anche le due citazioni immediatamente precedenti nel testo.

(21) § 1.

(22) Così la parte iniziale del § 2.5. del Considerato in diritto.

(23) Art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della

Corte costituzionale”.

(24) C. cost., 16 aprile 1999, n. 124, cit.

(25) Ad onor del vero, è possibile svolgere qualche considerazione critica che, peraltro, non scalfisce nel complesso la ricostruzione della Corte. In particolare, può rilevarsi come le regole del processo civile non siano assimilabili, omologabili o fungibili con quelle del processo penale, nel cui ambito il soggetto danneggiato potrebbe risultare maggiormente tutelato. Basti pensare alla circostanza che la testimonianza della persona offesa ha lo stesso valore di quella di qualsiasi testimone, con la conseguenza che una sentenza di condanna potrebbe basarsi anche esclusivamente sul contributo conoscitivo della vittima. E ciò, a differenza del processo civile, nel quale, viceversa, tanto l'interrogatorio libero (art. 117 c.p.c.) quanto quello formale (art. 230 ss. c.p.c.) non consentono, di regola, di trarre elementi di prova a favore di colui che li ha resi, e ciò in omaggio all'antico brocardo per cui *nemo testis in causa propria*. Senza contare il fatto che l'offeso da reato può fruire nel processo penale delle prove raccolte dalla pubblica accusa, i cui poteri di indagine sono certamente più penetranti di quelli riservati al privato. Tuttavia, la conformazione dei due tipi di processo – civile e penale – attiene a un piano generale e distinto, che trascende completamente la questione devoluta al giudice delle leggi, la cui soluzione non appare inficiata da codeste riflessioni. Inoltre, può aggiungersi che a rendere meno sfavorevole al danneggiato il processo civile rispetto a quello penale, soccorre la diversità di regole di giudizio, in ragione dei differenti valori sottesi: nel senso che nel primo vale il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige, come sappiamo, il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

(26) C. cost., 12 ottobre 1990, n. 443, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2633 ss.

(27) Più o meno, perché nulla si prevede, sul versante del diritto alla rifusione delle spese sostenute, nel caso in cui il patteggiamento si concluda nel corso delle indagini preliminari a mente dell'art. 447 c.p.p.

(28) Cfr. Orlandi, *Il querelante perde il diritto*, cit., punto 6.

(29) Cfr. C. eur. dir. uomo, 30 marzo 2010, *Mihova c. Italia*. Peraltro, di recente, facendo leva sull'obbligo di interpretazione conforme alla Direttiva 2012/29/UE (in pendenza del termine per la sua attuazione), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, scindendo la figura della vittima da quella del danneggiato in senso stretto, ha statuito il diritto della prima di conoscere le dinamiche del rito e di interloquire anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, con argomentazioni che, a livello indiretto, potrebbero in qualche misura incidere sulla valutazione giudiziale di congruità della pena: Trib. Torino, sez. G.i.p., ord. 28 gennaio 2014, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di Belluta, *Per piccoli passi: la vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale*.

(30) Cfr. il § 2.4. del Considerato in diritto.

(31) In dottrina, tra gli altri, v. Nappi, *La ragionevole durata del giusto processo*, in questa rivista, 2002, p. 1540 ss.; Vicoli, *La “ragionevole durata”*, cit., p. 35 ss.

(32) Al riguardo, i §§ 2.5. e 2.7. del Considerato in diritto, nel cui alveo, sulla scia di C. cost., 13 gennaio 2014, n. 1, in *Giur. cost.*, 2014, p. 1 ss. (relativa alla legge elettorale), trova spazio anche il richiamo al principio di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». In argomento, cfr. Caianiello, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in www.penalecontemporaneo.it.

(33) § 1.

(34) AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2001.

(35) Morrone, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, 2001.

(36) Sul punto, sia consentito un rinvio a Todaro, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Lupária, Cedam, 2015, p. 99 ss.

(37) Così Leo, *Riflettendo su riti alternativi e sistema processuale*, in *Questione giustizia*, 2002, n. 6, p. 1279. Cfr., pure, Lupária, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in *Allegrezza*, Belluta, Gialuz, Lupária, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012, p. 44; Vassalli, *Sintesi conclusiva*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., p. 85.

(38) V. § 3.

(39) Cfr. Leo, *Riflettendo su riti alternativi*, cit., p. 1280.

(40) Così Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle*

vittime di reato, cit., p. 5. In argomento, tra gli altri, Recchione, Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive, in www.penalecontemporaneo.it.

(41) Così Lupária, Quale posizione per la vittima, cit., p. 34.

(42) Garapon, Crimini che non si possono né perdonare né punire. L'emergere di una giustizia internazionale, il Mulino, 2004, p. 123.

(43) Sul tema, in generale, cfr. Fiorentin, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, in Guida dir., 2014, fasc. 21, p. 63 ss.; Logli, I caratteri sostanziali della sospensione del processo con messa alla prova, in corso di pubblicazione; Orlandi, Procedimenti speciali, in AA.VV., Compendio di procedura penale, cit., p. 744 ss.; Sanna, L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in questa rivista, 2015, p. 1262 ss.

(44) Su questa funzione di fondo del processo penale cfr., per tutti, Illuminati, L'imputato che diventa testimone, in Ind. pen., 2002, p. 387 ss.

Utente: scuol9564 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - www.iusexplorer.it - 20.11.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

OSSERVAZIONI A C. COST., N. 23, 28 GENNAIO 2015

Cassazione Penale, fasc.7-8, 2015, pag. 2664

Ercole Aprile - Magistrato

Classificazioni: GIUDIZI PENALI SPECIALI - Procedimento per decreto - - opposizione

Con la sentenza in esame – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna – la Corte costituzionale ha preso una netta posizione nella definizione del ruolo della persona offesa querelante nell'attuale struttura del processo penale.

Come noto, con le modifiche introdotte dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999 alla disciplina del procedimento per decreto penale di condanna, il Legislatore intese, da un lato, favorire la maggiore utilizzazione di tale forma speciale di definizione del procedimento, dall'altro ostacolare il fenomeno delle opposizioni contro i decreti penali presentate da imputati (o dalle persone civilmente obbligate per la pena pecuniaria) con finalità meramente dilatorie.

Per soddisfare la prima delle due esigenze innanzi considerate si era operato su due piani. Per un verso si era ampliato il novero dei reati per i quali è possibile l'emissione del decreto penale di condanna, inserendo in tale elenco anche i reati perseguibili a querela, precedentemente esclusi: le uniche condizioni richieste dall'art. 459, comma 1, c.p.p. erano che la querela fosse stata validamente presentata e che il querelante non avesse nella stessa dichiarato di opporsi alla emissione del decreto penale. A tal fine è previsto che il decreto penale di condanna debba essere comunicato al querelante (art. 459, comma 4, c.p.p.). Per altro verso erano stati incrementati i 'vantaggi' di cui l'imputato può beneficiare nel momento in cui il decreto penale diviene esecutivo, ciò al fine di indurre gli interessati ad 'accettare' gli effetti di tale provvedimento rinunciando alla presentazione dell'opposizione.

La finalità di tale potere di 'interdizione' riconosciuto al querelante era evidentemente quella di garantire a tale soggetto passivo la possibilità di esercitare l'azione civile risarcitoria nel processo penale (così Ventura, *Il procedimento per decreto penale*, Ipsoa, 2008, p. 9). Soluzione, questa, rispetto alla quale la dottrina non ebbe remore a manifestare le proprie perplessità, rilevando come fosse incongruo quel collegamento diretto tra la pretesa punitiva promosso dall'autorità pubblica e le ragioni di rilevanza civilistica della vittima (v. Caianello, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Giappichelli, 2003, p. 96; e Scalfati, *Le nuove prospettive del decreto penale*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, p. 544).

Di tali dubbi si è fatta interprete la Corte costituzionale rilevando, per un verso, come il Legislatore ha sì riconosciuto significativi poteri di interdizione alla persona offesa (opposizione all'archiviazione ex art. 409 c.p.p. e opposizione al non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, ex art. 34 d.lg. n. 274 del 2000), ma lo ha fatto in situazioni nelle quali la pretesa punitiva risulta in qualche modo ostacolata, a differenza di quanto accade nel caso in cui il p.m. chieda l'emissione di un decreto penale di condanna; per altro verso, come nell'attuale assetto del processo penale italiano la persona offesa può fare valere le proprie pretese civilistiche nel processo penale, ma nulla impedisce che, in ragione della particolare e più rapida definizione dello stesso procedimento penale – come accade, ad esempio, nel caso di applicazione di pena su richiesta delle parti – la persona offesa possa fare valere le proprie ragioni nella sede propria, cioè in quella civile.

D'altro canto, si è sottolineato come la posizione della persona offesa (eventualmente querelante) nell'economia generale del processo penale è indubbiamente 'marginale', essendo ad essa riconosciuti specifici poteri sollecitatori o di controllo (v. art. 90 c.p.p.); e che il querelante ha sì «un interesse specifico e distinto da quello della persona offesa dal reato a che il procedimento non si concluda con il decreto penale di condanna, interesse identificato nella possibilità di rimettere la querela», ma che tale interesse non giustifica, comunque, un ingiustificato allungamento dei tempi del processo, la cui definizione deve rispondere alle esigenze di ragionevole celerità dettate dall'art. 111 Cost. In tale ottica, si è osservato, «una volta ampliato il campo dei reati per i quali è possibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichiarato scopo di favorire sempre più il ricorso ai

riti alternativi di tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale necessaria per l'effettivo funzionamento del rito accusatorio), l'attribuzione di una mera facoltà al querelante, consistente nell'opposizione alla definizione del procedimento mediante il decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di irrazionalità» perché «distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio; non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; reca un significativo *vulnus* all'esigenza di rapida definizione del processo; si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo».

Resta da chiedersi se una soluzione di questo tipo sarebbe stata sostenibile se fosse scaduto il termine di recepimento nel nostro ordinamento del contenuto della direttiva 2012/29 UE in materia di tutela della vittima nel processo penale, tenuto conto che tale direttiva «richiede una ampia e sistematica riscrittura delle norme del codice di procedura penale che si fonda su una inedita, per il nostro sistema, valorizzazione del ruolo della vittima del reato non solo nella fase processuale, ma anche in quella investigativa (...) la prospettiva europea si presenta radicalmente diversa in quanto valorizza non tanto la (privata) pretesa alla restituzione patrimoniale del danno patito, quanto l'interesse della vittima alla partecipazione al procedimento, nella sua tipica dimensione pubblica di strumento per l'accertamento della verità processuale» (così Recchione, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012\29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in *www.penalecontemporane.it*, 25 febbraio 2015; sull'argomento v. la bibliografia ivi riportata, per la quale cfr. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327; Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, p. 705; Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2015).

Utente: scuol9564 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - www.iusexplorer.it - 20.11.2015

Guglielmo Leo, La Corte costituzionale elimina per il querelante la facoltà di opporsi al decreto penale di condanna

Corte cost., sent. 28 gennaio 2015, n. 23, Pres. Criscuolo, Rel. Napolitano

1. Con la sentenza pubblicata il 27 febbraio scorso la Consulta ha dichiarato la **illegittimità costituzionale** dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella versione introdotta con la cd. "legge Carotti" (n. 479 del 1999), avuto specifico riguardo alla "parte in cui prevede la **facoltà del querelante di opporsi**, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di **decreto penale di condanna**".

La Corte ha identificato una violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione. In sostanza, non ha individuato una ragione giustificatrice della potestà di interdizione riconosciuta alla persona offesa con riguardo ai reati punibili a querela della parte. Si tratta dell'ennesima manifestazione del favor che la Consulta intende riservare ai riti di deflazione, anche quando ciò comporta uno scostamento, più o meno sensibile, da schemi argomentativi altrimenti usuali.

2. È certamente vero, nella specie, che la discrezionalità tradizionalmente riconosciuta al legislatore, in punto di conformazione degli istituti processuali, appare essere stata esercitata senza una *ratio* riconoscibile.

Le regola censurata è probabilmente il frutto del trascinamento di una scelta concepita nell'ambito di un diverso regime del procedimento per decreto, cioè quello originario. Era stabilito, in particolare, che la procedura semplificata fosse applicabile, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni, solo ai reati perseguibili d'ufficio. Una spiegazione era data dalla Relazione al progetto preliminare del codice: si presumeva che le notizie di reato non provenienti dalla polizia giudiziaria, come sono in genere quelle prospettate nelle querele, avrebbero nella generalità dei casi richiesto verifiche ed approfondimenti particolari, scarsamente compatibili con la struttura del procedimento per decreto.

Con la legge n. 479 del 2009, ispirata da uno scopo politico di forte incentivazione dei riti speciali, si era pensato di rimuovere la preclusione, e dunque di consentire la condanna per decreto anche quanto ai reati perseguiti su querela. Inopinatamente, nella norma riformata era stata inserita anche la condizione che il querelante non si fosse opposto alla procedura monitoria: norma letta, com'è ovvio, nel senso che la dichiarazione di **dissenso in querela** impediva la legittima adozione del decreto penale, tanto che il provvedimento eventualmente assunto avrebbe dovuto considerarsi **nullo** (ad esempio, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 32539 del 10/05/2011, Freno, *CED Cass.* n. 250762). V'è da aggiungere che, anche data la tendenza di molti legali ad inserire la dichiarazione di opposizione nel "modello" utilizzato per la stesura professionale delle querele, la norma ha di fatto limitato grandemente l'applicazione della riforma.

Si intuisce che il legislatore del 1999 ha inteso bilanciare in qualche modo l'estensione del rito, ma certo l'ha fatto nel peggiore (e più imperscrutabile) dei modi.

3. La *ratio* più o meno attendibile che era stata proposta per la preclusione originaria non è ovviamente spendibile per il nuovo regime, visto che la necessità di verifiche istruttorie non è condizionata dalla mera manifestazione di volontà del querelante. A quest'ultimo, d'altra parte, è

stata conferita una facoltà che prescinde dalla sua condizione di persona offesa. Ed infatti, alle persone offese in quanto tali, non è possibile opporsi alla procedura per decreto.

La spiegazione potrebbe consistere nel **ruolo determinante** che la **vittima** esercita, attraverso la querela, per la stessa instaurazione del procedimento penale, tale che potrebbe essersi pensato di riconoscerle una qualche particolare influenza sui meccanismi definatori: sia per ottenere la tutela risarcitoria dal giudice penale, sia per influire sull'esito del procedimento attraverso l'ipotetica costituzione di parte civile, sia per l'ambizione (umanamente comprensibile) di evitare un trattamento penale troppo blando per l'autore del reato. A queste finalità, immaginabili per qualunque persona offesa, potrebbe aggiungersi quella della **pressione esercitabile sul responsabile** del fatto grazie al meccanismo della **remissione**, che naturalmente può condurre alla soddisfazione delle pretese risarcitorie quale contropartita dell'esaurimento del giudizio senza danni penali.

Il fatto è, però, che parte degli interessi indicati (privi comunque di tutela costituzionale: si veda tra l'altro l'ordinanza della stessa Consulta n. 124 del 1999) sono riferibili indistintamente a tutte le vittime. Quanto alla posizione garantita dalla signoria sulla procedibilità, v'è da dire che lo stesso querelante ne gode unicamente riguardo al decreto penale, perché **analogo facoltà** interdittiva **non** è riconosciuta di fronte all'accordo tra le parti per l'**applicazione di pena su richiesta**.

D'altro canto, alcune facoltà interdittive sono riconosciute dalla legge alla persona offesa in quanto tale, senza privilegi per il querelante, e tuttavia si caratterizzano per l'oggetto del provvedimento contrastato o precluso, cioè una decisione completamente liberatoria (sul piano penale) in favore dell'accusato: si allude ovviamente all'**opposizione all'archiviazione**, disciplinata dall'art. 409 cod. proc. pen., ed all'opposizione alla pronuncia di non doversi procedere per **particolare tenuità del fatto** ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, relativamente ai reati di competenza del giudice di pace. Nel caso del decreto penale, e sia pure senza incidenza in punto di responsabilità civile dell'interessato, trova pur sempre attuazione quella istanza di punizione che costituisce l'essenza della querela (e, visto che la trova, dovrebbe in teoria venir meno anche la necessità di un controllo della persona offesa sulla completezza dell'indagine).

4. Come accennato, in queste condizioni, la Consulta ha stabilito che non si trattasse semplicemente di una tutela non costituzionalmente imposta, e che si riscontrasse piuttosto un **esercizio irragionevole della discrezionalità legislativa**. La Corte aveva già detto in effetti, con la citata ordinanza del 1999 (concernente l'ipotetico effetto preclusivo da assegnarsi alla riserva della persona offesa di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento), che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte» (ordinanza n. 124 del 1999).

Non si è trovato giustificabile, nella prospettiva dell'art. 3 Cost., il "privilegio" accordato al querelante, per il **decreto penale**, in eccesso rispetto alla situazione concernente l'**applicazione della pena su richiesta**. Oltretutto - si è detto - le aspettative della vittima, che pure sia riuscita a prevenire la condanna del decreto, potrebbero risultare frustrate proprio ed appunto per l'intervento di un patteggiamento.

L'assenza di una logica giustificazione della potestà preclusiva riconosciuta al querelante ha poi indotto la Corte ad escludere l'adeguatezza del bilanciamento attuato in rapporto alla direttiva costituzionale della **ragionevole durata del processo**.

Ricompare nel provvedimento in esame, con esiti ovviamente negativi, quel "**test di proporzionalità**" che i Giudici costituzionali, dopo l'ampia sua valorizzazione nella sentenza sulla legge elettorale (n. 1 del 2014), tengono evidentemente in grande considerazione. Si tratta di «valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

5. La sentenza in esame si caratterizza tra l'altro per una **finale riepilogazione** degli argomenti valutati. Nulla di meglio, naturalmente, per dare un'idea sintetica del *decisum*. La disciplina censurata è stata ritenuta illegittima in quanto «a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo *vulnus* all'esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo».